BIBLIOTECA NAZ.
XXXIII
G
75
NAPOLI

X 111
8-77

BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III
XXXIII
G
75
NAPOLI

DEL DIRITTO LIBERO

DELLA CHIESA

DI ACQUISTARE, E DI POSSEDERE

BENI TEMPORALI

SI MOBILI, CHE STABILI

LIBRI III.

Contro gl' impugnatori dello ſteſſo diritto, e ſpecialmente contro l'Autore del *Ragionamento intorno ai beni temporali poſſeduti dalle chieſe &c. ſtampato in Venezia l'anno 1766.*

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITT. EM. - MANUELE III." NAPOLI

LIBRO PRIMO

TOM. I.

MDCCLXIX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

DEL DIRITTO LIBERO DELLA CHIESA

DI ACQUISTARE, E DI POSSEDERE BENI TEMPORALI

LIBRI III.

AVVERTIMENTO.

I. *Gl' Impugnatori del diritto, che ha la chiesa di acquistare de' beni stabili, non sono nè tra loro, nè con essi loro di accordo.* II. *Stato della questione, e divisione dell' opera.*

I. IL prurito d' impugnare la libertà, e i diritti della chiesa è omai arrivato a una specie di furore. Comparisconо giornalmente or su di un punto, e or su di un altro de' libri, e questi dettati non dall' amore della verità, che in essi mai non riluce, ma o dall' astio, o dall' interesse. Sono ripieni di falsi principj, di vani racconti, di parologismi; e non per tanto, purchè vi si scorga la satira, trovano degli approvatori. Secondo costoro, a misura della insolenza, e della temerità degli autori, e resce il pregio delle opere. Son

Gl' impugnatori del diritto, che ha la chiesa di acquistare, e de possedere de' beni stabili, non sono tra loro, nè con essi loro di accordo.

elleno dagli ſteſſi loro approvatori tanto più celebrate per piene di vivacità, e di leggiadria, per ben ragionate, per veridiche, quanto più in eſse ſi ſcorge maggiore la maldicenza. I fatti più certi hanno a eſsere ſentenziati per inſuſſiſtenti, quando per tali in eſse vengano rigettati: i più fallaci, e i più ſcipiti motti del volgo, pel motivo medeſimo, ſi hanno talvolta a celebrare per maſſime piene di verità, e di vezzo: e i più inconcludenti, e aſsurdi raziocinj ſi hanno a decantare per evidentiſſime dimoſtrazioni. Sopra tutti però, da qualche tempo in quà, ſono celebrati quegli opuſcoli, che di giorno in giorno ſi van pubblicando contro il diritto, che ha indubitatamente la chieſa di poter acquiſtare, e poſsedere de' fondi. Non importa, che gli ſcrittori loro non abbiano fatto altro, che rifriggere le ſteſse ſteſſiſſime ſentenze, e ragioni di coloro, i quali per lo più aveano adottato coll' errore i ſofiſmi degli antichi falſi Apoſtolici, di Arnaldo da Breſcia, de' Waldeſi, di Giovanni Wiclefo, e di altri di ſimil genia. Perdonaſi loro facilmente il diſſimulare, che fanno, le riſpoſte de' noſtri antichi date a' novatori or mentovati, e ripetute poi, e con dottiſſime oſservazioni illuſtrate dal gran Cardinal Baronio nella maraviglioſa opera de' ſuoi Annali, da Aſcanio Torri, da Anaſtaſio Germonio Arcidiacono di Turino, da Franceſco Fagnani, e (oltre parecchi altri, che ne' ſuſseguenti libri opportunamente

mente nomineremo) da' ſei valoroſi Teologi del ſacro ordine de' Servi , che pienamente confutarono le pernicioſe *Conſiderazioni* preſe quaſi di pianta da' libri dell'ereſiarca Marſilio da Padova , e di alcuni Proteſtanti , dal finto cattolico , e vero calviniſta Fra Paolo (1). Anzi una sì fatta diſſimulazione è , a parere della maggior parte de' loro ammiratori , giovevole alla lor cauſa . In fatti così , e non altrimenti poſſon eglino rappreſentare a chi poco , o nulla è informato di queſto genere di controverſie , per verità il falſo , la novità per dottrina fondata ſulle divine tradizioni , e i dirirti della chieſa per vane pretenſioni pregiudiziali al pubblico , quando eglino in realtà non procurano , che , al dire di S. Bernardo (2) , il privato lor bene .

(1) Monſignor Jacopo Benigno Boſſuet nella ſua celebre *Storia delle variazioni delle chieſe proteſtanti lib.*VII. *n.*CIX. *p.*352. *Tom.*II. *Opp. Edit. Argentin.*(*Venetæ*) *an.*1738. così ſcri-ve:„Ils ſçavent bien (les Proteſtans) „ en leur conſcience , que Fra-Paolo „ qui faiſoit ſemblant d'être des nô„ tres , n'étoit en effet qu'un Pro„ teſtant habillé en moine . . . Je „ n' ai pas beiſon de parler des let„ tres de cet auteur toutes Prote„ ſtantes qu'on avoit dans toutes les „ bibliotheques , & que Genéve a „ enfin rendues publiques . . Je ne „ parle a Monſieur Burnet , que de „ ce , qu' il écrivoit lui-meme pen„ dant qu' il comptoit parmi nos au„ teurs Fra-Paolo Proteſtant ſous un „ froc , qui diſoit la meſſe ſans y „ croire , & qui demeuroit dans un „ Egliſe , dont le culte lui paroiſſoit „ une idolatrie . „ Vedi anche il *num.*CX. Ma di queſti paſſi del Boſuet , alterati , e ſoppreſſi in alcune altre edizioni di Venezia , parleremo altrove .

(2) S. Bernardo nella *lett.*CCXLVI. *a Corrado Re de' Romani pag.* 243. *della Ed. Veneta dell' an.*1750. così ſcrive . „ Non veniat anima mea in „ conſilium eorum , qui dicunt , vel „ im-

Ma ſia pure qualunque ſi voglia l' intento loro, eglino certamente (come avviene a quelli, che agitati dalla paſſione ſi laſciano traſportare da ogni vento di dottrina) ſono di viſi tra loro, e ſovente anche da loro ſteſſi diſcordano. Altri vogliono, che al ceto degli eccleſiaſtici, e alle chieſe non ſia lecito di poſſedere fondi; altri fan loro lecito il ritenerli, con attribuirne il dominio, e la proprietà a' Sovrani del ſecolo; altri, che abbiano diritto di poſſedere in proprietà beni ſtabili di già legittimamente acquiſtati, ma che il Principe laico ne abbia la ſoprantendenza, e abbia l' autorità di vietar loro l' acquiſtarne de' nuovi; quaſi che sì fatti acquiſti poſſano eſſere pregiudiziali alla repubblica. Potrei deſcri-

„ imperio pacem, & LIBERTATEM „ ECCLESIARUM; vel eccleſiis „ proſperitatem, & exaltationem im„ perii nocituram. Non enim utriuſ„ que inſtitutor Deus in deſtructio„ nem ea connexuit; ſed in ædifica„ tionem „. Così procurò egli di muovere quel Re a prendere le armi contro i congiurati di Roma, i quali iſtigati dall' eretico Arnaldo da Breſcia, che avea loro inſegnato *non permetterſi dalle ſacre lettere al clero, e al monachiſmo di poſſedere beni terreni*; s' impadronirono non ſolamente delle caſe, e de' predj de' ſemplici eccleſiaſtici, e de' Cardinali; ma de' pubblici dazj ancora, e delle rendite pontificie, pretendendo, doverſi contentare il Pontefice delle ſole decime, e oblazioni de' fedeli, come appreſſo dimoſtreremo. Chiude S. Bernardo la lettera colle ſeguenti parole: „ Si quis aliter, quam loquutus ſum, „ vobis (quod non credimus) ſua„ dere conabitur; is profecto aut non „ diligit regem; aut parum intelligit, „ quid regiam deceat majeſtatem; aut „ CERTE QUÆ SUA SUNT „ QUÆRIT, ET NON VALDE „ QUÆ DEI, VEL QUÆ CHRIS„ TI SUNT, CURARE CONVIN„ CITUR „. Tre punti di meditazione per gli avverſarj, e ſpecialmente per l' autore del *Ragionamento intorno a' beni temporali poſſeduti dalle chieſe, e dagli eccleſiaſtici &c.*

ſcriverne qui la ſerie. Ma inutilmente tratterrei in una tale deſcrizione i miei lettori, a' quali non premerà tanto di ſapere il numero, i nomi, le patrie, e gli opuſcoli di sì fatti impugnatori de' diritti de' miniſtri, e delle chieſe di Gesù Criſto, quanto di vederne confutate le maſſime, e le ragioni. Noi per altro non tralaſceremo di nominarli, e di citarne opportunamente le opere nel decorſo di queſti libri. Frattanto avvertiamo, che alcuni di queſti non iſtanno ſaldi negli eſpoſti lor ſentimenti. La novità in materia di dottrina riguardante la Fede, e i coſtumi, eſſendo opera delle tenebre, non oſa di venire paleſemente alla luce. Diffida pertanto chiunque n' è amante di poterla promuore, ſe ſvelatamente la propone. Perciocchè i fedeli, come da colui, il quale alla ſcoperta daſſe loro, per attoſſicargli, il veleno, così certamente ſi riguarderebbero da chiunque apertamente propone ſſe delle dottrine contrarie alle iſtillate loro da' lor maggiori.

Perciò l' arte de' novatori è ſtata ſempre, ed è tuttavia di occultare or tacendo, or equivocamente parlando, or affermando chiaramente, e or anche negando (1) ciò, che cale principalmente lor d' inſegnare.

(1) S. Celeſtino Papa *nella Epiſtola* XIII. *a Neſtorio Tom.* I. *Epiſt. Romanor. Pontif. Ed. Pariſ. an.* 1721. *n.* 2. *col.* 1115. così ſcrive a quell' eresiarca: „ Quodam multiloquio *LABARIS*, dum vera involvis „ obſcuris, rurſus utraque confundens „ vel CONFITERIS NEGATA, vel „ niteris NEGARE CONFESSA. „ Vedanſi la lettera del Concilio Aleſſan-

re. Amano eglino piuttosto d' apparire talvolta oscuri, e di essere anche presi in contradizione, che di tralasciar di spargere la rea dottrina quando se ne dia loro opportuna l' occasione. Vogliono per altro avere sempre in pronto una qualche espressione da loro in qualche luogo usata, per cui, qualora venga loro rimproverato l' errore, possano apparentemente scusarsi, e uscirne come per la gretola, e liberarsi, se vien loro fatto, dalla censura.

Sembra, che questa sia stata l' idea dell' Autore del *Ragionamento intorno a' beni temporali posseduti dalle chiese &c.* stampato *in Venezia l' anno* 1766. Egli baldanzosamente insultando al suo avversario (1), così scrive in altro suo opuscolo intitolato *Confermazione del Ragionamento* (2): „ Io non ho mai detto, che la chiesa, come tale, fosse istituita incapace di beni; „ anzi

sandrino celebrato l'an. 321. *Tom.*I. *de' Concilj della Ediz. di Parigi dell' an.* 1714., il libro *De natura, & gratia* di S. Agostino contra Pelagio *c.*XLV. *e seqq.* e il libro dello stesso Santo *De gestis Pelagii c.*V. *seqq.n.*20. *& De peccato originali c.*XV. *Tom.*X. e il lib. *de Gratia Christi c.*II. *seq. p.*155. *seq. Tom. eod.*, *Innoc. I. Epistol.*XXXIV. *n.*3. *p.*902. *T.*I. *Epist. Rom. Pontif. cit. edit.* e la lettera *di S. Flaviano a S. Leone c.*II. *T.*II. *delle opere di S. Leone p.*101. *della ediz. di Roma dell' an.* 1755. e la orazione di Giovanni di Polemar recitata contro de' Wiclefisti, e degli Ussiti nel Concilio di Basilea, che si legge nel fine del Tom.VIII. *de' Concilj della ediz. di Parigi dell' anno* 1714. *p.*1916.

(1) Scrisse questi contro l' Autore del *Ragionamento* un opuscolo intitolato: *Le mani morte, o sia Lettera all' Autore del Ragionam. &c.*

(2) *Della Ed. di Venezia dell' anno* 1767. *P.*I. *lettera.* I. *p.*XVII.

„ anzi mi do debito di mostrarvi a suo luogo, e tem-
„ po, che io ho detto l' opposto di quello, che voi
„ m' imputate (1). . . E' vero, che non avete avuto
„ coraggio di mettermi nel catalogo de' discepoli di
„ Arnaldo (da Brescia) perchè conveniva, che por-
„ taste il passo del Ragionamento, ove io parlo di lui,
„ e ciò non tornava in acconcio a' fatti vostri, e sareb-
„ bé comparsa la confutazione, che volevate possibil-
„ mente occultare (2). „ Aggiugne, che quando gli venisse obbiettata la opinione di Arnaldo medesimo „ si
„ risponderebbe, che noi non neghiamo, potere gli
„ ecclesiastici avere e possesso, e dominio di beni tem-
„ porali con titolo giusto, e dipendentemente dalle
„ concessioni, e dalle leggi de' principi, e colla mo-
„ derazione ordinata da Cristo, e dichiarata dagl' inse-
„ gnamenti degli Apostoli „. Ognuno leggendo questi, e altri testi di un tal autore, s' immaginerà, che abbia egli nel suo Ragionamento riprovata, come erronea almeno, la opinione di Arnaldo da Brescia intorno a' beni temporali da non possedersi dagli ecclesiastici. E pure non è così. Egli non solamente riguarda il sentimento di quell' eresiarca non come erroneo, ma semplicemente come una particolare opinione di lui (3); ma dogmatizza

(1) *Ivi p.*xxv. *e let.* xi. *p.*lxxv.

(2) *Ragion. p.*38. *Conform. lett.* i. *p.*xxiv. *seq.*

(3) Eccone le parole *Ragionam. pag.* 38. „ Il Bresciano aggiunse a
„ molti errori (*in materia di do-*
„ gma).

tizza eziandio „ che Gesù Criſto (1) abbia coll'eſempio, „ e colla DOTTRINA INSEGNATO, E FATTO „ INTENDERE, CH' ELLA (la chieſa) NON „ DOVEA POSSEDERE BENI TERRENI; MA „ DOVEA SERIAMENTE APPLICARE ALL' „ ACQUISTO DE' CELESTI (2). Or come ſarà agli eccleſiaſtici lecito di *poſſedere* ciò, che Gesù Criſto ha INSEGNATO non DOVERSI da lor poſſedere? In fatti per confermar egli queſta ſua propoſizione, non di altre autorità, nè di altri argumenti ſi ſerve, che di quelli, de' quali ſi abuſavano i Waldeſi, il Wiclefo, e gli Uſſiti per riſtabilire il loro errore circa il non poterſi lecitamente poſsedere dalla chieſa beni temporali, ſpecialmente ſtabili; e ſi avanza fino a ſoſtenere, contenerſi in alcuni teſti evangelici de' precetti, pe' quali ſia proibito agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di poſsedere oro, o argento, o qualunque altra coſa terrena. Anzi poichè l' Autore della *Lettera circa le mani morte* gli

„ gma) *UNA PARTICOLARE SUA OPINIONE*, la qual „ era, che i *BENI TEMPORALI*, e i poderi tutti eran de' laici, „ e che paſſando nel dominio degli „ eccleſiaſtici con qualſivoglia titolo, „ erano ingiuſtamente rapiti . . . In „ quanto alla OPINIONE ſua PARTICOLARE circa i poderi, e beni temporali (intorno alla quale „ negli ARTICOLI CONCERNENTI LA FEDE DEFINITI DA „ QUEL CONCILIO NON SI VEDE VESTIGIO ALCUNO) ſi riſponderebbe &c.

(1) *Ragionam. p.* 12.

(2) Stiam a vedere, che ſecondo l'Autor *del Ragionamento*, i criſtiani poſſidenti beni terreni, benchè ne faccian buon uſo, non applicano *ſeriamente*, ma da burla *all' acquiſto de' beni celeſti*.

gli fece oſſervare, che i teſti medeſimi dell' evangelio contengono un ſenſo totalmente diverſo da quello, che egli s' immagina; che ſe qualcuno de' ſudetti teſti ammette un precetto proibitivo di tali coſe, un tal precetto eſſere ſtato interino impoſto agli Apoſtoli per quella miſſione, a cui allora erano ſtati ſpediti; il noſtro Ragionatore (1) ſi ſcaglia contro di lui, come contro il più laſſo probabiliſta. Inoltre pretendeva Arnaldo da Breſcia (ſecondo che ci vien riferito da Ottone veſcovo di Friſinga, al paſſo del quale l' Autor del Ragionamento non ricuſa di preſtar ogni fede, benchè l' abbia gentilmente mozzato, come appreſſo dimoſtreremo) pretendea, diſſi, Arnaldo, che i chierici, e i monaci poſſidenti beni terreni non ſi ſalvino (2), per eſſere i beni medeſimi da loro ingiuſtamente rapiti. Or gli eccleſiaſtici, giuſta la dottrina dell'Autore ſteſſo del Ragionamento, *non dovendo poſſedere*, ſecondo gl'inſegnamenti di Gesù Criſto; ſe poſſeggono, *ingiuſtamente* poſſeggono; e poſſedendo *ingiuſtamente*, non ſi ſalveranno. Soſtiene ancora l' Autore medeſimo, che gli eccleſiaſtici non poſſano eſſere diſcepoli di Gesù Criſto, ſe non ſolamente coll' affetto, ma eziandio effettivamente non rinunziano a quanto poſſeggono (3). Dico *effet-*

(1) *Conferm. del Ragion. p.* XXVII. *ſeqq.*

(2) *Lib.* VII. *c.* XXIII. L'Autore del *Ragion. p.* 39.

(3) A queſto fine egli apporta nella *p.* 14. *del Ragionamento*, il teſto dell' evangelio di S. Luca *c.* XIV. *v.* 33. „ Om-

effettivamente, perchè s' egli aveſſe inteſo ciò altrimenti, non avrebbe provato il ſuo intento, ch' è di moſtrare, che Gesù Signor noſtro abbia coll' eſempio inſegnato, che non doveanſi dalla chieſa poſſedere beni terreni. Ma chi non può eſsere diſcepolo di Gesù Criſto, come mai ſi comprometterà la eterna ſalute (1)?

Ma che? ſe l'Autor ſteſso eſpreſsamente dichiara, che il *dominio de' beni temporali negli eccleſiaſtici non può eſſere, che dannoſo, e d' impedimento alla conſecuzione della*

„ Omnis ex vobis, qui non renun-
„ ciat omnibus, quæ poſſidet, non
„ poteſt meus eſſe diſcipulus.„ Anzi per vie più dimoſtrare, che un tal paſſo riguarda la chieſa, e gli eccleſiaſtici, dice, che il Redentore parlava allora co' ſuoi Diſcepoli. Così egli concia anche il vangelo. S. Luca ci aſſicura, che il Signore parlò così *alle turbe*. „ Ibant autem turbæ mul-
„ tæ cum eo, & converſus dixit &c. Nel greco ſi legge συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ, καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς. *Andavano inſieme con lui molte turbe, e rivoltoſi diſſe loro*. Che ſe l' autore del Ragionamento non ſi diletta molto di leggere la Scrittura in fonte, dovrebbe almen ricordarſi, che nel meſſale Romano, e nel Breviario ſi riferiſce quella parte dell' evangelio di S. Luca in queſta guiſa: *In illo tempore dixit Jeſus turbis, ſi quis venit &c.*

(1) Aggiugne ivi *p.*15. l' Autore ſuddetto: „ Noi abbiamo tanti, e
„ tali luoghi de' ſanti evangelj, che il
„ ſolo teſto formerebbe un volume
„ ampliſſimo.„ Biſogna, che queſt' uomo s' immagini, che ſi abbiano ad ammettere degli altri vangelj oltre i quattro propoſtici dalla chieſa. Imperciocchè queſti quattro benchè contengano la vita, e le geſte del Signore, e gl' inſegnamenti di lui intorno a tanti capi di morale, e di dogma, nientedimeno tutti e quattro inſieme formano un piccol volume. Tuttavolta da puri teſti degli evangelj concernenti il punto, di cui trattiamo, egli ſpaccia di poter formare un *volume*

della ſalute , e che *finalmente porta alla perdizione* (1) . Nè ſolamente nel *Ragionamento* , ma eziandio nella *Confermazione del Ragionamento medeſimo* riſtabiliſce queſte ſue dottrine , e allora per l' appunto procura di raffermarle , quando francamente le nega . Nella *pag.* xix. nega , che *vi ſia nulla di analogo* tra il ſuo principio , e quello di uno ſcrittore Franzeſe , il quale *pretende* , *che la chieſa mai poteſſe avere vera proprietà* . Nè ciò egli ſolamente *nega* , ma rampognando anche il ſuo avverſario , con incredibile diſinvoltura ſoggiugne : *In tanti luoghi del Ragionamento e incidentemente* , *ed eſpreſſamente io affermo il contrario* , *e allego l' autorità de' Padri della chieſa in confermazione* . E pure nella ſteſſa pagina (2) torna egli a dire „ che Gesù Criſto e coll'eſem-

„ pio ,

lume ampliſſimo . „ Eho , quæ tu „ ſomnias ? Hic homo ſanus non eſt. *Plaut. Mercat. Act.* v. *ſc.* ii. *v.* iii.

(1) *Ragionam. pag.* 35. „ Alla „ CHIESA , COME TALE , nè „ *a' miniſtri di eſſa* fu per iſtituzione divina dato , nè conceſſo „ alcun dominio ne' beni temporali ; MA ANZI IL MEDESIMO „ SIGNOR NOSTRO coll' eſempio , COLLA SUA DOTTRINA , „ CON QUELLA DE' SANTI „ APOSTOLI , CHE A LUI SUCCESSERO „ (ſta a vedere , che coſtui fa gli Apoſtoli SUCCESSORI DI GESU' CRISTO) „ e colla TRADIZIONE DE' PADRI , CHE IN „ PROGRESSO DI TEMPO CI „ TRAMANDARONO IL DEPOSITO DI QUESTA DOTTRINA , ci ha voluto far comprendere , „ che UN SIMIL DOMINIO NON „ POTEA ESSERE SE NON DANNOSO , O D' IMPEDIMENTO „ ALLA CONSECUZIONE DELLA SALUTE MEDESIMA „ . Vedi anche la *p.* 24. , dove dice , che le ricchezze finalmente portano alla perdizione .

(2) *Ivi* così egli dice al ſuo Avverſario :

„ pio, e colla dottrina ha *INSEGNATO*, *CHE* „ *LA CHIESA NON DOVEA POSSEDERE* „ *BENI TERRENI* „ e ſi vanta „ che nel propo- „ ſito egli ha detto molto meno di quel, che fece, e „ *INSEGNO'* Gesù Criſto. „ E poco dopo ſoſtie- ne, che dalle teſtimonianze del ſanto vangelo: *omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus, quæ poſſidet, non poteſt meus eſſe diſcipulus*: e: *ne tuleritis in via neque virgam, neque peram, neque calceamenta*; venga in conſeguenza, che *a' ſucceſſori degli Apoſtoli non ſia lecito di poſſedere de' fondi*. Imperciocchè così ſcrive al

ſario: „ Di più vi dà faſtidio aſſai, „ che io abbia ſcritto, che *Criſto* „ *coll' eſempio, e colla dottrina ha* „ *inſegnato*, che la CHIESA NON „ DOVEA POSSEDERE BENI „ TERRENI, coſicchè queſta pro- „ poſizione poſſa ancora eſſere ſu- „ ſcettibile della da voi temuta in- „ terpretazione. Ma non vi dogliate di me, ſe ciò mai avveniſſe, „ che non lo credo (*Nò, eh? Dice di non credere ciò, che di propoſito procura di confermare*) „ ma do- „ gliatevi, ſe vi dà l' animo, che „ il divin Maeſtro cacciaſſe il tenta- „ tore, che volea dargli le ricchez- „ ze di tutto il mondo „ (*queſto non è a propoſito*) „ che Gesù Cri- „ ſto FUGGISSE, quando veniva ac- „ clamato al trono; QUANDO MAN- „ DAVA i predicatori dell' evangelio „ ſenza ſaccoccia, e ſenza pane a „ predicare; QUANDO NON AM- „ METTEVA DISCEPOLI, i qua- „ li non aveſſero rinunziato a tutte „ le loro poſſeſſioni . . . e tante „ altre coſe, che dovevate leggerle, „ e non traſcurarle, perchè ſareſte „ ſtati convinti, che io ho detto „ nel PROPOSITO ASSAI MENO „ DI QUEL, che fece, e INSE- „ GNO' GESU' CRISTO, e avre- „ ſte veduto, che la interpretazione „ di cui temete che ſia ſuſcettibile „ il mio primo principio, è molto „ più FACILE CHE POSSA ADAT- „ TARSI A QUE' DIVINI INSE- „ GNAMENTI, che al principio

„ da

al ſuo avverſario (1): „ Voi ſoggiungete, che ſe an-
„ che Criſto aveſſe proibito a' ſucceſſori degli Apoſtoli
„ il dominio temporale, non per queſto verrebbe in
„ conſeguenza, *CHE LORO NON FOSSE LECI-*
„ *TO DI POSSEDERE FONDI SITUATI NEL*
„ *TERRITORIO DE' SOVRANI*. „ Si badi bene, che la conſeguenza, di cui ſi tratta, è, *che non ſia letito a' ſucceſſori degli Apoſtoli di poſſedere fondi nel territorio de' Sovrani*. Or che pretende l'autore della *Confermazione del Ragionamento*? „ A ciò vi riſpon-
„ do, *egli dice*, che da quelle parole di Criſto: *prin-*
„ *cipes gentium &c.* non ſeguirebbe certo *QUESTA*
„ *CONSEGUENZA, MA SEGUIREBBE BENE*
„ *DALLE ALTRE*, che avete dimenticate: *ne tu-*
„ *leritis in via neque virgam &c.* e *DA QUELLE*:
„ *omnis, qui non renunciat &c.* „ Dunque ſecondo que-

„ da voi anatematizzato, il quale „ altro non contiene, che un puro „ fatto innegabile „. Gl'inſegnamenti del Signore non poſſono mai eſſere tratti a un tal ſenſo, che non riguardano in verun conto; ma il principio dell' Autor del Ragionamento corredato con tante aſſerzioni, che ſpettano non al fatto ſolo, ma anche al diritto, e alla maſſima, come ſi è veduto, non ſolamente può eſſere tratto al ſenſo ſuddetto; ma non altro ſeco apporta, che un tal ſenſo. Si ammiri ora la felicità di eſprimerſi del noſtro Autore. Coſtui per fare una figurina rettorica, e ripetere tre volte il *quando*, ci rappreſenta Gesù Criſto *in fuga quando mandava a predicare i diſcepoli, e quando inſegnava &c.* Gran fughe fa prendere coſtui al noſtro Signore! A queſti termini ſiamo ridotti di dover riſpondere a chi sì malamente ſconnette, e ſconnettendo piglia granciporri sì madornali.

(1) *Confermazione del Ragionam. p.* XIX.

queſto autore dagli accennati paſſi *ben ſeguirebbe*, che *non ſia lecito a' ſucceſſori degli Apoſtoli il poſſeder fondi*. E per verità, ſe provaſsero nulla molti degli argumenti, ch'egli adduce, non altro certamente proverebbero, come appreſso ſi farà manifeſto, ſennonchè non eſsere in conto veruno permeſso agli eccleſiaſtici, ancorchè non abbiano fatto voto di povertà, e alla chieſa il poſseder beni temporali di veruna ſorta, e principalmente ſtabili. Egli è vero, come ſi è detto di ſopra, ch' ei ſembra d'inſegnare con prodigioſa volubilità tutto l'oppoſto e in altri luoghi, e in que' medeſimi ancora, ne' quali ſi fa patentemente ſcorgere difenſore dell' Arnaldiſmo. Ma da ciò che potremo noi inferire, ſe non, ch' egli imita i Wiclefiſti, e gli Uſſiti, i quali quando ſi vedeano ridotti alle ſtrette, negavano (1) di aver detto intorno a' beni temporali poſseduti dagli eccleſiaſtici ciò, che realmente avean detto?

Tralaſcio le altre contradizioni sì dello ſteſso autore, come degli altri, che imprendo a impugnare. Di eſse mi ſi porgerà opportuna l' occaſione di parlare nel decorſo dell'opera. Frattanto ſi noti, che, come ben oſserva Monſignor Boſsuet, la contradizione è propria della falſa ſcienza (2), e non iſcuſa già, ma prova anzi l' errore (3).

II. Tor-

(1) Vedi la citata orazione di Gio. Polemar.

(2) Vedi *la nota* 1. *p.* 223. *di queſto* 1. *libro*.

(3) Nella *lettera de' 6. Agoſto* 1697. ch'ei ſcriſſe inſieme con altri veſcovi contro il libro intitolato *Maſſime de'*

II. Torno alla diſſenſione degli ſteſſi ſcrittori intorno al diritto degli eccleſiaſtici, e della chieſa di poter acquiſtare, e poſſedere beni temporali. Eſſendo eglino pertanto tra loro, e talvolta con eſſi loro diſcordi, per comprendere tutti inſieme i ſentimenti, che o ſoſtengono, o moſtrano di ſoſtenere nello ſteſſo tempo, che li negano; e per confutarli, e dimoſtrare quanto ſi allontanin dal vero; ho creduto, che la queſtione a dibatterſi tra loro, e me, ſi poſſa ridurre a queſti termini: ſe agli eccleſiaſtici (parlo di quelli, i quali non abbiano fatto voto di povertà), e alla chieſa ſia lecito di poſſedere beni terreni: e quando ciò ſia lecito, con qual diritto gli eccleſiaſtici ſteſſi, e la chieſa poſſano acquiſtare, e poſſedere sì fatti beni; e ſe un tal diritto ſia libero, aſſoluto, non impedibile da qualunque poteſtà ſecolare: e quando non ſia impedito, ſe poſſa ridondare in pregiudizio, e diſavvantaggio della civile ſocietà. Fiſſato in tal maniera lo ſtato della queſtione, ho ſtimato di dover dividere l'opera in tre libri, nel primo de' quali tratterò, ſe ſia lecito alla chieſa, e agli eccleſiaſtici di poſſedere beni temporali ſpecialmente ſtabili; e ſe poſſa dirſi ſenza errore degno di grave cen-

Stato della queſtione, e diviſione dell'opera.

de' Santi compoſto da Monſignor di Fenelon: „ Non obſtat, quod his „ contraria in aliis prædicti libri locis poſita videantur. Revera enim „ hic liber certis, clariſque, atque „ ipſiſſimis verbis diſſona aſſeverat... „ Quæ ſententiarum, ac verborum „ tam aperta contradictio, non erroris excuſatio, ſed probatio eſt. „

ſura, che non ſia lecito. Nel ſecondo, con qual diritto acquiſtar poſſano, e poſſedere gli eccleſiaſtici, e la chieſa; e ſe un tal diritto ſia libero, aſſoluto, non impedibile da qualunque poteſtà laica. Nel terzo, ſe gli acquiſti o fatti, o a farſi dagli eccleſiaſtici, e dalla chieſa in vigore del diritto medeſimo, poſſano eſſere di pregiudizio alla repubblica. Veniamo dunque al primo, e veggiamo, ſe alla chieſa, e agli eccleſiaſtici ſia lecito di poſſedere beni terreni, e ſpecialmente fondi.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

INDICE

DEL PRIMO TOMO

LIBRO PRIMO.

CHE la chiesa, e gli ecclesiastici possano lecitamente acquistare, e possedere beni terreni; e che l'asserzione contraria sia un errore degno di grave censura.

INTRODUZIONE.

I. *Erra chi tien per illecito ciò, che non è vietato. Tra tali erranti si dee numerare chi nega esser lecito l' acquistare, e il possedere beni temporali alla chiesa.* Pag. 1

II. *Divisione del primo libro di quest' Opera.* 4

III. *Del significato delle parole* mani morte, *e* amortizazione. 6

IV. *De' Novatori, che in varj tempi hanno sostenuto le opinioni, che in questo libro s' impugnano.* 9

Degli Apostolici. 10

De certi politici di Costantinopoli ripresi, e confutati da S. Gian Grisostomo. ivi.

De' Pelagiani. 11

Di Arnaldo da Brescia. ivi.

De' Waldesi. 12

Di Armano, o Ermano. 13

Di Marsilio da Padova, e di coloro, che presentemente sono con lui d'accordo, e seguitano l' errore della falsa chiesa Anglicana in ciò, che

che riguarda la giuriſdizione della chieſa. ivi e ſegg.
Di Guglielmo Ockamo. 17
De' Wicleſiſti. 18
Degli Uſſiti. 19

CAPO I.

Propongonſi gli argumenti, che da varj paſſi delle Scritture del nuovo Teſtamento ritraggono gli avverſarj, e ſe ne dimoſtra la inſuſſiſtenza. 20
Dal non provarſi, nè poterſi provare, che ſia illecito agli eccleſiaſtici, e alla chieſa il poſſedere beni temporali, ſi argumenta che ſia lecito. ivi.
L' autore del Ragionamento *ha voluto ſegnalarſi nell' addurre più paſſi delle ſacre lettere; laonde venendo egli impugnato, reſtano inſieme confutati tutti coloro, che gli acconſentono.* 21
Parte degli argumenti del Ragionatore *ſi deducono da certi eſempli, parte da varj inſegnamenti di Gesù Criſto, e parte da alcuni paſſi degli Atti, e dell'Epiſtole degli Apoſtoli.* 22

§. I.

I. *Degli argumenti degli avverſarj dedotti dagli eſempli evangelici, e primieramente dall'aver detto il Signore al demonio, che gli offeriva tutti i regni del mondo:* vade Satana. 23
Si riſponde, eſſere un tal argumento da Paterino,

no, o Manicheo conſtituente padrone del mondo viſibile il demonio . 25
Dimoſtraſi la vera intelligenza del teſto di S. Matteo , di cui ſi abuſano gli avverſarj . 27
II. Secondo argomento degli avverſarj dedotto dall' ordine dato da Gesù Criſto agli Apoſtoli di non portare nè ſcarpe , nè baſtone per la via . 28
Una tale obbiezione ſi moſtra preſa in preſtito da' Waldeſi , e da' Wicleſiſti . ivi .
Riſpoſta data a un tal argumento dal venerabile Moneta , e da Giovanni de Polemar . 29
III. Terzo argumento degli avverſarj preſo dalle parole del Signore , quis me conſtituit judicem &c. 36
E' queſto pure un argomento preſtato al Ragionatore da' Waldeſi , e dal politicaſtro Pietro di Cugnieres , che perciò fu in ſomma deteſtazione preſſo i fedeli . 37
Il Teſto , ſu cui l' argumento ſteſſo ſi fonda , non fa punto al caſo noſtro ; e quando faceſſe , non potrebbe eſſere di verun giovamento alla cauſa degli avverſarj , e li trarrebbe anzi a ſtrane conſeguenze . 39
IV. Quarto argomento degli avverſarj, fondato , com' eſſi penſano , ſul fatto del Signore , che fuggì , avendo conoſciuto , che avea ad eſſere coſtituito Re dalle turbe . 43
E' queſto argumento ancora preſo dalle ereticali officine . 44
Aſſurdi provenienti da un tale argumento . ivi .
Spiegaſi il fatto ſcritturale oppoſtoci dagli avverſarj . 45
V. L'argumento quinto degli avverſarj preſo dall'eſempio

pio di S.Matteo, ſi dimoſtra inconcludente, e vano. 48

VI. *Si propone, e ſi confuta il ſeſto argumento dal Ragionatore dedotto alla* Waldeſe *dalle parole del Signore:* vulpes foveas habent &c. 50

VII. *Settimo argumento, per cui decide il Ragionatore, che gli eccleſiaſtici debbono effettivamente rinunziare a quanto poſſeggono.* 53

In ciò egli ſegue le maſſime degli eretici. ivi.

Rilevanſi alcuni sbagli del Ragionatore. 54

E alcune ſtrane, e aſſurde rifleſſioni di lui. ivi.

Vera interpretazione del teſto evangelico, di cui ſi abuſa il Ragionatore. 56

Si riſponde a certe inſuſſiſtenti iſtanze, che far potrebbe, o fa il Ragionatore. 59

Rifleſſioni giuſte di S. Agoſtino ſopra l' addotto teſto dell' Evangeliſta. ivi.

Riſpoſte del venerabile P. Moneta conformi alle interpretazioni di S. Agoſtino. 61

Dalla riſpoſta data al Signore dagli Apoſtoli, che quando li mandò a predicare ſenza ſacco &c. non mancò loro nulla, non può l' avverſario ritrar niente a ſuo favore. 62

VIII. *Come nè pure dal paſſo:* regnum meum non eſt de hoc mundo. 64

Gesù Criſto non diſtinſe talmente i laici da' chierici, che a quelli abbia fatto lecito, e a queſti nò, di acquiſtare beni ſtabili, e anche principati. 64

Il paſſo ſuddetto non prova, che Criſto, come uomo, non ſia Re, anzi prova tutto il contrario. 65

§.II.

§. II.

I. *Si propone il primo argumento, che il Ragionatore pretende di ricavare dall' insegnamento il Cristo:* beati pauperes &c. 71

Questo primo argumento era pure il primo de' Waldesi presso il Moneta, che sodamente l'impugna. ivi.

Come anche lo impugna S. Gian Grisostomo d'accordo cogli altri Padri. 72

Assurdi, che seguono dal modo di ragionare usato dall' avversario. ivi.

Quantunque S. Luca non abbia scritto, che: beati pauperes; *nulladimeno si dee intendere de' poveri di spirito.* 73

Erra gravemente il Ragionatore ricusando S. Matteo per interprete delle parole di S. Luca. 78

Empie espressioni del Ragionatore riguardanti la dottrina dell' Apostolo S. Paolo. 79

II. *Si propone il secondo argomento dottrinale del Ragionatore, ch' era pure il secondo de' Waldesi, e si scioglie colle risposte del venerabile Moneta, conformi affatto a quelle de' SS. Padri.* 80

III. *Del terzo argomento del Ragionatore malamente conchiuso da' sacri testi:* non potestis duobus Dominis servire &c. 82

IV. *Del quarto argumento del Ragionatore. Quanto malamente interpreti egli il testo evangelico:* facilius est camelum &c. 86

Ridicolosa riflessione del Ragionatore confutata colle autorità de' Padri fondate sulle sacre Lettere. 87

V. *Quinto argumento quanto vanamente appoggiato dal Ragionatore ſul teſto ſcritturale*: Reges gentium dominantur eorum &c. 91

Ei l' ha preſo dagli eretici. Per Re delle genti s' intendono i Re gentili. ivi.

Pare eziandio, che voglia eſcludere i Sovrani fedeli dal regno celeſte. 93

Eſpoſizione letterale de' teſti obiettatici dall' avverſario, onde ſi dimoſtra non eſſere i teſti medeſimi di oſtacolo agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di poſſedere beni temporali. 97

La tirannica uſurpazione mentovata nel 1. *libro de' Re è rappreſentata qual diritto dagli avverſarj, contro i Padri, le ſcritture, e la ſteſſa ragion naturale.* 105

§. III.

I. *Del detto di S. Pietro*: argentum, & aurum non eſt mihi. 111

L' argumento, che gli avverſarj deducono da un tal teſto, è preſo in preſtito da' Waldeſi, ed è inconcludente. 112

II. *Ridicoloſo argomento del Ragionatore tratto dal non avere l' Apoſtolo deſiderato l' argento, o l' oro, o la veſte altrui.* ivi.

E dall'eſſerſi lo ſteſſo Apoſtolo procacciato il biſognevole col lavoro delle ſue mani. 113

III. *Altro argumento del Ragionatore non meno inſuſſiſtente, tratto con pari felicità dalla vita comune de' primi fedeli di Geruſalemme.* 115

Ingiuria fatta dal Ragionatore a' primi fedeli, e agli ſteſſi SS. Apoſtoli. 119

Falſa-

Falſamente il Ragionatore afferma, che gli Apoſtoli, prima de' lamenti degli Elleniſti, attendeano al miniſtero delle menſe. 120

IV. *Argumenti del Ragionatore malamente tratti da' doveri del Veſcovo deſcrittici da S. Paolo.* 124

V. *Del detto di S. Paolo*: nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus. 125

Ragione dell' Avverſario malamente fondata ſul teſto: ſeniores paſcite gregem, non turpis lucri gratia. 129

Vane ragioni dell' avverſario riguardanti il dover eſſere i ſacri miniſtri mantenuti dal pubblico. 130

VI. *Dal dover eſſere ognuno contento del veſtito, e degli alimenti, quando gli abbia, non ſegue, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici non debbano poſſedere beni temporali.* 133

VII. *Dell' argumento, che gli avverſarj ricavano dalla vita comune de' primitivi fedeli.* 137

Falſo, che ne' primi tre ſecoli ſi vendeſſero le poſſeſſioni offerte da' fedeli alle chieſe. 138

Dalle oſſervazioni ſteſſe degli avverſarj ſulla vita comune de' primitivi fedeli, ſegue, che queſti poteſſero acquiſtare ſtabili in comune. ivi.

Non ſi può mai provare dagli avverſarj, che i primi fedeli di Geruſalemme vendeſſero tutti i fondi della loro comunità. 139

Dal teſſo di S. Luca negli Atti ſi raccoglie, che i particolari vendeſſero le proprie loro poſſeſſioni, e ne daſſero il prezzo agli Apoſtoli. ivi.

Aſſurde conſeguenze legitimamente dedotte dagli ſtrani penſamenti degli avverſarj. 141

VIII. *Ar-*

VIII. *Argumento ottavo degli avversarj preso dall'esempio de' Leviti.* 145
Di un sì fatto argumento si valsero i Wiclefisti, e gli Ussiti; laonde furono condannati dal Sinodo di Londra l' an. 1396. 146
Per le sole decime, oblazioni, e primizie, i Sacerdoti, e i Leviti del vecchio Testamento superavano di entrata tutti i nostri ecclesiastici. 147
I Leviti possedevano campi, case, e città intiere nella Palestina. 156
Secondo i SS. Padri deesi dare di più alle chiese di quello, che i Giudei davano a' Leviti. 165
Del numero grandissimo de' Leviti nella piccola regione soggetta a' Re di Giuda, e d' Israello. 170

CAPO II.

DElle autorità de' SS. Padri, e degli Scrittori ecclesiastici, delle quali si abusano gli avversarj, e specialmente il Ragionatore: quanto sieno conformi alla comune dottrina intorno alle possessioni, e agli acquisti degli ecclesiastici, e della chiesa. 173

§. I.

I. *Il testo di S. Cipriano letto dal Ragionatore negli scritti di Fr. Fulgenzio.* 174
II. *Del tempo, in cui fu celebrato il Sinodo mentovato ivi da S. Cipriano.* 175
L' autorità del Card. Baronio non giova punto al Ragionatore, il quale vuol celebrato l' anno 257. *un Concilio Africano, che dimostrasi celebrato non dopo l' anno* 249. 177

III. *Il Ragionatore non può dal decreto del Concilio Africano mentovato da S. Cipriano ritrarre nulla a ſuo favore.* 179
IV. *Del vero ſenſo di S. Cipriano, e del ſinodo, confermato colla tradizione della chieſa Africana.* 183
V. *Quando anche il ſinodo Africano favoriſſe l'avverſario, non ſi dovrebbe ad ogni modo attendere, ſtante l' autorità del concilio generale di Calcedonia.* 187
VI. *Fr. Fulgenzio, e il Ragionatore attribuiſcono a S. Cipriano ciò, ch' egli non ha mai detto, nè potea dire ſenza diſcoſtarſi dalle ſacre lettere.* 188
VII. *Inconſeguenze di Fr. Fulgenzio.* 192
VIII. *Riflеſſioni falſe, e aſſurde del Ragionatore ſul teſto del S. Martire.* 193
IX. *I Chierici Africani del terzo ſecolo, e lo ſteſſo S. Cipriano, aveano delle poſſeſſioni.* 200
X. *Ricapitolazione delle coſe falſe aſſerite dal Ragionatore.* 202
XI. *Dimoſtraſi il Santo favorevole alla comune dottrina, e ſi fa vedere, che s' egli aveſſe obbligati gli eccleſiaſtici a non poſſedere, ne avrebbe anche obbligati i ſecolari.* 204

§. II.

I. *Dell' autorità di Oſio veſcovo di Cordova.* 215
II. *Se una tale autorità ſi prenda nella più ampla ſignificazione, ch'ella poſſa avere, è contraria al Ragionatore.* ivi.
III. *Che ſe ſi prenda l' autorità medeſima ſtrettamente, e atta-*

attamente al caſo, di cui allor ſi trattava; ella non fa a propoſito. 218

IV. *Non diſſe mai Oſio, che il temporal delle chieſe ſia del Sovrano; ma diſſe anzi il contrario.* 219

V. *Contradizioni del Ragionatore intorno al dominio, che poſſono avere gli eccleſiaſtici, e la chieſa.* 222

VI. *Sentimenti attribuiti a Oſio, ma non mai da lui ſoſtenuti.* 223

§. III.

I. *Dell'autorità di S. Gregorio Nazianzeno falſamente addotta dal Ragionatore.* 225

II. *Dalla ſteſſa autorità non ſegue ciò, che ne vorrebbe dedurre il Ragionatore.* 226

III. *Anzi manifeſtamente ripugna alle vere teſtimonianze di quel gran Santo.* ivi.

§. IV.

I. *Dell' autorità di S. Iſidoro Peluſiota falſamente addotta dal Ragionatore.* 228

II. *Sentimenti del Santo intorno alla dignità ſacerdotale.* ivi.

III. *A chi ſpetti, ſecondo lo ſteſſo Santo, la podeſtà ſu de' beni eccleſiaſtici.* 230

IV. *Di alcuni abbagli del Sig. Campomanes.* 231

§. V.

I. *Dell' autorità di S. Gian Griſoſtomo malamente citata dal Ragionatore.* 233

II. *La*

II. *La ſteſſa autorità ſi dimoſtra allo ſteſſo Ragionatore contraria e come è portata da lui, e come ſi legge in fonte.* ivi.
III. *Da varj teſti del Santo ſi fa vedere quali ſieno ſtati i di lui ſentimenti intorno a queſto punto.* 234

§. VI.

I. *Il Ragionatore ſi abuſa di un teſto di S. Girolamo preſo dalla epiſtola a Nepoziano.* 238
II. *Aſſurdi, che ſeguono dal ſenſo, che il Ragionatore attribuiſce al teſto di S. Girolamo.* ivi.
III. *Vero ſenſo del teſto del Santo.* 240
IV. *Confermato con varj contrateſti del Santo medeſimo.* 241

§. VII.

I. *Di un teſto di S. Agoſtino, di cui ſi abſua il Ragionatore.* 244
II. *Un tal teſto falſamente dal Ragionatore ſteſſo ſi rappreſenta come preſo da un libro di Ugon Grozio.* 245
III. *Il teſto medeſimo di Santo Agoſtino non prova nulla a favore del Ragionatore.* 246

§. VIII.

I. *Del teſto di S. Gelaſio letto dal Ragionatore preſſo il Grozio.* 248
II. *In queſto paſſo non ſi contiene nulla di ripugnante alle comuni dottrine.* ivi.
III. *Le quali ſono anzi confermate con più paſſi dello ſteſſo S. Pontefice.* 249. ſeg.

§. IX.

I. *Dell' autorità di S. Niccolò I., che il Ragionatore potea giustamente dire di aver letta presso il Grozio.* 254

II. *Il Ragionatore si vale della testimonianza di quel Pontefice, che altrove maltratta come suo contrario; e cita i canoni, che per altro procura di rovesciare.* 255

III. *Riportasi esattamente la medesima testimonianza, da cui gli avversarj non potranno mai ricavar nulla a loro favore.* 256

IV. *E colla lettera contenente la testimonianza opposta-ci dall' avversario, e con varie altre scritte da Niccolò I. si dimostra, essere questi stato contrario a' sentimenti or sostenuti da' nostri contradittori.* 257

§. X.

I. *Testi di S. Bernardo ammassati fuor di proposito dal Ragionatore, e presi da' libri, non di quel Santo, ma degli Uffiti, e del Grozio.* 261

II. *Di quali cose tratti in que' testi il S. Abate.* 264

III. *Con varie autorità dello stesso Santo si dimostra, quanto ei sia contrario al Ragionatore.* 268

§. XI.

I. *Di Ugone Vittorino dichiarato Santo Padre dal Ragionatore.* 273

II. *Delle autorità d' Ugone, delle quali pure si abusavan gli Uffiti.* 274

III. *Di-*

III. *Dimoſtraſi Ugone manifeſtamente contrario allo ſteſſo Ragionatore.* ivi.

CAPO III.

Dimoſtraſi coll' autorità de' ſacri libri del nuovo Teſtamento, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici ſia lecito di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali. 285

CAPO IV.

I. *Co' monumenti più illuſtri della tradizione della chieſa, quali ſono gli Atti de' Sinodi Provinciali, Nazionali, e anche Generali, ſi dimoſtra eſſere lecito agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni anche ſtabili. E primieramente cogli Atti de' Sinodi Orientali.* 301

II. *E co' monumenti de' Sinodi Occidentali.* 306

III. *E ſpecialmente de' Romani, a' quali intervennero più veſcovi di varie nazioni; e de' Concilj Generali.* 312

IV. *Ricapitolazione di quanto fu intorno al punto noſtro determinato da' Sacri Concilj; onde ſi prova erronea la ſentenza del Ragionatore.* 325

CAPO V.

I. *Meritamente pertanto furono da' noſtri maggiori numerati tra gli eretici coloro, i quali contro le Scritture, e la tradizione inſegnarono, non eſſere lecito agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di poſſedere beni temporali.* 329

II. *Tra'*

II. *Tra' quali eretici ſi dee contare Arnaldo da Breſcia, che da' fedeli dell' età ſua, e de' ſuſſeguenti tempi fu deteſtato come tale, e riprovato coll' erroneo, e pernicioſo ſuo dogma.* 331

III. *Oſſervazioni falſe del Ragionatore circa le maſſime di Arnaldo.* 334

IV. *Falſità della prima oſſervazione del Ragionatore, e mala fede nel riportare il paſſo di Otton di Friſinga.* ivi.

V. *Falſità della ſeconda oſſervazione del Ragionatore.* 336

VI. *Falſità della terza oſſervazione del Ragionatore, e ſua mala fede nel citare il Battaglini.* 338

VIII. *De' Waldeſi, e de' Beguardi riprovati pure come eretici dalla chieſa.* 346

Di Giovanni Wiclefo difenſore pure della ſteſſa falſa dottrina, numerato da' noſtri antichi tra gli eterodoſſi. 347

LIBRO I.

Che la Chieſa, e gli Eccleſiaſtici poſſano lecitamente acquiſtare, e poſſedere beni terreni; e che l' aſſerzione contraria ſia un errore degno di grave cenſura.

INTRODUZIONE.

Erra chi tien per illecito ciò, che non è vietato. Tra tali erranti ſi dee numerare, chi nega eſſer lecito l' acquiſtare, e il poſſedere beni temporali alla Chieſa.

Siccome ſono in errore coloro, i quali danno per conceduto dalle divine leggi ciò, ch' è da eſſe vietato; così pur errano quelli, che ſpacciano per illecito ſecondo le ſteſſe leggi, ciò, ch' elle realmente non vietano. E gli uni, e gli altri intendon male le buone ſcritture; *neque natæ ſunt hæreſes, & quædam dogmata perverſitatis... niſi dum ſcripturæ bonæ intelliguntur non bene, & quod in eis non bene intelligitur, etiam temere, & audacter aſſeritur* (1). Gli Encratiti (2), i Montaniſti (3), gli Apo-

A

(1) S. Agoſtino *Tractat.* XVIII. *in Joh. Evangel. n.* 1. *pag.* 312. *Tom.* III. *Part.* II. *Edit. Antuerp. an.* 1700.

(2) S. Agoſt. *Lib. de Hæreſibus ad Quodvult, c.* XXV. *pag.* 7. *Tom.* VIII. *Edit. ejuſd.* S. Epifan. *Hæreſ* XLVII. *n.* 2. *pag.* 400. *ſeq. Tom.* I. *opp. Edit. Pariſ. an.* 1622.

(3) S. Agoſt. *ivi cap.* XXVI. *p.* 8.

INTROD.

Apoſtolici (2), i Novaziani (2), i Pelagiani (3) non meno giuſtamente furono condannati dalla ſanta Chieſa, che gli Adamiani (4), e parecchi altri, che lungo ſarebbe a numerare; quelli perchè vollero, non eſſere permeſſo al criſtiano, ciò, che non proibiſce la legge di Gesù Criſto; e queſti perchè ammiſero per lecito ciò, ch' ella in realtà non permette. Santo Agoſtino trattando di certi eretici, de' quali non mentova l' autore, dice, che *ideo* il dogma loro *hæreſis eſt* (5), *quia nudis pedibus ſemper ambulantes, non propter corporis afflictionem ſic ambulant, ſed quia teſtimonia divina taliter intelligunt*. Lo ſteſſo dobbiam noi dire di que' fanatici, i quali ſeguendo i Catari (6), e gli Anabattiſti (7), e alcuni altri o eretici, come Gian Luigi (8) Wool-

(1) Ivi *cap.* XL. *pag.* 9. S. Epifan. *Hæreſ.* LXI. *n.* V. *pag.* 509. *ſeq.*

(2) S. Agoſt. ivi *cap.* XXXVIII. *p.* 9.

(3) S. Agoſtino *Epiſt.* CLVII. *al.* LXXXIX. *cap.* IV. *ſeqq. pag.* 420. *ſeqq. Tom.* II.

(4) S. Agoſtino *Lib. de Hæreſib. ad Quodvultdeum cap.* XXXI. *pag.* 8. *Tom.* VIII.

(5) *Ivi cap.* LXVIII. *pag.* 16.

(6) Erano queſti una propaggine de' Manichei, che ne' principj dell' XI. ſecolo cominciarono a ſpargere gli errori loro in Francia, e in poco tempo talmente crebbero in numero, che occuparono quaſi tutte le regioni occidentali, e quaſi per tre ſecoli durarono a infeſtarle. Di queſto loro errore parla il V. Moneta ſcrittore illuſtre del XIII. ſecolo, dell' Ordine de' Predicatori, che leſſe li loro libri, ed ebbe con eſſi frequenti diſpute, e per l' uffizio, ch' avea d' Inquiſitore, dovette preſedere a' loro eſami. Vedi l' opera di Lui *contra Catharos, & Waldenſes lib.* V, *cap.* XIII. §. VI. *p.* 532. *ſeq. Edit. Rom. an.* 1743.

(7) Vedi Gian Franc. Buddeo *de Concord. Relig. Chriſtianæ Statuſq. Civil. c.* IV. *p.* 215. *ſeq. Edit. Halæ Saxon. an.* 1712.

(8) *Reſp. ad Joh. Schlicting. in Adnot. de Magiſtratu, Bello, & Privata defenſ. Tom.* VIII. *Biblioth. Fratrum Polonor. pag.* 65. *Edit. an.* 1656.

Woolzenio, e Marco Valentino Weigelio (1), o di niuna credenza, qual fu Pietro Bayle (2), e qual è preſentemente il Rouſſeau (3), negano, eſſere lecito a chi che ſia, ſecondo le maſſime del criſtianeſimo, l' avere ſovranità, e l' eſercitare nella ſocietà civile l' uffizio di magiſtrato, e per ciò provare, ſi abuſano di alcuni paſſi delle ſacre lettere (4), e de' Padri (5). Sarà pertanto ancora, non ſolamente *particolare*, come ſcrive l'Autore *del Ragionamento intorno a' beni temporali &c.* (6), ma eziandio tale, quale fu reputato, e ſi reputa dalla Chieſa, cioè *erroneo* il ſentimento di coloro, i quali vanno dogmatizando, che *ſia ſtato inſegnato da Gesù Criſto, che la Chieſa, e gli eccleſiaſtici non debbano poſſedere beni terreni*. Perciocchè non ſolo le ſcritturali teſtimonianze da loro addotte non ammettono, nè poſſono ammettere una sì fatta intelligenza; ma vi ſono ancora delle autorità dell' Evangelio, e degli Atti, e dell' Epiſtole de' Santi Apoſtoli, parte delle

INTROD.

(1) *In Explicatione Poſtillari P.*II. *p.*152. *apud Joh.Gerard.Diſput.Theologicar. P* II. *adverſ. Corruptelas Weigelii Diſp.*III. *n.*XIX. *p.*884.

(2) *Continuation des Penſées ſur les Cometes* §.XX.

(3) Nel *Contratto Sociale pag.*351. dice, che il Criſtiano è fatto per eſſere ſchiavo. Simiglianti coſe ei difende nel ſuo *Emilio*.

(4) Abuſanſi eglino principalmente del *verſo* XXV. *dal capo* XX. *dell'Evangelio di S. Matteo*. Simone Epiſcopio gl'impugna diffuſamente *Tract.de Magiſtratu c.*II. *Inſtitutionum Theologicar. P.*II. *p.*72. *Edit. Hagæ Comitum an.*1678.

(5) Giovanni Barbeyrac nella *Prefaz. all'opera de J. N. & G.* di Samuello Pufendorfio attribuiſce queſto errore a Tertulliano §.IX. *pag.*XLIX. *Tom.*I. *Edit. Londin. an.*1740.

(6) *Pag.*38. *ſeq.*

INTROD.

quali eſpreſſamente, e parte ſecondo la unanime interpretazione de' Santi Fadri, e il ſenſo, che ha ſempre tenuto, e tiene la ſanta madre Chieſa, a cui dobbiamo attenerci (1) dimoſtrano, eſſere alla Chieſa, e agli eccleſiaſtici lecito di poſſeder tali beni.

Diviſione del primo Libro di queſta Opera.

II. Per dare chiaramente a divedere, quanto ſia ciò vero, proporrò in primo luogo, ſeguendo l' ordine dell'Autore medeſimo del *Ragionamento*, tutte le teſtimonianze della ſacra Bibbia delle quali ſon eglino ſoliti di valerſi, e proverò loro a evidenza, che le hanno tratte non già dal fonte, cioè della divina Scrittura, ma dalle torbide pozzanghere de' novatori: laonde ſono malamente citate, o dimezzate, o non fanno al caſo, o ſe pur fanno, ſono loro, come dal fonte ſi ſcorge, manifeſtamente contrarie; e dimoſtrerò, che gli argumenti da eſſi fondati ſulle ſteſſe teſtimonianze ſono vani, e inſuſſiſtenti, e traggono a forza chiunque ſe ne prevale a ſtrane, e aſsurde, e intollerabili, e funeſtiſſime conſeguenze; e ch' eglino ſopprimendo le riſpoſte date dagli ſcrittori ortodoſſi a tali argumenti oppoſtici ne' tempi addietro da' novatori, operino con mala fede. Preveggo, che da molti ſarò tacciato di troppo minuto,

(1) Il Concil. Trid. nella *Seſſ.* IV. „ Ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo ſuæ prudentiæ innixus in rebus fidei, & morum ad ædificationem doctrinæ chriſtianæ pertinentium, ſacram Scripturam ad ſuos ſenſus contorquens contra eum ſenſum, quem tenuit, & tenet s. mater Eccleſia, cujus eſt judicare de vero ſenſu, & interpretatione Scripturarum ſanctarum, aut etiam contra unanimem conſenſum Patrum ipſam Scripturam ſacram interpretari audeat„.

to, per non aver io voluto tralaſciare ſenza eſame veruno de' paſſi ſcritturali dagli Avverſarj apportati, nè ſenza riſpoſta veruna delle loro ragioni. Ma ſe ciò è difetto, non è certamente mio, che ſono ſtato coſtretto; è degli Avverſarj, che mi hanno coſtretto a commetterlo. E' ſcuſabile chi riſponde a tutto, quando ſi vegga obbligato a confutare i ſiſtemi, e le maſſime di coloro, i quali vantano per sì ordinata la ſerie delle autorità, che adducono, e per sì concatenate le rifleſſioni, che vi fan ſopra, che non ſolamente non ſi danno per vinti, ma ſi credono anzi vincitori, quando ne venga traſcurata qualcuna (1).

In ſecondo luogo riferirò le teſtimonianze de' Padri, ſulle quali pure ſi fondano, e moſtrerò, come l' abbian eglino malmenate, e tratte a un ſenſo contrario affatto a quello, ch' elle onninamente richieggono.

Apporterò in terzo luogo i teſti delle ſacre lettere; e in quarto i monumenti della perpetua, e univerſale tradizione della Chieſa, che ſtabiliſcono la noſtra, ch' è la dottrina cattolica; e per confermare ciò maggiormente, proverò in fine, che coloro, i quali ne' paſſati ſecoli oſarono di ſoſtenere, che il ceto criſtiano, e gli eccleſiaſtici non poſſano lecitamente avere dominio, o proprietà, o poſſeſſo di beni temporali, giuſtamente da' noſtri maggiori furono rigettati nel numero degli eretici.

(1) Vedi l'Autore del *Ragionamento*, *nella prima Parte della ſua Confermazione pag.* XVIII. *e* XX.

INTROD.

Del significato delle parole mani morte, e amortizazione.

III. Prima però di venire all' impresa, fa d' uopo, che io brevemente esponga il significato delle parole, *mani morte*, e *amortizazione*, che malgrado mio dovrò più volte usare nel decorso dell' opera. Sono elleno barbarismi non meno degni delle cose, che dinotano, e de' tempi, ne' quali cominciarono a essere adoperate, che di quegli elegantissimi Scrittori, che si vantano di essere, o son creduti da altri i luminari maggiori del nostro da essi chiamato *illuminato* secolo, non accorgendosi (1), che i pretesi loro lumi sono in realtà tenebre. Per *mani morte* s' intendono le persone ecclesiastiche, le chiese, i monasterj, e le comunità, che non possono testare, nè disporre de' beni delle prebende, e dignità loro, o del comune; onde avviene, che i beni medesimi non sieno soggetti alla condizione di essere facilmente alienati. Il Ducange nel glossario della mezzana, e infima Latinità (2), così scrive: „ Homines manus mortuæ dicebantur ii, quibus de bonis „ suis testamento cavere fas non erat (3), perinde ac „ latinis libertis apud Romanos, qui ut ait Salvianus libro

(1) Non attendono questi al detto del Signore *Lucæ* XI. *v.* 35. *vide ne lumen, quod in te est, tenebræ sint.*

(2) *Tom.* IV. *ad* v. *Manus Mortua pag.* 483. 485. *Edit. Paris. an.* 1733.

(3) Cristiano Lupo celebre Teologo dell'Ordine Agostiniano, che fiorì nel passato secolo: *Dissert. de Simonia Monasteriorum cap.* XII. *T.* XI. *opp. pag.* 70. *Edit. Venetæ an.* 1729. dice, che ciò s' intendeva *de servis, libertis, adscriptis ad glebam, aut aliis principum conditionariis*, e cita il Cronico della Fiandra, dove si tratta di Alberone I. Vescovo di Liegi, e il lib. V de' Capitolari de' Re di Francia cap. CX. (*p.* 842. *Tom.* I. *Edit. Paris. an.* 1677.) l' Ammonizione di Carlo Calvo *apud Pistas*, e un diploma di Filippo Augusto Re di Francia.

„ libro III. *Negato ultimæ voluntatis arbitrio, etiam* „ *quæ ſuperſtites habebant, morientes donare non pote-* „ *rant*. Cum igitur hominibus manus mortuæ de bonis „ ſuis teſtari haud liceret, id nominis poſtmodum in- „ ditum PERSONIS ECCLESIASTICIS, COLLE- „ GIIS, COMMUNITATIBUS &c. quibus perinde „ de bonis beneficiorum, aut dignitatum, vel colle- „ giorum teſtari, ac diſponere non licet (1). Qua no- „ tione vocem hanc uſurpant fere ſemper conſuetudi- „ nes municipales, & edicta regia. Eduardus Cokus „ *ad Litletonem ſectione* 1. ejuſmodi mortuam manum „ dictam vult, quia poſſeſſio eorum eſt immortalis, „ ita ut *manus* pro *poſſeſſione*, *mortua* vero per anti- „ phraſim pro *immortali* accipiatur. Prædia igitur, „ quæ dabantur Eccleſiis, dicebantur dari *in manum* „ *mortuam*.

Amortizazione vale lo ſteſſo, che traslazione di beni immobili al poſſeſſo, o proprietà, o dominio delle *mani morte*. Pietro Peckio nel Trattato (2) citato nel-

(1) Pietro Peckio giuriſconſulto Fiammingo del ſedicesimo ſecolo, nel ſuo Trattato *de Bonorum Amortizatione cap.* II. così ſcrive: „ Mihi ſane vi- „ ſum ſemper fuit, ideo manum mor- „ tuam dici, quod, quemadmodum mo- „ rientis hominis manus id, quod com- „ prehendit, firmiſſime concluſum te- „ net, neque facile remittit, ſic etiam „ quidquid Eccleſia, ſeu corpus iſtiuſ- „ modi ſemel acquirit, & in manum, „ hoc eſt in poteſtatem ſuam accipit, „ nonniſi magna cum difficultate, & „ ſolemnitate in commune hominum „ commercium poſt deinde remittit, ſed „ accumulando conſervat.„ Alla etimologia delle parole *mani morte* data quì dal Peckio acconſente il Ragionatore *Ragionam. p.* 8.

(2) *Cap.* III. *pag.* 441. *Edit. Antuerp. an.* 1647.

INTROD.

la precedente Annotazione ſcrive, ch' „ ea bona im-
„ mobilia, quæ in manum mortuam transferuntur, &
„ per hoc hominum commercio, & alienationis condi-
„ tione eximuntur, ducta a Gallis voce, *amortizari*
„ dicuntur. „ Lo ſteſso in ſuſtanza ſcrivono Pietro Ja-
„ copo (1), Guglielmo de'Benedetti (2), Renato Chop-
„ pino (3), Giovanni Bacquet (4), Luigi d'Hericourt (5), Carlo du Freſne Ducange (6), Agoſtino Michel (7), e (per dare nel genio a qualcuno de' noſtri Avverſarj, citando qualche Proteſtante, che parli per l'appunto come loro,) Giuſto Enningio Boehmero nel ſuo trattato *de Jure Parochiali* (8), dove ragiona in queſta guiſa: „ Acquiruntur bona parochialia, ſicut cetera Eccleſia-
„ ſtica, plurimis in locis per amortizationem. Cum
„ enim Eccleſia ſit tale corpus, quod non moriatur,
„ adeo-

(1) Giuriſconſulto Franzeſe *in Practica Tit. de Succeſſion. Regni Franciæ fol.* 120. *col.* 4. *Edit. Lugdun. an.*1553.

(2) Pure Giuriſconſulto Franzeſe: *In cap. Raynusiuſ. Deciſ.*v.*§. & Uxor nomine Adelaida n.*xxxi. *ſeqq. p.*96. *Edit. Lugd. an.*1550. *Tom.*1.

(3) Anche queſti fu Giuriſconſulto Franzeſe: *De Doman. Franciæ lib.*1. *Tit.*xiii.

(4) Avvocato Regio in Francia: *Traité des Francs fiefs P.*1. *cap.*iii. §.vii. *pag.*10. & *P.*iv. *cap.*xxxix. *pag.*71. *della Ediz. di Parigi dell'anno* 1664.

(5) Avvocato del Parlamento nella opera intitolata *Les Loix Eccleſiaſtiques de France &c. P.*iii. *c.*iii. §.viii. *pag.*210. *ſeqq. della Ediz. di Parigi dell'an.*1743.

(6) Conſigliere del Re Criſtianiſſimo *Gloſſar. med. & infirm. Latinit. ad* v. *Admortizatio. pag.*139. *Edit. Venetæ an.*1736. *Tom.*1.

(7) Bavaro, Canonico Regolare; *Diſcuſſ. Juridica Theolog. ad decantatam Legem Amortizationis pag.*9. *Edit. Rom. an.*1699.

(8) *Sect.*5. §.xxiii. *p.*262. *Edit. tertiæ.*

„ adeoque bona ; quæ ſemel accepit , non reddat , ſed
„ perpetuo teneat , (quanto egli imponga in queſto
„ particolare ſi vedrà altrove opportunamente) atque
„ ita dicatur habere manus mortuas , merito provident-
„ dum erat , ne bona immobilia , SUPERSTITIONE
„ HOMINUM INGRAVESCENTE , nimium uſibus
„ reipublicæ eximerentur , & per exſuperantes divitias
„ eccleſiarum reſpublica detrimentum caperet . Hinc
„ multis in locis cautum , ne immobilia in Eccleſiam
„ transferre liceret ſine conſenſu ejus , qui reipublicæ
„ gubernacula tenet , ſed ut hujus demum voluntate po-
„ teſtas Eccleſiæ fiat acquirendi , & retinendi bona im-
„ mobilia per manum mortuam . „ Cosl egli acconcia-
mente a ſentimenti del noſtro Ragionatore. Vedremo ap-
preſſo ſe l' offerire alle Chieſe beni immobili ſia ſtato , e
ſia effetto di religione , o ; come ſcrive il proteſtante da
cui ſentimenti non ſi diſcoſta il ſud detto Ragionatore , di
ſuperſtizione , o d' *impoſtura* . Notiſi frattanto , che ſe
l' *amortizazione* è una traslazione di fondi , o ſia di beni
ſtabili alle *mani morte* , la proibizione di trasferire tali
beni alle ſteſſe *mani morte* , dovrà eſſere tenuta *per un
divieto di amortizare* , e non già , come qualche erudi-
to dell' età noſtra s' immagina , *per legge di amorti-
zazione* .

INTROD.

IV. Siami eziandio permeſſo di deſcrivere breve-
mente (prima che io ſcenda a punti , che mi ſono
propoſto a illuſtrare) la ſerie di certi novatori , de'
quali ,

De' novatori, che in varj tempi hanno ſoſtenuto le opinioni , che in queſto libro s'impugnano .

INTROD.

quali, per essere stati simili ne' sentimenti ad alcuni de' nostri Avversarj, e per essersi abusati delle medesime autorità nel modo istesso, con cui costoro presentemente si abusano, più volte mi converrà di fare, specialmente in questo primo libro, quella menzione, che meritano.

Degli Apostolici.

Nel terzo secolo gli eretici detti Apostolici, sebbene dogmatizavano, che al cristiano non sia permesso di acquistare, e di ritenere beni terreni, ciò però principalmente diceano degli Ecclesiastici (1): contro de' quali eretici così scrive Santo Epifanio (2): „ Ha (la „ Chiesa) di quelli, che hanno abbandonato il mon„ do, nè questi si sollevano contro di coloro, che nel „ mondo posseggono, ma godono anzi di essi. „

Di certi politici di Costantinopoli ripresi, e confutati da S. Gian Grisostomo.

Non so, se circa la fine del quarto, o verso i principj del quinto secolo, ma so bene, che ne' tempi di S. Gian Grisostomo non vi mancarono in Costantinopoli de' politici somiglianti a' nostri, i quali cominciassero a vociferare non già, che alle Chiese, ma che alle persone degli ecclesiastici fosse dal Signore proibito di possedere oro, e argento. Contro costoro parlò altamente il Santo (3), nè si ha, che, dopo le ammonizioni di lui, abbian eglino persistito nella vana loro opinione.

Dal

(1) Vedi S. Agostino *Lib. de Hæresib. ad Quadvultdeum cap.* XL. *pag.* 9. *Tom.* VIII. *opp.*

(2) *Hæres.* LXI. *num.* III. *pag.* 508. ἔχει ἀποταξαμένους τῷ κόσμῳ, καὶ μὴ, περυσιασμένους ἀπὸ τῶν ἐπὶ ἐν κοσμῷ ὑπαρχόντων, ἀλλὰ χαίροντας τοῖς τοιούτοις.

(3) *Hom.* IX. *in Epist. ad Philipp. n.* IV. *pag.* 270. *Tom.* XI. *Edit. Paris. an.* 1734.

Dal falſo monaco Pelagio, che verſo l'anno x. del quinto ſecolo principiò a ſpargere i ſuoi errori, preſero la denominazione loro gli eretici Pelagiani (1). Se non tutti, almeno alcuni di coſtoro credettero, *divitem manentem in divitiis ſuis regnum Dei non poſſe ingredi, niſi omnia ſua vendiderit* (2). Furon eglino ampiamente confutati dal gran Padre S. Agoſtino nella Epiſtola a Ilario Siracuſano (3). Però la falſa dottrina loro non riguardava le chieſe, e gli eccleſiaſtici ſolamente, ma tutti ancora i ſeguaci del criſtianeſimo.

INTROD. *De' Pelagiani.*

Prima di Arnaldo da Breſcia, io non trovo mentovato nella ſtoria veruno, che direttamente abbia ſoſtenuto il rovinoſo ſiſtema, che ho impreſo a impugnare in queſto libro. Coſtui, da certi ſcrittori chiamato Arnoldo, e da altri anche Arnolfo (4), ſotto ſpecie di pietà, poco prima dell'anno 1140. cominciò a diſſeminare il ſuo errore deſcrittoci da Guntero Ligurino nel libro III. *della Vita di Federigo I. Imperatore* (5) in queſta forma.

Di Arnaldo da Breſcia.

„ . . . . Ipſumque gravi corrodere lingua

„ Au-

(1) Vedi Tommaſo de Lemos *Panopl. Tract.* 1. *de Pelagio & ejus errorib. cap.* 1. *n.* 12. *p.* 2. *ſeq. Tom.* I. *Edit. Leod. an.* 1676. e il *Card. Noris Lib.* 1. *Hæreſ. Pelag. cap.* III. *p.* 11. *ſeq. Edit. Patav. an.* 1709. e Gian Gerardo Voſſio *Lib.* 1. *Hiſt. Pelag. c.* III. *pag.* 554. *ſeqq. Edit. Amſtelod. anno* 1701. per tralaſciare innumerabili altri, che di un tale argumento trattarono.

(2) *Hilar. Syracuſ. Epiſt. ad Auguſtinum inter Auguſtinianas* CLVI. *al.* LXXXVIII. *p.* 412. *Tom.* II.

(3) *Epiſt.* CLVII. *al* LXXXIX. *c.* IV. *ſeqq. n.* 23. *ſeqq. p.* 420. *ſeqq.*

(4) Vedi il *Baronio all' an.* 1139. *num.* VIII.

(5) *P.* 41. *Edit. Baſil. an.* 1569.

INTROD.

„ Audebat Papam, SCELERATAQUE DOG-
„ MATA VULGO
„ Diffundens variis implebat vocibus aures.
„ Nil proprium cleri, fundos, & prædia nullo
„ Jure ſequi monachos, nulli fiſcalia jura
„ Pontificum, nulli curæ popularis honorem
„ Abbatum SACRAS REFERENS CONCE-
„ DERE LEGES.

Vedremo appreſſo, come fu egli condannato perciò da concilj qual eretico, e come fu dalla patria ſua, dall' Italia tutta, dalla Francia, e dalla Germania deteſtato.

De' Waldeſi. Non molto prima del dodiceſimo ſecolo Pietro Valdo ricco cittadino di Lione in Francia, ma ignorante, e inſieme preſuntuoſo gettò le fondamenta della ſetta, che dal cognome di lui fu chiamata de i Valdeſi (1). Or tra le molte erronee propoſizioni ſoſtenute dalla ſetta medeſima, contano la ſeguente quegli autori, che dovettero trattare co' capi di eſſa, e che di propoſito poi li confutarono: *Clerici, & Sacerdotes, qui habent divitias, & poſſeſſiones, ſunt filii perditionis*; perocchè pretendeaſi da que' novatori, che il

(1) Vedi Stefano di Borbone ſcrittore illuſtre dell' Ordine de' Predicatori nel Libro de' *Septem Donis* (da lui compoſto verſo l'anno 1225.) preſſo il Duppleſſis de Argentrè *Tom.1. Collection. judicior. de Novis Erroribus p.87.* e il Tom.1. *degli Annali dell' Ord. de' Pred. all'an.1207. n.VI. ſeqq. p.174. ſeqq. dell' Ediz. di Roma dell' an.1756.*

il poſſeder tali coſe ſia ſtato a' chierici proibito da Gesù Criſto (1).

Di Armano, o Ermano.

Cinquanta anni in circa dopo Arnaldo da Breſcia, Armanno, o Ermanno Italiano uomo di ſimulata pietà (2) rinnovò di errore di Arnaldo medeſimo, e lo trasfuſe nella ſetta de' Fraticelli (3), di cui fu egli l' Autore (4).

Il fanatiſmo precipitò Pier Giovanni Olivi nella ereſia de' Fraticelli ſuddetti, o Beguardi, che dir vogliamo. Era queſti oriundo di un caſtello della dioceſi di Beziers nella Linguadoca (5). Verſo l' anno 1310 dogmatizò, chè la vita evangelica conſiſta nel non poſſedere nulla nè pure in comune, e che perciò tutti i chierici ſecolari, o regolari poſſidenti in cotal guiſa ſiano in errore (6).

La vanità di fare qualche comparſa nel mondo, da Ariſto-

(1) Leggaſi il *Libro* v. *contra Catharos, & Waldenſes del Venerab.* Moneta da Cremona *cap.* VII. *pag.* 446. *ſeqq. della Ediz. di Roma dell' an.* 1743.

(2) Fu perciò queſti tenuto dalla imperita plebe per Santo, e dopo morte fu onorato per poco tempo come tale dal popolaccio in Ferrara. Vedi il Rinaldi *ad an.* 1301. *n.* XXV.

(3) Vedi la Bolla di Giov. XXII. contro gli errori de' Fraticelli, nell' Appendice al Direttorio degl' Inquiſitori di Eimerico *pag.* 60. *della Ediz. di Roma dell' anno* 1587.

(4) Vedaſi Franceſco Penia di nazione Spagnuolo Auditore della Sacra Rota Romana ne' tempi di Clemente VIII. *de Regno Chriſti cap.* XX. *pag.* 313. *Tom.* XII. *Biblioth. Pontific. Roccaberti Edit. Rom. an.* 1698.

(5) Eimerico nel *Direttorio degl' Inquiſitori P.* II. *Quæſt.* XV. *pag.* 282.

(6) Eimerico Scrittore illuſtre del XIV. ſecolo nello ſteſſo Direttorio: *ibid. Quæſt.* IX. *pag.* 253. Vedi anche la cenſura de' Libri dello ſteſſo Olivi fatta da' Teologi a ciò deſtinati dal Papa Giovanni XXII. preſſo il Baluzio *Tom.* I. *Miſcellaneor. pag.* 240. *Edit. Pariſ. an.* 1678.

INTROD.

Di Marſilio da Padova, e di coloro, che preſentemente ſono con lui d' accordo, e ſeguitano l'errore della falſa Chieſa Anglicana in ciò, che riguarda la giuriſdizione della Chieſa.

Ariſtotelici, ch' erano più che Criſtiani, e da politici più che cattolici, traſmutò improviſamente in teologi Marſilio da Menandrino Padovano, e Giovanni Gianduno Perugino; e l' intereſſe, che li dominava, li traſſe a vendere le penne loro allo ſciſmatico Luigi Bavaro Imperatore contro l' autorità della Chieſa (1). Scriſſe Marſilio ajutato dal Gianduno (2), e dedicò l' an. 1320. al mentovato Principe il libro circa la imperiale, ed eccleſiaſtica giuriſdizione, e l' intitolò *Defenſorium Pacis*, il qual libro meritò di eſsere dal Pontefice Giovanni XXII. ſolennemente dannato (3). Tra i molti errori ſoſtenuti in eſso libro da quell' ereſiarca ſi notò ancora il ſeguente: *che non abbia poteſtà la Chieſa di poſſedere beni temporali* (4). Di coſtui così ſcrivono i Padri del Concilio Senonenſe in Francia dell'anno 1528. „ Surrexit Marſilius Patavinus, cujus peſtilens liber, „ qui *Defenſorium Pacis* nuncupatur (5), in chriſtiani „ populi perniciem, procurantibus lutheranis nuper „ excuſus eſt. Is hoſtiliter Eccleſiam inſectatus, & „ ter-

(1) Vedi Natal Aleſſandro *Hiſtor. Eccl. ſec.* XIII. *&* XIV. *cap.* III. *Artic.* XIII. *pag.* 88. *Edit. Lucen. anno* 1752. *Tom.* VIII.

(2) Vedi l'eſame di Franceſco da Venezia fatto in Avignone l'an. 1328. preſſo il *Baluzio T.* I. *Miſcellaneor. pag.* 311.

(3) La Coſtituzione di queſto Pontefice è riferita dal Rainaldi *ad an.* 1327. *n.* XVIII. *ſeqq.*

(4) Vedi Alvaro Pelagio ſcrittore contemporaneo di Marſilio, e Veſcovo Silvenſe in Portogallo nel celebre Trattato *de Planctu Eccleſiæ lib.* I. *cap.* LXVIII. *pag.* 93. *&* 94. *Edit. Venetæ an.* 1560. Tralaſcio gli altri, che hanno confutato nello ſteſſo tempo quell' Ereſiarca, per non diffondermi più del dovere.

(5) *Præfat. pag.* 1919. *Tom.* IX. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714.

„ terrenis Principibus IMPIE APPLAUDENS, OM-
„ NEM PRÆLATIS ADIMIT EXTERIOREM
„ JURISDICTIONEM, ea dumtaxat excepta, quam
„ ſecularis largitus fuerit magiſtratus. „ Che direbbero que' Veſcovi, ſe preſentemente viveſſero, e vedeſſero in certi ſcrittori (1) della patria loro tanti Marſilj neganti ogni eſterior giuriſdizione alla chieſa? Direbbero ſenza dubbio ciò, che diſſe de' falſi Veſcovi della ſetta anglicana Monſignor Jacopo Benigno Boſſuet Veſcovo di Meaux nel decimo libro (2) della ſua ſtoria delle *Variazioni delle Chieſe Proteſtanti*: „ Fievoli „ Veſcovi [*ridotti a confeſſare*] che i decreti de' ſacri „ paſtori, anche ſulle materie le più attaccate al loro „ miniſtero, ricevono l' ultima forma, e validità loro, „ nella maniera medeſima, che gli atti de' parlamenti, „ dall' approvazion regia, ſenza che abbian eglino oſa- „ to di teſtificare, che, ſecondo l' eſempio di tutti i „ ſecoli precedenti, i decreti de' paſtori ſteſſi (va- „ lidi per loro medeſimi, e per l' autorità ſanta, che „ Gesù Criſto ha anneſſa al loro carattere) non atten- „ dono dalla real poteſtà, che un' INTIERA SOM- „ MISSIONE, E UNA PROTEZIONE ESTERIO- „ RE. Così anche eſſendoſi eglino inſieme colle an- „ tiche iſtituzioni della loro Chieſa dimenticati del „ CA-

(1) Uno di queſti è Gian Andrea le Blanc de Caſtillon, che in queſt' anno 1768. ha ſtampato ſu di tale coſe un volume in ottavo di *pag.* 240. *in Aix*.

(2) *Num.* XVIII. *ſeq. p.* 470. *ſeqq. Edit. Veneta an.* 1738. *Tom.* II. *Opp.*

INTROD.

„ CAPO, CHE HA LORO DATO GESU' CRI-
„ STO, costituendo eglino stessi per capi loro i Prin-
„ cipi, che Gesù Cristo non ha stabiliti a questo fine,
„ si sono avviliti in guisa tale, che niun atto eccle-
„ stico [non eccettuandone nè pure quelli, che riguar-
„ dano la predicazione, le censure, la liturgia, i sa-
„ cramenti, e la fede medesima] ha forza in Inghil-
„ terra, che inquanto è approvato, e convalidato da'
„ Re; ciò, che nel fondo è lo stesso, che dare a' Prin-
„ cipi del secolo più che la parola, e più che l'ammi-
„ nistrazione de' sacramenti, rendendoli arbitri sovra-
„ ni dell' una, e degli altri. „ E un pò dopo „ Ha,
„ egli dice, bisognato, che *i Protestanti d' Inghilterra*
„ facessero una infinità di differenti dichiarazioni per
„ ispiegare, che (*gli atti del parlamento di Scozia*
„ *intorno alla confessione della fede*) non attribuiscono
„ la giurisdizione episcopale alla sovranità Regia; ma
„ non consistono sì fatte spiegazioni, che in parole:
„ poichè nel fondo rimane sempre certo, che niun atto
„ ecclesiastico ha forza in quel reame, se il Re, e il
„ parlamento non l' autorizano. „ Fin quì il Bossuet
detestando l' errore, e le intraprese de' protestanti In-
glesi contro l' autorità della Chiesa. Aggiugne subito
parlando de' Calvinisti: „ So, che costoro pajono ben
„ lontani da questa dottrina, e io trovo non solamente
„ in Calvino, ma eziandio ne' Sinodi nazionali delle
„ condanne espresse di quegli, i quali confondono il
„ go-

„ governo della chiesa, facendo il magistrato capo „ della chiesa medesima, e sottomettendo al popolo „ il governo ecclesiastico. Ma non vi ha nulla fra que- „ sti Signori, che non si accommodi, purchè si sia NE- „ MICI DEL PAPA, E DI ROMA; talmente che „ a forza di spiegazioni, e di equivoci i Calvinisti sono „ stati guadagnati, e si sono indotti a venire in Inghil- „ terra fino per sottoscrivere alla supremazia.„ Non avrebbero veruna difficultà di ciò fare gli scrittori, de' quali or parliamo, se volessero stare a' principj loro, e alle massime, che con tanto calore difendono. Ma torniamo al nostro proposito.

Di Guglielmo Ockamo.

Niuno de' Difensori de' Fraticelli, dice Francesco Penia, (1) „ più acremente, e più empiamente si sca- „ gliò contro il Papa, e contro la chiesa Romana &c. „ che Guglielmo Ockamo Inglese, a cui aderivano „ Enrico di Chalem, e Bonagrazia da Bergamo Con- „ verso, tutti falsi Frati dell'Ordine di S. Francesco.„ Citato egli da Giovanni XXII. a render conto delle opinioni sue, fuggì in Germania, dove si dichiarò a favore dello scismatico Bavaro, e dell'Antipapa Pietro da Corbara (2), e compose degli opuscoli ripieni di erronei sen-

B timen-

(1) *De Regno Christi cap.* XX. *p.* 320.

(2) Alvaro Pelagio *de Planctu Eccl. Lib.* I. *cap.* XXXIX. *pag.* 15. *versa* „ Petrum de Corbaria Apostatam Fratrum Minorum a Romanis clericis, & laicis fecit (Ludovicus Bavarus) „ sicut Papam bestialiter adorari, qui „ Petrus se fecit appellari Nicolaum V.„ Vedi il Penia *ivi*, e Odorico Rinaldi ad *an.* 1323. *n.* LXII. 1328. *n.* LXXII. 1330. *n.* XXX. 1331. *n.* XV. E Natal Alessandro *Hist. Eccl. sec* XIII. *&* XIV. *cap.* III. *Artic.* X. *de Fraticellis p.* 84. *Edit. laudatæ Tom.* VI II.

INTROD.

timenti . Questi è quell' Ockamo , che siccome vien celebrato da' Luterani qual testimonio della pretesa verità della eretica loro setta ; così ora dall'Oratoriano Pereira [*nella seconda parte dell'opuscolo dell' Autorità de' Vescovi circa le dispense ne' pubblici impedimenti di Matrimonio*] è in primo luogo mentovato (1) come uno de' precursori della mal ideata erronea *Riforma* , ch' ei medita d'introdurre in Portogallo . Ma contro una tal idea di corruzione , e non di riforma , vi sarà chi impugnerà doverosamente la penna ; laonde passiamo a descrivere coloro , i quali errarono intorno al punto , di cui trattiamo .

De' Wiclefisti.

Giovanni Wiclefo Inglese uomo non meno ambizioso , che riottoso, e inobbediente , non avendo potuto ritenere la prefettura del Collegio di Cantorbery in Oxford , che avea contra ogni ragione occupata (2) ; e non essendogli riuscito di conseguire il Vescovato di Wincester (3) a cui aspirava,si voltò verso l'an.1375.a combattere l'autorità della Chiesa . Tra i molti errori, che compresse

(1) *Docum.*I. *p.*177. *della Edizione Veneta dell'an.*1767. „ Guglielmo Ockamo , *ei dice* , dell'Ordine de' Minori, Principe de' Nominali &c. „ Così egli tacendo le reità di Ockamo, e mentovando il principato , ch'egli ebbe sulla barbara setta de' Nominali, s'immagina di dar peso alle parole di un uomo convinto di scisma , e di errore.

(2) Harpsfeldius *Histor. Wiclef.* c.I. *p.*668. *Edit. Duacens. an.*1622.

(3) Thomas Waldensis *Doctrinal. Fidei Lib.*II. *cap.*LX. *n.*2. *Tom.*I. *p.*560. *Edit. Venetæ an.*1557. & Bonaventura Blanciottus *Carmelita v. cl. Præfat. in Doctr. Fidei Thomæ Wald.* §.IV. *p.* XXIII. *seq. Tom.* I. *Edit. ejusd.*

preſe ne' libri, ch' ei ſparſe per l' Inghilterra, ſi numerano anche i ſeguenti: *Ditare Clerum eſt contra regulam Chriſti*: e, *Papa cum omnibus Clericis ſuis poſſeſſiones habentibus ſunt hæretici, eo quod poſſeſſiones habeant*. Per la qual coſa fu egli condannato prima da varj Concilj della gran Brettagna (1), e di poi dall' ecumenico di Coſtanza (2), e dal Pontefice Martino Quinto (3). INTROD.

Giovanni da Us villaggio della Boemia, uomo di baſſo lignaggio, ma d' ingegno acuto (4), e vago di nuove, e pellegrine dottrine, avendo letti gli opuſcoli di Wiclefo, ne adottò i ſentimenti. Fu queſti pure dichiarato eretico dal ſuddetto univerſale Concilio di Coſtanza (5), e degradato, poichè era ſacerdote, e conſegnato alla curia ſecolare. *Degli Uſſiti.*

Propoſta la diviſione di queſto primo libro; e fiſſata la ſignificazione di certe parole, che talvolta ſaremo obbligati a uſare; e deſcritti brevemente que' novatori, i quali così per l' appunto ſentirono, come ora parlano alcuni de' noſtri contradittori; è omai tempo, che, come ci ſiam prefiſſi, riferiamo gli argumenti, che gli ſteſſi noſtri contradittori s' immaginarono di avere

(1) Vedi i Concilj di Londra dell'anno 1389. *Tom.*VII. *Concilior. Edit. Pariſ. an.*1714. e dell'an.1397. *p.*1994. e Tommaſo Waldenſe *Lib.*II. *Doctr. Fid. c.*LX. *n.*2. *p.*560. *Tom.*I.

(2) *Seſſ.*VIII. *Tom.*VIII. *Concilior. Edit. ejuſd. p.*300. & *Seſſ.*XIX. *p.*457.

(3) *Ibid. p.*905. *ſeqq.*

(4) Æneas Silvius Piccolomineus *Hiſt. Bohemica cap.*XXXV. *p.*103. *Edit. Baſileen.*

(5) *Seſſ.*XV. *an.*1415. *Tom.*VIII. *Concilior. cit. Edit. pag.*408.

CAP. I.

dedotti dalle ſcritture del nuovo teſtamento; e dimoſtriamo, quanto ſieno inſuſſiſtenti, e come altre volte, propoſti dagli eretici, ſieno ſtati da' noſtri maggiori impugnati, roveſciati, e ridotti a nulla, e ciò non oſtante vengano di nuovo prodotti dagli Avverſarj, ſopprimendone però colla ſolita loro mala fede le confutazioni.

CAPO I.

Propongonſi gli argumenti, che da varj paſſi delle ſcritture del nuovo Teſtamento ritraggono gli Avverſarj, e ſe ne dimoſtra la inſuſſiſtenza.

Dal non provarſi, nè poterſi provare, che ſia illecito agli eccleſiaſtici, e alla Chieſa il poſſedere beni temporali, ſi argomenta che ſia lecito.

I. E' Maſſima certa, di cui ſovente in queſto genere di controverſie ſi prevalgono gli ſcrittori non ſolamente cattolici (1), ma eziandio proteſtanti (2), che ſia lecito ciò, che non ſi prova, nè ſi può mai provare illecito. Or nè ſi prova, nè ſi può mai provare, che ſia illecito all' eccleſiaſtico di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali o mobili, o ſtabili ch' eſſi ſieno. Per-

cioc-

(1) Giovanni di Polemar Scrittore del xv. ſecolo nella Orazione contro l'Uſſita Pietro Rayne recitata nel Concilio di Baſilea: *Tom.* xx. *Concilior. p.*1930. *Edit. Pariſ. an.*1714. S. Agoſtino *Lib.*1. *de Adulterinis Conjugiis c.*xiii. *p.*290. *Tom.*vi. *Opp. Edit. Antuerp. an.*1700. così ſcrive: „ quæ „ licita ſunt, ideſt nullo præcepto Do„ mini prohibentur &c. „

(2) Simone Epiſcopio *Tractat. Brevi de Magiſtratu cap.*1. *p.*71. *P.*II. *Opp. Theologic. Edit. Hagæ Comit. an.* 1678. Filippo Limborch *Lib.* v. *cap.*lxiii. *Theolog. Chriſtian. n.*ix. *p.*579. *Edit. Amſtelod. an.*1700.

ciocchè quella cosa è illecita, ch'è intrinsecamente, e per sè stessa malvagia; o non essendo tale per sè medesima, ella è nondimeno vietata da Dio. Ma chi sarà mai tra' cattolici, che possa difendere, esser ella cosa per sè stessa malvagia il possedere beni temporali di qualunque sorta? Resta dunque, che si provi, o provar si possa, ch'ella sia stata vietata da Dio. Ciò però nè si è provato, nè si prova, nè si potrà mai provare da' nostri contradittori. Adducon eglino, a fin di provarlo, varj passi delle sacre lettere, e tra loro in questo genere ha procurato di segnalarsi sopra ognaltro l'Autore del *Ragionamento*, mentre di tali passi ha egli tessuto una lunga serie, e vi ha ragionato sopra a suo talento, e a tanto si è avanzato, ch'è giunto fino a rimproverare al primo suo impugnatore, ch'ei non abbia esaminate ad una ad una le autorità scritturali addottegli contro, per essersene sgomentato (1). Ciò ha egli fatto per costrignere a esaminarle

L' Autore del Ragionamento ha voluto segnalarsi nel addurre più passi delle Sacre Lettere; laonde venendo egli impugnato, restino insieme confutati tutti coloro, che gli acconsentono.

(1) *Nella p.* XVIII. *della Conferma-zione del suo Ragionamento*, così egli scrive: „ Come volete, che io spieghi „ con altre parole quella chiarissima ve- „ rità, che Cristo fondò la sua Chiesa „ senza dominio, e possesso di beni „ temporali? Tutti i passi delle Scrit- „ ture, che voi non volete esaminare, „ perchè vi SGOMENTANO, come „ SGOMENTANO TUTTI QUEL- „ LI, CHE VORREBBERO A „ FRONTE DELLE SCRITTURE „ MEDESIME, PER AFFETTA- „ ZIONE, FONDARE LE MAS- „ SIME OPPOSTE, non ve lo spie- „ gano a bastanza chiaramente? „ Con questi passi, non solamente vuol egli provare, che il Signore fondò la sua chiesa senza dominio, e possesso verun di qualunque ben temporale, lo che poi si dimostrerà essere falso; ma come si è veduto nella Introduzione a questa opera, che sia eziandio vietato da Gesù Cristo alla Chiesa stessa l'avere dominio, e possesso di tali cose.

CAP. I.

narle alla difesa chiunque abbia stabilito di confutarlo. Noi siamo pronti di dargliene soddisfazione. Lo che tanto più volentieri faremo, quanto ben sappiamo, che esaminandole tutte partitamente, senza tralasciarne veruna, verremo a confutare insiem con lui tutti coloro, che contro la verità delle divine scritture nodrirono per lo passato, e tuttavia nodriscono le stesse massime.

Parte degli argumenti del Ragionatore si deducono da certi esempli, parte da varj insegnamenti di Gesù Cristo e parte da alcuni passi degli Atti, e dell' Epistole degli Apostoli.

II. Egli adunque per confermare una sua proposizione, che or chiama suo *primo principio* (1), or un' *asserzione* non contenente, che un *puro fatto* (2), quasi che un *puro fatto*(3)si abbia ad assumere per *primo principio*, con cui stabilire una massima generale in materia di diritto; a fine, dissi, di confermare quella sua proposizione, si propone a dimostrare, che *Gesù Cristo Signor nostro ha e coll'esempio, e colla dottrina insegnato, e fatto intendere, che la Chiesa* NON *DOVEA* POSSEDERE *BENI* TERRENI, *ma dovea* SERIAMENTE APPLI-

(1) *Ragionam. p.*10. *Conferm. &c. del Ragionam. p.*XIX. *seq.*

(2) *Ivi p.*XVIII. *e* XX.

(3) Quel *primo principio*, e insieme *puro fatto* è questo: „che la chiesa „ cristiana, come tale, è stata da „ Cristo Signor nostro fondata, e isti„ tuita senza alcun dominio, o possef„ so di beni temporali, e similmente i „ presidenti, e i ministri prepositi a reg„ gerla, e a servirla, sono stati nella „ istituzione loro ordinati senza alcun „ determinato assegnamento di fondi, „ o di altri beni temporali, ma colla „ semplice amministrazione di ciò, che „ veniva loro offerto, e alle Chiese por„ tato per loro congruo sostentamen„ to„. Dalla maniera, ch'egli usa di di confermare questo fatto (checchè egli ne dica altrove) costa, ch'ei ne vuol formare un diritto: *coll' esempio, e colla dottrina ha insegnato, che la Chiesa non dovea possedere beni terreni*. Fino alcuni Calvinisti sono arrivati a detestare un sì fatto modo di ragionare. Vedi Adriano Saravia *de Ministris Ecclesiæ cap.*V.

PLICARE ALL'ACQUISTO DEI CELESTI, e che i ſuoi Miniſtri, e Paſtori doveſſero trovarſi contenti di ciò, che al vitto, e al veſtito loro era neceſſario. Luſingaſi di avere ciò dimoſtrato con varj argumenti, parte de' quali ha egli creduto di avere conchiuſi da certi eſempli, parte da alcuni inſegnamenti di Gesù Criſto, e parte da più paſſi degli Atti, e dell' Epiſtole degli Apoſtoli.

§. I.

I. *Degli argumenti degli Avverſarj dedotti dagli eſempli Evangelici, e primieramente dall' aver detto il Signore al demonio, che gli offeriva tutti i regni del mondo,* vade Satana. II. *Dall' ordine dato da Gesù Criſto agli Apoſtoli di non portare per la via nè baſtone, nè ſcarpe &c.* III. *Dalla riſpoſta, ch' ei diede a un tale:* quis me conſtituit judicem &c. IV. *Dall' eſſerſi Gesù ritirato, per aver conoſciuto, che avea a eſſere coſtituito Re dalle turbe.* V. *Dall'avere alla chiamata di Lui S. Matteo abbandonato quanto poſſedea:* VI. *Dalle parole di lui medeſimo:* vulpes foveas habent. VII. *Dal paſſo* omnis qui non renunciat &c. VIII. *E dal detto di Criſto,* regnum meum non eſt de hoc mundo.

I. ESaminiamo pertanto gli argumenti, che gli Avverſarj penſano di poter conchiudere dagli eſempli. L'Autore del *Ragionamento intorno a' beni temporali*

Primo Argomento degli Avverſarj preſo dall' aver detto il Signo-

CAP. I.

re al demonio, che gli offeriva i regni del mondo : vade Satana.

rali delle Chieſe, che da noi ſarà in avvenire chiamato il *Ragionatore*, avendo oſſervato nella figura impreſſa nel frontiſpizio della opera di F. Fulgenzio (1) da una parte empiamente rappreſentato come veſtito d'abito religioſo il demonio; e in attegiamento di offerire con tutti i regni del mondo il *Triregno Pontificio* al Signore, purchè queſti proſternendoſi, lo adori; e dall' altra eſpreſſa l' effigie del Signore medeſimo, che diſcacciando da ſe il tentatore, gli dica ciò, che ſi legge nel verſo decimo del capo quarto dell' Evangelio ſecondo S. Matteo; avendo, torno a dire, fatto una tal oſſervazione il Ragionatore, ha creduto di poter quindi ritrarre un fortiſſimo argomento, con cui perſuadere a' ſuoi Lettori, che Gesù Criſto coll' eſempio inſegnò alla ſua Chieſa di *non dover* ella poſſedere beni terreni. „ In quanto all' eſempio, *egli dice* (2), „ ribut-

(1) Fu F. Fulgenzio *mali corvi malum ovum*, diſcepolo del noto F. Paolo Sarpi, che ne' principj del ſecolo paſſato ſcriſſe varj opuſcoli ripieni di menzogne, e di errori, e alcune lettere ereticali, e l' infame libro intitolato *Iſtoria del Concilio di Trento*, che fu la prima volta ſtampato in Londra, e di poi furtivamente altrove, e finalmente tradotto in lingua franceſe, e con note, degne del teſto, riſtampato in Olanda dall' Apoſtata Courayer. La Opera di F. Fulgenzio, di cui ora parliamo, porta il ſeguente titolo: *Confermazione delle Conſiderazioni del P. Maeſtro F. Paolo da Venezia contro le oppoſizioni del R. P. M. G. A. Bovio Carmelitano: di M. Fulgenzio Breſciano Servita, ove ſi dimoſtra topioſamente, qual ſia la vera libertà eccleſiaſtica, e la poteſtà data da Dio alli Principi. In Venezia* 1606.

(2) *Ragionam. p.* 12. *ſeq. Confermazion. del Ragionam. Part.* 1. *p.* XIX. „ Vi da faſtidio aſſai, che io abbia ſcrit-
„ to, che Criſto coll' eſempio, e colla
„ dottrina ha inſegnato, che la Chieſa
„ Criſtiana non dovea poſſedere beni
„ terre-

„ ributta Criſto la tentazione dello ſpirito, che ſi „ vantava di farlo Re di tutto il Mondo: *vade Sa-* „ *tana* (1) „.

Si riſponde, eſſere un tal argumento da Paterino, e Manicheo coſtituente padrone del mondo viſibile il demonio.

Cominciam bene! Queſta maniera di argumentare è pretta Patarena (2), o ſia Catara, o Manichea, che vogliam dire. Ella ſuppone il diavolo padrone di tutti i regni di queſta terra. E in vero volendo il Ragionatore provare con queſto paſſo dell' Evangelo il ſuo aſſunto, cioè, che gli Eccleſiaſtici, e la Chieſa non debbano acquiſtare, e poſſedere beni temporali, ma poſſano bensì acquiſtarli, e poſſederli i ſecolari; in vigore del ſuo raziocinio, biſognerà, ch' ei conceda, che avendo Gesù Criſto rifiutata l'offerta del diavolo per inſegnare non a' ſecolari, ma ſolamente alla ſua chieſa, e agli eccleſiaſtici, che non *doveano* poſſedere beni temporali, abbia laſciati i ſecolari ſuddetti in libertà di accettare dal nemico inferna-

„ terreni, quaſi che poſſa ancora queſta „ propoſizione eſſere ſuſcettibile della „ da voi temuta interpretazione. Ma „ non vi dogliate di me, ſe ciò mai av- „ veniſſe, che non ſo credo; ma do- „ gliatevi, ſe vi da l'animo, che il Di- „ vin Maeſtro cacciaſſe il tentatore, „ che volea dargli le ricchezze di tutto „ il mondo „.

(1) *Matth. c.* IV. *v.*8. *ſeqq.*

(2) I Patareni, o Paterini dal luogo in cui abitavano in Milano, o dal Propagatore della Setta così chiamati (Vedi il Ducange *Gloſſar. med. & inf. latin. ad vocem Paterini*, gli Annali dell' Ord. de' Pred. *Tom.*I. *lib.*I. *ad an.*1178. *n.*VI. *p.*85. *&* 89.) furono gli ſteſſi, che i Catari, de' quali abbiamo parlato di ſopra, e i quali difendevano, che il demonio ſia padrone del mondo viſibile, e per ciò confermare ſi abuſavano del *v.*8. *ſeqq. del c.*IV. *dell' Evangelio ſecondo S. Matteo.* Vedaſi il venerabil Moneta *lib.*I. *adverſus Catheros, & Waldenſes c.*I. §.II. *p.*10.

CAP. I.

fernale sì fatte offerte. Or non si potrebbero lasciare i secolari in una tal libertà, se non si supponesse il diavolo padrone de' regni di tutto il mondo; non potendosi lecitamente da veruno accettare alcuna cosa profertagli da chi non ne sia il vero padrone. Laonde i Paterini, addotto che avevano il mentovato testo del S. Evangelo, ragionavano in questa guisa: *Non potest illa* [regna] *dare* [diabolus], *nisi sua essent. Igitur sua sunt* (1). E un argumento supponente una così solenne eresia sarà riputato meritevole di risposta?

Nè solamente dal modo di argumentare usato dal Ragionatore si scorge, costituirsi da lui padrone di tutta la terra il nemico dell' uman genere; ma segue eziandio, che a' secolari sia lecito di adorare il nemico medesimo per ottenere da lui delle facoltà, e de' principati. Altrimenti come potrebbe egli ritrarre dall' arrecato testo, che non *doveano* non già i secolari, ma gli ecclesiastici, come quelli, che sono tenuti a imitare gli esempli di Gesù Cristo, possedere beni temporali? L' esempio di Gesù Cristo fu, come confessa il Ragionatore, di aver cacciato da se il demonio oblatore di tutti i regni, purchè l' adorasse; e di averlo cacciato dicendo, *vade satana*. Ciò dunque devono imitare gli ecclesiastici, e la chiesa, ma non i laici. Adunque a' laici, quando sia loro offerta dal

(1) *Moneta ibid.*

dal diavolo qualche cosa, purchè l' adorino, non correrà l' obbligo di dirgli, da se cacciandolo, o il *vade Satana*, o l' equivalente; ma sarà anzi lecito, per acquistare la cosa offerta, prostrarsi, e adorarlo. A queste orribili conseguenze traggono a forza il Ragionatore i suoi fallaci argumenti.

Dimostrasi la vera intelligenza del Testo di S. Matteo, di cui se abusano gli Avversarj.

La verità è, che il tentatore, come leggiamo presso S. Matteo (1), e presso S. Luca (2), avendo mostrati al Signore tutti i regni del mondo, gli disse: *Hæc omnia tibi dabo, si cadens adoraveris me*: e che il Signore gli rispose: *vade Satana*: *scriptum est enim, Dominum Deum tuum adorabis, & illi soli servies*. Vedesi pertanto, che l' esempio datoci in quella occasione da Gesù Cristo non riguardava il dovere, o il non dover acquistare beni terreni; ma solamente l' adorazione, la quale, non a quell' infernale mostro, che dee anzi essere detestato, e avuto in abbominio; nè ad altri; ma a Dio solo si può, e si dee onninamente prestare. Laonde scrisse Santo Ireneo, che fiorì nel secondo secolo della Chiesa, e fu discepolo de' discepoli de' Santi Apostoli: „ scire [debes] quoniam Dominum Deum tuum ADORARE „ OPORTET, & ipsi SOLI SERVIRE, & non „ credere ei, qui falso promisit ea, quæ non sunt „ sua, dicens: *hæc omnia tibi dabo &c.* (3) „ Sicchè

(1) *C.* IV. *v.* 8. *seqq.*
(2) *Cap.* IV. *v.* 2. *seqq.*
(3) *Lib.* V. *contra Hæreses cap.* XXII. *p.* 320. *Edit. Venetæ an.* 1734.

CAP. I.

chè l' esempio di cui si tratta, fu dato non a' soli ecclesiastici, ma a tutti gli uomini, i quali non solamente devono posporre quante ricchezze mai può loro prometter il mondo; ma eziandio la vita loro, e mille vite ancora, se aver le potessero, al culto, e al servizio del vero Dio, ch' è di tutto il vero padrone, e solo può, e deve essere adorato, e servito con quella adorazione, e servitù, che dalla creatura è dovuta al creatore, e dator d' ogni bene (1).

Secondo argomento degli avversarj dedotto dall' ordine dato da Gesù Cristo agli Apostoli di non portare ne scarpe nè bastone per la via.

II. L' altro esempio addotto dal Ragionatore è presso dagli Evangelj di S. Marco, e di S. Luca (3), ne' quali leggiamo, che quando Gesù mandò a predicare (4) i suoi Discepoli, disse loro, che non portassero *in via neque virgam, neque peram, neque panem, neque duas tunicas &c.*

Una tale obbiezione si mostra presa in prestito da' Waldesi, e da' Wiclefisti.

La obbiezione è de' Waldesi, e de' Wiclefisti: Il venerab. Moneta Cremonese celebre scrittore del trediceſimo secolo, delle cui risposte più, che delle date da qualunque altro, ci serviremo, per non aver egli tralasciato quasi veruna di quelle autorità scritturali, che obbiettate allora dagli eretici, tornano ora a esserci

(1) Vedi S. Ireneo *ivi*. S. Agostino nelle *Epist.* CLVI. *a Ilario Siracusano*, *al.* LXXXIX. *n.* XXXI. *seq. p.* 422. *Tom.* II. *opp. Edit. Antuerp. an.* 1700. „ Occurrit, *dice*, aliquando necessitatis „ articulus, ubi aut uxor dimittatur, „ aut Christus . . . Hic (Christianus) „ quid eligat nisi Christum, & dimittat uxorem laudabiliter propter Christum? „ & n. XXXII. „ Hoc ergo & „ de domo, atque agris, hoc & de iis „ rebus, quæ jure pecuniario possidentur, hoc loco accipiendum est „.

(2) *Cap.* V. *v.* 8.

(3) *Cap.* IX. *v.* 2.

(4) Ragionam. *p.* 13.

CAP. I.

Risposta data a un tal argumento dal venerabile Moneta, e da Giovanni de' Polemar.

ſerci nella ſteſſa maniera oppoſte da' noſtri contraditori; il venerabile Moneta, dico (1), riſponde cosl a Waldeſi. „ Illud mandatum datum fuit Apoſtolis „ ad tempus, & tantum in illa miſſione: & quod „ ita ſit, patet ex eo, quod habetur Joh. IV. v. 8. „ ubi dicit Johannes, *quod Diſcipuli* [Jeſu] *abierant in* „ *civitatem ut cibos emerent*; & Joh. XIII. v. 29. *qui-* „ *dam enim putabant, quia loculos habebat Judas, quod* „ *dixiſſet ei Jeſus, eme ea, quæ opus ſunt nobis, aut* „ *egenis ut aliquid daret* „. Al Wicleſiſta, e Uſſita Pietro Rayne replicò Giovanni di Polemar Auditore della ſacra Rota Romana nella orazione (2), che recitò nel Concilio di Baſilea, che queſto fu un documento utile per quel tempo, e che *pro ejus declaratione eſt ſciendum, & docendum, quod Apoſtoli bis fuerunt a Chriſto miſſi, primo tantum ad Judæos prædicare, quod appropinquabat regnum Cælorum, & pro hac illam legem acceperunt: ſecundo fuerunt miſſi poſt reſurrectionem a Chriſto in univerſum mundum prædicare Evangelium omni creaturæ, & hæc miſſio fuit libera, nec coarctata terminis terrarum, ſicut prima, nec ceremonialibus illis limitata, ſed in lege perfectæ libertatis, ſicut dicit Jacobus cap. 1. & hoc ſatis oſtenditur, quia dicit Auguſtinus lib. II. de Doctrina Chriſtiana*: „ Illi credentium, qui fuerunt ex judæis, ſer-

„ va-

(1) *Lib. V. cap. VII. §. I. p. 447. Edit. Pariſ. an. 1714.*

(2) *Pag. 1921. Tom. VIII. Concilior.*

CAP. I.

„ varunt illam communem vitam, quia erant legali-
„ bus oneribus aſſueti ; alii autem, qui de gentibus
„ converſi fuerant, talem vivendi modum non ſer-
„ vaverunt. *Illa ergo prima miſſio cum ſuis regulis*
„ *præteriit &c.* „.

Nello ſteſſo modo ha riſpoſto al Ragionatore l'autore Anonimo *della Lettera ſulle Mani morte ſtampata l'anno* 1766. *in Venezia*. Rigettaſi però dal medeſimo Ragionatore una sì fatta riſpoſta ; come ſe ora ſia ella inventata a capriccio ; e non ſi poſſa accordare col ſanto Vangelo, e non ſerva ad altro, che a indurre i fedeli alle più rilaſciate opinioni (1). Egli imita perfettamente coloro, i quali mettono le mani avanti, e rimproverano agli altri que' difetti, de' quali eglino medeſimi ſi riconoſcono rei. Chi più largo dello ſteſſo Ragionatore ne' ſentimenti ? Ma di ciò ſi parlerà opportunamente in altri luoghi. Or affinch'egli vegga, quanto ſia ben fondata ſul Vangelo la riſpoſta, ch' egli impertinentemente rigetta ; e come, s'ella non foſse tale, e ſe aveſse a valere la interpretazione finta da' Waldeſi, e da lui approvata, egli più de' detti Waldeſi traſgredirebbe il precetto, che ſtudiaſi d'introdurre, ſeguiterò a copiare le oſservazioni del v. Moneta. Scrive queſti adunque che [2] „ Matthæi cap. x. v. 10. dicitur, quod non ha-
„ beant *peram in via* ; ſed Lucæ xxii. v. 35. dicitur :
„ *ſed nunc, qui habet ſacculum, tollat ſimiliter & peram.*
„ Non

(1) *Confermã. del Ragionamen. p.* xxvii. *ſeq.* (2) *Ibid. p.* 448.

„ Non eſt autem credibile, quod ſi Chriſtus pro omni „ tempore illud prohibuiſſet, quod poſtea illud eis Lu- „ cæ XXII. dixiſſet, alioquin eos tranſgredi feciſſet: „ Item Matthæi X. v. 10. (1) dicitur, quod non ha- „ beant duas tunicas. Dico, quod iſtud ad ſonum litte- „ ræ non obſervant Waldenſes. „ Or penſino i lettori ſe l' oſſerva il Ragionatore, che con moderazione da par ſuo ſi gloria delle *luminoſe* mondane *ricompenſe* avute per lo ſmercio delle ſue venali dottrine, e vantaſi de'(2) *nobiliſſimi monumenti diffuſi ſopra di lui, ognuno de'quali avrebbe a taluno* de' ſuoi avverſarii *ſervito di teſtimonio il più illuſtre per le prove a' gradi militari de' ſuoi gentili*. Un eccleſiaſtico, qual egli è certamente, innalzato a tanta gloria, e sì fattamente ricolmato di onori, non è credibile, che ſi contenti di due, nè di tre tonache, giacchè non ſi è contentato di un ſol benefizio, ma ne ha voluto, ſecondo i dettami della ſua ſevera morale, più d'uno, e queſti ſono de' più pingui, e di grado, e luſtro maggiore (3). Fa d' uopo pertanto, ch'ei o ſi dichiari traſgreſſore del precetto evangelico, o per iſcuſarſene, conceda, che quel tal ordine, o comandamento ſia ſtato *interino*, e proprio di quel tempo, e di

(1) *Et Lucæ c.*IX. *v.*2. *ſeq. & c.*X. *v.*4. *&* Marci *c.*VI. *v.*8.

(2) *Confermaz. del Ragionament. p.*XVII.

(3) *Neſcio*, diſſe Giovanni Polemar di Pietro Rayne Wicleñſta, e Uſſita nella citata Orazione, *ſi hoc ipſe ſentiat, tum, ſicut audio, ejus vitæ contradicat. Nec credo, quod ſi adveniret ſibi bona hæreditas* (diremo *bona præbenda* pel noſtro Ragionatore, perchè dell' eredità, ſento dire, che non ne ſperi) *poneret eam in communi*, o la rinunzierebbe *l.c. p.*1919.

CAP. I.

di quella miſſione, a cui furono allora ſpediti i diſcepoli dal Signore. Proſegue a ſcrivere il Moneta: „ Quod „ etiam patet Lucæ XXII. v.36. ubi dicitur, quod *ven-* „ *dat tunicam ſuam, & emat gladium*: quod ridiculo- „ ſum eſſet: ſi enim unam tantum tunicam quis ha- „ beret, tunc remaneret nudus (1), ſi illam venderet, „ ut gladium emeret. Ergo primum ad tempus tantum „ datum eſt, ſcilicet pro tempore illius miſſionis primæ „ vel tantum ſpiritualiter intelligendum eſt (2). Præte- „ rea Matthæus dicit *cap.X.v.*10. quod non habeant cal- „ ceamenta in pedibus; Marcus vero VI. v.9., quod „ eſſent

(1) S. Gian Griſoſtomo *Homil.*IX. *in Epiſt. ad Philippenſes n.*VI. *p.*273. *Tom.*XI. *opp.* „ Sed quid facto opus „ fuit, dic mihi, unam habere tuni- „ cam? Quid ergo? Cum lavanda hæc „ erat, domi nudum ſedere oportuit, „ vel nudum circumire neceſſitate invi- „ tante, nullamque decori habere ra- „ tionem „? Per la qual coſa ivi *p.*272. così ſcrive: „ Quid igitur dicendum „ eſt? Repugnant? Abſit, ſed valde „ conſentiunt cum præceptis Chriſti: „ τὰ γὰρ ἐπιτάγματα ἐκεῖνα „ πρόσκαιρα ἦν: DOCUMENTA „ ENIM ILLA TEMPORARIA „ ERANT. Neque id ex conjectura, „ ſed ex divinis ſcripturis dico &c. „ Vedi ciò che ſegue. S. Girolamo nel Libro II. contro i Pelagiani *p.*518.*T.*IV. *opp. Edit. Pariſ. an.*1706. *Par.* II. „ *non peram in via &c.* Hæc, *inquies*, „ præcepta Apoſtolica ſunt. Et certe „ Petrus Apoſtolus caligas habuiſſe nar- „ ratur. Duas autem tunicas, ſi de cete- „ ris taceam, puto, quod & ego & tu „ poſſidemus, ſi tamen amplius non „ habemus „.

(2) S. Agoſtino nel *Libro* contra Adiman. *Manicheo* (affinchè ſi vegga, che que' Settari ancora nel proporre un tale argumento prepararon la via al Ragionatore) *c.*XX. *p.*103. *Tom.*VIII. *Opp. Edit. Antuerp. an.*1700. „ Quæ „ omnia (come il *nolite portare aurum,* „ *neque duas tunicas &c.*) ſpirituali- „ ter perſcrutanda ſunt, ne ipſe Do- „ minus HOMINIBUS IMPIIS, „ contra ſua præcepta feciſſe videatur, „ qui etiam loculos habebat, quibus ad „ neceſſarium victum pecunia portaba- „ tur. Ni ſi forte dicturi ſunt, in zonis „ habere pecuniam peccatum eſſe; in „ loculis autem, non eſſe peccatum „.

„ eſſent calceati ſandaliis „ [e l' Angelo diſſe a S. Pietro „ *ſurge , & calcea te caligas tuas* (1)] Numquid „ contradictio eſt inter eos ? Abſit . Sed Matthæus ad „ tempus loquitur , vel ſpiritualiter tantum „ . Vada ora a pronunziare il Ragionatore dalla ſua ſedia , da cui (come viene ſuperbamente rappreſentato nella figura prefiſſa alla *Confermazione del ſuo Ragionamento*) decide contro il *Can. Fl.* e contro il P. G. B. D. R. , vada , diſſi , a fronte di tanti , e sì manifeſti paſſi ſcritturali a pronunziare 1.° che la riſpoſta riguardante i precetti *interini* ſia capriccioſa , e da largo probabiliſta , e al vangelo contraria ; e in 2.° luogo moſtri ſe egli , eſſendo eccleſiaſtico , ſia alla lettera eſattiſſimo oſſervatore del precetto , a cui vuol obbligare il clero nello ſteſſo tempo , che nega di volerlo obbligare . Quanto al primo , quando egli ſi avanzi a numerare contro la verità conoſciuta tra' ſoſtenitori di dottrine larghe il V. Moneta valoroſo impugnatore degli errori dell'età ſua ; e S. Tommaſo d'Aquino ,

CAP. I.

C che

(1) Actor. *c.* XIII. *v.* 8. Vedi il teſto di S. Girolamo nella nota 1. dell' antecedente pagina . S. Gian Griſoſtomo nella citata Omil. IX. ſopra la Epiſt. a Filippenſi *num.* v. *pag.* 272. „ Dixit Chriſtus : *neque duas tunicas* , „ *neque calceamenta &c.* Quid igitur ? Dic mihi . Num Petrus contra præceptum faciebat ? Quomodo enim non , cum & zonam haberet , & veſtimentum , & calceamenta ? Audi enim Angeli ad ipſum verba : *præcingere* , *& calcea te caligas tuas* : quamquam hujuſmodi calceorum ne magna tunc quidem aderat neceſſitas . Nam illo quidem tempore vel nudis ire pedibus licet . Hieme tantum neceſſarii ſunt . „ Vedi il Card. Giovanni di Torrecremata *De Eccl. lib.* II. *c.* CXII. *ad* X. *argum.* e Melchior Cano *lib.* VI. *de Locis theologic. c.* VIII. *ad* 6. *arg. pag.* 203. *edit. Baſſan. an.* 1746.

CAP. I.

che (1) non ebbe difficultà di porre quegli ordini tra' *temporarj*, e dati *pro tempore illo*: e S. Gian Griſoſtomo, che *temporarj* pur li chiama (2); non credo, che ſia per avere l' ardire, o piuttoſto la impudenza di numerarne anche S. Paolo (3): ſebbene in qualche luogo, come appreſſo vedremo, ha egli dato qualche cenno di non conſiderare talvolta le dottrine dello ſteſſo *Dottor delle Genti, e Vaſo di elezion del Signore*, che come opinioni da eſſere propoſte a ſemplicioni in qualche *Oratorio*, dove non vi ſia *chi contradica*. Quanto al ſecondo, non dubito, che quando ei voglia parlare con buona fede, non ſia per confeſſare ingenuamente, che *ſi illa mandata Matt.* x. *Marci VI. Lucæ* x. *non ſunt particularia, vel ad tempus data, vel ad ſonum litteræ ſunt intelligenda*; egli

(1) 1. 2. *quæſt.* CVIII. *Artic.* II. *ad* 3. *arg.* „ *Poſſunt intelligi* (quegli ordini dati a diſcepoli di non aver oro, nè argento, nè due tonache &c.) *ſecundum aliorum Sanctorum expoſitionem, ut ſint quædam ſtatuta temporalia Apoſtolis data* PRO ILLO TEMPORE, *quo mittebantur ad prædicandum in Judæam ante Chriſti paſſionem*. Vedi l'Artic. IV. della ſteſſa *Queſt.* al 4. *argomento*, dove ſcrive: *Illa, quæ ponuntur Matth.* x. *& Lucæ* IX. *&* x. *fuerunt quædam præcepta diſciplinæ* PRO TEMPORE ILLO, *vel conceſſiones quædam, ut ſupra dictum eſt*. E nella 2. 2. *queſt.* LXXXV. *Artic.* VI. *al* 2. *arg.* „ STULTUM vi„ detur dicere, quod tot Sancti Ponti„ fices, ſicut Athanaſius, Ambroſius, „ & Auguſtinus, illa præcepta tran„ ſgreſſi fuiſſent, ſi ad ea ſervanda ſe „ crederent obligatos. „

(2) Vedi la ſeguente Annotazione.

(3) S. Gian Griſoſtomo nella *Omilia* IX. *ſopra la Epiſtola a' Filippenſi* n v. *ſeq. pag.* 271. *Tom.* XI. „ Quid „ Paulus, cum ad Timotheum ſcri„ bens dixiſſet: *penulam, quam reliqui* „ *Troade &c.* En *penulam &c.* Er„ go repugnavit Chriſto vas electio„ nis? ... Quid igitur dicendum eſt? „ τὰ γὰρ ἐπιτάγματα ἐκεῖνα „ πρόσκαιρα ἦν, καὶ οὐ διηνεκῆ: „ PRÆCEPTIONES ENIM ILLÆ „ TEMPORARIÆ ERANT, ET „ NON PERPETUÆ.

egli ſteſſo, che ha delle galanti credenze, e ſi picca di dare agli amici de' delicati deſinari alla franceſe; a imitazione de' Waldeſi, e de' Wiclefiſti *omnium* tranſgreſſor *eſt, quæ ibi dicuntur, & ea nullo modo implet ad ſonum litteræ: ſacculos enim, & peras habet ad ſuos libros portandos, calceamenta gerit, de domo in domum tranſit &c.* (1). E ciò ſia detto di colui, il quale, non eſſendo punto verſato nelle ſacre lettere (2), sì fieramente ſi ſcaglia contro il ſuo primo contradittore, per aver queſti ſoſtenuto, che gli ordini mentovati da S. Matteo, e da S. Luca nel cap.x. de' libri evangelici da loro ſcritti, non ſieno ſtati, che *temporarj*.

CAP. I.

Del reſtante, poichè gli ordini del Signore ſono miſterioſi, trova S. Agoſtino in quel precetto di andare ſenza ſacco, e ſenza ſcarpe, un altra ſignificazione, la quale porti dell' obbligo. Ma a chi mai? L' aſcolti il Ragionatore (3) „ Satis oſtendit (Domi- „ nus,) cur eos hæc poſſidere, ac ferre noluerit;

 „ non

(1) *Moneta ibid.*

(2) S. Gian Griſoſtomo nella citata Omilia *n.v. pag.*275. riprendendo coloro, i quali de' mentovati paſſi degli Evangelj ſi abuſavano, e così argumentavano per l'appunto, come or argomenta il noſtro Ragionatore, dice, quel che noi poſſiamo giuſtamente dire al Ragionatore medeſimo, dopo dí avergli moſtrata la inſuſſiſtenza del ſuo queſtionare: „ Oportebat vos in hac dubi- „ tatione relinquere, nullamque afferre quæſtionis explicationem; ſed „ hanc a vobis pœnam exigere propter „ eam, qua in SCRIPTURIS utimini, NEGLIGENTIAM. Inde „ enim omnia hæc exiſtunt.„

(3) *Lib.*II. *de conſenſu Evangeliſtar. pag.* 45. *ſeq. Tom.*III. *P.*II. *Edit. Antuerp. an.*1700.

CAP. I.

„ non quo neceſſaria non ſint ſuſtentationi hujus vitæ ;
„ ſed quia ſic eos mittebat, ut eis HÆC DEBERI
„ DEMONSTRARET AB ILLIS IPSIS, QUIBUS
„ EVANGELIUM CREDENTIBUS ANNUNCIA-
„ RENT, TAMQUAM STIPENDIA MILITAN-
„ TIBUS . . . . Unde Paulus dicit, *quis militat ſuis*
„ *ſtipendiis* umquam ? Unde apparet, hæc non ita præ-
„ cepiſſe Dominum, tamquam evangeliſtæ vivere
„ aliunde non debeant, quam eis præbentibus, quibus
„ annunciant evangelium. Sed POTESTATEM DE-
„ DISSE, IN QUIA SCIRENT, SIBI ISTA DE-
„ BERI. Cum autem a Deo aliquid imperatur, niſi
„ fiat, inobedientiæ culpa eſt : cum autem poteſtas da-
„ tur, licet cuique non uti, & tamquam de ſuo jure
„ cedere „. L' ordine adunque di non poſſedere oro, nè argento, nè di portare per la via ſcarpe &c. non era di comando agli Apoſtoli, ſicchè altronde non poteſſero avere tali coſe ; ma era di poteſtà data loro dal Signore di ripetere tali coſe come ſtipendj da que'fedeli, a'quali annunziavano l' evangelio. L' obbligo pertanto, ſecondo S. Agoſtino, è de' fedeli di provvedere i ſacri miniſtri del biſognevole ; ma non già de' ſacri miniſtri, talchè ſieno tenuti a non procacciarſi altronde ciò, che fa loro di meſtiere, e a non avere due tonache, e nè pure ſcarpe, nè baſtone.

3. *Argomento degli Avverſarj preſo dal-*

III. Obbiettano in terzo luogo gli Avverſarj la riſpoſta data dal Signore a colui, che l' aveva pregato di dire

dire al ſuo fratello, che divideſſe con lui l' eredità: *quis me conſtituit judicem, aut diviſorem inter vos* (1)?

le parole del Signore, quis me conſtituit judicem &c.

E' queſta pure una obbiezione preſa da' Waldeſi (2), da' ſeguaci de ll' eretico Marſilio da Padova (3), dall' Ockamo (4), e da Calvino (5). Eraſene anche ſervito nel quattordiceſimo ſecolo Pietro di Cugnieres contro Pietro Bertrandi Veſcovo di Autun nella conferenza, o diſputa, che ebbe con queſto prelato circa la giuriſdizione temporale della chieſa (6). Grandiſſima però è la differenza, che paſſa tra tutti coſtoro, e i noſtri oppoſitori, e ſpecialmente il Ragionatore nell'adattare un tale argomento alla materia, di cui trattano. Per quelli, poichè diſputavano o al criſtiano il diritto di poterla fare da giudice, o alla chieſa la poteſtà di giuriſd izion temporale, potea parere, che un sì fatto argomento faceſſe al caſo; ma pel Ragionatore, i cui libelli non riguardano, che i beni poſſeduti dalle mani morte, non mi poſſo immaginare, come lo ſteſſo argomento ſia, o poſſa eſſere a propoſito. Certamente, affin chè ſembri in qualche maniera di eſſerlo, biſogna, che eſſo Ragionatore ingoj l' aſſurdo, che a' diviſori, e a' guidici, e

E' queſto pure un argomento preſtato al Ragionatore da' Waldeſi, e dal politicaſtro Pietro di Cugnieres, che perciò fu in ſomma deteſtazione preſſo i fedeli.

non

(1) *Luca cap.* XII. *v.* 14.

(2) Vedi il Moneta *lib.* V. *cap.* III. §. III. *pag.* 526. *& pag.* 522.

(3) Parte II. Defenſor *Pacis cap.* IV. *pag.* 196. *apud Goldaſtum Tom.* II. *de Monarchia Romani Imperii Edit. Francofurt. an.* 1614.

(4) *In octo quæſtionib. quæſt.* I. *cap.* VII. *pag.* 323. *apud Goldaſt. ibid.*

(5) *Lib.* IV. *Inſtitution. c.* XI. §. IX.

(6) Di ciò ſi parlerà appreſſo, dove ſi riferirà la riſpoſta data dal Veſcovo di Autun al Cugnieres.

CAP. I.

non ad altri competa il diritto di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali. Che ſe quantunque potea parere l' addotto argomento non alieno dalla queſtione moſſa da Marſilio da Padova, dal Cugnieres &c. tuttavolta, perchè in realtà non era loro giovevole (non potendo giovare a' ſoſtenitori di falſe opinioni i paſſi ſcritturali pieni di verità) per queſto furono eglino deteſtati da' noſtri maggiori, e meritarono di eſſere lo ſcherno fin della plebe; che ſi dovrà egli penſare del Ragionatore medeſimo, il quale e ſoſtiene il falſo, e per provarlo apporta de' teſti, che coll'aſſerzione ſua non hanno nè manco un apparente conneſſione? Del Cugnieres così ſcriſſe Filippo Probo giuriſconſulto franzeſe del XVI. ſecolo (1): „ Cu- „ nerii effigies ad modum marmoſeti in eccleſia Pari- „ ſienſi eſt in latere dextro chori ab extra in deriſum, „ potiſſima ea ratione poſita, quod putaverit auferre „ jurisdictionem temporalem eccleſiæ „. Non ometterò, in grazia del Ragionatore, ciò, che il Probo ſoggiugne. „ Utinam, ſi fas ſit dicere, quod moderni noſtri hoc „ item facientes ſic in effigie haberentur infames „. Il Genebrardo ancora ſcrittore dello ſteſſo ſecolo, e Arciveſcovo d' Aix, avendo deſcritta la effigie del Cugnieres, ſembra, che abbia voluto alzare la figura, come a qualunque altro degli Avverſarj, così anche all' acuto noſtro Ragionatore, diverſa affatto da quella, che queſti

(1) *In Gloſſis ad Pragmat. ſanction.* Vedi *Les Actes du Clergé de France* Tom. VI. *pag.* 21. *Edit. Pariſ. an.* 1716.

ſti ha preſiſſa al frontiſpizio della *prima parte della Confermazione del ſuo Ragionamento.* Perocchè nella Cronografia *all' an.* 1329. (1). „ Petrus Cunerius, *ei di-* „ *ce*, conatus labefactare juriſdictionem temporalem, „ eccleſiaſticamque libertatem infringere, ſibi perpe- „ tuam ignominiam accerſivit; & ſigillo ſimo, defor- „ mique illi per ludibrium in chori cathedralis parietem „ infixo, quod etiam hodie ſtilis ſuis ſcriptoriis, pugniſ- „ que prætereuntes in perennem impietatis memoriam „ confodere ſolent. Refutatio erat facilis, etiam ſi Cu- „ nerii cauſſam IMPII quidam Principum conſilia- „ rii, VENENO HAUD DUBIE CENTURIATO- „ RUM, ET CALVINISTICO RESTAURARE „ STUDENT. „

Torniamo al teſto del vangelo, che ci ſi obbietta dal Ragionatore. Che ne vuol egli concludere? Nega egli forſe, che Gesù Criſto abbia potuto giudicare della eredità de' due fratelli, ed eſſerne il diviſore? Al Re de' Regi, e al Signore de' dominanti (2), *a cui avea dato tutte le coſe il Padre in mano* (3), e a' cui piedi *omnia ſubjecit; in eo enim, quod OMNIA ſubjecit, nihil dimiſit non ſubjectum ei* (4), e che ciò talvolta effettuò, ch'era *pieno* πολλῆς αὐθεντίας *di molta autorità* (5),

Il Teſto, ſu cui l'argumento ſteſſo ſi fonda, non fa punto al caſo noſtro, e quando faceſſe, non potrebbe eſſere di verun giovamento alla cauſa degli Avverſarj, e li trarrebbe anzi a ſtrane conſeguenze.

(1) Act. *du Clergé &c. Tom. eod. pag.* 21.

(2) *Apocalypſ. c.* XIX. *v.* 16.

(3) *Evang. Joh. c.* XIII. *v.* 3.

(4) *Epiſt. ad Hebræos S. Pauli c.* II. *v.* 8.

(5) *S. Joh. Chriſoſt. Homil.* XXIII. *al.* XXII. *in Joh. n.* I. *p.* 133. *Tom.* VIII.

CAP. I.

avendo formato un flagello di funicelle, e cacciati a forza dal tempio i venditori di colombe &c. e roveſciati i banchi de' cambiatori delle monete (1), oſerà egli di negare un tal potere? Avea certamente Gesù la poteſtà, e il diritto di coſtituirſi giudice, e diviſore de' beni ereditarj di quei due fratelli, ma non volle (2) intrometterſene, a fine di torre il vizio della cupidigia dall' animo di chi gliene avea fatta l' iſtanza (3). E ch' egli aveſſe un tal potere, lo atteſtano i Padri fondati ſulle ſacre lettere, i quali non dicono già, che non abbia potuto, ma bensì, che non abbia voluto (lo che ſuppone il potere) meſcolarſi in ſomiglianti affari (4). Ora vuol egli forſe il Ragionatore, che non avendo allora

[1] *Joh.* II. *v.* 15. *ſeq.*

(2) *S. Thomas* III. *P. Q.* LIX. *Artic.* IV. *ad* 1.

(3) S. Auguſtin. *ſerm.* CVII. *al.* CXCVI. *de Tempore n.* III. *Tom.* V. „ Volebat „ illum facere aliquid plus, quam eſt „ homò. Quid plus eum volebat face„ re, cui volebat avaritiam tollere?,

(4) Tertulliano *lib.* IV. *Adverſus Marcionem c.* XXVIII. *&* XXIX. *p.* 445. *Edit. Venet. an.* 1744. S. Cirillo Geroſolimitano *Catecheſi* X. *n.* IX. *pag* 140. *Edit. Pariſ. an.* 1720. S. Gregorio Nazianzeno nella Orazione XXXVI. *p.* 582. *Tom.* I. *opp. Edit. Colon. an.* 1690. dove dice, Criſto ha κρίσιν καὶ ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς *giudizio, podeſtà ſopra ogni carne*, καὶ τοῦ τὸ τῆς ἀνθρωπότητος *e ciò eſſere delle umanità* di lui. S. Cirillo Aleſſandrino *De recta in J. C. fide ad Reginas c.* XXVIII. *pag.* 259. *Tom.* III. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1671. S. Ambrogio *lib.* VII. *in Lucam n.* 122. *pag.* 965. *Tom.* II. *opp. Edit. Venetæ an.* 1748. Vedi il luogo di ſopra citato di S. Agoſtino. S. Ilario *in Pſalm.* II. *num.* 24. *p.* 35. *T.* II. *Edit. Venetæ an.* 1749. e per tralaſciarne gli altri, S. Tommaſo nel luogo citato nella *nota* 2. *di queſta pag.* „ Chriſtus, *dice*, QUAMVIS ES„ SET REX CONSTITUTUS A „ DEO; non tamen in terris vivens „ terrenum regnum adminiſtrare vo„ luit. Similiter etiam IUDICIARIAM „ POTESTATEM EXERCERE NOLUIT

lora il Redentore eſercitato la giudiziaria podeſtà, che avea, ſi debba conchiudere, che non abbia una podeſtà tale la chieſa? Ma che ſorta di concluſione ſarà mai queſta? E ſe la chieſa ha una tale podeſtà, chi gliene vieta l' eſercizio? Glielo vietò per avventura Gesù Criſto col ſuo eſempio? Biſognerà ben dire, ſecondo il Ragionatore, che non abbia voluto S. Paolo ſtare a un sì fatto divieto, la qual coſa ognuno vede, quanto ſia aſſurda a penſare. Riprovò il Santo Apoſtolo la condotta di que' criſtiani di Corinto, i quali avendo tra loro delle liti, ricorrevano a' tribunali dei gentili, e gli avvertì, che eſſendovi tra loro delle differenze, ſi faceſſero giudicare da' ſanti, cioè da' fedeli, e ſoggiunſe, includendo ſe ſteſſo, ch'era certamente Eccleſiaſtico, *neſcitis quoniam Angelos judicabimus, quanto magis ſecularia*(1)? Alle corte: è veriſſimo, che il noſtro divin Redentore non volle farla da diviſore, o da giudice in quella cauſa, ma è anche vero, che non vietò a ſuoi miniſtri di farla e da diviſori dell' eredità, e da giudici pel ben della pace, o per liberare i miſerabili dalle oppreſſioni. S. Agoſtino nel Sermone XXIV. *ſopra il ſalmo* CXVIII. (2) dice: „ Maligni infirmos premunt, & „ cauſſas ſuas ad nos ferre compellunt, quibus dicere non „ aude-

CAP. I.

„ LUIT ſuper res temporales, qui ve- „ nerat homines ad divina transferre. „ Unde Ambroſius (l. c.) nec ju- „ dex DIGNATUR eſſe litium, „ & arbiter facultatum &c. „.

(1) *Ad Corinth. c.* VI. *v.* I. *ſeq.*

(2) *Num.* 3. *Tom.* IV. *pag.* 1004. *Edit. ann.* 1700.

CAP. I.

„ audemus, *dic homo, quis me conſtituit judicem, aut* „ *diviſorem inter vos? CONSTITVIT enim TALIBVS* „ *CAVSSIS ECCLESIASTICOS APOSTOLVS CO-* „ *GNITORES, IN* foro prohibens jurgare chriſtia- „ nos. „ S. Ambrogio nella *Epiſtola* LXXXII. a Marcello Veſcovo (1): „ Admonitus, *ſcrive*, APOSTOLICÆ „ PRÆCEPTIONIS, quæ arguit, dicens: *nonne de iis* „ *quæ intus ſunt, vos judicatis &c.* recepi cognitionem „ (*della cauſa tra Marcello medeſimo, e il fratello di* „ *lui*) ita tamen, ut compoſitionis eſſem arbiter &c. „. Il Concilio III. di Cartagine celebrato l' anno 397. nel canone XI. (2) interpreta nella ſteſſa maniera l' autorità dell'Apoſtolo. Quindi l'Autore della Diſſertazione *ſur la Grandeur temporelle de l'Egliſe &c.* oſserva, che ſovente ſi lagnarono i ſanti Veſcovi di eſsere oppreſſi da' grandi affari ſpettanti alle liti de' lor dioceſani, ma non diſſe-

ro

(1) *Num.* III. *pag.* 1206. *Tom.* III. *opp. Edit. Venet. an.* 1751.

(2) Tom. I. Concilior. *pag.* 962. *Edit. Pariſ. an.* 1714. „ Placuit, ut „ quiſquis Epiſcoporum, Presbytero- „ rum &c. cum in eccleſia ei crimen „ fuerit inſtitutum, vel civilis cauſa „ fuerit commota, ſi relicto eccleſia- „ ſtico judicio, publicis judiciis purga- „ ri maluerit, etiam ſi pro ipſo fuerit „ prolata ſententia, locum ſuum amit- „ tat, & hoc in criminali judicio: in „ civili vero perdat, quod evicit, ſi „ locum ſuum obtinere voluerit. Cui „ enim ad eligendos judices undique „ eccleſiæ patet auctoritas, ipſe, ſe indi- „ gnum fraterno conſortio judicat, qui „ de univerſa eccleſia male ſentiendo, a „ judicio ſeculari poſcit auxilium, CUM „ PRIVATORUM CHRISTIANO- „ RUM CAUSSAS APOSTOLUS „ AD ECCLESIAM DEFERRI AT- „ QUE IBI DETERMINARI PRÆ- „ CIPIAT. „ Sottoſcriſſero a queſto concilio 44. Veſcovi, tra quali furono non già qualche legulejo, o qualche teologaſtro ſimile a certuni del noſtro illuminato ſecolo, ma i Santi Aurelio di Cartagine, e Agoſtino il Grande Veſcovo d' Ippona.

ro mai, che la potestà, ch'esercitavano, fosse o contraria alla legge di Dio, o incompatibile col sacerdozio, o dalle massime de' tempi apostolici riprovata (1). In fatti S. Agostino nel celebre libro *de opere Monachorum* (2) „ Mallem, *dice*, manibus aliquid operari ... „ quam tumultuosissimas perplexitates causarum alie„ narum pati de negotiis secularibus vel judicando diri„ mendis, vel interveniendo præcidendis: QUIBUS „ NOS MOLESTIIS IDEM AFFLIXIT APOSTO„ LUS, NON UTIQUE SUO, SED EJUS, QUI „ PER EUM LOQUEBATUR ARBITRIO (3) „. Ma del testo evangelico obbiettatoci dal Ragionatore: *quis me constituit judicem &c.* che non appartenga alla questione, e che quando appartenesse, non sarebbe di verun giovamento alla causa degli avversarj, abbiamo forse parlato più diffusamente di quel, che possa parer necessario.

IV. Veniamo al quarto argomento, ch' eglino credono fondato sul quindicesimo verso del capo VI. dell'

4. Argomento degli Avversarj fondato, com'essi pensano, sul fatto del Signore, che fuggì, avendo conosciuto, che avea ad essere costituito Re dalle turbe.

(1) *Pag.* 103. *Edit. ann.* 1751.

(2) *Cap.* XXIX. *pag.* 365. *Tom.* VI. *Edit. Antuerp. an.* 1700.

(3) Vedi anche la Epistola LVII. di Sinesio Vescovo di Tolemaide, che fiorì pure ne' principi del V. secolo *pag.* 199. *della Edit. di Parigi dell' an.* 1640. Possidio *nella vita di S. Agostino cap.* XIX. *Tom.* X. *opp. S. Aug. in Append. pag.* 182. *Edit. an.* 1700: e S. Gian Grisostomo *lib.* III. *de Sacerdotio n.* 16. *pag.* 399. *Tom.* I. *Opp. Edit. Paris. an.* 1718. per tralasciare i SS. Gregorio Nazianzeno, Gregorio Nisseno, Basilio, e gli Storici Socrate, e Sozomeno citati da Niccolò Petitpied nel *Trattato du Droit & des Prerogatives des Ecclesiastiques dans la administration de la Justice seculiere Part.* I. *pag.* 62. *seqq. Edit. Paris. an.* 1705.

CAP. I.

dell' Evangelio secondo S. Giovanni, dove leggiamo; che *cum cognovisset* (Jesus), *quia venturi erant*, quei delle turbe, *ut raperent eum*, *& facerent eum regem*, *fugit in montem ipse solus*.

E' questo argumento ancora preso dalle eretical officine.

Anche un tale argomento è una merce estratta da' fondachi de' novatori, e conducente all' errore de' Catari, e dei Waldesi, i quali andavano dicendo: *Ecce Dominus principatum*, *& potestatem prohibuit Ecclesiæ suæ* (1). L' eresiarca Marsilio da Padova pensò, che un argumento tale potesse valere per sottoporre a' Sovrani secolari la chiesa (2).

Assurdi provenienti da un tale argumento.

Ma se ciò dedur si potesse dal riferito testo di S. Giovanni, o quindi si potesse provare, che all' ecclesiastico ripugni il potere, e l' esercizio della sovranità; si proverebbe eziandio a favor de' fanatici, e de' Catari non essere lecito al fedele di regnare; mentre non vi è veruna ragione, per cui, se tutte le azioni del Signore obbligano alla imitazione loro gli ecclesiastici, non obblighino insieme i secolari, che si gloriano del nome cristiano. E che? Ha egli forse Gesù Cristo (essendosi ritirato per non essere costituito Re dalle turbe) fatta distinzione tra suoi fedeli ecclesiastici, e laici di maniera, che questi lecitamente possano non isfuggire la sovranità temporale, ed essere *servi majores Domino suo*; e quelli, per l' opposto, non possano,

(1) Vedi il Moneta *lib.* v. *cap.* XIII. §. III. *pag.* 521.

(2) *In Defensore pacis P.* II. *c.* IV. *pag.* 196.

no, onde debba loro baſtare, *ſi ſint diſcipuli, ſicut magiſtri ipſorum, & ſervi, ſicut ipſorum Dominus* (1)? Che ſe non ha il Signore fatta una ſimil diſtinzione, come ſi può mai luſingare il Ragionatore di moſtrare coll' addotto eſempio datoci dal Signore medeſimo, che gli eccleſiaſtici, e non i ſecolari ſi debbano eſcludere non ſolamente dalle ſovranità, ma eziandio da qualunque poſſedimento de' beni temporali? Se poi dallo ſteſſo eſempio non ſi può in conto veruno, come non ſi può in fatti, ritrarre, che al fedel ſecolare o ripugni, o non convenga l' eſſere di ſovrano, e il poſſedere; come ſi ritrarrà mai, che ripugni, o non convenga in verun caſo allo eccleſiaſtico? CAP. I.

Spiegaſi il fatto ſcrittu-vale oppoſtoci dagli Avverſarj.

Tra gli altri argumenti da Pietro di Cugnieres, di cui abbiamo di ſopra parlato, oppoſti al Veſcovo di Autun in iſvantaggio della giuriſdizion temporale della chieſa, fu pure queſto mal tratto dal riferito eſempio di Gesù Criſto. Riſpoſegli quel gran prelato „ che „ per due motivi ſi ritirò il Signore. 1. perchè eſſendo „ egli

(1) E' queſto un paſſo eſtratto dal *capo* x. *dell' Evangelio ſecondo S. Matteo*, e ſcritto intorno intorno alla figura rappreſentante il tentatore offerente a Gesù Criſto tutti i regni del mondo, preſiſſa al frontiſpizio dell' opera di ſopra citata di F. Fulgenzio, per dinotare, che gli eccleſiaſtici, e la chieſa non debbano avere di più di quel, che Gesù Criſto avea; ma il debbano per l'oppoſito i ſecolari criſtiani, quaſicchè queſti non ſiano nè ſervi, nè diſcepoli del Signore. Anche il Wiclefo, e i Fraticelli ſi ſervirono di una sì fatta ragione. Vedi Alvaro Pelagio *l.* II. *c.* LVII. *pag.* 133. Tommaſo Waldenſe *lib.* IV. *Doctrinal. Fid. Artic.* III. *cap.* XXXVI. *pag.* 942. *Tom.* I. *opp. Edit. Venetæ an.* 1757. e Natal Aleſſandro *Hiſt. Eccl. ſec.* XIII. & XIV. *Diſſer.* XVI. *pag.* 629. *Tom.* VIII. *Edit. Lucenſis an.* 1752.

CAP. I.

„ egli da per ſe ſteſſo Re (1), non volle avere dagli „ uomini, nè per gli uomini il regno. 2. Per dare a „ noi l' eſempio di fuggire gli onori del mondo, quan- „ do ſono conferiti ſolo a riguardo di qualche vantag- „ gio temporale, come le turbe vollero coſtituire loro „ principe il Signore medeſimo, perchè le avea pa- „ sciute (2). „ Tertulliano nel 1. libro *de Idololatria* (3) oſſerva, che Criſto *fugit in montem &c.* per dare eſempio di umiltà a' ſuoi fedeli. Santo Agoſtino nel

(1) Vedi Clemente Aleſſandrino ſcrittore del 1J. ſecolo della Chieſa *lib.* 1. *Paedagogi cap.* VII. *pag.* 112. *Edit. Pariſ. an.* 1641. dove dice, che a Gesù Criſto, e perciò anche al Paſtore eccleſtaſtico condottiero del fedele alla vita eterna ῥᾶβδον περιτίθησιν ἢ προφητείαν, ῥᾶβδον παιδευτικὴν, ἀρχικὴν, κατεξουσιαστικὴν, *attribuiſce la profezia la verga (o ſcettro) di diſciplina, di principato, e di podeſtà.* E certamente eragli data ogni podeſtà in cielo, e in terra. *Matth. c.* XXVIII. *v.* 18. Laonde S. Tommaſo IJI. *P. Q.* XIII. *Artic.* II. *ad* 2. „ Illi data „ eſt poteſtas, qui paullo ante crucifixus, qui ſepultus in tumulo, qui „ poſtea reſurrexit, ideſt Chriſto SECUNDUM QUOD HOMO. Dicitur autem ſibi omnis poteſtas data, „ ratione unionis, per quam factum „ eſt, ut homo eſſet omnipotens, ut „ ſupra dictum eſt. Et quamvis hoc „ ANTE RESURRECTIONEM INNOTUERIT ANGELIS, POST „ RESURRECTIONEM TAMEN „ INNOTUIT OMNIBUS HOMINIBUS, ut dicit Remigius. „ Tunc autem dicuntur res fieri, quando innoteſcunt: & ideo poſt reſurrectionem dicit Dominus ſibi datam „ omnem poteſtatem in cælo, & in „ terra. „ Alvaro Pelagio *lib.* 1. *de Planct. Eccl. cap.* XXXVII. *pag.* 12. riſpondendo all' argumento di Marſilio: „ Reſpondeo (*dice*) quantum ad litteram exponendo, quod (Chriſtus) „ fecit hoc, quia cum eſſet rex regum, „ & univerſalis Dominus omnium, non „ oportebat, quod amplius rex fieret „ illius parvæ regionis.

(2) Petrus Bertrandi Epiſ. Æduenſis, poſt S.R.E. Card. *De orig. & uſu Juriſdict. &c. q.* IIJ. *p.* 133. *T.* XXVI. *Biblioth. PP. Edit. Lugdun.*

(3) *Cap.* XVIII. „ Illa Dominus in „ humilitate, & ignobilitate inceſſit, „ regem fieri, conſcius ſui regni, refugiens, pleniſſime dedit formam ſuis.

nel Trattato xxv. ſopra l' Evangelio di S.Giovanni (1), ſcrive: „ Quid? Non erat rex Chriſtus, qui timebat fie- „ ri? ERAT OMNINO, NEC TALIS REX, QUI „ AB HOMINIBUS FIERET, SED TALIS, QUI „ REGNUM DARET.„ E un pò dopo (2) „ Noveri- „ tis, quia regem eum volebant facere, ideſt ANTE- „ VENIRE, & jam habere manifeſtum Chriſti re- „ gnum, quem primo oportebat judicari (e patendo „ morire per noi, e così entrare nella ſua gloria), & „ deinceps judicare. „ Sto a vedere, che abbiaſi a pretendere dal Ragionatore, che *oporteat judicari* prima gli eccleſiaſtici, ſecondo l' eſempio di Gesù Criſto (3), e morir ſulla croce, e di poi acquiſtare de' potentati, e giudicare. Soggiugne Santo Agoſtino, introducendo a parlare il Signore in queſta guiſa: „ Vultis, ut jam „ exhibeam regnum? Altitudinem amatis, & altitudi- „ nem adiſpicemini, ſed per humilitatem me ſequi- „ mini. „ La umiltà pertanto ci vien propoſta per l' eſempio addotto dal Redentore. Or queſta virtù non

CAP. I.

è pe»

(1) *Num.*II.*Tom.*III.*P.*II.*p.*351.

(2) *Num.*III.

(3) Potrebbe in fatti a imitazione de' Catari, e de' Waldeſi obbiettarci il *v.*21. della 2. *Epiſtola di S. Pietro*: *quia Chriſtus paſſus eſt pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut ſequamini veſtigia ejus*. Ma gli ſi riſponderebbe, come riſpoſe a' ſudetti eretici il Moneta: *Et ego volo ſequi veſtigia ejus. & pro eo pati, quando opus eſt, ſed non ſemper eſt opus. Paulus enim noluit pati, quando milites a tribuno ad ſui defenſionem impetravit, contra illos, qui devoverant occidere eum.* Vedi S. Agoſtino *Epiſt.*CLXXV. *ad Bonifacium al* 2. *n.*XXVIII. *pag.*498. *Tom.* II. Ma ſe vuole il Ragionatore altrimenti, egli eſſendo eccleſiaſtico, faccia ciò, che in queſto punto penſa, che ſia di ſuo dovere.

CAP. I.

è pe' ſoli eccleſiaſtici. Ella è per tutti i fedeli. Ma non impediſce già ella nè gli eccleſiaſtici, nè i ſecolari e di acquiſtare, e di poſſedere de' beni, e di avere delle dignità, e de' principati; potendoſi ella mantenere, come dalla dottrina cattolica apprendiamo, anche ne' più ſplendidi poſti di queſto mondo.

L'argumento 5. degli Avverſarj preſo dall' eſempio di S. Matteo, ſi dimoſtra inconcludente, e vano.

V. L'eſempio di S. Matteo il quale chiamato da Gesù Criſto, *relictis omnibus ſequutus eſt eum*, non contenendo nè proibizion, nè precetto, non importa la conſeguenza, che deſidererebbe di ricavarne il Ragionatore. Dall'aver così operato uno, o più, o tutti gli Apoſtoli, non ſegue, che abbiano dovuto fare lo ſteſſo tutti gli eccleſiaſtici del primo ſecolo (1) [come realmente nol fecero] e quelli, che dopo fiorirono, e debbanlo eziandio fare preſentemente queſti dell'età noſtra; e molto meno ſegue, che la chieſa non debba poſſedere in comune, mentre poſſedea ella in comune, quando ancora vivea tra' mortali il Signore? Il ragionare altrimenti non ſi permette, che dalla dialettica del Wiclefo, e degli Uſſiti (2).

Seb.

(1) Era Eccleſiaſtico Filemone, come appreſſo dimoſtreremo, e pure non ſolamente poſſedea, ma aveva eziandio degli ſchiavi. S. Cipriano era Veſcovo, e avea degli orti, come faremo vedere a ſuo luogo.

(2) Il Polemar nella Orazione recitata nel Concilio di Baſilea contro Pietro Rayne Wiclefiſta, e Uſſita *Tom.* VIII. *Concilior. pag.* 1919. *Edit. Pariſ. an.* 1714. „ Prima auctoritas (prodotta dal Rayne) eſt de vocatione Petri, „ & Andreæ, altera de vocatione Mathæi. Sed cum non habeant notam „ præcepti, neque prohibitionis, non „ poteſt ex eis argumentari ad licitum, „ vel illicitum. „

Per altro il noſtro Ragionatore (come colui , ch'è ſolito di avere per fonte de' paſſi ſcritturali , non già la ſcrittura , ma i torbidi rivoli de' novatori) non adduce intiero il teſto dell' evangelio di S. Luca (1) riguardante la converſione di S. Matteo. Imperocchè immediatamente dopo le parole: *vidit publicanum nomine Levi ſedentem ad telonium , & ait illi ſequere me : & relictis omnibus ſurgens ſequutus eſt eum* : ſoggiugne S. Luca : *& fecit ei convivium MAGNUM Levi in domo ſua , & erat turba multa publicanorum , & aliorum , qui cum illis erant diſcumbentes* (2). Come dunque aveva abbandonato tutto ciò , ch'ei poſſedea , ſe ritenne la ſua caſa , e i danari almeno per fare quel gran convito a Gesù Criſto , e a quella turba de' pubblicani ? Gl' interpreti pertanto delle ſacre lettere intendono giuſtamente le parole, *relictis omnibus* , di ciò , che di ſua ragione avea egli nel telonio ; ma non generalmente di tutto quel , che avea, o di quanto altronde avea acquiſtato : lo che pure laſciò non effettivamente, ma *mentis affectu* . „ Itaque ille „ prius avara de mercedibus, dura de laboribus, pericu- „ liſque nautarum emolumenta convertens , verbo vo- „ catus propria dereliquit, qui rapiebat aliena . „ E quali proprj ? „ Vile illud SEDILE deſtituens , toto poſt „ dominum VESTIGIO MENTIS INCEDIT . „ Del reſto : „ CONVIVII QUOQUE MAGNI exhibet ap-

CAP. I.

(1) *Cap. v. v. 27. ſeqq.* (2) *Joh. XXII. Conſt. apud Raynald. an. 1329. n. XXXII.*

CAP. I.

„ paratum (1) „ Questo convito per essere stato fatto al divin Maestro dal nuovo discepolo prescelto per uno de' principali ministri dell' evangelio, e per essere stato grande, e in conseguenza abbondante, non incontrerà per avventura l' approvazione del Ragionatore nemico giurato di qualunque abbondanza (2), non in se, (che, quantunque ecclesiastico, vuol' abbondare, e abbonda) ma negli altri di quella professione. Egli è nelle altrui cose *acerbus inquisitor*; *de suis autem ne cogitat quidem, quoniam scripturas non tenet, quoniam in divinis legibus non eruditur* (3).

Si propone, e si confuta il sesto argumento dal Ragionatore dedotto alla Waldese dalle parole del Signore: vulpes foveas habent &c.

VI. Dall'aver detto il Signore a un certo, che gli si era proferto di seguitarlo: *vulpes foveas habent, & volucres cæli nidos, Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet* (4), argomenta il Ragionatore (5), che coll' esempio abbia insegnato Gesù Cristo, che gli ecclesiastici, e la chiesa non doveano possedere beni terreni. Così egli alla Waldese (6), e alla Wiclefistica,

(1) *S. Ambros. lib.* v. *in Lucam n.*16. *pag.*857. *Edit. Venetæ an.*1748. *Tom.*II.

(2) Ragionam. *p.*24.

(3) *S. Joan. Chrysost. Homil.*IX. *in Epist. ad Philipp.* dove inveisce contro coloro, che non possono comportare, che gli ecclesiastici posseggano *n.*v. *pag.*272. *Tom.*XI.

(4) *Matt. c.*VIII. *v.*20. *Lucæ* IX. *v.*58.

(5) *Ragionam. p.*14.

(6) *Moneta lib.*v. *c.*VIII. *pag.*448. „ Obiiciunt hæretici probare volentes, „ quod non liceat (*Ecclesiasticis*) „ possidere domos, illud Matthæi: „ *vulpes foveas habent &c.* „ i Fraticelli ancora, e Guglielmo Ockamo argumen-

ca, e Uffitica (1) trae alla peggio i testi del santo vangelo.

CAP. I.

Risspondegli però il Moneta (2), che *quamvis (Christus) dicat, se non habere; non tamen prohibet discipulis habere, ut patebit inferius*: cioè nel §. II. (3) dove apporta il verso quattordicesimo del capo settimo dell' evangelio secondo S. Matteo: *& cum venisset in domum Petri*: e il verso nono del quarto capo della epistola prima di S. Pietro: *hospitales invicem sine murmuratione*. E in vero la ospitalità non si può esercitare da chi non ha casa o propria, o a pigione; nè danari per accogliere, e sostentare i forestieri. Giovanni da Polemar nella orazione citata più volte di sopra (4) osserva, che quelle parole *non ad Apostolos tantum dictæ sunt, unde ad litteram dictæ fuerunt non Apostolis, sed Scribæ*. Da S. Gian Grisostomo nella Omilia XXVII. sopra l'evangelio di S. Matteo (5), da S. Ilario (6), da S. Ambro-

gumentavano nella stessa maniera per provare, che Cristo, e gli Apostoli non avean avuto nulla nè pure in comune. Vedi Francesco Penia *De regno Christi cap.* XVII. *pag.* 303. *T.* XII. *Biblioth. Pontificiæ Roccaberti Edit. an.* 1698.

(1) Vedi il Polemar *l.c. p.* 1919.

(2) *Ivi*.

(3) *Pag.* 450.

(4) *Pag.* 1919.

(5) *Num.* II. *pag.* 328. *Tom.* VII. „ Unus pecuniarum servus, arroganti„ aque plenus accessit, & dixit, „ magister sequar te quocumque ieris. „ Vidisti quanta arrogantia? Hic multa „ signa videns, turbamque affluentem, „ sperabat se ex tot miraculis ditandum esse, adeoque illum sequi cupiebat. Undenam hoc nobis patebit? „ Ex responsione Christi, qui non „ verbis loquentis, sed mentis sententiæ respondet. Quid enim, inquit? „ An pecunias te collecturum speras? „ Annon vides, mihi ne diversorium „ quidem esse?.. Hæc non repellentis „ erant, sed malam mentem redarguentis.„

(6) *In Matth. c.* VII. *n.* 10. *p.* 545. *Tom.* I. *Ed. an.* 1749.

CAP. I.

brogio (1), da S. Girolamo (2), da S. Agoſtino (3), da S. Iſidoro Peluſiota (4), e dagli altri Padri (che per non diffondermi di vantaggio, tralaſcio di nominare) ci viene deſcritto quello Scriba qual ſervo del danaro, che avendo veduto operarſi tanti prodigj dal Redentore, entrò in iſperanza di accreſcere, ſeguitandolo, le ſue fortune, e a tal fine gli ſi proferì in fatti di ſeguitarlo; ma ne rimaſe deluſo, avendo avuto in riſpoſta il *vulpes foveas habent*: lo che fu non già lo ſteſſo, che indicare, non doverſi poſſedere beni temporali da' ſeguaci di Criſto (5); ma bensì un rintuzzamento dell' avarizia di colui, e un inſegnamento, che il criſtiano o eccleſiaſtico, o laico, ch' egli ſia, dee ſeguitare il ſuo divin Maeſtro non per l' intereſſe, ma per la verità, e per la giuſtizia, e la ſalvezza dell' anima. Del reſto come rifletté ivi il Polemar,, licet omnis Chriſti actio ſit ,, noſtra inſtructio, non tamen ſemper ad neceſſariam ,, imitationem. Alias oporteret nos crucifigi. ,, Aggiungaſi, che ſebbene Gesù Criſto (padrone per altro quando aveſſe voluto) non volle avere caſa propria, non pertanto non ſi può dire, che non poſſedeſſe nulla nè

(1) *Lib.* VII. *in Luc. n.* 22. *pag.* 935. *T.* II. *Ed. an.* 1748.

(2) *Lib.* I. *in Matth. c.* VIII. *p.* 28. *T.* IV. *P.* I. *Ed. an.* 1706.

(3) *Lib. quæſtionum* XVII. *in Evang. Matth. quæſt.* V. *Tom.* III. *P.* II. *Edit. Antuerp. an.* 1700. *pag.* 201.

(4) *Lib.* I. *Ep.* XVIII. *p.* 4. *Edit. Ven. an.* 1745.

(5) Fu ſeguace di Criſto, e diſcepolo, e uomo giuſto, ed era ricco πλούσιος. Le donne, che ſeguitavano il Signore, poſſedeano, perocchè *miniſtrabant ei de facultatibus ſuis*.

nè privatamente, nè in comune, ſenza cadere nel condannato errore de' Fraticelli (1).

VII. Proferiſce ora il Ragionatore (2) la ſentenza, che *omnis, qui non renunciat omnibus, quæ poſſidet* (3), non può eſſere *Diſcepolo* di Gesù Criſto, vale a dire, com' egli interpreta, non può eſſer *eccleſiaſtico*. Così egli imitando al ſolito ſuo i Waldeſi (4), Pier Giovanni Olivi co'Beguardi (5); i Wiclefiſti (6), gli Uſſiti (7), gli Anabattiſti (8), ed il fanatico Weigelio (9). A tanto l' ha traſportato l' adulazione, e l' intereſſe, pel quale ſembrerà a qualcuno, che obbligherebbe anche tutti i fedeli a rinunziare di fatto a quanto poſſeggono, decidendo a modo degli Apoſtolici (10), e de' Pelagiani (11), quando per avventura ſe gliene faceſſe l' iſtanza.

7. Argumento per cui decide il Ragionatore che gli Eccleſiaſtici debbono effettivamente rinunziare a quanto poſſeggono.

In ciò egli ſegue le maſſime degli Eretici.

Ma veggiamo, com' egli ragioni ſull' addotto teſto di S. Luca. Egli prima di averlo propoſto, così ſcriſ-

(1) Così riſpondè il Cardinale Zabarella ſcrittore del quindiceſimo ſecolo all' argumento de' Fraticelli: *In Clementin. Exivi. §. Proinde verſu ſexto inducitur*. Vedi le Coſtituzioni di Giovanni XXII. *Cum inter nonnullos*, e *Quia quorumdam*, preſſo Eimerico nel Direttorio degl' Inquiſitori *Part.* II. *cap.* XVII. *pag.* 286. *ſeqq. Edit. Rom. an.* 1587. alle quali non vi è, nè vi è ſtata chieſa particolare, che non abbia preſtato la dovuta obbedienza.

(2) *Ragionam. pag.* 14.

(3) *Luc.* XIV. *v.* 23.

(4) *Moneta lib.* V. *c.* VII. *p.* 449.

(5) Baluz. *Tom.* I. *miſcellaneorum pag.* 238.

(6) Thomas Waldenſis *Doctrinal. Fidei lib.* IV. *Artic.* III. *cap.* XXXVI. *n.* I. *p.* 941. *Tom.* I. *opp.*

(7) Polemar. *ibid.*

(8) Gian Gerardo *Diſput. Theologicar. P.* II. *Adverſus corruptelas Weigelii Diſput.* III. *n.* XIX. *p.* 884. *ſeqq.*

(9) *In explicat. Poſtillar. Part.* II. *pag.* 152.

(10) Vedi ſopra *pag.* 10.

(11) S. Agoſtino *Epiſt.* CLVII. *ad Hilar. Syracus. al.* LXXXIX. *n.* XXXIV. *pag.* 422. *Tom.* II. *Edit. an.* 1700.

CAP. I.

Rilevansi alcuni sbagli del Ragionatore.

se: *Gesù Cristo protestò a' medesimi, che se non avessero rinunziato &c.* (1) Or io dimando, chi sieno stati que' *medesimi*, ch' egli accenna? Egli immediatamente avanti non parla, che *di coloro, che si offerivano a seguitare il Signore*, presso S. Luca (2), e a' quali disse Gesù Cristo, *vulpes foveas habent*: per lo che si dee ammirare la buona fede del Ragionatore, mentre francamente suppone, che a molti abbia detto tali parole il Redentore, quando si ha, che non ad altri ei le disse, che allo *Scriba*. Or l'*omnis ex vobis* non fu detto allo *Scriba* suddetto. Sembrerà forse, che il Ragionatore per la voce, *medesimi*, intenda i Discepoli; de' quali avea fatto menzione prima, che avesse riferita la risposta data allo stesso *Scriba* dal nostro divin Maestro. Per altro nè pur a' Discepoli disse questi, *omnis ex vobis, qui non renunciat &c.*, ma alle turbe. Bisogna pure ripeterlo più d' una volta. Il nuovo nostro Beguino non attigne i passi scritturali da' fonti delle sacre lettere, ma o dalle postille di Fra Pier Giovanni Olivi, o dal dialogo del Wiclefo; o da qualche altra torbida laguna de' novatori.

E alcune strane, e assurde riflessioni di lui.

Aggiungne egli: *Che quelli che Cristo ammetteva al discepolato, gli ammetteva in conseguenza a essere PASTORI della Chiesa, che andava a fondare, e Predicatori dell' Evangelio, ch' egli aveva annunziato* (3). A maraviglia! E' questa una scoperta degna di lui. Dunque, ripiglio io, quelle *omnes turbæ Discipulo-*

(1) *Ragionam. p.* 14. (2) *Cap.* IX. *v.* 57. (3) *Ragionam. p.* 14.

pulorum mentovate dallo ſteſſo S. Luca (1), ſaranno ſtate ammeſſe al ruolo *de' Paſtori della chieſa*. E il cieco nato, il quale, appena acquiſtata ch' ebbe la viſta, ſi ſuppoſe diſcepolo di Criſto (2), ſarà ſtato eziandio deſtinato a eſſere Veſcovo. E Giuſeppe d' Arimatea, che non aveva in effetto rinunziato alle ſue facoltà, eſſendo chiamato dagli Evangeliſti πλούσιος *ricco*, non ſarà ſtato diſcepolo del Redentore, ſebbene viene appellato dagli Evangeliſti medeſimi *e buono*, *e giuſto*, e DISCEPOLO DI GESU' μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ (3). Che s' egli, ſenza avere rinunziato effettivamente i ſuoi beni, fu tuttavolta diſcepolo di Gesù Criſto, come realmente lo fu; avremo noi uno di già *ammeſſo al diſcepolato*, e all'uffizio di predicatore dell' evangelio, e di paſtor della chieſa, e nondimeno coſtituito anche in dignità ſecolare, poichè era egli *nobil decurione*: laonde ſarà pur lecito a' noſtri eccleſiaſtici di poſſedere delle ricchezze, e di ſoſtenere delle dignità, e delle cariche nella civile repubblica. Inoltre avendo i Santi Apoſtoli eſattiſſimi eſecutori degli ordini del Signoae, e diligentiſſimi cuſtodi del linguaggio del loro divin Maeſtro, *ammeſſe* al diſcepolato un numero innumerabile di perſone (4); ſarà d' uopo di credere, che ammeſſe l' aveſſero tutte all' uffizio paſtorale. Tabita chiamata μαθήτρια *diſcepola* negli

CAP. I.

(1) *Cap.* XIX. *v.* 37.
(2) *Joh* IX. *v.* 27.
(3) *Johann. cap.* XIX. *v.* 38. *Matth. cap.* XXVII. *v.* 57.
(4) *Actor.* VI. *v.* 1. *ſeqq. & v.* 7. *& cap.* XI. *v.* 27. *& cap.* XIX. *v.* 1.

CAP. I.

negli *Atti Apoſtolici* (1), e perciò *ammeſſa* al diſcepolato, ſarà ſtata, ſecondo il Ragionatore, riſerbata a qualche Veſcovato, o ſia a eſſere paſtora di qualche chieſa, e *predicatrice dell'evangelio, che Gesù Criſto avea annunziato*. Era ella per altro ricca; poichè riveſtiva le vedove, ed era piena di *opere buone*, e di *limoſine, che facea*. Sarà queſto pure un argumento ſomminiſtratoci dal Ragionatore per provare, che a' Chierici, a' Miſſionarj, e a' Veſcovi ſteſſi ſia lecito di poſſedere delle ricchezze. Ma una donna *paſtora della Chieſa, e predicatrice del Vangelo*? O queſta sì, ch' è coſa da ſtrabiliarſene. A sì ſtrane, e prodigioſe conſequenze viene egli ſtraſcinato a forza dalle ſue oſſervazioni.

Vera interpretazione del teſto Evangelico, di cui ſi abuſa il Ragionatore.

Noi per ben iſpiegare il teſto citato dell' Evangelio di S. Luca: *omnis, qui non renunciat &c.* ci atterremo alle interpretazioni de' Santi Padri. Queſti l'intendono non de' ſoli eccleſiaſtici, ma di tutti quanti i fedeli. S. Agoſtino nella epiſtola CLVII. (2) contro i Pelagja-

(1) *Cap.* IX. *v.*36. *ſeq.*

(2) *Al.* LXXXIX. *n.*34. *p.*423. dove dice, che il criſtiano rinunzia a' beni terreni, che „ aut ſicut omnino non diligens totas diſtribuat indigentibus.. „ AUT SIC, UT PLUS DILIGENS „ CHRISTUM, ſpem ab eis transferat in ipſum, atque ita utatur illis, „ ut facile tribuens, & communicans „ theſaurizet in cœlo, PARATUS- „ QUE SIT, quemadmodum parentes, „ & FILIOS, & FRATRES, & „ UXOREM, hoc modo & iſtas relinquere, ſi tàlis conditio propoſita „ fuerit, ut niſi dimiſſo Chriſto, eas „ habere non poſſit. Nam ſi aliter huic „ ſæculo renunciat, quando accedit ad „ fidei ſacramentum, facit, quod de „ lapſis S. Cyprianus ingemit, dicens: „ *ſeculo verbis ſolis renunciantes, & non*

lagiani insegna, che il cristiano nel battesimo rinunzia a questo secolo; e chiunque rinunzia a questo secolo, rinunzia eziandio alle sue ricchezze; e basta, ch' egli ami più Christo, e da' beni terreni trasferisca in Cristo medesimo la sua speranza, e talmente si serva di essi beni, che facilmente somministrando agli altri, ei sia pronto di lasciarli, come di lasciare anche i figliuoli suoi, i genitori, e la moglie, se gli venga proposta la condizione, che non possa aver somiglianti cose, se non se rinunziando a Cristo. Tali essere i ricchi cristiani, i quali benchè ritengano sì fatti beni, non sono però tenuti, nè dominati da essi in maniera, che gli antepongano a Cristo; perchè di vero cuore hanno talmente rinunziato agli stessi beni, che in essi punto non confidano. Sebbene il Ragionatore è avvezzo a ingojare assurdi grossissimi, tutta volta non si avanzerà, credo, a dire, che i soli ecclesiastici rinunzino al secolo, e in conseguenza a tali beni nel battesimo; o che S. Agostino abbia inteso di parlare soltanto de' chierici, escludendone i secolari, non sapendosi de' bambini battezzati chi sia per abbracciare lo stato chiericale, e chi sia per rimanere nel secolo. Di tutti i fedeli intendono pure

„ *non factis* . . . & multi sunt tales, „ qui etiam putant, sibi ad augendas „ opes suas, & multiplicanda delecta- „ menta terrena religionem suffragari „ debere christianam, Sed non sunt ta- „ les divites Christiani: qui licet ista „ teneant, non tamen ab eis ita tenen- „ tur, ut hæc Christo anteponant, quia „ veraci corde seculo renunciarunt, ut „ nullam spem in talibus ponant. „

CAP. I.

re l'addotto paſso i Santi Cipriano (1), Gian Criſoſtomo (2), e per tralaſciare gli altri, i Padri del Concilio nazionale d'Aquiſgrana celebrato l'anno 816., i quali dopo di avere notato (3) *ſimplices quoſdam, religioſis, & eruditis viris ſeſe a dmonentibus. & redarguentibus, plerumque objicere ſolere, ſolos MONACHOS SCRIPTURARUM SACRARUM PRÆCEPTA OBSERVARE debere*; apporta tra gli altri comandamenti, *quibus infatigabil iter, & inexcuſabiliter DEVOTIO FAMULARI DEBET CHRISTIANA*, il regiſtrato da S. Luca nel *cap.* XIV. del ſuo Evangelio: *omnis qui non renunciaverit omnibus quæ poſſidet &c.*

Che ſe nientedimeno pretende il Ragionatore, che colle parole, *omnis qui non renunciat &c.* ſia ſtato comandato da Gesù Criſto, che ſi rinunzj effettivamente a quanto uno poſſiede; ſi ridurrà finalmente a concedere, che in vigore dell' eſpreſſioni contenute nel verſo

(1) *Lib.* III. *Teſtimoniorum ad Quirinum cap* XI. *p.*65. dove per provare che „ OMNIS QUI FIDEM CONSEQUUTUS EST, depoſito priori „ nomine, cæleſtia tantum, & ſpirituali a cogitare debeat, nec attendere „ ad ſeculum, cui jam renunciavit „ adduce anche il teſto medeſimo. Vedi pure il libro *de Oratione p.*147. *e il lib. de Exhort. Martyrii p.*174. dove ſcrive: „ Ac ne quis aliqua vel CUPIDITATE „ rerum, vel SUORUM DULCEDINE retardetur, quo minus Chriſtum ſequatur, addit, & dicit: *qui non* RENUNCIAT OMNIBUS, „ QUÆ SUNT EJUS, NON POTEST MEUS ESSE DISCIPULUS.„ Tutto ciò corriſponde egregiamente alla interpretazione data di poi da S. Agoſtino.

(2) Homilia LXXIV. *al.* LXXIII. *in Joh. Evang. n.*3. *p.*457. *ſeq. T.*VIII. *opp.*

(3) *Cap.*CXIV. *Tom.* IV. *Concilior. p.*1129. Vedi Incmaro Arcivescovo di Rems *Ep.*VI. *ad Presbyteros Remenſis Eccleſiæ de Baptiſmo Tom.*V. *Concilior.p.*418. *Edit. ejuſd. ann.*1714.

ſo 26. dello ſteſſo quattordiceſimo capo dell' Evangelio di S. Luca (1), ognuno, il quale abbia figliuoli, e genitori &c. ſe vuol eſſere diſcepolo di Gesù Criſto, non ſolamente convenga, che gli abbandoni (2), ma che debba anche avergli in odio: e che perciò S. Paolo abbia contradetto al Signore, allorchè parlando del Veſcovo diſſe, che quando abbia famiglia, *filios habeat ſubditos cum omni caſtitate. Si enim domui ſuæ præeſſe neſcit, quomodo Eccleſiæ Dei diligentiam habebit?*

Si riſponde a certe inſuſſiſtenti iſtanze, che far potrebbe, o fa il Ragionatore.

Nè ci dica egli, che altri teſti della Scrittura, e de' Padri (3) ci danno la vera intelligenza del citato ventеſimo ſeſto verſo; perciocchè gli riſponderemo, che altri contrateſti ancora delle ſacre Lettere, e de' Padri ci propongono diverſo totalmente da quello, ch'ei vorrebbe, il ſenſo del trenteſimo terzo: *omnis &c.* I paſſi de' libri ſacri del nuovo Teſtamento, e le teſtimonianze de' Santi Dottori di ſopra citate ſoprabbondantemente provano una tal verità. Niente di meno mi ſia permeſſo di far ſovvenire al Ragionatore alcune rifleſſioni di Santo Agoſtino, ſe pur egli non vuol porre anche queſto gran

Rifleſſioni giuſte di S. Agoſtino ſopra l' addotto teſto dell' Evangeliſta.

(1) „ Si quis venit ad me, & non „ odit patrem ſuum, & matrem, & „ uxorem, & filios, & fratres & ſo„ rores, adhuc autem & animam ſuam, „ NON POTEST MEUS ESSE DI„ SCIPULUS.

(2) Vedi S. Matteo *c.*XIX. *v.*29. e S. Epifanio Hæreſ.LX. *n.*VII. *p.*510. *Edit. Pariſ. Petavii.*

(3) S. Epifanio *Hæreſ.* LX. *quæ eſt Apoſtolicorum n.*21. *p.*510. S. Ilario *in Pſalm.*CXVIII. *litt.*XV. *p.*285. *Tom.*I. *Opp. Edit. Venet. an.* 1749. dove ſpiega il *v.*26. come per l'appunto S. Agoſtino ſpiega il *v.*33. Clemente Aleſſandrino *lib.*III. *Strom. p.*467. *Edit. Pariſ. an.*1641.

CAP. I.

gran Dottore nel numero de' probabiliſti. Adunque nella citata lettera contro di alcuni Pelagiani (1) ſcriſſe il Santo a Ilario Siracuſano, che S. Paolo comandando a' ricchi di queſto ſecolo di non iſperare nell' incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci provvede di tutto abbondevolmente, non gl' ingannava certamente, ma gl' iſtruiva. Che l' Apoſtolo ſteſſo non diſſe loro; che vendeſsero ciò, che poſsedevano, e ne diſtribuiſſero il prezzo a' poveri; ma che non s' inſuperbiſsero (2); e ch'egli avendo parlato così, non parlò contro il Signore, ma che anzi coloro, i quali ſoſtengono, che corra a noi l' obbligo di ſpogliarci di tutto, non ſanno ciò, che ſi dicono. Che il rinunziare a tutto, o il laſciar tutto non vale lo ſteſso, che venderlo: altrimenti ſi avrebbero anche a vendere le mogli (3), i genitori, e i figliuoli; lo che ognuno vede, quanto ſia falſo, e ſtravagante. Che queſti precetti non ſi hanno a intendere in altro ſenſo (4), ſe non ſe che, dandoſi il caſo, in cui uno ſia coſtretto a laſciare o i ſuoi, o Dio, ei debba piut-

(1) *Num. 26. pag. 421. ſeq.*

(2) *Ibid. n. 27. p. 422.* „ Quid ergo „ eſt? Utrum Apoſtolus contra Dominum loquitur, an iſti neſciunt, quid „ loquuntur? Quid horum credat, eligat chriſtianus. Puto, melius nos „ credere, iſtos neſcire, quid loquantur, quam Paulum contra Dominum „ loqui. „

(3) *Ibid. n. 31. p. 422.* „ Nam & in „ iis, quæ dimittenda mandavit, etiam „ uxor commemorata eſt, quam nullis humanis legibus licet vendere; „ Chriſti autem legibus nec dimittere, „ excepta cauſa fornicationis. „

(4) „ Quid ſibi ergo volunt iſta „ præcepta? Non enim poſſunt inter „ ſe eſſe contraria: niſi quia occurrit „ aliquando neceſſitatis articulus, ubi „ aut uxor dimittatur, aut Chriſtus. „ Hic ille, quid eligat, niſi Chriſtum? „

piuttosto perdere la moglie, i figliuoli, i genitori (1), e anche la vita. „ Hoc ergo [così egli conchiude] & de „ domo, atque agris, hoc & de iis rebus, quæ jure pe- „ cuniario possidentur, hoc loco accipiendum est &c. „

CAP. I.

Risposte del V. P. Moneta conforme alle interpretazioni di S. Agostino.

Il Padre Moneta nel suo v. libro (2) contro de' Cateri, e de Waldesi, non discostando si punto dalla esposta dottrina di S. Agostino, osserva, che la rinunzia è di due sorte: „ Una remotionis rerum ex toto a se, & „ hæc est abrenuntiatio perfectionis. Et de hac perfe- „ ctione dictum est [a Christo] *vade*, & *vende* &c. „ Hæc perfectio non est præcepti, sed tantum voluntatis: unde dicit Christus adolescenti; *Si vis perfectus esse &c.* Est alia abrenunciatio subjectionis, qua „ abrenunciatione quis subjicit sibi res; hoc autem facit, qui non præponit eas Deo, vel sibi; immo potius ex toto illis careret, quam Dei gratia vellet se „ privare; sciens scriptum esse Matth. XIX. *v.* 29. *omnis, qui relinquerit domum, vel fratres &c.* Ista abrenunciatio necessitatis est, non tantum voluntatis. Ad „ hanc tenetur quilibet. Nullus sine hac discipulus est „ Christi, idest, non imitatur ejus magisterium, contemnendo præceptum. Aliqui ergo possunt esse discipuli Christi, & esse divites, sicut illi, qui non appretiantur divitias... Hoc autem patet *Actor.* XI. „ *v.* 29. ubi dicitur DISCIPULI *autem* PROUT QUIS „ HA-

(1) *Ibid. n.* 32. *p.* 422. „ Hoc de filiis atque parentibus, hoc de fratribus, & sororibus intelligatur. „

(2) *Cap.* VII. *p.* 449.

CAP. I.

„ HABEBAT, *propoſuerunt ſinguli in miniſterium mit-*
„ *tere habitantibus in Judæa fratribus*. „ La ſteſſa riſpoſta in ſuſtanza uſarono contro i Wiclefiſti, e gli Uſſiti Tommaſo Waldenſe (1), e il Polemar (2), e contro il Weigelio, e altri fanatici, que' Proteſtanti, che gl'impugnarono (3). Ed ecco dimoſtrato al Ragionatore coll' autorità de' Padri, de' Dottori cattolici, e de' paſſi delle ſacre Lettere, ch' eſſi apportano, per confeſſione anche de' Proteſtanti, che nè pure la deciſione, o ſentenza, ch'ei proferiſce contro de gli eccleſiaſtici, ricavata, com'ei s'immagina, dal verſo 33. del quattordiceſimo capo dell'Evangelio di S. Luca gli può eſſere di giovamento per iſtabilire in qualche maniera la nuova ſua dottrina.

Dalla riſpoſta data al Signore dagli Apoſtoli, che quando il mandò a predicare ſenza ſacco &c. non mancò loro nulla, non può l'Avverſario ritrarniente a ſuo favore.

Veggiamo ſe ne può ritrarre alcun vantaggio dalla conferma, che ne adduce, preſa dalla riſpoſta data dagli Apoſtoli al Signore, allorchè dimandò loro „ quando „ miſi vos ſine ſacculo, & pera, & calceamentis, „ numquid aliquid defuit vobis „ ed eglino diſſero di nò: *nihil* (4). Dimando pertanto, che ne ricavi? Dunque

(1) *Lib.* IV. *Artic.* III. *c.* XXXVI. *n.* I. *pag.* 941. *Tom.* I.

(2) *Tom.* VIII. *Concilior. p.* 1923.

(3) Gian Gerardo Luterano *l. c.* „ Renunciare illud fit animo, & affe- „ ctu, ſicut exponit Apoſtolus I. *Cor.* „ VII. 30. *Qui emunt, tamquam non* „ *poſſidentes, & qui utuntur hoc* „ *mundo, tamquam non utantur.* „ Actu omnia relinquere, nonniſi in „ tempore perſecutionis eſſe neceſſa- „ rium; animo autem omnibus re- „ nunciare nos debere, ne cor no- „ ſtrum divitiis apponamus, *Pſal.* 62. „ *v.* 11. ne plus diligantur poſſeſſiones, „ quam Chriſtus. „

(4) *Lucæ* XXII.

que perchè non mancò nulla a que' diſcepoli nel tempo di quella lor miſſione, perciò Gesù Criſto inſegnò col ſuo eſempio, che la Chieſa non dovea poſſeder nulla? Al vedere in queſta obbiezione vi è meno di logica, che nelle precedenti. E nel vero biſogna eſſere ben flemmatico per prenderſi la briga di ſcioglierla. Ma giacchè ſiamo nell' impegno, dico, che noi non neghiamo, che ſieno ſtati i diſcepoli allor aſſiſtiti talmente dalla divina provvidenza, che non mancò loro nulla, benchè foſſero mandati a predicare ſenza ſaccoccia, e ſenza pane: ma ſoſteniamo per altro, che l' ordine dato loro di andare così ſproviſti del biſognevole, non fu perpetuo; e ciò, come ſi è moſtrato di ſopra, coſta anche dallo ſteſſo conteſto, che ci ſi obbietta tratto dal XXII. capo v. 35. del vangelo ſecondo S. Luca, dove leggiamo: che dopo di avere riſpoſto i diſcepoli medeſimi, *nihil*, Gesù Signor noſtro ſoggiunſe loro: *Nunc qui habet ſacculum, tollat ſimiliter & peram*. „ Non eſt „ autem credibile(ripiglia il P. Moneta)quod ſi Chriſtus „ pro omni tempore illud prohibuiſſet, quod poſtea il„ lud eis Lucæ XXII. dixiſſet (*qui habet ſacculum, tollat* „ *ſimiliter & peram*) alioquin eos tranſgredi feciſſet„. Tal oſservazione non è del ſolo P. Moneta. Molto prima di lui l' aveva fatta S. Gian Griſoſtomo (1), e corriſpon-

(1) *Homil.* IX. *In Epiſt. ad Philip. penſes n.6. p.*273. *Tom.* XI. „ Que' „ precetti erano temporarj, e non per „ ſempre, οὐ τοῦτο οὐ στοχαζόμενος λέγω, ἀλλ' ἀπὸ τῶν θείων γραφῶν, „ E CIO' IO DICO NON CONGETTURANDO, MA DALLE „ DIVINE LETTERE.

CAP. I.

risponde esattamente al vero senso dell'evangelico testo, con cui il Ragionatore crede di avere compito per se un bel fascetto di esempj, che ora vien egli a *suggellare* colla risposta data dal Signore a Pilato: *Regnum meum non est de hoc mundo* (1).

Come nè pure dal passo: regnum meum non est de hoc mundo.

VIII. Ma egli certamente non istà meno male a *suggello* di quel, che lo sieno stati i Waldesi (2), Marsilio da Padova (3), Giovanni Wiclefo (4), Lutero, e Calvino, da' quali ha egli appreso l'arte di trasformare, e di studiarsi di torcere a sensi perversi i divini oracoli.

Gesù Cristo non distinse talmente i laici da' Chierici, che a quelli abbia fatto lecito, e a questi nò di acquistare beni stabili, e anche principati.

E in vero: permettiamo, che il Signore non abbia avuto il poter di Sovrano in questo mondo: che ne conchiude egli? Non credo, ch'ei voglia seguitare i Catari (5), il Voolzenio, il Weigelio, e altri (6) di simil genia, i quali pretendeano di ricavarne, che al cristiano sia illecito il regno, e anche il magistrato. Stimerà egli dunque di doversi ristrignere ne' soli ecclesiastici? Ma con quel *suggello*, come potrà egli confermare, che Gesù Cristo abbia fatto una somigliante restrizione, e abbia distinti i laici dagli ecclesiastici, sicchè a questi abbia negato,

(1) *Johan. c.* XVIII. *v.*36.

(2) Moneta *lib.* I. *cap.* VIII. *p.*523.

(3) *In Defensore Pacis Part.* II. *cap.* IV. *pag.*195. *apud Goldast. T.*I. *de Monarch. Imperii*. Dello stesso passo pure si abusò Giovanni Ockamo nel libro intitolato *Opus nonaginta dierum cap.* XCIII. *pag.*1153. *apud Goldast. ibid.*

(4) Vedi il Penia, *De regno Christi cap.* XVII. §. IV. *pag.*306.

(5) Moneta *Lib.* V. *cap.* XIII. §. II. *seqq. pag.*532.

(6) Vedi *sopra p.*2. *seq.*

gato, e a quelli conceduto di poter conſeguire delle ricchezze, e de' regni? E non potendo egli ritrarre quindi una sì fatta reſtrizione; come non eſſendo vietato a' laici ſeguaci di Criſto l' eſser di principi, ſi potrà ſtabilire, che ſia vietato a' chierici?

Il paſſo ſuddetto non prova, che Criſto, come uomo, non ſia Re, anzi prova tutto il contrario.

Ma che? Se nè pure il teſto, che adduce, ha quella ſignificazione, ch' ei gli attribuiſce. Gesù Criſto non diſſe a Pilato, *il mio regno non è in queſto mondo*; ma diſſegli, *il mio regno non è da queſto mondo*: non diſſe, *il mio regno non è quì*; ma, *non è di quì* (1). Diſſe pertanto il Signore, che il regno ſuo non è *di quà*, vale a dire non è *da queſto mondo*, perchè non ha avuto origine da cagioni mondane, o dalla elezione degli uomini, ma altronde; nè ha meſtiere di farſi forte pel valor degli uomini, ma è forte di ſua ragione (2); e in vece di ricevere, dà egli anzi i regni agli altri, e a' miniſtri loro concede conſiglio, vigore, e ſuſſiſtenza (3). Non nega pertanto il Signore di eſser egli Re in

E quan-

(1) S. Giov. l. c. ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου .... οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. *Hic non ait* [avverte S. Agoſtino *Tract.* CXV. *in Joh. n.* 2. *p.* 577. *T.* III. *Part.* II.] *Regnum meum non* EST IN HOC MUNDO, *ſed non eſt* DE HOC MUNDO.. *Non ait, nunc regnum meum non eſt* HIC; *ſed nunc regnum meum non eſt* HINC. Vedi S. Tommaſo d' Aquino *lect.* IV. *in c.* XVIII. *Evang. Joh. p.* 134. *Edit. Venetæ an.* 1508.

(2) S. Gian Griſoſtomo in *Joh. Homil.* LXXXIII. *al.* LXXXII. *n.* IV. *p.* 496. *Tom.* VIII. „ Hic oſtendit regni terreni „ imbecillitatem, quod in miniſtris po„ teſtatem habeat. Supernum autem „ regnum ſibi ſufficit, nulloque opus „ habet. „

(3) S. Tom. Ivi „ Chryſoſtomus „ exponit accipiendo regnum ſecundo „ modo

CAP. I.

quanto anche è uomo, anzi ſi eſpreſſe di eſſerlo, avendo detto, che il *ſuo regno non era da queſto mondo*; ma diede a conoſcere, che non era tal Re, quale lo penſava Pilato, cioè fatto per coſpirazione de' popoli ſoggetti all' Imperatore (1): e che ſebbene era Re, non avea però manifeſtato il ſuo regno, mentre era venuto per eſſere giudicato, e morendo redimere l' umano genere, ed entrare così nella ſua gloria, e giudicare (2). Avea dunque la poteſtà regia, ma non l' avea paleſata amminiſtrando il regno temporale (3). Tal poteſtà ſi dichiara da S. Paolo aſſoluta, e univerſale ſopra tutte le coſe del mondo (4). In fatti Gesù naſcendo in terra, venne

„ modo, & dicit *regnum meum non* „ *eſt de hoc mundo*, ideſt poteſtas mea, „ & auctoritas, qua rex ſum, non eſt „ de hoc mundo, ideſt non habet ori„ ginem ex cauſſis mundanis, & ele„ ctione hominum, ſed aliunde ſcilicet „ ab ipſo Patre. „ Queſto commentario ſebbene non fu ſcritto da S. Tommaſo, fu però eſtratto da' libri, e dalle lezioni di lui per opera de' di lui diſcepoli. Vedi la Coſtituzione di Giovanni XXII. che incomincia *Quia vir reprobus &c.* preſſo Odorico Rinaldi *ad an.* 1329. *num.* 53.

(1) S. Agoſtino *l.c.* „ Non quia re„ gem ſe timuit confiteri: ſed *tu dicis*, „ ita libratum eſt, ut neque ſe regem „ neget, rex eſt enim, cujus regnum „ non eſt de hoc mundo; neque talem „ ſe eſſe fateatur, cujus regnum putetur „ eſſe de hoc mundo. Talem quippe „ ille ſentiebat, qui dixerat, *ergo Rex es tu*. *Et Tract.* xxv. *n.* 2. *p.* 351. Quid? „ non erat Rex (Chriſtus?) qui timebat „ fieri rex. Erat omnino, nec talis rex, „ qui ab hominibus fieret, ſed talis, „ qui regnum daret... Prædixerunt autem „ Prophetæ regnum ejus, etiam ſe„ cundum quod homo factus eſt Chri„ ſtus. „

(2) S. Agoſtino ivi *n.* 3. „ Regem „ eum volebant facere (turbæ) ideſt „ antevenire, & jam habere MANI„ FESTUM CHRISTI REGNUM, „ quem primo oportebat judicari, & „ deinde judicare &c. „

(3) Vedi S. Tommaſo *l. cit. p.* 46. *hujus vol. &* III. *P. Q.* LIX. *Artic.* IV. *& art.* II. *&* III.

(4) *Cap.* II. *ad Hebr.* S. Tommaſo *Lect.*

venne εἰς τὰ ἴδια *nelle coſe proprie*, e benchè molti nol riceverono, erano eglino tuttavolta *ſuoi* (1), e in conſeguenza avea ſu di eſſi autorità, e dominio. Di lui pur leggiamo nell'Evangelio, che prima anche della ſua paſſione *omnia dedit ei Pater in manus* (2); e nell' Apocaliſſe, che *habet ſcriptum in fœmore ſuo Rex Regum, & Dominus Dominantium* (3); e di nuovo nell' Evangelio, che con due parole proſtrò e la compagnia de' ſoldati e la turba de' miniſtri mandatigli contro da' Principi, e da' Fariſei (4). *Tantam turbam odiis ferocem*, dice S. Agoſtino (5), *armiſque terribilem ſine telo ullo percuſſit, repulit*,

Lect. II. *in id. c. p.* 660. *Commentarior. in Epiſtolas Pauli Ed. Lugd. an.* 1689. „ Quia dicit omnia ſubjecta eſſe Chriſto, „ *nihil dimiſit non ſubjectum ei*. Unde ly *omnia* non eſt diſtributio accommoda ad aliqua genera, ſed ABSOlute ad *omnia*, *quia omnia generaliter ei*; *& univerſaliter ſubjecta ſunt* . . . Pater *omnia* ſubjecit „ Filio SECUNDUM NATURAM „ HUMANAM, in qua minor eſt Patre. . Conſequenter cum dicit (Paulus) *nunc autem necdum videmus* „ *omnia ſubjecta ei*, *oſtendit hoc non-* „ *dum* eſſe impletum, quia infideles, „ peccatores . . . . non ſunt ſubjecti „ Chriſto per rebellionem voluntatis, „ ſed per POTENTIAM omnes ſubjiciuntur ei modo, quantum ad auctoritatem. „

(1) *Evang. Joh. cap.* I. *v.* 11. Vedi S. Tommaſo *Lect.* VI. *in c.* 1. *Jah. fol.* 10. *col.* 4. *cit. Edit.* S. Gian Griſoſtomo *Hom.* LXXXIII. *in Joh. n.* IV. *p.* 496.

(2) *Joh.* XIII. *v.* 3. Vedi S. Tommaſo *ivi in c.* XIII. *lect.* I. *pag.* 100. ove dice *In poteſtate ejus dedit Deus Chriſto homini ex tempore, quæ tamen fuerant in poteſtate Filii ab æterno*.

(3) *Apocalypſ. c.* XIX. *v.* 16. Vedi S. Cipriano *lib.* II. *adverſus Judæos n.* III. *p.* 33. *& n.* XXX. *p.* 50.

(4) *Evang. Joh. c.* XVIII. *v.* 6.

(5) S. Agoſt. *Tract.* CXII. *in Joh. n.* 3. *p.* 571. e aggiugne: *quid judicaturus faciet, qui judicandus hoc fecit? Quid regnaturus poterit, qui morituros hoc potuit?* S. Gian Griſoſtomo *Hom.* LXXXIII. *in Joh. num.* I. *p.* 490. „ O ſtultitiam! Verbo illos ſupinos „ proſtravit neque reſipiſcunt tantam „ experti poteſtatem. „

CAP. I.

pulit, ſtravit; e che diſse a S. Pietro: *an putas, quia non poſſum rogare Patrem meum, & exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones Angelorum? Sed quomodo implebuntur Scripturæ* (1)? per lo che diede a divedere di avere avuto il potere (2), ma di non averlo voluto esercitare, perchè si aveano a compiere i divini oracoli. Or in quel Signore, di cui sì grandi cose intorno al diritto, e all'autorità sua troviamo scritte, non si avrà egli a riconoscere, e a confessare la sovrana potestà su di tutti i regni del mondo?

Quindi giustamente Durando Vescovo di Meaux (3), e Pietro Bertrandi Vescovo di Autun nella disputa con Pietro di Cugnieres circa la giurisdizione ecclesiastica, osservano, che il negare il regno di Cristo, anche in quanto è uomo, *sia contro la sacra Scrittura* (4); e il Cardinale Turrecremata (5), e Luigi di Leon (6) celebri scrittori Spagnuoli del XV. e XVI. secolo, tengono per eretico, o almen per erroneo il non riconoscere una tal prerogativa nel Signore medesimo; e a questi acconsentono S. Antonino Arcivescovo di Firenze in quel titolo della sua Somma morale, in cui scrive contro i Fraticelli

(1) *Matth. c.* XXVI. *v.*53.

(2) Vedi Tertulliano *lib. de Patientia c.* III. *p.*141. *Edit. Venet. an.*1744. *& lib. Adv. Praxeam c.* XXVI. *p.*516. S. Gian Grisost. *Hom.* LXXXIV. *al.* LXXXV. *in Matt. Evang. n.* 1. *pag.* 798. *Tom.* VII. e S. Girolamo pure in *Matth. c.* XXVI. *p.*131. *Tom.* VI. *opp. P.* I. *Edit. Paris. an.*1706.

(3) *De Orig. Jurisd. q.* III. *resp. ad* 3. *rationem.*

(4) *De Orig. Jurisd. q.* III. *n.*33.

(5) *Lib.* II. *Summ. de Eccl. c.* XLVII. & CXVI.

(6) *In Psalm.* II. *Prop.* V.

celli (1); e Guglielmo da Cremona Veſcovo di Pavia (2), e per tralaſciare parecchi altri, che lungo ſarebbe a rammemorare, Giovanni XXII. P.M. nella celebre Coſtituzione (3) contro Michele da Ceſena pubblicata l'anno 1329. dove dopo di aver apportati varj teſti delle ſacre Lettere, che Gesù Criſto, anche in quanto uomo, era veracemente, ed è, e ſarà Re in eterno; pronunzia, che *dicere contrarium eſt contra ſacram Scripturam* (4). Lo ſteſſo avea moſtrato dianzi Innocenzo III. nella ſua decretale a Calogiovanni Re de' Bulgari (5). So che alcuni Autori, che ſcriſſero verſo la fine del XVI. ſecolo, e altri dipoi più avvezzi alle ſottigliezze, e alle diſtinzioncelle ſcolaſtiche, che a leggere i ſanti Padri, e l'epiſtole de' Romani Pontefici, o più verſati ne' *ſaggi*, e negli *ſpiriti* del diritto (poichè tali ſono i titoli de' bugiardi libelli, che ora innondan il mondo) che nelle ſacre lettere; ſo, diſſi, che tali ſcrittori (6) ſi

(1) *Summ. Moral. P.*IV. *Tit.*XII. *cap.*IV.

(2) *Tractat. de Jure Monarchiæ concl.* VI. Le teſtimonianze di tutti queſti Scrittori ſono riferite da Franceſco Penia illuſtre ſcrittore Spagnuolo del fine del XVI., e de' principj del XVII. ſecolo, nel *lib. de Regno Chriſti c.*XXVII. *p.*340. dove cerca: *Qua cenſura notanda ſit opinio negans Chriſti regnum, & univerſale dominium.*

(3) Mentovano queſta Coſtituzione Niccolò Eimerico *Director. Inquiſitor. P.*III. *q.*IX. *n.*III. S. Antonino *P.*IV. *Summæ Moral. Tit.*XII. *c.*XV. §.17. S. Gio. da Capiſtrano *Tract. de Auctor. Papæ P.*II. *ſecundæ Partis Princip. num.* 186. Gio. Card. Turrecremata *Summ. de Eccl. lib.* II. *c.*II. CXVI. *reſp. ad* 2. E' ella riferita da Odorico Rinaldi negli Annali *ad an.* 1329. *n.*LV. *ſeqq.*

(4) Apud Raynaldum *ibid. n.*LVII.

(5) Riferita dal Penia ivi *c.*XXXIX. *p.*360.

(6) Son queſti contrarj a un numero innumerabile di altri di tutti gli ordini,

CAP. I.

ſono appigliati al contrario ſentimento . Ma abbian eglino penſato , o penſino come loro piace , e giuochino a cavillazioni quanto più poſſono , che noi guidati dall' Angelico S. Tommaſo , e dagli altri Dottori della chieſa , e da'Sommi Pontefici (coſtituiti paſtori, e maeſtri di tutti i criſtiani da Gesù Criſto) e dalle divine Scritture , crediamo , come abbiam provato , che non ſolamente il teſto citato dal Ragionatore : *regnum meum non eſt de hoc mundo* : non importa la conſeguenza , che gli eccleſiaſtici , e la chieſa non poſſano avere de'principati ; ma nè pur ha quella ſignificazione , che il Ragionatore ſteſſo gli attribuiſce .

Dal detto finora ſi ſcorge a evidenza , che tra gli eſempi obbiettatici da eſſo Ragionatore, non vi è nè pur uno , che non ſia ſtato avanti oppoſto dagli eretici alla chieſa ; e che da lui non ſi apporti fuor di propoſito ; e che o per ignoranza , o per mala fede non ſia da lui o dimezzato , o riferito iſolato ſenza riguardo agli altri contrateſti della Scrittura , e alle circoſtanze , che lo accompagnano ; o con iſpirito Waldeſe , e Wicleſiſtico non ſia tratto a ſignificazioni affatto differenti da quelle , che realmente contiene .

e di tutte le nazioni , che mentova , e i teſti de'quali riferiſce Franceſco Penia nel più volte lodato libro *De Regno Chriſti cap.* IX. *p.* 277. *ſeqq.*

§. II.

I. *Degl' insegnamenti di Cristo, che BEATI SIENO I POVERI.* II. *Che non si tesoreggino tesori in terra.* III. *Che non si possa servire a due padroni.* IV. *Che sia difficile la salvezza del ricco.* V. *Che i discepoli non debbano signoreggiare come i Re delle genti.*

I. DAgli esempj scende il Ragionatore agl' insegnamenti di Gesù Cristo, onde si studia di dimostrare, che la chiesa, e gli ecclesiastici non debbano possedere beni temporali. Il primo degl' insegnamenti, di cui egli si abusa, si legge nel verso terzo del quinto capo dell'evangelio di S. Matteo: *Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum cælorum.* Nota egli però, che S. Luca (1) tralascia la parola *spiritu*, e scrive assolutamente: *Beati pauperes.*

Si propone il primo argumento, che il Ragionatore pretende di ricavare dall' insegnamento di Cristo: beati pauperes &c.

Grand' esattezza usa egli nel copiare gli argumenti de i Waldesi. Era questo pure il primo, ch' eglino si lusingavano di poter dedurre dalle dottrine del Redentore (2). Ma come rispose a questi il P. Moneta, così pure risponderò io al Ragionatore medesimo. Perocchè non meritano nuove risposte gli argumenti altre volte disciolti, quando particolarmente da chi li riproduce sono le risposte medesime destramente dissimulate. „ Ad „ hoc patet solutio [*dice il v. Moneta* (3)]: quoniam „ per

Questo I. argomento era pure il I. de' Waldesi presso il Moneta, che sodamente l'impugna.

(1) *Cap.* VI. *v.* 20. (2) Vedi il Moneta *lib.* V. *c.* VII. *p.* 446. (3) *Ivi.*

CAP. I.

„ per hæc verba Domini non fit diſtinctio inter ali-
„ quos. Non enim magis de clericis, quam de laicis
„ loquitur Dominus. Præterea per hæc verba non tol-
„ litur regnum divitibus. „ Nella ſteſſa maniera riſpo-
ſe a' falſi Politici de' ſuoi tempi S. Gian Griſoſtomo:

Come anche lo impugna S. Gian Griſoſtomo d' accordo cogli altri Padri.

„ Cum ait: *Beati pauperes ſpiritu &c.* neque βιωτικὸν
„ *ſecularis*, neque μοναζοντος *monachi* nomen apponit;
„ ſed hæc diſtinctio ab hominum mente inducta eſt (1).
Nè altrimenti in ſuſtanza penſarono S. Policarpo (2), Turtulliano (3), S. Ilario (4), S. Ambrogio (5), S. Agoſtino (6) tutti in ſomma i Padri, a' quali ſi offerì l' opportunità di trattare de' due mentovati paſſi evangelici riguardanti la beatitudine de i poveri.

Aſſurdi, che ſeguono dal modo di ragionare uſato dall' Avverſario.

Che ſe l'Avverſario non oſtante l' autorità di sì gran Maeſtri, e il conteſto de' paſſi medeſimi, dove non ſi ſcorge nè pure veſtigio della diſtinzione, ch' ei ſogna di ravviſarci, tirerà innanzi ad argomentare ſecondo le regole della ſua prodigioſa dialettica; arriverà certamente alla perfine conchiudendo a ſcioglier i *laici* dalla cura di eſſere *beati*; poichè da Criſto *beati* ſono chiamati *i poveri*, quali ſon obbligati, a parere dello ſteſſo Avverſario, ad eſſere gli eccleſiaſtici, ma non già in conto

(1) *Lib.* III. *Adverſus oppugnatorem Vitæ Monaſticæ n.* XIII. *p.* 101. *Tom* 1. *Opp.*

(2) *Epiſt. ad Philipp. n.* II. *p.* 187. *Tom.* II. *Apoſtolicor. P P. Edit. Amſtel. an.* 1724.

(3) *Lib. de Idololatr. c.* XII. *p.* 92. *& lib.* IV. *contra Marcionem c.* XIV. *ſeq.*

(4) *In Matth. c.* IV. *n.* 2. *p.* 527. *T.* I.

(5) *In Lucam lib.* V. *n.* 51. *p.* 869. *Tom.* II.

(6) *Lib.* I. *de ſerm. Domini in monte n.* 3. *p.* 119. *T.* III. *P.* II. *Edit. Antuerp. an.* 1700. *& in Pſ.* LI. *n.* 14. *ſeq. p.* 361.

conto alcuno i ſecolari. Tra le ragioni, colle quali ſtimarono i Manichei di poter rigettare come proveniente da malvagio principio il Vecchio Teſtamento, una fu queſta, che in quello ſi legge: *ego ſum, qui divitias do amicis meis*: quando nel Nuovo noi abbiamo, che ſieno *beati i poveri*: *beati pauperes* (1). Io non credo, che il Ragionatore ſia per avanzarſi a un tal eccesſo. Dico bensì, ch'egli proſeguendo a leggere il vangelo, giugnerà per avventura, a forza de' ſuoi ſorprendenti raziocinj, a conchiudere, che gli eccleſiaſtici *non debbano eſſere miti*, per timore, che non abbiano a poſſedere beni terreni, dicendo il Signore: *beati mites, quoniam ipſi poſſidebunt terram*.

CAP. I.

Non iſtaremo qui noi a inveſtigare, ſe l'evangeliſta S. Luca abbia ſcritto *pauperes* aſſolutamente, ſenza l'aggiunta *ſpiritu*. So, che in alcuni eſemplari dell'evangelio (2) di lui ſi legge il *pauperes* con tale aggiunta; come anche ſi legge nell'evangelio di S. Matteo. Ma ciò, poichè non conferiſce gran coſa al noſtro pro-

Quantunque S. Luca non abbia ſcritto, che: beati pauperes; *nulladimeno ſi dee intendere de' poveri di ſpirito*.

(1) S. Agoſtino *Lib. contra Adimantum Manichæi Diſcipulum cap.* XIX. *p.* 102. *Tom.* VIII. „ De eo quod ſcriptum eſt: *ego ſum, qui divitias do* „ *amicis meis, & paupertatem inimicis meis*. Huic ſententiæ illud oppo„ nunt (Manichæi) quod Dominus di„ cit *beati pauperes* &c.... Sed cur no„ lunt, & in Evangelio contueri? Ubi „ enim ſcriptum eſt: *Beati pauperes* &c. „ ibi ſequitur: *beati mites, quo„ niam ipſi poſſidebunt terram*. Ecce „ habent amicos Dei hæreditate terræ „ divites fieri.„

(2) S. Ambrogio legge: *beati pauperes ſpiritu l. c. in Luc.* il Millio nelle varianti lezioni di quel verſetto di S. Luca *p.* 140. *della Ediz. di Lipſia, o di Amſterdam dell'an.* 1756. nota, che ſi legge πτωχοὶ τῷ πνεύματι in un codice

CAP. I.

propoſito, ſia pur detto di paſſaggio. Veniamo al ſodo. Dimando, qual vantaggio ſi comprometta il Ragionatore, ſe ſcriſſe S. Luca così ſcuſſo, ſenza l'aggiunta *ſpiritu*, il *beati pauperes*? Vuol'egli forſe, che S. Matteo, contro ciò, che inteſe di dire il Signore generalmente, abbia riſtretto il ſenſo delle parole, *beati paures*, avendovi aggiunto *ſpiritu*, e le abbia trasferite a un altra ſignificazione? Ma qual criſtiano s' immagina egli di poter ritrovare, che gli paſſi un error sì maſſiccio? Non vi è chi non ſappia, che parlandoſi da due ſcrittori (particolarmente ſe ſono ſacri) di una medeſima coſa; e proponendoſi ella da uno di eſſi più diſtintamente, e più determinatamente di quel, che ſia propoſta dall' altro; chi legge, debba prendere la determinazione, e il fiſſamento fatto dal primo a un tal ſenſo per una fedele, e giuſta interpretazione della narrazione del ſecondo. Or trattando i Santi Evangeliſti Matteo, e Luca dello ſteſſo ſteſſiſſimo diſcorſo fatto dal Signore nel monte, e riferendo il primo, ch' ei diſſe: *beati pauperes ſpiritu*: e il ſecondo, ch'ei diſſe: *beati pauperes*: biſognerà ſtare alla determinazione della parola *pauperes* rappreſentata da S. Matteo, e confeſſare, che S. Luca abbia inteſo di parlare de' *poveri* sì, ma de' poveri

codice Bodlejano, in un Colbertino, in uno dell' Uſſerio, e nelle verſioni Arabica, e Armena, e nella verſione antica Itala, come riferiſce il P. Sabatier *Tom.* III. *Biblior. Sacror. latinæ verſionis antiquæ*, *Edit. Pariſ. an.* 1751. *p.* 287. Oſſerva eziandio ivi lo ſteſſo P. Sabatier, che *plures codices græci* aggiungono alla voce πτωχοὶ *pauperes* la parola πνεύματι, *ſpiritu*.

veri *di ſpirito*, e non de' poveri aſſolutamente ſenza veruna addizione. Altrimenti ſaremmo noi aſtretti a dire, che ogni mendico ſia beato, e che di lui, perchè è povero, ſia il regno de' cieli. Santo Agoſtino ſcrivendo contro que' Pelagiani, degli errori de' quali era ſtato avviſato da Ilario Siracuſano, (1) oſſerva, che le ricchezze per ſe non portano ai tormenti, e che non la inopia, ma il merito della giuſtizia introduce alla eterna beatitudine.

Ma permettaſi per ora, che il teſto di S. Luca s'intenda de' poveri aſſolutamente: cerco di nuovo dal Ragionatore, ſe debbaſi quindi inferire, che il regno de' cieli, eſſendo di tali poveri, non abbia ad eſſere in conto veruno de' facoltoſi? S' ei negherà una sì fatta illazione; dunque, ripiglierò io, eſſendo ſtato detto il *beati pauperes* a' paſtori, e a' miniſtri futuri della chieſa, come vuole lo ſteſſo Ragionatore, e non eſcludendoſi

(1) *Epiſt.* CLVII. *num.* XXIII. *p.* 420. *Tom.* II. *Edit. Antuerp. an.* 1700. „ Dives, qui induebatur purpura, & „ byſſo, ſi pauperis ulceroſi... miſeratus fuiſſet, mereretur & ipſe miſericordiam: & ſi pauperi illi meritum eſſet INOPIA, non JUSTITIA, non utique ab Angelis in „ ABRAHÆ gremium, qui dives „ fuerat, tolleretur. Sed ut nobis „ oſtenderetur, nec in ISTO PAUPERTATEM PER SE IPSAM DIVINITUS HONORATAM, NEC „ IN ILLO DIVITIAS FUISSE „ DAMNATAS, ſed in iſto PIETATEM, in illo IMPIETATEM ſuos „ exitus habuiſſe &c. Et *n.* XXVI. *p.* 421. „ Superbia divitem illum.. & iſta ſpes „ in incerto divitiarum... non ipſæ divitiæ perduxerunt ad inferni tormenta.„ Seguiti ora a ſoſtenere, ſe le dà l'animo, ſua ſignoria Ragionatrice (come ha avuto il coraggio di farlo nella *p.* XXV. *della Confermazione del ſuo Ragionamento*) che quel ſuo *aſſolutamente* poſſa in qualche modo ſuſſiſtere.

CAP. I.

doſi dal regno de' cieli i facoltoſi, potrà eſſere anche pe' facoltoſi paſtori, e miniſtri della chieſa quel regno. Dunque non ſarà illecito a' miniſtri della chieſa di poſſedere beni terreni. Dunque non ſi può pretendere, ch' eglino *non debbano poſſedere tali beni*. Come dunque apporta egli le parole medeſime per confermare il ſuo aſſunto, che Criſto colla dottrina inſegnò, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici non doveano poſſedere? Se poi egli pretende, che dalle ſteſſe parole *beati pauperes*, ſi debba dedurre, che pe' ricchi non vi ſarà il regno di Dio; dunque, ſoggiugnerò io, non ſarà un tal regno pe' ſecolari, che poſſeggan ricchezze. In fatti egli nella pag. xxv. della *Confermazione del ſuo Ragionamento* non trova altro teſto, per cui interpretare le parole ſuddette *beati pauperes*, che quello del capo xviii. di S. Luca: *facilius eſt camelum per foramen acus tranſire, quam divitem intrare in regnum cælorum*. Or ciò fu detto dal Redentore a propoſito di un giovane ſecolare. Io gliene poſſo ſuggerire un altro non preſo dal capo xviii. per iſpiegare un verſo del capo vi. dell'evangelio di S. Luca; ma dallo ſteſſo capo vi. in cui ſi legge il *beati pauperes*. Il teſto di cui parlo, è pure aſſoluto, e contien ciò, che diſſe Criſto non già agli Apoſtoli, e a' Diſcepoli, perchè queſti erano tutti poveri, ma ne' ricchi di quell' età (al dir del Ragionatore, *non ammeſſi al diſcepolato*, e perciò laici) a' ſecolari facoltoſi de' tempi avvenire: *væ vobis divitibus*. Vuol egli

egli più *assoluta* espressione? E perchè? *Quia habetis consolationem vestram. Væ vobis, qui saturati estis; quia esurietis* (1). Ecco pertanto, giusta i principj del Ragionatore, escluſi tutti i facoltosi dal regno di Dio; e affinchè si renda loro vie più difficultoso, anzi impossibile il potervi entrare, eccogli anche animati con libelli, e lettere dallo stesso Ragionatore ad accumulare ricchezze maggiori o spogliando i ministri della chiesa, e i santuarj, o impedendo loro di fare nuovi acquisti. O il felice Apologista delle civili società, il quale a viva forza dalle sue massime è trasportato a negare agli ottimati delle repubbliche, e molto più a' sovrani sopra ogni altro ricchissimi la vita eterna! Noi intanto attenendoci alla determinazione delle parole di Cristo esposteci da' santi Padri secondo il vangelo di S. Matteo, diremo, che il Signore presso S. Luca parla de' poveri di spirito (2), cioè degli umili, e contriti di animo, e degli

(1) S. Ambrogio, che di tutti, e non de' soli ecclesiastici intende il *beati pauperes*, spiegando nel *lib. v. in Lucam n. 69. p. 874. Tom. II.* questi versi, così scrive: „ Non eos, qui habent divi„ tias, sed eos, qui uti his nesciant, „ sententiæ cælestis auctoritate con„ demnat... Non census igitur, sed „ affectus in crimine est.

(2) S. Gian Grisostomo *Homil. xv.* sopra S. Matteo *n. 1. p. 185.* „ Qui sunt „ pauperes spiritu? Humiles, & animo „ contriti . . . Quia enim multi sunt „ humiles, non sponte sua, sed rerum „ necessitate coacti, illos mittens, nec „ enim id laudi est „ (Ma se ascoltiamo il Ragionatore, *laudi est*, perchè il *beati pauperes* è detto da S. Luca assolutamente) „ eos qui ex voluntatis pro„ posito sese humiliant, & deprimunt, „ primos beatos appellat... *n. 2.* Non „ dixit, hic vel ille, sed qui hæc faciunt, „ beati omnes erunt, ita ut sive servus, „ sive mendicus, sive pauper sis, sive pe„ regrinus, sive idiota, nihil te impe„ diat, quin sis beatus, si hanc virtu„ tem

CAP. I.

degli ſcevri dalla cupidigia delle terrene ricchezze, non potendo veruno acquiſtare il merito del regno celeſte, *qui mundi cupiditate poſſeſſus emergendi non habet facultatem.*

Erra gravemente il Ragionatore ricuſando S. Matteo per interprete delle parole di S. Luca.

Ma il Ragionatore *pag.* xxv. *ſeq. della Confermazione del ſuo Ragionamento* ricuſa S. Matteo per interprete del paſso di S. Luca, e SOLO vuole, che S. Luca ſia interprete di ſe medeſimo col v. 18. del capo xviii. del ſuo vangelo, dove adduce le parole del Signore: *facilius eſt camelum per foramen acus tranſire &c.*

Confeſso di non eſsermi mai imbattuto in un *Ragionatore* così ſtravagante. Egli non vuole S. Matteo per fedele interprete di S. Luca, quantunque S. Matteo guidato dallo Spirito Santo parli di quell' iſteſſo diſcorſo del Signore, in cui narra S. Luca, che il Signore diſſe il *beati pauperes*; e vuole poi il ſolo S. Luca interprete di ſe medeſimo circa il verſo venteſimo del capo vi. del ſuo vangelo, dove riporta il *beati pauperes*, col verſo diciotteſimo del capo xviii. dove parla non del diſcorſo fatto da Gesù nel monte, ma di ciò, che diſſe Gesù

„ tem (della umiltà, e contrizione di „ cuore) colueris. „ S Agoſt. *de ſerm. Domini in monte l.* i. *num.* 3. *p.* 119. *Tom.* iii. *P.* ii. „ Recte hic intelliguntur *pauperes ſpiritu* humiles, & timentes Deum.. Nec aliunde omnino incipere oportuit beatitudinem. „ S. Ambrogio *l.* v. *in Lucam n.* 1. *p.* 869. „ nec poteſt quiſquam meritum regni „ cæleſtis adipiſci, qui MUNDI CUPIDITATE poſſeſſus emergendi non „ habet facultatem. „ Vedi S. Tommaſo 1.2. *q.* 69. *artic.* 3. dove ragiona delle beatitudini.

Gesù ſteſſo in altra occaſione a propoſito di un giovane ſecolare. Noi non ricuſiamo S. Luca per fedele interprete di ſe medeſimo. Diciamo bensì, che S. Matteo non men di lui aſſiſtito, e iſpirato da Dio, riferendo più determinatamente ciò, che riporta anche S. Luca, debba eſſere tenuto per non meno fedele interprete del paſſo di S. Luca, di quello che poſſa eſsere S. Luca di ſe medeſimo.

Empie eſpreſſioni del Ragionatore riguardanti la dottrina dell' Apoſtolo S. Paolo.

Seguitiamo a conſiderare le pellegrine rifleſſioni del Ragionatore. Egli nella pagina xxvi. della ſua *Confermazione del Ragionamento* chiude così la ſua riſpoſta riguardante il *beati pauperes*. „ Ciò ſia detto unicamente in quanto alla interpretazione: non pretendendo „ però io, che non poſſa eſſere buona anche la OPINIONE del Calmet (1), e di S. Franceſco di Sales, e più ancora ſarebbe QUELLA DI S. PAOLO: *qui habent, tamquam non habentes ſint; & qui gaudent, tamquam non gaudentes; & qui emunt tamquam non poſſidentes* (2). Ma QUESTE RIFLESSIONI, che ſono OTTIME per le LEZIONI DELL' ORATORIO, nelle quali tutti vi aſcoltano SENZA CONTRADIRVI, vedete bene fratelli miei buoni, che ſarebbero impertinenti in una „ conſultazione, che mi veniva ricercata da un miniſtro di ſtato. „

O l'or-

(1) La interpretazione del Calmet, è la ſteſſa, che la noſtra; e quella di S. Franceſco di Sales, altresì è alla medeſima corriſpondente.

(2) 1. *ad Cor.* c. VII. v. 30.

CAP. I.

O l' orribile riſpoſta degna di eterna abbominazione! Egli 1. ci dà per una *opinione* la infallibile iſpirata da Dio dottrina di S. Paolo; e per fare grazia al *Vaſo di elezione*, non le dà altro pregio, che di eſſer ella *più* di quella del P. Calmet, e di S. Franceſco di Sales. 2. Ei ci rappreſenta la dottrina medeſima per una ſemplicità da uſarſi ne' diſcorſini dell' Oratorio, dove niuno degli aſcoltanti contradice; onde ſi argomenta, che le ſi poſſa non irragionevolmente contradire. 3. Riflette, ch' ella ſarebbe *impertinente* in una *conſultazione ricercata da un miniſtro di ſtato*, quaſicchè le dottrine contenute nell'epiſtole di S. Paolo non ſieno a propoſito pe' miniſtri di ſtato ſpecialmente criſtiani, e perciò non convenga proporle loro in una conſultazione. Si può egli penſare, o ſi può eſprimere il proprio concetto da uno Scrittore più empiamente?

Si propone il 2. argomento dottrinale del Ragionatore, ch'era pure il 2. de' Waldeſi, e ſi ſcioglie colle riſpoſte del V. Moneta, conformi affatto a quelle de' SS. Padri.

II. Il ſecondo argomento dottrinale del Ragionatore ſi prende dall' aver proibito Gesù Criſto a' ſuoi Diſcepoli (1) ogni diſordinato affetto alle ricchezze; quaſicchè a' ſecolari ſia lecita la cupidigia. Per ciò provare, adduce egli il *v.* 19. *del capo* VI. *dell'evangelio di S. Matteo:* „ Nolite theſaurizare vobis theſauros in terra. „ Alla Waldeſe per l' appunto e quanto all' ordine, e quanto alla maniera di ragionare. E queſto pure preſſo il V. Moneta il ſecondo argumento de' Waldeſi medeſimi, a' quali, poichè conchiudevano, non doverſi dagli

(1) *Ragionam. pag.* 16.

gli ecclesiastici, secondo la dottrina di Cristo, possedere beni temporali, così lo stesso Moneta rispose. „ Cupiditas avaritiæ ibi prohibetur, per quam quis, neglecto Domino, laborat divitias congregare non ad „ necessitatem, sed ad superfluitatem. Primo enim „ modo, idest ad necessitatem, licet congregare terrena, & acquirere illa, juxta quod Apostolus ait „ *Actor. xx. v.* 34. *ad ea, quæ mihi opus erant, & his, qui mecum sunt, ministraverunt manus istæ.* „ Appetitum vero superfluorum & Dominus in præcedentibus verbis, & Apostolus 1. *ad Timotheum c.* VI. „ *v.* 17. prohibet dicens: *divitibus hujus sæculi præcipe non sublime sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo vivo &c.* Item *v.* 9. *Qui volunt divites fieri incidunt in tentationem, & in laqueum diaboli &c.* „ Lo stesso scrivono S. Giustino Martire (1), S. Clemente Alessandrino (2), S. Cipriano (3), S. Ilario (4), S. Gian Grisostomo [5], S. Agostino (6), S. Isidoro Pelusiota (7), in somma tutti i Padri,

F

(1) *Apolog.* I. *n.* XV. *p.* 53. *Edit. Venetæ an.* 1747.

(2) *Lib.* III. *Pedagogi c.* VI. *p.* 233. *Edit. Paris. an.* 1641., dove prima di accennare il 19. verso del *capo* VI. *dell' evangelio di S. Matteo*, scrive: „ Sunt habendæ divitiæ, ut est rationi „ consentaneum, suntque benigne, non „ autem sordide, nec insolenter communicandæ, nec est honesti studium „ in *sui* amorem, superbiam, & arrogantiam consumendum.„

(3) *De opere, & eleemosynis p.* 200. *Edit. Oxon. an.* 1682.

(4) *In Matth. c.* V. *n.* III. *p.* 533.

(5) *Homil.* XX. *al.* XXI. *in Matth. n.* II. *seq. p.* 262. *Tom.* VII.

(6) *Serm.* XXV. *al.* CCXII. *de Tempore n.* V. *& serm.* LX. *n.* VI. *& serm.* CCCXI. *n.* XV. *Tom.* V.

(7) *Lib.* V. *Epist.* CXII.

CAP. I.

dri, che di quel verſetto dell' Evangelio di S.Matteo ebbero l' occaſion di parlare.

Del terzo argomento del Ragionatore malamente conchiuſo da' ſacri teſti: non poteſtis duobus Dominis ſervire &c.

III. Grandiſſimo uſo biſogna, che abbia fatto il Ragionatore de' libri di coloro, che dal torbido lagume de' Waldeſi attinſero le loro dottrine; perocchè non ſolamente ſi vale delle ragioni loro, ma ne ſegue anche ſuperſtizioſamente la ſerie. In fatti queſto terzo argumento di lui (1) è pure il terzo in ordine nelle obbiezioni de' Waldeſi medeſimi preſso il Venerabil Moneta (2) loro impugnatore. Deduceſi un tale argomento con dialettica propria di quella ſetta, e di alcune altre, che la ſeguitarono, dal 24. verſo del capo ſeſto dell' Evangelio di S. Luca: *Non poteſtis Deo ſervire, & mammonæ.. Ne ſolliciti ſitis animæ veſtræ quid manducetis, neque corpori veſtro, quid induamini:* & *v.*34. *Nolite ergo ſolliciti eſſe in craſtinum*. Ma per iſcioglierlo, non abbiamo di meſtiere di nuove riſpoſte. Ella è ottima l'antica riferitaci dallo ſteſso Moneta; onde noi di eſsa pure al ſolito ci prevarremo. „Soli Deo ſerviendum eſse con„firmatur Deuteronomii *cap.*VI. v.13. Matthæi IV.*ver„ſu* 10. Mammonæ autem, ideſt divitiis SERVIRE, „prohibitum eſt; ſed non eſt prohibitum mammonam „habere. Immo *facite vobis amicos de mammona iniquitatis*, ut habetur *Lucæ* XVI. *v.* 9. Cum autem di„vitiis ſerviendum non ſit, tamen de iis Deo ſervien„dum eſt. Alioquin Lucæ VIII. *v.*2.*ſeq.* non laudaren„tur

(1) *Ragionamento p.*16. (2) *Lib.*V. *cap.*VII. *p.*447.

„ tur Maria Magdalene, & Johanna uxor Chuſæ procu-
„ ratoris Herodis, & aliæ multæ, quæ miniſtrabant
„ Chriſto de facultatibus ſuis. „ Vedanſi S. Ireneo (1) Clemente Aleſſandrino (2), Tertulliano (3), S. Ilario (4), S. Girolamo (5), S. Agoſtino (6). Ma non la finirei, ſe voleſſi citare tutti i Padri, e dimoſtrarne l' unanime conſenſo loro anche in queſto punto.

Circa la ſollecitudine del mangiare, e del veſtire, S. Agoſtino nel citato trattato ſopra l' Evangelio di S. Giovanni parlando de' loculi del Signore, così ſcrive: „ Tunc primum eccleſiaſticæ pecuniæ forma eſt
„ inſtituta, ubi intelligeremus, quod præcepit, *cogi-*
„ *tandum non eſſe de craſtino*, non ad hoc fuiſse præ-
„ ceptum, ut nihil pecuniæ reſervetur a ſanctis, ſed

 „ NE

(1) *Lib.* III. *Contra Hæreſes c.* VIII. *n.* I. *p.* 182. *Opp. Edit. Venetæ an.* 1734. „ *Non poteſtis Deo ſervire, & mam-*
„ *monæ* : Deum quidem confitens
„ Deum . non mammonam Domi-
„ num vocat; ſed diſcipulos docet, Deo
„ ſervientes non SUBIICI mammo-
„ næ, neque DOMINARI ab eo.
„ Quemadmodum igitur SERVIEN-
„ TES peccato SERVOS peccati vo-
„ cat; ſic & eos, qui mammonæ SER-
„ VIUNT, SERVOS mammonæ ap-
„ pellat. „ Or eſſendo la coſa sì manifeſta, io non poſſo immaginarmi, che mai pretenda per queſto paſſo evangelico l' Avverſario, ſe non ſe, che i ſecolari poſſano lecitamente eſſere SERVI delle ricchezze, ma ſoli. Altrimenti non veggo, qual coſa poſſa egli conchiudere a ſuo favore.

(2) *Lib.* III. *Pædagogi cap.* VI. *p.* 273. *cit. Edit.*

(3) *Lib. de Corona Mil. c.* XII.

(4) *In Matt. c.* V. *n.* 5. *ſeq.*

(5) *In Matth. c.* VI. *p.* 22. *Tom.* IV. *Part.* II.

(6) *Serm.* IX. *num.* 6. *ſeq. Tom.* V. *ſerm.* CCCI *n.* 15. *Tract.* LXII. *in Joh. n.* 5. *T.* III. *Parte* II.

CAP. I.

„ NE DEO PROPTER ISTA SERVIATUR, ET „ OB INOPIÆ TIMOREM juſtitia deſeratur. „ Ragiona egli del teſto medeſimo al ſuo ſolito egregiamente nel II. *libro de ſermone Domini in monte* (1), e avverte, che (2) „ hoc loco vehementer cavendum eſt, ne forte „ cum viderimus aliquem ſervum Dei providere, ne „ iſta neceſsaria deſint vel ſibi, vel eis, quorum ſibi „ cura commiſsa eſt; judicemus eum contra præcep- „ tum Domini facere, & de craſtino eſse ſollicitum. „ Nam & ipſe Dominus, cui miniſtrabant Angeli, ta- „ men propter exemplum, ne qui poſtea ſcandalum „ pateretur, cum aliquem ſervorum ejus animadvertiſ- „ ſet iſta neceſsaria procurare; loculos habere dignatus „ eſt cum pecunia, unde uſibus neceſsariis quidquid „ opus fuiſset, præberetur: ſicut & Apoſtolus poteſt vi- „ deri de craſtino cogitaſse, cum dixit: de collectis „ autem in ſanctos, ſicut ordinavi eccleſiis Galatiæ, „ ita & vos facite... His & hujuſmodi Scripturarum „ locis ſatis apparet, Dominum noſtrum non hic IM- „ PROBARE, ſi quis humano more iſta procuret; „ SED SI QUIS PROPTER ISTA DEO MILI- „ TET, UT IN OPERIBUS SUIS non regnum „ Dei, ſed iſtorum acquiſitionem intueatur. „ Si conſulti da' lettori ciò, che ivi aggiugne il Santo, e vegganſi

(1) *Cap.* XV. *ſeqq. p.* 157. *ſeq.* T. III. P. II. *Edit. Antuerp. an.* 1700.
(2) *Ibid. c.* XVII. *p.* 160.

ganſi Tertulliano (1), S. Cipriano (2), S. Gian Griſoſtomo (3), per tralaſciare gli altri Padri, de' quali è commune queſta interpretazione. CAP. I.

Acconciamente alla ſteſsa comune interpretazione, riſponde a' Waldeſi il V. Moneta [4]. „ Non intelligitur hoc de omni ſollicitudine providentiæ neceſsariorum ſibi, nec aliis. Unde Apoſtolus ad Gal. II. v. 10. dicit, quod rogatus ab Apoſtolis, ut eſset memor pauperum, ſollicitus fuit hoc ipſum facere, de qua ſollicitudine ſua habetur ad *Rom.* XV. 26. *ſeq.* & 2. *ad Cor.* V. *v.* 3. In verbo ergo Domini, *ne ſolliciti ſitis &c.* ſollicitudo ſuffocationis prohibita eſt, de qua habetur *Matth.* XIII. *v.* 22. *ſollicitudo ſeculi iſtius, & fallacia divitiarum ſuffocat verbum.* Bene autem dicit Dominus *fallacia divitiarum*, non quia a divitiis iſtis fallitur homo, ſperans quandoque aliter, quam eveniat; HOMO AUTEM SEIPSUM FALLIT IN EIS. Ottime pure ſono le regole intorno alla intelligenza dell' addotto, e di altri ſomiglianti teſti evangelici, che propone Giovanni di Polemar nella orazione contro de' Wiclefiſti, e Uſſiti, e contro Pietro Rayne difenſore di tali ſette (5).

(1) *De Idololatr. c.* XII. *p.* 92. *& lib.* I. *ad Uxor. c.* IV. *p.* 163. *ſeq.*

(2) *Lib.* III. *Teſtimonior. ad Quirin. c.* XI. *p.* 65. *& de Orat. Dominica p.* 147. S. Girolamo *lib.* 2. *Adv. Pelag. p.* 518. *Tom.* IV. *P.* II.

(3) *Homil.* XXI. *al.* XXII. *in Matth. n.* IV. *p.* 273. *Tom.* VII.

(4) *Lib.* V. *c.* VII. §. I. *p.* 447.

(5) *Tom.* VIII. *Concilior. p.* 1920. *Edit. Pariſ. an.* 1714.

CAP. I.

Del quarto argumento del Ragionatore. Quanto malamente interpreti egli il testo evangelico: facilius est camelum &c.

IV. Nella diciaſsettesima pagina del ſuo Ragionamento apporta l' Avverſario il v. 25. del diciottesimo capo dell'Evangelio ſecondo S. Luca, ch'è ancora il 24. del capo diciannoveſimo dell'Evangelio ſecondo S. Matteo: *Facilius eſt camelum per foramen acus tranſire, quam divitem intrare in regnum cælorum*, de' quali teſti ſi abuſavano pure i Waldeſi (1), e i Wiclefiſti (2).

Il P. Moneta (3) lo interpreta giuſtamente in maniera, che (ſchiamazzi pure in contrario quanto può mai forte il Ragionatore) non vi è replica. Dice egli adunque, che quel verſo *intelligitur de omni divite; unde Marci* x. *ubi de eadem re loquitur, dicit Chriſtus, filioli, quam difficile eſt confidentes in pecuniis in regnum Dei introire, & ſubdit v.* 25. *facilius eſt camelum &c. Loquitur ergo Dominus in Matthæo de divite confidente in divitiis, & ita de malo divite. Similiter in Luca l. c. non dixit: væ vobis divitibus: tantum; ſed addidit: quia habetis hic conſolationem veſtram: ideſt quam quæritis, neglecta æterna* (4). Può egli deſiderare di più il Ragionatore per intendere, come vada ben unito il *facilius eſt camelum per foramen acus tranſire* col *beati pauperes*

(1) Monet. *p.*449.

(2) Polemar. *l.c. p.*1922.

(3) *Ivi. pag.*449.

(4) Vedi Giovanni di Polemar nella *Oraz. recitata nel Concilio di Baſilea contra il Wiclefiſta Rayne Tom.* VIII. *Concil. p.* 1922. *Edit. Pariſ. an.*1714. Trattano egregiamente queſta iſteſſa materia S. Agoſtino in *Pſal.* CXXXII. *p.*1110. *ſeq. T.*IV. *n.*4. *ſerm.* XXXVIII. *n.*7. *p.* 137. *ſeq. Tom.* V. *ſerm.* CCCVI. *n.*6. *p.*865. e S.G. Griſoſt. *Hom.* LXIII. *in Matt. Tom.*VII. *p.*627. *ſeq.*

peres aggiuntovi lo *ſpiritu* ? Ma ciò diſſe Criſto , come riflette il Ragionatore (1) , per iſtillare a diſcepoli ſuoi, e in conſeguenza agli eccleſiaſtici un radicale diſprezzo fino delle terrene commodità. E che ? Non diſſe egli ciò per iſtillare a tutti i mortali , e non ſolamente a' diſcepoli , un tal diſprezzo ? Nol diſſe egli a' diſcepoli a propoſito del giovane ſecolare , che avea molte poſſeſſioni ? Dunque il diſſe per tutti , e per gli eccleſiaſtici , e pe' ſecolari . Perchè dunque l' oppone il Ragionatore a' ſoli eccleſiaſtici ? Biſogna , che lo zelo di lui ſi aggiri tutto intorno alla ſalute di queſti , e non ſi curi punto di quella de' ſecolari; anzi talmente ei voglia renderla a' laici ſteſſi ſempre più malagevole , e aſſicurarla pel clero, che ſtimi di dover uſare ogni ſtudio , e opera , e diligenza , affinchè a queſto ſi tolgano , o ſi ſcemino , e a quelli per lo contrario ſi aumentino le ricchezze .

Ridicoloſa riflеſſione del Ragionatore confutata colle autorità de' Padri fondate ſulle ſacre Lettere .

Il Signore per altro , ſoggiugne egli , diſſe a' ſuoi diſcepoli , *i quali cominciarono a temere della ſalute degli uomini* (2) , e che le coſe le quali pajono a noi *impoſſibili* , ſono *poſſibili* preſſo Dio . E bene ? Non eſſendo ciò *impoſſibile* , anzi eſſendo *poſſibile* preſſo Dio , ſe è perciò lecito al ſecolare di poſſedere beni terreni , perchè non lo ſarà pure ai chierici ? E' forſe preſſo Dio *impoſſibile* , che il chieri-

(1) *Ragionamento p. 16. ſeq.*

(2) Abuſoſſi eziandio di queſto teſto Niceforo Foca nella iniqua legge tanto deteſtata da Zimiſce , e da Baſilio Porfirogenito ſuoi ſucceſſori nell' Impero . Vedi la di lui novella preſſo il Leunclavio *Lib.* II. *Juriſ. Græco-Rom. p.* 114. *Edit. Francofurti an.* 1596.

CAP. I.

co facoltoso si salvi? Se così egli pensa, ne indichi la ragione, per cui si renda ciò impossibile, e frattanto rinunzj i suoi benefizj, non che il patrimonio suo paterno, se pure non gli vien contrastato. Che se non si avanza egli a sostenere un errore sì grave, per qual cagion mai, essendo possibile presso Dio, che si salvino i ricchi sì ecclesiastici, che laici, egli pretenderà in vigore di questo testo evangelico, che i laici debbano possedere beni terreni, e non debbano possederne gli ecclesiastici? Dirà egli forse, che non i chierici, ma i secolari ne faranno buon uso? Ma con quali forze faranno questi un tal buon uso, delle quali sieno privi gli ecclesiastici? Colle forze naturali per avventura? Se con queste (che per altro non mancano agli ecclesiastici, come non mancan a' secolari) dunque ciò, che *impossibile est apud homines*, sarà *possibile apud homines*, lo che ripugna al detto di Gesù Cristo, ed è in se stesso contraddittorio. Ma poichè Iddio è quello, che rende possibile, e facile (1) all'uomo anche facoltoso l' entrata nel regno de' cieli; chi ha rivelato al Ragio-

(1) S. Agostino nella Epistola CLVII. *a Ilario Siracusano n.29. p.421.* „ Non „ ait, quod hominibus impossibile videtur, facile est hominibus, si voluerint; sed *quod hominibus*, inquit, „ *impossibile est, Deo facile est*: ostendens, quando ista recte fiunt, non „ fieri hominis potentia, sed Dei gratia. Hoc ergo attendant isti, & si „ reprehendunt eos, qui gloriantur in „ divitiis suis, caveant ipsi in sua virtute confidere. Simul enim utrique „ reprehenduntur in psalmo: *qui confidunt in virtute sua, & qui in abundantia divitiarum suarum gloriantur*. Audiant itaque divites: *quod* „ *ho-*

gionatore, che Dio medeſimo renda l' ingreſſo a quel regno poſſibile, e facile a' ricchi ſecolari, e per l' oppoſto lo laſci difficile, anzi impoſſibile al clero; laonde ſia d' uopo, che non queſto, ma quelli poſſeggano? Si ha egli a credere, che gli eccleſiaſtici chiamati da Dio a un sì ſublime miniſtero, e che più diſtaccati ſono dalla carne, e dal ſangue, nè in tante occaſioni ſi trovano, per fare mal uſo de' beni terreni, in quante o ſi mettono, o ſi trovano i ſecolari; ſi ha egli credere, torno a dire, che a quelli manchi l' ajuto di Dio per ben ſervirſi delle ricchezze, e a queſti ſia dato con affluenza?

Ma Gesù Criſto diſſe allora a' ſuoi Diſcepoli: *vos qui reliquiſtis omnia .. vitam æternam poſſidebitis*. Mi ſcuſi il Ragionatore. Non diſe Gesù Criſto ſolamente *vos, qui reliquiſtis omnia, vitam æternam poſſidebitis*. Perciocchè, come ben oſserva S. Girolamo (1) „ non „ dicit: qui reliquiſtis omnia: hoc enim & Crates fe- „ cit-

„ *hominibus impoſſibile eſt, Deo facile eſt*: & ſive MANENTES IN „ DIVITIIS SUIS, atque ex eis bona „ opera facientes, ſive illis venditis, „ & per indigentias pauperum diſtributis, intrent in regnum cælorum, „ gratiæ Dei tribuant, non propriis „ viribus bonum ſuum. Quod enim „ hominibus impoſſibile eſt, non ho- „ minibus, ſed Deo facile eſt. Audiant „ hoc & iſti, & ſi jam omnia ſua vel „ vendiderunt, & pauperibus tribue- „ runt, vel adhuc id agunt, atque diſ- „ ponunt, & hoc modo præparant in- „ trare in regnum cælorum, non hoc „ tribuant virtuti ſuæ, ſed eidem gratiæ „ divinæ. „ Vedi S. Girolamo *lib.* II. „ *Adv. Pelag. pag.* 519. *T.* IV. *P.* II.

(1) *Lib.* III. *in Matth. c.* XIX. *& Epiſt.* XXVI. ad Pammachium *pag.* 101. *T.* I. *Opp. Edit. Rom. an.* 1576. „ Tibi non ſufficit opes contemnere, niſi „ Chriſtum ſequaris.

CAP. I.

„ cit Philoſophus, & MULTI ALII DIVITIAS „ CONTEMSERUNT „ e pure perirono „ ſed qui „ ſequuti eſtis me, qnod proprie Apoſtolorum eſt, at- „ que credentium „. Sia per altro il paſso del vangelo così troncato, come lo adduce il Ragionatore; dimando, che ne voglia egli concludere? Forſe quel, che pretendevano i Pelagiani (1), e che non vi ſia ſalute per chi parimenti non vende quanto poſſiede, e non ne dà il prezzo a' poveri? Se così è, guai a' ſecolari, e ſpecialmente a' Sovrani, che tanto poſſeggono, nè ſe ne vogliono ſpropriare. E per verità, ſe valeſſe nulla l'argumento dell' Avverſario, queſta ne ſarebbe la concluſione. Altrimenti ſe non ſegue dall' arrecato paſſo (come non ſegue in fatti), che i ſecolari, i quali non laſciano, ma ritengono le poſſeſſioni loro, non poſſederanno l'eterna vita; perchè mai ha da ſeguire, trattandoſi degli eccleſiaſtici? E ſe trattandoſi di queſti anco-

(1) S.Auguſt. *ibid. n.*28. „ Sed ideo, „ inquiunt, hoc dictum eſt, quia futu- „ rum erat, ut audito evangelio, di- „ vites vendito patrimonio, erogato- „ que pauperibus, Dominum ſeque- „ rentur, & intrarent in regnum cælo- „ rum, atque ita fieret, quod difficile „ videbatur, non ut manentes in divi- „ tiis ſuis, præcepta Apoſtolorum cu- „ ſtodiendo, ideſt non ſuperbe ſapien- „ do, itaque ſperando in incerto divi- „ tiarum, ſed in Deo vivo, facile tri- „ buendo, veram apprehendant vitam; „ ſed etiam iſta præcepta Apoſtolica, „ venditis omnibus ſuis rebus im- „ plerent. „ E *nella Enarraz. ſul ſalm.* 51. *n.*14. *Tom.*IV. *p.*361. oſſerva, che quando differo gli Apoſtoli, *quiſnam poterit ſalvari? attenderunt non facultates, ſed cupiditates*, e aggiugne: „ Viderunt enim etiam ipſos „ pauperes, etſi non habentes pecu- „ niam, tamen habere avaritiam. Et „ ut noveritis non pecuniam in divite, „ ſed avaritiam condemnari, attendi- „ te, quod dico &c. „ E poco innanzi: „ Quid tibi prodeſt, ſi eges facultate, & ardes cupiditate?

ancora, non ſegue; per qual motivo ſi adduce il paſſo medeſimo a fine di confermare l' aſſunto, che Criſto colla *ſua dottrina* abbia inſegnato, che la chieſa non dovea poſſedere?

Quinto argumento quanto vanamenteappoggiato dal Ragionatore ſul teſto ſcritturale, Reges gentium dominantur eorum &c.

V. Veniamo al quinto argomento, ſu cui egli fa grandiſſimo ſtrepito. Oſſerva egli adunque(1),che Gesù per torre *un certo vano deſider io di maggioranza, che ſi andava introducendo negli Apoſtoli, non tardò riſolutamente a proibirglielo, facendo loro ſapere, che il DOMINIO DOVEA LASCIARSI A' PRINCIPI DEL SECOLO, e che il REGNO ECCLESIASTICO DOVEA TUTTO ASPETTARSI NEL SECOLO FUTURO, come con eſſo medeſimo era ſtato diſpoſto dal ſuo celeſte Padre* „ reges gentium dominantur eorum, ... „ Vos autem non ſic.. Ego diſpono vobis, ſicut diſ- „ poſuit mihi Pater meus regnum, ut edatis, & bi- „ batis ſuper menſam meam in regno meo (2) „.

Anche queſto argumento è de' Waldeſi (3), da' quali lo preſero Marſilio da Padova (4) i Wicleſiſti (5) e Calvino (6).

Ei l' ha preſo dagli eretici. Pe' Re delle genti s' intendono i Regentili.

Prima, che io apporti la vera intelligenza del riferito teſto, chieggo dal Ragionatore, con qual parola compreſa in eſſo teſto abbia Gesù, non dico, eſpreſſo, ma accennato, *che il dominio dovea laſciarſi a' principi*

(1) *Pag.17. del Ragionamento.*
(2) *Matth. c.xx. v.25.*
(3) Moneta *lib.v. c.xiii. p.521.*
(4) *Defenſor. Pacis. P.ii.c.iv.pag.196.*
(5) *Joh. de Polemar. l.c.*
(6) Calvin. *lib.iv. Inſtitut. c.xi.§.8.*

CAP. I.

cipi del ſecolo, cioè a' principi ſecolari, quando ſieno anche criſtiani; e non prenderſi dagli eccleſiaſtici, perchè *il regno eccleſiaſtico dovea tutto aſpettarſi nel ſecolo futuro?* Io gli fo una tal dimanda, perchè ſuppongo, ch' egli da queſta ſua rifleſſione voglia concludere qualche coſa a ſuo favore. Ma ſe per le parole: *principi del ſecolo*: intendeſſe egli i principi infedeli, non conchiuderebbe nulla pel ſuo aſſunto, che conſiſte nel ſoſtenere, che i criſtiani ſecolari poſſano lecitamente avere proprietà, poſſeſſioni, dominj temporali; ma non *debbano*, ſecondo la dottrina di Criſto, averli gli eccleſiaſtici. Biſogna pertanto, che le parole *reges gentium*, ſignifichino, ſecondo lui, i *principi ſecolari* anche criſtiani. Or io lo aſſicuro, che tanto le parole οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν *reges gentium*, voglion dinotare preſſo S. Luca i Re *ſecolari criſtiani*, quanto preſſo Davidde *nel ſalmo* CXIV. τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν, *gl' idoli, o ſimolacri delle genti* indicano i ſimolacri, o gl' idoli de' criſtiani del ſecolo; e quanto le parole del Signore: *in viam gentium ne abieritis*: preſſo S. Matteo *cap.* x. *v.* 5. ſignificano un divieto fatto agli Apoſtoli di predicare per allora a' criſtiani, che non aveſſero abbracciato lo ſtato eccleſiaſtico.

Sembra, che il Ragionatore voglia, che ſi mettano in commercio i regni.

Dimando in ſecondo luogo, com' entri qui egli a parlare del dominio di ſovranità, mentre ſi era prefiſſo di trattare de' beni temporali acquiſtati, e poſſeduti *da quelli tutti, che ſi dicono mani morte*, e di dimoſtrare i danni,

danni, che da un tal poſſeſſo ridondano nella civile ſocietà? Vorrebbe egli per avventura, che i regni, e i principati ſi mettano in commercio, e non iſtiano in potere di chi non ne poſſa teſtare, nè laſciargli a chi più gli aggrada, nè vendergli a ſuo piacere? O il bel vantaggio, ch'ei procurerebbe alle repubbliche, delle quali per altro ogni fedel cittadino, dee non ſolamente deſiderare la conſervazione, ma procurare eziandio dal canto ſuo, quanto può mai, che ne ſia ſtabile il governo, e mantenganſi loro intieri, e illeſi gli ſtati.

Pare eziandio, che voglia eſcludere i Sovrani fedeli dal regno celeſte.

Chieggo in terzo luogo, che mi ſi ſpieghi, a qual fine abbia egli ſcritto, che il regno eccleſiaſtico *dovea tutto aſpettarſi nel ſecolo futuro* (1)? Forſe per provare, che gli eccleſiaſtici debbano, per comando del Signore, non avere ſovranità in queſto ſecolo, e debbanla perciò laſciare tutta a' ſecolari? Ognuno, leggendo il Ragionamento dell'Avverſario, crederà certamente, che tale ſia la di lui opinione (2). E' vero, che nella Con-

(1) *Ragionam. p.*18.

(2) *Ivi pag.*17 *ſeq.* „ Scuoprendo „ (Criſto) ne' Diſcepoli ſuoi andarſi „ introducendo un certo vano deſiderio „ di maggioranza, non tardò riſoluta„ mente a PROIBIRGLIELO, fa„ cendo loro ſapere, che il dominio „ DOVEA LASCIARSI A' PRIN„ CIPI del ſecolo. Nella *p.*107. di„ ce, che PUO' CONCEDERSI, „ che la S. Sede abbia nel dominio ec„ cleſiaſtico una tal podeſtà.„ Ma come ſe le fu proibita ne' Diſcepoli di Geſù Criſto? Ecco come. „ SI PUO' „ CONCEDERE, *ſoggiugne egli*, „ ch' ella abbia potuto acquiſtare la „ ſovranità temporale del ſuo dominio „ per que' medeſimi mezzi, che altri „ ſovrani l'hanno acquiſtata „ O la bella ragione! Ma ſe le fu proibita la ſovranità, le furono anche proibiti i mezzi di acquiſtarla, pe' quali l'hanno acqui-

CAP. I.

Confermazione dello ſteſso ſuo Ragionamento ſembra, ch' ei neghi di eſſere di un tal ſentimento; ma nel luogo medeſimo, ripugnando egli a ſe ſteſſo (al ſolito de' novatori, che mentre ſi naſcondono contradicendoſi, allora per l' appunto meditano di potere con ſicurezza diſſe-

acqniſtata i Sovrani del ſecolo, a' quali dev' ella eſſere laſciata. Per altro ei quì pure parla in modo, che tutto mette in forſe. SI PUO' CONCEDERE, PUO' CONCEDERSI, che abbia non già acquiſtato, ma che *abbia potuto acquiſtare*. Io non mi poſſo perſuadere, che un Sovrano poſſa tollerare la inſolenza di un qualche ſuddito del Papa, o di qualunque altro Principe, che così ambiguamente parli del ſuo dominio, come parla coſtui del dominio temporale della S. Sede, sì legittimo e per le origini ſue, e pel giuſto, coſtante, pacifico poſſeſſo di tanti ſecoli, che (come dimoſtra il Cardinal Orſi nel ſuo eccellente Trattato del dominio temporale del Papa &c.) non la cede punto a qualunque altro, quanto ſi voglia legittimo acquiſto di ſovranità di qualſiſia Principe ſugli ſtati, ch' ei poſſiede. Aggiunge il Ragionatore.„ Ma conviene ſempre „ avvertire, ch' eſercitando la ſanta „ Sede il diritto della ſovranità, non „ potrà mai eſercitarlo come cattedra „ dell' apoſtolato, nè il Papa, come „ miniſtro, e vicario di Criſto.„ Prodigioſo avvertimento! Quaſicchè la ſanta Sede non ſia ſanta Sede in quanto ella è Cattedra dell' Apoſtolato, e per altro riguardo, e non in quanto ella è Cattedra di S. Pietro, abbia avuto la ſovranità, e perciò le repugni di eſercitarla, in quanto ella è tale: laonde il Papa eſercitando la ſovranità ſotto altro aſpetto non pecchi, e pecchi nello ſteſſo tempo eſercitandola come vicario di Gesù Criſto, eſſendogli vietato di eſercitarla come tale, e perciò in realtà pecchi, non eſſendo realmente ſeparabile da lui l'eſſere di vicario di Criſto; ma non pecchi ſecondo l'arzigogolo della mente, per cui dalla perſona ſua ſi preſcinda un tal eſſere. Di un Veſcovo veſtito in modo non conveniente alla ſua dignità veſcovile per la ſcuſa di eſſere anche Principe ſecolare, diſſe graziosamente un contadino, *Se il Veſcovo anderà all' inferno, che farà mai del Principe*? Ma tutti queſti raggiri a qual fine ſono uſati dal Ragionatore, ſe non ſe per imbrogliare le menti de' ſuoi lettori, e procurare poi, per diſimbrogliarli, di perſuader loro, alla maniera di Marſilio da Padova, che non eſſendo lecito al Papa, come tale, di eſercitare la ſovranità, non gli ſia ſtato nè pur lecito di acquiſtarla? Ei dice di riſpettare i Principi anche eccleſiaſtici, *Conf. p.* XXIX. Ma che razza di riſpetto è queſto? mai

diſſeminare i loro errori) dà a divedere di eſſerlo, o aſſerendolo a ſua poſta, o mettendolo in bocca al ſuo primo Impugnatore (1). Ma come proverà egli, che gli eccleſiaſtici ſoli ſieno coloro, i quali debbano aſpettare *il Regno eccleſiaſtico tutto nel ſecolo futuro*, e non abbiano ad avere in queſto ſecolo punto di ſovranità, e di

(1) *Pag.* XXVII. dopo apportato il teſto: *Reges gentium &c.* così ſcrive indirizzando il diſcorſo al ſuo impugnatore: „ Direte, che queſti ſono di que' paſſi, che contengono un precetto interino, che comandavano bene agli „ Apoſtoli, e ai loro Succeſſori, di „ non avere dominio, nè regno temporale, finchè non veniſſe il caſo di „ qualche donazione di qualche gran „ ſtato. „ Si veda il reſto. Gl' impugnatori di lui non hanno mai detto, che que' paſſi contengono precetto di *non avere dominio temporale &c.* Egli ſuppone, che il contengano, e finge delle riſpoſte, e con peſſima fede le ſpaccia a nome loro. Aggiugne egli: *ivi:* Mi „ ſgridate, che abbia detto, *che può* „ *concederſi, che la ſanta Sede abbia* „ *potuto acquiſtare la ſovranità temporale*, e non piuttoſto, che deve „ concederſi, e per queſto mi beffeggiate del nuovo capitolare, perchè „ ho detto, che la ſanta Sede non potrà „ mai *eſercitare la ſovranità come Cattedra dell' Apoſtolato*. „ Dovea aggiugnere, ſecondo che avea ſcritto nel Ragionamento: „ *nè il Papa come Miniſtro, e Vicario di Criſto*, a cui negli „ Apoſtoli Criſto medeſimo ha vietato „ il dominato, come riferiſce S. Luca, „ *c.* XXII. e ſcrive S. Bernardo al Papa „ Eugenio III. „ Proſegue a ſcrivere nella *Confermazione*. „ E non vi cale punto „ di S. Luca, nè di S. Bernardo, che „ io ho addotti per garanti del mio ſentimento. „ E *pag.* XXIX. „ Ora, „ *egli dice*, tornate a ſupporre, che io „ non abbia inteſo nel mio primo principio di parlare, ſe non del dominio „ di proprietà, e vi replico, che ſupponete peſſimamente, „ E *pag.* XXX. „ Io non ho mai eſcluſa *alcuna qualità* „ di dominio, eſſendo chiaro, che chi „ dice tutto, non eſclude coſa alcuna. „ Sicchè non ammette verun dominio negli eccleſiaſtici, eſſendo, ſecondo lui, ſtato inſegnato da Gesù Criſto, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici non doveano avere poſſeſſo di alcuna coſa temporale. E un pò più in giù, ſupponendo proibita a' Succeſſori degli Apoſtoli la ſovranità temporale, pel *Reges gentium*, torna al dominio di proprietà, e dice, che non ſia lecito agli eccleſiaſtici di poſſedere, e che ciò ſegua da' teſti *ne tuleritis in via &c.* e, *omnis ex vobis qui non renunciat &c.*

CAP. I.

di dominio? Dirà, che un tal dovere fu impoſto da Gesù Criſto a' ſuoi diſcepoli. Or i ſecolari fedeli non ſono, o non hanno a eſſere per avventura ſtimati diſcepoli di Gesù Criſto? Se riſponderà egli di sì; dunque, ripiglierò io, non debbono i criſtiani laici avere in queſto ſecolo punto di ſovranità, e di dominio. Se di no; egli certamente non ſi accorderà colle ſacre lettere, nelle quali anche i fedeli laici ſon appellati diſcepoli(1): e ſe non ſono eglino tali, come potrà egli provare dall'addotto, o da qualunque altro paſso ſcritturale, che per eſſi ancora, quando ſieno ſtati ſovrani in queſto mondo, ſia ſtato da Criſto preparato il regno nel futuro ſecolo, mentre a' diſcepoli fu detto dallo ſteſso noſtro Signore Gesù, *& ego diſpono vobis, ſicut diſpoſuit mihi Pater meus regnum*? Dunque o nè pure i criſtiani ſecolari hanno ad avere ſovranità in queſto ſecolo, e così ſtabilendo, ſi caderà nell' errore de' Catari, del Weigelio (2) &c. o ſe non è loro illecito di averla, ed è per loro anche preparato il regno nel futuro ſecolo, dovranno eſsere annoverati tra diſcepoli: laonde a' diſcepoli del Signore, non ſarà illecito di avere dominj, e principati. E per verità mentovandoſi dal Signore il regno celeſte con una certa contrappoſizione al dominio de' Re delle genti, e dicendoſi, che i diſcepoli faranno

(1) *Actor. c.xi. v.26. & c.xxi. v.1.*

(2) *Weigel. Explicat. Poſtil. P.ii. p.155. apud Joh. Gerard. Diſput. Theologicar. P.ii. Adverſus corruptelas Weigelii Diſput. iii. n.19. p.884.*

no Regi in cielo, quando non faccian così, come i Re ſuddetti in terra; forza è, che per eſſi Re delle genti non ſia preparato il regno nel futuro ſecolo. Altrimenti ſe a quei Re delle genti, non meno che a' diſcepoli, era da Dio preparato il regno nel futuro ſecolo; qual coſa di ſingolare avrebbe promeſſo il Signore a queſti, quando non aveſſero fatto così, come facevano i Re delle genti? Che ſe promiſe egli a' diſcepoli un premio preparato per eſſi, e non pe' Re delle genti, e tal premio, com' è manifeſto dal luogo citato dell' Evangelio, è il regno de' cieli; biſognerà confeſſare, che pe' Re mentovati delle genti non ſia preparato ne' cieli il regno. Dica Fra Fulgenzio lodato dal Ragionatore (1) ciò, che gli aggrada, che tuttavolta la conſeguenza è ben dedotta, come può conoſcer ognuno, che abbia punto punto appreſa l' arte di ragionare.

CAP. I.

Eſpoſizione letterale de' teſti obbiettatici dall' Avverſario, onde ſi dimoſtra, non eſſere i teſti medeſimi di oſtacolo agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di poſſedere beni temporali.

Ma veniamo alla ſpiegazione letterale del teſto, che ci ſi obbietta dal Ragionatore. Non ſolamente da' cattolici, ma da' proteſtanti (2) ancora impugnatori di coloro, che dello ſteſſo teſto ſi abuſano, unanimemente ſi concede, che le parole: *vos autem non ſic*: s'intendano, o ſi poſſano giuſtamente intendere di tutti criſtiani; ma nello ſteſſo tempo ſi nega, venirne in conſeguenza, che vieta-

(1) *Confermaz. del Ragionamento pag.* XXXII.

(2) Epiſcopius *Tract. de Magiſtratu cap.* II. *Inſtitut. Theologicar. Par.* II. *pag.* 72.

CAP. I.

to ſia a chi profeſsa il criſtianeſimo l' eſsere Sovrano, o l' eſercitare nella ſocietà civile l' uffizio di magiſtrato. La ſerie delle coſe deſcritteci dagli Evangeliſti nel conteſto evidentemente dimoſtra, quanto ragionevole, e vero ſia queſto loro comun ſentimento. Era nata conteſa tra gli Apoſtoli intorno alla preeminenza (1), e i figliuoli di Zebedeo(2) moſtrarono di ambire i primi poſti nel regno di Criſto(3),ſtimato da loro, che non ancora aveano aperti gli occhi della mente per ben intendere le ſcritture, un regno materiale (4). Or Gesù per torre dagli animi loro ogni ſuperbia, e ambizione (5), dopo mentovati i Re gentili, che ſuperbamente

(1) Lucæ *cap.* XXII. *v.* 24.

(2) *Matth. cap.* XX. *v.* 21. *Marci cap.* X. *v.* 36. S. Johann. Chryſoſt. *Homil.* LXV. *alias* LXVI. *in Matth. num.* 4. *p.* 648. *T.* VII., Vides, quantum im- „ perfecti omnes eſſent, tum hi, qui „ decem illos præcedere tentabant, tum „ decem illi, qui duobus invidebant? „ ſed poſt hæc oſtende illos mihi, & „ videbis omnibus hiſce affectibus va- „ cuos. Audi, quomodo hic ipſe Johan- „ nes, qui nunc hac de cauſa acceſſit, „ PRIMAS PETRO SEMPER CE- „ DAT &c. Vedi S. Agoſt. *ſerm.* CXLV. *n* VI. *p.* 487. *Tom.* V.

(3) S. Gian Griſoſtomo *Homil.* LXV. *al.* LXVI. *in Matt. n.* 2. *p.* 647. *T.* VII. „ Unum tantum quærebant, ut pri- „ mos conſeſſus tenerent, & ante alios „ ſederent, atque apud illum a nemine „ præcederentur, quia, ut jam dixi, „ duodecim thronos audierant, igno- „ rantes, quid hoc eſſet, primum con- „ ſeſſum quæſierunt. „ Vedi S. Girol. *in Matth. c.* XX. *p.* 91. *T.* IV. *P.* I. *Edit. an.* 1706.

(4) S. Gian Griſoſtomo *Ivi num.* 2. *p.* 645. „ Exiſtimabant regnum illud „ prope eſſe, & ſub ſenſum cadere... „ Quod igitur nihil ſpirituale quære- „ rent,... hinc palam eſt. „ E *n.* 3. *p.* 647. „ Neque enim aliquid ſciebant „ de ſublimi illo throno.. quando etiam „ his longe inferiora, quæ quotidie il- „ lis inculcabantur, ignorabant. „

(5) S. Gian Gr. *Ivi p.* 465. *n.* 2. „ Re- „ ſpondet Chriſtus, *quid vultis?* „ Non „ quod ignoraret, ſed ut cogeret illos „ reſpondere, ut ULCUS patefaceret, „ ut remedium illi adhiberet. „

te imperavano (1), e i principali miniſtri loro, che moſſi dalla vana gloria, e dalla ſoverchia cupidigia di onore, voleano apparire, ed eſſere chiamati εὐεργέται *benefici* (2) diſe, che i ſuoi non debbano fare così; ma non proibì loro frattanto l' avere ſuperiorità, e preeminenze, anzi ſuppoſe, che legittimamente aver le poteſſero: poichè aggiunſe, che il *maggiore*, o chi ha tra loro ſuperiorità, e precedenza, non ſia già tenuto a rinunziarla, ma per umiltà di cuore debba riputarſi, e farla *come da miniſtro* degli altri (3). Propoſe quindi loro il ſuo eſempio; ch' eſſendo egli maeſtro, e *Signore* (4), e avente *tutto* in mano (5), nientedimeno era tra loro come un miniſtro, ed era venuto non

(1) *Ivi n.4. pag.649.* „ Oſtendit il „ lud ad GENTIUM MOREM ac„ cedere, cum primi gradus APPE„ TUNTUR. Nam τυραννικὸν τὸ „ πάθος: *tyrannica hæc affectio eſt*, „ qua frequenter magni viri exagitan„ tur, ideoque VEHEMENTIORE „ CASTIGATIONE indiget. Qua„ propter ipſe acriore plaga utitur, „ dum ex gentium comparatione tu„ mentem animum pudefacit, & ho„ rum invidiam, illorum arrogantiam „ ſuccidit &c.

(2) Il Titolo εὐεργετῶν di BENEFICI era ambito dagl' Imperatori, da Re, e da altri coſtituiti in dignità. Vedi Giuſeppe Ebreo *lib.* III. *de Bello c.* XVI. *e lib.* IV. *c.* V. e il P. Lamy *lib.* V. *Concord. Evang. cap.* XXI. *n.*2. *p.*519. *Edit. Pariſ. an.*1699.

(3) *Lucæ* XXII. *v.*26. „ Vos autem „ non ſic. Ἀλλ' ὁ μείζων ἐν ὑμῖν γενέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καὶ ὁ ἡγούμενος, ὡς ὁ διακονῶν. *Ma chi è maggiore in voi ſi faccia COME minore, e chi precede COME MINISTRATORE.*

(4) Ioh. XIII. *v.*13. *Vos vocatis me Magiſter, & DOMINE, & bene dicitis; SUM ETENIM. Si ergo ego DOMINUS, & Magiſter lavi pedes veſtros, & vos debetis alter alterius lavare pedes*; onde coſta, che, ſalvo il DOMINIO, queſta legge di Criſto *di miniſtrare agli altri*, ſuſſiſta.

(5) Joh. *ibid. v.*3. Sciens, *quia omnia dedit ei Pater in manus.*

CAP. I.

per eſſere ſervito, ma per ſervire (1). Inſegnò pertanto in queſta guiſa col ſuo eſempio non agli Apoſtoli ſolamente, nè ſolamente a' ſucceſſori di queſti, ma a tutti i ſuoi fedeli, di doverſi riputare inferiori agli altri, e impiegare pe' loro vantaggi, ed eſſere miti, e umili (2) di cuore. Nè io credo, che il Ragionatore voglia diſpenſare da un tal dovere i Criſtiani laici. Ma che? Soſterrà egli forſe, che una tal obbligazione tolga al fedele

(1) *Matth. c.*xx. *v.*38. *Sicut filius hominis venit non miniſtrari, ſed miniſtrare. Marci* x. *v.*45. *Lucæ* xxii. *v.*27.

(2) S. Ilario *in Pſalm.* cxviii. *litt.*xx *n.*1. alle parole: *vide humilitatem meam*: nota: Formam in ſe „ ipſo ceteris credendi, agendi, ſpe„ randi &c. conſtituit (*David Rex*) „ evangelicum virum perfecta legis ob„ ſervatione conſumans... Meminit, „ in quo obſervantiæ genere mandato„ rum omnium caput, ac ſumma con„ ſiſtat, ſcitque quid a Domino ſuo, „ etiam ab ipſis, quibus committendæ „ claves cælorum erant, Apoſtolis quæ„ reretur Namque.. cum ſibi ſingull „ principatum humana contentione „ præſumerent, dum præſtantiorem ſe „ ceteris unuſquiſque eſſe aut optat, aut „ poſcit, Dominus.. ait: *qui vult eſſe* „ *major, fiat omnium minimus*.. Uti„ liſſimum itaque eſt, OBEDIENTER „ DIVINIS PRÆCEPTIS, omnem „ intra ſe ipſos humanæ inſolentiæ, & „ petulantiæ inanitatem fractam, pro„ tritamque cohibere. „ Così egli parla a nome di un Re. Vedi S. Ambrogio *Lib.*x. *in Lucam n.*50. *p.*1069. *T.*xi. *Edit. Venet. an.* 1748. S. Agoſtino *ſerm.*cxlv.*n.*vi.*p.*487.*T.*v.*&ſerm.*iii. *in Pſ.*cxi. *n.*9. *p.*868. *T.*iv. S. Gian Griſoſtomo *Homil.*x. *de Chriſti Precibus contra Anomæos n.*2. *p.*531. *T.*i. *opp.* Rabano Mauro *Opuſc. an liceat Chorepiſcopos Ordinare Presbyteros, Tom.*v.*Concilior. p.*1418. *Edit. Pariſ. an.*1714. Potrei citare parecchi altri, ma la brevità me lo impediſce. Chi ſa, ſe il Ragionatore, come colui, che ci ſuol obblettare le interpretazioni de' Proteſtanti, non ardirà di opporre a' Santi Padri l'autorità de' Brenzi, e de' Pricei. Noi però ci terremo forti alla regola del Concilio di Trento, che nella *ſeſſ.*iv. *per reprimere i petulanti ingegni*, determina, e preſcrive, che niuno oſi di torcere le ſacre lettere a' ſuoi ſentimenti contro il ſenſo, che ha tenuto, e tiene la ſanta madre chieſa, o d'interpretarle contro l'unanime conſenſo de' Padri.

le la libertà di eſſere Sovrano(1)? Nò certamente. Se pure adattando egli *a' principi ſecolari criſtiani* il *Reges gentium dominantur eorum &c.* non pretenda, che queſti abbiano il diritto di regnare ſuperbamente come i principi gentili, e di tiranneggiare i loro ſudditi, e non impiegarſi pel publico loro bene, la qual pretenſione è la ſteſſa, che quella di Marſilio da Padova (2), e di alcuni altri ſcrittori di ſimil ſorta. Or ſe il dover eſſere

(1) Vedaſi la più volte citata Orazione di Giovanni di Polemar contro il Wicleſiſta Pietro Rayne *T.*VIII. *Concil. p.*1916. *ſeq.*

(2) Nella *P.*II. *cap.*IV. del libro intitolato *Defenſor pacis p.*196. oſa Marſilio di citare a favor ſuo Origene, S. Gian Griſoſtomo, e S. Bernardo. Non ſo ſe arrivar poſſa più oltre una sfrontata impudenza. Origene parla de' Re gentili, che *violenter* contro i ſudditi loro *dominabantur*, e Marſilio ha il coraggio d'interpretare τὸ *violenter* per la poteſtà coattiva, *ideſt per potentiam coactivam*. Origene parla de *duriore*, o *violentiore*, o *acriore* βιοτέρῳ, impero de' Re delle GENTI τῶν ἐθνῶν, che κατεξανιστάμενοι τῶν ὑπηκόων, *inſultando*, o *inſorgendo contro* i loro ſudditi κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν *abuſano contro di eſſi della loro poteſtà*; e che moſſi ſono *dalla cupidigia dell' adulazione* τῆς κολακείας ἐπιθυμίᾳ, ed eſercitano il Principato κακῶς *malamente*, o iniquamente, e con *ſuperbia* τύφῳ, e aggiunge che tra' criſtiani dee regnare la moderazione, l'uguaglianza, l'umiltà di cuore; e tutto ciò con mala fede ſi tace da Marſilio degno eſemplare del noſtro Ragionatore. *Orig. T.*XVI. *in Matth. n.*VIII. *p.*722. *ſeqq. Tom.*III. *Edit. Pariſ. an.*1740. S. Gian Griſoſtomo tratta de' principi τῶν ἐθνῶν delle genti, cupidi τοῦ πρωτείου *del primaco* lo che è τυραννικὸν πάθος *tirannica paſſione*, e dice, che intanto il Signore mentovò le *genti*, in quanto τὸ πράγμα *la coſa* era ὑπονείδιστον *ignominioſa*, καὶ βδελυκτὸν *e abbominevole: Homil.*LXV. *al.*LXVI. *in Matth.* e Marſilio trae quel Padre a ſuo favore, quaſicchè ſia 'ecito al fedele laico Sovrano ciò, ch'è pien di onta, e di abbominio. Di S. Bernardo parleremo altrove. Frattanto ſi vede, come i precurſori del Ragionatore così trattavano con inganno la cauſa de' Sovrani, per trarli alla perdizione, come ora pare, la tratti il Ragionatore medeſimo.

CAP. I.

modeſti, e umili di cuore non oſta, che il criſtiano laico poſſa lecitamente regnare; per qual cagione ha egli a oſtare, che non poſſa l' eccleſiaſtico? So, che non vi ſono mancati di coloro, i quali ſi ſieno immaginati di aver riportato la vittoria, per aver riflettuto, che il Signore non condannò mai i Re d' Iſdraello, e di Giuda. Ma dove trovaron eglino, che abbia condannati Mosè, e gli Aſsamonei, che, ſebbene dell'ordine ſacerdotale, ebbero tuttavolta il principato nella paleſtina? o che abbia egli dato a colpa a Melchiſedecco l'eſsere ſtato queſti Re di Salem, e nello ſteſso tempo ſacerdote dell'Altiſſimo Dio?

Torniamo agli Apoſtoli. Dove trova l' Avverſario, che Gesù Criſto abbia loro proibito di avere delle preeminenze, e della maggioranza, onde concluder ſi poſsa, che ſia ſtato vietato in eſſi a' loro ſucceſsori di eſsere principi (1)? Ne' teſti medeſimi del capo XXII. dell' Evangelio ſecondo S. Luca, e del capo XX. dell' Evangelio ſecondo S. Matteo, e del X. dell' Evangelio ſecondo S. Marco, i quali teſti ci ſon obbiettati dagli Avverſarj, non ſi ſuppone per avventura chiaramente, che

(1) Non per altro ſi obbietta dal Ragionatore, e dal Maeſtro de' Marſiliani il *principes*, o il *reges gentium &c.* che per trarre tutta l' autorità a' ſecolari, e fare ſi (come in effetto ſi ſcorge dalle operette, che giornalmente compariſcono contro la poteſtà de' ſacri paſtori alla luce) che i fedeli *immemores Sacerdotis* che *pro epiſcopatus vigore, & cathedræ auctoritate habet poteſtatem, qua poſſit ſtatim vindicari* di chiunque ſe gli ſolleva contro (*S. Cyprianus Epiſt.* III. *p.* 5.) coſtituiſcano Saule contro Samuello, e ammettano nel principe, come diritto datogli da Dio, la uſurpazione del diritto della Chieſa.

che non foſſe loro proibito di eſſere πρῶτοι *primi*, e μεγάλοι *grandi*, e ἡγούμενοι *duci*, o condottieri? *Vos autem non ſic, ſed qui MAJOR eſt in vobis, fiat ſicut minor? & qui PRÆCEPTOR* (ovvero *DUX*) *eſt, ſicut miniſtrator* (1). *Quicumque voluerit inter vos major fieri, ſit veſter miniſter, & qui voluerit inter vos primus eſſe, erit veſter ſervus* (2). *Non ita eſt in vobis, ſed quicumque voluerit fieri major, erit veſter miniſter &c.*? (3) Anzi avendo propoſto in que' luoghi Geſù agli Apoſtoli il ſuo eſempio, confermò, che, com' egli, quantunque Signore, e Maeſtro (4), era venuto per ſervire; e quantunque maggiore di autorità, e di potere, era nulladimeno tra loro come chi miniſtra (5); così eglino far doveſſero. Non negò egli adunque loro di poter eſſere maggiori, e primi, e duci, e anche principi; ma ordinò, che umili foſſero, e moderati, e tra' fratelli loro viveſſero, non come chi dominando tiranneggia a uſo de' Re gentili, ma come chi ſerve, e miniſtra. Quindi Origene, dopo di avere parlato de' Veſcovi, ch' ei chiama *Duci del popolo di Dio* (6); e dopo di averne notati alcuni, i quali ſuperbamente governavano, e non ammettevano μηδεμίαν ἰσολογίαν *veruna uguaglianza*; e dopo di aver

CAP. I.

(1) S. Luca *ivi v.* 26.
(2) S. Matth. *ivi v.* 26. *ſeq.*
(3) S. Marco *ivi v.* 43. *ſeq.*
(4) Joh. *cap.* XII. *v.* 13.
(5) Lucæ *c.* XXII. *v.* 27.
(6) ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ *ibid. num.* 8. *pag.* 723.

CAP. I.

aver loro richiamato alla memoria il detto dell' Apoſtolo (1) diretto a' padroni, di *concedere a' ſervi loro il giuſto, e l' equo, ſapendo, ch' eſſi pure hanno in cielo il padrone*, così ſcrive: „ Dominino adunque duramente alle genti i principi loro; e quelli (cioè i *principi*) della chieſa ſervano alla medeſima. I grandi ancora delle genti eſercitino ſu di eſſe l' iniqua potestà, e quei de' ſecoli aſcoltino l' *imparate da me, perchè ſon mite, e umile di cuore, e troverete riposa alle voſtre anime* (2) „. E che? Se n' eccettueranno per avventura i Sovrani ſecolari (3) *eſercitanti il principato ſu de' credenti in Gesù Criſto* (4), ſicchè ſieno diſpenſati dall' obbligo di eſſere miti, e umili di cuore, e ſi darà loro il diritto (5) *impotenter imperandi fratribus ſuis, & præter jus, & æquum regendi eos, qui ad cultum Deo per Chriſtum exhibendum confugerunt?* Ma dica il Ragionatore ciò, che vuole, che a tutti i ſeguaci di Criſto di qualunque ordine, ſtato, e dignità ſieno, ſi comandi-

(1) *Epiſt. ad Coloſ. c.*IV. *v.*I.

(2) *Pag.*724. οἱ ἄρχοντες οὖν τῶν μὲν ἐθνῶν κατακυριεύετωσαν αὐτῶν, τῆς δὲ ἐκκλησίας δουλευέτωσαν αὐτῇ. ἀλλὰ καὶ οἱ μεγάλοι μὲν τῶν ἐθνῶν κατεξουσιάζέτωσαν αὐτῶν, τῶν δὲ πιστῶν ἀκουέτωσαν τοῦ: μάθετε. κ. τ. λ.

(3) *Matth.*XX. *v.*25. *ſq.* Vedi Origenes in Matth. *Tom.*XVI. *n.*VIII. *p.*723.

(4) μηδὲ οἱ ἀρχὴν τινα ἐγκεχειρισμένοι τῶν εἰς ἐμὲ πιστευόντων.

(5) κατακυριεύειν τῶν ἰδίων ἀδελφῶν, ἢ κατεξουσιάζειν τῶν διὰ χριστοῦ θεοσέβειαν καταφεύγοντων.

comanda dal Signore la *modeſtia*, e LA LODEVOLE UMILTA' DI CUORE (1).

CAP. I.

La tirannita uſurpazione mentovata nel 1. libro de' Re è rappreſentata qual diritto dagli Avverſarj, cõtro i Padri, le Scritture, e la ſteſſa ragion naturale.

Ma qui vedo convertitaci da certi politici in diritto la tirannica uſurpazione mentovata nel libro 1. de' Re al capo VIII. (2), e conſtituito il Sovrano padrone aſſoluto di quanto poſſeggono i ſuoi ſudditi, ſicchè poſſa togliere loro lecitamente colla roba la libertà, e renderli ſuoi ſchiavi. Fino a queſto eccesſo è arrivata l'adulazione, di non aſcoltare i Padri, ch' eſpreſſamente non diritto, ma tirannia un tal modo di governare appellano; di non far conto delle ſcritture, ch' eſpreſſamente tal lo dimoſtrano; e di rinunziare alla ragione, che detta, dover eſſere il Sovrano un padre, e un paſtore de' popoli, e non uno il cui arbitrio, o le cui voglie ſieno la ragione del ſuo governo. E quanto a' Padri, e Dottori della Chieſa, l'Angelico S. Tommaſo *nella* 1. 2. *quæſt.* CV. *Art.* 1. *al quinto argumento*

(1) Orig. *Ivi p.* 723. così' introduce Criſto a parlare: „ SI QUIS εἴ τις „ etiam primas apud me tenere par- „ tes cupit, ſe nemini prælatum iri „ ſciat, cui, cum ſervire potuerit, „ minime tamen ſervierit ſervitutem „ in modeſtia, & ἐπαινετῷ ταπεινό- „ τητι *laudabili humilitate.*

(2 *V. 7. ſeq.* Dove Iddio parla a Samuello degl' Iſdraeliti in queſta guiſa: „ Non te abjecerunt, ſed ME, ne re- „ gnem ſuper eos... Nunc ergo vocem „ eorum audi; verumtamen conteſtare „ eos, & prædic eis JUS REGIS „ QUI REGNATURUS EST SUPER EOS. „ Diſſe pertanto Samuello al popolo „ Hoc erit jus regis, „ qui imperaturus eſt vobis: filios veſtros tollet, & ponet in curribus „ ſuis.. & conſtituet ſibi aratores „ agrorum ſuorum... Agros quoque „ veſtros, & vineas, & oliveta optima tollet, & dabit ſervis ſuis... „ ſervos veſtros &c. & aſinos auferet, „ & ponet in opere ſuo &c. voſque „ eritis ei ſervi „.

CAP. I.

to avverte, che quel jus non era d' iſtituzione divina, ma ſi prenunziava anzi per una iniqua, e tirannica uſurpazione (1). E affinchè ſi vegga, che queſto Santo, così ſcrivendo, non ſi diſcoſtò punto dalla tradizione de' noſtri maggiori, ma la ſeguitò anzi al ſuo ſolito religioſamente, conſultiamone i Padri più antichi, e più celebri della chieſa. Clemente Aleſſandrino *nel* III. *libro del Pedagogo cap.* IV. (2) „ Tranſ- „ greſſis, *dice*, judæis, per Samuelem Prophetam „ Verbum proteſtans, petenti regem populo non hu- „ manum pollicetur dominum, ſed quemdam ſe datu- „ rum αὐθάδη τυραννον SUPERBUM TYRANNUM li- „ bidini, & voluptati deditum, *qui veſtras*, inquit, „ *filias accipiet in unguentarias, coquas, & panificas*, „ quaſi belli lege eis potitus ſit, non autem ſequetur „ pacificam reipublicæ adminiſtrationem „.

S. Cipriano ſcrivendo al Veſcovo Rogaziano (3) ingiuriato da un ſuo diacono, inſegna, che poichè fu Samuello per la vecchiaja tenuto in poco conto dal popolo

(1) „ Jus illud non debebatur regi ex „ inſtitutione divina, ſed magis præ- „ nunciabatur USURPATIO regum, „ qui ſibi JUS INIQUUM CON- „ STITUUNT IN TYRANNIDEM „ DEGENERANTES, ET SUBDI- „ TOS DEPRÆDANTES „.

(2) *Pag.* 229. *della Ediz. di Parigi dell' an.* 1641.

(3) *Ep.* III. *p.* 5. *Ed. Oxon. an.* 1682. „ in libro Regum, quum Samuel Sa- „ cerdos a Judæorum populo ob ſene- „ ſtutem, ſicut tu modo, contemne- „ retur, exclamavit iratus Dominus, „ & dixit, non te ſpreverunt, ſed me „ ſpreverunt. Et ut hoc ulciſceretur, „ excitavit eis Saul regem, qui eos in- „ juriis gravibus affligeret, & per om- „ nes contumelias, & pœnas ſuper bum „ populum calcaret, & premeret „.

polo de' Giudei, il Signore ne rimaſe offeſo, e permiſe, che al popolo ſteſſo toccaſſe un Re, che con gravi ingiurie, e con tutte le contumelie, e pene l'opprimeſſe. Gli altri Padri ancora deteſtano qual tirannia il torre la libertà, e roba a' ſuddíti, nel che conſiſte quel tal falſo diritto, che alcuni de' noſtri Avverſarj vorrebbero preſcritto *nel citato luogo del* 1. *libro de' Re* dal Signore. Vedanſi S. Ilario (1), S. Gregorio Nazianzeno (2), S. Ambrogio (3), S. Gian Griſoſtomo (4), S. Agoſtino (5), S. Iſidoro Peluſiota (6), e per tralaſciare gli altri, poichè tutti ſono di accordo, Sineſio veſcovo di Tolemaide. (7)

Quanto alla Sacra Scrittura, ella eſpreſſamente ci rappreſenta i diritti reali contrarj affatto a quelli, che gli Avverſarj penſano, che *nel* 1. *de' Re* ſieno ſtati ſtabiliti da Dio. Vedaſi *il diciaſſetteſimo capo del Deuteronomio* (8). Quindi S. Tommaſo nella *Riſp.* al 2. *arg.* del citato

(1) *Lib.* I. ad Conſtantium Auguſtum *n.* I. *&* II. *pag.* 422. *T.* II. *Edit. Venetæ an.* 1750.

(2) *Orat.* XXVII. *p.* 471. *T.* I. *Opp. Edit. Colon. an.* 1690.

(3) *Epiſt.* XL. *ad Theodoſium n.* 2. *p.* 1016. „ Hoc intereſt inter bonos, & „ malos principes, quod boni libertatem amant, ſervitutem improbi. „

(4 *De Comparatione Regis, & Monachi n.* III. *ſeqq. p.* 118. *ſeqq. T.* I. *opp. Edit. Pariſ. an.* 1718.

(5) *Lib.* IV. *de Civit. Dei c.* IV. *p.* 71. *Tom.* VII. *opp. Edit. an.* 1700.

(6) *Lib.* V. *Epiſt.* CCCXCV. „ Ego illum „ tantum regem, & principem eſſe exiſtimo, qui imperio ſuo æquo, & manſueto „ ſuos ſibi obſtrinxerit ſubditos; ceteros „ vero tyrannos appello, qui per nefas „ voluptates ſuas alieno labore cõquirunt.

(7) *De Regno ad Arcadium Imperatorem p.* 5. *Edit. Pariſ* an. 1640.

(8) *V.* 16. *ſeq.* „ Non multiplicabit „ ſibi equos, nec reducet populum in „ Ægy-

CAP. I.

to articolo: „ ordinavit, *dice*, Deus (in *Deuterono-*
„ *mio*) Reges, qualiter deberent ſe habere quan-
„ tum ad ſe ipſos, ſcilicet, ut non multiplicarent cur-
„ rus, & equos, neque uxores, neque etiam im-
„ menſas divitias, quia & cupiditate horum principes
„ ad tyrannidem declinant, & juſtitiam derelinquunt.
„ Inſtituit etiam qualiter ſe deberent habere ad Deum,
„ ut ſcilicet ſemper legerent, & cogitarent de lege
„ Dei, & ſemper eſſent in Dei timore, & obedien-
„ tia. Inſtituit etiam qualiter ſe haberent ad ſubditos
„ ſuos, ut ſcilicet non ſuperbe eos contemnerent, aut
„ etiam a juſtitia declinarent „. Nè diſse già Dio a Samuello, nè Samuello intimò al popolo quegli aggravj a imporſi dal Re, che gli Avverſarj ci oppongono, come di divin diritto; ma come di una tirannia, che colui, il quale avea allor a regnare, ſi ſarebbe prefiſſa come per diritto. Laonde non diſſe Dio: *prædic eis jus regis* aſſolutamente; ma *jus regis, qui regnaturus eſt ſuper eos*: e Samuello non diſse al popolo aſsolutamente: *Hoc erit jus regis*; ma: *jus regis, qui imperaturus eſt vobis*: e aggiunſe: *voſque eritis ei ſervi*

„ Ægyptum, equitatus numero ſuble-
„ vatus.. Non habebit uxores pluri-
„ mas: neque argenti, & auri im-
„ menſa pondera. Deſcribet ſibi Deu-
„ teronomium legis hujus in voiumine
„ accipiens exemplar a Sacerdotibus..
„ & habebit ſecum, legetque illud, ut
„ diſcat timere Dominum Deum ſuum,
„ & cuſtodire verba, & ceremonias eius,
„ quæ in lege præcepta ſunt. Non ele-
„ vetur cor ejus in ſuperbiam ſuper fra-
„ tres ſuos, neque declinet in partem
„ dexteram, vel ſiniſtram.

ſervi (1) : e tutto ciò gli prediſſe a fine di rimuoverlo dal conceputo penſiero, con avergli anche intimato per atterrirlo, che ſe *clamaſſent* (gl'Iſdraeliti) *a facie regis, quem elegiſent ſibi*, chiedendo di eſſerne liberati, *non exaudiſſet illos Dominus in die illa, quia petierant ſibi regem* : Inoltre tra le altre prerogative concedute da quel falſo diritto al Sovrano ſi mentovano i campi, le vigne, gli oliveti (2), ch'egli avrebbe tolti agl' Iſdraeliti. Or egli è certiſſimo, che tal coſa è riprovata dal Signore nelle divine Scritture : laonde fu caſtigato il Re Acabbo, per avere tolta la vigna a Nabot, che ricusò di vendergliela (3), e anche di cambiarla in altra eziandio migliore, e molto più di fargliene un dono. Vedanſene Santo Ambrogio (4), S. Gian Griſoſtomo (5), S. Iſidoro Peluſiota (6), e S. Agoſtino (7). Ma di qual danno procurino di eſsere a' Sovrani gli adula-

CAP. I.

(1) S. Tommaſo *l.* c. *ad* 1. *arg.* „ Et hoc PATET per hoc, quod in „ fine ſubdit, *voſque eritis ei ſervi*, „ quod proprie pertinet ad tyrannidem, „ quia tyranni ſuis ſubditis principantur ut ſervis; unde hoc dicebat Samuel ad terrendum eos, ne regem peterent. Sequitur enim : *noluit autem* „ *audire populus vocem Samuelis*. „

(2) *Reg.* I. *c.* VIII. *v.* 14.

(3) *Lib.* III. *Reg. c.* XXI. *v.* 19. *ſeqq.*

(4) Serm. contra Auxentium *poſt Epiſt.* XXI. *num.* XVII. *pag.* 919. *T.* III. *Opp. Edit. cit.* „ Meminiſtis, quod le„ ctum eſt hodie, Nabuthe ſanctum vi„ rum poſſeſſorem vineæ ſuæ interpella„ tum petitione regia, ut vineam ſuam „ daret. . reſpondiſſe : *abſit ut ego pa„ trum meorum tradam hæreditatem* : „ Regem contriſtatum eſſe, quod SIBI „ ESSET JUS ALIENUM RELA„ TIONE JUSTA NEGATUM &c. Vedi anche il *lib.* dello ſteſſo ſanto de *Nabuthe c.* I. *ſeqq. n.* I. *ſeqq. p.* 681. *Tom.* I.

(5) *Homil.* II. *de Pœnit. num.* III. *T.* II. *p.* 290.

(6) *Lib.* I. *Epiſt.* CCXXXVIII.

(7) *Epiſt.* CLXXXV. *al.* I. *ad Bonifacium c.* IX. *n.* 41. *p.* 502. *T.* II.

CAP. I.

adulatori, che concedono loro per diritto l' ingiusta usurpazione, si vegga nel *sacro libro della Sapienza al capo sesto*. Che poi non sia nella repubblica il Sovrano, che come un padre (1), e un pastore de' popoli (2), e che non l' avere molti sudditi, ma il ben governarli, procurandone la felicità, e la salute in modo, che si costituisca, e distingua il Re dal tiranno (3), l' osservarono gli stessi gentili, non solamente poeti, e filosofi, ma eziandio idioti guidati non da altro, che dal lume della ragione.

Dal detto finora, avranno compreso i nostri lettori, che punto non ci *sgomentano* gli argumenti, che il Ragionatore ha preteso di poter conchiudere a suo favore dagl' insegnamenti di Gesù Cristo. Perocchè non solamente non ne abbiamo trascurato veruno; ma avendoli anzi partitamente a uno a uno considerati, abbiamo

(1) Xenophon. *de Institut. Cyri lib.*VIII.*p.*20. *Edit.Francf. an.* 1596. ἄρχων ἀγαθὸς οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαθοῦ. *Il buon principe non differisce nulla dal buon padre*. Vedi *De reb. memorab.Socratis lib.*IV.*p.*813.

(2) Omero in più luoghi chiama il Sovrano ποιμένα λαῶν: *pastore de' popoli*. *Iliad.* ζ. *v.*205. *seq. a* 263. β. 243. β.296. &c.

(3) Sinesio nel lib.*de Regno p.*5. riporta un antico proverbio de' popoli della Grecia ὡς οὐ τὸ πλῆθος τῶν ὑπηκόων ποιεῖ βασιλέα, οὐ μᾶλλον ἢ τύραννον· ἐπεὶ μηδὲ πλῆθος προβάτων ποιεῖ ποιμένα, οὐ μᾶλλον ἢ μάγειρον, ὅστις ἐλαύνει κατακόψων αὐτὰ, καὶ εμφορηθησόμενος τε αὐτὸς, καὶ ἄλλοις δεῖπνον ἀποδωσόμενος: Subjectorum multitudo regem non potius facit, quam tyrannum, sicut nec ovium multitudo pastorem potius, quam coquum, qui illas abigit, ut iis mactatis, non modo ipse famem expleat, sed & aliis epulandas pretio distrahat„. Vedi ciò, che ivi segue a scrivere Sinesio, secondo i dettami della ragion naturale.

biamo dimoſtrato, quanto ſieno inconcludenti, e ripugnanti a' teſti medeſimi, ſu' quali ha egli creduto di poterli fondare; e nello ſteſſo tempo, contro alcuni altri de' noſtri avverſarj, abbiamo fatto vedere, che dall' ottavo capo del primo libro de' Re non ſi può in conto veruno provare quel tal diritto, ch' eglino vorrebbero conceduto da Dio a' Sovrani.

§. III.

I. *Dall' aver detto S. Pietro, che non avea oro, nè argento.* II. *Dall' eſſerſi proteſtato S. Paolo, che non avea deſiderato l' altrui roba.* III. *Dalla vita comune de' primitivi fedeli di Geruſalemme.* IV. *Da' doveri de' Veſcovi indicati nell' Epiſtola a Timoteo.* V. *Dal doverſi non implicare ne' negozj ſecolareſchi coloro, i quali militano a Dio.* VI. *E dal dover eſſere ognuno contento del veſtito, e degli alimenti, quando gli abbia, non ſegue, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici non debbano poſſedere beni temporali.* VII. *Degli aſſurdi, che ſeguono dall' argumento degli avverſarj dedotto dalla vita comune degli Apoſtoli.* VIII. *L'eſempio de' Leviti non ſolamente non giova alla cauſa de' noſtri contradittori, ma la roveſcia anzi, e la convince di errore.*

I. PAſſa il Ragionatore dagl' inſegnamenti di Criſto agli eſempj de' Santi Apoſtoli, per moſtrare la continuazione dello ſpirito del Signore nella chieſa. Offer-

Del detto di S. Pietro: argentum, & aurum non eſt mihi.

CAP. I.

Osserva (1), che S. Pietro disse allo storpiato: „ Ar-
„ gentum, & aurum non est mihi, quod autem ha-
„ beo, hoc tibi do... surge, & ambula (2) „.

L' argumento che gli Avversarj deducono da un tal testo, è preso in prestito da' Waldesi, ed è inconcludente.

Anche questo argomento è de' Waldesi (3), a' quali risponde il P. Moneta, 1.° che non disse S. Pietro, che non gli era lecito di avere oro, o argento, ma che per allora non ne aveva. E certamente se Cristo avea i loculi nelle mani di Giuda, e quindi somministrava dei sussidj a' bisognosi (4), perchè mai si ha egli a pensare, che S. Pietro non ne avrebbe seguitato lo spirito, quando avesse avuto dell' oro, e dell' argento per fare la limosina allo storpiato? Secondo, che S. Pietro non disse; noi non abbiamo argento, e oro; ma io non ho, perchè non avea nulla di proprio (5), ma ne avea ben la comunità de' fedeli (6). Tertulliano nel libro *De fuga in persecutione* (7): „ Pecunia Apostolis non utique deerat ex prædiorum pretiis ad pedes „ eorum depositis, certe multis locupletibus credentibus viris, & feminis, qui his etiam refrigeria sub-„ ministrabant. „

Ridicoloso argomento del Ragionatore tratto dal non avere l' Apostolo desiderato l' argento, o l' oro, o la veste altrui.

II. Obbietta eziandio il Ragionatore (8) l'esempio di S. Paolo, il quale si protestò presso gli *anziani* della Chiesa di Efeso, che *argentum, aut aurum, aut vestem*

(1) *Ragionam. pag.* 18. *seq.*
(2) *Actor.* III. *v.* 1.
(3) Presso il Moneta *l.* v. *cap.* VII. *p.*447.
(4) *Joh. Evang. c.* XIII. *v.*29.
(5) *Actor.* IV. *v.*32.
(6) *Actor. v. v.*34. *seqq.*
(7) *Cap.* XII. *p.*542. Vedi S. Cirillo Gerosolimitano *Catech.* XVII. *n.* XXI. *p.* 275. *Edit. Paris. an.*1720.
(8) *Ragionam. p.*20.

ſtem nullius concupiverat (1). Manco male. E che? Avea egli a violare un precetto del decalogo? A quel che io veggo, ſe il Ragionatore proſegue ad argomentare, può eſſere, che arrivi a diſpenſare i ſecolari dalla oſſervanza de' comandamenti di Dio, e a obbligarne ſolamente gli eccleſiaſtici. Sia però la obbiezione di lui ridicoloſa, e aſſurda, quanto ſi voglia, ch'ei non pertanto non potrà avere la falſa gloria di ſpacciarla per ſua. Ella è pure de' Waldeſi, a' quali egregiamente al ſolito riſponde il V. Moneta (2):

E dall' eſſerſi lo ſteſſo Apoſtolo procacciato il biſognevole col lavoro delle ſue mani.

Ma avverte egli, che S. Paolo aggiunſe: *ad ea, quæ mihi opus erant, miniſtraverunt manus iſtæ* (3). Confeſſo di non intendere, qual coſa mai egli ſi armeggi. Pretende forſe di roveſciare con un tal eſempio la dottrina dello ſteſſo Apoſtolo, che debbano, o poſſano, ſe vogliono, vivere del vangelo coloro, che il vangelo annunziano (4), eſſendo degno l'operario della ſua mercede (5)? Stima per avventura riprenſibile la condotta di S. Pietro, e degli altri diſcepoli del Si-

(1) *Actor. Apoſtol. c.* XX. *v.*17. *ſeq.* Ma aveſſe almeno detto il Ragionatore, che quelli anziani erano ſacerdoti, e anche veſcovi. Egli contro ciò, che ſi legge negli Atti Apoſtolici, ce li rappreſenta come ſemplicemente i più attempati, a' quali per ragion dell'età, e non per l'uffizio competeſſe il governare la greggia, non chiamandoli, che anziani. Gliene avrà buon grado il Calviniſta Blondello.

(2) *Lib.v. Contra Catharos, & Waldenſ. c.*VII. §.III. *p.*452.

(3) *Ibid. v.*32. *Ep.*II. *ad Theſſal. c.*III. *v.*17.

(4) I. *ad Cor.*IX. *v.*14. *ſeqq.*

(5) I. *ad Timoth.*V. *v.*18.

CAP. I.

gnore (1); o vuol anteporre S. Paolo allo ſteſſo noſtro Redentore, a cui non miniſtrarono le ſue mani; ma, oltre i loculi, che avea, le donne, che lo ſeguivano, *miniſtrabant de facultatibus ſuis* (2)? Che s'egli non ſi vuol avanzare a proferire una così ſolenne ereſia, perchè rimprovera un sì fatto eſempio di S. Paolo agli eccleſiaſtici, e alla chieſa? Per moſtrare forſe il diſintereſſe di quell'Apoſtolo? Noi non neghiamo, che il Dottor delle genti foſſe diſintereſſato. Ma che? Erano per avventura intereſſati gli altri Apoſtoli? Lo era Gesù Signor noſtro? Dio ne ſcampi dall' udire sì grande beſtemmia. Ora a queſti, come ſi è detto, *quæ ipſis opus erant, non miniſtraverunt manus eorum*. Come dunque ſembra di voler tacciare d' intereſſati i miniſtri evangelici dell' età noſtra pel motivo, che non ſi proveggono del biſognevole col lavoro delle loro mani? Il V. Moneta riſponde a Waldeſi, che pure di queſto paſſo di S. Paolo ſi abuſavano: „ Etſi liceat laborare, „ non tamen præceptum eſt omnibus: non enim præ- „ ceptum eſt prædicatoribus,& ſeminantibus ſpiritual'a. „ Immo Dominus ordinavit, ut de evangelio vivant, „ ſicuti ſæpe dictum eſt &c. (3). „ Tira

(1) Vedi S. Paolo 1. *ad Cor. cap.* IX. *v.* 5. e S. Agoſtino *Lib. de opere Monachorum c.* V. *p.* 350. *ſeqq. & cap.* XX. *ſeq. p.* 359. *ſeqq.*

(2) *Matth. c.* XXVII. *v.* 55. *Lucæ c.* VIII. *v.* 3.

(3) *Lib.* V. *cap.* VII. §. III. *p.* 853. Vedi S. Tommaſo 2. 2. *q.* CLXXXVII. *Artic.* III. *ad* 5. *arg. & Opuſc.* XIX. *cap.* V. e S. Agoſtino *l. c.* Fece pure abuſo del paſſo medeſimo Niceforo Foca nella Novella citata nella *p.* 87. *not.* 2. di queſto libro.

III. Tira egli però innanzi, e ſconnettendo al ſolito, ſcrive: „ che tanto era lontano da queſti primi paſtori „ della chieſa ogni deſiderio di avere dominio, ma nè „ pure poſſeſſo di beni terreni; che tutti coloro, i „ quali abbracciavan la fede, mettevano le proprie ſo „ ſtanze in comune (1). „ Della comunità de' primi fedeli della chieſa di Geruſalemme tratteremo alquanto dopo diffuſamente. Frattanto ſi ammiri la coerenza de' penſamenti del Ragionatore. Egli vuole, che i primi paſtori foſſero lontani *dal deſiderio* d' aver fondi. Come lo prova? Perchè *tutti coloro*, ei dice, *che abbraccia-van la fede, mettevano le proprie ſoſtanze in comune*. Ma *tutti* quelli, che abbracciavan la fede erano *paſtori*? No certamente. I paſtori l' aveano abbracciata da qualche tempo, e aveano di già rinunziato a tutto il loro, ed erano poveriſſimi, ſe pure vuol egli ſtare fermo in ciò, che ha finora ſtabilito. Come dunque ſi adduce un tal eſempio per confondere gli eccleſiaſtici de' tempi noſtri? Si dovrebbe piuttoſto addurre per confondere i ſecolari. Ma nò. Il Ragionatore vuole tutto l' oppoſto. Riduceſi pertanto l'argumento di lui a queſto aſſurdo: le pecore, cioè i ſecolari, mettevano tutte le ſuſtanze loro in comune: dunque i *paſtori*, e non le pecore erano lontane dal *deſiderio di poſſedere beni terreni*. Inoltre, i ſecolari della primitiva chieſa *mettendo in comune le loro ſuſtanze*, non *poſſedevano* più in pro-

CAP. I.

Altro argumento del Ragionatore non meno inſuſſiſtente, tratto con pari felicità dalla vita comune de' primi fedeli di Geruſalemme.

(1) *Ragionam. p. 19. ſeq.*

CAP. I.

prietà *beni terreni*. Dunque a' ſoli ſecolari compete di poſſedere in proprietà beni terreni . Dunque ciò non compete agli eccleſiaſtici . Dunque biſogna torre a queſti i ſuddetti beni , e dargli a quelli . Sono mai ſaltati in capo a veruno raziocinj così ſtravolti ? E pure qui vien a parare tutto l' argumento di lui preſo dalla vita comune de' primitivi fedeli della chieſa di Geruſalemme . Vorrei ora ſapere , che abbia egli voluto ſignificare per le parole *deſiderio di poſſedere beni terreni* . Si ſpieghi . Perciocchè ſe per *deſiderio* intende *cupidigia* , o *appetito diſordinato* , non vi ſarà chi non gli conceda , che ne debban eſſere lontani non ſolamente gli eccleſiaſtici , ma eziandio i ſecolari , ſe voglion ſalvarſi .

Dopo di aver egli detto , che tanto erano da quel deſiderio lontani i primi paſtori, perchè i fedeli metteva-no in comune le loro ſoſtanze , ſoggiugne (1) : di modo „ che S. Paolo ſcrivendo a quei di Corinto , e lodando „ la loro carità di formare TRA SE UNO STATO „ DI UGUACLIANZA DI BENI , gli eſorta al „ propoſito con queſte parole : *veſtra abundantia illo-* „ *rum inopiam ſuppleat , & illorum abundantia veſtræ* „ *inopiæ fiat ſupplementum* . „ Ma a che dà , o qual coſa mai ſignifica quel ſuo *di modo che* ? Vuol egli forſe, che i fedeli di Corinto aveſſero deliberato di vendere le caſe , e le poſſeſſioni loro , e di offerirne al comune i prezzi ? E come potrà egli provare coll' autorità di S. Pao-

(1) *Ragionam. p.20.*

S. Paolo (1), o degli Atti de' Santi Apoſtoli un ſimile penſamento? Dove poi dice S. Paolo, che i Corintj voleano *formare tra ſe uno ſtato di uguaglianza di beni?* Il ſanto Apoſtolo gli eſorta di mandare (eſſendo eglino facoltoſi) de' ſuſſidj a' fedeli di Geruſalemme; poichè l' abbondanza de' beni temporali loro ſupplirà alla povertà de' fedeli abitanti nella Giudea; e l' abbondanza delle grazie ſpirituali goduta dagli ſteſſi fedeli della Giudea ſcemerà a' Corinti il biſogno, che ne hanno, e otterrà loro più copioſe le celeſti benedizioni (2). Leggaſi tutto il capo ottavo della ſeconda lettera a' Corinti, e ſi comprenderà a evidenza, che di null' altro ha quivi voluto parlare il Dottor delle Genti. Or il fare la limoſina, e in queſta guiſa comunicare le noſtre ſoſtanze co' proſſimi, i quali ſpecialmente hanno per Criſto abbandonato tutto il loro avere (3), ſarà pel Ra-

(1) S. Paolo anzi dice, che non volle aggravare i Corintj, prendendo per ſe alcuna coſa da eſſi. II. *ad Cor. c.*XII. *v.*13. 16. Non credo, che abbia a pretendere il Ragionatore, eſſere ſtato queſto un indizio di aver eglino deliberato di mettere tutto il loro avere in comune Veggaſi S. Agoſtino *lib. de opere Monachor. c.*xx. *n.*24. *p.*359. *Tom.*VI.

(2) S. Ambroſ. *lib.*I. *de Offic. Miniſtror. cap.*xxx. *n.*153. *p.*48. *Tom.*III. „ Ideſt ut populi abundantia ſit bonæ „ operationis ad illorum ſublevandam „ alendi inopiam, & illorum abundan„ tia ſpiritualis adjuvet in plebe ino„ piam meriti ſpiritualis, & conferat „ ei gratiam. „ Vedi S. Gian Griſoſto„ mo *Homil.*XVII. *in* II. *Epiſt. ad Corinth. n.*II. *p.*560. *Tom.*X. l'Autore antico de' Commentarj ſopra l'Epiſtole di S. Paolo tra le opere di S. Ambrogio, in *Ep.*II. *ad Cor. c.*VIII. *p.*228. *T.*IV. *Edit. Venet.* 1751. e S. Tommaſo *in* II. *ad Cor. c.*VIII. *lect.*I. *&* II. *p.*340. *ſeqq. Edit. Lugd. an.*1689.

(3) S. Tommaſo III. *contra Gentes c.*CXXXV. „ Optimum eſt bonorum ſo„ cietatis, quod illi, qui prætermiſſa „ pro-

CAP. I.

gionatore lo ſteſſo, che fare un uguaglianza di beni? Inoltre il mandare de' ſuſſidj a' fedeli abitanti nella Giudea, varrà lo ſteſſo, pel medeſimo Ragionatore, che il formare tra'Corinti de'beni loro uno ſtato di uguaglianza? Di più l'aver fatto sì, che avendo ſomminiſtrato i Corintj qualche coſa delle facoltà temporali, delle quali abbondavano, a' fedeli dimoranti nella Giudea, queſti poi (eſſendo ricchi di grazie)come per compenſo, e con proporzione, e con una certa uguaglianza abbian ottenuto a' Co-

„ propriorum cura, utilitati communi „ deſerviunt, ſuſtententur . . . Qui „ autem voluntariam paupertatem aſſu„ munt, ut Chriſtum ſequantur, ad hoc „ utique omnia dimittunt, ut commu„ ni utilitati deſerviant ſapientia, & „ eruditione, & EXEMPLO populum „ illuſtrantes, ORATIONE, ET IN„ TERCESSIONE SUSTENTAN„ TES: ex quo etiam patet, quod non „ turpiter vivant ex iis, quæ ab aliis „ dantur, ex quo ipſi majora repen„ dunt, ad ſuſtentationem temporalia „ accipientes, & in ſpiritualibus aliis „ proficientes; unde & Apoſtolus dicit „ 2. *ad Cor.* VIII. *veſtra abundantia*, „ ſcilicet in corporalibus, *eorum inopiam ſuppleat, ut & illorum abundantia*, ſcilicet de ſpiritualibus, *veſtræ inopiæ ſit ſupplementum*. „ Dirà forſe il Ragionatore, che S. Tommaſo facea per caſa ſua: *pro domo ſua*: come lo ha detto nella II. *P. della ſua Confermaz. p.* XCII. di qualcun altro, il quale avea ſcritto, eſſere noi avvertiti dal Signore, *ut potiſſimum eleemoſynam faciamus ſanctis pauperibus, atque iis præcipue, qui voluntariæ ſunt pauperes, ideſt, qui relictis omnibus ſequuti ſunt Chriſtum*. Ma ſe ciò egli dirà di S. Tommaſo, lo dirà pure di S. Gian Griſoſtomo, che nella Omilia XI. ſopra la I. Epiſtola a *Timot. n.2. p.607. Tom.*XI. e nella Omilia XIV. *num.*3. *pag.*628. dice: „ Sanctos viros inquire, qui in ſolitu„ dinibus ſedent, qui mendicare non „ poſſunt, qui Deum ſemper medi„ tantur. Longum iter ſuſcipe, per „ te ipſum eroga, multum enim, ſi „ dederis, emolumenti conſequeris. „ Vides deſertum, vides ſolitudinem? „ ſæpe ad pecunias dandum profectus „ dediſti animam tòtam .. Magna eſt „ res pauperes videre .. Melius eſt, „ inquit, ingredi in domum luctus... „ Vere domus luctus ſunt monaſte„ ria &c. „ Lo dirà anche di S. Paolo, e dello ſteſſo noſtro Signore, come appreſſo dimoſtreremo.

Corintj dovizie ſpirituali ; avrà importato uno ſtato di uguaglianza di beni terreni? E in vero il Ragionatore non ha diſcorſo finora di altri, che di tali beni. Or ſe queſto non è uno ſconvolgere, imbrogliare, ſtroppiare i teſti delle divine Scritture, e un introdurre un nuovo vocabolario, un fingere nuovi gerghi per confondere le coſe, e dire impunemente degli ſpropoſiti, qual ſarà mai?

Ingiuria fatta dal Ragionatore a' primi fedeli, e agli ſteſſi SS. Apoſtoli.

Ma fino da' tempi degli Apoſtoli, egli dice, s'andava inſinuando nella congregazione de' fedeli lo ſpirito dell'intereſſe, e nacque qualche diſcorſo circa l'uguaglianza nella diſtribuzione delle limoſine. Coſtui non ha riguardo nè pure a' fedeli de' primi tempi del criſtianeſimo. Eſagera, e amplifica a ſuo talento anche le coſe contenute nelle ſacre lettere, purchè poſſa pregiudicare alla chieſa? Nel ſacro teſto ſi fa ſolamente menzione de' lamenti de' criſtiani elleniſti contra i fedeli nati nella Giudea, non per altro, ſe non ſe a cagione delle loro vedove, le quali erano poco conſiderate nel miniſtero quotidiano (1), o nel ſervigio delle menſe: e coſtui ſtende alle diſtribuzioni in generale un tal lamento, non curandoſi di ciò, che della concordia, e del diſintereſſe di tutti generalmente racconta nello ſteſſo libro degli Atti apoſtolici S. Luca: *Multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una, nec*

(1) *Cap.* VI. *Actor. Apoſt. v.* 1.

CAP. I.

quiſquam eorum, quæ poſſidebat aliquid ſuum eſſe dicebat, ſed erant illis omnia communia (1).

Falſamente il Ragionatore afferma, che gli Apoſtoli, prima de' lamenti degli Elleniſti, attendeano al miniſtero delle menſe.

E vero, dirà egli, ma intanto gli Apoſtoli avendo conſiderato la diſtrazione, che *recava loro* l' attendere a queſta parte di miniſtero, eleſſero i ſette diaconi, i quali badaſſero alla diſtribuzione delle coſe ſpettanti al mantenimento de' fedeli (2). O quanti ſogni! Se gli Apoſtoli conſiderarono allora, quando ſi ſuſcitarono le querele degli elleniſti, che *l' attendere a queſta parte di miniſtero recava loro diſtrazione*; biſognerà dire, che fin a quel tempo avean eglino atteſo *a tal parte di miniſtero*; altrimenti avrebbero conſiderato non già *la diſtrazione, che recava loro l' attendere* a una tal *parte di miniſtero*, ma la *diſtrazione*, che *la ſteſſa parte di miniſtero avrebbe recata loro, ſe vi aveſſero voluto attendere*. Or ſe fin allora atteſero eglino a tal *parte di miniſtero*, ſarà d'uopo dire, che eſſi ebbero la colpa, *ut deſpicerentur viduæ* degli elleniſti (3), ed ecco i Santi Apoſtoli cauſa di un non piccolo male, poichè per non piccolo male vien ciò rappreſentato da'Padri (4). Dunque i lamenti degli elleniſti andavano a ferire non ſenza ragione gli Apoſtoli. Ma dove mai dice S. Luca, che di queſti ſi lagnaſ-

(1) *Cap.* IV. *v.* 32.

(2) *Ragionam. p.* 20. *ſeq.*

(3) *Actor. Apoſtol. cap.* VI. *v.* 1. *ſeq.*

(4) S. Gian Griſoſt. *Homil* XIV. *in Acta n.* 2. *p.* 113. *T.* IX. *Ergo quotidianum miniſterium erga viduas erat.* Che poi fóſſero tenute in queſto miniſtero in poco conto le vedove degli Elleniſti, e non le altre, οὐ μικρὸν κακὸν ἦν. *malum haud parvum erat.*

lagnaſſero gli elleniſti ? E non dicendo tal coſa il ſanto iſtorico, con qual franchezza ci potrà ſpacciare il Ragionatore, che *l' attendere a queſta parte di miniſtero recava* a' ſuddetti SS. Apoſtoli *diſtrazione* : onde ſegue, che vi aveſſero atteſo fin allora, e che di loro gli elleniſti ſi lamentaſſero ? Ma che ? Se dagli Atti Apoſtolici evidentemente ſi raccoglie, non aver atteſo gli Apoſtoli mai a una tal *parte di miniſtero* ? Racconta ivi S. Luca, ch' eglino, pe' lamenti de' criſtiani elleniſti contro i criſtiani nati nella Giudea, avendo convocato la moltitudine de' diſcepoli, le rappreſentarono, che *non erat æquum*, ch' eſſi laſciaſſero di predicare la parola di Dio per miniſtrare alle tavole (1). Conoſcevan eglino pertanto, che ſe aveſſero voluto attendere al miniſtero delle tavole, avrebbero dovuto laſciare la predicazione della parola di Dio . Or dimando, ſe avean dianzi laſciato di annunziare la divina parola ? Nò certamente . Dunque non aveano dianzi atteſo al miniſtero delle tavole, eſſendo ſtato queſto di tal ragione, che gli avrebbe diſtolti dal predicare . Dunque non gli Apoſtoli, ma altri venuti alla fede dall' ebraiſmo ebbero prima tal cura . Queſti non eſſendoſi diportati bene nell' eſercitare il loro uffizio, furono cagione di tal diſturbo ; e gli Apoſtoli per toglierlo, non vollero aſſumerſi quel carico, che altrimenti gli avrebbe fraſtornati dall' attendere all' orazione, e alla predicazione ; e per-

CAP. I.

(1) *Actor. Apoſt. c.VI. v.2. ſeq.*

CAP. I.

perciò eleſſero i ſette Diaconi pieni di doni dello Spirito Santo, e di ſapienza (1), i quali non già alle diſtribuzioni ſpettanti al mantenimento de' *fedeli* in generale, come a capriccio, o ſognando ſcrive il Ragionatore, ma alle menſe delle vedove, delle quali da S. Luca ſi fa menzione, ſoprantendeſſero. Frattanto, non nega il ſacro Iſtorico, che gli Apoſtoli, come aveano cominciato, ſeguitaſſero a ricevere da' fedeli i prezzi delle caſe, e de' poderi venduti (2). Che ſe ciò non oſtò nulla alla dignità, e all' uffizio loro, perchè ha mai ad oſtare alla dignità, e all' uffizio degli eccleſiaſtici di queſti tempi il riſcuotere le loro rendite? I ſette Diaconi poi erano anche miniſtri della parola di Dio, come da' *capi* VI. VII. VIII. *degli Atti Apoſtolici* manifeſtamente, ſi ſcorge, ne' quali capi ſi tratta di S. Stefano, e di S. Filippo amendue del numero di que' ſette. S. Ignazio Martire diſcepolo degli Apoſtoli nella ſua *Epiſtola a' Tralliani* così ſcrive (3): „ Oportet & Diaconos MYSTERIO-
„ RUM Jeſu Chriſti MINISTROS omni modo omnibus
„ placere. Non enim ciborum, & potuum, ſed Eccle-
„ ſiæ ſunt miniſtri. „ Ma ſe non era diſdicevole a queſti predicatori della divina parola, e miniſtri de' miſterj

(1) *Actor. c.* VI. *v.* 3.

(2) Come fin allora aveano fatto. *Actor. Apoſt. c.* IV. *&* v. S. Gian Griſoſtomo *Homil.* XI. *In Epiſt. ad Timoth. n.* 2. *p.* 607. *Tom.* XI. „ An non
„ omnes ad pedes Apoſtolorum pecu-
„ nias ſuas deponebant? An non illos
„ faciebant diſpenſatores, καὶ κυρίους,
„ & DOMINOS &c.

(3) *Num.* II. *p.* 22. *T.* II. *PP. Apoſtol. Edit. Amſtelod. an.* 1724.

ſterj di Gesù Criſto l' attendere al miniſtero quotidiano delle menſe delle vedove ; perchè ſi oppone l' eſempio loro agli eccleſiaſtici dell'età noſtra , quaſicchè a queſti diſdica l'impiegarſi in ſomiglianti affari ? Ma che occorre diffonderſi tanto , ſe il Ragionatore tira a ſorte quel, che ha a dire , e non ſi cura punto , ſe gli venga a propoſito , o nò ; o ſe favoriſca , ovvero ſe per lo contrario ſia ripugnante alle ſue opinioni .

Segue egli a ſcrivere (1) : „ Così i diſcepoli „ iſtruiti dal loro Maeſtro penſavano circa i beni tem- „ porali della Chieſa . „ Così per l' appunto . Chi 'l nega ? Ciò pero , come ſi è veduto , invece di favorire,ripugna all'aſſunto del Ragionatore . Ma dal luogo citato degli *Atti* ſi ſcorge , che i *beni temporali* della Chieſa erano *conſiderati* dagli Apoſtoli *come un vero imbarazzo pel loro ſpiritual miniſtero* . Falſo . Si ſcorge sì , che ſe aveſſero eglino voluto amminiſtrarli da per ſe ſteſſi , facendo gli economi , o i diſtributori delle vivande , o i miniſtri delle menſe , ciò ſarebbe ſtato imbarazzo per lo ſpirituale loro miniſtero della predicazione , e della preghiera ; ma non già ſe ne aveſſero commeſſa ad altri pure eccleſiaſtici , e predicatori del vangelo , ma d' inferior rango , l' amminiſtrazione , come in fatti fecero . E chi ha mai detto all'Avverſario , che convenga , che i Veſcovi la facciano da economi delle temporali facoltà della chieſa ? Ma che dico io de' Veſco-

(1) Ragionam. p. 23.

CAP. I.

Veſcovi? I Sovrani ſecolari attendono forſe da per loro medeſimi, o convien, che attendano a raccorre i loro tributi, a coltivare le lor fattorie, a fare i conti delle aziende reali? E non attendendo eglino da per ſe ſteſſi, nè eſſendo convenevole, che attendano a tali coſe, altrimenti ſarebbero diſtolti dalla cura de' più gravi affari della Repubblica; ſi ha egli a credere, che i Re conſiderino le reali loro aziende come un vero imbarazzo del loro principato? Ma queſti ne commettono la cura a' loro miniſtri. E bene? Non commiſero per avventura anche gli Apoſtoli la cura delle diſtribuzioni de' ſuſſidj per le menſe a' miniſtri eccleſiaſtici di rango per altro inferiore al loro? Che và egli dunque armeggiando? A dirla giuſta, egli a forza de' ſuoi ſtrani raziocinj verrà finalmente a fiſſare la maſſima, che ſia pur d'uopo di privare i Sovrani, come da un vero imbarazzo, delle rendite loro; e che nella povertà conſiſta il bene, e la felicità de' principati.

Argumenti del Ragionatore malamente tratti da' doveri del Veſcovo deſcrittici da S. Paolo.

IV. Ma S. Paolo ſcrivendo a Timoteo, dice, che il Veſcovo non deve *eſſere intereſſato*: *non cupidum* (1). O queſta è grazioſa! E chi è quel criſtiano, a cui ſia lecito di eſſer tale (2)? Niuno, dirà egli, ma molto

(1) 1. *ad Tim. c.* III. *v.* 3.

(2) Il V. Moneta *lib. v. c.* VII. §. III. *p.* 452. „ Duplex eſt cupiditas rei alienæ, una habendi eam vel per rapinam, vel per otium vitandi labores manuum. Hæc intentio eſt prohibita. Alia eſt cupiditas habendi rem alienam per miſericordiam. Hæc bona eſt. Ab hac laudatur Lazarus Luc. XVI. *v.* 19. Alia vero, quia ſemi. nat ſpiritualia. Hæc fuit in Apoſtolis *Cor.* IX. quia debet in ſpe, qui arat, arare; & qui triturat, in ſpe fructus percipiendi.

molto meno dee eſſerlo il Veſcovo. E' vero. Frattanto però, ſe per non eſſere lecito al Veſcovo di eſſere intereſſato, gli eccleſiaſtici non debbono poſſedere, o ſi deve impedire, che non facciano nuovi acquiſti; per non eſſere nè anco lecito a qualunque criſtiano di eſſere *intereſſato*; converrà, che ognuno de' fedeli, ſia privato, o ſia principe, ſi abbia a ſpogliare de' già acquiſtati, e ſia ridotto a ſegno di non poter in avvenire acquiſtare beni terreni. Venga ora chi ben conſidera lo ſcopo degli argomenti del Ragionatore, a perſuaderci, ch' egli in vigore delle ſue obbiezioni non abbia indirettamente inſinuato al ſuo miniſtro di ſtato, o che le ricchezze ſieno pregiudiziali alle ſocietà civili de' profeſſori del criſtianeſimo, o che le maſſime della Religione Criſtiana non ſi poſſano accordare colle leggi, e colla felicità di una ben regolata repubblica.

Del detto di S. Paolo nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus.

V. Ma oſſerva egli(1), che S. Paolo nella *epiſtola* II. *a Timoteo* (2) inſegna, che *nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus*. Dimando, ſe gli eccleſiaſtici ſieno i ſoli, che militano a Dio? Così penſano alcuni de' Proteſtanti (3). Sappia però il Ragionatore, che non è d'accordo con lui S. Paolo, che non fa in ciò diſtinzione veruna tra' ſecolari, e gli eccleſiaſtici; e ſecondo cui tutti i Cri-

(1) Ragionam *p.* 21.

(2) *Cap.* II. *v.* 4.

(3) Vedaſi ciò, che ſcrive contro di loro Adriano Saravia ancorchè Calviniſta nel libro II. *de Miniſtris eccleſiæ c.* XXIII. le cui parole ſono anche riferite dal P. Gretſero *lib.* III. *Conſideration. v. p.* 551.

CAP. I.

i Criſtiani militano, o devono militare a Dio (1). Or ſe l' addoſſarſi l' amminiſtrazione delle rendite pubbliche dello ſtato, o della chieſa, e delle private de' laici, o degli eccleſiaſtici; e ſe l' attendere alla diſtribuzione delle limoſine &c. foſſe lo ſteſſo, che implicare ſe medeſimo ne' ſecolareſchi negozj: ne verrebbe in conſeguenza, ſtando alla forza de' raziocinj dell'Avverſario, che qualunque o eccleſiaſtico, o ſecolare ſi aſſumeſſe tali cure, non militerebbe a Dio. Non militò pertanto a Dio Eraſto arcario della città, come credeſi, di Corinto, a nome del quale ſaluta S. Paolo i Romani (2), non i fedeli, ch' erano della caſa di Ceſare, nominati pure da S. Paolo nella epiſtola a' Filippenſi (3); non Giu-

(1) II. *Ad Timoth. c.*II. *v.*4. *ſeq.* dopo di aver detto *nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus*, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ UT DELIGENTI MILITES PLACEAT, ſoggiugne: *nam & qui certat in agone non coronabitur, niſi legitimè certaverit* - M' immagino, che ſua ſignoria Ragionatrice non pretenda, che i ſecolari abbiano a eſſere coronati, ancorchè non abbiano legittimamente combattuto. Però S. Cipriano nella *Epiſtola* 1. *pag.*1. *ſeq. della Edizione di Oxford. dell'an.*1682. avverte, che il *nemo militans Deo de omnibus dictum eſt.* S. Gian Griſoſtomo *Homil.*4. *in* 2. *Epiſt. ad Timoth. n.*1. *p.*679. *T.*XI. ſcrive „ Hæc „ ad Timotheum quidem dicta ſunt: „ dicuntur autem per illum omnibus & „ magiſtris, & diſcipulis. „ Vedi S. Agoſtino *lib. de opere Monachor. c.*XV. *p.*358. *T.*VI. *Opp.*

(2) *Epiſt. ad Rom. c.*XVI. *v.*23. S. Gian Griſoſtomo *Homi..*XXXII. *in Ep. ad Rom. n.*2. *p.*756. „ Non ſine „ cauſa poſuit: *arcarius civitatis*: ſed „ ut Philippenſibus ſcribebat, *ſalutant* „ *vos, qui de domo Cæſaris ſunt*, ut „ indicaret, prædicationem ad optimates etiam perveniſſe, ita & hic „ quoque dignitatem memorat, id ipſum „ hic probare volens, & oſtendere, ei, „ qui attendat (alla pietà) NEC DIVITIAS, NEC PRINCIPATUS „ CURAS, NEQUE ALIUD SIMILE QUIDPIAM FORE IMPEDIMENTO.„

(3) *Cap.*IV. *v.*22.

Giuſeppe d' Arimatea ricco, e nobil Decurione, detto per altro dagli Evangeliſti uomo giuſto, e diſcepolo di Gesù Criſto (1). Ma intendaſi alla buon ora il paſſo dell'Apoſtolo de' ſoli eccleſiaſtici. Non militarono adunque a Dio, ſecondo il Ragionatore, i ſette Diaconi (2) coſtituiti a ſoprantendere al miniſtero quotidiano delle menſe per le vedove; non S.Paolo ſteſſo, che badava alle collette delle limoſine da mandare a'fedeli della Giudea(3), e che talvolta abbondava (4), e che ſi eſercitava nel lavoro delle tende (5); non gli altri Apoſtoli, a piedi de' quali ſi ponevano i prezzi delle caſe, e de' campi venduti da' fedeli (6). Gesù Criſto ſteſſo non avrebbe dato buon eſempio a' ſuoi diſcepoli, avendone impiegato uno nella cura del danaro de' loculi, e a provvedere del biſognevole il collegio Apoſtolico (7). Ma chi ſarà capace di ammettere così empie ſtravaganze? Come dunque, dirà egli, ſi avrà a intendere il riferito teſto dell' Apoſtolo.. Io non mi prevarrò d'altra, che della interpretazione dell' Angelico Dottor S. Tommaſo, eſſendo ella fondata ſulla Scrittura, e ſulla tradizione de' Santi Padri (8); „ Militiæ ſpiritua-
„ lis finis eſt, ut victoriam habeat ab omnibus, quæ
„ ſunt

(1) Vedi ſopra *pag.*55.

(2) *Act. Apoſt.*VI. *v.*2. *ſeq.*

(3) *Epiſt.* II. *ad Cor. cap.* VIII. & IX. Vedi S. Tommaſo *in* II. *Ep. ad Cor. c.*VIII. *lect.*II. *ſeq.* e *cap.*IX. *lection.*I. *ſeq.*

(4) *Epiſt. ad Philipp. c.*IV. *v.*18.

(5) *Actor. Apoſtolic. c.*XVIII. *v.*3. I. *ad Cor.*IV. *v.*12. II. *Theſſal. c.*III. *v.*7.

(6) *Act. Apoſt. c.*IV. & V.

(7) *Joh. Evang. c.*XIII. *v.*29.

(8) *Lect.*I. *in cap.*II. *Epiſt.*II. *ad Timoth. p.*607. *Edit. Lugd. an.*1689.

CAP. I.

„ ſunt contra Deum, & ideo oportet, quod abſtineant „ ab omnibus, quæ diſtrahunt a Deo. Et ideo dicit: „ *implicat ſe*. „ Si oppone quindi il Santo, che i *negozj ſecolari* ſono delle coſe temporali, e che ciò fece S. Paolo ſteſſo, quando viſſe colle fatiche delle ſue mani; e riſponde: „ Quod dicit IMPLICAT SE, & non dicit, „ EXERCET. Ille autem eis implicatur, cujus cura, „ & ſollicitudo tangitur circa ipſa; & tunc proprie „ ipſa hæc interdicuntur militibus Chriſti, in quibus „ oſtenditur, non eſſe neceſſe implicari animum. „ Implicat enim ſe QUANDO SINE PIETATE, „ ET NECESSITATE ASSUMIT NEGOTIA. Sed „ quando NECESSITAS OFFICII PIETATIS, ET „ AUCTORITATIS exigit, tunc NON IMPLICAT „ SE, SED IMPLICATUR EJUSMODI NECES- „ SITATE *Rom*, XVI. *Aſſiſtatis ei* [a Febe] *in quo- „ cumque negotio veſtri indiguerit* (1). Cauſſa autem, „ quare non debet ſe implicare, eſt, ut ei placeat, „ cui ſe probavit. 1. *Joh.* II. *ſi quis diligit mundum, „ non eſt charitas Patris in eo*. Qui autem eſt miles „ Chriſti, devovit ſe ad militandum Deo, & ideo de- „ bet conari, ut ei placeat, cui ſe devovit „. Non nego però, che alcuni Padri, e Pontefici abbiano adattato queſto teſto dell' Apoſtolo agli eccleſiaſtici; ma non perciò ne eſcluſero i ſecolari. Perocchè come avver-

(1) *Lect. I. in c. XVI. Epiſt. ad Rom.* p. 155. „ expedire (Phœbe) in curia Ca- „ Habebat enim ſorte aliquid „ ſaris. „

avverte S. Cipriano l. c. „ cum de omnibus dictum ſit „ *nemo militans &c.*, quanto magis clerici moleſtiis, & „ laqueis ſecularibus obligari non debent, qui divinis „ rebus occupati ab Eccleſia recedere, & ad terrenos „ & ſeculares actus vacare non poſſunt „ ? CAP. I.

Non meno è inſuſſiſtente l' argomento, o l' imbroglio piuttoſto, ch' egli (1) forma ſul teſto della Epiſtola 1. di S. Pietro (2), che i Paſtori paſcano la greggia loro *non turpis lucri gratia*. Ma chi è che faccia lecita agli eccleſiaſtici, e ſpecialmente a' Paſtori μὴ αἰσχροκερδείαν, la *cupidigia*, e la *cupidigia* di un ſordido *guadagno*; quando non vi è chi la faccia lecita a qualunque uomo; mentre gli ſteſſi ſcrittori gentili la deteſtano, come ripugnante alla ragione? A che dunque ci ſi obbietta il paſſo di S. Pietro riguardante il paſtore, che dee paſcer la gregia οὐκ αἰσχροκερδῶς, non *per amore del turpe guadagno?* Vuol egli forſe il Ragionatore, che tutti coloro, i quali ſono tenuti a eſſere lontani dalla *cupidigia*, e dal *ſordido guadagnare*, non debbano, ſecondo la dottrina di Gesù Criſto, *poſſedere beni terreni?* Intimi egli adunque una tal legge all' uman genere: e non vi eſſendo niuno, a cui ſia lecito di operare *per amore del turpe guadagno*, dichiari, che, ſecondo la dottrina di Gesù Criſto, *non dee* veruno *poſſedere beni terreni*. Che ſe non intende egli di ciò provare; oltre che

Ragione dell' Avverſario malamente fondata ſul teſto, ſeniores paſcite gregem, non turpis lucri gratia.

(1) *Ragionam. p.22.* (2) *C.V. v.2.*

CAP. I.

non conchiuderà nulla di contrario al noſtro aſſunto; qualunque coſa ſia per conchiuderne, gli ſi ritorcerà anche contro, con fargli vedere, che ſe milita contro gli eccleſiaſtici, militerà eziandio contro i ſecolari.

Vane ragioni dell' Avverſario riguardanti il dover eſſere i ſacri miniſtri mantenuti dal pubblico.

Manco male, ch'. egli confeſſa (1), eſsere giuſta, e natural coſa, che coloro, i quali mettono in non cale l' intereſſe loro, per procurare la ſalute degli altri, debbano *avere il proprio ſoſtentamento*. Ma da chi? *Dal publico*, riſponde egli iſtruendo il ſuo miniſtro di ſtato. Come lo prova? Col verſo 7. del cap. 10. dell' evangelio di S. Luca: *In eadem domo manete edentes, & bibentes, quæ apud illos ſunt. Dignus eſt enim operarius mercede ſua.* E qual era quella *eadem domus*? Sarà ſtata, m' immagino, ſecondo lui, qualche pa*lazzo del pubblico*. Altrimenti non ſo, come da un paſso tale dell' evangelio ſi poſſa dedurre, che i ſacri operaj debbano eſsere dal pubblico ſoſtentati. Ma il Signore parla preſso S. Luca di qualunque caſa: v. 5. *In quamcumque domum intraveritis, primum dicite pax huic domui*: v. 6. *& ſi ibi fuerit filius pacis, requieſcet ſuper illum pax veſtra &c. In eadem autem domo manete &c.* (2) Sì Signore: in *qualunque caſa*, ma con queſte parole non vien dinotato il pubblico. L' Apoſtolo però, aggiunge egli (3), avea *detto chiaramente* „ num-

„ quid

(1) *Ragionam. p.22.*

(2) Vedi il teſto di S. Agoſtino da noi riferito *nella pag.35.ſeq. di queſto libro.*

(3) *Ragionam. p.23.*

„ quid non habemus poteſtatem manducandi ; & biben-
„ di .... ſicut ceteri Apoſtoli , & fratres Domini ? „ (1) CAP. I.

O queſto sì , che ci quadra . Sicchè ognuno , che ha poteſtà di mangiar , e di bere , dovrà eſsere mantenuto dal pubblico . Ma ſe dal pubblico avea S. Paolo a eſſere allor mantenuto ; non ſo , come avrebbe potuto mangiar , e bere . Il pubblico e nella Paleſtina , e nell'. Aſia , e in tutte in ſomma le provincie dell' impero Romano non era in que'tempi criſtiano , come non lo erano le comunità degli altri regni del mondo . Or non eſſendo ſtato tale,come avrebbe creduto di eſſere obbligato a mantenere i miniſtri dell' evangelio , e a dare *doppio onorario* a' preſidenti delle chieſe , che ſi diſtinguevan dagli altri per la predicazione , e per la dottrina ? Si può aſſicurare il Ragionatore , che ſe dal pubblico avean eglino ad aſpettare il loro ſoſtentamento , ſarebbero periti di fame . E in vero ſe la moltitudine degli uomini , e chi ne rappreſentava il pubblico , vale a dire gl' Imperatori , i Proconſoli , i Preſidi , i Procuratori &c. perſeguitavano a morte i fedeli di Gesù Criſto , e ſpecialmente i lor paſtori ; dal pubblico certamente , e da chi n'era il rappreſentante avean eglino ad attende-

(1) Aggiugne quivi il Ragionatore, che più *chiaramente* ſcriſſe S. Paolo a Timoteo *Ep.*1. *c.*v. *v.*10. „ Qui bene „ præſunt presbyteri duplici honore digni ſunt ; maxime qui laborant in „ verbo, & doctrina . Dicit enim ſcriptura , *non alligabis os bovi tritu-* „ *ranti* , & dignus eſt operarius mercede ſua . „

CAP. I.

re altro che il doppio onorario; se pure per doppio onorario non intende egli le prigionie, le battiture, e le crudelissime morti. Dirà egli per avventura, che pel pubblico intende il comun della chiesa. Sia pur così. Ma perchè mai egli e nel *Ragionamento*, e nella *Confermazione del Ragionamento* medesimo non fa altro, che inculcare a' suoi lettori, che la chiesa, o sia il *ceto*, e la *comunità* de' fedeli sia stata da Gesù Cristo fondata, e conservata dagli Apostoli *senza dominio*, *e senza alcuna possessione terrena*? Chi non avea dominio, o possesso veruno di beni temporali, o terreni, come potea soddisfare all' obbligo, non dico di dare doppio onorario a' sacri ministri, ma di mantenerli con qualche stento? Che se potea la chiesa non solamente mantenerli, ma contribuire eziandio loro il doppio onorario; non avendo ella potuto ciò fare senza possesso, o dominio di beni terreni, o temporali che vogliam dire (poichè niuno può dare quel, che non ha); bisognerà ch' ei forzatamente confessi, aver avuto il *pubblico*, o il *ceto* de' cristiani, o sia la chiesa qualche *possesso*, o *dominio* di tali beni. Intenda egli pertanto la parola *pubblico*, come più gli aggrada, che avrà sempre ad ogni modo contrario al suo medesimo sistema il suo intendimento. Così egli si va impastojando, e invilluppando, nè trova la via di distrigarsene, senza ridursi alla necessità o di piantarci qualche nuovo sproposito, o di vie più confermare, allora per l' ap-

l'appunto quando la impugna, la verità dettataci dal cattoliciſmo.

Dal dover eſſere ognuno contento del veſtito, e degli alimenti, quando gli abbia, non ſegue, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici non debbano poſſedere beni temporali.

VI. *Ma che?* ſoggiugne egli. *Prevedendo il S. Apoſtolo, che un giorno queſto ſuo ſentimento avrebbe forſi potuto detorcerſi a fomentar l' avarizia, e l' avidità del guadagno ne' paſtori eccleſiaſtici, ben preſto dichiarò più preciſamente il ſenſo di quel ſuo concetto, e ſi ſpiegò con queſte parole degne del ſuo Apoſtolato:* „ Eſt autem „ quæſtus magnus pietas cum ſufficientia. Nihil enim „ intulimus in hunc mundum; haud dubium, quod nec „ auferre quid poſſumus. Habentes autem alimenta „ & quibus tegamur, his contenti ſimus. „ (1)

O, ſta vedere, che, ſecondo il Ragionatore, i ſecolari hanno portato qualche coſa in queſto mondo; e vi è per lui qualche dubbio, che poſſano toglierne qualcun altra, e ſeco al mondo di là traſportarla. Altrimenti ſappia egli, che, ſe non più hanno portato i ſecolari a queſto mondo di quel, che abbiano portato gli eccleſiaſtici; e poichè queſti non hanno portato nulla; perciò debbon eſſer contenti del veſtire, e degli alimenti loro; ſegue onninamente, che debbano parimenti eſſerne contenti i ſecolari medeſimi.

Sì ſignore: *eſt quæſtus magnus pietas cum ſufficientia; nihil enim intulimus in hunc mundum ... habentes ali-*

(1) Come di queſto paſſo, così di varj altri de' quali ſi abuſa il Ragionatore, ſi abuſarono anche i Novatori, e tra queſti Niceforo Foca nella novella citata *p. 87. di queſto libro*.

CAP. I.

alimenta, & quibus tegamur, his contenti ſimus: ma ciò non è ſtato detto pe' ſoli eccleſiaſtici, nè ſcritto per far noto a Timoteo, che il doppio onore dovuto a' ſacerdoti ſpecialmente faticanti *in verbo, & doctrina*, debba non eſsere abbondante. S. Paolo dopo di avere diſcorſo nel *capo* v. (1) di quel *doppio onore*, paſsa alle accuſe fatte contro i preti, e inſegna come ſi debban ricevere (2). Tratta di poi della maniera, con cui ſi debbono correggere i fedeli delinquenti (3). Vieta quindi (4) d'imporre preſto le mani a chi che ſia. Scende a preſcrivere a Timoteo il tenore di conſervare la ſua ſalute (5), e finalmente parla de' peccati manifeſti di alcuni uomini, e delle buone opere pur manifeſte di cert' altri (6). Scende al *capo* VI. e ragiona de' doveri de' ſervi verſo i loro padroni (7), e della ſuperbia di coloro, che diverſamente inſegnano da quel, che la dottrina di Criſto richiede; e de' contraſti di parole, onde naſcono la invidia, e le beſtemmie, e l'eſercitazioni perverſe degli uomini guaſti, o corrotti, che ſtimano, che la pietà ſia ordinata ad acquiſtare delle ricchezze, i quali perciò ſi debbono ſchivare; e inſegna, eſſer ella un grande guadagno la pietà contenta di ſe medeſima, e a ſe ſteſsa ſufficiente: perocchè non abbiam portato nulla in queſto mondo, e non vi ha dubbio, che

(1) *V.* 17.
(2) *V.* 19.
(3) *V.* 20.
(4) *V.* 22.
(5) *V.* 23.
(6) *V.* 24. 25.
(7) *V.* 1. *ſeqq.*

che non nè torremo nulla: laonde avendo noi gli alimenti, e i panni da coprirci, contentiamocene: poichè coloro, i quali vogliono diventar ricchi, cadono in tentazioni, in lacci, e in molti desiderj stolti, e nocivi, che portano gli uomini alla perdizione. Or qual relazione ha tutto questo discorso col doppio onorario de' prelati, specialmente faticanti *in verbo, & doctrina*, di cui avea l'Apostolo parlato nel capo antecedente? Qui si parla di tutti gli uomini, che vogliano piamente vivere in Gesù Cristo; se pure non pretende il Ragionatore, che i laici non sieno tenuti a piamente vivere nel Signore; e che il doppio onorario da darsi a' sacerdoti impiegati particolarmente nella predicazione della parola di Dio, dovendosi ridurre al semplice vestito, e agli alimenti; si abbia a dimezzare per gli altri, che tali non sieno, sicchè questi abbiano ad avere mezzo vestito, e la metà degli alimenti, che appena potrebbero bastare se fossero raddoppiati. E che di tutti quanti i fedeli, e non de' soli ecclesiastici abbia così parlato S.Paolo, non è già nostra osservazione, ma de'Santi Padri, de' quali ci pregiamo di essere fedeli seguaci. S.Gian Grisostomo, come se abbia impreso a impugnare il Ragionatore, e gli altri politici dello stesso calibro, così scrive nella Omilia xi. sopra la Epistola a' Filippensi (1): „ Molti di costoro, che qui „ presenti si trovano, sono più vili degli stessi giudei. „ Pensa, quanto era quel che i giudei davano (a' Le-

CAP. I.

(1) *N.* IV. *p.* 270. *Tom.* XI.

CAP. I.

„ viti). Davano loro le decime, le primizie, e di
„ nuovo le decime, e inoltre le terze decime, e il
„ ſiclo, nè vi era tra eſſi chi diceſſe, che molto di-
„ voravano i ſacerdoti . . . Quando noi contro CO-
„ STORO apportiam queſte coſe, ſubito cominciano
„ a filoſofare. Egli è ſcritto, dicono, *nolite poſſidere*
„ *aurum, atque argentum, neque duas tunicas, neque*
„ *æs in zonis veſtris*. FRATTANTO (1) COSTORO
„ HANNO E TRE, E QUATTRO ABITI, E
„ LETTI GREMITI „. Potea egli dipingere con più vivi colori il Ragionatore? Ma aggiugne il Santo:
„ Dimmi, perchè non rimproveri tu sì fatte coſe a te
„ medeſimo? Perocchè, mi riſpondi, a' maeſtri (cioè
„ a' paſtori, e agli altri eccleſiaſtici) ſon elleno co-
„ mandate. Dunque quando Paolo dice: *habentes ali-*
„ *menta, & quibus tegamur, his contenti ſimus* πρὸς τοὺς
„ διδασκάλους λέγει μόνους; LE DICE A' SOLI MAE-
„ STRI? No, ἀλλὰ πρὸς πάντας ἀνθρώπους. MA A
„ TUTTI GLI UOMINI; la qual coſa ſarà manifeſta,
„ ſe noi avremo da capo conſiderato quel paſſo. Im-
„ perocchè avendo detto l' Apoſtolo: *eſt autem quæ-*
„ *ſtus magnus pietas cum ſufficientia*, e di poi: *nihil*
„ *enim intulimus in hunc mundum &c.* ſubito ſoggiunſe:
„ *habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti*
ſimus. Qui autem volunt divites fieri incidunt in ten-
„ *tatio-*

(1) Οὗτοι δὲ ἢ τρία, καὶ τέσσαρα ἱμάτια ἔχουσι, καὶ κλίνης ἐστρωμένας.

„ *tationem*, *& laqueum*, *& deſideria multa ſtulta*, „ *& nociva*. *HAI TV VEDVTO*, *CHE IL DISCOR-* „ *SO S' INDIRIZZA A TVTTI?* ἴδες ὅτι πρὸς πάντας „ ὁ λόγος εἴρηται?„ (1) S. Tommaſo nel Quodlibeto x. (2) dice, che „ in alimento, & tegumento intelliguntur „ omnia, quæ nobis ſunt neceſſaria, & noſtri ſtatus „.

CAP. I.

VII. Torniamo all' argumento, che gli Avverſarj prendono dalla vita comune de' primitivi fedeli di Geruſalemme. Abbiamo di ſopra veduto (3), che coſa ne penſi il Ragionatore. Prima di lui Renato Choppino (4), e alcuni altri impugnatori del diritto, che ha la chieſa di acquiſtare, e di poſſeder fondi, di un tal eſempio ſi valſero per confermare la idea loro, che le chieſe ſieno *incapaci di predj*. Il Sig. Campomanes nel trattato *della Regalia dell' Amortizazione* (5), ſoſtiene

Dell' argamento, che gli Avverſarj ricavano dalla vita comune de' primitivi fedeli.

(1) Vedi S. Girolamo *adverſus Joviniam. p.* 204. *Tom.* IV. *P.* I. *Edit. opp. Pariſ. an.* 1706. e *Apolog. adverſus Ruſin. l.* I. *p.* 388. *ſeq. ibid.* e S. Cipriano *lib.* III. *Teſtimonior. ad Quirinum n.* LXI. *p.* 82. dove vuol provare: *poſſidendi concupiſcentiam*, *& pecuniam non appetendam* dal criſtiano: e *Tract. de lapſis p.* 126. *ſeq. & de Orat. Dominica p.* 247. *& de Opere, & eleemoſynis p.* 201. *Edit. Oxon. an.* 1682. Ma troppo mi diffonderei, ſe aveſſi a citar tutti i Padri, che di ciò trattano. Vedi S. Agoſtino *Enarrat. in pſalm.* LI. *num.* 15. *pag.* 361. *ſeqq. Tom.* IV.

(2) *Artic.* XIV. *ad* 2. Vedi la *lez.* I. *in* I. *Epiſt. ad Timoth. c.* VI. *pag.* 596. *Edit. Lugdun. an.* 1689. e S. Agoſtino *l. c. nella nota antecedente*.

(3) *Pag.* 115. *ſeqq.*

(4) *Lib. de Domanio Franciæ Tit.* XIII. *n.* I. *p.* 162. *Edit. Pariſ. an.* 1605. „ Edocemur item, *ei dice*, „ divino Ananiæ, & Zaphiræ ſuppli„ ciò in ipſis catholicæ eccleſiæ incuna„ bulis, non modo nullas fuiſſe Cleri„ corum proprias, ac peculiares poſ„ ſeſſiones, ſed earum quoque præ„ tium, quæ ſingulis antea privatim „ competerent, in communem om„ nium uſum debuiſſe conſumi. „

(5) *Cap.* I. *n.* 2. *p.* I.

CAP. I.

ne, che ſarebbe facile di decidere la queſtione attenendoci all' uſo de' *tempi Apoſtolici, e de' tre primi ſecoli immediatameate ſeguenti, ne' quali i beni dati alla chieſa* ſi vendeano per *provvedere del neceſſario i miniſtri, e i poveri.*

Falſo, che ne' primi tre ſecoli ſi vendeſſero le poſſeſſioni offerte da' fedeli alle chieſe.

Ma primieramente nè pure congetturando mi è riuſcito d' indovinare, da chi mai abbia egli appreſo, che ne' primi tre ſecoli ſi vendeſſero le poſſeſſioni offerte alla chieſa, mentre di tal coſa non vi è veſtigio nella ſtoria eccleſiaſtica; da cui anzi ſappiamo, che verſo la fine almeno del terzo ſecolo le chieſe avean de' campi, e degli orti, come appreſſo vedremo.

Dalle oſſervazioni ſteſſe degli Avverſarj ſulla vita comune de' primi fedeli, ſegue, che queſti poteſſero acquiſtare ſtabili in comune.

Quanto poi alla comunità de' primitivi fedeli di Geroſolima, il Sig. Campomanes, e, ſe mal non mi appongo, il Ragionatore altresì, ſono di parere, che i beni offertile ſi vendeſſero. Or que' beni [ſe non piace loro di dipartirſi dall' autorità di S. Luca] erano caſe, campi, in ſomma erano fondi. Erano offerti adunque de' fondi alla Chieſa. Dimando pertanto, ſe avendogli ella ricevuti, ne divenne padrona? Se dirà di no; come potè ella venderli? Se di sì; era ella dunque capace di divenirne padrona, e d' impoſſeſſarſene (1). E poichè non v' intervenne la licenza, nè il conſentimento, nè la

(1) Vedi Gio. XXII. nella Coſtituzione contro F. Michele da Ceſena difenſore degli errori de' Fraticelli, la quale contenendo la confutazione di molti degli argumenti apportati dal noſtro Ragionatore, ſembra ſcritta contro di lui e incomincia: *Quia vir reprobus:* e leggeſi preſſo il Rinaldi *all' an.* 1329. *n.* XXV.

la permiſſion del Sovrano; biſognerà dire, ch' era ella capace d' impadronirſene indipendentemente da tali condizioni. Ed ecco la vita comune de' primitivi fedeli di Geruſalemme, obbiettataci dal Choppino, e dal Sig. Campomanes, dimoſtrata diſtruggitrice del loro ſiſtema.

Non ſi può mai provare dagli Avverſarj, che i primi fedeli di Geruſalemme vendeſſero tutti i fondi della loro comunità.

Frattanto, diran eglino, vendevanſi i predj offerti alla Chieſa. Sia così: ma in parte, e ciò, non perchè foſſe ella incapace di poſſedere, ma perchè non ſi potea altrimenti alimentare la grande moltitudine de' fedeli, che avendo rinunziato a quanto poſſedeva, dovea eſſere mantenuta dalla comunità. Dico *in parte*, perocchè non riuſcirà mai al Sig. Campomanes, nè al Ragionatore, nè a verun altro di provare, che i fondi tutti dal comune allor acquiſtati ſi alienaſſero. Che ſe avran eglino attentamente conſiderati gli Atti de' Santi Apoſtoli, ſcorgeranno, che aveanſi da que' fedeli, delle caſe, la proprietà, e dominio delle quali (poichè avean eglino abbracciata la vita comune, e non aveano nulla di proprio, *ſed erant illis omnia communia*) biſognerà dire, che al comune apparteneſſe. Ma di ciò trattaremo di propoſito in luogo più opportuno.

Dal teſto di S. Luca negli Atti ſi raccoglie, che i particolari vendeſſero le proprie loro poſſeſſioni, e ne daſſero il prezzo agli Apoſtoli.

Se però ben ſi riflette all' eſpreſſioni uſate da S. Luca nella deſcrizione, ch' ei fa delle vendite di certi fondi; ſcorgeremo, che queſti non erano de' già offerti a quella naſcente chieſa, ſicchè al comune di eſſa apparteneſſero; ma erano de' privati, i quali

CAP. I.

quali prima di abbracciare lo ſtato di vita comune, alienavano i loro ſtabili, e ſpogliavanſi di quanto aveano, offerendone i prezzi a' Santi Apoſtoli (1). In fatti nel capo IV. degli ſteſſi *Atti* non leggiamo già, che i campi alla chieſa ceduti ſi vendeſſero dal comune, o da chi gli avea ceduti alla chieſa; ma che, *quotquot poſſeſſores agrorum, aut domorum erant, vendentes, afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apoſtolorum*. Erano pertanto venduti que' campi non da coloro, che n'erano ſtati; ma che n'erano allora i poſſeſſori. Nè diſtinguonſi quivi da S. Luca gli eccleſiaſtici da' laici in maniera, che quelli o doveſſero vendere, o di fatto vendeſſero i fondi loro; e non già queſti. Di S. Barnaba dice ivi S. Luca (2), che *cum haberet agrum, vendidit eum, & attulit pretium, & poſuit ante pedes Apoſtolorum*. Ma come lo dice di queſto miniſtro della chieſa, e predicator del Vangelo, così pur lo dice di Anania, e di Zafira, che non credo ſi poſſano numerare tra gli eccleſiaſtici da' noſtri contraddittori (3). *Vir . . , nomine Ananias cum Saphira uxore ſua*

(1) *V.*34. Vedi Tertulliano *de Fuga in perſecut. c.*XII. *p.*543. S. Cipriano *de opere, & eleemosynis p.*208. S. Atanaſio *nella vita di S. Antonio Abate n.*2. *T.*I. *P.*II. *opp. Edit. Pariſ. Monachor. Gongr. S. Mauri*. Anania, e Zafira aveano promeſſo di vendere il campo loro, e di offerirne intiero il prezzo alla chieſa. Vedi S. Baſilio *ſerm. Aſcet. n.*2. *T.*II. *opp. Edit. Pariſ. Garner. p.*319. *&c.* S. Cirillo Geroſolimitano *Catech.* XVI. *n.*X. *p.*248. *&* *n.*XVII. *p.*253. *e Catech.*XVII. *n.*XXI. *p.*275. Ma troppo mi diffonderei, ſe voleſſi mentovar quì tutti i Santi Padri, che di ciò trattano.

(2) *V.*36. *ſeq.*

(3) *Cap.*V. I. *ſeq.*

ſua vendidit agrum, & fraudavit de pretio agri conſcia uxore ſua. Vendeano pertanto i loro ſtabili, e gli eccleſiaſtici, e i ſecolari. Con qual logica dunque ha il Choppino potuto conchiudere allora de' ſoli eccleſiaſtici, che *non modo nullæ eorum fuerint poſſeſſiones, ſed earum quoque pretium in communem omnium uſum debuerit conſumi*; e conchiuderlo dall' eſempio di Zafira, come s' ella foſſe ſtata *chierica?* E il Sig. Campomanes dalle arrecate teſtimonianze degli Atti, con qual arte ſillogiſtica raccorrà mai, che i ſoli beni dati alla chieſa ſi alienaſſero; per quindi dedurre, che quando ſi ſtaſſe all' eſempio de' primitivi fedeli, facilmente ſi potrebbe decidere la queſtione circa gli acquiſti eccleſiaſtici? Ma vedan eglino, quali inconvenienti ſeguano dallo ſtrano loro modo di ragionare. Decidaſi pure la queſtione ſecondo l' eſempio de' primi criſtiani della chieſa di Geruſalemme. Dimando 1. chi vendeva allora e le caſe, e i campi ſuoi? Già coſta dagli Atti de' Santi Apoſtoli, che non ſolamente gli eccleſiaſtici, ma eziandio i laici; non ſolamente S. Barnaba, ma anche Anania, e Zafira; in ſomma *quotquot poſſeſſores agrorum, & domorum erant*. Adunque vendano anche preſentemente e i chierici, e i ſecolari quanto poſſeggono di fondi. Dimando 2. a chi davan eglino que' primi criſtiani i prezzi delle vendute poſſeſſioni? Agli Apoſtoli. Dunque a' ſucceſſori degli Apoſtoli, vale a dire a' paſtori delle chieſe ſi dia pur ora quel, che ſarà ritratto dalla

Aſſurde conſeguenze legittimamente dedotte dagli ſtrani penſamenti degli Avverſarj.

CAP. I.

dalla vendita delle poſſeſſioni, e degli eccleſiaſtici, e de' ſecolari. Dimando 3. tali poſſeſſioni a chi mai ſi venderanno? Ad altri fedeli? No certamente: perchè tutti dovremo ſtare all' eſempio di que' primi, e perciò alla condizione di non ci ritenere nulla di proprio; altrimenti gli eccleſiaſtici [poichè i loro anteceſſori non erano i ſoli a vendere i loro ſtabili] non vorranno eſſere i ſoli obbligati a non comprare. A chi dunque ſi venderanno le ſuddette poſſeſſioni, ſe non debbono eſſere vendute a' fedeli? Non credo, che vender ſi debbano ad altri, poſta una sì fatta condizione, che agli ebrei, a' maomettani, agli eretici. Dimando 4. a chi ſi abbia a ricorrere per eſſere ſovvenuti, quando ſieno conſumati i prezzi ritratti dalle vendite delle mentovate poſſeſſioni? non potendo durare molto tempo eſſi prezzi offerti a' paſtori, a cagione delle grandiſſime ſpeſe a farſi pel mantenimento di tanta gente, quanti ſono tutti i cattolici. Gli Apoſtoli, allorchè videro ridotti i Geroſolimitani a una eſtrema miſeria, ricorſero alla pietà de' fedeli delle altre chieſe, i quali abbondavano di facoltà temporali (1): ma nel caſo noſtro ciò non ſarà riuſcibile, mentre per terminare facilmente la queſtione, tutte le chieſe avranno a ſtare all' eſempio de' primi ſeguaci di Gesù Criſto abitanti in Geroſolima. Si ricorrerà dunque agli eretici, a' maomettani, agli ebrei per la limoſina. Che ſe tra' cattolici

(1) Vedi ſopra *p.117. ſeqq.*

lici vi ſono delle povere famiglie, che menano una vita piena di ſtenti, e appena trovano chi ſomminiſtri loro uno ſtraccio da poterſi ricuoprire; come ſarebbero allora trattati tutti gli ortodoſſi? e in qual diſprezzo, e vile condizione ſarebbero preſſo gl' infedeli, da' quali unicamente avrebbero ad attendere la lor ſuſſiſtenza? e quanti di eſſi allettati da' ſoſtentatori loro prevaricherebbero per uſcire dalla miſeria? A queſti aſsurdi ſono tratti da' loro raziocinj i noſtri nuovi mal avveduti politici. Ed è certamente coſa da reſtare traſecolati, conſiderando, che certuni amanti, com' eſſi dicono, del pubblico bene, nello ſteſſo tempo, in cui ſi ſtudiano di far torre la criſtiana libertà a' fedeli, impedendo fino coloro, i quali ſono chiamati allo ſtato religioſo, di corriſpondere alla loro vocazione, e di ſeguitare, come deſiderano, in povertà di ſpirito Criſto povero; e procurando anzi, ch' eglino rimangano nel ſecolo, e s' impieghino nell' accumulare danari, e nell'acquiſtare quanti fondi mai poſsano; ella è coſa, torno a dire, da reſtarne traſecolati, che certuni nello ſteſso tempo, in cui fanno tali coſe ſotto preteſto del maggior vantaggio della repubblica, abbiano il coraggio di opporci l' eſempio de'primitivi criſtiani di Geruſalemme, che quaſi tutti liberamente all'aver loro rinunziavano, e davanſi con piena povertà al culto della pietà, e della religione. S. Tommaſo d' Aquino impugnando ne' gentili i noſtri avverſarj, dimoſtra quanto

vana-

CAP. I.

vanamente coſtoro ci obbiettino un tal eſempio, e apporta le cagioni, per le quali ſotto i Santi Apoſtoli ſi vendeſsero in Geruſalemme i fondi, e ſe ne ſpendeſsero i prezzi pe' biſogni della comunità de' fedeli (1). „ Quod de pretio poſseſſionum omnes communiter vi„ vant, ſufficiens eſt, non tamen ad longum tempus; „ & ideo Apoſtoli hunc modum vivendi fidelibus in „ Jeruſalem inſtituebant, quia prævidebant per Spiri„ tum Sanctum, quod non diu in Hieruſalem ſimul „ commorari deberent, tum propter perſecutiones, „ & injurias eis inferendas a judæis, tum etiam pro„ pter inſtantem deſtructionem civitatis & gentis; un„ de NON FUIT NECESSARIUM, NISI AD MO„ DICUM TEMPUS, FIDELIBUS PROVIDERE: „ & propter hoc TRANSEUNTES AD GENTES, „ IN QUIBUS FIRMANDA, ET DURATURA „ ERAT ECCLESIA, HUNC MODUM VIVENDI „ NON LEGUNTUR INSTITUISSE „. Ecco perchè (ſecondo l'angelico S. Tommaſo, che mai non ſi diparte dalla tradizione de' Padri) gli Apoſtoli, e i primi fedeli di Geruſalemme abbracciarono quella iſtituzione di vita; e per qual cagione non l'abbiano tenuta nelle altre chieſe; e quanto falſo ſia, che ne' tre (2) primi ſecoli un ſimil tenor di vita ſi riteneſse.

Il

(1) *Lib.* III. *contra Gent. c.* CXXXV. *T.* III. *De' coſtumi de' primitivi cri-ſtiani lib.* III. *c.* V. *n.* VIII. *p.* 295. *ſeq.*

(2) Vedi P. Tommaſo Mamachi

CAP. I.

Argumento 8. degli Avversarj preso dall' esempio de' Leviti.

VIII. Il Ragionatore (1), il Sig. Campomanes (2) dopo il Choppino (3), l'autore anonimo delle Lettere riprovate solennemente dalla maestà del Re Cristianissimo nel suo Real consiglio l'anno 1750. il dì primo di Luglio (4), e, per tralasciare gli altri, Antonio Genovesi (5) non solamente ci obbiettano alcuni di que' passi delle Scritture del nuovo Testamento, de' quali abbiam finora trattato; ma ricorrono eziandio al vecchio, e ne oppongono l'esempio de i Leviti. Di un tal esempio malamente fondato su' sacri libri de'Numeri (6), e del

(1) *Ragion. pag.*25. ove attribuisce falsamente, come appresso vedremo, a S. Cipriano il sentimento, *che i Leviti avessero proibizione di acquistare beni stabili*.

(2) *Prolog. p.*III. dell'Edizione di Madrid *dell' an.*1765. dove scrive, che *nell' antica legge vi era una espressa proibizione di acquistar fondi imposta da Dio alle mani morte vidotte a i Leviti*. Peraltro il Signor Campomanes non pretende, che non sia agli ecclesiastici lecito di acquistare, e di possedere beni terreni.

(3) *De Doman. Franc. lib.* I. *Tit.*XIII. *n.*2. Nè pure questi vuole, che la chiesa, e gli ecclesiastici non possano legittimamente fare degli acquisti di beni terreni.

(4) Comparvero queste lettere colla data di Londra l'anno 1750. col solo titolo di lettere, e un testo di Seneca nel frontispizio, il qual testo incomincia: *Ne repugnate vestro bono &c. lett.*I. *della Ediz. di Amsterdam dello stesso anno p.*31.

(5) *Lib.*I. *de Jure, & Officiis c.*IX. §.XI. „ *Moses, dicet*, in republica he„ braica præmetuens, ne bona immo„ bilia paulatim omnia Sacerdetes oc„ cuparent prætextu religionis, om„ ni tellure Levitas interdixit, conces„ sitque decimas fructuum. „ Così rappresentandoci i Leviti come banditi da tutta la terra *omni tellure interdicto*, e non so se perciò, come dir si suole, confinati nel concavo della luna, ci dà costui per autore della legge vecchia non già Iddio, ma Mosè, il quale *præmetuens*, che i beni stabili degl'Israeliti tutti colassero nella tribù di Levi, abbia fatto quel non già Divino, nè Mosaico, come orora dimostreremo, ma Genovesiano politico stabilimento.

(6) *Cap.*XVIII. *v.* 20. „ Dixitque „ Dominus ad Aaron in terra eorum . „ (di

CAP. I.

*Di un sì fatto argumento si valsero i Wiclefisti, e gli Ussiti; laonde furono condannati dal Sinodo di Londra l'an.*1396.

Deuteronomio, e della Profezia di Ezechiello (1) si valse l'ereſiarca Giovanni Wiclefo (2), ſeguitato dagli Uſſiti (3), e di poi da certi falſi politici, da' quali ſi ſono laſciati inavvedutamente ingannare i mentovati ſcrittori; che ſebbene avvezzi a non attignere, che da ſomiglianti rivoli le lor dottrine, oſano nientedimeno di accuſare i loro contrarj di negligenza nel conſultare i fonti. Il Concilio Provinciale celebrato l'anno 1396. in Londra, non avendo potuto tollerare, che un tal errore ſi ſpargeſſe pel regno d'Inghilterra, e quindi anche altrove ſi propagaſſe, condannò l'Articolo XI. dello ſteſſo Wiclefo *pro hæreſi*, il qual articolo era, che *Numeror.*XVIII.*& Ezechiel.*XLIV. *præcipitur ſimpliciter negative, quod nec Sacerdotes Aaronitæ, nec Levitæ haberent partem hæreditatis in aliis tribubus, ſed quod pure viverent de decimis, & oblationibus*. Ma giacchè di una tal condanna non moſtrano di curarſi punto gli eruditi, e dotti noſtri avverſarj, o perchè non ne hanno finora avuto notizia, benchè ſi pregiano di leggere tutto *negli originali*; o perche ſtimano di aver a fare più conto

„ (di quelli delle altre tribù) nihil „ poſſidebitis, nec habebitis partem in- „ ter eos. Ego pars, & hæreditas tua „ in medio filiorum Iſrael: filiis autem „ Levi dedi omnes decimas Iſraelis in „ poſſeſſionem pro miniſterio.„

(1) Deut. *Cap.*XVIII.*v.*1.„Non habe- „ bunt Sacerdotes, & Levitæ, & om- „ nes, qui de eadem tribu ſunt, par- „ tem, & hæreditatem in reliquo „ Iſrael, quia ſacrificia Domini, & „ oblationes ejus comedent, & nihil „ aliud accipient de poſſeſſione fratrum „ ſuorum.„ Ezechiel *cap.*XLIV.*v.*38. *ſeq.*

(2) *Lib.* IV. *Dialog. c.*CCXXV. *Ed. an.*1525.

(3) Vedi il Polemar *l.c. p.*1917.

to de' libri del Grozio, e del Pufendorfio &c. che de' decreti di un Sinodo Provinciale; noi per convincerli, dimoſtreremo loro 1. che per le decime, e per le oblazioni, e per le primizie i Sacerdoti, e i Leviti del vecchio teſtamento erano più ricchi de' noſtri eccleſiaſtici (1) 2. Che aveano inoltre de' fondi, e ne poteano acquiſtare degli altri, ſenza timore di leggi di amortizazione. 3. Che ſecondo i SS. Padri convien dare di più alla chieſa di quel, che davano gli ebrei alla tribù di Levi.

CAP. I.

Per le ſole decime, oblazioni, e primizie i Sacerdoti, e i Leviti del vecchio Teſtamento ſuperavano di entrata i noſtri eccleſiaſtici.

Quanto al primo deeſi avvertire, che la terra tutta degli Iſdraeliti non ſi ſtendea più di cenſeſſanta miglia in longitudine da Dan fino a Berſabea (2) e in latitudine di quaranta cinque in circa. Gli abitanti di quella piccola regione eran diviſi in dodici tribù, ognuna delle quali dovea ſpartire tutte le ſue rendite annue in dieci uguali porzioni (3), e darne una di eſſe porzioni a' Leviti (4). Sicchè nove ſole parti di quanto rendeano i ſuoi cam-

(1) Filone *Lib. de Sacerdotum honoribus p.*830. *della Ediz. di Francfort dell' an.*1691. dice, che non vi era tra' Sacerdoti levitici niuno, che non foſſe ricco.

(2) S. Girolamo *Epiſt.*vi. *al.*cxxix. *ad Dardanum p.*609. *Edit. Pariſ. na.*1699. *Tom.*ii. Vedi l'Andricomio *Præfat. ad Theatrum Terræ ſanctæ p.*i. *ſeqq.* e il Burcardo *Itinerar. c.*vii. *p.*176. *Edit. Colon. an.*1600. e Adriano Relando *Paleſtinæ illuſtratæ lib.*ii. *c.*v. *p.*421. *T.*i. *Edit. Traject. Batavor. an.*1714.

(3) Levitici *c.*xxvii. *v.*30. „ Omnes decimæ terræ ſive de frugibus, ſive de pomis arborum, Domini ſunt, „ & illi ſanctificantur. *v.*35. Omnium „ decimarum bovis, & ovis, & capræ, quæ ſub paſtoris virga tranſeunt, „ quidquid decimum venerit, ſanctificabitur Domino.„ *C.*xxviii. *Numeror. v.*21. „ Filiis Levi dedi omnes „ decimas Iſraelis in poſſeſſionem pro „ miniſterio. „ Vedi *lib. Nehem. c.*x. *v.*37.

(4) Vedi la nota antecedente. Filone Giudeo *lib. de Sacerdotum honoribus p.*831.

CAP. I.

campi, i ſuoi oliveti, le ſue vigne, i ſuoi pomarj, i ſuoi procoj &c. reſtavano a ognuna delle tribù; e poichè queſte, come ſi è detto, erano dodici, e ciaſcuna dava la decima a' Leviti, queſti aveano dodici decime parti. Per la qual coſa, a ragione delle ſole ſuddette decime, i Leviti erano di rendita ſuperiori a ciaſcuna di eſſe tribù, come il *numero* 12. *al* 9., o come il *numero* 4. *al* 3. Inoltre ognuna delle tribù avendo ſuddiviſa la ſomma delle nove decime, che le reſtavano, in altre uguali dieci porzioni, ſeparava dalle altre una delle ſteſſe porzioni di queſta ſuddiviſione, la qual porzione in

*p.*831. „ Alios inſuper non mediocres „ redditus jura ſacerdotibus tribuunt, „ dum a ſingulis exiguntur decimæ fru- „ menti, vini, olei, fœturæ pecudum „ ex armentis, ac gregibus. Quanta „ vero hinc quoque proveniat copia, „ licet ex numeroſiſſimæ gentis fre- „ quentia conjecturam ſumere. Ex his „ rebus liquet, juxta legis judicium, ſa- „ cerdotes æquiparari honore, ac maje- „ ſtate regibus, ſiquidem illis tamquam „ principibus conferri tributa imperat.„ S Girolamo in Ezechiel *c.*XLV. *T.*III. *Opp. p.*1040. ſcrive: „ Dicamus pri- „ mum juxta litteram, δεκάδα, „ hoc eſt DECIMAM partem omnium „ frugum leviticæ tribui populus EX „ LEGE DEBEBAT. „ Sono in ciò d'accordo tutti gli ſcrittori non ſolamente ortodoſſi, ma anche accattolici, come Gioſuè Harndio *Manual. legum Moſaicar. T.*VI. *n.*XXXIII. §.I.16. *Ed. Guſtrov. an.*1666. Michele Walterio *Harmon. Bibl. Vet. & Nov. Teſt. ad c.*XXVII. *Deuteron. p.*248. *Edit. Novinberg. an* 1665. L'autore dell'opera intitolata *la Republique des Hebreux enrichie de figures T.*III. *lib.*II. *c.*V. *p.*201. L'autore del libro, che ha per titolo: *la ſainte Bible avec un commentaire literal compoſé de notes choiſies, & tirées de divers Auteurs Anglois Tom.*II. *P.*II. *in Levitic. cap.*XXVII. *p.*273. *Edit. Hagen. an.*1745. Tommaſo Godvvino *in Moyſe, & Aarone lib.*VI. *c.*III. *p.*145. *ſeqq. Edit. Francofurt. an.*1748. Giovanni Gottlob Carpzovio: *In Adnot. ad Godwini Moyſ. & Aaron p.*619. Amama *Commentat. de decimis moſaicis &c.* Giovanni Nicolai *in Sigonii lib.*VI. *de Republ. Hebræor. c.*XV. *p.*478. *Tom.*IV. *Theſauri Antiquitat. Hebraicar. Edit. Venet. an.*1745.

in buona parte cadea a vantaggio, e comodo de' Leviti (1). „ Erant quoque aliæ decimæ, quas unuſquiſ- „ que de populo Iſrael in ſuis horreis ſervabat, ut co- „ mederet eas, dum iret ad templum, & urbem Jeru- „ ſalem, & SACERDOTES, ac LEVITAS invita- „ ret ad convivia (2). „ Vedanſi Giuſeppe Ebreo (3), e S. Gian Griſoſtomo (4). Di più S. Girolamo (5), S. Gian Griſoſtomò (6), S. Tommaſo (7), e altri (8) vogliono, che, oltre la ſeconda, vi foſſe una terza decima, la quale in parte pure era conſumata a prò della ſtirpe di Levi.

(1) Vedi il Deuteronom. *c.* XIV. *v.* 22.

(2) S. Girolamo in Ezechiel. *c.* XLV. *p.* 1040.

(3) *Ant. l.* IV. *cap.* VIII. *pag.* 238. *ſeq. Edit. Amſtelod. an.* 1726. Vedi Carlo Sigonio *lib.* V. *de republ. Hebræor. c.* XV. *p.* 474. e il Seldeno *Diſſert. de decimis ſect.* II. che così ſcrive: „ Prima decima ſoluta, novem reliquæ „ partes cenſebantur. Adi Maimonidem in *Jadchazaka P.* III. *Maſech.* „ *de decimis c.* VIII. attamen dominus „ non poterat ſuis fructibus uti, niſi ex „ novem illis partibus aliam decimam „ ſuſtuliſſet, de qua Deuteronom. „ *c* XIV. *v.* 23. & cujus ſpecies ipſas per „ duos priores annos Hieroſolymam „ eum vehere oportebat; vel ſi longinquius foret iter, eam adhærare, addita quinta parte pretii, atque conſumere in convivia ad templum agitanda. „

(4) *Homil.* IX. *in Epiſt. ad Philipp. n.* IV. *p.* 369. *T.* XI. (5) *L. c.*

(6) *Homil.* LXIV. *in Matt. al.* LXV. *n.* III. *p.* 641. *T.* VII. „ Quid illi dabant? decimam rerum ſuarum om- „ nium, ac rurſus aliam decimam, καὶ μετὰ τοῦτην τρίτην, ET POST „ HANC TERTIAM, ita ut fere tertiã „ partem ſubſtantiæ ſuæ darent: nam „ tres decimæ illam fere conſtituunt. „ *& in Epiſt. ad Philipp. Homil.* IX. *n.* 4. *p.* 269. *T.* XI. „ A Judæis dabantur de- „ cimæ: iterum decimæ καὶ πάλιν „ ἄλλαι δεκάται, & rurſus ALIÆ „ DECIMÆ, & rurſus aliæ decimæ. „ tertiæ. „

(7) 2. 2. *quæſt.* LXXXVII. *Art.* I. *ad* 4.

(8) Fondanſi queſti ſul teſto greco del libro di Tobia *cap.* I. *verſ.* 7. καὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς καθήκει *Et tertiam* (decimam) *dabam ad quos pertinet.*

CAP. I.

Detratte pertanto altre due parti decime a ciaſcuna tribù, da nove decime parti che l' erano reſtate, non ne rimanean, che poco più di ſette. Ma da queſte ſeconde, e terze decime, quando i Leviti non aveſſero percepito, che una mezza decima da ogni tribù; poichè le tribù erano, come ſi è detto, dodici, avrebbero i Leviti medeſimi avuto ſei intiere decime, che aggiunte alle dodici prime, delle quali abbiamo dianzi parlato, facean la ſomma di diciotto: laonde eran i Leviti ſuperiori di entrate a ognuna delle tribù, a cagione delle prime, ſeconde, e terze decime, come il 18. riguardo al 7.

E' vero, che il Seldeno (1) creduto peritiſſimo delle leggi, e delle conſuetudini degli ebrei ſoſtiene, che le decime dette *terze* non foſſero in ſuſtanza diverſe dalle ſeconde, le quali non per altro prendeſſero la denominazione di terze; che pel terzo anno, in cui elle non in Geruſalemme, come ne' due anni antecedenti, ma *in colonorum oppidis* ſi conſumavano, eſſendone pur allora partecipi i Leviti. Per altro egli ſteſſo trattando della prima oblazione, che ſi facea dopo le primizie, e delle decime, confeſsa, che oltre le mentovate primizie, pagava ogni tribù per la prima oblazione, e per le decime più della ſeſta parte de' ſuoi proventi (2), cioè le reſtavano meno di cinque ſeſte parti. Diamo pure, che delle 600. parti

(1) *Ivi n.* III. ſeqq.

(2) *Ivi n.* IV. „ Sit hornus proventus „ 6000. ephæ. Elata oblatio erit minimum 100. reliquum 5900. ephæ. „ Prima decima 590. ex qua 59. ad ſacerdotes pertinent. Reliquum 5310. „ ephæ

parti de'proventi annui d'ogni colono, per le ſeconde decime non perveniſſe alle mani de' Leviti, che la metà delle ſteſſe ſeconde decime, vale a dire ſecondo il Seldeno 265. Aggiunte queſte alle 590. delle prime decime, che tutte erano de'Leviti, e alle 100. *elatæ oblationis*, che ſi facea dopo l'offerta delle primizie, coſtituiranno la ſomma di 955. Or pel colono reſtavano 4779. Le rendite dunque de' Leviti a ragion delle ſole decime, e delle prime oblazioni fatte dopo l'offerta delle primizie, ſecondo il Seldeno, erano riguardo alle rendite di tutti gli altri Iſraeliti inſieme come l' 1. al 5., eſſendo il numero 4779. quintuplo del numero 955. non reſtandone, che ſolamente 4. lo che importa qualche coſa di più, di quel che aveamo noi accordato per le prime, e ſeconde, e terze decime a' Leviti ſopra ciaſcuna tribù.

Ma ſtiamo pure a ciò, ch'è meno. Erano adunque, ſecondo che abbiam detto, i Leviti medeſimi ſuperiori di rendite a ciaſcuna delle altre tribù a cagione delle 1. 2. e 3. decime, com' è il 18. riguardo al 7. Aggiunganſi alle decime ſteſſe le primizie (1) del gra-

„ ephæ, ex quibus ſecunda decima 531. „ quam ſingulis duobus annis Levitæ „ habebant Hieroſolimæ, & tertio „ quoque anno domi dividebant colonî „ (*levitis, & pauperibus*). Supere- „ rant 4779. ephæ, quæ erant colono- „ rum. Itaque ex 6000. ephis Levitæ (a' quali appartenean tutte le prime decime, e cedeano anche parte delle ſeconde) „ ac pauperes habebant in „ univerſum 1063. Sacerdotes 159. „ Colonus vero 4779. Ergo quotannis „ pluſquam ſextam partem proventuum „ ſolvebant, præter primitias, hoc eſt „ fere quintam.

(1) *Exod.* xxi. *v.* 29. *Numer. cap.* x. „ omnes primitiæ, quas offerunt filij „ Iſrael, ad ſacerdotem pertinent, & „ quid

CAP. I.

no, dell' orzo, de' fichi, dell' uva, delle ulive, de' dattili &c. delle quali coſe hanno ampiamente trattato varj eruditi ſcrittori, eziandio delle ſette de' proteſtanti (1). Filone ebreo, che viſſe ſotto l' Imperatore Caligola, ed era peritiſſimo degli uſi, e delle leggi della ſua nazione „ neceſſe eſt, *dice*, τὰς ἀπαρχὰς „ PRIMITIAS copioſas afferri, ut nemo Sacerdos „ tam pauper ſit, quin dives videatur. Sed & reliquis „ proventibus imperantur primitiæ, vinum in ſingula „ prælа, triticum, hordeumque in ſingulas areas, „ ſimiliter ex olivetis oleum, ceterique mites fructus „ ex arboribus, ne CONTENTI NECESSARIIS SU- „ STENTENT VITAM DURIUS, AUT DELICA- „ TIORE VICTU CAREANT, SED HILARIUS „ MENSIS FRUANTUR CUM MUNDITIA (2),„ Ten-

„ quidquid in ſanctuarium affertur a „ ſingulis, & traditur manibus ſacer- „ dotis, ipſius erit.„ *Exod. c.* XVIII. *v.*8. „ Loquutus eſt Dominus ad Aaron, „ ecce dedi tibi cuſtodiam primitiarum „ mearum.„ *v.*11.„ Primitias, quas „ voverint, & obtulerint filii Iſrael, „ tibi dedi, & filiis tuis, ac filiabus tuis „ jure perpetuo. . . Omnem medul- „ lam olei, & vini, & frumenti, „ quidquid offerunt primitiarum Domi- „ no, tibi dedi. Univerſa frugum ini- „ tia, quæ gignit humus, & Domino „ deportantur, cedant in uſus tuos.

(1) Seldeno *de decimis ſect.* II. *n.* 1. „ Cū proventus annuus eſſet aut ex ſo- „ lis fructibus, aut ex pecore; ſub lege „ fructuum primi, & omnium preco- „ ciſſimi ante omnia ſacerdoti ſolve- „ bantur in ſpicis tritici, hordei, ficu- „ bus, racemis, oleis, malis puni- „ cis, & dactylis. Exod. XXIII. 19. „ Levit. XXIII. 10. Num. XV. Ex his ſolū „ ſeptem ſpeciebus ſolvebantur primi- „ tiæ, & ea quidem copia, qua volebat „ colonus. Vide Talmud. in *Seder.* „ *Gerahim. &c.* Deinde ſequebantur pri- „ mitiæ *therumoh*, *ſeu elata oblatio* „ vèl tritici, olei, vini, lanæ, ſi- „ miliumque, quæ etiam ſacerdotibus „ ſolvebantur. Hæc oblatio dicebatur „ oblatio magna.

(2) *Lib. de Præmiis Sacerdotum p.*830. *ſeq. Ed. an.*1691. Vedi il Petavio *ad Epiphan. Hæreſ.* XVI. *p.*33. *Ed. Pariſ. an.*1622.

Tenganſi anche in conto le offerte delle primizie de' beſtiami (1), le redenzioni de' primogeniti (2), i ſacrifizj (3), e le oblazioni ſtraordinarie (4), ch' eran moltiſſime, i voti, che con certi prezzi ſi redimevano (5). e tanti altri emolumenti de' Sacerdoti, che lungo ſarebbe a deſcrivere. Perocchè vogliam noi dire, che tutte queſte offerte meſſe inſieme non arrivaſſero a coſtituire in capo all' anno l' equivalente di un altra parte decima delle rendite di ciaſcuna tribù, in guiſa che da ſette parti decime veniſſe ognuna delle tribù medeſima a calare d' entrata a 6. decime, e ad accreſcere quella della ſtirpe di Levi (quando da sì fatte primizie, ſacrifizj, oblazioni, redenzioni &c. non aveſſe tratto altro vantaggio, che una mezza decima per tribù) fino a 24? mentre le tribù, torno a dire, erano dodici, e dodici mezze decime formano la ſomma di ſei intiere, le quali aggiunte alle diciotto fiſſate di ſopra, coſtituiſcono il numero di 24. intiere decime. Laonde biſognerà dire, che per le decime, primizie, redenzioni &c. i Leviti erano di rendita a ciaſcuna tribù ſuperiori, com' è il 24. al 6. o ſia come il 4. all' 1.

E le

(1) *Num. c.*XVIII. *v.*15. *ſeq.*

(2) *Ibid.*

(3) S. Gian Griſoſt. *Homil.* LXIV. *al.*LXV. *in Matth. n.*3. *p.*641. *T.*VII. *Ed. Pariſ. an.*1727. „ Poſt hæc autem „ & alia plurima, ut pro peccatis, pro „ purificationibus, quæ in feſtis, quæ „ in jubilæo, quæ in debitorum abſciſ„ ſionibus, & in mutuis abſque fœnore.

(4) Vedi Filone *l. c. p.*833. Perciò Gian Franceſco Buddeo luterano *Hiſt. Eccl. Vet. Teſt. Period.*II. *ſect.*1. *a Moſe ad Chriſt.* §.XXXII. *p.*721. *ſeq. Ed. Haſ. Magdeburg. an.*1719. „ Magnas, *di*„ *ce*, illorum Vet. Teſt. fuiſſe divi„ tias inde colligunt. „

(5) *Num. c.*XVIII. *v.*14.

CAP. I.

E le ſpeſe a farſi pe' pellegrini (1), e per le ſtraordinarie limoſine a' poveri (2), de' quali non dovea eſsere tra gli Iſdraeliti nè pure un mendico; le oblazioni pel mantenimento del tabernacolo, e del tempio (3), e de' ſacri vaſi, alle quali coſe non erano tenuti a penſare i Leviti; e i dazj pubblici, a' quali le altre tribù ſoggiacevano, ma non quella di Levi (4) (almeno pe' ſuoi ſacri emolumenti delle oblazioni, e decime) abbiam noi a credere, che in capo all'anno non toglieſsero a ciaſcuna delle tribù ſteſſe almen un' altra decima parte delle ſue rendite? talchè tutte ſe le riduceſsero a cinque ſole decime parti? Che ſe tante parti ſolamente a cia-

(1) *Deuteron. c.*XIV. *v.*2.

(2) *Deuteron. cap.*XV. *v.*4.

(3) *Lib.*II. *Paralip. cap.*XXIV. *v.*5. *ſeq. lib.*V *Reg. c.*XII. *v.*7. *Exod. c.*XXX. *v.*13. *ſeq.*

(4) Non ha biſogno di prova ciò, che ſi concede dagli Avverſarj. Concede ciò l'Autore ſteſſo delle lettere di ſopra citate *Lett.*I. *p.*31. *della ediz. d'Amſterdam dell' an.*1750. Del reſto la ſcrittura c'inſegna, ch'eziandio preſſo gli egizj, i ſacerdoti erano eſenti da sì fatti dazj. *Geneſ.*XLVII. *v.*22. 26. S. Gian Damaſceno ne' Parallel. *T.*II. *Opp. p.*779. alludendo a queſto teſto del Geneſi, così ſcrive „ Vide quod etiam ante legem „ immunia fuerunt bona ſacerdotum, „ καὶ τοῦτο ἐν ἐθνικοῖς, & hoc „ apud ethnicos? „ *L'etiam ante legem* καὶ πρὸ νόμου, indica, che ſotto la lege eziandio n'eran eſenti. In fatti nel *lib.*I. *di Eſdra c.*VII. *v.*24. Artaſſerſe re de' Perſi ordina a' ſuoi miniſtri, che „ de univerſis ſacerdotibus, ac le„ vitis, & cantoribus, & janitoribus, „ nathinæis, & miniſtris domus Dei „ (d' Iſdraello) ut vectigal, & tribu„ tum, & annonas non haberent pote„ ſtatem imponendi ſuper eos. „ Non credo, che queſto re gentile abbia conceduto di più a' leviti, di quel che le conſuetudini, e leggi ebraiche lor concedeano. Vedi Giovanni Wulfero *ad Shekalim p.*28. 29. e il Baronio *ad an.*387. *n.*XI. *ſeq.* Moſtrerò appreſſo la falſità della ragione del citato Anonimo ſcrittor delle lettere, che fonda l'eſenzione de' leviti per divin diritto da' tributi ſulla eſcluſione totale dalla poſſeſſione di tutti gli altri beni, eccettuati quelli delle decime, e delle oblazioni.

a ciaſcuna tribù rimaneano ; a tutte le tribù inſieme biſogna che ne rimaneſſer ſeſſanta , eſſendo tanto il prodotto del dodici (quant' erano le tribù) moltiplicato per cinque . Or entrando il 24. due volte e mezza nel 60. forza è , che le rendite di tutte le tribù inſieme foſſero in paragone all' entrata della ſola ſtirpe di Levi come il 60. al 24. chè è lo ſteſſo che come il 2. e mezzo riguardo al 1. Nientedimeno per abbondare di liberalità verſo gli avverſarj, detragganſi a' Leviti 6. delle decime, e ſi accreſcano di una decima parte quelle di ciaſcuna tribù . E ciò molto per queſte , e poco per quella , ſe ſtiamo agl'indubitati monumenti dell'antichità ; ma diaſi pure ciò , come ho detto , agli avverſarj . E eſſendo adunque ſtate 12. le tribù , e avendo avuto ciaſcuna 6. parti decime ; tutte inſieme avranno avute 72. decime porzioni , e i Leviti ſoli ne avranno avute 18. Or contenendoſi il 18. quattro volte nel 72. ſegue , che le rendite di tutte le tribù inſieme non foſſero ſuperiori a quelle della ſtirpe di Levi , che come il numero 4. riguardo al 1.

CAP. I.

Dimando ora , qual ſia quella regione , in cui preſentemente a proporzione in un tanto tratto di paeſe , quanto era la terra ſanta , gli eccleſiaſtici ſoli ſieno inferiori di rendite a' ſecolari come l' 1. riguardo al 4. , e tali rendite ſieno per eſſi libere , non ſoggette a verun pubblico peſo , nè aſſegnate in gran parte al mantenimento de' poveri , e al riſarcimento de' ſacri templi &c. ?

Avea-

CAP. I.

Aveano adunque nel vecchio Teſtamento per le ſole decime, primizie, oblazioni &c. i Leviti di più di quel, che abbiano preſentemente con tutti i loro fondi i noſtri eccleſiaſtici, i quali in gran parte ſono poveriſſimi, quando per l'oppoſto dice Filone de' ſacerdoti Levitici, che niuno era tra loro, il quale non foſſe εὐπορώτατος *ricchiſſimo*, o ſia *abbondantiſſimo*. E ciò ſia detto intorno al primo punto, che mi era io prefiſſo di dimoſtrare circa le rendite della ſtirpe di Levi.

I Leviti poſſedeano campi, caſe, e città intiere nella Paleſtina.

Vengo al ſecondo. In sì piccolo tratto di paeſe, qual era quello della regione Iſdraelitica, non aveano già i Leviti 30. badie, o quaranta collegiate, ma 48. città (1), fuori delle mura delle quali avean eglino attorno attorno tanto di campagna inalienabile (2), che in lungo per ogni parte ſi ſtendea un miglio, e ivi paſcolavano i loro armenti. Aveano pertanto non ſolamente de' beſtiami, ma eziandio delle campagne, e (quel che di più deeſi valutare) delle città, che loro uni-

(1) *Num. c.*xxxv. *v.*1. *ſeq.* „ Dent „ Levitis de poſſeſſionibus ſuis URBES „ ad abitandum, & SUBURBANA „ earum per circuitum, ut ipſi in oppi„ dis maneant, & ſuburbana ſint peco„ ribus, & jumentis, quæ a muris ci„ vitatis forinſecus per circuitum mille „ paſſuum ſpatio tendentur. Contra „ orientem duo millia erunt cubiti; „ & contra meridiem ſimiliter erunt „ duo millia; ad mare quoque, quod „ reſpicit ad occidentem eadem menſura erit; & ſeptentrionalis plaga „ æquali ſpatio finietur; eruntque ur„ bes in medio, & foris ſuburbana. De „ ipſis autem oppidis, quæ Levitis da„ bitis, ſex erunt in fugitivorum auxi„ lia . . & exceptis his, alia 42. oppi„ da ideſt ſimul 48. cum ſuburbanis ſuis. Vedi il lib. di Gioſue *cap.*xxi. *v.*1. *ſeq.*

(2) *Levit. c.*xxv. *v.*34. „ Suburba„ na eorum non veneant, quia poſſeſſio „ ſempiterna eſt. „

unicamente apparteneano. Le quali campagne di pertinenza d'ogni città, che non foſſe ſtata maggiore, che alquanto più di un miglio di circuito (lo che per altro non è molto) a dire poco pochiſſimo ſaranno ſtate di ſei miglia quadrate, vale a dire più della metà di quel tanto di campagna, che avrebbe ſpettato a ciaſcuna tribù, ſe le campagne medeſime non foſſero ſtate tra le tribù ſteſſe inugualmente diviſe. Perciocchè eſſendo, come ſi è detto, la terra promeſſa al più di 160. miglia di longitudine, e di latitudine di circa 45. e in conſeguenza non contenendo ella più di 7200. miglia quadrate, ſe quindi ſi detraggano 400. miglia quadrate almeno, ch' erano occupate dalle moltiſſime città, e villaggi (1), da' laghi, dal fiume, da' torrenti &c. che rendevanle incoltivabili, e ſi detraggano anche 288. miglia quadrate pertinenti a' Leviti; non ne rimarranno che 6512. miglia quadrate; le quali diviſe in porzioni dodici, quante erano le tribù, daranno quaſi 542.; la metà del qual numero è 271. Or i Leviti aveano 288. almeno, vale a dire più della metà. Le campagne pertanto ſpettanti a ciaſcuna tribù, ſe foſſero ſtate tra le tribù ſteſſe ugualmente diviſe, ſarebbero ſtate riguardo a quelle, che poſſedevano i Leviti, meno di 2. riguardo all' 1. Non era così delle città, il numero delle quali appartenenti a' Leviti era molto maggiore delle poſſedute da ciaſcuna delle tri-

(1) Di tutte queſte città, e villaggi fa la deſcrizione Adriano Relando l. c. p. 154. & l. III. *Palæſt. Illuſtrat.* p. 516.

Tom. II. *Edit. Traject. Batavor. an.* 1714.

CAP. I.

tribù (1) di Dan, di Beniamino, d' Iſacar, d' Aſer; di Zabulon, di Neftali, di Gad, di Ruben; le quali tribù per altro non ſe ne lagnavano, nè malvolontieri pagavano loro le primizie &c.,anzi, come dice Filone, *pecuniam debitam Sacerdotibus libentes, gaudentcſque depromebant, quaſi non darent, ſed acciperent* (2).

Poſſedevano inoltre i Leviti delle caſe, e vendere le poteano; e vendute, che l' aveſſero, le potean redimere; e quando non le aveſſero redente, ſenz' altro al dominio loro nell' anno giubileo tornavano (3): *quia domus urbium Levitarum pro poſſeſſionibus ſunt inter filios Iſrael*. Oltre le *inalienabili comuni* campagne delle città Levitiche, aveano i Sacerdoti, e i Leviti delle proprie. Salomone diſſe ad Abiatar Sacerdote (4): *Vade in Anathot ad agrum tuum*. Nel libro ſecondo de' Paralipomeni (5) leggiamo, che oltre i campi ſuburbani, aveano i Sacerdoti, e i Leviti delle poſſeſſioni. Geremia, il quale fu del genere ſacerdotale, nel trentadueſimo capo della ſua Profezia parla di Anameel ſuo fratel cugino, il quale gli offerì a comprare un ſuo campo, che aveva in Anatot (6), com' ei lo comprò in fatti, *quod intellexiſſet, quod verbum Domini eſſet*. Finalmente S. Barnaba, come abbiamo da

(1) Reland. *ivi l.*1. *c.*xxviii. *p.*243. *ſeqq. T.*1.

(2) *De præmiis Sacerdotum p.*832.

(3) *Levit. c.*xxv. *v.*32.

(4) iii. *Reg. c.*ii. *v.*26.

(5) *Cap.*xi. *v.*14. „ Sacerdotes, & „ Levitæ relinquentes ſuburbana, & „ poſſeſſiones ſuas (*migrarunt*) ad „ Judam, & Hieruſalem, eo quod „ abjeciſſet eos Jeroboam.

(6) *V.*6.

da S. Luca (1), era della ſtirpe di Levi, e nientedimeno avea un campo, e lo vendè, e ne offerì il prezzo a' Santi Apoſtoli. CAP. I.

Nè perchè eſſi tanto poſſedeano, venne mai in penſiere agli altri Iſdraeliti di dover imporre fine a' loro acquiſti. Anzi noi leggiamo nel Levitico, eſſere ſtato ordinato dal Signore, che *homo ſi agrum poſſeſſionis ſuæ voviſſet, & conſecraſſet Domino juxta menſuram ſementis æſtimaretur pretium . . . Quod ſi redimere voluiſſet agrum ille, qui voverat, adderet quintam partem æſtimationis pecuniæ & poſſideret eum; ſi autem noluiſſet redimere, ſed alteri cuilibet fuiſſet venumdatus ultra eum, qui voverat, redimere non poſſet: quia cum jubilæi veniſſet dies, SANCTIFICATUS ESSET [AGER] DOMINO, ET POSSESSIO CONSECRATA AD JUS PERTINERET SACERDOTUM* (2). Or ſi ha egli a credere, che in tanti ſecoli, quanti paſſarono da Mosè a Geconia Re, non abbiano molti in queſta guiſa conſacrato de' campi al Signore? e ſe ne conſacrarono, quali guadagni non avranno quindi ritratti i ſacerdoti? Poſſedean pertanto i poſteri di Levi e città, e campagne in comune, e avevano anche in proprietà caſe, e campi, e le poſſeſſioni offerte al Signore apparteneano a' Sacerdoti, nè avrebbe avuto niuno l' ardire di progettare contro di eſſi leggi di amortizzazioni, o impedimenti di nuovi acquiſti; ch' era il ſecondo pun-

(1) *Actor. cap.* IV. *v.*36. *ſeq.* (2) Levitic. *c.* XXVII. *v.*16. *ſeq.*

CAP. I.

punto, che io mi era proposto a dimostrare (1). Veda ora il Sig. Campomanes, quanto ripugni alla sacra scrittura quella sua proposizione, che nell' antica legge fosse una espressa proibizione di acquistar fondi, imposta da Dio alle manimorte ridotte a i Leviti.

Ma dirà egli, come dunque si dovranno intendere i testi de' *Numeri* (2): „ Nihil possidebitis, nec habe- „ bitis partem inter eos „: del *Deuteronomio* (3): „ Non habebit Levi partem, neque possessionem cum „ fratribus suis „ e (4) „ non habebunt (Levitæ) par- „ tem, & hæreditatem cum reliquo Israel „; e del *Libro di* Giosuè (5): „ Tribui Levi non dedit (Josue) „ possessionem, sed sacrificia, & victimæ Domini Dei „ Israel ipsa est ejus hæreditas, sicut loquutus est illi„: e di più „ tribui Levi non dedit (Moses) possessio- „ nem, quoniam Dominus Deus Israel ipse est pos- „ sessio ejus, ut loquutus est illi (6) „.

Vorrei primieramente, che gli Avversarj lasciassero

(1) Non sono io il primo, che abbia ciò dimostrato. Fino dal secolo xv. avean ciò provato a evidenza Tommaso Waldese contro Wiclefo *Doctrinal. Fid. lib.* IV. *Artic.* III. *c.* XXXV. *Tom.* I. *p.* 938. *seq. T.* I. *Edit. Venet. an.* 1757. Giovanni di Polemar nella più volte citata *Orazione contro Pietro Rayne Wiclef. e Ussita l.c. p.* 1917. e per tralasciare moltissimi altri, che dopo con lode trattarono una sì fatta materia, il P. Gusl Benedettino *P.* II. *Defensionis jurium status ecclesiastici circa temporalia n.* 581. *seq. p.* 432. *Edit. an.* 1757. e l'autore *De la response aux lettres contre l' Immunité des biens Ecclesiastiques let.* II. *p.* 66. *Edit. an.* 1750. E l'autore *de la Defense de l' Immunité Ecclesiastique Edit. Lond. an.* 1750. *p.* 35. *seq.*

(2) *Cap.* XVIII. *v.* 20.

(3) *Cap.* X. *v.* 9.

(4) *Cap.* XVIII. *v.* I.

(5) *Cap.* XIII. *v.* 14.

(6) *Ibid. v.* 33.

ſero almeno libere al clero, e immuni le oblazioni de' fedeli fatte a' Sacerdoti pel ſacrifizio. Alcuni però di coſtoro conſigliano a' Principi di ſtendere anche ſu di eſſe oblazioni le mani, e di decimarle a prò loro: coſa non mai penſata (1) per lo paſſato nè pure da' più accaniti nemici de' beni eccleſiaſtici.

Ma riſpondiamo direttamente alla difficultà, che gli Avverſarj, ſeguendo il Wiclefo, ci oppongono. Ammetto contenerſi i teſti, ſu' quali ſi fondano, ne' libri de' Numeri, del Deuteronomio, e di Gioſuè; ma aggiungo, che in eſſi, e in altri libri ſacri ancora ſi contengono i ſeguenti: (2) *Suburbana Levitarum non veneant, quia poſſeſſio ſempiterna eſt.* (3) *Ædes urbium Levitarum pro poſſeſſionibus ſunt inter filios Iſrael.* E (4) *Sacerdotes, & Levitæ ... relinquentes ſuburbana, & poſſeſſiones ſuas.* E (5) *dederunt filii Iſrael de poſſeſſioni-*

(1) Un certo Paumier diede l'anno 1650. alla luce un libro intitolato *Remontrances faites au Roi &c.* Pretese egli di provare, che il clero avea una più ſtretta obbligazione di contribuire al mantenimento del regno, di quello, che ne abbiano i ſecolari. Ma per quanto ſi adopraſſe, non potè ſchivare la cenſura. Procurò pertanto di ſcuſarſene, e di difenderſi. Nella ſua difeſa così ſcriſſe. *Io ſono lontaniſſimo dal voler indurre, come mi accuſano, ſua Maeſtà di prendere le decime degli eccleſiaſtici, e di farne un fondo delle ſue finanze. Io dico tutto il contrario; cioè che ſua Maeſtà* NON HA ALCUN DIRITTO, NE' POTERE SULLE DECIME. Quanto più avrebbe ciò detto della limoſina delle meſſe? L'autore anonimo delle citate lettere ſtampate l'anno 1750. confeſſa, che non era giuſto, che per le decime i Leviti contribuiſſero a i peſi, ed a' biſogni dello ſtato *let.* II. *pag.* 48. e nella *let.* IV. *p.* 447. dice, che la parte de' beni eccleſiaſtici addetta al ſervizio dell'altare, e de' poveri, e de' membri del clero, deve eſſer eſente dalle impoſizioni.

(2) *Levitici c.* XXV. *v.* 34.

(3) *Ibid. v.* 33.

(4) II. *Paralip. ex.* XI. *v.* 14.

(5) *Joſue c.* XXI. *v.* 2. *ſeq.*

CAP. I.

ſionibus ſuis juxta imperium Domini [*Levitis*] *civitates*, *& ſuburbana earum &c.* Poſsedeano adunque i Leviti. Ma da' teſti antecedentemente riferiti ſembra, che non poſsedeſsero. E che? Vogliono forſe gli Avverſarj; che ſi contengano delle contradizioni ne' libri ſacri dettati dalla ſteſſa verità, vale a dire da Dio? Se nò [come di nò certamente diranno, eſſendo criſtiani] biſogna onninamente, che gli interpretino in maniera, che venga a eſſere da eſſi tolta ogni apparenza di contradizione. Or noi, come ſi è dimoſtrato, abbiamo da' medeſimi ſacri libri, che i Leviti poſſedeano, e che poſsedeano caſe, campi, città &c. E' ciò pertanto innegabile. Reſta a ſpiegare, togliendo ogni ombra di ripugnanza, il *nihil poſſidebitis*, e il *non habebitis partem &c.* Il dire, dinotarſi da queſti paſſi, che nulla affatto di fondi poſsedeſsero, non torrebbe, ma raffermerebbe la contradizione; e ſarebbe lo ſteſſo, che dire: poſsedeano *caſe*, *campi*, *città*; e non poſsedeano *caſe*, *campi*, *città*. Egli è adunque neceſsario di appigliarſi a un' altra interpretazione, la quale unifca, e non metta in urta i teſti ſcritturali. Per ciò fare, non vi è altro modo, che vedere, quali foſsero quelle coſe, delle quali *nihil poſſidebant* i Leviti, *nec habebant partem inter filios Iſrael*. Alle altre tribù volle il Signore, che foſsero date delle regioni ſeparate (1); ma non

(1) Giovanni di Polemar nella Orazione contro gli Uſſiti recitata nel Concilio di Baſilea (*Tom.* VIII. *Concilior. p.* 1918. *Edit. Pariſ. an.* 1714.) offer-

non volle, che regione a parte ſi concedeſſe alla ſtirpe di Levi, perchè queſta ſi avea a diſtribuire per le regioni, e pe' territorj delle altre tribù, affinchè aſſiſteſſe loro in ciò, che riguardava la religione. S. Tommaſo pertanto *nel quarto libro delle Sentenze* così ſcrive: „ non acceperunt Levitæ partem, quia erant per omnes „ tribus diſpergendi; quod fieri non potuiſſet, ſi „ UNAM DETERMINATAM PARTEM ACCE- „ PISSENT, SICUT ALIÆ TRIBUS (1) „. Adunque *nihil poſſidebant* di regione a parte; *nihil*, che non foſſe nelle regioni, o territorj delle altre tribù: ma non già *nihil* di *campi*, *caſe*, *città*, che foſſero nelle regioni, o territorj delle tribù medeſime; perchè altrimenti ciò ſarebbe contro i manifeſti infallibili paſſi delle ſacre lettere. Vedaſi Origene nella Omilia xv. ſul Levitico (2), il quale anche nella Omilia xxv. ſul libro di Gioſuè (3) dà la decimazione per una ragione di

va, che il Signore diede alle dodici tribù a poſſedere la terra promeſſa, la quale avea a eſſere per parti, o eredità ſeparate, come in tanti ſtati, diviſa tra le tribù medeſime, non altrimenti, che ſe aveſſe a eſſere diviſa tra varie famiglie la Germania, e a una di eſſe famiglie aveſſe a toccare la Baviera, a un altra la Franconia, alla terza la Saſſonia &c. Che la tribù di Levi, eſſendo ſtata ſacerdotale, non avea a eſſere dalle altre ſeparata, e ad abitare da ſe in una particolare ſua dizione, o provincia, avendo ella dovuto ſervire alle utilità delle altre. Che perciò non ebbe ella eredità o ſtato a parte, come le altre tribù, ma tralle altre abitando, ebbe negli ſtati, o territorj di eſſe de' fondi, e più aſſai di rendite di quello, che ciaſcuna delle altre poteſſe avere.

(1) *in* IV. *ſentent. diſt.* XXIV. *q.* III. *Artic.* I. *quæſtiunc.* III. *ad* 2. *arg.*

(2) *Num.* I. *Tom.* II. *Opp. Edit. Venetæ an.* 1743. *p.* 191. *ſeq.*

(3) *Num.* I. *p.* 346. *Tom. eod.*

CAP. I.

congruenza dell' avere i Leviti avuto delle poſſeſſioni tralle altre tribù, e non in una regione, o in uno ſtato a parte, come l' ebbero le altre; così ſcrivendo: „ Omnes filii Iſrael acceperunt ſortes ſuas in terra. „ Levitis autem in hæreditate ſolus ſufficit Deus. Ve„ rum quoniam accipiunt Levitæ DECIMAS, & pri„ mitias de fructibus a filiis Iſrael per præceptum Do„ mini, OPORTEBAT EOS ETIAM DE TERRA, „ ut ita dicam, & HABITACULIS DECIMAS AC„ CIPERE; hoc eſt enim ab omnibus decimas acce„ piſſe „. E nella Omilia XVII. (1) moſtra perchè ricevettero delle terre i Leviti non a parte, ma negli ſtati delle altre tribù „. Cohabitare jubentur Levita, „ & Sacerdos, qui non habent terram, Iſraelitæ, qui „ habet terram, ut PERCIPIAT ab Iſraelita Sacer„ dos, & Levita TERRENA, quæ non habet, & „ rurſus Iſraelita percipiat a Sacerdote, & Levita „ cæleſtia, & divina, quæ non habet. Lex enim Dei „ Sacerdotibus commiſſa eſt, & Levitis, ut huic ſolum „ operam tribuant, & verbo Dei abſque ulla ſollicitu„ dine vacent. Sed interim, ut vacare poſſint, laico„ rum uti miniſteriis debent. Si enim laicus, quæ ne„ ceſſaria ſunt, non præbuerit Sacerdotibus, & Levi„ tis, occupati illi in talibus, ideſt corporalibus curis, „ minus legi Dei vacabunt. Ut ergo lux ſcientiæ in „ Sacerdotibus fulgeat .... tu imple officium tuum, „ com-

(1) *Num. 3. p. 334.*

„ comple mandatum Dei erga obſequia Sacerdotum . „ Abbiamo dimoſtrato il ſecondo punto riguardante le poſſeſſioni de' Leviti, oltre le decime &c. ch' eglino percepivano dalle altre tribù.

CAP. I.

Secondo i SS. Padri dee ſi dare di più alle chieſe di quello, che i Giudei davano a Leviti.

Reſta il terzo, che, giuſta la dottrina de' SS. Padri, gli eccleſiaſtici noſtri, e la chieſa non ſolamente poſſano avere lecitamente beni terreni, come ne aveano i Leviti (1); ma che ſiano eziandio i fedeli ſecolari in certo modo obbligati a dare alla chieſa medeſima molto di più di quel, che gl' Iſdraeliti erano ſoliti di dare a' lor Sacerdoti, e agli altri della ſtirpe di Levi. Santo Agoſtino oſſerva, che ſebbene non volle ricevere S. Paolo nulla da' fedeli; nientedimeno doveano i fedeli ſteſſi ſomminiſtrare: perocchè la giuſtizia noſtra dee abbondare più di quella degli Scribi, e de' Fariſei; e queſti, ſopra i quali dee abbondare la noſtra giuſtizia, pagavan le decime &c. (2). S. Gian Griſoſtomo dopo apporta-

(1) *Synod. Aquiſgran. an.863. lib.2. c.XXXVII. p.1423. Tom.IV. Concilior. Edit. Pariſ. an.1714.* „ Perſpicuum „ ſane eſt, & noſſe volentibus apertiſſimum, quod Deus idcirco populo ſuo „ de hæreditate poſſeſſionum ſuarum „ DOMOS, ET AGROS, ET MANCIPIA, inſuper etiam CIVITATES, ET SUBURBANA ſanctuario ſuo famulantibus dari præcepit, „ ut miniſtri ſanctuarii ſui inſtantius, „ honeſtiuſque, atque inexcuſabilius „ ſacrum ſuum cultum exercere, ſuumque famulatum potuiſſent liberius exercere. Quibus verbis liquido colligi „ poteſt, quod quiſquis, quæ alii fideles de hæreditate poſſeſſionum ſuarum ob remedium animarum ſuarum „ Deo ad honorem, & decorem eccleſiæ „ ſuæ, ejuſque miniſtrorum uſus contulerunt, aut abſtulerit, aut auferre „ præſumſerit, procul dubio aliorum „ data in animæ ſuæ convertit periculum. „

(2) *In Pſal.CXLVI. num. 16. ſeqq. T.IV. Opp.* „ Paulus dicebat, *ſi nos* „ *ve-*

CAP. I.

portate le parole del vangelo: *niſi abundaverit juſtitia veſtra pluſquam Scribarum, & Phariſæorum, non intrabitis in regnum Cælorum*: „ Dunque, (ſoggiugne nel„ la Omilia LXIV. ſopra S. Matteo) dunque ſe darai la li„ moſina, e non in maggior copia di quel, ch'eſſi davano, „ non entrerai nel regno de' cieli. E quanto davan egli„ no? Queſto ti voglio io dire, acciocchè coloro, *i quali* „ *non danno, ſi muovano a dare; e coloro, i quali dan*„ *no, non ſe ne inſuperbiſcano, ma dian di vantaggio.* „ *Or che davan eglino?* τῶν ὄντων ἀπάντων δεκάτην, καὶ πάλιν ἑτέραν δεκάτην, καὶ μετὰ ταύτην τρίτην. ὥστε παρ' οὐδὲν τὸ τρίτον τῆς οὐσίας παρεῖχον. *DI TUTTE LE RENDITE LORO LA DECIMA, E DI POI UN ALTRA DECIMA, E DOPO QUESTA LA TERZA; SICCHE' DAVANO QUASI LA TERZA PARTE DELLE LORO SUSTANZE* (1). Origene nella XI. *Omilia* ſopra il libro de' Numeri (2), illuſtrando il

„ *vobis ſpiritualia ſeminavimus, ma*„ *gnum eſt, ſi veſtra carnalia meta*„ *mus?* . . Paulus quidem Apoſtolus „ manibus ſuis vivens, noluit accipere, „ voluit indigere; ſed tamen montes „ dabant fœnum. Num quia ille noluit „ accipere, propterea montes dare non „ deberent? . . Debetur pluviæ fructus, „ ſicut Dominus ait: *manducate, quæ* „ *apud ipſos ſunt*: & ne putarent ALI„ QUID DE SUO DONARE: *di*„ *gnus eſt enim*, inquit, *operarius* „ mercede ſua . . . Dictum eſt, quia „ Phariſæi decimas dabant. Et quid ait „ Dominus? *Niſi abundaverit juſti*„ *tia veſtra pluſquam Scribarum, &* „ *Phariſæorum, non intrabitis in re*„ *gnum cælorum*. Et ille, SUPER „ QUEM ABUNDARE DEBET JU„ TITIA TUA, DECIMAS DABAT: „ tu autem nec milleſimam das &c. „

(1) *Num.* III. *p.*641. *T.*VII. *Opp. Edit. Pariſ. an.*1727.

(2) *Num.* II. *p.*227. *T.* II. *Opp. Ed. Venet. an.*1743.

il riferito teſto evangelico : *niſi abundaverit &c.*
„ Quod ergo, *dice*, vult fieri a Phariſæis, *MULTO* CAP. I.
„ *MAGIS, ET MAJORE CUM ABUNDAN-*
„ *TIA VULT A DISCIPULIS IMPLERI.* „ E
poco innanzi: „ Ita enim Dominus diſpoſuit, ut qui
„ evangelium annunciant, de evangelio vivant; &
„ qui altari deſerviunt, de altari participent: & ſicut
„ hoc dignum, ac decens eſt, ſic e contrario &
„ *INDECENS*, & *INDIGNUM EXISTIMO*, &
„ *IMPIUM*, ut is, qui Deum colit, & ingreditur
„ eccleſiam Dei; qui ſcit Sacerdotes, & miniſtros ad-
„ ſiſtere altari, & aut verbo Dei, aut miniſterio ec-
„ cleſiæ deſervire . . . , non offerat primitias Sacerdoti-
„ bus. Non mihi videtur hujuſmodi anima habere me-
„ moriam *DEI*, *NEC COGITARE*, *NEC CRE-*
„ *DERE*, quia Deus dederit fructus, quos cœpit,
„ quos ita recondit, quaſi alienos a Deo. Si enim a
„ Deo ſibi datos crederet, ſciret utique *MUNERAN-*
„ *DO SACERDOTES HONORARE DEUM DE*
„ *DATIS, ET MUNERIBUS SUIS*. Et adhuc,
„ ut amplius hæc obſervanda etiam ſecundum litteram
„ ipſius Dei vocibus doceantur, addemus ad hæc: Do-
„ minus dicit in evangelio: *Væ vobis Scribæ, &*
„ *Phariſæi hypocritæ, qui decimam datis menthæ &c.*
„ *& præteritis, quæ majora ſunt legis* . . . Quod ſi di-
„ cas, quia hæc ad Phariſæos dicebat, non ad diſci-
„ pulos, audi iterum ipſum dicentem ad diſcipulos:

CAP. I.

„ *nisi abundaverit &c.* „ S. Ireneo fu tanto lontano dal credere, che la chiesa, e gli ecclesiastici non dovessero, o non debbano possedere, che anzi si espresse, che per essere tutti i cristiani liberi, e non già tali, quali eran gli ebrei, *OMNIA, QUÆ SUNT IPSORUM, AD DOMINICOS DECERNUNT USUS HILARITER, ET LIBERE DANTES ea, quæ sunt minora, utpote majorum spem habentes: vidua illa, & paupere hic totum victum suum mittente in Gazophylacium Dei. Oblationes enim & illic; oblationes autem & hic: sacrificia in populo, sacrificia in ecclesia. Sed species immutata est tantum, quippe cum jam non a servis, sed a liberis offeratur* (1). Non la finirei mai, se avessi a descrivere tutti i passi dei nostri antichi Padri intorno a questa materia. Frattanto da' riferiti quattro manifestamente si vede confermato il terzo punto, che mi era io proposto a dimostrare.

Ma quantunque da' Padri medesimi sia molto di più conceduto alla chiesa, e agli ecclesiastici; questi però si contenterebbero di essere da' moderni cristiani trattati non altrimenti, che dagli Ebrei i Leviti dell' antica legge. Nè sarebbero, credo, lontani i nostri Avversarj (se si avvezzassero una volta a non essere tanto volubili nel ragionare) di procurare loro un tal contento. Perocchè non per altra ragione decantano costoro l'esempio de i Leviti, che per muovere i Sovrani a ridurre

(1) *Lib. IV. Adversus hæreses c. XVIII. p. 250. Ed. Venet. an. 1734.*

durre allo ſtato de' Leviti medeſimi il noſtro Clero. Che ſe in queſta loro idea perſiſtono, 1.o ſepelliſcano in un obblìo perpetuo tutti i loro proggetti riguardanti e l'acquiſto che ſi è fatto, e il poterſi acquiſtare delle poſſeſſioni dalle mani morte. 2.o Procurino, che a ognuno ſi laſci pieniſſima libertà di offerire del ſuo ciò, che ſtima a propoſito di danaro, o di fondi, alla chieſa. 3.o Non cerchino più ſecolarizzazioni di feudi, di predj &c. poſſeduti dagli eccleſiaſtici; ma confeſſino anzi, che, come ſacroſanti, debbano eſſere conſervati loro liberi, ſenza peſi, e ſenza tanti obblighi di ſomminiſtrar nulla non ſolamente al pubblico, ma eziandio a' poveri. 4.o Faccian sì, che ſieno loro puntualmente pagate le prime, le ſeconde, e le terze decime; le primizie, le contribuzioni *elatæ oblationis*; in ſomma tutto quello, che a' Leviti pagavano le altre tribù d'Iſdraello. Ma a quel, che preveggo, eglino per la ſingolare loro perizia in certi pezzetti delle ſacre lettere, che hanno preſi da' libri de' novatori; e per la prodigioſa loro coſtanza nel non iſtar fermi ne' principj, e negli eſempj, che adducono in conferma de' loro progetti; quando avranno ſaputo, quanto ſi dava dagli altri Iſdraeliti alla ſtirpe di Levi, o non faranno più menzione di queſta, o ſaranno per avventura capaci di aſſerire, che ſe le dava troppo con pregiudizio grave della Repubblica. πολλοὶ dicea S. Gian Griſoſtomo (1), τῶν ἐντεῦθεν τῶν ἰσ-

CAP. I.

(1) *Homil.* IX. *in Epiſt. ad Philipp. n.* 4. *p.* 269. *T.* XI.

CAP. I.

ἰουδαίων εἶσι τιμιώτεροι: *molti de' preſenti ſono più vili de' Giudei:* ἐννόησον ὅσα ἰουδαῖοι ἐδίδοσαν. δεκάτας, ἀπαρχὰς, πάλιν δεκάτας, καὶ πάλιν ἑτέρας τρισκαιδεκάτας, καὶ τὸ σίκλον, καὶ οὐδεὶς ἔλεγεν, ὅτι πολλὰ, κατεσθίουσιν. ὅσῳ ἂν πλείονα λάβωσι, τοσούτῳ καὶ πλείων ὁ μισθός. οὐκ ἔλεγον, πολλὰ λαμβάνουσι, γαστρίζονται, ἃ νυῦ ἀκούω λεγόντων τινῶν. *Conoſci, quante coſe davano i giudei: le decime, le primizie, e di poi le altre decime, e di poi le trediceſime, e il ſiclo, e niuno dicea, che [i Sacerdoti] divoravano molte coſe; poichè quanto più queſti ricevon, tanto è maggiore la tua mercede. Non diceano, ricevon molto e ſtrippano aſſai; le quali coſe ſento ora dirſi da certuni.*

Del numero grandiſſimo de' Leviti nella piccola regione ſoggetta a' Re di Giuda, e d'Iſdraello.

Diranno forſe gli Avverſarj, che il numero degli eccleſiaſtici è ora creſciuto a diſmiſura. Ma così eglino invece di ſtrigarſene, vie più s' impaſtojano. Nel *libro de' Numeri* noi leggiamo (1), che i maſchi della ſtirpe di Levi erano allora 23000. Colle donne ſaranno ſtati appreſſo a poco 46000. Nel 1. *de' Paralipomeni* (2) troviamo ſcritto, che negli ultimi tempi del regno di Davidde, eglino da 30. anni in ſu, arrivavano al numero di trentotto mila. Quanti vogliam credere, che ne foſſero quelli, i quali non erano pervenuti a quell' età? Quante le femmine? Vi ſono degli Scrittori, i quali avendone tirato il conto, raccolſero (3), che tutti inſieme i Leviti, e le Levite erano più forſe di 258000.

Aggiun-

(1) *Cap.* XXVI. *v.* 62.
(2) *Cap.* XXIII. *v.* 3.
(3) Vedi il libro intitolato *Demon. ſtratio jurium ſtatus eccleſiaſtici P.* II. *n.* 584. *p.* 234.

Aggiunganſi loro i Natinei, i Nazarei &c., e ſi argomenterà, a qual numero eſterminato aſcendevano. Nè tanto erano impiegati, o faticavano (1) quanto ora faticano i noſtri eccleſiaſtici. Tutta quella gente abitava, ed era, come ſi è dimoſtrato, mantenuta in una piccola regione di 160. miglia, e forſe meno (2), di longitudine; e di 45. di latitudine. Or qual è quel regno criſtiano, in cui a proporzione dell' ampiezza, o vaſtità del paeſe, ſtiano, e ſiano mantenuti tanti Preti, e tanti Monaci, e Frati, quanti abbiam detto, ch' erano i Leviti? E ſe non ve n'è nè pur uno (come in fatti verun regno ſi può indicare, che men anche della metà ne mantenga), come potranno lagnarſi della moltitudine grande de' preſenti eccleſiaſtici i noſtri contraditori nello ſteſſo tempo, che ci oppongono l' eſempio de i Leviti, ch' era ſenza dubbio ſterminatamente maggiore? Ma, come ben oſſerva S. Gian Griſoſtomo *nel 1. libro contro l' Impugnatore della Vita Monaſtica* (3): „ Sameas, Pharathei, omneſque illi BAR- „ BARI ERANT βάρβαροι τῷ ἤθει, longeque a judæo- „ rum moribus remoti, nolebantque finitimos ſibi ho- „ mi-

CAP. I.

(1) Guſlius *Demonſtr. jurium eccleſiaſt. P.* II. *c.* II. §. II. *num.* 572. *ſeqq. pag.* 426.

(2) Reland. *Palæſtin. ex veterib. monum. illuſtratæ T.* I. *lib.* II. *c.* V. *p.* 421. *Edit. Traject. Batavor. an.* 1714. dopo riferito il paſſo di S. Girolamo della Epiſtola a Dardano *di ſopra cit.* così proſegue a ſcrivere: „ Solent intervalla loco- „ rum veteres non metiri linea recta, „ ſed per vias publicas, quibus ab una „ urbe ad aliam intereſt. Qua ex re „ intelligitur, minus etiam ſpatium re- „ cta linea a Dan uſque Berſabee, multo, „ inquam, minus, quam Hieronymus „ ſcribat, interceſſiſſe.

(3) *Num.* II. *p.* 45. *Tom.* I. *Opp.*

CAP. I.

„ mines videre multiplicatos ; nam illorum vices fore „ ut potentiam ſuam obſcuraret , arbitrabantur „. Per altro avean que' barbari „ *Perſarum Reges hæc volen-* „ *tes* : „ ma i noſtri Politici , come ſoggiunſe ivi il Santo : *quanam ſibi imminuta libertate , qua ſublata licentia , quo principum auxilio hæc audent ? Noſtri* [*Principes*] *contraria penitus , ut mihi ipſe perſuadeo , & cupiunt , & optant . Quapropter magno ſtupore plenus ſum , regibus in pietate viventibus , res hujuſmodi in mediis urbibus quemquam audere .*

De' paſſi ſcritturali , de' quali ſi è abuſato il Ragionatore, non vi è nè pur uno, che ſia ſtato da me traſcurato , e che non ſia ſtato dimoſtrato ripugnante al ſenſo , ch'egli ſeguendo le tracce de' novatori , ha falſamente a ognuno de' paſſi medeſimi attribuito . Mi luſingo pertanto , ch' egli pieno di onta , e di confuſione , non avrà in avvenire la ſvergognatezza di millantarſi di non eſſere ſtato convinto da' ſuoi contradittori , per non aver eglino a uno a uno partitamente ſciolti gli argumenti , ch' egli ſteſſo ha [ſecondo le ſtrane regole della ſua prodigioſa dialettica] conchiuſi da' teſti delle ſacre lettere . Scendiamo alle autorità de i Padri .

CA-

CAPO II.

Delle autorità de' SS. Padri, e degli Scrittori ecclesiastici, delle quali si abusano gli Avversarj, e specialmente il Ragionatore: quanto sieno conformi alla comune dottrina intorno alle possessioni, e agli acquisti degli ecclesiastici, e della chiesa.

NON sono più felici gli Avversarj nell' addurre le testimonianze de' Padri, di quel, che lo sieno stati nell' ammassare, e nell' obbiettarci tanti passi della sacra Scrittura. Oppongonci eglino S. Cipriano, Osio, S. Gregorio Nazianzeno, S. Isidoro Peluſiota, S. Gian Grisostomo, S. Girolamo, S. Agostino, S. Gelasio I., S. Nicolò I., S. Bernardo, e Ugone da S. Vittore. Or io mi accingo a dimostrare con evidenza a' miei Lettori, ch'eglino al solito loro, non da' fonti, ma per lo più da' libri de' novatori hanno prese le autorità di questi Padri, e Scrittori ecclesiastici, e che le hanno troncate, e tratte a un senso contrario a quello, ch' elle realmente contengono, e ch' è conforme alla dottrina cattolica riguardante il diritto, che ha la chiesa di acquistare, e di possedere beni terreni. Cominciamo dalla testimonianza di S. Cipriano, ch' è il più antico tra que' Santi, del patrocinio de' quali si gloriano.

I. *Del*

CAP. II.

§. I.

I. *Del teſto di S. Cipriano letto dal Ragionatore negli ſcritti di Fra Fulgenzio.* II. *Del tempo in cui fu celebrato il Sinodo mentovato nello ſteſſo teſto dal S. Martire.* III. *Non può dal teſto medeſimo ricavar nulla il Ragionatore a favor della ſua opinione.* IV. *Del vero ſenſo di eſſo teſto confermato colla tradizione delle chieſe dell'Africa.* V. *Quando quel Sinodo aveſſe determinato ciò, che il Ragionatore gli attribuiſce, non ſi dovrebbe attendere, perchè ripugnerebbe alla determinazione del Concilio generale di Calcedonia.* VI. *E Fra Fulgenzio, e il Ragionatore attribuiſcono a S. Cipriano ciò, ch' egli non ha mai detto, nè potea dire ſenza diſcoſtarſi dalle ſacre lettere.* VII. *Inconſeguenze di Fra Fulgenzio.* VIII. *Rifleſſioni falſe e aſſurde del Ragionatore ſul teſto del Santo Martire.* IX. *I chierici Africani del terzo ſecolo, e lo ſteſſo S. Cipriano aveano delle poſſeſſioni.* X. *Ricapitolazione delle coſe falſe aſſerite dal Ragionatore.* XI. *Dimoſtraſi il Santo favorevole alla comune ſentenza; e ſi dà a divedere, che s' egli aveſſe obbligato gli eccleſiaſtici a non poſſedere, ne avrebbe anche obbligati i ſecolari.*

Il teſto di S. Cipriano letto dal Ragionatore negli ſcritti di F. Fulgenzio.

I. NElla *pagina* 15. *del ſuo libretto* il noſtro Avverſario, a cui tanto conviene l'appellazione di Ragionatore, quanto al libretto ſteſſo il titolo di *Ragio-*

gionamento, così ſcrive: „ Udiamo ciò, che dice S.Ci- „ priano intorno al Concilio Africano del 257. Narraſi „ da eſſo, che quel Concilio determinò, che a' Preti „ non poteſſero commetterſi tutele; e per qual ragio- „ ne? Eccola. Perchè i Preti non ſi doveano ingeri- „ re nell'amminiſtrazione nè pure delle coſe ſecolari: „ dicendo,che ſiccome già i Leviti AVEANO PROI- „ BIZIONE DI POSSEDERE BENI STABILI, ma „ doveſſero vivere delle decime; così non abbiano i „ Sacerdoti criſtiani di avere INGERENZA IN BENI „ STABILI, ma vivere di ſole ſportule „. A piè della medeſima pagina cita il fonte, onde ha egli preſo sì pellegrine notizie. *Vide*, ei dice, *Fulgent. Confer. maz. delle Conſideraz. &c. cap.* 46. Se Fra Fulgenzio poi abbia appreſo tali coſe da' Centuriatori Magdeburgeſi, o da altri Scrittori Proteſtanti di ſimil ſorta, io nol poſſo aſſerire; ſo bene, ch' ei le rappreſenta diverſamente alquanto da quel che ſi leggano nella lettera del Santo *al Clero, e Popolo Forneſe*, ch' è la prima nella Edizione di Oxford, e la LXVI. nella Pameliana.

CAP. II.

II. Ella è prodigioſa la franchezza, con cui il Ragionatore ſuddetto fiſſa nell' an.257. l' epoca del Concilio Africano, di cui parla il Santo Martire in quella ſua lettera. Non è pertanto da maravigliarſi, ſe ne ſia ſtato dolcemente corretto dal primo Impugnatore del *Ragionamento*, il quale oſſervò, ch' eſſendo ſtato celebrato quel Sinodo *jampridem* prima, che S. Cipriano

Del tempo in cui fu celebrato il Sinodo mentovato ivi da S. Cipriano

CAP. II.

priano avesse scritto la stessa lettera; ed essendo stata scritta tal lettera prima dell' anno 250., non possa ammettersi in conto veruno, ch' esso Sinodo sia stato tenuto dopo l' anno 249. Ma la delicatezza, ragionatrice di niuna cosa, che della docilità, più nemica, offesa all' estremo di una tal osservazione, talmente se ne risentì, che non solamente con oltraggiose parole maltrattò (1) chi l' avea modestissimamente emendata; ma caricò eziandio di villanie (2) il ceto ecclesiastico, e raccattò anche delle occasioni per mordere i Sommi Pontefici, e tra questi S. Stefano, che giustamente si oppose all'errore de i Rebattizzanti, e rendè glorioſamente testimonianza della verità della cristiana religione collo spargimento del suo sangue (3). Quanto all' epoca di quel Sinodo, egli con ammirabil franchezza se n' esce, dicendo, che se, come i suoi contraditori si rimettono in questo punto all'autorità di quel Monaco Benedettino, che terminò la edizione Baluziana delle opere di S. Cipriano, così egli si rimetta al giudizio del suo F. Fulgen-

(1) Confermazione del Ragionamento *p.*42. „ Vergognatevi (*egli dice al suo* „ *impugnatore*) di uscire con tali inezie. „ Non può la critica vostra avere altro „ scopo, se non di palesare IL MAL „ TALENTO, CHE UOMINI SPI- „ RITUALI hanno usato per tutti i „ modi anco i più MESCHINI, E „ IMPERTINENTI di screditare il „ RAGIONAMENTO &c.

(2) *Ivi* dice, che i suoi Avversarj apologisti del Clero *si sono fatti difensori ultronei, e cattivi della già dapertutto detestata AVIDITA' degli acquisti soverchi di que' tali, che abusano in ciò del rispettabil nome di S. Chiesa.*

(3) Ivi *p.*xii. „ Sotto l'anno 257. „ (*ei dice*) primo del Papa S.Stefano, „ cui in un altro posteriore lo stesso „ S. Ci-

genzio ; non ſaprebbero eglino *forſe* , che replicargli . Ma troppo ei ſi luſinga . Eglino , ſenza *forſe* , gli replicherebbero , eſſervi una grandiſſima differenza tra Fra Fulgenzio , e il Monaco ſopradetto (1) . F. Fulgenzio non apporta ragion veruna della ſua aſſerzione ; e per l'oppoſito quel Monaco ne adduce una, ch' è , a mio credere , deciſiva . Di queſta noi tratteremo in breve .

L' autorità del Card. Baronio non giova punto al Ragionatore , il quale vuol celebrato l' an. 257. un Concilio Africano , che dimoſtraſi celebrato non dopo l' an. 347.

Frattanto veggiamo , ſe giovar gli poſſa l'autorità del gran Cardinal Baronio , da lui per altro più volte malmenata , ſotto la cui ombra egli or ſi rifugia a imitazion di coloro , i quali cercan l' aſilo in que' luoghi immuni , che vanno inſolentemente violando . Non nego , che quel celebratiſſimo Porporato abbia fiſſato la celebrazione del mentovato ſinodo Africano all' anno 257. (2) , ma nego bensì , ch' ei per ciò provare , abbia , come finge il Ragionatore (3) , *confrontate l' epoche di quanto ſcriſſe in queſto Annale , cogli anni de' conſolati di diverſi Imperatori , e colle medaglie* . E per verità ſebbene il Cardinale ſuddetto , trattando de' conſoli di quell' anno (4) , e dell' impero di Valeriano , e di altre ſomiglianti coſe , ha citato i faſti , e

M ripor-

„ S. Cipriano ſcriſſe , che niuno dovea „ arrogarſi il titolo di Veſcovo de' Ve- „ ſcovi . „ Non è queſto il luogo di trattare del primato del Papa . Frattanto però ſi ammiri l'aſtio , che queſto nuovo difenſore del pubblico bene , non men che lo ſciſmatico Patriarca Nettario, nodriſce nell' animo contro la cattedra di S. Pietro . Vedi il P. Lequien *Panopl. contra Schiſma Græcor. centuria* III. *c.* I. *p.* 26. *ſeq. Edit. Pariſ. an.* 1718.

(1) *In S. Cypr. Vita pag.* XI. *cap.* IV. *Edit. Venet. an.* 1728.

(2) *Ad an.* CCLVII. *n.* XII. *ſeq.*

(3) *Conferm. del Ragionam. p.* XLI.

(4) Baron. *Ibid. n.* I. *ſeq.*

CAP. II.

riportato qualche iſcrizione, e mentovate alcune medaglie; non potea però ciò fare, nè ſi è impegnato a farlo riguardo alla lettera di S. Cipriano, in cui ſi fa di quel Sinodo menzione, e nella quale nè direttamente, nè indirettamente ſono rammemorati i conſoli, o gl' Imperatori, talchè con que' monumenti della profana antichità ſi poſſa in qualche modo ſtabilire il tempo, in cui fu o ſcritta la ſteſſa lettera, o quel Concilio celebrato. Vi vuol altro, che ſchiamazzi, o improperj, e sfrenatezza di fingere, e di citare a capriccio, e falſamente gli autori, per uſcir d' imbarazzo. Il Card. Baronio non dice nulla, onde ſi poſſa, non già intendere, ma ſoſpettare, ch' egli abbia procurato, o preteſo di ſtabilire colle medaglie, o colle iſcrizioni l'epoca di quel Sinodo. Nè ci opponga il Ragionare medeſimo, ſaltando ſecondo il conſueto, come dir ſi ſuole, da palo in frāſca, che del Sinodo ſteſſo *non ſi poſſa aſſegnare un altra epoca più certa* (1). A noi baſta, che un tal Sinodo non ſia ſtato celebrato dopo l' anno 249. per dimoſtrargli, che la epoca di lui non ſolamente ſia incerta, ma eziandio falſa, falſiſſima, e così

(1) *Confermaz. del Ragion. p.* XLII. dove anche numera Fra Fulgenzio tra gli uomini di gran nome in materia di cronologia; poichè quì di cronologia ſi tratta. Se era F. Fulgenzio un uomo mediocriſſimo in materia di canonica, e di teologia, delle quali ſi piccava, e nelle quali non per altro ſi diſtinſe, che per la temerità, e la maldicenza; conſideriamo, come abbia potuto eſſere grande nello ſviluppare la ragione de' tempi, della qual facoltà era egli affatto digiuno, e quando ne avea a far uſo, ſi appoggiava unicamente ſulle aſſerzioni del Card. Baronio.

così confonderlo, ſe pur n' è capace. E che non dopo l' anno 249. ſia ſtato celebrato quel Sinodo, l' hanno a evidenza provato il Pearſone (1), il Feſlo (2), il Pagi (3), il Tillemont (4), e quel P. Benedettino (5), di cui il Ragionatore è rimaſo sì diſguſtato, che pare non ne poſſa ſentire la profeſſione, non che il nome, ſenza dare in eſcandeſcenze. La ragione di queſti Scrittori è la ſeguente. S. Cipriano in quella ſua lettera dice eſpreſſamente, che il Sinodo medeſimo fu celebrato *da' ſuoi anteceſſori* (6). Dunque fu celebrato prima, ch' ei foſſe promoſſo al veſcovato. Egli fu fatto Veſcovo l' anno 249. Dunque non dopo l' anno 249. fu celebrato quel Sinodo.

CAP. II.

Ma di una tal epoca ſia pur detto abaſtanza, della quale non avremmo noi fatto parola, ſe il Ragionatore cogl' inſulti, e colle ingiurie ſcagliate non tanto contro il ſuo avverſario, quanto contro tutto l' ordine eccleſiaſtico, e contro gli ſteſſi Sommi Pontefici, per un tal punto di cronologia, non ce ne aveſſe fuor d' ogni propoſito provocati.

III. Vengo al decreto dello ſteſso Sinodo. Concedo,

Il Ragionatore non può dal decreto del Concilio Africano mentovato da S. Cipriano ritrarre nulla a ſuo favore.

(1) *Annal. Cypr. ad an. 249. n. IX. p. 13. Edit. Oxon. Opp. S. Cypr. an. 1682.*

(2) *In not. ad Epiſt. S. Cypr. ad V. Collegæ mei: P. II. p. I. Edit. ejuſd.*

(3) *Ad an. 254. n. V.*

(4) *Vit. S. Cypr. art. VI. & not. VII.*

(5) *L. c.*

(6) *S. Cypr. Epiſt. I. al. I. XVI. p. I. Cum jampridem in Concilio Epiſcoporum ſtatutum ſit, ne quis de Clericis tutorem, vel curatorem teſtamento ſuo conſtituat.* E un pò dopo: *Quod Epiſcopi* ANTECESSORES NOSTRI *conſiderantes . . . cenſuerunt, ne quis frater excedens ad tutelam, vel curam Clericum nominaret.*

CAP. II.

do, essere stato per esso ordinato da' Padri dell' Africa, che niuno ardisse di nominare un chierico tutore de' suoi figliuoli. Or che ne ricaverà il Ragionatore? Bisogna, risponde egli, sentir la ragione. *Eccola: Perchè i Preti non si doveano ingerire nell' amministrazione nè pure delle cose secolari; dicendo, che siccome i Leviti aveano proibizione di possedere beni stabili, ma dovessero vivere delle decime; così non abbiano i sacerdoti cristiani di avere ingerenza in beni stabili, ma vivere di sole sportule* (1).

L' impugnatore del *Ragionamento* (2), osservò, che S. Cipriano non si sognò di dire il più delle cose attribuitegli dal Ragionatore medesimo. Or che gli rispose questi nella sua *Confermazione*? Ricorse a F. Fulgenzio (3).

Direbbe S. Girolamo, se vivesse, *dignum patellæ operculum*. Ma abbia pur detto Fra Fulgenzio ciò, che piace al Ragionatore, alla fine non era egli S. Cipriano, e noi cerchiamo il sentimento del Concilio riferito da questo Santo, e non la opinione di Fra Fulgenzio. Riporta il Ragionatore, egli è vero, nella pagina XXXIV. e seg. (4) della detta sua *Confermazione* parte

(1) *Ragionam. p.25.*

(2) *Lettera circa le mani morte, p.XXII.*

(3) *Pag.XXXIII.*

(4) „Graviter commoti sumus ego, „ & Collegæ mei, qui præsentes adesrant, & Compresbyteri nostri, qui „ nobis assidebant, fratres carissimi, „ quod Geminius Victor frater noster de „ seculo excedens, Geminium Faustinum

parte della lettera del Santo colle oſſervazioni fattevi ſopra del gran Cardinal Baronio. Peraltro in tutto quello ſquarcio copiato da quel Porporato, e ripetuto da eſſo Ragionatore non ſi ſcorge nè anco veſtigio di ciò, che coſtui ſpaccia intorno a' *beni ſtabili*, e alla loro amministrazione. Leggaſi tutto dal principio al fine, e ſi vedrà, che ivi sì dal Santo Martire, come dal Cardinale, non ſi tratta di altro, che di Geminio Fauſtino Prete nominato tutore da Geminio Vittore; e dello ſtabilimento del concilio, che niun chierico ſia da chiunque ſi voglia coſtituito tutore, o curatore per teſtamento, dovendo gli aſcritti al Clero non ſervire, che all' altare, e attendere alla orazione; e che ſe qualcuno

„ num Presbyterum tutorem teſtamen-
„ to ſuo nominaverit; cum jampridem
„ in Concilio Epiſcoporum ſtatutum ſit,
„ ne quis de clericis, & Dei miniſtris
„ tutorem, vel curatorem teſtamento
„ ſuo conſtituat, quando ſinguli divino
„ ſacerdotio honorati, & in clerico mi-
„ niſterio conſtituti, nonniſi altari, &
„ ſacrificiis deſervire, & precibus, &
„ orationibus vacare debent... Quod
„ Epiſcopi ANTECESSORES NO-
„ STRI religioſe conſiderantes, & ſa-
„ lubriter providentes, cenſuerunt, ne
„ quis frater excedens ad tutelam, vel
„ ad curam clericum nominaret; ac ſi
„ quis hoc feciſſet, non offerretur pro eo,
„ nec ſacrificium pro dormitione ejus
„ celebraretur. Neque enim apud alta-
„ re Dei meretur nominari in ſacerdo-
„ tum prece, qui ab altari ſacerdotes,
„ & miniſtros voluit avocare. Et ideo
„ Victor, cum contra formam nuper in
„ Concilio ſacerdotibus datam, Gemi-
„ nium Fauſtinum Presbyterum auſus
„ ſit tutorem conſtituere, non eſt, cur
„ pro dormitione ejus apud nos fiat
„ oblatio, aut deprecatio aliqua nomi-
„ ne ejus in eccleſia frequentetur, ut
„ ſacerdotum decretum religioſe, &
„ neceſſario factum ſervetur a nobis,
„ ſimul & ceteris fratribus detur exem-
„ plum, ne quis ſacerdotes, & mini-
„ ſtros Dei altari ejus, & eccleſiæ vacan-
„ tes *ad ſeculares moleſtias devocet*.„

Così S. Cipriano citato dal Ragionatore. A queſto ci ſiam ridotti di copiar lunghi teſti, che non fanno al caſo, coſtretti dalla importunità del Ragionatore.

CAP. II.

avrà l' ardimento di contravvenire a un ſomigliante decreto, non ſi offra per l' anima di lui il ſacrifizio, perchè ha voluto diſtorre dall' altare il Sacerdote, e RICHIAMARLO ALLE MOLESTIE SECOLARESCHE. Or ſon eglino per avventura ſinonimi *i beni ſtabili*, e le *moleſtie ſecolareſche?* Se così egli penſa, intimi a qualunque criſtiano eziandio laico, che ſi privi di quanto poſſiede di fondi; perciocchè S. Cipriano nella ſteſſa lettera pronunzia, che le parole dell' Apoſtolo: *nemo militans Deo obligat ſe moleſtiis ſecularibus*: non ſon dette ſolamente per gli eccleſiaſtici, ma per *tutti*: QUOD CUM DE OMNIBUS DICTUM SIT, *quanto magis* clerici *&c.* Che ſe non penſa egli così, come dunque da quella lettera del Santo Martire, e dal decreto in eſſa riferito potrà conchiudere, che i chierici non ſolamente non debbano poſſedere beni ſtabili, ma nè pure avervi ingerenza? Inoltre crede egli forſe, che *tutore* non ſignifichi altro, che amminiſtratore *di beni ſtabili*, e che perciò, non avendo permeſſo il concilio, che gli eccleſiaſtici foſſero tutori, non abbia permeſſo in conſeguenza, che foſſero coſtituiti amminiſtratori di fondi? Ma da un tal penſamento ſeguirebbe, che non ſia ſtato vietato dallo ſteſſo concilio, che dal non avente beni ſtabili, e avente mobili in quantità, e oro, e argento, ſi coſtituiſſero tutori, o curatori della ſua famiglia i ſacri miniſtri. Egli è ſtrano ne' ſuoi penſamenti il Ragionatore, è vero; ma queſto è cotanto aſ-

ſur-

ſurdo, ch' ei, come m' immagino, non ſi avanzerà mai a proporlo, non che a difenderlo.

CAP. II.

Del vero ſenſo di S. Cipriano e del ſinodo confermato colla tradizione della Chieſa Africana.

IV. Il vero ſi è, che dal teſto di S. Cipriano non ſi ſcorge altro, ſe non ſe, che ſia ſtato vietato dal Sinodo Africano, che dagli eccleſiaſtici ſi prendeſſero tutele di famiglie per teſtamento, e cure di beni eſtranei, o laicali di qualunque ſorta eſſi foſſero, ſpecialmente colla ſollecitudine di guadagnare (1). Un tal divieto non fu eſteſo a' beni appartenenti agli eccleſiaſtici, o alla chieſa. Ne poſſo prendere per mallevadori i Padri Africani, che ne' ſecoli ſuſſeguenti fiorirono, e furono grandi veneratori dell' autorità del Santo Martire, ed eſattiſſimi oſſervatori delle diſpoſizioni fatte dalle adunanze de' Veſcovi della loro nazione. Eſſi ne' loro ſinodi ordinarono bene; che tutele, e cure delle coſe de' ſecolari (2) non ſi prendeſſero da' chierici,

(1) S. Agoſtino *lib. de opere Monach. c.* XV. *p.* 356. *T.* VI. *Ed. Antuerp. an.* 1700. „ Negotiatores, vel procuratores, vel „ conductores cura præſunt, non manibus operantur, ideoque animum ſuum „ occupant HABENDI SOLLICITUDINE. Timotheum ergo (Apoſtolus) ne in talia incideret .... ſic „ exhortatur, monet, & conſolatur .. „ ut intelligeret, quod neceſſarium ſibi „ ſumebat ab eis, quibus tamquam provincialibus militabat ... non eſſe „ mendicitatem, ſed poteſtatem.„

(2) *Concilium Carthag. ſub Grato an.* 348. *c.* VIII. *p.* 687. *ſeq. T.* I. *Concil. Edit. Pariſ. an.* 1714. „ Procuratores, „ & actores, tutores etiam, ſeu curatores pupillorum, ſi poſt depoſita univerſa, & reddita ratiocinia, actus vitæ ipſorum fuerint probati in omnibus, debent, & cum laude cleri, ſi „ poſtulati fuerint, honore munerari.„ *& cap.* VI. *p.* 686.„ Qui annexi ſunt clero, non accedant ad actus, ſeu adminiſtrationem, vel procurationem domorum; & Apoſtolorum ſtatuta ſunt, „ quæ dicunt: Nemo militans Deo &c. *Concil. Carthag. an.* 397. *can.* XV. *ibid. pag.*

CAP. I.

perchè niuno, il quale milita a Dio, ſi dee implicare negli affari ſecolareſchi; ma nello ſteſſo tempo dichiararono, che alla chieſa conveniſſe di avere delle rendite, de' campi, de' predj (1); e che alienare non ſi poteſſero da i Veſcovi le robe eccleſiaſtiche (2), ſenza il conſenſo del clero loro, e de' prelati della provincia. Aggiunſero, che i chierici poteſſero diſporre de' loro privati beni, come conveniva alla loro vocazione (3), e che aveſsero *in cura le facoltà* eccleſiaſtiche (4), e che per eſſi i veſcovi *agerent gubernationem* delle

*pag.*963. „ Placuit, ut Epiſcopus, & „ Presbyteri, & Diaconi, vel Clerici „ non ſint conductores, neque procura„ tores PRIVATORUM.. quia reſpi„ cere debent, ſcriptum eſſe: *Nemo* „ *militans &c.*„ *Cod. canon.eccl. Afr. ibid. pag.*874. *can.*XV. *& Gratian.*XXI. *q.*III. *c.*3. *Placuit, ut Epiſcopi*.

(1) Lo ſteſſo Concilio III. preſcrive, che i predj acquiſtati da' Chierici, che prima delle loro ordinazioni non poſſedean nulla, ſieno della chieſa *can.*XLIX. *p.*968. „ Placuit, ut Epiſcopi, Presby„ teri, Diaconi, vel quicumque Cleri„ ci, qui nihil habentes ordinantur, & „ tempore epiſcopatus, vel clericatus „ ſui AGROS, vel QUÆCUMQUE „ PRÆDIA nomine ſuo comparant, „ tamquam RERUM DOMINICA„ RUM INVASIONIS CRIMINE „ teneantur obnoxii, niſi admoniti, ec„ cleſiæ eadem ipſa contulerint.„ Vedi Graziano XII. *q.*3. *c.*1. *placuit*.

(2) Concil.Carthag. *an.*401. *cod.eccl. Afric.c.*XXVI. *T.*I. *concil.p.*818. Placuit, „ ut rem eccleſiæ nemo VENDAT. „ quod ſi προσόδους REDDITUS „ non habeat, & aliqua nimia neceſſi„ tas cogit, hoc inſinuandum primati „ provinciæ ipſius, ut cum ſtatuto nu„ mero epiſcoporum, utrum facien„ dum ſit, arbitretur &c. „ Vide *can.*IV. *concil.*V. *Carthag. ibid. p.*987. *& Gratian.* XVII. *q.*IV. *c. Nullus res eccleſiæ*.

(3) *Concil. Carthag.* III. *can.*XLIX. *p.*698. „ Si clericis proprie aliquid libe„ ralitate alicujus, vel ſucceſſione co„ gnationis alicujus obvenerit, faciant „ inde, quod eorum propoſito congruit.

(4) *Concil. Carthag.* IV. *ann.*398. *can.*XXXI. *p.*981. „ Ut Epiſcopus rebus „ eccleſiæ tamquam commendatis, non „ tamquam propriis utatur.„ A queſto canone ſi aggiugne nell' antico codice Barberino: „ Diaconus, & Presbyteri in

„ pa-

delle vedove, de' pupilli, e de' pellegrini. Non inteſero eglino adunque per coſe ſecolareſche le rendite, i campi, i predj delle chieſe, e degli eccleſiaſtici; nè ſtimarono, che foſſe un intricarſi ne' ſecolareſchi negozj il comprare, o il vendere per le chieſe medeſime, o per gli eccleſiaſtici; nè l'avere la cura de' fondi; e delle facoltà sì proprie, che della chieſa; nè l'aſsumerſi per commiſſione del proprio veſcovo il governo delle vedove, e de' pupilli; ma bensì l'attendere all'amminiſtrazione, e cura degli effetti, e degli altri beni de' ſecolari, e l'attendervi non per ordine del prelato eccleſiaſtico, ma per elezione, e per diſpoſizione de' ſecolari medeſimi, e pe' loro privati intereſſi. CAP. II.

Oltre i ſinodi Africani, il concilio ecumenico di Cal-

„ parochia conſtituti de rebus ECCLE- „ SIÆ SIBI CREDITIS nihil au- „ deant commutare, quia res ſacratæ „ Deo eſſe noſcuntur. „ *can* XXXII. „ Irrita erit donatio Epiſcopi, vel VEN- „ DITIO, vel COMMUTATIO rei „ eccleſiaſticæ, abſque convenientia, & „ ſubſcriptione clericorum. „ *can.* XVII. *p.* 980. „ Ut Epiſcopus gubernationem „ VIDUARUM, & PUPILLORUM „ ac PEREGRINORUM, non per ſe „ ipſum, ſed per archipresbyterum, „ aut per archidiaconum agat. „ *can* XLVIII. *p.* 982. „ Clericus qui non „ pro EMENDO aliquid in nundinis, „ vel in foro deambulat, ab offiico ſuo „ degradetur. „ Poſſidio nella vita di S. Agoſtino *cap.* XXIV. *p.* 183. *Append. ad* X. *T. opp. S. Aug.* „ Domus eccleſiæ „ CURAM, OMNEMQUE SUB- „ STANTIAM valentioribus clericis „ delegabat, atque credebat... Ab eiſ- „ demDOMUS PRÆPOSITIS CUN- „ CTA ET ACCEPTA, ET ERO- „ GATA NOTABANTUR, QUÆ, „ ANNO COMPLETO EIDEM RE- „ CITABANTUR, QUO SCIRE- „ TUR, QUANTUM ACCEPTUM, „ QUANTUMQ. DISPENSATUM „ FUISSET. „

CAP. II.

Calcedonia nell' Azione VI. Canone II. (1) ſcriſſe, che „ poichè alcuni chierici, e monaci ſi ſoggettano „ alle cure delle coſe ſecolareſche (2), eſſendo coſti- „ tuiti affittuarj, o procuratori, o ſtando nelle caſe „ de' laici come diſpenſatori; è piaciuto (3), che niun „ chierico prenda in affitto delle poſſeſſioni, o ſi aſſu- „ ma procure (4), ſe non gli è forſe comandato dal ſuo „ veſcovo di avere la cura delle eccleſiaſtiche poſſeſ- „ ſioni (5) „. Or ſi ha egli a credere, che i ſinodi Africani, sì poco lontani dall' età di S. Cipriano, non abbiano inteſa la mente del Santo Martire, nè compreſa la ſentenza de' Veſcovi del Concilio da lui citato; o che ſi ſiano diſcoſtati dalla dottrina, o dalla diſciplina propoſta da eſso Concilio, e dal Martire ſoſtenuta; e abbian perciò voluto, che i chierici ſi meſcolaſſero nelle coſe del ſecolo, e anche le poſſedeſſero; e che per l' oppoſito il Ragionatore (che in paragone de' SS. Aurelio, e Agoſtino, che ad alcuni di que' Sinodi intervennero, è un nulla, ed è sì poco verſato nelle antichità eccleſiaſtiche) abbia colpito nel ſegno, e abbia penetrato il ſenſo vero de' Prelati Africani del terzo ſecolo, e ſia venuto a liberare l' uman genere dalle per-

(1) *Tom.* II. *concilior. p.* 420.

(2) *Canon.* III. *act.* X. *p.* 602. ſi legge τῶν κοσμικῶν de' SECOLARI.

(3) III. *can. art.* VI. ſi legge ὥρισε HA DEFINITO.

(4) *Ivi*: ſi aggiugne πλὴν εἰ μὴ τινος ἐκ νόμων κωλύοιτο εἰς οἰκιακῶν ἀπραγμόνητον ἐπιτροπήν: *fuorchè de' pupilli, ſe le leggi ne impongano loro ineſcuſabilmente la cura.*

(5) *Ivi*. ſi aggiugne ἢ ὀρφανῶν καὶ χηρῶν *o degli orfani, o delle vedove.*

perverſe maſſime degli *avidi* paſtori, che nel quarto ſecolo regolarono quelle chieſe; e in particolare de' mentovati due Santi, che colle determinazioni loro avranno, ſecondo lui, implicati e ſe ſteſſi, e gli altri eccleſiaſtici da lor dipendenti negli affari, e nelle moleſtie ſecolareſche? Ma chi è sì privo di ragione, che di ciò ſi poſſa perſuadere? L'autorità de' Padri, e de' Sinodi Africani ſarà ſempre di grandiſſimo peſo preſſo gli uomini di giudizio, e le imaginazioni del Ragionatore medeſimo, e di altri a lui ſomiglianti un dì ſvaniranno: *Opinionum enim commenta delet dies* (1).

V. Mettanſi però a parte, ſe così piace all'Avverſario, i documenti, e le determinazioni ſinodiche de' veſcovi Africani; che pretenderà egli di conchiudere dal teſto di S. Cipriano, e del concilio rammemorato da quel gran Martire? Vorrà egli per avventura che queſto tal concilio ſi abbia ad anteporre al generale di Calcedonia, che non ſolamente ſuppone lecito alla chieſa di poſſeder FONDI (2); ma ordina eziandio, che ne ſia economo (3) uno del clero? Ma chi è tra' cattolici, che udir poſſa ſenza orrore, e ſenza ſdegno, che la chieſa tutta rappreſentata dal ſuddetto concilio generale abbia receduto errando dalle maſſime contenute

Quando anche il ſinodo Africano favoriſſe l'Avverſario, non ſi dovrebbe ad ogni modo attendere, ſtante l'autorità del concilio generale di Calcedonia.

(1) *Cicer.* 2. *de natura Deor. c.* 2.

(2) *Action.* VI. *can.* II. *p.* 490. *T.* II. κτήματα.

(3) *Can.* XXVI. *act.* X. *p.* 611. „ Placuit, omnem eccleſiam habentem Epiſcopum habere οἰκόνομον œconomum e proprio clero; ita ut eccleſiæ diſpenſatio præter teſtimonium non ſit, & ex hoc diſpergantur res eccleſiæ.

CAP. II.

te nelle ſacre lettere; e che un ſinodo particolare, qual fu l' Africano mentovato da S. Cipriano (quando non ci foſſe favorevole, lo chè non è vero) abbia propoſto la verità, la quale ſia ſtata conculcata dall' ecumenico di Calcedonia?

F. Fulgenzio, e il Ragionatore attribuiſcono a S. Cipriano ciò, ch' egli non ha mai detto, nè potea dire, ſenza diſcoſtarſi dalle ſacre lettere.

VI. Ma il Ragionatore ha *poi* (1) voluto eſaminare in fonte la epiſtola di S. Cipriano. O l' eſatto Apologiſta delle civili Repubbliche! confeſſa di aver fatto *poi* ciò, che avea dovuto far da principio. Sia però, dirà egli, comunque ſi voglia: ei frattanto trova, che sì il ſuo impugnatore, come il Cardinal Baronio omettono le parole (2), che noi a piè di queſta pagina riferiamo (3). Sì bene. Che vi trova però egli in uno ſquarcio sì lungo onde ſi ricavì, che i Leviti non aveſſero fondi? Dice il Santo Martire, che la tribù di Levi *nihil de illa diviſionis portione percipiret*: è vero: ma

(1) Ragionatore *Conferm. del Ragionam. p.* xxxv. „avendo poi voluto io „ eſaminare in fonte la citata lettera &c.

(2) Ivi *p.* xxxv.

(3) „ Scriptum eſt enim, *nemo militans Deo &c.* [2. *ad Tim. c.* II. „ *v.* 4.] QUOD CUM DE OMNIBUS DICTUM SIT, quanto magis moleſtiis, & laqueis ſecularibus „ obligari non debent, qui divinis rebus, & ſpiritualibus occupati ab eccleſia recedere, & ad terrenos, & ſeculares actus vacare non poſſunt? Cujus „ ordinationis, & religionis formam „ levitæ prius in lege tenuerunt, & „ cum terram dividerent, & poſſeſſiones partirentur undecim tribus; levitica tribus, quæ templo, & altari, „ & myſteriis divinis vacabat, nihil de „ illa diviſionis portione perciperet; ſed „ aliis terram colentibus, illa tantum „ Deum coleret, ſed ad victum, & alimentum ſuum ab undecim tribubus „ de fructibus, qui naſcebantur, perciperet. Quod fiebat de auctoritate, & diſpoſitione divina, ut qui „ operationibus divinis inſiſtebant, in „ nulla re avocarentur, nec cogitare, „ aut agere ſecularia cogerentur. Quæ „ nunc ratio &c.„

ma chi ha insegnato al Ragionatore, che questa porzion di divisione significa non altro, che beni stabili? Che se tal cosa si leggesse presso S. Cipriano, certamente io nol seguirei (1). I passi della scrittura intorno a' fondi de' Leviti son troppo chiari (2), e chiunque lor contradice è in errore, come lo fu Giovanni Wiclefo, la cui proposizione coincidente con questa, che dal Ragionatore si attribuisce al Santo Martire, fu, come si è dimostrato di sopra (3), condannata nel quattordicesimo secolo per eretica da un sinodo provinciale celebrato in Londra. Per altro io non mi avanzerò mai ad asserire, che il Santo non abbia inteso in ciò le scritturali testimonianze, e molto meno, ch' ei non ne abbia fatto gran conto. Che se scrive egli, che *cum undecim tribus terram dividerent, & possessiones partirentur, Levitica tribus nihil de illa divisionis portione percepit* [le quali parole sono state dal Ragionatore con caratteri corsivi a bella posta stampate, affinchè ognuno vi facesse sopra matura riflessione] noi crediamo di poter giustamente dire, che come l'intese Mosè

(1) S. Aug. *Epist.* LXXXII. *al.* XIX. *c.* 1. *n.* 3. *p.* 144. *T.* II. „ Solis eis [scripturarum libris] qui jam canonici „ appellantur didici hunc timorem, „ honoremque deferre, ut nullum eorum auctorem scribendo aliquid erraſſe firmiſſime credam . . . Alios „ autem ita lego, ut quantalibet sanctitate, doctrinaque præpolleant, non „ ideo verum putem, quia ipſi ita sentiunt; sed quia mihi vel per illos „ auctores canonicos, vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat, „ persuadere potuerunt. „ Vedi S. Tommaso *1. p. q.* 1. *art.* 8. *ad* 2.

(2) Vedi sopra *pag.* 156. *seq.*

(3) *Pag.* 146.

CAP. II.

è, così il Santo per *possessione* (1) intende uno stato, o un territorio a parte, quali furono gli stati, o i territorj assegnati alle altre tribù, e de' quali niuno nè piccolo, nè grande toccò a quella di Levi; ma non intende già i fondi, che certamente e molti, e grandi furono conceduti per divin ordine a' Leviti; e non pochi di poi fu loro lecito di acquistare, come dianzi è stato da noi ampiamente provato coll'autorità delle sacre lettere (2). Non discorendo ivi pertanto, nè avendo potuto discorrere, senza ripugnare alle divine scritture, il Santo Vescovo de *i fondi*, con qual ardimento il Ragionatore pronunzia, di aver egli affermato, che *i Leviti aveano proibizione di possedere beni stabili* (3)? Meno incauto di esso Ragionatore fu Fra Fulgenzio; perciocchè non disse, che i Leviti, secondo S. Cipriano, *aveano proibizione di avere beni stabili*; ma che *aveano proibizione, che non potessero amministrare beni stabili* (4), lo che è men direttamente ripugnante alle sacre lettere. Per altro avendo i Leviti avuto delle città, delle case, delle campagne suburbane, dei campi, e de' poderi spettanti al diritto loro (5); come si può credere, che non ne avessero la sopraintendenza, e totalmente all' amministrazione, e all' arbitrio delle

(1) Vedi sopra *pag.*156. *seqq.*

(2) *Pag.*156. *seqq.*

(3) *Ragionam. p.*25. *Conferm. del Ragionam. p.*XXXII. *seqq.*

(4) Vedi il testo di F. Fulgenzio riferito dal Ragionatore *Conferm. del Ragionam. p.*XXXIII.

(5) Di ciò è stato da noi discorso di sopra *pag.*156. *seqq.*

delle altre tribù gli abbandonaſſero ; nè punto attendeſſero al buon regolamento , e alla conſervazione di eſſi , nè procuraſſero , che gli armenti loro (1) foſſero cuſtoditi , e coltivati gli effetti ; nè ſe ne faceſſero rendere conto da' loro ſubalterni dell' amminiſtrazione ; nè , avendo figliuoli come gli aveano , ſi curaſſero di mantener loro illeſa la loro eredità ? E avendo noi dal capo xxv. del Levitico *v.* 32. *ſeq.* che alcuni de' Leviti ſi potean ridurre a vendere le caſe loro , e che avendole vendute le poteano ricomprare , e ſe non le ricompravano , avean elleno per l'anno giubileo a tornare ſotto la proprietà , e dominio loro ; vogliam dire , che vendeſſero eglino , e ricompraſſero , e diventaſſero padroni di nuovo di eſſe caſe , ſenza ſaputa loro , e ſenza eſſerſene preſi punto di cura ? Noi ſappiamo , che non ſolamente Melchiſedecco avanti la legge ſcritta fu Sacerdote , e Re , e il governo della Repubblica non lo diſtoglieva dal ſervizio , e culto di *Dio altiſſimo* (2) ; ma ch' eziandio i Leviti ſotto la legge , così diſponendo il Signore , reſſero i popoli (3) , nè giudicaron le con-

(1) *Numeror. c.*xxxv. *v.*3.

(2) *Geneſ. c.*xiv. *v.*18. *ſeqq.* S. Cyprian. *Epiſt.*lxiii. *p.*149.

(3) Mosè era Sacerdote. *Exod. c.*II-*Pſalm.*xviii. *v.6. Moſes , & Aaron. in ſacerdotibus ejus* . Gregor. Nazianz. *Orat.*vi.*p.*137.*Ed.Francford.an.*1690. ὁ μὲν Μωσῆς ἄρχων ἀρχόντων , καὶ ἱερεὺς ἱερέων . *Qui ſane Moyſes princeps principum , & ſacerdos ſacerdotum* . Era pertanto inſieme principe , e giudice del popolo. *Exod.c.* xviii.*v.*13. *ſeqq.* Ciò pure coſta dal Levitico.da'Numeri , del Deuteronomio . Veli Niccolò Petit-pied *Traite du droit , & des prerogatives des eccleſiaſtiques dans l' adminiſtration de la juſtice ſeculiere* Edi. *Pariſ.an.*1705.*p.*12.*ſeqq.Nel lib.*I. de' Re *c.*iv. *v.* 18. ſi parla *di Eli* ſacerdote , *qui judicavit Iſrael &c.*

CAP. II.

controverſie, ne conduſſero gli eſerciti (1), e diſtribuirono loro le poſſeſſioni (2). Che ſe ciò non *avocabat eos ab operationibus divinis* preſcritte dalla ſuddetta legge; nè era un *cogitare, aut agere ſecularia*, purchè [come dice a' ricchi il Salmiſta, (3)] non vi aveſſero eglino appoſto il cuore; per qual cagion mai l' attendere al governo, e al mantenimento delle proprie, o delle comuni loro facoltà (ſenza eſſerſi laſciati dominare da eſſe, e ſenza eſſerſi a eſſe abbandonati, e ſenza aver tralaſciato di eſercitare nello ſteſſo tempo il loro miniſtero) ſarebbe ſtato un diſtorli dalle ſacre operazioni, e farli penſare, e attendere a coſe ſecolareſche?

Inconſeguenze di F. Fulgenzio.

VII. Non ſo poi; come Fra Fulgenzio dall' *aver avuto*, com'ei ſuppone, *i leviti proibizione, che non poteſſero amminiſtrare beni ſtabili*, faccia conchiudere a S. Cipriano, che *così non abbiano i Preti beni ſtabili*. Egli ſe tanto ſapea bene la dialettica, quanto ſpaccia il noſtro Ragionatore, dovea avere un pò di riguardo al Santo Martire, e non fargli dedurre una conſeguenza, *che*, com' egli dice in altro propoſito contro i ſuoi avverſarj, *non tirerebbero tutti i bovi dell' Ungheria* (4). Se i leviti aveano beni ſtabili, come ſi è dimoſtrato, non doveano, com'ei pretende, averne l' amminiſtrazio-

(1) *Lib.* I. *Machabæor. c.* II. *ſeqq. & l.* II. *c.* VIII. *ſeqq.*

(3) Joſue *c.* XIV. *v.* I.

(3) *Divitiæ, ſi affluant, nolite cor apponere Pſalm.* LXI. *v.* II.

(4) Vedi la *Confermaz. del Ragionamento p.* XXXII. Biſogna, ch' egli foſſe ſolito di trarre le ſue conſeguenze coll' ajuto di queſte beſtie, e ſapeſſe quante ce ne voleano per poterle trarre.

zione ; si dovea dedurre da una tale antecedente proposizione tutto l' opposto di quel, ch' ei dice, che sia stato dedotto da S. Cipriano, cioè, che *così abbiano i Preti beni stabili*, quantunque *non gli possano amministrare* ; la qual cosa riguardante l' impotenza di amministrare sì fatti beni, è, come abbiam provato, falsissima.

Riflessioni false, e assurde del Ragionatore sul testo del S. Martire.

VIII. Torno al Ragionatore. Ei lascia (1) *considerare a ogni uomo spregiudicato, se la interpretazione di Fra Fulgenzio non sia genuina, cioè* „ *che a' Preti non* „ *si potessero commettere tutele, acciocchè non s' ingerissero in amministrazione di cose secolari* „ e aggiugne, che *ciò era certamente l' oggetto principale*. Non era questo *l' oggetto principale*. *Il principale oggetto era*, che S. Cipriano abbia detto, che *i Leviti aveano proibizione, che non potessero amministrare beni stabili, e che così non abbiano i* PRETI BENI STABILI, MA SOLE SPORTULE. Or quanto a' Leviti si è dimostrato essere falso, che non avessero beni *stabili*, e non attendessero punto all' amministrazione di essi ; se pure non vogliam dire, che S. Cipriano abbia contradetto alle sacre lettere. Io non nego poi, che i Leviti avessero le decime, quantunque alcuni, o molti di loro avessero anche de' fondi, da' quali ritraessero del frutto, onde potessero vivere con maggior comodo. Nego bensì, che il Santo Martire abbia mai *detto*, che i

(1) *Confermazione del Ragionamento p.* XXXVI.

CAP. II.

Preti *non abbiano STABILI, ma SOLE* (1) *SPORTULE*, come gli fa dire Fra Fulgenzio; o, come gli fa dire il Ragionatore, che i *Sacerdoti criſtiani non abbiano d' avere ingerenza in beni ſtabili, ma vivere di ſole decime* (2). E per verità non potea dire in verun conto il Santo Veſcovo, che i Sacerdoti *abbiano a vivere di ſole ſportule*; poichè egli ſteſſo (3) diſtingue le ſportule dalle diſtribuzioni di ogni meſe; e moſtra, che dell' une, e delle altre erano partecipi i Sacerdoti; e in conſeguenza non viveano, nè aveano a vivere di *ſole ſportule*; Che ſe per eſſere ſtato *l' onore* delle *ſportule* mentovato da S. Cipriano, ſi ha, ſecondo il Ragionatore, a ricavare, che di *SOLE ſportule* aveano a vivere i Sacerdoti; biſognerà pur dire, che i principali magiſtrati ancora preſſo i Romani di queſte *ſole* viveſſero, nominandoſi elleno nelle leggi (4), e negli altri monumenti dell' antichità, come onorarj di coloro eziandio, che ſoſteneano la dignità conſolare. Provoca il Ragionatore al Baronio. Quì però non ſi tratta del ſenti-

(1) *Conferm. del Ragionamento p.* XXXIII.

(2) *Ragionamento p.*26.

(3) S. Cyprian. *Epiſt.* XXXIX. *p.*77. „ Ceterum presbyteri honorem deſi„ gnaſſe nos illis [*Celerino*, *& Aure„ lio*] jam ſciatis, ut ET *ſportulis* „ *iiſdem cum presbyteris honorentur*, „ *ET diviſiones menſurnas æquatis* „ *quantitatibus* partiantur.„ Non erano dunque le ſteſſe, che le ſportule, le diviſioni d'ogni meſe; altrimenti non l'avrebbe diſtinte il ſanto raddoppiando l'ET, con avere ſcritto: *& ſportulæ &c.*, *& diviſiones menſurnæ &c.*

(4) Vedi nel cod. Teodoſiano la legge 1. *Tit.* IX. *de expenſis ludor.* e ivi *le note del Gotofredo*, e il Fello *nelle note a queſta lettera di S. Cipriano*, e tra gli altri il *Ducange* alla parola *ſportæ n.*2.

ſentimento di quel gran Cardinale, ma di quello di S. Cipriano. Sebbene quel Porporato ne' luoghi (1) citati dall' Avverſario non fa parola nè degli STABILI, nè delle *SOLE ſportule*, e nè pure di ciò, in cui l' Avverſario ſteſso *coſtituiſce* l' oggetto principale. Dal che ſi ſcorge quanto eccellente *Ragionator* egli ſia, mentre adduce per prova delle ſue aſſerzioni, que' teſti, ne' quali non ſi ravviſa nulla, che a provarle conduca. Finalmente io non intendo, come abbia egli il coraggio di citare a favor ſuo il Cardinal Baronio, il quale parlando di Arnaldo da Breſcia dice, ch' ei fu il patriarca degli eretici politici, per aver egli ſoſtenuto, che agli eccleſiaſtici non ſia lecito di poſſedere beni terreni (2). Nè conduce di più al propoſito del Ragionatore l' autorità di S. Cipriano, ch' egli ha copiata dalla lettera XXXIX (3). Viene però egli al

(1) Il Ragionatore *nella Conferm. del Ragionamento p.*XXXVI. obbietta in 1. luogo queſto teſto del Baronio: *Ex iis complura antiquitatis monumenta, nec obiter prætereunda conſideranda ſe offerunt; nempe ex ſtipendiis eccleſiæ ſolitos vivere Clericos, quos ea de cauſa ſportulantes appellat. ad an.*257. *n.*15. In ſecondo luogo oppone il Ragionatore queſt' altro, che dice eſſere più chiaro. *Erogabat & Epiſcopus cuique eccleſiæ miniſtro prout opus eſſe videbatur. Sumebat quiſque menſtruam ſportulam, de qua Cyprianus.* Cita il Ragionatore il *n.*73. dell' *an.*257. Ma preſſo il Baronio la deſcrizione dell' anno 257. non paſſa il *n.*16. Vedi l'an.253. *n.*XCII, dove quel porporato tratta delle ſportule. Intanto ne' teſti riportati non ſi fa menzione *di beni ſtabili, nè di ſole ſportule, né di tutele.* Di queſte ultime parla il Baronio altrove, ma non in queſti due luoghi riferiti dal Ragionatore per prova di ciò, ch' eſſi certamente non contengono.

(2) *Ad an.*1141. *n.*1.

(3) *Al.*XXXIV. *p.*78. *Edit. Oxon.* Cete„rum presbyteris honorem deſignaſſe non „ illis

CAP. II.

forte, e obbietta un' altra parte della epiſtola 1. del S. Martire. Conſideriamola. (1) „ Quæ nunc ratio, & „ forma in clero tenetur, ut qui in eccleſia Domini „ ordinatione clerica promoventur, in nullo ab admini- „ ſtratione divina avocentur, nec moleſtiis, & nego- „ tiis ſecularibus alligentur; ſed in honore ſportulan- „ tium fratrum tamquam decimas ex fructibus acci- „ pientes, ab altari (2) non recedant, SED DIE, AC „ NOCTE CÆLESTIBUS REBUS, ET SPIRI- „ TUALIBUS SERVIANT „. Grandiſſimo ſtrepito fa egli per queſte ultime parole tralaſciate da' ſuoi contradittori (3). Ma qual vantaggio può da eſse ridondare nella ſua cauſa? E' forſe egli di ſentimento, che, ſecondo S. Cipriano, *in tutte l' ore, e in tutti i momenti di dì, e di notte* abbiano i chierici a eſsere impiegati nel ſervire all' altare, e a' ſacrifizj, e alle ſole celeſti, e ſpirituali coſe, ſenza che ſia loro lecito di volgere mai il penſiero, e di accudire a qualche coſa temporale, che per altro non li ritragga da Dio, ma ſia atta anzi, a cui ſi penſi, e ſi accudiſca a buon fine per lo ſteſſo Sig. Iddio? Se

„ illis jam ſciatis, ut & ſportulis iiſdem „ cum presbyteris honorentur, & di- „ viſiones menſurnas æquatis quantita- „ tibus partiantur. „ Aggiugne il Ragionatore, che il Baronio ſegue a ſcrivere: „ qui hæc capiebant ab eccleſia vi- „ ctus ſtipendia, clericos ſportulantes „ Cyprianus appellat. „ Si conſiderino bene le parole e del ſanto Martire, e del Baronio, e ſi vedrà, che in eſſe non vi è nè manco ombra di ciò, che il Ragionatore ſcrive non ſolo intorno a' beni *ſtabili*, e alle *ſole* ſportule; ma eziandio al *principale oggetto*, ch' ei rammemora.

(1) *Epiſt.* 1. *al* LXVI. *p.* 2. P. II. *Ed. Oxon.*

(2) S. Cipriano aggiugne: *& ſacrificiis*.

(3) *Confermazione del Ragionamento p.* XXXVI. *ſeq.*

CAP. II.

Se così egli ſtima, condanni S. Paolo, il quale s' impiegò nel lavorar tende (1), e talvolta di dì, e di notte ſi eſercitò in opere manuali (2); condanni gli altri Apoſtoli, che anche dopo laſciate le reti, e la navicella per ſeguitare Criſto, ebbero il modo di trovare e navicella, e reti, e tornarono a peſcare (3) e che prendeano i prezzi delle poſſeſſioni, e delle caſe vendute per iſpartirli tra fedeli come ognuno avea biſogno (4), e che applicarono i ſette diaconi (5) al miniſtero delle tavole; condanni lo ſteſſo S. Cipriano, che addoſsò a' chierici il peſo di provvedere alle indigenze delle vedove (6), de' miſerabili, de' carcerati, de' foreſtieri, degli ſchiavi (7); e preſe per ſe ſteſſo il carico *erogandarum ſportularum cuique eccleſiæ miniſtro, prout opus eſſe videbatur* (8); perciocchè non era que-

(1) *Actor. c.*XVIII. *v.*3.

(2) *Ib. c.*XX. *v.*34. 1. *ad Cor.*IV. *v.*12. 1. *ad Theſſal. c.* II. *v.*9. II. *ad Theſſal. c.* III. *v.*8.

(3) *Joh. c.*XXI. *v.*3. *ſeq.*

(4) *Act. Apoſtol. v.*34. *& c.*V. *v.*2. *ſeqq.* S. Cypr. *lib. de Unit. eccl. p.*119. „ Diſtribuenda in uſus indigentium pre-„ tia Apoſtolis offerebant. „ *Et lib. de lapſis p.*138. *Edit. Oxon.* „ Promti „ erant primi credentes, largi erant, „ DISTRIBUENDUM PER APO-„ STOLOS TOTUM DABANT.„

(5) *Act. Apoſt. c.*VI. *v.*3. *ſeqq.* S. Cyprian. *Epiſt.*III. *p.*6. „ Diaconos Apo-„ ſtoli ſibi conſtituerunt epiſcopatus ſui, „ & eccleſiæ miniſtros„ cioè anche *ut* miniſtrarent menſis. S. Ambroſ. *in Lucam lib.*VII. *n.*86. *T.*II. *Opp. Ed. Venet. an.*1748.

(6) S. Cyprian. *Epiſt.*VII. *al.*XXXVI. *p.*14. ſcrive a' preti, e a' diaconi; „ viduarum, & infirmorum . . curam „ peto diligenter habeatis; ſed & pere-„ grinis, ſi qui indigentes fuerint, ſum-„ ptus ſuggeratis.„ Vide *Epiſt.*XII. *p.*28. *Ep.* XIV. *p.*32. *Ep.*V. *p.*10.

(7) *Ep.*LXII. *al.*LX. *p.*146. *p.*28. *Ep.*XIV *p.*32. *Ep.*V. *p.*10.

(8) Il Ragionatore nella *Confermazione p.*XXXVI. ci oppone il ſeguente paſſo del Baronio, come chiaramente favorevole alla

CAP. II.

ſto un ſervire all' altare, e a' ſacrifizj, nè un applicare di dì, e di notte alle celeſti, e ſpirituali coſe. Che ſe riſponderà egli, poterſi tutte queſte operazioni conſiderare, ſecondo S.Cipriano, come ſpirituali, e celeſti, e non riguardanti coſe ſecolareſche, nè diſtoglienti da' ſacrifizj, e dall' altare i miniſtri; eſſendo l' attendere al ſovvenimento delle vedove, de' carcerati, de' foreſtieri, e al mantenimento degli eccleſiaſtici un ſervire a Dio: non veggo, come non abbia a eſſere aſtretto a confeſsare, che, ſecondo il ſanto medeſimo, l'avere de' beni, e l'amminiſtrargli, o conſervarli per la chieſa (1), pe' ſacri miniſtri, pe' poveri, non ſia già un occuparſi in moleſtie ſecolareſche, ma un applicarſi al culto, e al ſervizio del Signore. In qual parte poi della riferita teſtimo-

alla ſua opinione: *Erogabat eas Epiſcopus cuique eccleſiæ miniſtro*. Sicchè S. Cipriano diſtribuiva, ſecondo lui, le ſportule. S' impiegava dunque talvolta in coſe temporali.

(1) S. Cyprian. *Epiſt.* LXII. *p.*147. „ Miſimus autem ſeſtertium CEN- „ TUM MILLIA NUMMUM, quæ „ iſthic in eccleſia, cui Domini indul- „ gentia præſumus, CLERI, & plebis „ apud nos conſiſtentis collatione colle- „ cta ſunt, quæ vos illic pro veſtra di- „ ligentia [*per redimere gli ſchiavi*] „ diſpenſabitis. „ Avea adunque il clero tanto di beni da poter vivere, e da ſomminiſtrare anche agli altri. „ Aggiugne il Santo, „Sed & collegarum quoque, & con- „ ſacerdotum noſtrorum, qui & ipſi, cum „ præſentes eſſent, ET SUO, & ple- „ bis ſuæ nomine QUÆDAM pro viri- „ bus CONTULERUNT; nomina „ addidi: ET PRÆTER QUANTI- „ TATEM PROPRIAM NOSTRAM „ eorum quoque ſummulas ſignificavi, „ & miſi. „ E nella *Epiſt.* VII. *p.*14. „ Peregrinis, ſi qui indigentes fuerint, „ ſumtus ſuggeratis DE QUANTI- „ TATE MEA PROPRIA, quam „ apud Rogatianum COMPRESBY- „ TERUM NOSTRUM DIMISI: „ quæ quantitas ne forte jam uni- „ verſa erogata ſit, miſi eidem per Na- „ ricum Acolythum ALIAM POR- „ TIONEM, ut LARGIUS, & prom- „ tius circa laborantes fiat operatio. „ Vedi l' *Epiſt.* V. *p.*10.

monianza di S. Cipriano ſi ha, che i Preti, o gli altri chierici non abbiano ad avere beni ſtabili, ma *ſole ſportule*? La volti, e la rivolti il Ragionatore, quanto gli piace, e la conſideri attentamente per tutti i verſi, e ſe gli dà l' animo, indichi, dove in eſsa ſi mentovino, o ſi accennino, *beni ſtabili*, e ſi legga aggiunta alla parola *ſportule* la voce *ſole*? Ma ſe in eſsa nè gli uni, nè l' altra ſi leggono, come in realtà non ſi leggono, qual coſa dovrà penſare ognuno e di F. Fulgenzio, e di lui, che l' ha copiato, e ſtroppiato, e procurato di difendere, ſe non ſe, che amendue abbiano voluto ingarbugliare i loro lettori, e far loro credere, che S. Cipriano, e il concilio, ch' egli cita, *dicano* (1) ciò, che non dicono in verun modo? Nè poſſo io immaginarmi, come per lo *implicarſi nelle moleſtie ſecolareſche*, abbiano potuto intendere i Padri di quel Concilio, e S. Cipriano, *l' avere*, e *l' amminiſtrare de' beni ſtabili*; e non l'avere, il conſervare, e il di-

CAP. II.

(1) Le parole di F. Fulgenzio ſono queſte: DICE quel concilio, *e S. Cipriano, com già i Leviti aveano proibizione di avere BENI STABILI, ma doveſſero vivere delle decime, così non abbiano i preti BENI STABILI, ma SOLE SPORTULE.* Il teſto del Ragionatore (*Ragionam. p. 25. ſeq.*) è il ſeguente: *Narraſi da S. Cipriano, che quel concilio determinò, che a' Preti non poteſſero commetterſi tutele; e per qual ragione? Eccola: perchè i Preti non ſi doveano ingerire nell' amminiſtrazione neppure delle coſe ſecolari, DICENDO, che ſicome già i Leviti aveano proibizione di poſſedere BENI STABILI, ma doveſſero vivere delle decime; così non abbiano i ſacerdoti criſtiani di aver ingerenza IN BENI STABILI, ma vivere di SOLE ſportule.*

CAP. II.

ſpenſare il danaro (1). Ha egli forſe il danaro in ſe qualche coſa di *ſpirituale*, e *di celeſte*; la quale manchi al bene ſtabile? Che ſe a' chierici, giuſta i documenti del Santo Martire, non diſdice, anzi conviene l'avere quantità *propria* (2) di danaro; il conſervarla pe' caſi, che ſi poſſono dare pel bene del comun della chieſa, o de' poveri &c. (3), il diſtribuirla; laonde non ſi può giuſtamente dire di coloro, che così facendo s' implichino in moleſtie ſecolari; per qual cagion mai diſdirà loro l'avere de' beni ſtabili, e l'amminiſtrarli, ſe gli hanno, a pro della chieſa, e degli eccleſiaſtici, talchè dir ſi poſſa, che così operando, s' implichino in moleſtie ſecolareſche?

I Chierici Africani del terzo ſecolo, e lo ſteſſo S. Cipriano aveano delle poſſeſſioni.

IX. Ma che? Se Felice, come appare (4), chierico avea delle poſſeſſioni (5)? Nè di ciò ſi offeſe punto S. Cipriano. Cadde poi Felice medeſimo nell'idolatria, e quindi ſi ravvide del ſuo fallo, e per ſoſtenere la ſanta fede, abbandonò le ſuddette ſue poſſeſſioni, che

(1) S. Cypr. *Epiſt.* v. *p.* 10. „ Quantum ad ſumtus ſuggerendos illis, qui „ glorioſa confeſſione Chriſtum confeſſi in carcere ſunt conſtituti, ſive „ iis, qui pauperes, & indigentes laborant.., peto nihil deſit, cum ſumma „ omnis, quæ redacta eſt, illic ſit apud „ CLERICOS DISTRIBUTA propter „ ejuſmodi caſus. „ Vedi ſopra p. 198. not. 1, ciò che dice il Santo della quantità di danaro ſua propria.

(2) Vedi la nota antecedente.

(3) Vedi la ſuddetta nota.

(4) Vedi le note del Pamelio alla Epiſtol. XXIV. *al.* XIX. *di Caldonio* a S. Cipriano *pag.* 49. *Edit. opp. Cypr. Oxon. an.* 1682. e anche quelle del Fello *ivi*.

(5) Caldonio ivi: *Felix, qui presbyterium ſubminiſtrabat ſub Decimo, & Victoria conjux ejus, & Lucius fideles extorres facti, reliquerunt poſſeſſiones, quas nunc fiſcus tenet.*

che gli furono confiſcate. Fu queſto, ſecondo il Santo Martire, un aver lavato (1) il peccato, non di aver poſſeduto [perchè ciò tra' peccati di Felice non ſi numera dal Santo Veſcovo] ma della caduta nella gentileſca ſuperſtizione, il qual peccato ſi ſuppone rimeſſo pel ſacrifizio fatto da quel chierico di ciò, che avea fin allora poſſeduto. Celerino era d'illuſtre famiglia (2). Fu ammeſſo al clero da S. Cipriano (3), nè da queſto ſi dice mai, ch'egli aveſſe rinunziato a' ſuoi beni. Lo ſteſſo S. Cipriano non ſi lagna de' Veſcovi, perchè aveano, o acquiſtavano delle poſſeſſioni; ma di alcuni di loro ben ſi lamenta, percioc-chè FUNDOS INSIDIOSIS FRAUDIBUS RAPIEBANT (4): non ſi duole perchè aveano dell' argento, ma perchè ne volevano AVERE DI MOLTO SENZA SOVVENIRE A' POVERI. Che più? Egli medeſimo poſſedea (5), e poſſedea de' beni ſtabili, cioè degli

CAP. II.

(1) S. Cypr. *Ep.* xxv. *al.* xx. *pag.* 50. „ Cum abluerint omne delictum, & „ maculam primam, aſſiſtente Do„ mino, poſteriore virtute deleverint, „ jacere ultra ſub diabolo, quaſi pro„ ſtrati, non debent, qui extorres fa„ cti, & BONIS SUIS OMNIBUS „ SPOLIATI „ erexerunt ſe &c. „

(2) S. Cypr. *Ep.* xxxix. *al.* xxxiv. celebra *familiæ dignitatem*, & *generoſam nobilitatem* di Celerino.

(3) *Ibid. p.* 77.

(4) *Lib. de Lapſis p.* 124. „ Epiſcopi „ plurimi divina procuratione contemp„ ta, procuratores rerum ſecularium fie„ ri, derelicta cathedra, plebe deſerta, per „ alienas provincias oberrantes, nego„ tiationis quæſtuoſæ nundinas aucupa„ ri, ESURIENTIBUS IN ECCLE„ SIA FRATRIBUS NON SUBVE„ NIRE; HABERE ARGENTUM „ LARGITER VELLE, FUNDOS „ INSIDIOSIS FRAUDIBUS RA„ PERE &c.

(5) Negli Atti proconſolari *pag.* 13. *Opp. Ed. Oxon.* „ Cum veniſſet ſpicu„ lator, juſſit ſuis [*Cyprianus*] ut ei„ dem ſpiculatori xxv. aureos darent. „

CAP. II.

degli orti (1); i quali ſebbene furono da lui venduti ſubito, ch' egli abbracciò la criſtiana credenza, per diſpenſarne il prezzo a poveri; tutta volta gli furono di poi DEI INDULGENTIA RESTITUTI (2): e quantunque gli avrebbe egli volentieri alienati per farne di nuovo delle limoſine, non iſtimò però, per uſcir d'imbarazzo, di eſſere obbligato a venderli, per non implicarſi in moleſtie ſecolareſche; ma li ritenne anzi a buon fine ſino all' ultimo della ſua vita, e in eſſi volle ritirarſi poco prima del ſuo martirio.

Ricapitolazione delle coſe falſe aſſerite dal Ragionatore.

X. Egli è adunque falſo, che S. Cipriano abbia ſcritto, 1. che i Leviti aveſſero proibizione di avere de' beni ſtabili, e di amminiſtrarli. 2. che i Leviti ſteſſi doveſſero vivere di decime in guiſa, che non poteſſero poſſedere de' fondi. 3. che i Preti non abbiano ad avere

(1) S. Cypr. *Ep.* LXVI. *al.* LXIX. *ad Florentium Pupianum p.*166. „ Perſe„ cutio . . . me *proſcriptionis* ONE„ RE DEPRESSIT, cum publice le„ geretur: *ſi quis tenet, vel poſſidet de* „ *bonis Cæcilii Cypriani Epiſcopi chri*„ *ſtianorum.*„ & *Ep.* LXXXI. che fu l'ultima da lui ſcritta, eſſendo imminente il ſuo martirio, *p.*238. „ Cum perſuaſum „ [nobis] eſſet, ut de HORTIS „ NOSTRIS interim ſecederemus; „ juſta interveniente cauſa, conſenſi. „

(2) Ponzio Diacono *in vita S. Cypriani pag.*8. *Ed. Oxon. Opp. Cyprian. an.*1682. „ Ecce Proconſulis juſſu ad „ hortos ejus [ad hortos, inquam, „ quos inter initia fidei ſuæ venditos, & „ DEI INDULGENTIA reſtitutos, „ pro certo iterum in uſus pauperum „ vendidiſſet, niſi invidiam de perſecu„ tione vitaret] cum militibus ſuis prin„ ceps repente ſubitavit. „ Vada ora il Ragionatore a giudicare contro la morale del ſuo Avverſario, e ad aſcrivere a colpa al S. Martire, ſe aveſſe avuto degli orti, e de' danari; e a raccattare qualche teſto del Cardinal Baronio, che non conduca nulla al caſo, e che contenga eziandio qualche sbaglio in ragione di ſtoria, come per eſempio, che il Santo medeſimo abbandonò la moglie, e i figliuoli, che certamente non ebbe mai. Vedi la *Confermaz. del Ragionamento p.*LVI.

re *beni ſtabili*, *nè ingerirſene* nell' amminiſtrazione. 4. che debbano vivere di *ſole ſportule*. 5. che l' avere, e l' ingerirſi nell' amminiſtrazione de' beni ſtabili, ſia aſſolutamente lo ſteſſo, che implicarſi in moleſtie ſecolareſche. Sicchè quanto ci obbietta il Ragionatore, come preſo da' teſti di S. Cipriano, e come contrario alla dottrina comune, tutto è falſamente attribuito al Santo Veſcovo. Falſo è inoltre ciò, ch' ei ſembra di voler dire dello ſteſſo ſanto Martire, e ch' eſpreſſamente dice di S. Agoſtino, e di S. Ambrogio, cioè, che queſti *faceſſero ogni ſforzo per levare da ſe, e dal clero queſto impaccio* dell' amminiſtrazione delle rendite, e delle poſſeſſioni della chieſa, *e delle oblazioni, per darle a peſo de' laici* (1). De' due SS. Dottori Ambrogio, e Agoſtino parlerò opportunamente altrove. Di S. Cipriano coſta evidentemente da' paſſi di ſopra riferiti, ch' egli e pensò da per ſe alle diſtribuzioni, e ne commiſe l' eſecuzione a' chierici; e che non appare, che gli veniſſe mai in mente di toglierne a queſti la cura, e di darla a' ſecolari. Ne ſolamente ſono falſamente attribuiti al ſanto Martire tutti que' capi, ch' egli ci oppone; ma coſta anzi per lo contrario 1. che i Leviti aveano fondi. 2. che gli amminiſtravano. 3. che a' chierici era dal Santo commeſsa la cura, e l' amminiſtrazione del temporal della chieſa; e in conſeguenza, che non ſi ſtimava dal ſanto medeſimo, che tale amminiſtrazione foſse

CAP. II.

(1) *Confermazione del Ragionam. p.* XXXIX.

CAP. II.

foſſe loro vietata. 4. ch' eglino aveano ſtabili, come pure gli avea S. Cipriano, e gli ebbe fino all' ultimo della ſua vita; lo che non avrebbe egli fatto, ſe aveſſe, non dico, creduto, ma ſoſpettato, che non gli foſſe lecito, o non conveniſse al ſuo grado.

Dimoſtraſi il Santo favorevole alla comune dottrina e ſi fa vedere che s'egli aveſſe obbligato gli eccleſiaſtici a non poſſedere, ne avrebbe anche obbligati i ſecolari.

XI. Ecco pertanto quel gran Veſcovo citato dal Ragionatore come ripugnante alla vera, e comune dottrina, divenuto contrario alle invenzioni, e a' fingimenti dello ſteſſo Ragionatore. Che ſe nella prima lettera di quel gran Martire, ſu cui ſi è ingegnato il Ragionatore di fondare le ſue immaginazioni, vi è qualche eſpreſſione, che poſsa parere a qualcuno difficile a ſpiegare; ella certamente dovrà eſsere prima a lui propoſta a illuſtrare, e ſecondo la interpretazione, che le avrà egli data per iſpacciarſene, ci regoleremo noi pure.

Dice il Santo, che i chierici in tanto non debbono prendere tutele, e cure di famiglie, perchè *ſinguli in clerico miniſterio conſtituti, nonniſi altari, & ſacrificiis deſervire, & precibus, atque orationibus vacare debeant* (1). Ma lo ſteſso egli dice di tutti i fedeli: *Eum, qui fidem conſequutus eſt, expoliato priore homine, CÆLESTIA TANTUM, ET SPIRITALIA COGITARE DEBERE, NEC ATTENDERE AD SECULUM, CUI JAM RENUNCIARIT* (2). Ecco pertanto, che ſiccome i chierici non debbono attendere ſe non ſe alle preghiere, alla orazione &c. così chiun-

(1) *Ep.* I. *p.* I. P. II. (2) L. III. *Teſtimon. ad Quirin. n.* XI. *p.* 45.

chiunque ha abbracciato la fede dee *ſolamente TANTUM*, *penſare COGITARE* le coſe *celeſti*, *e ſpirituali CÆLESTIA*, *ET SPIRITALIA*, nè *ATTENDERE* al ſecolo, a cui ha rinunziato nel ſanto batteſimo (1). Come dunque a' ſecolari fedeli vuol egli il Ragionatore dare le tutele, e il poſſeſſo, e le cure tutte, e l' amminiſtrazione delle coſe del ſecolo; quando queſti ancora, ſecondo S. Cipriano, la cui autorità egli ci obbietta, debbono penſare TANTUM alle coſe *celeſti*, e *ſpirituali*, e non ATTENDERE AD SECULUM? Egli accordi col teſto del ſanto Martire ciò, che tanto gli preme; che noi prevalendoci forſe de' ſuoi lumi, concilieremo i teſti medeſimi col noſtro aſſunto. Soggiugne nella citata lettera S. Cipriano: „ Scriptum eſt enim *nemo militans Deo obligat ſe moleſtiis ſæcularibus, ut poſſit placere ei, cui ſe probavit* „; ma toſto avverte, che ciò DE OMNIBUS DICTUM EST: e nel *lib.* III. *Teſtimoniorum ad Quirinum* (2) apporta lo ſteſso verſetto del capo II. della II. *Epiſtola a Timoteo*: *nemo militans Deo obligat ſe moleſtiis ſecularibus*: per provare, che il fedele dee *cogitare* TANTUM CÆLESTIA, & SPIRITALIA, NEC ATTENDERE AD SECULUM, CUI JAM RENUNCIAVIT. Il Ragionatore paſsò le parole *de omnibus dictum eſt*, ſenza avervi fatto ſopra veruna rifleſſione. Forſe

(1) *Ep.* XIII. *p.*30. „ Seculo renunciaveramus, cum baptizati ſumus. „ Vedi ſopra *pag.*56. *not.*2. l'autorità di S. Agoſtino, in cui ſi fa menzione di queſto detto di S. Cipriano.

(2) *Num.* XI. *p.*66.

CAP. II.

Forſe non iſtimò, che gli aveſſe potuto tornare a conto il fermarviſi un poco, e conſiderarle; perciocchè avrà veduto, che inſiſtendo alla ſua maniera di ragionare, ſarebbe ſtato aſtretto a trarre, ſenza l' ajuto *de' buoi dell' Ungheria*, la conſeguenza, che nè manco a' laici ſia lecito di avere degli *ſtabili*, nè di addoſsarſi amministrazioni di fondi. In fatti ſebbene dice S. Cipriano, che più degli altri ſieno i chierici obbligati a non implicarſi in moleſtie ſecolareſche (1), dovendo eglino eſſere occupati nelle divine, e ſpirituali coſe; aggiugne però, che ciò s'intende eziandio degli altri fedeli, eſſendo detto *de omnibus* (2); onde tutti debbono PENSARE SOLAMENTE alle COSE CELESTI, e SPIRITUALI (3). Sicchè non diſpenſa nè anco i laici dall' obbligo di non implicarſi in coſe ſecolareſche, che ſecondo il Ragionatore medeſimo conſiſtono nell'avere, e nell'amministrare beni ſtabili. Che ſe crede egli di non dover ammettere una tal conſeguenza pe' ſecolari (4), c' inſegni

(1) *Quod cum de OMNIBUS DICTM SIT, quanto magis clerici moleſtiis, & laqueis ſecularibus obligari non debent, qui divinis rebus, & ſpiritualibus occupati ab eccleſia recedere, & ad terrenos, & ſeculares actus vacare non poſſunt?* S. Cypr. *Ep.* 1. *p.* 2.

(2) *Ibid.*

(3) *Lib.* 3. *Teſtimonior. ad Quirin. c.* 11.

(4) S. Gian Griſoſtomo *in Ep.* 11. *ad Timoth. c.* 11. *Homil.* 1v. *n.* 1. *pag.* 176. *T.* x1. oſſerva, che il verſo: *Nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus*, è detto per Timoteo πρὸς πάντα τὸν διδάσκαλον, καὶ μαθητήν, *a ogni e maeſtro, e diſcepolo.* Vedi ſopra il paſſo di S. Tommaſo *p.* 128. e l' antico Commentatore delle epiſtole di S. Paolo *in* 11. *ad Timoth. c.* 11. *v.* 4. *Tom.* 1v. *op p. S. Ambroſii Ed. Ven. an.* 1751. *p.* 366. che fa coincidere il verſo medeſimo di S. Paolo con quel verſetto dell' evangelio: *nemo*

ſegni com' ella non ſegua dall' allegato paſſo della lettera del Santo Martire, poichè noi facendo uſo delle ſue iſtruzioni, faremo vedere di non eſſere aſtretti ad ammetterla nè pure pe' chierici.

Adduce quindi il Santo l' eſempio dei Leviti, ma non dice, che le altre tribù *deberent cæleſtia TANTUM, & ſpiritalia cogitare, nec attendere ad ſeculum*; ciò però egli dice de' fedeli tutti di Gesù Criſto, e in conſeguenza anche de' ſecolari; laonde quantunque fuor de'Leviti aveſſero avuto le altre tribù d'Iſraello *delle poſſeſſioni*, e atteſo a coltivare la terra; non ſeguirebbe però,che i criſtiani,ſieno di qualunque ſtato,e condizione ſi vogliano [poichè CELESTIA TANTUM ET SPIRITALIA COGITARE, *nec* ATTENDERE SECULO DEBEANT] lecitamente poſſeggano, e attendano alla coltivazione de' terreni, e procurino di mantenere colle ſportule gli eccleſiaſtici. Aggiuſti anche queſta partita il Ragionatore, e l'aſſicuriamo,che s' egli nè riuſcirà felicemente, con pari felicità riuſciremo noi pure pel conto noſtro. Vietano quindi S. Cipriano, e il Concilio da lui citato a chiunque di nominarè per tutore de' ſuoi figliuoli i chierici; e ſtabiliſcono, che ſe qualcuno avrà contravenuto a un tal divieto, ſia privato de' ſuffragj, non meritando di eſſere all' altar nominato chi dall' altare ha procurato di diſtorre i ſacerdoti, e i

mo poteſt duobus dominis ſervire; che certamente non è detto a' ſoli miniſtri della chieſa, ma riguarda anzi tutti gli uomini.

CAP. II.

e i miniſtri. Si dirà, che queſto divieto fatto dal Sinodo ſteſſo, e dal Santo Martire, riguardava il non commetere tutele agli aggregati al clero. E' vero; ma ſe ſtiamo alle ragioni del Santo medeſimo, e all' eſpreſſioni di lui, e anche alle interpretazioni dello ſteſſo Ragionatore, eſſo divieto riguardava tutti i fedeli.

Replicherà per altro il Ragionatore, che ſia comunque ſi voglia delle ragioni, e della enfaſi dell' eſpreſſioni del Santo, le quali ſembrano generali, e comprendenti tutti i fedeli; ei però ſia certiſſimo, non diſapprovarſi dal detto Santo Veſcovo, che i laici prendano le tutele, e abbiano poſſeſſioni, e ancora le amminiſtrino.

Ma 1. ſi ricordi egli, che per confermare la ſua propoſizione, che Gesù Criſto coll' eſempio, e colla dottrina ſua ha inſegnato, che la chieſa non dovea avere dominio, nè poſſeſſo di coſe terrene, adduſſe nella pag. 14. del ſuo Ragionamento il verſo 23. del c. XIV. del vangelo di S. Luca, *omnis ex vobis, qui non renunciat omnibus, quæ poſſidet, non poteſt meus eſſe diſcipulus*: e nella pag. 24. il verſo 7. del capo VI. *della Epiſt.* 1. *a Timoteo*: *habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti ſimus*: e: *qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem &c.* e l' eſempio de' primitivi fedeli di Geruſalemme, che vendevano le poſſeſſioni loro, e ne davano i prezzi agli Apoſtoli, affinchè foſsero diſtribuiti

ti a ognuno ſecondo il biſogno. Or queſta autorità, e queſti eſempj della Scrittura s' intendono da S. Cipriano anche de' ſecolari, e a loro eziandio ſi oppongono (1). Per la qual coſa s' egli non approva, che poſſeggano i chierici, non avrà ancor approvato, che poſſeggano i ſecolari. 2. Le poſſeſſioni, e le amminiſtrazioni de' beni temporali o ſono negozj ſecolareſchi, o nò. Se ſono, dunque ſon vietate a' ſecolari, ſecondo S. Cipriano, avendo egli detto, che il *nemo militans Deo &c.* ſia ſtato detto *de omnibus*. Se nol ſono dunque non ſono nè pure vietate agli eccleſiaſtici. 3. E' vero in realtà, che S. Cipriano non diſapprova, che i ſecolari abbiano de' fondi, e amminiſtrino facoltà temporali; ma è anchè vero, che nol diſapprova negli eccleſiaſtici, quando ſieno loro proprie, o della chieſa; avendo egli ſteſſo avuto, come ſi è dimoſtrato, de' beni ſtabili, e avendo egli medeſimo commeſſo a' chierici l' amminiſtrazione delle ſuſtanze eccleſiaſtiche.

CAP. II.

Ma per moleſtie ſecolareſche avrà inteſo il Santo

(1) *Lib. de Oratione Dominica p.*147. *P.*1. *Opp. Ed. Oxon. an.*1682. „ Poteſt vero & ſic intelligi, ut qui „ ſeculo renunciavimus,& divitias ejus, „ & pompas fide gratiæ ſpiritalis abjecimus,cibum nobis tantum petamus, „ & victum, quando inſtruat Dominus, & dicat: *qui non renunciat omnibus, quæ ſunt ejus, non poteſt „ meus diſcipulus eſſe* . . ſic beatus „ Apoſtolus monet . . . *nihil*,inquit,*intulimus in hunc mundum,verum nec „ auferre poſſumus. Habentes itaque „ exhibitionem,& tegumentum,his contenti ſimus, Qui autem volunt divites fieri,incidunt in tentationem &c.* & *lib. de Unit. eccl. p.*119. & *lib. de Lapſis p.*123. & *p.*126.

CAP. II.

Martire l'affetto ſregolato(1)alle coſe, che ſi poſſeggono e la cupidità di accreſcerle in ogni modo,tenendone l'amminiſtrazione. E bene? Avendola egli inteſa così, quando trattava de' ſecolari; perchè non l' avrà pure inteſa nella ſteſſa maniera, mentre trattava (2) de' chierici?

Permettaſi ciò alla buon' ora [ripiglierà forſe il Ragionatore] ma S. Cipriano almeno avrà conceduto eſſere lecite le tutele a' laici, le quali egli certamente non approva, che ſieno addoſſate a chi è aſcritto al clero. Diſapprova il S. Martire,che le tutele ſieno impoſte agli eccleſiaſtici; ma ſe il Ragionatore vuole al ſolito ſuo ſtare rigoroſamente all' eſpreſſioni di lui, ei nè manco avrà approvato, ch' elle ſi aſſuman da' ſecolari. Imperciocchè avendo egli detto, eſſere ſtato ordinato, che *ne quis de clericis tutorem, vel curatorem teſtamento ſuo conſtituat*; portò per prova della rettitudine di un tale ſtabilimento, il *nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus*; e toſto ſoggiunſe, *quod cum de omnibus dictum*

(1) *Lib. de Lapſis p.*126. „ Sequi „ Chriſtum quomodo poſſunt, qui patrimonii vinculo detinentur? Aut „ quomodo cælum petunt, & ad ſublimia, & alta conſcendunt, qui terrenis cupiditatibus degravantur? POSSIDERE ſe credunt, qui potius „ POSSIDENTUR; cenſus ſui ſervi, „ nec AD PECUNIAM ſuam DOMINI: ſed magis PECUNIÆ „ MANCIPATI.„ E poco innanzi: „ Decepit multos patrimonii ſui amor „ cæcus, nec ad recedendum parati, „ aut expediti eſſe potuerunt, quos facultates ſuæ velut compedes ligave„ runt &c.„ Vedi il libro *de Gratia Dei ad Donatum p.*8. *& lib. de Mortalitate p.*163.

(2) Vedi il libro *de Lapſis p.*123.*ſeq.* dove non riprende in certi eccleſiaſtici il poſſedere.

dictum ſit, quanto magis clerici moleſtiis, & laqueis ſecularibus obligari non debent? Duuque ſtando al rigore delle di lui eſpreſſioni, non approvò egli, che le tutele, e le procure ſi aſſumano da' laici, nè da' chierici; e non altra differenza vi poſe tra gli uni, e gli altri, ſe non ſe la minore, o maggiore obbligazione di non le aſſumere. CAP. II.

Che ha egli adunque penſato S. Cipriano? Quel, che penſarono i Padri dell'Africa nel IV. ſecolo, e che determinarono anche ne'loro ſinodi (1) cioè, 1. che le facoltà de' pupilli, e degli altri laici, non eſsendo addette alla chieſa, e agli eccleſiaſtici, ſieno riguardo a' chierici, e al clero come eſtranee, e ſecolari; laonde il prendere le tutele, e le procure di eſse facoltà ſia pe' chierici ſteſſi un implicarſi in negozj ſecolareſchi, e un non contenerſi ne' confini dell' impiego, e uffizio loro, che conſiſte nel non ricedere dalla chieſa; ma nell' attendere all' altare, e a' ſacrifizj, e alle celeſti, e ſpirituali coſe, tra le quali poſsono avere, e hanno luogo le opere di carità, e di miſericordia (2), e di *miniſtero* verſo *i ſanti* (3), vale a dire verſo i fedeli, tra' quali principalmente ſi numerano i ſacri operaj, il qual miniſtero ſi può eſerci-

(1) Vedi la *p.* 183. *not.* 2. di queſto libro

(2) Come provano i paſſi del Santo, che raccomanda tali coſe agli eccleſiaſtici. Vedi di ſopra *pag.* 267. *not.* 6. *ſeq.*

(3) S. Paolo Epiſt. ad Rom. *cap.* XV. *v.* 25. „ Nunc proficiſcar in Jeruſalem „ miniſtrare ſanctis. „ Leggaſi ciò, che ſcrive S. Tommaſo *lect.* III. *in c.* XV. *Ep. ad Rom.*

CAP. II.

tare ſovvenendoli co' danari, diſtribuendo loro, communicando (1) con eſſi le proprie ſoſtanze, avendo cura delle comuni facoltà loro, affinchè non ſi diſperdano, ma ſi cuſtodiſcano, e ſi conſervino pel mantenimento di eſſi ſacri operaj, per l'ornato della caſa di Dio, e pel ſollievo de' poveri. 2. Che per non eſser coſtretti dalla neceſſità a ſervire a' ſecolari facoltoſi con aſsumere o le tutele delle loro famiglie, o le procure, e l'amminiſtrazione delle loro ſuſtanze; e per non eſſere obbligati in tal guiſa a tralaſciare l'eſercizio di pietà verſo i biſognoſi, e il miniſtrare all'altare, e l' attendere alla preghiera, ſiccome i Leviti ebbero le decime, che ſole avrebbero baſtato pel loro ſoſtentamento, così aveano i chierici le ſportule, e le diſtribuzioni d' ogni meſe. Ma da tutto ciò ſiccome non ſegue, che i Leviti non poſſedeſſero fondi, così non ſeguirà, che a' chierici noſtri non convenga, o non ſia permeſſo di poſſederne. Riguardo poi a' laici, egli è vero, che il Santo Martire dice, che nè pure a eſſi è lecito d' implicarſi negli affari ſecolareſchi; ma come pe' chierici non è affare ſecolareſco l' aver cura del proprio, e de' beni, o facoltà della chieſa; così pe' laici ſteſſi non ſono già negozj di tal ſorta l' attendere alla conſervazione delle loro famiglie, e del loro patrimonio, anzi ſono tenuti ad attendervi,

(1) Perciò approva S. Cipriano, che il clero abbia ſomminiſtrato per gli ſchiavi. Vedi S. Agoſtino *Ep.* CLVII. *al.* LXXXIX. *ad Hilar. n.* 30. *p.* 421. *T.* II. *Ed. Antuerp. an.* 1700., e i Canoni del ſinodo Calcedoneſe citati di ſopra *p.* 186.

dervi, e ad avere cura de' loro domeſtici, purchè non vi ſi attacchino; ma tengano, e non ſieno tenuti; poſſeggano (1), e non ſieno poſſeduti da' loro beni. Queſti, e non altri furono i ſentimenti di S. Cipriano, e de' veſcovi Africani, che intervennero al ſinodo da lui citato; ſe pur non ſi vuole, ch'egli e cogli ſcritti, e colle operazioni ſue abbia contradetto a ſe medeſimo, e abbia riceduto dal vero ſenſo delle ſacre Scritture; lo che certamente non ſi può dire ſenza fargli graviſſima ingiuria. CAP. II.

Finalmente noi conſigliamo il Ragionatore, che tralaſciate per ora le altre, ſi contenti di leggere la epiſtola LXVI. del S. Martire (2), e di farvi ſopra ſeria rifleſſione, e di procurare d' imprimerſene i ſentimenti nell'animo; perchè così terminerà, ſpero, una volta di lacerare il clero, e quelli, che dallo Spirito Santo ſono coſtituiti veſcovi per reggere la chieſa di Dio, che Gesù Criſto ha acquiſtata col ſuo ſangue (3). „ Etiam „ nunc, *dice il Santo*, in litteris tuis animadverto „ eumdem te adhuc eſſe, qui prius fueras, eadem te „ de nobis credere . . , in mores noſtros diligenter in„ quirere, & poſt Deum judicem, qui ſacerdotes fa„ cit, te velle . . . de Dei, & Chriſti judicio judica„ re.

(1) Vedi *S. Cypr. de Lapſis p. 126.*, *e la pagina 210. nota 1. di queſta Opera.* Vedi anche il libro dello ſteſſo S. Martire *De Gratia Dei ad Donatum p. 8.*

(2) *Al. LXIX. ad Florentium Pupianum. p. 165. P. II. Opp.*

(3) *Act. c. XX. v. 28.*

CAP. II.

„ re. Hoc eſt in Deum non credere, hoc eſt rebel-
„ lem adverſus Chriſtum, & adverſus evangelium
„ ejus exiſtere . . . Nam credere, quod indigni, &
„ inceſti [e avari, e cupidi di accumulare ricchezze]
„ ſint, qui ordinantur, quid aliud eſt, quam crede-
„ re, quod non a Deo, nec per Deum ſacerdotes
„ ejus in eccleſia conſtituantur? . . . Prævaluit apud te
„ contra divinam ſententiam,& contra conſcientiam no-
„ ſtram; iniquorum, & malignorum commentum . . .
„ Quod vero dixiſti, ſacerdotes humiles eſſe debere,
„ quia & Dominus, & Apoſtoli ejus humiles fue-
„ runt, . . . beatus (Paulus) cum ei dictum eſset, ſic
„ inſilis in ſacerdotem Dei maledicendo? . . . quam-
„ vis in falſis, & ſpoliatis ſacerdotibus, umbram ta-
„ men ipſam inanem ſacerdotalis nominis cogitans,
„ dixit: *neſciebam, fratres, quia Pontifex eſt*: ſcri-
„ ptum eſt enim: *principem populi tui non maledices* . . .
„ Quis hic eſt ſuperbiæ tumor, quæ arrogantia animi,
„ quæ mentis inflatio, ad cognitionem ſuam præpoſi-
„ tos, & ſacerdotes vocare &c.? „ E ciò ſia detto in-
torno all' autorità di S. Cipriano.

§. II.

I. *Dell' autorità di Oſio Veſcovo di Cordova.* II. *Se ella ſi prenda nella più ampia ſignificazione, che può avere, è contraria al Ragionatore.* III. *Se ſtrettamente*

te al caſo , di cui allora ſi trattava da quel Prelato , non è a propoſito . IV. *Il Prelato medeſimo non diſſe mai , che il temporal della Chieſa ſia del Sovrano ; anzi tenne tutto l' oppoſto .* V. *Contradizioni del Ragionatore intorno al dominio della chieſa , e degli eccleſiaſtici .* VI. *Sentimenti attribuiti a Oſio , ma non mai da lui ſoſtenuti .*

Dell'autorità di Oſio veſcovo di Cordova.

I. RIcorre quindi il Ragionatore (1) all' autorità di Oſio Veſcovo di Cordova . Io la riferirò qui tutta intiera , e tale , qual ella ſi legge nella epiſtola ſcritta da quel Prelato a Coſtanzo Imperatore : „ Deſi- „ ne , quæſo , & memento te mortalem hominem eſſe . „ Time judicii diem , teque ad diem illum cuſtodi inno- „ xium . Ne te miſce rebus eccleſiaſticis , neu de his „ nobis præcipe ; ſed a nobis eas tu potius diſcito . Ti- „ bi regnum commiſit Deus , nobis credidit quæ ſunt „ eccleſiæ : & quemadmodum ſubripiens tuum princi- „ patum Deo ordinanti contradicit ; ſic metue , ne & „ tu , quæ ſunt eccleſiæ ad te pertrahens , magni cri- „ minis reus fias . *Reddite* , ſcriptum eſt , *quæ ſunt Cæſa-* „ *ris* , *Cæſari* ; *& quæ ſunt Dei* , *Deo* . Nec ergo nobis „ in terra principatum exercere licet ; nec tu adolendi „ obtines poteſtatem „ .

Se una tale autorità ſi prenda nella più ampla ſi-

II. Gran diſgrazia biſogna , che abbia il Ragionatore nell' addurre le teſtimonianze degli antichi . Egli non

(1) *Ragionamento p.26. ſeq. Confer. P.I. p.XLIV. ſeq. , e P.II. p.XVII.*

CAP. II.

gnificazione, ch'ella poſſa avere, è contraria al Ragionatore.

non ne azzecca una, la quale, ſe fa al propoſito, non gli ſia manifeſtamente contraria. Lo che come da' parecchi altri, così pure a evidenza ſi ſcorge dal deſcritto paſso di Oſio. E per verità, o ſi ha un tal paſſo a intendere ſecondo tutta l' ampiezza, ed eſtenſione del ſignificato, che poſſono avere le parole nel paſſo medeſimo contenute; o ſi dee prendere ſtrettamente pel ſolo caſo, di cui ſi trattava da quel prelato. Se con tutta l' ampiezza, egli certamente non può eſsere d'accordo col Ragionatore. Imperocchè nega Oſio, che lecito ſia al Sovrano ſecolare di meſcolarſi εἰς τὰ ἐκκλησιαστικὰ *nelle coſe eccleſiaſtiche*; perciocchè Iddio ha commeſſo al Sovrano ſteſso τὴν βασιλείαν *il regno*, e non già τὰ τῆς ἐκκλησίας *le coſe della chieſa*, le quali coſe ſono da Dio medeſimo affidate a' veſcovi. Laonde ſe il Sovrano ſuddetto trae a ſe τὰ τῆς ἐκκλησίας *le coſe della chieſa*, mette la mano all' incenſiere, e dee temere di coſtituirſi reo μεγάλου ἐγκλήματος *di gran delitto*. Adunque τὰ ἐκκλησιαστικὰ *le coſe eccleſiaſtiche*, e τὰ τῆς ἐκκλησίας *le coſe della chieſa*, non eſſendo commeſſe al Sovrano ſecolare, e non potendo egli trarle a ſe, ſenza mettere ſacrilegamente all' incenſiere la mano; non ſono, ſecondo Oſio, del numero di quelle, che appartengono al dominio di *Ceſare*, vale a dir del Sovrano, e che a lui ſi debban rendere. Or ne' monumenti del quarto ſecolo, in cui fiorì Oſio, e ancora de' ſecoli ſuſſeguenti, le parole τὰ ἐκκλησιαστικὰ, *le coſe eccleſiaſtiche*,

ſtiche, e τὰ τῆς ἐκκλησίας *le coſe della chieſa*, ſignificano le facoltà, e le poſſeſſioni della chieſa. Il ſinodo Antiocheno (1) celebrato pochi anni avanti, che Oſio aveſſe ſcritta quella lettera a Coſtanzo, chiama τὰ τῆς ἐκκλησίας, *le coſe della chieſa*, i beni eccleſiaſtici, e aggiugne, che queſti debbono con ogni diligenza eſſere cuſtoditi alla chieſa medeſima, e amminiſtrati dalla poteſtà, e giudizio del veſcovo. I ſinodi (2) Africani; verſo la fine dello ſteſſo quarto ſecolo ſtabilirono, che i preti

(1) Canone XXIV. T. I. *Concil. p.* 603. τὰ τῆς ἐκκλησίας τῇ ἐκκλησίᾳ καλῶς ἔχειν φυλάττασθαι δεῖν, μετὰ... ἀγαθῆς συνειδήσεως, καὶ πίστεως τῆς εἰς τὸν πάντων ἔφορον, καὶ κριτὴν θεὸν, ἃ καὶ διοικεῖσθαι προσήκει μετὰ κρίσεως, καὶ ἐξουσίας τοῦ ἐπισκόπου τοῦ πεπιστευμένου πάντα τὸν λαὸν, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν συνηγομένων. „ E che ivi ſi tratti de' beni sì mobili, che immobili della chieſa, egli è evidente da ciò, che ſegue: δίκαιον, καὶ ἀρεστὸν παρὰ τῷ θεῷ, eſſere *giuſto, e piacente a Dio*, che il veſcovo laſci τὰ ἴδια *le coſe proprie* οἷς βούλεται *a quelli*, *a' quali vuole, e che* τὰ τῆς ἐκκλησίας *quelle, che ſon della chieſa*, alla medeſima ſi cuſtodiſcano. E nel Canone XXV. ſi dichiara: ἐπίσκοπον ἐχεῖν τῶν τῆς ἐκκλησίας πραγμάτων ἐξουσίαν, ὥστε διοκεῖν εἰς πάντας τοὺς δεομένους *avere il veſcovo la poteſtà di quelle coſe, che ſon della chieſa, per diſpenſare a tutti i biſognoſi* con tutta la devozione, e timor di Dio: e poco dopo ſi eſpone, quali ſiano sì fatte coſe, *che ſon della chieſa*, cioè τὰ τῇ ἐκκλησίᾳ διαφέροντα, ἢ τοι ἐξ ἀγρῶν, ἢ καὶ ἐξ ἑτέρας προφάσεως ἐκκλησιαστικῆς *quelle coſe che alla chieſa appartengono, o di campi, o di altre facoltà, o di altra eccleſiaſtica pertinenza*.

(2) Canone XXXIII. *Cod. canon. eccl. Afric. Tom. eod. Concil. p.* 879. „ Item „ placuit, ut presbyteri non vendant πράγματα τῆς ἐκκλησίας... χωρία τῆς „ ἐκκλησίας *rem eccleſiæ... prædia* „ *eccleſiæ*, ubi ſunt conſtituti, *neſcien-* „ *tibus* epiſcopis ſuis: quomodo & epi- „ ſcopis non licet vendere χωρία τῆς „ ἐκκλησίας *prædia eccleſiæ*, ignoran- „ te concilio, vel presbyteris ſuis. „ Vedi il *cap. ult. di queſto libro*.

CAP. II.

i preti non vendeſſero ſenza ſaputa de' veſcovi *rem eccleſiæ*, che nella verſion greca ſi traduce πράγμα τῆς ἐκκλησίας. La qual maniera di eſprimere i beni delle chieſe sì mobili, che ſtabili, ſi propagò ne' ſecoli ſuſſeguenti; onde il gran concilio Calcedoneſe (1) inteſe le parole τὰ ἐκκλησιαστικά, *le coſe eccleſiaſtiche*, e τὰ τῆς ἐκκλησίας *le coſe della chieſa*, pe' beni medeſimi, come pel proprio, e principale loro ſignificato. Adunque ſe il teſto d' Oſio ſi prenda ſecondo quell' ampiezza di ſignificazione, che poſſono ammettere le parole in eſſo contenute; e che ne' tempi di quel prelato realmente ammetteano; le facoltà certamente, e le poſſeſſioni della chieſa non ſi dovranno in conto veruno riconoſcere per ſoggette alla poteſtà ſecolare, in guiſa tale, che ſe queſta vorrà diſporne, o attribuirſele, come ſe al dominio di eſſa appartengano, ſarà rea di uſurpazione delle coſe ſacre, o ſia, di aver meſſo la mano all' incenſiere. Per la qual coſa preſa nell' ampia ſua ſignificazione la teſtimonianza di Oſio, ripugnerà alle opinioni del Ragionatore.

Che ſe ſi prenda l' autorità medeſima ſtrettamente, e attamente al caſo, di cui allor ſi trattava, ella non ſa a propoſito.

III. Che ſe vorrà queſti intenderla ſtrettamente, e attamente al caſo, di cui allora ſi trattava da quel celebratiſſimo veſcovo; ſarà ſenza dubbio aſtretto a confeſsare, ch' ella

(1) *Canone* XXVI. *Tom.* II. *Concil. p.* 611. „ Placuit, omnem eccleſiam „ habentem epiſcopum habere œconomum de clero proprio, qui diſpenſet „ τὰ ἐκκλησιαστικὰ eccleſiaſtica ſecundum ſententiam Epiſcopi proprii, „ ita ut eccleſiæ diſpenſatio præter teſtimonium non ſit, & ex hoc diſpergantur τὰ τῆς ἐκκλησίας quæ *ſunt res eccleſiæ*. „

ch' ella non è a propoſito pel noſtro punto. Il caſo era, ſe all' Imperatore conveniva di ordinare a' veſcovi di ſottoſcrivere la condannazione di S. Atanaſio (1). Trattaſi pertanto da Oſio della poteſtà laica, ſe le ſia lecito d' intrommetterſi ne' giudizj eccleſiaſtici. Or la noſtra queſtione, non ſi aggira intorno a' giudizj, nè noi cerchiamo, ſe alla poteſtà laica poſsa competere il trarre a ſe le cauſe eccleſiaſtichè; come realmente non compete. Non fa dunque al propoſito noſtro l' arrecata autorità, ſe prendeſi ſtrettamente al caſo, di cui allora ſi trattava da quel prelato; lo che avea io a dimoſtrare. CAP. II.

IV. Ma dice il Ragionatore, inſegnarſi da Oſio, *che il dominio delle temporali coſe appartiene a Ceſare*. Lo prego d' indicarmi, dove Oſio parli di *dominio*, e dove delle *temporali coſe*, talchè ſe ne poſſa dedurre, che *il dominio delle temporali coſe* eccleſiaſtiche appartenga a Ceſare. Io trovo nelle leggi di Coſtantino CESARE pubblicate forſe a perſuaſione di Oſio, che tanto

Non diſſe mai Oſio, che il temporal delle chieſe ſia del Sovrano; ma diſſe anzi il contrario.

(1) Oſius Epiſt. ad Conſt. *apud Athanaſ. Hiſtor. Arianor. ad Monachos n.44 p.370. ſeq. Tom. 1. P. 1. Opp. Edit. Pariſ. an. 1698.* „ Ad quidvis „ potius tolerandum paratus ſum, quam „ ut innoxium effundam ſanguinem, „ veritatemque prodam. Deſine talia „ ſcribere; nec orientales audias... „ Nam quæ effutiunt illi, non Athanaſii cauſſa, ſed hæreſis ſuæ gratia loquuntur... Deſine vim inferre... „ nec comites miſeris, ſed exules remitte.. Quidnam ejuſmodi a Conſtante (fratre tuo) actum eſt? Quis „ epiſcopus exulavit? Quandonam ille „ eccleſiaſticis judiciis medius interfuit? „ Quis ſub illo Palatinus, contra quem „ ſubſcribere coegit?.. Deſine quæſo, „ & memento mortalem te eſſe &c. (come ſta nel teſto riferito di ſopra). Soggiugne Oſio: „ Arianis minime „ adjungor.. nec contra Athanaſium „ ſcribam &c.

CAP. II.

tanto valeva appreſso quel grande Imperatore (1), che il *dominio delle temporali coſe eccleſiaſtiche* ſia della chieſa; ma non trovo nel teſto di Oſio, che un tal dominio ſia di Ceſare. Anzi ſe ſtiamo alla ſignificazione generale delle parole contenute in eſso teſto, dobbiamo dire, come ſi è dianzi provato, che il dominio medeſimo ſia della Chieſa, e non di Ceſare. Con quale franchezza dunque oſa il Ragionatore di ſcrivere, inſegnarſi da Oſio, che il *dominio delle temporali coſe* generalmente, ſenza eſcludere i beni eccleſiaſtici, *appartiene a Ceſare?* E in vero, ſe quì ſi ragiona del dominio di proprietà, per cui una coſa temporale diventa noſtra (2); come può egli negare, che, ſecondo quel celebre veſcovo, un sì fatto dominio non appartenga agli eccleſiaſtici, e alla chieſa? Non preſedè forſe Oſio al concilio Sardicenſe l'an. 347. e non diſſe apertamente, che poſſedevano i veſcovi anche fuori delle dioceſi loro *grandi* ſtabili, e sì giuſtamente li poſſedeano, che ſtimava eſsere loro lecito di allontanarſi per alcune ſettimane dalle chieſe loro per raccoglierne i frutti (3)?

E a

(1) Apud Euſeb. *Vitæ Conſtant. lib.* II. *c.* XXXIX. *p.* 497. „ Fiſcus . . . ea „ quæ aliquamdiu οὐ δικαίως INJU- „ STE detinuit, Eccleſiis tandem „ δικαίως JUSTE reſtituet. Omnia „ ergo, quæ ad eccleſias recte viſa „ fuerint pertinere, ſive οἰκίαι *domus*, „ ac poſſeſſio ſit, ſive ἀγροὶ AGRI, & „ κῆποι horti, ſeu quæcumque alia, „ nullo jure, quod ad δεσποτείαν „ DOMINIUM pertinet, imminuto, „ ſed ſalvis omnibus, atque integris „ manentibus, reſtitui jubemus. „

(2) Vedi il Grozio *lib.* II. *c.* II. *de J. B. & P. n.* 1. *ſeq. p.* 202. *T.* 1. *Edit. an.* 1735.

(3) *Canone Græc.* XII. *Lat.* XV. *p.* 646. *ſeq. T.* 1. *Concilior. Ed. Pariſ. an.* 1714.

ὅσιος

E a front e di sì chiara testimonianza avrà il Ragionatore il coraggio di spacciare, che, secondo Osio, il *dominio* di proprietà de' beni *temporali ecclesiastici appartiene a Cesare?* Indichi egli, torno a dire, il luogo, in cui Osio si sia servito della parola δεσποτεία *dominio*, o delle voci γήϊνων, ἢ κοσμικῶν πραγμάτων *terrene*, o *temporali cose*: quantunque se le avesse adoprate, si sarebbero potute agevolmente interpretare in giusto senso. Osio non parla, che περὶ τῆς βασιλείας *del regno*, e περὶ τῆς ἀρχῆς, e *del principato* secolare; e non dice altro, se non, che il *regno* è stato commesso all' Imperatore, e che *colui, il quale rapisce, o toglie il regno* ὁ τὴν βασιλείαν ἀποκλέπτων all' Imperatore medesimo, ripugna alle ordinazioni di Dio; e che a' vescovi non era lecito ἀρχεῖν ἐπὶ τῆς γῆς *di esercitare il principato* secolare *in terra*, il qual principato allora apparteneva intieramente a Cesare. Ma tutto ciò che può mai conferire alla causa del Ragionatore? Chi è tra noi, che sostenga, essere lecito a' vescovi, o a chiunque si voglia, di torre al Sovrano τὴν βασιλείαν il *regno*, o τὴν ἀρχὴν il *principato*, o di arrogarsi l' autorità di regnare, o di farla da principe, non essendo il suo regno, o il principato; o che non si abbia a rendere a Cesare ciò, ch' è di Cesare, e a Dio, ciò,

CAP. II.

ὅσιος ἐπίσκοπος εἶπεν &c. Veramente ella è una cosa ridicolosa il pensare, che secondo Osio non convenga alla chiesa, e agli ecclesiastici di possedere beni stabili, quando egli, avendo sottoscritto il Concilio Eliberitano, mostrò di non disapprovare, che fosse lecito anche a' Vescovi di negoziare se loro fosse piaciuto: *Syn. Elibet. non post an.* 313. *habita can.* XVIII. *al.* XIX. *p.* 252. *T.* I. *Concil. Edit. Paris. an.* 1714. „ Epi„ scopi &c.

CAP. II.

ciò, ch' è di Dio? E non eſsendovi tra noi veruno, qual vantaggio ſpera il Ragionatore di ritrarre da sì fatte eſpreſſioni di Oſio?

Contradizioni del Ragionatore intorno al dominio, che poſſono avere gli eccleſiaſtici, e la chieſa.

V. *Certo è*, tira egli innanzi a ſcrivere, *che io non ho preſo di mira nè quello, nè queſti dominj; ma ho detto di tutti gli eccleſiaſtici generalmente, che ad eſſi Criſto non diede* DOMINIO *di che qualità ſi foſſe, e il paſſo di Oſio prova queſto detto* (1). Ma che contien egli un tal ſuo detto? Contien, ei dice, *un puro fatto* (2). Or che ha mai ſcritto Oſio circa un tal *puro fatto*, che *Criſto non diede dominio di qualunque qualità ſi foſſe agli eccleſiaſtici, e alla chieſa?* Forſe l' aver egli detto, che *nobis in terra principatum exercere non licet*, è una *prova* di quel *puro fatto*, vale a dire non contenente, nè coſtituente nulla circa il diritto? Ma il *non licet* riguarda, come ſa ognuno, il *diritto*, e non un *puro fatto*. Sicchè le parole di Oſio riguardanti, ſecondo il Ragionatore, il non *avere dominj di che qualità ſi ſia*, ſpettano al *diritto*, e non già a un *puro fatto*. Nè ciò ſi nega dal Ragionatore coſtantiſſimo nel contradirſi. Egli eſpreſsamente ſcrive, tenerſi ciò da Oſio *per dottrina riferita al jus divino* (3). Secondo lui adunque per *dottrina riferita al jus divino ſarà illecito* (*al parer di Oſio* da lui citato, e ſeguitato) agli eccleſiaſtici di avere

(1) *Conferm. del Ragionam. P.I. p.XLV.*

(2) *Conferm. del Ragionam. p.XX.* dice del ſuo primo principio, ch' è per l' appunto queſto; che *altro non contiene, che un puro fatto.*

(3) *Ragionam. p.27.*

avere qualunque dominio ſu delle coſe temporali. Non è ciò dunque un *puro fatto*, mentre porta ſeco la dottrina riferita al diritto divino; ed è nello ſteſso tempo un *puro fatto*, ſtando alle aſſerzioni del Ragionatore; lo che è una manifeſta contradizione (1). Che ſe è loro illecito per divin diritto, o ſia per *dottrina riferita al jus divino*, in qual guiſa per diritto umano può diventar loro lecito? Come dunque il Ragionatore, ſempre ſimile a ſe ſteſso, tornando a contradirſi, non dubitò punto di ſcrivere, ch'ei *non nega potere gli eccleſiaſtici aver e poſſeſſo, e dominio di beni temporali con titolo giuſto, e* DIPENDENTEMENTE DALLE CONCESSIONI, E DALLE LEGGI DE' PRINCIPI?

CAP. II.

VI. Egli è certo però, che Oſio non diſſe mai, che non ſia lecito alla chieſa, e agli eccleſiaſtici di poſsedere, e di avere dominio ſu de' beni, che poſseggono; ma ſoſtenne anzi tutto il contrario, come poco innanzi ſi è dimoſtrato. Inoltre non ſi troverà in verun monumento laſciatoci da quel prelato, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici non ſia lecito di eſercitare il principato, quando ſia loro da chi ha

Sentimenti attribuiti a Oſio; ma non mai da lui ſoſtenuti.

(1) Monſig. Jacopo Benigno Boſſuet *nel* II. *avvertimento ſulle lettere del Sig. Jurieu num.* XI. *p.* 89. *T.* IV. *delle Opere ſue ſtampate in Venezia l'anno* 1758. ragionando delle contradizioni de' Proteſtanti: *Tal è*, dice, *la falſa ſcienza, che la riforma ha profeſſata, quando ha ella creduto di poter penetrar tutti i miſterj di Dio; ma ecco nel tempo medeſimo le ſue* CONTRADIZIONI: *Schifate dice S. Paolo* (1. *Tim.* c. VI. *v.* 20.) *le contradizioni di queſta falſa ſcienza. Ciò prova, che* OGNI FALSA SCIENZA CONTRADICA A SE MEDESIMA. *Così è.*

CAP. II.

ha legittima potestà, conferito. Nè poteva egli ciò affermare. 1. perchè non vi è legge, nè ragion veruna, la quale impedisca, che un ecclesiastico possa essere principe nella civile repubblica (1). Altrimenti un Sovrano, il quale abbracciasse lo stato chiericale, dicaderebbe subito dal diritto di regnare; e se nol volesse dimettere, sarebbe giustamente a forza deposto dal regno. 2. Perche egli è manifesto, essere stati molti vescovi costituiti principi nel temporale, o per autorità di potestà legittime, o per elezione de' popoli, non solamente non ripugnando, ma pienamente anche acconsentendovi tutte le nazioni, e potenze cattoliche, lo che non sarebbe avvenuto, se fosse alieno dalla scrittura, e dalle divine tradizioni (2). 3. Perchè, come si dimostrerà dopo, fu condannato dalla chiesa Arnaldo da Brescia, il quale aveva dogmatizato, che a' Pontefici sono dalle divine leggi negati *fiscalia jura*, che sono certamente diritti annessi alla sovranità, o sia al principato. E ciò sia detto dell' autorità di Osio, la quale non solamente non giova alla causa del Ragionatore, ma, se ben si consídera, le ripugna anzi, e la distrugge. Non occorre pertanto, che il Ragionatore ci avvisi, esser Osio stato

(1) Tornerà forse l'Avversario al testo: *Reges gentium dominantur eorum &c.* Ma già gli si è mostrato di sopra *p.97. seq.* in qual senso si debba prendere quel testo; e gli si è fatto vedere *p.*102. *seq.* che Gesù Cristo non proibì mai a suoi di avere preeminenze, anzi suppose che aver le potessero.

(2) Vedansi il Card. Orsi *del Dominio temporale de' Papi c.*VI. e il Tomassino *T.*III. *de' Benefizj lib.*I. *c.*XXVI. *seq.*

to citato da S. Atanaſio. Poichè e ſapevaſi ciò da noi, e può eſser egli ſicuro di non avere queſto Santo più favorevole al ſuo ſentimento (1) di quel, che abbia avuto Oſio.

§. III.

I. *Dell' autorità di S. Gregorio Nazianzeno falſamente addotta dal Ragionatore.* II. *Dalla quale peraltro non ſegue ciò, che il Ragionatore medeſimo ne vorrebbe dedurre.* III. *E che manifeſtamente ripugna alle vere teſtimonianze di quel gran Santo.*

I. PAſſa il Ragionatore (2) a S. Gregorio Nazianzeno, e ne apporta le ſeguenti parole, che dice di aver eſtratte dalla Orazione XVII. che *gl' imperj*

Dell' autorità di S. Gregorio Nazianzeno falſamente addotta dal Ragionatore.

(1) S. Atanaſio nella Storia degli Ariani a' Monaci *n.* 33. *p.* 363. *T.* 1. *Opp. Ed. Pariſ. an.* 1698. racconta, che avendo detto varj Ss. veſcovi a Coſtanzo, che la domanda fatta loro non era ſecondo τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα l'*eccleſiaſtica regola*, e avendo avuto da lui in riſpoſta: *quel che io voglio* τοῦτο κανὼν νομιζέσθω, *ſi abbia per canone*: alzate le mani al cielo (*n.* 33.) gli replicarono, che ſi rammentaſſe, che l'Impero non era ſuo, ma di Dio, che gliel' avea dato; e non conculcaſſe τὰ ἐκκλησιαστικὰ *le coſe eccleſiaſtiche*, nè meſcolaſſe τὴν ῥωμαϊκὴν ἀρχὴν τῇ τῆς ἐκκλησίας διατάγῃ *il principato Romano colla diſpoſizion della chieſa*. Or che vuol egli il Ragionatore, ſe non ſe roveſciare le diſpoſizioni della chieſa, e i canoni riguardanti i beni eccleſiaſtici, ſu de' quali da' canoni ſteſſi, come nel *cap.* IV. vedremo, ſi nega ogni poteſtà a' Sovrani del ſecolo? Certo è che, come dice S. Atanaſio di Coſtanzo (*Ivi n.* 51. *p.* 375.) così poſſo io dire del Ragionatore, che mentre finge di ſoſtenere il canone πάντα παρὰ τοῦτον ἐπιόντα πράττειν, *procura di fare tutto contro di eſſo canone*; ſtudiaſi *eccleſias devaſtare, eccleſiaque abrogatis canonibus* vuole, che *ſua obtineant decreta*: *S. Athanaſ. ivi num.* 77. *p.* 390. Ma di S. Atanaſio tratteremo nel 2. libro.

(2) *Ragionam. p.* 27.

P *perj*

CAP. II.

perj ſono diſtinti, uno della Chieſa, e l' altro de' Re: „ quia huic tranquillitas, illi animarum ſalus commiſſa „ eſt. „ Ma queſto paſſo non ſi legge altrimenti nella citata Orazione (1) di quel gran veſcovo, nè in alcun altro opuſcolo di lui.

Dalla ſteſſa autorità non ſegue eiò, che ne vorrebbe dedurre il Ragionatore.

II. Poniamo però, che ſi legga, che ne ſegue? Forſe, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici non poſſano avere, o non abbian dominio sù de' fondi loro; e che tal dominio ſpetti al principe ſecolare? Non ammette una tal conſeguenza il Santo, come ſi ſcorge dal riferito paſſo, e come opportunamente dimoſtreremo nel II. libro di queſta opera.

S. Gregorio ſteſſo avea dominio ſu di beni ſtabili,

III. Abbia peraltro frattanto il Ragionatore la pazienza di

(1) S. Gregorio nella ſteſſa XVII. *Orazione p.196. Edit. Colon. an.1690.* dice, che fa d'uopo, che noi ci ſottomettiamo τῆς ἄρχουσι *a' principi δι' εὐταξίαν pel buon ordine*; ma nello ſteſſo tempo avviſa egli τοὺς ἄρχοντας, καὶ τοὺς δικάστας *i principi egli aventi la podeſtà* ſecolare (*p.271.*) ch'ei, come veſcovo, non vuol parere παραχωρεῖν di *cedere alla potenza* τῇ δικαστικῇ loro, e di dimettere la ſua criſtiana libertà, e di non aver cura di eſſi; e quindi fa loro ſovvenire, che trattandoſi anche della tranquillità pubblica, di cui allora in realtà ſi trattava (poichè parla egli al Prefetto, il quale erasi adirato contro de' Nazianzeni) i principi ſteſſi convien, che deferiſcano molto a' veſcovi, eſſendo ſtati da *Criſto ſoggettati all'impero, e al trono di eſſi veſcovi.* ὁ τοῦ χριστοῦ νόμος ὑποτίθησιν ὑμᾶς τῇ ἐμῇ δικαστικῇ; perciocchè *noi pure*, egli dice, *eſercitiamo il principato* ἄρχομεν γὰρ καὶ αὐτοὶ, e un principato μείζονα, καὶ τελεωτέρου *più eccellente, e più perfetto*, ſe pure non vi ſia chi voglia, τὸ πνεῦμα ὑποχωρῆσαι τῇ σαρκὶ, καὶ τοῖς γηίνοις τὰ ἐπουράνια *che lo ſpirito ceda alla carne, e le celeſti alle terrene coſe*. Adunque S. Gregorio anche in ciò, che riguarda la tranquillità pubblica, vuole, che la poteſtà ſecolare deferiſca alla eccleſiaſtica.

di dare un' occhiata al teſtamento di quel gran Dottore, e vedrà, ch' egli veſcovo, e veſcovo di quella virtù, e di quel ſapere, che tutto il mondo ammirava, e ammira, e ammirerà ſempre; e in cui ſi riconoſce, al dire di S. Agoſtino, l' autorità de' veſcovi tutti dell' oriente (1); vedrà, torno a dire, ch' egli eſſendo veſcovo, avea *dominio* δεσποτείας di fondi, o beni ſtabili (2), e che di tal δεσποτείας *dominio* laſciò egli parte alla chieſa, e parte ad altri; e che avendo egli così penſato, e operato, confuſe, e confonde quegli amanti della novità, i quali non ſolamente nodriſcono contrarj

(1) S. Aug. *lib.* 1. *contra Julian.* c. v. *n.*15. & 16. *T.* x. *Opp.* „ An tibi „ parva in uno Gregorio Epiſcoporum „ Orientalium videtur auctoritas? Eſt „ quidem tanta perſona, ut neque il- „ le hoc niſi ex fide chriſtiana omni- „ bus notiſſima diceret; nec illi eum „ tam clarum haberent, atque vene- „ randum, niſi hæc ab illo dicta ex re- „ gula notiſſimæ veritatis agnoſcerent.

(2) Initio *Tom.* 1. *Opp. Ed. Colon. an.*1690. „ Omnem meam ſub- „ ſtantiam catholicæ Nazianzi eccleſiæ „ conſecravi ad pauperum, qui ſub „ eadem ſunt, miniſterium ... Cum „ igitur contigerit, me ex vita dece- „ dere, hæres meus eſto Gregorius „ diaconus, & monachus domeſticus „ quondam meus.... ex univerſa ſub- „ ſtantia mea mobili, καὶ ἀκινήτου „ ET IMMOBILI, ubicumque ea „ mihi ſita eſt .. ita quidem ut ipſe „ meam omnem ſubſtantiam mobilem „ ET IMMOBILEM καὶ ἀκίνητον „ ſanctæ eccleſiæ Nazianzi reſtituat.. „ ſciens .. in eam rem ſe inſtitutum „ hæredem, ut per ipſum eccleſiæ „ omnia ſine fraude conſerventur... „ Volo præterea, Gregorium diaconum „ hæredem meum una cum Euſtathio „ monacho.. poſſidere κτῆμα PRÆ- „ DIUM Arianzenum, quod ex Rhe- „ gini bonis ad nos pervenit. Gre- „ gorius vero equas, & oves, quot- „ quot jam ipſis præſens dari juſſi, „ quarumque τὴν νομὴν αὐτοῖς, καὶ „ τὴν δεσποτείαν POSSESSIONEM „ IPSIS, ET DOMINIUM tradidi, „ has ipſis quietatas manere volo, „ δεσποτείας δικαίου DOMINII „ JURÆ &c. „ Ecco gli eccleſiaſtici poſſidenti JURE DOMINII.

CAP. II.

ſentimenti ; ma hanno eziandio il coraggio di attribuirgli de' paſſi non ſuoi , e di citarlo a lor favore.

§. IV.

I. *Dell' autorità di S. Iſidoro Peluſiota falſamente addotta dal Ragionatore.* II. *Sentimenti del Santo medeſimo intorno alla dignità ſacerdotale.* III. *A chi ſpetti ſecondo lo ſteſſo Santo l' autorità , e la podeſtà ſu de' beni eccleſiaſtici.* IV. *Sbagli del Signor Campomanes intorno a certe lettere di eſſo S. Iſidoro.*

Dell' autorità di S. Iſidoro Peluſiota falſamente addotta dal Ragionatore.

I. CON pari felicità finge il Ragionatore (1) come preſe dalla CCXLIX. lettera del III. libro di S. Iſidoro Peluſiota le ſeguenti parole , che i laici *in negotiis* , e noi eccleſiaſtici *in oratione collocati ſumus* . Peroccchè in quella tal lettera non vi è nè pur ombra di una sì fatta ſentenza. Egli forſe avendo veduto citata queſta tal lettera da Gian Gerardo Voſſio (2) , con averne riferite le parole in greco , ſi è immaginato , che tale ne foſſe il ſenſo , quale ce lo rappreſenta egli nel ſuo Ragionamento.

Sentimenti del S. intorno alla dignità ſacerdotale.

II. Ma S. Iſidoro ragiona ivi (3) del ſacerdozio , e del

(1) *Ragionam. p.27.*

(2) *Diſſertatione epiſtolica de Jure Magiſtratus in rebus eccleſiaſticis p.867. Edit. Amſtelod. an.1701.*

(3) „ Ex ſacerdotio, & regno rerum „ adminiſtratio conflata eſt. Quam- „ vis enim permagna utriuſque diffe- „ rentia ſit (illud enim velut anima „ eſt , hoc velut corpus) ; ad unum „ tamen , & eumdem finem tendunt , „ hoc eſt ad hominum ſalutem. Qua- „ propter cum judaicæ res initium ſu- „ me-

del regno ; e ne aſſicura , che il Sacerdozio è come l'anima dell'amminiſtrazion delle coſe ; e il regno come il corpo ; e che tutti due tendono allo ſteſſo fine , ch' è la ſalvezza degli uomini ; e che non ſi pregiudica al ſacerdozio ſenza nuocere al regno . Ma queſte maſſime in vece di giovare , abbattono anzi il ſiſtema del Ragionatore , e gli sforzi altresì : mentre queſti procura ; quanto può mai di avvilire , e di opprimere il ſacerdozio , per eſaltare la podeſtà , e ſtendere i diritti del ſecolar principato . Non altrimenti parla il Santo nel II. libro (1) , e nel v. (2) dove dice : „ Sacerdotium „ eſſe omni regno ſublimius , digniuſque : „ e nel libro IV. (3) in cui ſcrive, che il veſcovato è „ ſacer principatus , qui regno quoque ipſo non ſolum eſt ſublimior,

„ mebant , SACERDOTIUM , UT „ MAGIS NECESSARIUM, INSTITUTUM EST , AC PERDIU „ DURAVIT . Poſteaquam autem „ cum CARNI ADDICTIORES, AC „ CRASSIORES eſſent , regnum poſcerunt , quod ipſis conceſſum fuit ; „ quippe quod utiliſſimum eſſet , atque „ EORUM , qui SACERDOTI MINIME PAREBANT , peccata coerceret , ac reſtringeret . . . maxime „ quidem per SACERDOTII EXTINCTIONEM REGNI QUOQUE , ET ALIARUM OMNIUM „ RERUM everſionem (Deus) ſimul demonſtrabat . Sublato enim , „ ac prorſus deleto eo , quod CAPUT „ erat , MAJORISQUE MOMENTI , ne aliud quidem quidquam „ conſiſtere poterat ; nam regni quoque baſis pietas erga Deum erat , „ quæ in Dei cultu poſita conſebatur . „ Sed tamen regnum etiam finem habiturum dixit .

(1) *Epiſt.* CCXXXIV. *p.* 156. *Ed. Venet. an.* 1745. „ Dic iſtis , quibus populi „ maxime curæ ſunt , vel ut rectius „ loquar , quibus curæ quidem eſſe debeant , verum nullo modo ſunt : „ cum vos per ea , quæ agitis , quid „ nam ſacerdotium ſit , vobis ignotum eſſe confiteamini , quorſum „ tandem aliis moleſtiam exhibetis ?

(2) *Epiſt.* CCCCXXII. *p.* 445.

(3) *Epiſt.* CCXIX. *p.* 358.

CAP. II.

,, mior, ſed etiam laborioſior; ,, e aggiugne, che l'Apoſtolo: ,, magnitudinem hujus ſacri principatus indi- ,, cat . . , quæ omnem ſuperat reipublicæ adminiſtratio- ,, nem, ac dignitatem. ,, Veda il Ragionatore, ſe poſſa dedurre nulla da queſti paſſi, che favoriſca le ſue idee, e ſoggetti la poteſtà eccleſiaſtica alla ſecolare nell' amminiſtrazione di ciò, che le appartiene; e ſe anzi ne debba ritrarre tutto il contrario, come tutto il contrario ne ricavò l' angelico Dottor S. Tommaſo nel *quattordiceſimo capo del primo libro del venteſimo opuſcolo intitolato de regimine principum* (1), e nella 2. 2. *q.* LX. *art.* VI. *al terzo argumento*, dove dice: *quod poteſtas ſecularis ſubditur ſpirituali, ſicut corpus animæ: & ideo non eſt uſurpatum judicium, ſi ſpiritualis prælatus ſe intromittat de* TEMPORALIBUS, *quantum ad ea, in quibus ſubditur ei ſecularis poteſtas, vel quæ ei a ſeculari poteſtate relinquuntur.*

A chi ſpettì ſecondo lo ſteſſo S. la podeſtà ſu de' beni eccleſiaſtici.

III. Permettaſi però, che S. Iſidoro abbia ſcritto nella citata lettera 249. del III. libro quel, che gli viene attribuito dal Ragionatore: qual coſa ne potrà queſti ritrarre a ſuo vantaggio? Forſe, che la chieſa non poſſa acquiſtare, e poſſedere; o che il governo delle ſuſtanze eccleſiaſtiche ſpetti a' Sovrani del ſecolo? Ma il Santo negherebbe una sì fatta conſeguenza; perocchè nella lettera CXXVII. del lib. II. ſcrivendo egli a S. Cirillo veſcovo

(1) Detto libro I. è ſtato compoſto da S. Tommaſo: parte del ſecondo, e i due ſuſſegneuti ſono ſtati ſcritti, come ſi crede, da Tolommeo Luccheſe.

covo di Aleſſandria, ſuppone, che non ſolamente poſſa la chieſa poſſedere, ma che lecitamente anche poſſegga: e non dice già, che al Sovrano, ma che alla poteſtà di S. Cirillo medeſimo appartenga il reprimere i dilapidatori de' beni della chieſa di Peluſio. „ Tuæ (Cyrille) PRUDENTIÆ, atque AUCTORITATIS „ eſt Peluſienſem eccleſiam præfectorum, & antiſtitum ſceleribus fractam, atque confectam, POTENTIÆ integritate, ac ſtudio recreare.„ Lamentaſi quindi di un certo Martiniano prete „ qui accepta ecceleſiæ procuratione, eam incommodis affecerat; .. „ fraudibus.. in negotiorum adminiſtratione utens.. „ & eccleſiaſticas quidem opes ita ſibi vindicarat.. ut „ etiam in eccleſiaſticarum rationum libro, eccleſiam, „ quæ injuria affecta fuerat, ipſius ære obſtrictam eſſe „ ſubſcripſerit &c. „

CAP. I.

IV. Il Signor Campomanes nel ſuo trattato *della Regalia dell' amortizzazione* ci dà per Iſpagnuolo queſto Santo, confondendo Peluſio con Siviglia, e l'Egitto colla provincia Betica della Spagna; e volendo, ch'egli abbia viſſuto quaſi 200. anni dopo ch'ebbe ceſſato di vivere. „ Queſta medeſima dottrina *propoſta nella* „ *epiſtola a Epagato, dice il Signor Campomanes* (1), ripete [*Iſidoro Dottor Santo delle Spagne* (2) *e Arcivescovo di Siviglia* (3)] in un altra lettera al diacono

Di alcuni abbagli del Sig. Campomanes.

„ Fu-

(1) *Pag.* 10. *num.* 35. *dell' Ediz. di Madrid.*

(2) *Ivi p.* 9. *n.* 34.

(3) *Ivi*, dove cita un altra di lui Epiſtola *a Epagato ſacerdote.*

CAP. II.

„ Eutonio, e basta per comprovare, che la chiesa di „ Spagna, i Concilj di essa, e i Dottori altresì non cre- „ dettero mai, che resistere si possa a riconoscere il di- „ ritto reale di esiggere i tributi imposti per ragion „ de' fondi, e beni stabili della chiesa. „ Ma di S. Isidoro di Siviglia Spagnuolo, che fiorì nel VII. secolo, non si trovano libri di lettere, nè si crede, che ne abbia fatti: e per l'opposito di S. Isidoro Pelusiota Egizio se ne trovano cinque libri, e per l'appunto nel I. si leggono le citate lettere a Epagato, e a Eutonio. In queste però si parla ben del tributo, che i cristiani pagar debbono secondo l' esempio dato loro da Gesù Cristo, *ut homini atque nostris conditionibus obnoxio* (1), e non iscusarsene sotto pretesto di averne a soccorrere i poveri; ma non si parla degli ecclesiastici, nè del Signore liberò qul fiaglio, come dicesi nel vangelo, nè finalmente de' fondi ecclesiastici; de' quali non comparendo nè pur vestigio nelle medesime lettere, non dovea trattare il Signor Campomanes, quasi che in esse ne venga fatta espressissima menzione. Ma de' tributi noi ragionaremo altrove. Ora per render giustizia al Signor Campomanes suddetto, dico, ch' egli non è mai arrivato a scrivere, che la chiesa non debba, o non abbia dovuto possedere beni stabili, secondo la disposizione di Gesù Cristo, al qual eccesso è arrivato il Ragionatore.

I. *Dell'*

(1) *Epist.* XLVIII. *ad Epagathum lib.* I., *Epist.* CCVI. *ad Eutonium lib. eod.*

§. V.

CAP. II.

I. *Del autorità di S. Gian Griſoſtomo malamente citata dal Ragionatore.* II. *Dimoſtraſi la ſteſſa autorità contraria al Ragionatore medeſimo, e come è da lui portata, e come ſi legge in fonte.* III. *Da varj paſſi del ſanto Dottore ſi dimoſtra, quali ſieno ſtati i veri ſentimenti di lui intorno a queſta materia.*

Dell' autorità di S. Gian Griſoſtomo malamente citata dal Ragionatore.

I. DOpo Santo Iſidoro, non ſo con qual ordine cronologico, apporta il Ragionatore a favor ſuo un teſto di S. Gian Griſoſtomo preſo dall' Omilia xv. ſopra la ſeconda Epiſtola a' Corintj. Già un tal teſto non è ſtato da lui letto in fonte (mentre ſembra, che a' fonti abbia egli giurato perpetua nemicizia) ma non ſo appreſſo qual moderno ſcrittore. Pel teſto medeſimo fa egli dire a quel gran veſcovo, che al principato eccleſiaſtico *non multa eſt cura de ſeculari vita; omnia autem de cæleſtibus rebus pronunciat.*

La ſteſſa autorità ſi dimoſtra allo ſteſſo Ragionatore contraviae come è portata da lui, e come ſi legge in fonte.

II. Tanto però ci baſta. Dunque *de ſeculari vita* ha il principato eccleſiaſtico *non multam curam*, vale a dire *ha qualche cura*. Per altro in fonte ſi legge così: *queſto principato* (eccleſiaſtico) *tanto è più eccellente del civile, quanto è* (più eccellente) *il ciel della terra; anzi molto ancora di più; perocchè in primo luogo procura non ſolamente, che ſieno puniti i commeſſi delitti, ma eziandio, che non ſi commettano,* καὶ βιοτικῶν μὲν οὐ πολὺς αὐτῇ λόγος, πάντα δὲ ὑπὲρ τῶν ἐν οὐρανοῖς πραγμάτων χρηματίζει: E CERTAMENTE DELLE COSE DI QUE-

CAP. II.

QUESTA VITA NON TRATTA EGLI MOLTO; MA TRATTA, [*ovvero* OPERA] TUTTO PER LE CELESTI (1). Or si ha egli a dire, che il principato ecclesiastico, perchè è molto più eccellente di quel che il cielo sia più eccellente della terra; e perchè tratta delle celesti cose, e tutto opera per queste, e non molto si cura delle appartenenti a questa vita; per questo non debba avere in terra verun dominio, o proprietà, o possessione; ma ogni dominio, e possessione esser debba di quello, che gli è inferiore, e meno eccellente di quel che sia la terra del cielo?

Da varj testi del Santo si fa vedere quali sieno stati i di lui sentimenti intorno a questo punto.

III. Ma aggiugne il Ragionatore (2): S. Gian Grisostomo sopra *il capo* x. (3) dell' evangelio di S. Matteo sostiene, che Gesù Cristo ordinò a' suoi discepoli, che non solamente non prendessero; ma che nè anche *possedessero oro, nè argento &c.* Ma si è di già mostrato di sopra, che S. Gian Grisostomo (4) pone questo ordine tra precetti *interini* προσκαιρα. Intanto giacchè egli provoca all' autorità di un sì gran Padre, ascolti quel, che questi scrisse nella *Omilia* IX. *sopra l' Epistola a' Filippensi*, e vegga se ravvisa in una tale descrizione se stesso, e chi si accorda con esso lui ne' sentimenti. „ Quantum video (5), *dice il Santo*, plus hominum „ metus potest, quam gehennæ, & futurorum suppli-

„ cio-

(1) *Num.* 4. *p.* 548. *T.* x. *Opp. Ed. Paris. an.* 1732.

(2) *Ragionam. p.* 28.

(3) *Homil.* XXXII. *al.* XXXIII. *n.* 4.

(4) *Pag.* 146. *seq. in not.*

(5) *Num.* IV. *T.* XI. *p.* 269.

„ ciorum. Propterea ſane omnia contra quam deceat, „ ſe habent; ut civilia quidem negotia ſingulo quo- „ que die diligentiſſime adminiſtrentur, neque illa um- „ quam omitti videas. SPIRITUALIUM (1) vero „ nulla a nobis ratio habeatur. . . Non hæc in omnes di- „ co; ſed in eos, qui ejuſmodi ſumtus (*di mantenere* „ *i ſacri miniſtri*) facere recuſant. . Multi eorum, „ qui hic ſunt, JUDÆIS ſunt INFERIORES, ac „ VILIORES. Quot erant, quæ a Judæis dabantur? „ DECIMÆ, PRIMITIÆ, RURSUS DECIMÆ &c. „ Nec QUISQUAM erat qui DICERET, SACER- „ DOTES MULTA DEVORARE. Quo plura acci- „ piunt, eo tibi etiam amplior merces. Non dicebant: „ multa ſumunt, ventri indulgent; quæ nunc quoſdam „ DICENTES AUDIO. Atque iſti quidem, qui DO- „ MOS ÆDIFICANT, atque AGROS EMUNT, nihil „ putant ſe habere. Quod ſi ſacerdos quiſpiam paulo „ ſplendidiore veſte indutus ſuerit, aut neceſſario ali- „ mento

CAP. II.

(1) *Num.* 3. *pag.* 268. avea detto: „ Neque nos magnos ſpiritus ſuma- „ mus, cum SANCTIS aliquid PRÆ- „ BEMUS, neque hac re nos benefi- „ cium putemus dare. A nobis enim id „ DEBETUR SANCTIS ὀφείλεται „ τοῖς ἁγίοις, nec quidquam illis „ donamus. Nam quemadmodum iis, „ qui in exercitu ſunt, ac bellum „ gerunt, ab iis, qui domi in pace „ vivunt, debentur cibaria, & quid- „ quid illis neceſſarium eſt in ſumtum; „ illi enim pro his in acie ſtant, ita „ in hac cauſſa. „ E nella *Omil.* XXXII. *ſopra S. Matteo* citata dal Ragiona- tore *n.* 5. *p.* 371. *T.* VII. δείκνυσι τὸ πράγμα ὀφείλειν OSTENDIT REM „ DEBERI . . & dicit, ut *præbenti- „ bus ſuadeant* Apoſtoli, ſe non ex „ liberalitate illud ſuppeditare, ſed ex „ ὀφειλῇ.

CAP. II.

„ mento non egeat, aut famulum habeat, ne ipſe
„ COGATUR A DECORE DISCEDERE, hoc
„ ILLI DIVITIAS NOMINANT. Vere divitiis
„ abundamus, idque iſti vel inviti fatentur. Nos enim
„ etiamſi pauca habeamus, abundamus divitiis, ILLI
„ VERO ETIAM SI OMNIA SIBI COMPARENT,
„ INOPIA LABORANT. Quouſque DEMENTES
„ erimus? Non ſatis vobis videtur ad ſupplicium vobis
„ comparandum, quod nullum opus editis? niſi DAM-
„ NUM illud vobis contrahatis, qnod de ALIIS DE-
„ TRAHENDO accedit Etenim ſi tu etiam eſſes,
„ qui ea, quæ habet, ſacerdoti dediſſes, tamen eo ipſo
„ mercedem perdidiſſes, quod ea in crimen vocares,
„ quæ tu ipſe dediſſes... At cum alter dedit, iſta
„ dicis. Gravius ſane delictum, cum tu minime dede-
„ ris, alterius BENEFACTA criminari.... Pote-
„ rat, inquiunt, ſi voluiſſet, (*reſtando nel ſecolo*)
„ ad divitias pervenire; deinde contumelias addunt:
„ Avus iſtius, & abavus tales fuerunt, nunc autem
„ hic tali veſte indutus eſt. Dic mihi, nudum ne il-
„ lum circumire oportuit?... Ceterum quando hæc
„ adverſus iſtos afferimus, ſubito philoſophantur: Scri-
„ ptum eſt, inquiunt, *nolite poſſidere aurum, neque ar-*
„ *gentum &c.* Illi vero terna, & quaterna habent ve-
„ ſtimenta, & lectos conſtratos. Hei mihi. Cogor
„ ego nunc ſuſpirare... Quoniam in aliorum quidem
„ feſtucas adeo diligenter inquirimus, noſtras vero tra-
„ bes,

„ bes, quas in oculis habemus, ne ſentimus quidem. CAP. II.
„ Dic mihi, cur iſthæc tibi ipſi non dicis? Quoniam
„ hoc, inquit, magiſtris dumtaxat præceptum eſt.
„ Ergo cum Paulus dicit: *habentes alimenta, & quibus*
„ *tegamur, his contenti ſimus*, ad ſolos magiſtros verba
„ facit? Minime: ſed ad OMNES HOMINES. *n.* 5.
„ Quid vero cum rurſus inquit *carnis curam ne feceritis*
„ *in deſideriis*, nonne OMNIBUS GENERATIM
„ LOQUITUR?.. Verum hæc nemo ne cogitare qui-
„ dem aggreditur..: ſive vera, ſive falſa ſint, quæ
„ adverſus illos dicuntur, hoc ipſo, quod illis male-
„ dicitis, vos ipſos læditis. Quid ita? Quoniam ſi
„ vera quidem fuerint, VOBIS NIHILOMINUS
„ NOCETIS, JUDICIUM de magiſtris ferentes, &
„ ordinem diſturbantes. Nam ſi de fratre judicare non
„ oportet, multo minus de magiſtro. Sin autem falſa,
„ intolerabile omnino ſupplicium, ac pœna erit....
„ In Scripturis utimini negligentia. Inde hæc omnia exi-
„ ſtunt. Propterea in aliorum peccatis acerbi inquiſi-
„ tores ſumus, de noſtris autem ne cogitamus quidem,
„ quoniam... in divinis legibus non erudimur.„ Ma baſti ciò per ora per quel, che riguarda S. Gian Griſoſtomo. Noi avremo opportuna la occaſione di trattarne anche altrove più ampiamente.

CAP. II.

§. VI.

I. *Il Ragionatore ſi abuſa in modo di un paſſo di S. Girolamo*, II. *Che cade in graviſſimi aſſurdi*. III. *Vero ſenſo del paſſo medeſimo*. IV. *Confermato con più contrateſti del Santo*.

Il Ragionatore ſi abuſa di un teſto di S. Girolamo preſo dalla epiſtola a Nepoziano.

I. VEngo a S. Girolamo. Il Ragionatore (1) imitando i Wiclefiſti (2), ci obbietta un rottame, dirò così, della epiſtola di lui a Nepoziano, in cui ſi legge, che il chierico, *ſiquidem aliud habuerit præter Dominum, verbi gratia, ſi aurum, ſi argentum, ſi variam ſupellectilem, cum illis partibus Dominus pars ejus fieri non dignabitur. Si autem ego pars Domini ſum . . . non accipio partem inter cæteras tribus; ſed quaſi Levita, & Sacerdos vivo de decimis, & altari ſerviens, altaris oblatione ſuſtentor. Habens victum, & veſtitum, his contentus ero.*

Aſſurdi, che ſeguono dal ſenſo, che il Ragionatore attribuiſce al teſto di S. Girolamo.

II. Vuole il Ragionatore, che ſi rifletta, come queſto Santo l' intendeva circa il *dominio de' beni temporali proibito a' chierici*. Qui S. Girolamo non parla eſpreſſamente, che dell' *oro*, *e dell' argento*, *e delle ſupellettili*. Adunque parla de' beni mobili. Sicchè, ſecondo l' avverſario, il ſanto Dottore avrà creduto, eſſere

(1) *Ragionam. p.28. ſeq.*

(2) Obbiettavaſi queſto paſſo di S. Girolamo da' Wiclefiſti alla chieſa. Vedi il Polemar nella Orazione più volte citata *p.1927. T.VIII. Concil.*

eſſere proibito a' chierici il dominio de' beni mobili ancora; e ripeterſi tal *proibizione dall' antico, e dal nuovo teſtamento: dall' antico, che chiama il Signore la parte de' Sacerdoti, e de' Leviti; e dal nuovo, ove S. Paolo, abbiam veduto, che preſcrive a Timoteo, che avendo gli alimenti, e il veſtito, debba eſſere contento.* Dunque la proibizione ſarà divina. Non potranno pertanto i chierici per divina ordinazione poſſedere, e avere dominio di danaro, e di ſuppellettili, non che di fondi. Se non poſſono per proibizione divina, dunque non potranno nè pure per conceſſione del Principe; non avendo queſti autorità di diſpenſare, o di derogare al divin diritto. So ch' egli con iſtupenda volubilità propria de' Wiclefiſti in quà, e in là trabalzato, nega di aver voluto aſſerire, che agli eccleſiaſtici non ſi abbia a permettere di poſſedere (1). Ma ſe non ha voluto, perchè ſu di quel paſſo di S. Girolamo ha egli avvertito i ſuoi lettori, che faceſſero tali rifleſſioni? Non oſſerva poi, che ſe pe' ſacerdoti, e gli altri chierici il teſto di S. Paolo *habentes alimenta &c.* prova, che non debbano avere *dominio* di beni, non ſolamente ſtabili, ma nè anche mobili; proverà pure, che non ſia lecito di averlo nè manco a' ſecolari, eſſendo ciò ſtato ſcritto per tutti, come ſi raccoglie dal *lib.* II. del Santo Dottore *contra Gioviniano* (2), e dal *lib.* II. *dell'*

CAP. II.

(1) *Conferm. del Ragionam. p.* XLIX. *ſeq.*

(2) *Pag.* 204. *Tom.* IV. *Edit. Pariſ. Martianæi.*

CAP. I.

dell' *Apologia contro Rufino* (1). De' Leviti e ſi è detto di ſopra a baſtanza, e oſſerva pur S. Girolamo, che aveano *urbes, & ſuburbana* (2).

Vero ſenſo del teſto del Santo.

III. Or per non fare sì, che S. Girolamo ſi contradica, e ripugni alla Scrittura, e neghi contro l' autorità dell' Apoſtolo, che i ricchi poſſano acquiſtare la eterna ſalute; quanto ſarebbe giuſto, che l' Avverſario confeſsaſse, aver egli ſcritto così a Nepoziano per dimoſtrargli, che il chierico più degli altri dee non eſsere attaccato alle terrene coſe, e non iſtimarle parte ſua (3), eſsendo Dio la parte della ſua eredità; e non laſciarſi ſuperare da' Patriarchi del vecchio teſtamento, *qui*, come ſcrive il medeſimo S. Dottore, *divites ingreſſi ſunt in regna cælorum, cum ipſis divitiis ad bona utentes opera, divites eſſe deſierint, immo cum non ſibi, ſed aliis divites fuerint, diſpenſatores magis Dei, quam divites appellandi ſunt* (4)!

IV. In

(1) *Ivi p.*387. 389.

(2) *Tom.*v. *p.*653. *Edit. Rom. & Tom.*3. *pag.*43. *Epiſt.*cxxvii. *ad Fabiolam.*

(3) Giovanni di Polemar *ivi p.*1927. „ De Hieronymo, etiam ipſe ſcribens „ ad Damaſum 1. *q.*2, ſic ait: „ *Cle-* „ *ricos illos convenit eccleſiæ ſtipen-* „ *diis ſuſtentari, quibus parentum,* „ *aut propinquorum nulla ſuffragan-* „ *tur bona.* Ecce ergo, quod clerici „ poſſunt habere proprium. Nec pro- „ pter hoc, quod clerici proprium ha- „ bent, minus de ſorte Domini ſunt, „ nec Dominum in partem, ſeu hæ- „ reditatem habere deſinunt: quia non „ in illo, quod poſſident, ſed in Deo; „ nec illud pro hæreditate habent, „ ſed Deum, & ad ejus obſequium il- „ la bona convertunt: nec propterea, „ quia habent bona temporalia, non „ poſſunt dicere *Dominus pars hære-* „ *ditatis meæ*: quoniam & David, „ qui illa primo dixit, civitates, caſtra, „ & regnum obtinebat. „

(4) *Lib.*1. *Adv. Pelag. pag.*196. *T.*II. *Opp. Edit. Rom. an.*1575.

CAP. II.

Confermato con vari contrasegli del S. medesimo.

IV. In fatti egli non disapprova, che Evagrio vescovo abbia posseduto la terra di Maronia. *Nella Vita di Malco* così egli scrive (1) „ Maronia triginta fere millibus [*passuum*] ab Antiochia urbe Syriæ haud grandis est „ viculus, Hic post multos vel DOMINOS, vel patronos, dum ego adolescentulus morarer in Syria, „ ad PAPÆ EVAGRII NECESSARII MEI POSSESSIONEM DEVOLUTUS EST „. Egli stesso e monaco, e prete non vendè il suo patrimonio, che tardi, cioè verso l'anno 398., e allora, quando si avvide di non avere tanto di danaro da poter tirare a fine il monastero, che aveva incominciato a fabbricare (2). Egli avea una insigne biblioteca a suo comando (3), e ciò LARGIENTE DOMINO. Egli anche mentre lodava S. Paolino già prete, e che aveva rinunziato

(1) *T.* IV. *Opp. Ed. Paris. an.* 1706. *p.* 91.

(2) *Epist.* LIV. *al.* XXVI. *ad Pammachium pag.* 103. *T.* I. *Edit. Rom. an.* 1576. „ Nos in ista provincia ædificato monasterio, & diversorio propter extructo . . tantis de toto orbe confluentibus turbis obruimur „ monachorum, ut nec cœptum opus „ deserere, nec supra vires ferre valeamus. Unde quia pene nobis illud de evangelio contigit, ut futuræ turris non ante computaremus „ expensas, COMPULSI SUMUS „ fratrem Paulinianum ad patriam „ mittere, ut semirutas VILLULAS, „ quæ barbarorum effugerunt manus, „ & parentum communium census „ venderet, ne cœptum . . . . ministerium deserentes, risum maledicis, & æmulis præbeamus. „ Dirà, credo, il Ragionatore, che S. Girolamo sia stato probabilista, e abbia narrate delle cose, che non conducono a edificare i prossimi. Vedi la *p.* XLVI. *della Conferm. del Ragion.*

(3) *Epist.* IV. *al.* VI. *ad Florentium ibid. p.* 23. „ Quoniam LARGIENTE „ DOMINO MULTIS sacræ Bibliothecæ CODICIBUS ABUNDAMUS. „

CAP. II.

al ſecolo gli dava de' ſanti conſigli intorno all' uſo, che dovea fare di quello, che poſſedeva (1): e tanto baſti pe' beni de' chierici particolari, e de' monaci. Quanto a' donati alle comunità religioſe, e alle chieſe, così egli ſcrive a Giuliano uomo nobile, e ricco (2). „ Et tu quidem BENE FACIS, quod diceris fovere „ monachos, ECCLESIIS OFFERRE QUAMPLU- „ RIMA (3). Sed hæc rudimenta militiæ tuæ „. Aggiugne. „ Tu te putas in virtutum culmine conſtitutum, „ te ipſum vult Dominus . . . Extruis monaſteria (4), „ & multus a te per inſulas Dalmatiæ ſanctorum „ numerus ſuſtentatur. Sed melius faceres, ſi & „ ipſe ſanctus inter ſanctos viveres „. Nella epiſtola LIV. *al.* XXVI. a Pammachio (5) dice: „ Si offeramus „ Chriſto OPES, cum anima noſtra libenter ſuſcipiet. „ Nella ſteſſa lettera a Nepoziano obbiettataci dall'Avverſario: „ Sit hæres, *dice*. ſed MATER FILIORUM, „ ideſt gregis ſui ECCLESIA, quæ illos genuit, enu- „ trivit, & pavit. (6) „ E i chierici adunque, e la chie-

(1) *Epiſt.* XIII. *ſcripta an. circ.* 395. *ibid p.* 56. „ Præter victum, & veſti- „ tum, & manifeſtas neceſſitates nihil „ cuiquam tribuas . . . Jam non ſunt „ tua, quæ poſſides; ſed diſpenſatio ti- „ bi credita eſt. „ Perchè eſſendoſi fatto Paolino monaco, gli avea offerti a Dio in benefizio de' poveri.

(2) *Ep.* XXXIV. *ibid. p.* 127.

(3) O, *quamplurima* poi, queſto sì, che ſcandalizza il Ragionatore, che vuole, ſi dia poco, o non ſi dia nulla affatto alle chieſe.

(4) A che tanti monaſteri? griderà il Ragionatore. Queſti verranno col tempo a eſſere ridotti di gente immerſa *nell'ozio, e nella infingardaggine*. Vedi *la Conferm. del Ragionamento p.* XLVIII.

(5) *Pag.* 587. *Tom.* IV. *Edit. Pariſ. an.* 1706.

(6) *Ep.* II. *p.* 7. *T.* I. *Ed. Roman.* 1586.

chieſa, ſtando agl'inſegnamenti ancora di S. Girolamo, poſſono poſſedere, e avere la proprietà, e il dominio de' beni terreni, potendo i chierici, com' ei fece, o ritenerſi, o vendere, o diſtribuire agli altri ciò, ch'è ſtato loro laſciato; e potendo la chieſa eſſere erede, e prendere ciò, che ſe le offre &c. Che ſe per qualche eſpreſſione del Dottore maſſimo pretenderà l'Avverſario, che ſia a' chierici, o alla chieſa vietato il poſſedere; l'aſſicuro, che per ſomiglianti maniere di dire, e forſe anche più forti uſate dallo ſteſſo Santo, arriverà egli a ſoſtenere, che non vi ſia fedele, a cui ſia lecito di avere facoltà terrene. In fatti S. Girolamo *ſul capo* 11 I. *della Profezia di Malachia* (1) ſcrive: „ Populis ec- „ cleſiæ *PRÆCEPTUM EST*, non ſolum decimas „ dare, & primitias, ſed etiam *VENDERE OM-* „ *NIA, QUÆ HABENT, ET DARE PAU-* „ *PERIBUS, ET SEQUI DOMINUM*. „ Tenga forte il Ragionatore il *PRÆCEPTUM EST*, e ci ſappia poi dire, ſe ſecondo S. Girolamo *PER PRECETTO* divino (poichè cita le parole di Gesù Criſto regiſtrate ne' ſanti vangelj) ſieno tenuti i criſtiani laici componenti i popoli della chieſa a vendere quanto poſſeggono, e a darne il prezzo a' poveri, e a ridurſi a non poſſedere più nulla, e non avere in conſeguenza verun dominio. Che ſe penſa di nò: perchè dall'aver citato S. Girolamo l'eſempio de' leviti, e un paſſo di S. Paolo, deduce egli,

CAP. II.

(1) *P.* 1820. *T.* III. *Edit. Pariſ. an.* 1704.

CAP. II.

egli, che ſia proibito agli eccleſiaſtici per l'antico, e pel nuovo teſtamento il dominio eziandio de' beni mobili? Se poi penſa, che per precetto s' intenda preſſo S. Girolamo il conſiglio; e che baſti, che il criſtiano ſia coll'affetto diſtaccato dalle terrene coſe; e che ſia pronto coll'animo piuttoſto di perderle tutte, che di offendere il Signore; e che ne faccia partecipi i poveri; avrà la benignità di permetterci, che lo ſteſſo penſiamo noi pure degli aggregati al clero.

§. VII.

I. *Del teſto di S. Agoſtino*, II. *Che falſamente il Ragionatore dice di aver preſo dal Grozio.* III. *E che nulla prova a di lui favore.*

Di un teſto di S. Agoſtino, di cui ſi avvale il Ragionatore.

I. SCende il Ragionatore a S. Agoſtino (1). Ne adduce la ſeguente teſtimonianza: *Judæi: & gentes audite omnia regna mundi. Non impedio dominationem veſtram. Venite ad regnum, quod non eſt de hoc mundo. Venite credendo.* Non indica però egli il luogo, in cui è ſtato ciò ſcritto da S. Agoſtino. Il fonte, onde confeſſa egli di avere preſo, è il Grozio. Eccone la citazione: *S. Auguſtinus apud Grotium, de imperio ſummarum poteſtatum circa ſacra.* Le opere di un autore della eretica ſetta de' Remoſtranti, e nemico giurato della verità cattolica, non poteano eſſere, che degno fonte di un tal rivolo, qual'è

(1) *Ragionam. p.20.*

qual' è il *Ragionamento* dell' Avverſario. Io non ſo poi il motivo giuſto, per cui ha egli piuttoſto nominato quel acattolico, che qualunque altro. Forſe per eſſere il paſſo, ch' eſſo Ragionatore adduce da principio un pò confuſo, avrà egli temuto, che qualcuno gli rimproveraſſe di averlo egli ſteſſo alterato. Or le opere di S. Agoſtino ſono voluminoſe: il tempo pel Ragionatore medeſimo è prezioſo: ed ei non ſe la ſente di perderlo nella lettura de' Padri. Egli è eccleſiaſtico, e una tal lettura è per lui coſa talmente ſecolareſca, che per eſſere lontano da ogni ſoſpetto di eſſerſene mai implicato, ha egli ſchivato ſempre non ſolo di prendere, ma eziandio di parere di aver preſo immediatamente da' libri di eſſi Padri anche un teſterello, ſia pur breve quanto ſi voglia.

Un tal teſto falſamente dal Ragionatore ſteſſo ſi rappreſenta come preſo da un libro di Ugon Grozio.

II. Peraltro a fine di non eſſere tacciato d' impoſtura, eragli neceſſario di accennare, onde avea copiata una sì fatta teſtimonianza del Santo. Avrà penſato a' fonti, da' quali egli è ſolito di attignere le ſue dottrine. Gli è ſovvenuto il mentovato libro del Grozio, ſu di cui ſuol egli fare principalmente le ſue eccleſiaſtiche meditazioni, per trovare la via di ſpogliare, e di ſoggettare la chieſa alla poteſtà ſecolare. Non ſi è peraltro curato di rileggerlo. L'ha citato, falſamente sì, ma con deſtrezza, non avendone notato nè il foglio, nè il paragrafo, nè il capo. Non ſi ſarebbe egli per avventura arriſchiato a tanto, ſe il noſtro ſecolo foſſe ſimile a que' paſſati, de' quali egli

CAP. II.

ſteſſo deplora la ignoranza. Sarebbeſi egli in tal caſo riguardato da coloro, i quali non avrebbero avuto difficultà di ſcorrere tutto il libro da lui accennato, per iſmentirne la citazione. In un ſecolo così illuminato, com' è il noſtro, pochiſſimi ſi trovano, che vogliano prenderſi queſta ſceſa di capo, o che badino a ſomiglianti minuzie. E' troppa fatica (anche per la maſſima parte di coloro, che dal partito abbiano avuto la patente di dotti) il leggere tutta intiera una ſcrittura, che paſſi i ſette fogli, non che il libro del Grozio, che ne paſſa i venticinque. Il Ragionatore pertanto ſi è fidato del genio de' ſuoi letterati del ſecolo. Ha citato quel libro a ſorte. E' vero, che l' ha sbagliata nella citazione, ma non già nel reſto. Egli ha trovato molti lodatori e della ſentenza, e della erudizione ſua, e fin della forza, che uſa nel ragionare; quando realmente non fa, per così dire, altro, che ſconnettere. Vi vogliono queſti ſecoli illuminati, per avere tali fortune.

Il teſto medeſimo di Santo Agoſtino non prova nulla a favore del Ragionatore.

III. Torniamo a Santo Agoſtino. Sì ſignore. Egli nel *trattato* CXV. *ſopra l' evangelio di S. Giovanni* ſcrive (1). „ Audite judæi, & gentes... audite omnia „ regna terrena, non impedio dominationem veſtram „ in hoc mundo: *Regnum meum non eſt de hoc mundo*. „ Nolite metuere metu vaniſſimo... Venite ad re„ gnum, quod non eſt de hoc mundo, venite creden„ do, & nolite ſævire metuendo. „ Ma che fa ciò pel noſtro

(1) *Num.* 2. *p.* 577. *T.* III. *Part.* II. *Edit. Antuerp. an.* 1700.

noſtro punto ? Chi è, che impediſca la *dominazione* de'Sovrani del ſecolo? E forſe lo ſteſſo l' averſi dominio di proprietà dalla chieſa, o dagli eccleſiaſtici, che l' impedire la dominazione de' Sovrani ? Se così è, tutti i poſſidenti ſaranno impeditori della dominazione de i Sovrani medeſimi. Or eſſendo ciò falſo, ſarà falſo eziandio, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici, poſſedendo, cioè avendo dominio di proprietà di beni terreni, impediſcano a' Sovrani la dominazione. Vorrà egli per avventura il Ragionatore, che dal riferito paſſo di S. Agoſtino ſegua, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici non ſia lecito di eſſere Sovrani? Ma l'aver o la chieſa, o gli eccleſiaſtici la ſovranità in uno ſtato o per donazione, o per elezione, e pel conſenſo libero de' popoli liberi, che abbiano voluto ſoggettarſi loro, a qual Sovrano impediſce negli ſtati di lui la dominazione? Che ſe non l' impediſce, come realmente non le reca impedimento veruno, per qual motivo ſi porta contro di noi un paſſo di S. Agoſtino, per cui non ſi prova in niun conto, che agli eccleſiaſtici, e alla chieſa non ſia permeſſo di poſſedere legittimamente beni terreni, e di avere dominio, e ſovranità; quando noi non cerchiamo qual altro, che ſe alla chieſa, e agli eccleſiaſtici ſia lecito di avere dominio sù de' beni terreni ? Non è da Ragionatore l' ammaſſare teſtimonianze fuor di propoſito, ma da chi non conſidera, e tira come a ſorte ciò, che ha a dire. Non m' innoltrerò per ora a ſcrivere altro ſu di S. Agoſtino,

CAP. II.

CAP. II.

ſtino. Avviſerò ſolo chi trova quel, che non è ne' libri del Grozio, che le autorità di quel ſanto Dottore, che facciano al caſo, ſono molte; ma ſono a noi favorevoli. Noi ne riferiremo alcune nel ſecondo libro, dove avremo più opportunamente la occaſione di ragionarne.

§. VIII.

I. *Del teſto di S.Gelaſio Papa letto dal Ragionatore preſſo il Grozio.* II. *Nel qual teſto non ſi contien nulla, che ripugni alla comune dottrina.* III. *La qual è anzi confermata con più altri paſſi dello ſteſſo S. Pontefice,*

Dal teſto di S. Gelaſio letto dal Ragionatore preſſo il Grozio.

I. QUI sì, che ſi può gloriare il Ragionatore di aver letto *apud Grotium, de Imperio ſummarum poteſtatum circa ſacra* (1) il paſſo ſeguente di S.Gelaſio, ch'ei ci obbietta (2): „ Noſti, fili clementiſſime, quod „ licet preſideas humano generi dignitate; rerum tamen „ præſulibus divinarum devotus colla ſubmittis. Quan„ tum ad ordinem diſciplinæ publicæ cognoſcentes im„ perium tibi collatum, legibus tuis ipſi quoque parent „ religionis antiſtites (3). „

In queſto paſſo non ſi contien nulla di ripugnante alle comuni dottrine.

II. Attendo, che il Ragionatore medeſimo ne tiri la conſeguenza. Io per me non veggo, qual coſa ne poſsa egli dedurre, che riguardi il noſtro punto. Concedia-

(1) *Cap.*II. §.6. *p.*36. *Edit. Pariſ. an.*1648.

(2) *Ragion. p.*30.

(3) *Ep.*IV. *ad Anaſtaſium Imperatorem p.*893. *T.*II. *Concil. Edit. Pariſ. an.*1714.

cediamo, che il Sovrano ne' ſuoi ſtati ſia a tutti ſuperiore per dignità ſecolare: ammettiamo, che, quanto all' ordine della pubblica civile diſciplina; i veſcovi ancora ſi uniformino, e obbediſcano alle di lui leggi. Dunque non può la chieſa, nè poſſono gli eccleſiaſtici avere il dominio di qualche ſtato? o negli ſtati altrui avere poſſeſſo, e dominio di proprietà di beni temporali? Se viveſſe Fra Fulgenzio (il quale, come di ſopra abbiam veduto, ſapeva quanti buoi di Ungheria gli potean baſtare per tirare le conſeguenze) direbbe, che per tirar queſta, tutti inſieme non gli baſterebbero. S. Gelaſio non era sì cattivo ragionatore, che non vedeſſe, quanto foſſe aliena dalle ſue aſſerzioni una sì fatta deduzione. Conoſcea egli beniſſimo, che ſiccome il dominio di proprietà de' cittadini laici ſu de' loro beni non pregiudica punto a' diritti del Sovrano; così non pregiudica a' diritti medeſimi quello, che hanno, o che poſſono avere ſu di certe poſſeſſioni, o fondi, gli eccleſiaſtici, e la chieſa. Laonde egli, che, ſcrivendo ad Anaſtaſio Auguſto (1), eſpoſe le prerogative della dignità pontificia,

CAP. II.

(1) Il vero teſto di S. Gelaſio eſtratto dalla lettera ad Anaſtaſio Imperatore, ch'è la IV. in ſerie nella raccolta de' concilj della *Ediz. di Parigi dell' anno* 1714. *p.*893. è queſto: „ Abſit a Romano Principe, ut intimatam ſuis ſenſibus veritatem arbitretur injuriam. Duo quippe ſunt, Imperator Auguſte, quibus principaliter MUNDUS HIC REGITUR: auctoritas ſacra Pontificum, & Regalis poteſtas: in quibus tanto gravius eſt PONDUS SACERDOTUM, quanto etiam PRO REGIBUS Domino in divino reddituri ſunt examine rationem. Noſti enim, fili clemen-

CAP. II.

ficia, e regia; diede anche a divedère nelle altre ſue lettere, che i beni sì mobili, che ſtabili della chieſa al dominio di eſsa appartengono; e che la diſpoſizione, e il governo loro ſpetta a' ſacri paſtori, e ſpecialmente al Sommo Pontefice, a cui *non leve diſcrimen incumbit ſiluiſſe pro divinitatis cultu*, al qual culto ſono eſſi beni eccleſiaſtici deſtinati (1). E quanto a' mobili, egli nella lette-

„ mentiſſime, quod licet præſideas hu-
„ mano generi dignitate, rerum ta-
„ men præſidibus divinarum devotus
„ colla ſubmittis, atque ab eis cauſſas
„ tuæ ſalutis expetis, inque ſumendis
„ cæleſtibus ſacramentis, eiſque (ut
„ competit) diſponendis *ſubdi* te de-
„ bere cognoſcis RELIGIONIS OR-
„ DINE potius quam præeſſe. Noſti
„ itaque inter hæc ex illorum te
„ PENDERE JUDICIO, non illos
„ ad tuam VELLE REDIGI VO-
„ LUNTATEM. Si enim quantum
„ ad ORDINEM PERTINET PU-
„ BLICÆ DISCIPLINÆ, cogno-
„ ſcentes IMPERIUM TIBI SU-
„ PERNA DISPOSITIONE COL-
„ LATUM LEGIBUS TUIS IPSI
„ QUOQUE PARENT RELIGIO-
„ NIS ANTISTITES, ne vel IN
„ REBUS MUNDANIS excluſæ VI-
„ DEANTUR OBVIARE SENTEN-
„ TIÆ: quo rogo te decet affectu
„ iis obedire, qui pro erogandis ve-
„ nerabilibus ſunt attributi myſteriis?
„ Proinde ſicut non leve diſcrimen
„ incumbit Pontificibus ſiluiſſe pro di-
„ vinitatis cultu, quod congruit; ita
„ his (quod abſit) non mediocre pe-
„ riculum eſt, qui cum parere de-
„ beant, deſpiciunt. Et ſi CUNCTIS
„ generaliter SACERDOTIBUS re-
„ ctè divina tractantibus FIDELIUM
„ CONVENIT CORDA SUBMIT-
„ TI, quanto potius SEDIS IL-
„ LIUS PRÆSULI CONSENSUS
„ EST ADHIBENDUS, QUEM
„ CUNCTIS SACERDOTIBUS ET
„ DIVINITAS SUMMA VOLUIT
„ præeminere, & ſubſequens eccleſiæ
„ generalis jugiter pietas celebravit? „
Ma il Ragionatore vuole ora tutto l'oppoſto. Vuole, che il il Pontefice *colla ſubmittat* a' Sovrani del ſecolo: e non già che al Pontefice ſteſſo i Sovrani acconſentano; ma ch'egli dipenda dal conſenſo, e volontà loro: e nientedimeno oſa di citare a ſno favore S. Gelaſio.

(1) *Epiſt. ad Seren. & Johan. Epiſc. T.* II. *Concil. Ed. Pariſ. an.* 1714. *p.* 928. dove parla de' beni, e de' diritti della chieſa Vibonenſe violati da certi Dionigj, e non riſarciti, e perciò ordina, ch' eſſi Dionigj *ſacræ communionis arceantur acceſſu, donec, quæ divino honori competunt, diſcant devota mente deferre.*

lettera al veſcovo di Piſa dichiara, che tali beni deputati da' fedeli al miniſterio di una chieſa debbano non eſſere trasferiti a un' altra; e ſe ſono trasferiti, ſi debbano *reſtituire* a quella, a cui prima appartenevano (1). Quanto agli ſtabili, e mobili inſieme, egli ſi riſentì contro il veſcovo Falerioneſe, perchè „ miniſteriis, „ & ornatu pro ſua voluntate diſtracto, PRÆDIUM „ etiam paternum, quod in ALIMONIAM CLERI„ CORUM DECESSOR EJUS RELIQUERAT, ve„ luti proprium ſuis utilitatibus vindicavit (2) „ e ordinò a Reſpetto (3), e a Leonino veſcovi, che con ſomma attenzione per RIGUARDO ALLA DIVINITA' ponderaſſero in queſto affare la CAUSA DELLA CHIESA (4). Che poi a' ſacri paſtori, e ſpecialmente al Sommo Pontefice appartenga la diſpoſizione, e il governo delle facoltà, e de' fondi eccleſiaſtici; non ſolamente ſi ſcorge dalle citate epiſtole, ma eziandio dalle altre, ch' egli ſcriſſe a' veſcovi della Lucania (5), e al

(1) *Tom. eod. p. 929.*

(2) *Epiſt. ad Reſpectum, & Leoninum epiſcopos ibid. p. 928.*

(3) *Ibid.* „ Et ideo, fratres cariſſimi, DIVINITATIS INTUITU „ ECCLESIÆ CAUSSAM SUMMA ATTENTIONE TRUTINANTES, OMNI VERITATE „ DISCUSSA, de compertis cita noſtris auribus relatione ſignate, ut .. „ quid fieri debeat, cenſeamns. „

(4) Vedaſi anche la lettera a Vittore veſcovo *ivi p. 927.*

(5) *Ep. v. cap. XXVII. pag. 904. Tom. II. Concilior. Edit. an. 1714.*, e ſi riferiſce da Graziano XII. *q. 1. cap. 27. Quatuor tam de reditu, quam de oblatione fidelium, prout cujuslibet facultas admittit, ſicut dudum rationabiliter eſt decretum, convenit fieri portiones, quarum ſit una pontificis, altera clericorum, pauperum tertia, quarta fabricis applicanda.*

CAP. II.

e al clero di Brindiſi (1); e da quella, che ſi legge nella raccolta de' concilj della edizione di Parigi dell' anno 1714. *Tom.* II. *pag.* 936. (2): nelle quali lettere egli mentova il *patrimonio*, e le *rendite* della chieſa, e ordina, che queſte ſi dividano in quattro porzioni; e non dice già, che i veſcovi, non amminiſtrandole a dovere, abbiano a rendere conto a Ceſare, o a' di lui miniſtri (lo che avrebbe detto (3), s' elle ſi aveſſero a numerare tra le temporali coſe, che ſpettano alla *pubblica* civil *diſciplina*), ma dice bensì, che ſi riferiſca alla Sede Apoſtolica, affinchè ella ne dia l' opportuno rimedio (4). Finalmente nella epiſtola a' veſcovi della

(1) *Ibid. p.* 930.

(2) *Miniſteria, & ornatum eccleſiæ, vel quidquid illud eſt in patrimonio ejuſdem non minuere ſtudeat epiſcopus, ſed augere. De reditu vero eccleſiæ, vel oblatione fidelium quatuor faciat portiones &c.*

(3) Come lo diſſe contro il ſecolare Brumario *nella lettera a Giuſto, e a Stefano veſcovi ivi p.* 928. e contro certi Dionigj pur ſecolari, che oltre di aver offeſo i diritti della chieſa, aveano violate le leggi imperiali. Vedi l' *Epiſtola a Maggiorico, Sereno, e Giovanni ivi p.* 928.

(4) Nella citata *Ep.* v. *a' veſcovi della Lucania* dopo di aver egli ſtabilito, che in 4. porzioni ſi aveano a dividere le rendite della chieſa, e fedelmente ſi aveano a diſtribuire, come avea egli ſteſſo preſcritto, così chiude le ſue determinazioni *c.* XXVIII. *p.* 905. „ Nec clericorum quiſpiam ſe hu„ jus offenſæ futurum confidat immu„ nem, ſi in his, quæ ſalubriter ſe„ quenda deprompſimus, ſive epiſco„ pum, ſive presbyterum viderit ex„ cedentem, non protinus ad AURES „ NOSTRAS DEFERRE CURA„ VERIT, probationibus dumtaxat „ competenter exhibitis, ut TRANS„ GRESSORIS ULTIO FIAT, „ ET CETERIS INTERDICTIO „ DELINQUENDI. „ Nella lettera *a Reſpetto, e Leonino veſcovi ivi p.* 928. dice, che ſe avranno trovato, che il veſcovo Falerioneſe ſi è appropriato il predio della chieſa &c. *ita noſtris auribus relatione ſignate; ut perſpecta inſtructione diligentiæ veſtræ, quod fieri debeat, cen ſeamus.*

della Sicilia egli ne assicura, non già che dagl' Imperatori, ma che da' Pontefici sia stata data la potestà a' sacri pastori di REGGERE le facoltà della chiesa: e ch' esse facoltà dalla chiesa possedute non siano soggette alle ordinazioni, o leggi de' Sovrani del secolo; poichè sebbene per le medesime leggi era stato disposto, che non si muovesse lite a veruno intorno a' beni, che pacificamente avesse posseduto per lo spazio di trenta anni; S. Gelasio però, il quale ben sapea, ch' elle non poteano riguardare i beni ecclesiastici, per essere state pubblicate dalla potestà secolare; decise, che eziandio circa le facoltà, delle quali per altrettanto intervallo di tempo fosse stata in pacifico possesso la chiesa, a niuno fosse lecito di litigare (1). Vada ora il Ragionatore a vantarsi di aver dalla sua S. Gelasio, per aver questi detto, che *quanto all' ordine della civile pubblica disciplina, anche i sacri pastori obbediscono alle leggi* de' Sovrani del secolo.

CAP. II.

I. *Dell'*

(1) *Ep.* x. *ad episc. in Sicilia constitutos T.* v. *Concil. Edit. Venetæ an.* 1728. *p.* 322. „ Præsulum AUCTORITAS nostrorum EMANAVIT, „ UT FACULTATES ECCLESIÆ „ episcopi ad regendum habeant potestatem . . . Illud etiam annecti „ placuit, ut, si, quod absit, FACULTATES ECCLESIÆ, nec non „ diœceses, quæ ab aliquibus possidentur episcopis, jure sibi vindicent, quod tricennalis lex concluſit, quia & filiorum nostrorum „ principum ita EMANAVIT AUCTORITAS, ut ultra triginta annos nulli liceat pro eo appellare, „ quod legum tempus excluſit. „ Fu poi la legge ecclesiastica estesa allo spazio di 40. anni. Niccolò I. *Ep.* LXII. *p.* 300. *T.* v. *Conc. Edit. ejusd.* „ In „ legibus (seculi) habemus, ut omnes quæstiones infra 30. annos terminum accipiant. De ecclesiasticis autem caussis post 40. annum nulla „ querela moveri potest, si non, intra „ hoc spatium annorum, fuerit mota.

CAP. II.

§. IX.

I. *Dell' autorità di Niccolò I. che il Ragionatore potea giuſtamente dire di aver letta preſſo il Grozio.* II. *Il Ragionatore ſteſſo ſi vale della teſtimonianza di quel Pontefice, che altrove rigetta come ſuo contrario; e cita i canoni, mentre li vuole ridotti a nulla.* III. *Riportaſi eſattamente la medeſima teſtimonianza, da cui gli Avverſarj non potranno mai ricavare nulla a loro favore.* IV. *E colla lettera contenente la ſteſſa teſtimonianza, e con varie altre ſcritte da Niccolò I. ſi dimoſtra, eſſere ſtato quel Papa lontano da' ſentimenti or ſoſtenuti da' noſtri contraditori.*

Dell' autorità di S. Niccolò I. che il Ragionatore potea giuſtamente dire di aver letto preſſo il Grozio.

I. MOlto meno potrà gloriarſi il Ragionatore del patrocinio di Niccolò I. Egli nondimeno ne adduce il teſto ſeguente: „ Chriſtus Jeſus ſuis actibus „ propriis, & dignitatibus diſtinctis officia poteſtatis „ utriuſque diſcrevit, ut & chriſtiani Imperatores pro „ æterna vita Pontificibus indigerent, & Pontifices „ pro curſu temporalium tantummodo rerum imperia- „ libus legibus uterentur... & Deo militans minime „ ſe negotiis ſecularibus implicaret „. Mi maraviglio, che avendolo egli potuto dire con verità, non abbia detto *Nicolaus I. apud Grotium De Imperio ſummarum Poteſtatum circa ſacra.*

II. Egli

CAP. II.

Il Ragionatore si vale della testimonianza di quel Pontefice, che altrove maltratta, come suo contrario; e cita i canoni, che peraltro procura di rovesciare.

II. Egli però ci ha voluto nominare come a se favorevole un Pontefice, che qual avversario egli stesso con intollerabile insolenza rigetta nella *Confermazione del suo Ragionamento* (1); e si è avanzato a citare un capo del diritto canonico, quando non altro ha egli a cuore, che il rovesciamento de' canoni. E qui sì, che con tutta ragione gli si potrebbe rinfacciare ciò, che scrissero gli stessi due Papi, Gelasio a Fausto Legato (2), e Niccolò (3) a Michele Imperatore: „ Nobis opponunt „ canones, dum nesciunt, quid loquantur. Contra „ quos (canones) hoc ipso venire se produnt, quod „ primæ Sedi sancta, rectaque suadenti parere fugiunt. „ Ipsi sunt canones, qui . . . sanxerunt . . . illam de „ tota

(1) *Part.* I. *p.* XIII così egli scrive: „ So pur anco, che Papa Nic- „ colò scrisse, che *Christus beato Pe-* „ *tro æternæ vitæ clavigero terreni si-* „ *mul, & cælestis imperii jura com-* „ *misit*., Ma se ciò egli sapea, perchè citare Niccolò stesso a suo favore? Tira innanzi a scrivere *p.* XV. contro il suo primo impugnatore; che „ trova- „ si la credenza di questi articoli (espo- „ sti da Niccolò stesso, e da altri) „ ai tempi, che corrono alquanto de- „ caduti dal credito, che una IGNO- „ RANZA ARTIFICIOSAMENTE „ COLTIVATA *avea loro conciliato*. „ Non è questo il luogo di dichiarare il giusto significato delle parole, e di esporre la mente di quel Pontefice, e de' successori di lui intorno a un tal punto. Dico però, che se diam retta al Ragionatore, la dottrina della chiesa dovrà mutarsi secondo i tempi. Ma dicea ben S. Ilario, scrivendo all' Imperatore Costanzo contro gli Ariani (i quali pur trattavano i cattolici dell'età loro, e i vescovi altresì, e i padri, che aveano prima di loro vissuto, d' ignoranti) che la fede loro *facta est fides temporum .. dum secundum annos describitur. Lib.* II. *ad. Constant. num.* IV. *Tom.* II. *p.* 432.

(2) *S. Gelas. ad Faustum fungentem legationis officio T.* II. *Concilior. Ed. an.* 1714. *p.* 835.

(3) *Ep.* VII. *p.* 167. *T.* V. *Consilior. Edit. ejusd.*

CAP. II.

„ tota eccleſia judicare, ipſam ad nullius commeare „ judicium „.

Si riporta intiero il teſto di quel Pontefice, onde ſi moſtra, che non poſſa il Ragionatore dedurre nulla a ſuo favore.

III. Il teſto di S. Niccolò; di cui ſi abuſa il Ragionatore, ſi legge in queſta guiſa nella citata epiſtola al' Imperator Michele (1): „ Cum ad ... (*Chriſtum*) „ eumdem Regem, atque Pontificem (*ventum eſt*), „ ultra ſibi nec Imperator jura pontificatus arripuit; „ nec Pontifex NOMEN imperatorium uſurpavit; „ quoniam idem mediator Dei, & hominum homo „ Chriſtus Jeſus ſi actibus propriis, & dignitatibus „ diſtinctis officia poteſtatis utriuſque diſcrevit, pro- „ pria volens medicinali humilitate ſurſum efferri, non „ humana ſuperbia rurſus in inferna demergi, ut & „ chriſtiani Imperatores pro æterna vita Pontificibus in- „ digerent, & Pontifices pro curſu temporalium tan- „ tummodo rerum imperialibus legibus uterentur: qua- „ tenus ſpiritualis actio carnalibus diſtaret inſultibus; „ & ideo militans Deo minime ſe negotiis ſecularibus „ implicaret: ac viciſſim non ille rebus divinis præſi- „ dere videretur, qui eſt negotiis ſecularibus implica- „ tus „. Or che ne conchiude il Ragionatore? *E chiara coſa*, egli dice, *per confeſſione canonizzata da que' due Papi* (Gelaſio, e Niccolò) *che nell' ordine della diſciplina pubblica, e nel giro delle temporali coſe, fra le quali è manifeſto eſſere le poſſeſſioni, e i fondi, anco i Pre-*

(1) *Ep.* VIII. *p.*171. Vedi S. Gelaſ. *De Anathematis vinculo p.*934. *T.*II. *Concil. ejuſd. Ed.*

Prelati della chiesa debbono uniformarsi, e obbedire alle leggi de' Principi, presso i quali sta il dominio, e l' imperio sopra tali cose. Ma prima di passar oltre, io disfido il Ragionatore a mostrarmi 1. in qual periodo, o in qual inciso dell' addotta testimonianza Niccolò I. dica, o accenni, che il DOMINIO su i fondi, e sulle possessioni della chiesa sia presso i principi secolari. 2. che i beni ecclesiastici si abbiano a numerare tra quelle temporali cose, nel *corso delle quali i prelati della chiesa debbano obbedire alle leggi* de' Sovrani del secolo.

E colla lettera contenente la testimonianza opposta ci dall' Avversario, e con varie altre scritte da Niccolò I. si dimostra, essere questi stato contrario a' sentimenti or sostenuti da' nostri contraditori.

IV. Egli certamente non mi mostrerà mai nè l' un, nè l'altro; e io per lo contrario, che gli ho dimostrato, esser l'uno, e l'altro secondo S. Gelasio alieno dal vero, gli dico provarsi eziandio colla stessa lettera di Niccolò I. opposta ci dal Ragionatore, che *Roma*, com'è, così era allora del dominio della S. Sede; e che all' Imperadore, il quale minacciava di far atterarre la suddetta città, se non gli erano da quel Pontefice rimandati a Costantinopoli certi personaggi supposti rei, e che all'impero orientale appartenevano (le quali cose tutte, dirà il Ragionatore, che spettavano al giro delle temporali cose) fu giustamente risposto, che tali personaggi non gli si sarebbero rimandati; e che le minacce di lui non si temevano; e che per l' intercessione de' SS. Apostoli sarebbe della città stessa il Salvatore muro, e antemurale (1). Aggiungo, che

 costa

(1) *Ibid. p.165.* „ Nisi ... membra „ deterrere nos, & minitari videmi„ tradamus, interminationibus crebris „ ni, tamquam sitis patriæ, & UR„ BIS

CAP. II.

coſta pure dalle altre lettere dello ſteſſo Papa, che talmente era egli perſuaſo, che i beni eccleſiaſtici mobili, e ſtabili non ſieno del numero delle temporali coſe, il *corſo delle quali* ſia ſoggetto *alle leggi* de' Sovrani del ſecolo; che non ſolo ſuppoſe per indubitato, poterſi avere legittimamente *dominazione* dagli eccleſiaſtici, e dalla chieſa ſu de' beni medeſimi, e ciò ſecondo *gli ſtatuti eccleſiaſtici*; ma che al Pontefice ancora appartenga il confermar loro un tal *jus* pe' *perpetui futuri tempi*; talchè niun' altra perſona nè eccleſiaſtica, nè *ſecolare*, ſia anche di Regia *dignità*, ne poſſa loro torre nè anco porzione; e che ſe qualcuno, o veſcovo, o di qualunque ſtato, e dignità ſia, ſi appropria, o dà ad altri sì fatti beni, *ſui honoris dignitate privetur* (1). Oſſervo finalmente, che Niccolò

„ BIS NOSTRÆ ultimum extermi-
„ nium illaturi. Quæ nos, Chriſto
„ propitio, atque cuſtode . . . , ſicut
„ haſtenus non timuimus, nec mo-
„ do timemus . . ſcientes, quod Sal-
„ vator poſitus ſit in ea murus, &
„ antemurale, ideſt Apoſtolorum mu-
„ nimentum interceſſionum . „ Che ſe anche aveſſe tacciuto Niccolò I., coſterebbe nulladimeno altronde, che il dominio di Roma era pur allora preſſo il Pontefice. Vedi il Card. Orſi *Diſſert. del Dominio, e della ſovranità temporale de' Sommi Pontefici &c.* e Monſignor Giuſeppe Garampi *Diſſert. de Nummo argenteo Benedicti III. c.*IV. *n.*II. *ſeqq. p.*84. *Edit. Rom. an.*1749.

(1) *Epiſt.* LXII. *ad univerſos Epiſcopos, & Principes Galliæ pag.*300. *T.*V. *Concil. Ed. ejuſd.* trattando egli del monaſtero di S. Carileſo: „ Libe-
„ ram, *dice*, in omnibus, ſecundum
„ eccleſiæ ipſius ultilitatem, & ſervo-
„ rum Dei compendia (habeat mo-
„ naſterium) diſpenſationem; ut epi-
„ ſcopus Cenomanicæ urbis . . nullam
„ obtineat in eo monaſterio poſſeſſio-
„ nis dominationem . . ſed Abbas . . .
„ & fratres ejuſdem monaſterii DO-
„ MINATIONIS JUS SECUNDUM
„ ECCLESIASTICA ſtatuta & præ-
„ ſen-

colò I. comandò, che reſtituiti foſſero alla chieſa „ quæ „ REGES QUOMODOCUMQUE a ſanctis locis AB- „ STULERANT, *e ad altri* IN BENEFICIUM CON- „ TULERANT „ e aggiunſe, che l' *abſtuliſſe* tali coſe, e il *contuliſſe* ad altri *in beneficium* „ juſtum non „ fuit, nec eſt, & quiſquis ſibi HÆC VINDICAT, „ DEUM inde ſine dubio habebit ultorem „ (1). Or che riſponderà il Ragionatore? Non dubito, ch' egli imitando certi ſcrittori non men franchi, e arditi di lui, dirà, che queſto Pontefice ſi è troppo avanzato, e che ſi è arrogata quella poteſtà, che in verun modo gli competea, So ben io, che Niccolò I. non ha fatto nulla di più di quello, che fecero i ſuoi anteceſſori. Ma ſe il Ragionatore pretende, ch'egli ſi è troppo avanzato, perchè lo cita a ſuo favore, portandone una teſtimonianza concepita in termini generali, che agevolmente ſi poſſa moſtrare non eſſere adattabile al determinato punto di cui trattiamo, come in fatti ſi moſtra cogli arre-

CAP. II.

„ ſentibus, & futuris obtineat tempo- „ ribus, videlicet, ut quidquid obla- „ tum eſt, vel fuerit deinceps illi cœ- „ nobio vel in AURO, VEL IN „ ARGENTO, VEL IN AGRIS, „ ET FAMULIS, vel in quacum- „ que rerum ſubſtantia, nec epiſcopus „ Cenomanicus . . nec ulla alia per- „ ſona SIVE SECULARIS, SIVE „ ECCLESIASTICA ULLAM OB- „ TINEANT, VEL SIBI VINDI- „ CENT PORTIONEM . . . Hæc „ autem conſtituta volumus omnibus „ omnino modis inviolabilia præſen- „ tibus, & futuris temporibus perma- „ nere, & a nemine VEL REGUM, „ VEL EPISCOPORUM &c. viola- „ ri. Quod ſi quis in monaſterii „ ipſius poſſeſſione invaſor apparue- „ rit . . ſui HONORIS DIGNITA- „ TE PRIVETUR, ſive ſit SECU- „ LARIS, ſive eccleſiaſtica perſona.

(1) *In Append.* Ep. XIV. *ad Aquitanos ibid. p.* 339.

CAP. II.

cati conteſti, ne' quali ſcendendo ſua Beatitudine al particolare immediatamente riguardante la noſtra queſtione, determina ciò, che vogliam noi, e roveſcia per l' oppoſito fino da' fondamenti ciò, ch' eſſo Ragionatore pretende? Dirà egli forſe, di non aver ſaputo, che Niccolò non ſolamente nelle altre lettere, ma in quella ſteſſa eziandio, che indirizzò a Michele Imperatore, avea sì chiaramente ſcritto a favor noſtro? Ma ſe avrà egli il coraggio di così dire, farà certamente vie più paleſe al mondo la ſua temerità, confeſſando di aver avuto l' ardimento di trattare di ciò, che non ſapea, e di citare que' monumenti, che non ſi era curato di leggere. Che ſe riſponderà di averli letti, che altro gli rimarrà, ſe non ſe di confeſſare, che non avendo potuto ſoſtenere altrimenti la ſua, abbia voluto, ſopprimendo i paſſi chiaramente favorevoli alla buona, e vera cauſa, confondere i ſuoi lettori col venerabil nome di Niccolò I?

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

§. X.

I. *Teſti di S. Bernardo ammaſſati fuor di propoſito dal Ragionatore, e preſi da' libri non di quel Santo, ma degli Uſſiti, e di Ugon Grozio.* II. *Di qual coſa tratti in que' teſti il S. Abate:* III. *Con più altri contrateſti del Santo ſi dimoſtra, quanto ſia egli contrario al Ragionatore.*

Teſti di S. Bernardo ammaſſati fuor di propoſito dal Ragionatore, e preſi da' libri degli Uſſiti, e del Grozio.

I. DAl IX. ſecolo ſalta il Ragionatore al XII. Egli ammaſſa(1)varj teſti di S. Bernardo (2). I fonti da' quali gli ha egli eſtratti, ſono, a quel che ſcorgo, le opere degli

(1) *Region. p.32. ſeq.*

(2) Cita S. Bernardo *l.I. de Conſiderat. c.V.* e ne apporta le ſeguenti parole: *Dicebat Apoſtolus epiſcopum inſtruens:* „ *nemo militans Deo implicat ſe negotiis ſecularibus.* „ e poco dopo: *Ubi aliquando quiſpiam Apoſtolorum judex ſederit hominum, aut diſtributor terrarum? Stetiſſe lego Apoſtolos judicandos; ſediſſe judicantes non lego* [potea il Rag. citare Grot. *lib. de imperio ſummarum poteſtatum circa ſacra cap.IV. §.VII. p.86. Ed. Pariſ. an.1748.*]. E più ſotto: *Quis me conſtituit judicem, ait ille magiſter, & dominus; & erit injuria ſervo, diſcipuloque, niſi judicet univerſos?* E più ſotto ancora: *Quidni contemnant judicare de terrenis poſſeſſiunculis hominum, qui in cæleſtibus, & Angelos judicabunt? Ergo in criminibus, non in poſſeſſionibus poteſtas veſtra, quoniam propter illa, & non propter has accepiſtis claves regni cælorum, prævaricatores utique excluſuri, non poſſeſſores.* „ E ſegue ancora. „ *Habent hæc infima, & terrena judices ſuos reges, & principes terræ. Quid fines alienos invaditis?* E *lib.IV. c.I. his tu* [a' Pontefici anteceſſori] *ſucceſſiſti in hæreditatem: ita tu hæres, & orbis hæreditas. Ac quatenus hæc te portio contingit, id ſobria conſideratione penſandum. Non enim per omnem rem modum, ſed ſane quadantenus (ut mihi videtur) diſpenſatio tibi credita eſt, non data poſſeſſio. Non tu ille, de quo ait* „ *& erit omnis terra poſſeſſio ejus* „. *Chriſtus hic eſt, qui*

CAP. II.

degli Uffiti, di Ugone Grozio, e di altri ſcrittori di ſimil genìa. Dopo i riferiti tutti i mentovati teſti, così egli conchiude: „ Si può mai più dimoſtrativamente di così „ provare, che l'eſempio di Gesù Criſto, i ſuoi *PRE-* „ *CETTI*, la predicazione degli Apoſtoli, ſiano quelle „ coſe, che hanno dato perpetuamente lo ſpirito a „ queſta maſſima evangelica, che non compete alcun „ dominio a' paſtori delle chieſe ſopra le poſſeſſioni, e „ i beni terreni; ma ſolamente ſopra l'amminiſtrazione „ de' ſacramenti, e ſopra le coſe, che conducono al- „ la ſalute delle anime (1)? „ in un altro luogo (2) egli ſi vanta di avere moſtrato, ch' è *maſſima evangelica, che non compete alcun dominio a' paſtori ſopra le poſſeſſioni, e beni terreni*, con aver addotta l' autorità di S. Bernardo.

Per altro l' aſſunto del Ragionatore non era ſolo di provare, che a' ſacri paſtori; ma eziandio, che alla *chieſa* non competa verun dominio, o poſſeſſo, come ſi è oſſervato nell'Avvertimento prefiſſo a queſt' opera,

qui poſſeſſionem ſibi vendicat jure creationis, & merito redemptionis, & dono Patris. Poſſeſſionem, & dominium cede huic, tu curam illius habe. Pars tua hæc, ultra ne extendas manum. Quid, inquis? Non neges præeſſe, & dominari vetas? Plane ſic. Quaſi non bene præſit, qui præeſt in ſollicitudine. . . Præſis, ut proſis: præſis, ut fidelis ſervus, & prudens, quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam. Ad quid? Ut des eſcam illis in tempore; hoc eſt, ut diſpenſes, non ut imperes. Hoc fac, & dominari non affectes hominum homo, ut non dominetur tui omnis injuſtitia. E poco di poi: *nullum tibi venenum, nullum gladium plus tibi formido, quam libidinem dominandi.*

(1) *Ragionam. p.* 34.

(2) *Conferm. del Ragion. p.* XIX.

opera, avendo noi quivi ricopiate dalla *pag.* 12. *del Ragionamento*, e dalla *pag.* XIX. *della Confermazione del Ragionamento* medeſimo le di lui parole. Or io ricerco da lui 1. in quale degli addotti teſti di S. Bernardo ſi ſtabiliſca, che la *chieſa* non debba avere *dominio*, o *poſſeſſo* di coſe terrene? 2. in quale di eſſi neghi il Santo, che quando al paſtore eccleſiaſtico ſi doni in proprietà da chi poſſa legittimamente donare, o ſi laſci per eredità de' ſuoi genitori (1), o fratelli, o altri, un podere, un campo, uno ſtabile (2) in ſomma; egli non ne ſia il poſſeſſore, e il padrone? 3. in quale finalmente de' riferiti teſti ſi dica, che non altro competa a' paſtori delle chieſe; che *ſolamente* l'amminiſtrazione de' ſacramenti, e

(1) Pietro Rayne Wiclefiſta, che negava poterſi poſſedere lecitamente dalla chieſa, e da' chierici beni terreni; allor che ſi vide confuſo dal Polemar nel Concilio di Baſilea, diſſe: „ *Ego non nego* clericis dominium „ ſuorum patrimoniorum, quæ habent ex ſucceſſione paterna ... ſed „ de bonis eccleſiæ loquor, in quibus „ dico, quod clerici nec habent civile dominium formaliter intellectum.„ Riſpoſegli il Polemar: „ O „ bone Deus! nec dixi ego, nec aliquis doctus in jure canonico, quod „ Epiſcopi, vel alii clerici ſint domini rerum eccleſiaſticarum. Non „ ne aperta ſunt verba Canonum? XII. „ q. I. &c.

(2) S. Epifanio contro *l'eresia* LX. *degli Apoſtolici num.* III. *pag.* 507. *Tom.* I. *Edition. Pariſ. Petavii* ἔχει ἀκτημοσύνην (ἡ ἐκκλησία), ἀλλ' οὐχ ἐπαιρέται τῶν ἐν κτήσει δικαιοσύνης ὑπαρχόντων, καὶ ἐκ τῶν ἰδίων γονέων ἐχόντων, ὅπως καὶ αὐτοῖς τε, καὶ τοῖς ἐπιδεομένοις ἐπαρκέσαι: Ha (la chieſa) *non poſſeſſione* (cioè de' non poſſidenti) *ma non ſi ſolleva contro coloro, i quali poſſeggono giuſtamente, e hanno da' genitori loro per ſovvenire a loro medeſimi, e a' biſognoſi.* Vedi S. Agoſtino *Ep.* CLXXXV. *al.* I. *ad Bonifacium c.* IX. *num.*35. *p.* 500. *T.* X. *Ed. Antuerp. an.*1700.

CAP. II.

delle cose, che conducono alla salute dell' anima, a esclusione delle terrene possessioni; come se la dispensazione di esse fatta a dovere non conduca all' eterna salvezza?

Li rilegga tutti a uno a uno, gli esamini colla maggior diligenza, che gli sarà possibile, e se avrà in essi trovato non dico un periodo, ma una piccola espressione, onde possa provare uno de' tre indicati capi, che io nego, ed ei pretende che nè testi medesimi si contengano, io mi confesserò vinto: che se nò, vegga egli ciò, che di lui si abbia ragionevolmente a giudicare.

Di quali cose tratti in que' testi il S. Abate.

II. E per verità tutti que' pezzetti, o, per così dire, *rottami* del VI., e non del V. capo (1) del libro I. *de Consideratione ad Eugenium*, se tali fossero presso S. Bernardo, quali ci vengono rappresentati dal Ragionatore; al più (il che per altro nè pur è vero) proverebbero, che a' sacri pastori non competa il decidere le cause civili; ma non già, che non debbano essi avere dominio, nè possesso veruno di beni terreni o mobili, o stabili, che essi sieno; della qual cosa noi or trattiamo. Poniamo però, che quì pure si cerchi, se al Pontefice competa di giudicare, e di decidere le civili controversie, con qual fede il Ragionatore cita a favor suo i libri *de Consideratione* di S. Bernardo? Ammirisi però la fedeltà del nostro Avversario nel citare. Egli avendo soppresso ciò, che in qne' libri gli è patentemente contrario,

(1) Il Ragionatore cita il c.v. così l'avrà trovato citato ne' suoi Uffitici fonti.

trario, e avendone apportati que' periodetti, che gli ſono paruti a propoſito, ha fatto comparire lo ſcopo, e l'obbietto del Santo affatto differente da qeello, ch'eraſi queſti prefiſso a illuſtrare. Nel capo III. (1) non dice il ſanto Dottore, che non abbiano l' autorità i Pontefici di decidere le liti civili; ma che non convenga, anzi che diſdica loro l' attendere di *giorno*, e di *notte* a sì fatte cauſe, talchè non *ſit reſpirare in bonis*, *non alternam capeſſere requiem*. Laonde chi ha fatto l' argumento, o ſia il ſommario di eſſo capitolo, giuſtamente ſi è contenuto in queſti termini: *indignum proceribus eccleſiæ CONTINUE cauſis litigantium audiendis, & decidendis incumbere*. Nel *cap.* IV. ſi obbietta il Santo il *v.* 19. *del cap.* IX. *della* 1. *epiſtola a' Corintj* „ omnium „ ſervum me feci „ e riſponde, che la ſervitù, di cui parla l' Apoſtolo, non conſiſteva negli abuſi, che ivi il ſanto rammemora; nè nel badare ogni dì, e quaſi ogni ora a terminare col codice di Giuſtiniano le civili controverſie, e non orare, non inſegnare la dottrina criſtiana al popolo, non edificare la chieſa, non meditare le divine leggi. Si oppone quindi il S. Abate a nome del Papa, eſſer egli impoſſibile il poterſi aſtenere da ſomiglianti occupazioni, e toſto riſponde: RECTE HOC, SI RUMPERE. ET NON MAGIS INTERRUMPERE ISTA HORTARER (2). Il Santo adunque tanto fu lontano dal pentire, che il Sommo Pontefice

CAP. II.

(1) *Pag.* 409. *ſeq. Edit. Pariſ. an.* 1690. (2) *Ibid. p.* 410.

CAP. II.

fice non abbia la potestà, e il diritto di giudicare le cause civili, ch' esorta anzi Eugenio d' *interrompere* sì, ma non già di lasciare affatto l' occuparsi nel giudicarle. Per la qual cosa nel *capo* v. egli aggiugne, che non loderebbe il pastore, che *TOTUM daret ACTIONI, considerationi NIHIL* (1). Nel capo VI. stabilisce, non che a' pastori non competa in verun conto il giudicare somiglianti cause, ma che ciò convenga piuttosto a' Principi (2) della terra, essendo un tale impiego vile riguardo alla sublime dignità del Sacerdozio; e per ciò provare adduce que' testi scritturali, e fa quelle riflessioni, che ha copiate il Ragionatore, e conchiude ciò, che costui tralascia: *Non quia INDIGNI VOS, sed quia INDIGNUM VOBIS talibus INSISTERE, quippe POTIORIBUS OCCUPATIS*. Quindi nel *capo* VII. (3), e X. raffermando il Santo non solamente, che il Pontefice abbia il potere di conoscere, e di decidere simili cause; ma che convenga eziandio, ch' ei le giudichi non già sempre, ma quando una giusta, e urgente cagione il richiegga, e molte COMMETTA ad altri, e rigetti certe altre come indegne di essere introdotte, così scrive: „ Sed aliud est incidenter ex- „ currere in ista, causa quidem urgente; aliud ultro „ incumbere istis tamquam magnis, dignisque tali, „ & talium intentione rebus. „ E nel *cap.* X. (4) „ ergo „ illas, quas ad te necesse erit intrare CAUSSAS (ne- „ que

(1) *Ibid. p.* 411.
(2) *Ibid. p.* 411. *seq.*
(3) *Ibid p.* 412.
(4) *Pag.* 415.

„ que enim omnes neceſſe erit) diligenter VELIM ,
„ ſed breviter DECIDERE aſſueſcas . . . Cauſſa viduæ
„ intret ad te , cauſſa pauperis , & ejus , qui non ha-
„ bet , quod det . ALIIS ALIAS MULTAS POTE-
„ RIS COMMITTERE TERMINANDAS „ . Egli è adunque manifeſto , che S. Bernardo non nega la poteſtà giudiziaria nel Sommo Pontefice , che allora pure avea la ſovranità temporale negli ſtati eccleſiaſtici ; ma la concede anzi eſpreſſamente .

Vengo ora agli altri teſti del Santo , che il Ragionatore dice di aver eſtratti dal *capo* 1. *del* 4. *libro de Conſideratione* ; quando nel libro IV. non ſe ne vede veſtigio . Leggonſi , è vero , nel libro III. Ma qual profitto ne può egli ritrarre ? Il Santo fa riflettere a Eugenio , ch' egli è ſucceduto nella eredità a' Santi Apoſtoli : ch' egli è l' erede : e l' eredità è il mondo : che a lui per altro non è ſtata data la poſſeſſione di eſſa eredità , ma commeſſa in qualche modo la diſpenſazione ; poichè la poſſeſſione è di Criſto , e a Criſto ſi dee cedere ; e il Pontefice ha d' avere cura di eſſa . Tratta dunque il Santo della chieſa ſparſa per tutto *il mondo* , in cui è vicario di Gesù Criſto , e diſpenſatore il Papa ; ma non cerca , ſe poſſano lecitamente i paſtori , e gli altri eccleſiaſtici , o la chieſa ſteſſa poſſedere beni terreni , e averne il dominio . Or noi cerchiamo queſto , e non già , ſe il Pontefice ſia padrone della chieſa , o diſpenſator ſolamente . Non è pertanto a propo-

CAP. II.

propoſito ciò, che dal libro III. (1) *de Conſideratione* ci obbietta il Ragionatore. Ma il Santo ſoggiugne: *Quid inquis, non negas præeſſe, & dominari vetas? Plane ſic. Quaſi non bene præſit, qui præeſt in ſollicitudine... Præſis, ut proſis &c.* Ciò pure s' intende del governo, e della amplificazione della chieſa; come e dall'addotto conteſto, e da' ſuſſeguenti (2) capi ancora evidentemente ſi ſcorge; ſe pure non vuol il Ragionatore, che nel civile ancora il Pontefice *præſit* a tutto il mondo. Del reſto anche i Sovrani ſecolari debbono *præeſſe, ut proſint*, e non *dominari* tiranneggiando, come i principi delle genti (3).

Con varie autorità dello ſteſſo S. ſi dimoſtra, quanto ei ſia contrario al Ragionatore.

II. Per quello, che ſpetta al punto noſtro, io non ſo, con qual fronte ardiſca il Ragionatore di citare come a ſe favorevole S. Bernardo, il quale nella epiſtola CCIX. a *Ruggiero* Re di Sicilia ne loda la reale munificenza, per avere arricchiti i monaci di fondi. „ Conſtituiſtis eos ſuper EX- „ CELSAM TERRAM, ut ſugant mel de petra, oleum- „ que de ſaxo duriſſimo, butyrum de armento &c. „ ET

(1) *P.* 425. *ſeqq.*

(2) *Cap. eod. num.* 3. *p.* 427. „ Intereſt proinde tua, dare operam, „ quam poſſis, ut increduli convertantur ad fidem, converſi non avertantur, averſi revertantur, porro „ perverſi ordinentur ad rectitudinem, „ ſubverſi ad veritatem revocentur, „ ſubverſores invictis rationibus convincantur, ut vel emendentur ipſi, „ ſi fieri poteſt; vel ſi non, perdant „ auctoritatem, facultatemque alios „ ſubvertendi &c. „ Vedi *la lettera* CLXXI. *p.* 204. *ſeq.*

(3) *Ibid. cap.* III. *pag.* 430. nota il Santo, che il teſto *principes gentium dominantur eorum, & qui poteſtatem habent ſuper eos, benefici vocantur*, s' intende degli infedeli. „ Audi Dominum, *egli dice*: *qui poteſtatem habent ſuper eos &c.* At „ iſtud de his, qui foris ſunt. Quid „ ad nos? „

„ ET HÆC QUIDEM TERRENA SUNT ; ſed cæ-
„ leſtia mercantur (1)„. E nella epiſtola CCXXIV. (2) a CAP. II.
Stefano veſcovo di Paleſtrina , in cui riprende le azioni del Re Luigi . n.2. , così ſcrive : „ Non ſufficit ſpoliari „ bonis præſentibus domos epiſcopales : etiam IN „ TERRAS , & in homines MANUS SACRILEGA „ circumquaque deſævit ; totius inſuper ANNI EX „ EIS SIBI REDDITUS VINDICANDO ... Com- „ miſit Rex germano ſuo Roberto vices epiſcopi , & „ ille IN CUNCTIS TERRIS , REBUSQUE EC- „ CLESIÆ POTESTATIVE VERSANS &c. infert „ cælis quotidianas hoſtias non plane pacificas . Deni- „ que S. Mariæ , S. Remigii , S. Nicaſii , S. Theo- „ doreti TERRAS FRUGIFERAS , ET VILLAS „ POPULOSAS . . devaſtavit . . Frequens in omnium „ auribus vox : *hæreditate poſſideamus ſanctuarium* „ *Dei* „. E nella epiſtola XLV. al Re Luigi il Graſſo (3) oſserva, che quel Sovrano eſſendoſela preſa col veſcovo di Parigi , *Deo paradiſi infenſum ſe reddidit* , e vuole , che *res epiſcopo ſuæ injuſte ablatæ reſtituantur* . Vedaſi ſu lo ſteſſo punto la lettera XLVII. p.54. ſcritta dal Santo al Papa Onorio II. a nome del voſcovo Carnotenſe ; e la *epiſtola* XLIX. *p.57.* e la *ep.* XLVII. *p.55. ſeq.* dove chiama le poſſeſſioni eccleſiaſtiche *ſanctorum terram* ; e *tirannia violenta* l' eſſer elleno ſtate occupate dalla ſeco-

(1) *Ibid. pag.* 197. *ſeq.* (2) *Pag.*208. (3) *Pag.*53.

CAP. II.

ſecolare poteſtà (1). Lo ſteſſo S. Abate avendo mal volentieri ſofferta la elezione di Eugenio III., fin allora ſuo monacò, al pontificato, così ſcriſſe nella *Epiſt.* CCXXVII. a' Cardinali (2): „ Quid conſilii habuit . . . irruere in ho„ minem ruſticanum . . . in PALATIUM trahere . . . ac„ cingere in gladio ad faciendam vindictam in nationibus, „ increpationes in populis, ad alligandos Reges eorum „ in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis . . . ? Ridiculum . . , videtur, pannoſum homun„ cionem aſſumi ad præſidendum Principibus . . . ad „ *REGNA, ET IMPERIA DISPONENDA* . . (3) „ Non diffido, poſſe hoc fuiſſe opus Dei . . . præſer„ tim cum audiam . . . quoniam a Domino factum eſt „ iſtud

(1) Il Fleury *Hiſt. l.* LXVII. *n.*49. *dice*: „ Che il DECANO (*badi a* „ *queſto titolo il Ragionatore*) e „ l' Arcidiacono di Parigi, che per „ ordine del Re faceano dell' eſazio„ ni ſul clero in pregiudizio della „ eccleſiaſtica libertà, inaſprirono que„ ſto principe contro il veſcovo di „ Parigi. „ Belleforeſt Iſtoriografo della Francia nel *T.* I. de' ſuoi Annali *l.* III. *p.*491. ſcrive, che il Re Luigi il Graſſo „ oubliant les biens, quæ „ Dieu lui avoit faits, il devint inſo„ lent, & exacteur tant ſur les peu„ ples, que SUR LES EGLISES . . . „ d' autant qu' il y eut QUELQUES „ BONS PRELATS, émus D' UN „ BON ZELE qui s' oppoſerent au „ Roy, & lui remontrerent les fau„ tes, & refuſerent de obeir a l'INI„ QUITE' DES SES JUSSIONS, „ ils furent auſſi chaſſes des leurs „ ſieges. „ Papirio Maſſone Avvocato del Parlamento di Parigi *Annal. l.*3. *p.*251. *Ed. an.*1578. „ Sane Ste„ phanus (*Epiſc. Pariſ.*) SACERDO„ TALI AUCTORITATE USUS „ regi ſacrificio interdixit; cumque Ho„ norius (11) præter omnium expe„ ctationem interdictum, etſi juſtum, „ ſolviſſet, Rex inſolentior factus eſt, „ paratiorque ad invadendas facer„ dotum facultates „.

(2) *Pag.*232.

(3) E pure oſa l' Avverſario nel ſuo *Ragionamento p.*108. di citare in contrario S. Bernardo.

„ iſtud „ . E nella epiſtola CCXLIII. (1) n. 3. riprendendo i Romani , i quali (avendo aderito ad Arnaldo da Breſcia , che pretendeva , che al Pontefice non competa , ſe non ſe la cura delle coſe ſacre , e l' amministrazione de' ſacramenti , come ora pretende il Ragionatore , e vuole mendacemente , che così abbia pure preteſo il Dottore mellifluo) aveano coſtretto Eugenio III. a uſcire da Roma : „ En Petri hæres (2) , „ *dice loro* , *PETRI* ſede , & *URBE* a vobis expul- „ ſus eſt : en *REBUS* , & *DOMIBUS* ſuis veſtris ma- „ nibus ſpoliati ſunt *CARDINALES* , atque *EPIS-* „ *COPI MINISTRI DOMINI* . O populo ſtulte , & „ inſipiens . . . Nonne ille caput , & illi oculi tui „ erant ? . . n. 6. Reconciliamini Principibus veſtris . „ Petrum loquor, & Paulum , quos utique in ſucceſſore „ ſuo Eugenio ſuis ſedibus . & *ÆDIBUS* effugaſtis : „ E nella *epiſtola* CCXLIV. *a Corrado Re de' Romani* (3) : „ Non eſt abbreviata manus Domini , nec facta eſt im- „ potens ad ſalvandum . Liberabit . & hoc tempore „ (*dagl'inſulti , e dalle depredazioni de' Romani ribelli*) „ ſponſam ſuam qui ſuo ſanguine eam redemit , ſuo „ ſpiritu ditavit , donis cæleſtibus exornavit , *DOTA-* „ *VIT NIHILOMINUS ET TERRENIS* „ . Qui non abbiam meſtiere di lunghi raziocinj per arrivar ad intenſicchè il Papa non abbia avuto la ſovranità come ſucceſſor di S. Pietro.

(1) *Pag.* 241.

(2) Di qui ſi ſcorge , quanto malamente ſia citato S. Bernardo dall' Avverſario *Ragionam. pag.* 108. qua-

(3) *Num.* 2. *p.* 249.

CAP. II.

intendere il ſenſo del ſanto Dottore. I Teſti di lui ſon troppo chiari, nè ſi poſſono oſcurare con raggiri, e garbugli dal maggior ſofiſta del mondo. Egli approva, che gli eccleſiaſtici ſieno *COSTITVITI* ſu de' beni *TERRENI*. Prende il patrocinio delle *CASE* epiſcopali, delle *TERRE*, e de' vaſſalli. Nega, che ſia lecito a' Sovrani del ſecolo l' appropriarſene i frutti, o il prenderne la padronanza, o il coſtituire altri, che *poteſtative in terris eccleſiæ verſentur*, perchè ciò ſarebbe *hæreditate poſſidere*, o piuttoſto *invadere ſanctuarium Dei*. Ammette, che i Pontefici legittimamente abbian *palazzi*, ch' ei conſidera quali caſe de' Santi Apoſtoli: che abbian città: che ſia ſtata la Santa Sede *DOTATA* da Criſto di beni *TERRENI*, e che al Papa convenga *regna*, *& imperia diſponere*. Noi abbiamo citato fino le pagine della edizione, di cui ci ſiamo ſerviti, e onde abbiamo eſtratte tali teſtimonianze del ſanto Abate, affinchè ognuno le poſſa confrontare comodamente, e vedere ſe a' fonti loro corriſpondono. Confrontinſi pertanto, e ſi vedrà con quale ſincerità abbia il Ragionatore rappreſentato il Santo medeſimo qual difenſore dell'Arnaldiſtica maſſima or da eſſo Ragionatore addottata, che non *competa a' paſtori delle chieſe, nè alla chieſa alcun dominio ſopra le poſſeſſioni, e beni terreni*.

§. XI.

I. *Di Ugone Vittorino dichiarato S. Padre dal Ragionatore* II. *Che di quelle autorità di lui ſi abuſa, delle quali ſi abuſavano pure gli Uffiti con fede per altro meno cattiva.* III. *Dimoſtraſi Ugone contrario manifeſtamente al Ragionatore medeſimo.*

I. A S. Bernardo aggiugne il Ragionatore Ugone da S. Vittore, e pretende capricciosamente di metterlo in riga co' Santi Padri (1). Non è credibile, quanto ſtrepito egli faccia, imitando gli Uffiti, per queſto *ſuo riſpettabiliſſimo Padre della chieſa* (2), *il quale in termini eſpreſſi, e non ſoggetti a varietà d'intelligenza aſſeriſce* (ſecondo lui) *la ſua concluſione*. Eſſendoſi egli arrogata l'autorità di canonizzare, e arruolare tra gli abitatori del cielo le due cerne F. Paolo, e Fra Fulgenzio, non è maraviglia, che abbia coſtituito *Padre*, e *Padre riſpettabiliſſimo della chieſa* il dotto per altro, e pio Ugone di S. Vittore. Or ſia queſto ſuo *riſpettabiliſſimo Padre della chieſa* tale, qual egli lo

Di Ugone Vittorino dichiarato S. Padre dal Ragionatore.

S vuo-

(1) *Ragionam. p.* 31.

(2) *Conferm. del Ragion. pag.* CLX. CLXI. S. Tommaſo d'Aquino fa conto sì alle volte della dottrina di Ugone da S. Vittore, come nella 2.2. *q.* 5. *a.* 1. *ad* 1., ma non ha difficultà di riſpondere in varj luoghi delle ſue opere, che *non eſt dicendum ſicut Hugo de S. Victore: dixit* . 3. *P. q.* 45. *art.* 2. *in c.*, e che *dixit verba erronea*, e che qualche di lui ſentimento *eſt falſum*, lo che non era ſolito di fare l'Angelico, ſcrivendo *de' Padri della chieſa*.

vuole, io prometto di ammetterne l' autorità, purchè l' adduca egli fedelmente.

CAP. II.

Delle autorità di Ugone, delle quali pure si abusano gli Ussiti.

II. Ma egli l'apporta come segue: „ Laicis fidelibus „ christianis terrena possidere conceditur: clericis ve- „ ro spiritualia tantum committuntur... Ad potestatem „ Summi Pontificis pertinent, quæ spiritualia sunt, & „ vitæ spiritualis attributa universa.„ A quel, che veggo, egli per mala fede non si lascia superare nè pur dagli Ussiti (1). Giovanni Hus (2), e Pietro Rayne (3) Wiclefista e Ussita obbiettano sì, ma riferiscono la testimonianza di Ugone in guisa, che da chiunque la legge si può almen sospettare, che il sentimento di quello scrittore non sia stato tale, qual essi di rappresentarlo procurano. Non così il Ragionatore. Costui non solamente dissimula le risposte, e le interpretazioni giuste date da' nostri cattolici al passo di Ugone, ma tronca eziandio il passo medesimo, e lo sfigura in modo, che lo fa apparire totalmente contrario a quello, che presso Ugone stesso si legge nel *lib.* II. *de' Sacramenti*.

Dimostrasi Ugone manifestamente contrario allo stesso Ragionatore.

III. E in vero come mai potea Ugone scrivere, che a' chierici non si conceda di possedere beni terreni, se egli stesso nel II. libro medesimo de' *Sagramenti* obbiettatoci dal Ragionatore apertamente confessa, che „ quædam ecclesiis Christi devotione fidelium concessa „ sunt

(1) *Ragionam. p.*34. ove si cita *Ugone, de sacr. Fid. l.*II. *P.*II. *c.*III.

(2) *Determ. de ablat. rerum temporalium a clericis n.*XLIII. *pag.*155. *T.*I. *Histor. & Monumentor. Johan. Hus Ed. an.*1715.

(3) *Tom.*VIII. *Concil. pag.*1919. *Ed. Paris. an.*1714.

„ ſunt poſſidenda : „ e che „ principes terreni in ter-
„ renis poſseſſionibus , quas vel in ſubjectis , vel ſine
„ ſubjectis poſſident , eccleſiæ aliquando *CONCE-*
„ *DUNT SOLAM UTILITATEM* ; aliquando &
„ *UTILITATEM* , & *POTESTATEM* : „ e che
„ utilitatem ſine poteſtate concedunt , quando fructum
„ quidem poſseſſionis ad uſum eccleſiæ transferri de-
„ cernunt ; ſed poteſtatem juſtitiæ exercendæ in ipſa
„ poſseſſione ad ejus juriſdictionem tranſire non per-
„ mittunt ; aliquando & *POTESTATEM* , *ET UTI-*
„ *LITATEM* ſimul tribuunt (1) ? „ Potea egli parla-
re più chiaro per dimoſtrare, che la chieſa non ſolamen-
te può avere delle poſseſſioni terrene donatele , o la-
ſciatele da' privati ; ma anche de' feudi , ed eſserne *util*
padrona , e anche avere in eſse la poteſtà di amminiſtrar
la giuſtizia ? E ha nulladimeno la sfrontatezza l'Avver-
ſario di rimproverare agl' impugnatori del ſuo Ragiona-
mento l' aver tralaſciato di riſpondergli intorno al paſſo ,
ch' egli arreca, di Ugone Vittorino ? Tanto è egli ſcono-
ſcente ! Ei li rampogna , per eſsere ſtato da loro trattato
con corteſia . Poichè ſe aveſsero eglino voluto imprende-
re la diſamina di quel paſso ; che altro gli avrebbero po-
tuto riſpondere , ſe non , ch'egli è un diſſimulatore delle
riſpoſte date ſu di ciò da'noſtri maggiori agli Uſſiti;un di-
mezzatore delle autorità, e delle ſentenze altrui;o almen
almeno un copiatore de' libelli compoſti da ſcrittori di

 mala

(1) *Part.*II. *cap.*VII. *pag.*608. *Tom.*III.

CAP. II.

mala fede? Ma Ugone, dirà egli, toſto ſoggiugne: „ Ubi tamen diligenter attendendum eſt, quod licet ec- „ cleſia fructum terrenæ poſſeſſionis in uſum accipiat, „ poteſtatem tamen exercendæ juſtitiæ per eccleſiaſti- „ cas perſonas, aut judicia ſecularia non poteſt exerce- „ re: *POTEST* tamen *MINISTROS* habere *LAI- „ CAS PERSONAS*, per quas jura ac judicia *AD „ TERRENAM POTESTATEM PERTINENTIA „* ſecundum tenorem legum, & debitum juris terreni „ exerceat. „ Sì Signore. Concedaſi pur tutto: intanto noi abbiam da Ugone, che non ſolamente poſsa lecitamente la chieſa avere l' util dominio de' feudi, la qual coſa non avrebbe egli ammeſſa, ſe aveſſe ſtimato a lei dannoſo un tal dominio; ma eziandio abbia la poteſtà di eſercitare pe' miniſtri ſuoi ſubalterni laici la giuſtizia, e giudicare le cauſe ſecolari. Come dunque il Ragionatore, dopo arrecato il paſſo di Ugone medeſimo, nella *pag.* 35. del ſuo Ragionamento, conchiude, che i Padri per tradizione tramandarono a noi, che il *dominio di beni temporali*, qualunque ſiaſi, *non potea eſſere* alla chieſa *ſe non dannoſo*? Giovanni di Polemar nella celebre orazione, che recitò nel Sinodo di Baſilea contra Pietro Rayne Wicleſiſta e Uſſita, ſul paſso or deſcritto di Ugone, oſserva, che „ manifeſte „ illa auctoritas per magiſtrum Petrum allegata oſten- „ dit, eccleſiaſticas perſonas poſſe habere civile domi- „ nium, & dat modum juriſdictionis exercendæ „. E

poco

poco innanzi : „ Si intendit (*magiſter Petrus*), quod „ clericus in perſona propria non debet judicium ſan- „ guinis exercere , fateor ; poteſt tamen habere & „ clericus non religioſus de proprio patrimonio , & „ in adminiſtatione pro eccleſia civile dominium ca- „ ſtrorum , villarum , oppidorum , civitatum , in qui- „ bus tale judicium per laicos officiales faciet exerce- „ re , prout dicit Hugo de Sacramentis II. P. II „ (1) .

Ma Ugone tira innanzi a ſcrivere , che „ ſic ta- „ men , ut & ipſum , quod poteſtatem habet , a prin- „ cipe terreno ſe habere cognoſcat „ . Chi ne dubita ? Quando abbia avuto in feudo dal principe terreno la chieſa un luogo , dee averne la poſſeſſione con quelle condizioni , colle quali l' ha dal principe ſteſſo avuto . Ma ſe l' ha avuto dal principe terreno , che ne foſſe ſtato padrone aſſoluto , e libero , ſenza peſo , e condizione , e dipendenza veruna ; come ha ella a riconoſcere la poteſtà ſuprema del ſuddetto principe ſu di eſſo luogo , il qual principe abbia ceduto ogni ſuo diritto , eſſendo ſtato padrone libero di ciò fare ? Molto meno ha ella a riconoſcere l' alto dominio di un principe ſecolare ſu degli ſtati , che non abbia avuti da verun principe del ſecolo , ma da' popoli liberi , i quali ſi ſieno ſpontaneamente , e in perpetuo ſoggettati al di lei dominio ?

(1) *Tom.* VIII. *Conſilior. p.* 1919. *Ed. Pariſ. an.* 1715.

CAP. II.

Profegue Ugone : „ Et ipfas poſſeſſiones num-
„ quam ita a regia poteſtate elongari poſſe intelligat ;
„ quando , ſi ratio poſtulaverit , & neceſſitas , & illis
„ ipſa poteſtas debeat patrocinium , & illi ipſæ poſſeſ-
„ ſiones debeant in neceſſitate obſequium . Sicut enim
„ regia poteſtas patrocinium , quod debet , alteri non
„ poteſt dare ; ſic ipſa *POSSESSIO* , etiam ab eccle-
„ ſiaſticis perſonis obtenta , obſequium , quod regiæ
„ poteſtati pro patrocinio debetur , jure negare non
„ poteſt „ . Dee dunque la poteſtà regia difendere col ſuo patrocinio i beni terreni (1),che ha dato alla chieſa, o alle perſone eccleſiaſtiche ; e la chieſa colle perſone eccleſiaſtiche hanno il poſſeſſo di quei beni terreni , che hanno dalla poteſtà regia ricevuti . Falſo è dunque , che la chieſa , e le perſone eccleſiaſtiche non debbano poſſedere beni terreni ; lo che direttamente ripugna al ſiſtema del Ragionatore da noi finora impugnato . Che nella neceſſità poi debbano oſſequio alla regia poteſtà gli eccleſiaſtici aventi feudi , e che non le poſſano negare ciò , che le devono ; e chi è , che lo poſſa mettere in controverſia ? Frattanto noi coll' autorità di Ugone Vittorino obbiettatoci dal Ragionatore ,

(1) Il Concilio III. di Laterano ſotto Aleſſandro III. *an.* 1179. *can.* XIX. *T.* VI. *P.* II. *Concil. Ed. an.* 1714. *p.* 1681. „ Sub anathematis diſtrictione feverius prohibemus ut de cetero Rectores civitatum &c. onera imponant eccleſiis &c. talia præſumant &c. „ Vedi anche il Sinodo ecumen. Lateran. IV. *an.* 1215. *can.* XLVI. *T.* VII. *p.* 51.

re moſtriamo quel, che coſtui non vorrebbe, e che per altro coſtituiſce il noſtro principal punto, cioè, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici poſſano lecitamente avere poſſeſſo, proprietà, e dominio di beni terreni, e che ciò in conſeguenza non ſia loro dannoſo. CAP. II.

Nulladimeno dirà il Ragionatore, che Ugone avea dianzi ſtabilito (1), che „ quando hujuſmodi, „ quæ ad terrenam ſpectant poteſtatem, eccleſiis Chri- „ ſti conceduntur; ii quidem, qui largitores ſunt mu- „ neris, hoc ſolum concedere poſſunt in ea, quod „ poſſident „. Certo, che noi non vogliam, ch' eglino concedano alcuna coſa di più di quello, ch'eglin poſſeggono. Ma intanto ſegue, che ſe ſon eglino proprietarj, poſſano trasferire la proprietà di ciò, che poſſeggono alla chieſa; ſe padroni aſſoluti, e liberi, il dominio libero, e aſſoluto. Segue a ſcrivere Ugone: „ Quia nec ſubjecti id, quod ſuperio- „ ribus ſuis debetur, ad aliam poſſunt transferre po- „ teſtatem; nec prælati (*pe' prelati intende qui i* „ *principi ſecolari*) in his, quæ juſte a ſubjectis poſſi- „ dentur, alienos poſſeſſores inducere; hoc eſt, ut „ nec prælati, id, quod ſubditorum eſt aliis tribuant; „ nec ſubjecti id, quod prælatorum eſt, immutare præſu- „ mant „. Non può dunque il principe laico, ſecon-

(1) *Ibid.*

CAP. II.

do Ugone, torre giuſtamente agli eccleſiaſtici poſſeſſori ne' ſuoi ſtati ciò, che poſſeggono, e darlo ad altri; come non poſsono i ſudditi trasferire ad altri il diritto del principe, nè il diritto di chi che ſia. Nè noi abbiamo mai penſato, che al ſuddito, il quale offre alla chieſa i ſuoi beni, competa il jus di dare alla chieſa il diritto, che ha ſu degli ſteſſi beni il principe. Noi prendiamo altronde il diritto della immunità de' fondi eccleſiaſtici; della qual coſa però non è queſto il luogo di ragionare.

Avendo noi evidentemente provato, che Ugon Vittorino non ſolamente non ripugna, ma concede anzi eſpreſsamente, che alla chieſa, e alle perſone eccleſiaſtiche ſia lecito di avere poſſeſso, proprietà, e dominio di fondi, e anche di feudi; ciò, che da noi doveaſi dimoſtrare; è omai tempo, che paſſiamo a eſaminare il teſto oppoſtoci dal Ragionatore. Noi però lo copieremo così per l' appunto, come ſi legge in fonte: „ Laici chriſtiani, qui terrena, & terrenæ vitæ „ neceſsaria tractant, pars corporis Chriſti ſiniſtra „ ſunt; clerici vero, quoniam ea, quæ ad ſpiritalem „ vitam pertinent, diſpenſant, quaſi dextera pars „ ſunt corporis Chriſti. Sed conſtat his duabus parti- „ bus totum corpus Chriſti, quod eſt univerſa eccleſia. „ *Laicus* interpretatur *popularis &c.*, *clericus* dicitur a „ *cleros* græce, quod latine interpretatum *ſortem* ſo-

„ nat;

„ nat; ſive quod ipſe ſorte ſit electus a Deo ad ſer- CAP. II.
„ vitium Dei; ſive quod ipſe Deus ſors illius ſit, &
„ quod portionem aliam in terra habere non debeat
„ clericus, niſi Deum, & ea quæ ad partem Dei ſpe-
„ ctant; cui ſtatutum eſt decimis, & oblationibus,
„ quæ Deo offeruntur, ſuſtentari. Laicis ergo chriſtia-
„ nis fidelibus terrena poſſidere conceditur; clericis
„ vero ſpiritualia tantum committuntur: quemadmo-
„ dum olim in illo populo priore ceteræ tribus, quæ
„ typum laicorum præferebant, portiones in hæredi-
„ tate acceperunt; ſola tribus Levi, quæ eccleſia-
„ ſticos figurabat, decimis, & oblationibus, & ſa-
„ crificiorum victimis paſcebatur „. Or vogliam noi dire, che Ugone di S. Vittore ſi contradica. Ciò non è coſa da penſarſi da un autore coſtituito *riſpettabiliſſimo Padre della chieſa* dall' Avverſario. Abbiamo per avventura a credere, che un sì *riſpettabil Padre della chieſa* abbia mutato parere? Ma ſe così è, l' avrà mutato in meglio, e avendo egli detto nel capo III. che a' chierici *tantum ſpiritualia committantur*, e poi nel capo VII. che la chieſa abbia non ſolamente de' fondi, ma de' feudi ancora, biſognerà concedere, che ſecondo Ugone da S. Vittore, il miglior ſentimento ſia, che la chieſa poſsa avere poſſeſſo, proprietà, e dominio di beni terreni. Non ſi appiglierà, credo, il Ragionatore a queſto partito. Che dirà egli dunque?

Che

CAP. II.

Che ſi poſsano conciliare i teſti di Ugone ? Beniſſimo. A lui apparterrà il conciliarli. Frattanto però nel capo VII. eſpreſsamente da Ugone ſi ſtabiliſce, che alle chieſe lecitamente ſi poſsan donare beni terreni, e ch' elle poſſeggano, e abbiano padronanza ſu de' fondi, e de' feudi, e che a' Sovrani non ſia lecito *inducere* in eſſi fondi &c. *alios poſſeſſores*: nè ſi ha a credere, che l'eſpreſſamente conceduto in un capo da un autore, che non ſi contradice, ſi neghi o eſpreſſamente, o tacitamente da lui medeſimo in un altro. Però a me pare, che non ſia punto difficile il conciliare sì fatti teſti. Ugone nel capo ſeſto conchiude, che al chierico *ſpiritualia tantum committuntur*. Ma da qual antecedente propoſizione trae egli queſta conſeguenza ? Da queſte, che *Deus ſors illius ſit, & quod portionem aliam in terra habere non debeat*: e che *clericus portionem aliam habere non debeat niſi Deum, & ea quæ ad partem Dei ſpectant; cui ſtatutum eſt decimis, & oblationibus, quæ Deo offeruntur, ſuſtentari*. Or tra le oblazioni, *quæ Deo offeruntur*, egli pone nel capo VII. que' beni terreni, che *devotione fidelium eccleſiis Chriſti conceſſa ſunt poſſidenda*. Quanto al periodo, che con quattro puntini diſtacca il Ragionatore dall'arrecata autorità, che ci rappreſenta come parimente preſa dal medeſimo capo III. della P. II. del *lib.* II. *de' Sacramenti* di Ugone Vittorino, quando non nel III., ma nel IV. capo ſi legge,

legge, dico, ch'è pur troncato e riferito da lui con ugual mala fede. Imperciocchè Ugone immediatamente dopo di avere ſcritto. *Ad poteſtatem Summi Pontificis pertinent, quæ ſpiritualia ſunt, & vitæ ſpirituali attributa univerſa* (che ſon le ſole parole addotte dall' Avverſario) ſoggiugne: *Quanto autem vita ſpiritualis dignior eſt, quam terrena; & ſpiritus, quam corpus; tanto ſpiritualis poteſtas terrenam, ſive ſecularem poteſtatem honore, ac dignitate præcedit. Nam ſpiritualis poteſtas* TERRENAM POTESTATEM INSTITVERE HABET, VT SIT; ET IVDICARE HABET, SI BONA NON FVERIT. *Ipſa vero a Deo primum inſtituta eſt; & cum deviat, a ſolo Deo judicari poteſt.* Spetta dunque alla poteſtà del Pontefice, ſecondo Ugone, *poteſtatem terrenam inſtituere* VT SIT; ET IVDICARE, SI BONA NON FVERIT. Ciò non ſi ammetterà mai dal Ragionatore, il quale anzi ſembra che, coll' autore dell' Enriade, e con altri increduli, voglia ſoggettare la eccleſiaſtica poteſtà all' impero del principe ſecolare, e unire in queſto, come diſſe l' empio Hobbes, le due teſte dell' aquila. Ma biſogna pur; ch' egli abbia la ſofferenza di ammetterlo, ſe ſta forte nel ſoſtenere l' autorità di Ugone. Eccovi eſattamente deſcritti, ed eſaminati, ſenza averne tralaſciato veruno, tutti i paſſi delle Scritture, e de' Padri apportati contro la dotrina della chieſa dal Ragionatore; ed ecco-

CAP. II.

CAP. II.

eccovi dimoſtrato a evidenza, ch'ei gli ha per la maggior parte copiati non da' fonti, ma da' velenoſi rivoli de' novatori, con avere diſſimulate le ſode interpretazioni, e riſpoſte date da' noſtri a' novatori medeſimi; che gli ha ſtroppiati, o dimezzati; che molti ne ha ammaſſati fuor di propoſito; e che, ſe alcuni fanno al caſo noſtro, ſono al Ragionatore ſteſſo manifeſtamente contrarj. Ma di Ugone avremo campo di parlare ampiamente ancora nel ſecondo libro di queſta opera.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

CAPO III.

CAP. III.

Dimoſtraſi coll' autorità de' ſacri Libri del nuovo Teſtamento, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici ſia lecito di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali.

Bbiamo ſinora, a creder mio, evidentemente provato, che vani ſieno, e inſuſſiſtenti, e (ciò, che dee cagionare orrore nell' animo di ogni fedele) preſi non da' fonti, ma da' torbidi, e corrotti rivoli degli eretici, tutti quegli argumenti, che i noſtri contradittori [avendo con peſſima fede diſſimulate le ſode, e vere riſpoſte date agli eretici ſteſſi da' noſtri maggiori] vantano di aver dedotti dalle ſacre Lettere, e dalle opere de' ſanti Padri. Or dal non aver eglino dopo sì lungo, e laborioſo ſtudio ritrovato altri, che sì fatti argumenti, la origine, vanità, e inſuſſiſtenza de' quali cotanto è manifeſta, venendo in conſeguenza, che moſtrar non ſi poſſa in verun conto, che ſia vietato (lo che baſta per iſtabilire, che (1) ſia lecito) agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di acquiſtare, e poſſedere beni temporali; parrà, ſenza dubbio ſuperfluo a molti de' noſtri lettori, che ſpendaſi da noi il tempo, ſia

Dimoſtraſi coll' autorità de' ſacri libri del nuovo Teſtamento, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici ſia lecito di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali.

(1) *Vedi ſopra p.20. ſeq.*

CAP. III.

(sia breve quanto si voglia) nel dimostrare , che leciti sieno tali acquisti , o possedimenti , con positive ragioni tratte da monumenti delle scritture , e tradizioni divine . Ma poichè sembrerà forse meglio a taluni , che per ogni verso sieno cotali contradittori assaliti , impugnati , e convinti ; ci siamo indotti a compiacer loro , e far vedere co' passi scritturali , secondo anche la interpretazione comune de' santi Padri , e il senso della cattolica chiesa , che non solamente sia lecito all' ecclesiastico di avere del proprio ; ma convenga anzi , che la chiesa possegga beni terreni pel mantenimento de' suoi ministri , e de' suoi poveri .

Nell'evangelio secondo S. Giovanni (1) noi leggiamo, che il Redentore e Signor nostro Gesù Cristo avea i loculi,ne'quali si custodiva il danaro comune , onde sostentare il collegio apostolico , e sovvenire eziandio i bisognosi . Non dubito punto , che sieno per rispondere i seguaci di Arnaldo da Brescia , che sì fatti loculi non erano di beni stabili . Diranno eglino certamente il vero ; ma

(1) *Evang. Joh. cap.* XII. *v.6. &* c.XIII. *v.29.* „ Quidam enim discipu- „ lorum putabant , quia loculos ha- „ bebat (Giuda , che n' era l' am- „ ministratore) quod dixisset ei Je- „ sus , EME EA , QUÆ OPUS „ SUNT NOBIS AD DIEM FE- „ STUM , AUT EGENIS UT „ ALIQUID DARET . „ Vedasi la Costituzione di Giovanni XXII. contro Michele da Cesena (la qual Costituzione sembra scritta contro il Ragionatore) presso il Rinaldi *in Annalib. Ecclesiast. ad annum* 1329. *n.*LXI.

ma frattanto i beni in essi contenuti eran *terreni*, e *temporali*; il possesso de' quali eglino stessi francamente negano (1) che sia stato da Gesù Cristo permesso agli ecclesiastici, e alla chiesa. In fatti il Ragionatore ci obbietta il passo degli Atti Apostolici, in cui si legge, che S. Pietro disse allo storpiato, che non avea nè oro, nè argento, per dimostrare la continuazione (2) dello spirito del Signore ne' suoi discepoli: e altrove (3) esso Ragionatore seguendo gli Arnaldisti (4), per provare, che il temporale appartiene non alla chiesa, ma al sovrano, adduce il testo evangelico: *reddite ergo, quæ sunt Cæsaris, Cæsari; & quæ sunt Dei, Deo*. Or e l' oro, e l' argento non ha certamente luogo tra' beni stabili; e nel riferito testo evangelico si tratta non de' fondi, ma della moneta, di cui disse il Signore, che, portando l' impronta, e la iscrizione di Cesare, a Cesare dovea esser renduta. Come dunque avendo il Ragionatore parlato in generale di tutti i beni temporali, come vietati alla chiesa; ora, ripugnando, e contradicendo a se medesimo, si ristringe ne' beni stabili, e questi solamente contrasta alla chiesa? Dove poi trova egli, essere stati distinti i beni stabili da' mobili per ordine del Signore in guisa, che sia lecito di possedere questi, ma

CAP. III.

(1) *Ragionam. p.* 12. 14. 22.
(2) Vedi *sopra p.* 111. *seq.*
(3) *Conferm. del Ragionam. P. I. p.* 210.
(4) Vedi Ottone Frisingense *l.* 1. *de gest. Frider. Imperator. cap.* XXVIII.

pag. XLV.

CAP. III.

ma non già quegli agli eccleſiaſtici, e alla chieſa? Apporti, ſe gli dà l'animo, qualche documento o ſcritturale, o della tradizione, onde ſi deduca, o ſu cui ſi fondi una ſomigliante diſtinzione? Ma non potendone addurre veruno, con qual coraggio ſi avanza a proporre la diſtinzione medeſima, e a ſoſtenerla, obbiettandola per fino, come coſa indubitata, alla chieſa? E per verità, come può egli provocare alla tradizione, ſe i ſanti Padri giuſti interpreti delle ſacre lettere, e ſpecialmente S. Agoſtino (1), dall'aver avuti i loculi Gesù Criſto, conchiuſero, che ſia lecito alla chieſa di poſſeder fondi?

S. Matteo, chiamato che fu dal Signore, *relictis omnibus, ſurgens ſequutus eſt eum* (2). Queſto paſſo ci vien obbiettato dal Ragionatore *Ragion. p.* 13. Or veggiamo ciò, che ſeguita a ſcrivere l'Evangeliſta. *Et fecit ei CONVIVIUM MAGNUM IN DOMO SUA, & erat multa turba publicanorum, & aliorum, qui cum illis erant diſcumbentes.* Dallo ſteſso teſto adunque oppoſtoci dall'Averſa-

(1) *Tract.* I. *in Joh. Evang. n.* XI. *p.* 459. *Ed. Antuerp. an.* 1700. *T.* III. *P.* II. „ Exemplum Domini accipite „ converſantis in terra. Quare habuit „ loculos, cui Angeli miniſtraverunt? „ niſi quia eccleſia ejus loculos ſuos „ habitura erat? „ Da' teſti del medeſimo Santo, che ſi apporteranno appreſſo, coſterà manifeſtamente, che pe' *loculi* della chieſa egli intende ancora i fondi. Frattanto ſi legga il Capitolo IV. del Sinodo Troſlejano celebrato l'anno 909. *T.* VI. *P.* I. *de' Concilj p.* 513. 515. *della Ediz. di Parigi dell' anno* 1714. e il *c.* CCCCIV. *del lib.* VI. *de' Capitolari de' Re di Francia T.* I. *della Ediz. di Parigi dell' an.* 1677.

(2) *S. Luca c.* V. *v.* 27. *ſeqq.*

verſario coſta, che S. Matteo laſciò tutto coll' affetto, come ben oſſerva S. Ambrogio (1); ma non tutto effettivamente: mentre ſi ritenne la ſua caſa, che ſenza dubbio era un *bene ſtabile*; e i ſuoi danari, onde fece un gran convito al Signore. Queſto convito per eſſere ſtato fatto al divin Maeſtro dal nuovo diſcepolo preſcelto per miniſtro de' principali del ſanto vangelo; e per eſſere ſtato grande, e in conſeguenza abbondante, non incontrerà per avventura l' approvazione dell' autore *del Ragionamento* nemico capitale di qualunque abbondanza (2) del clero.

S.Gio: Evangeliſta ricevè la Bña Vergine *in ſua* (3). Nel greco ſi legge εἰς τὰ ἴδια *in propria*, e vale lo ſteſſo, che *in domum ſuam*, ſe aſcoltiamo parecchi ſacri interpreti (4).

T S. Ago-

(1) S. Ambrogio *l.* v. *in Lucam n.*16. *p.*857. *T.*II. *della Ediz. di Venezia dell' an.* 1748. Vedi la citata Coſtituzione di Giovanni XXII. *ivi num.*XXXII. & LVIII.

(2) *Ragion. pag.*24.

(3) *Johan. c.*XIX. *v.* 27.

(4) S. Epiphanius *Hæreſi* LXXVIII. *n.*x. *p.*1043. *T.*I. *Ed. Pariſ. an.*1622. Nonnus *Paraphraſi in Evangelium S. Johannis cap.* XIX. *v.*27. Il Padre Lamy nella *Concord. Evang. l.*v. *c.*XXXV. *n.*6. ſpiega l'*in ſua* in queſta guiſa: „ *Id eſt in domum ſuam*, „ unde loquutio frequens εἰς τὰ ἑαυτῶν „ pro *in ſuas quiſque domos*. „ E' di accordo con lui Natale Aleſſandro *in c.*XIX. *evang. Joh. v.*27. S. Agoſtino *Tract.*CXIX. *in Joh. evang. num.*3. *T.*III. *P.*II. *p.*584. *ſeqq.* „ In qua „ ſua Johannes matrem Domini ac„ cepit ? . . Habebat ille diſcipulus „ centupliciter plura, quam dimiſe„ rat, in quæ ſuſciperet ejus matrem, „ qui illa donaverat. Sed in ea ſo„ cietate B. Johannes receperat cen„ tuplum, ubi nemo dicebat aliquid „ ſuum; ſed erant illis omnia com„ munia, ſicut in Apoſtolorum acti„ bus ſcriptum eſt. Sic enim Apoſto„ li erant quaſi nihil habentes, & „ omnia poſſidentes . . . Suſcepit ergo eam in ſua, non prædia, quæ „ NULLA PROPRIA habebat; ſed „ officia, quæ propria diſpenſatione „ exſequenda curabat. „

CAP. III.

S. Agoſtino vuole, che ciò, che poſſedeva S. Giovanni, foſſe del comune della chieſa; onde ſi ritrae, che la chieſa poſſedeſſe, cioè, che la proprietà di que' beni, foſſe del comune di eſſa, e l' uſo foſſe de' fedeli; e che perciò l' Apoſtolo ricevè la Madonna *in propria non prædia*, ma *officia*, *quæ propria diſpenſatione exſequenda curabat*. A noi poco importa lo ſtabilire, s'era propria di S. Giovanni, o s' era del comun della chieſa quella caſa. Ci baſti per ora, ch' ella foſſe propria o dell'Apoſtolo, o della Chieſa. Se era dell' Apoſtolo, dunque il miniſtro del Vangelo poſſedeva. Se della Chieſa dunque poſſedeva la Chieſa.

Filippo diacono avea caſa in Ceſarea, e alloggiava i fedeli (1): come pure l' avea in Geruſalemme Mnaſone antico diſcepolo, e in conſeguenza (ſecondo il Ragionatore) ammeſſo all'uffizio paſtorale, il qual Mnaſone fu a bella poſta condotto da Ceſarea a quell'antica capitale della Giudea per quivi dare l' alloggio a S. Paolo, e a' compagni(2). Avea egli pertanto e abitazione capace da potervi ammettere tanti oſpiti, la qual abitazione era certamente un fondo; e modo di mantenere ſe, e più altri, ſe gliene foſſe ſtata preſentata l'occcaſione. S. Gian Griſoſtomo nella Omilia XLV. ſopra gli Atti de' ſanti Apoſtoli „ Nunc „ *dice* „ hoſpitantur (*Paolo, e i compagni*) „ apud DISCIPULUM QUEMDAM ANTIQUIUM .. „ Sic

(1) *Act. Apoſt. c.* XXI. *v.*8. S. Hieron. *Ep.* XXVII. *de Epitaph. Paulæ T.*I. *p.*105. *Ed. Rom. an.*1576. (2) *Act. Apoſt. ibid. v.*16.

„ Sic nolebant eccleſiæ oneri eſſe, cum alius eſſet, „ qui illos hoſpitio reciperet (1). „ Adunque i beni di Mnaſone non erano del comun della chieſa (2); altrimenti non avrebbe detto il Santo, che Paolo, e i compagni non voleano eſſere di carico alla chieſa medeſima, mentre le ſarebbero ſtati di carico (3), ſe a ſpeſe di eſſa foſſero ſtati alloggiati da Mnaſone. Avea pertanto de' beni proprj l'ANTICO DISCEPOLO, e ne avea pure il comun della chieſa: poichè, come ben avverte *ivi* S. Gian Griſoſtomo, *quando Paolo aſcendeva pe' dogmi* a Geruſalemme, IN ECCLESIA HOSPITABATUR (4). Sicchè non ſi può dire, che la chieſa, e gli eccleſiaſtici ne' tempi de' ſanti Apoſtoli non poſſedeſſero, e perciò non debbano poſſedere preſentemente ancora beni terreni.

S. Luca trattando della comunione de' beni, che ne' primi tempi del criſtianeſimo ſi oſſervò nella chieſa

(1) *Pag.*341. *Tom.*IX. *dell'ultima Ed. di Parigi*. Circa S. Filippo Diacono vedaſi S. Iſidoro Peluſiota *l.* 1. *Ep.*449.

(2) Vedaſi il *terzo tomo de' Coſtumi de' primitivi Criſtiani* del P. Mamachi, dove ſi tratta ampiamente queſto punto *p.*209.

(3) S. Gian Griſoſtomo a propoſito del fatto di Mnaſone, eſorta i fedeli alla oſpitalità, e ſoggiugne „ Sed „ ſumptus habet eccleſia, inquies, „ PECUNIAS HABET, ET REDDITUS. Dic mihi, an quotidianam impenſam non habet? Etiam „ inquies. Cur ejus mediocritatem, „ non adiuvas? Me pudet hæc dicere. Ceterum non cogo.... Nunc „ vero currui quidem aſſignatus locus „ eſt, & baſternis alius: Chriſto autem peregrino nullus „.

(4) S. Gian Griſoſtomo *ivi num.*3. *p.*341. τότε μὲν γὰρ ὅτε ὑπὲρ δογμάτων ἀπήεσκι, ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ξενίζοντο.

CAP. III.

di Gerusalemme, così scrive *Act. cap.* IV. *v.* 32.„ Mul-
„ titudinis autem credentium erat cor unum, & ani-
„ ma una, nec quisquam EORUM, QUÆ POSSI-
„ DEBAT, aliquid SUUM esse dicebat, sed erant illis
„ OMNIA COMMUNIA „. Nel greco si legge: οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι. Adunque le parole *aliquid eorum, quæ possidebat* nel testo greco equivagliono a queste: τι τῶν ὑπάρχοντων αὐτῷ. Or nel verso 37. dello stesso capo dice S. Luca, che San Barnaba fece vendita ὑπαρχόντος αὐτῷ ἀγροῦ *del campo, che possedea*, cioè di cui era il padrone, e di cui avea la proprietà. Leggendosi pertanto la stessa frase negli Atti Apostolici, mentre si tratta in essi della moltitudine de' credenti, che professava la vita comune, forza è ch' ella avesse la padronanza de' suddetti beni. Or queste cose *possedute* τὰ ὑπάρχοντα o restavano a' particolari, e questi ne facean partecipi de' frutti i loro confratelli, e perciò elle si chiamavan comuni, come si usava ne' tempi di S. Giustino Martire, di Tertulliano, e anche di Eusebio Cesarienſe (1); o erano della comunità de' fedeli, cioè della chiesa. Se erano de' particolari; dunque non si può dire, che gli ecclesiastici in particolare non possedessero, e non avessero la proprietà de' mentovati lor beni. Se poi erano della chiesa; dunque la chiesa in comune ne avea la padronanza. Errano

(1) Vedasi Il P. Mamachi T. III. *de' Costumi de' primitivi Cristiani p.* 298. *seqq. della Ed. di Roma.*

Errano pertanto coloro, i quali pretendono, che nè alla chiesa, nè agli ecclesiastici sia lecito di possedere de' beni terreni. CAP. III.

S. Paolo nella 1. *Epistola a Timoteo* (1) tra' pregi del vescovo numera l'ospitalità, e l'essere *bene præpositus* alla sua casa (2). La ospitalità non si può esercitare senza aver abitazione capace di ammettervi i forestieri, nè senza aver da spendere pel loro mantenimento. Avendo pertanto voluto S. Paolo, che il vescovo sia *hospitalis*, bisogna pure, che abbia conceduto, ch' ei debba aver casa, e casa capace, o propria, o del comun della chiesa, o presa a pigione; e possa fare le spese necessarie pel mantenimento degli ospiti, o col proprio danaro, o con quello, che la chiesa somministra. Che se l' Apostolo ha conceduto, ch' egli possa fare tali spese, o del proprio, o di ciò, che la chiesa gli somministra; forza è, che il proprio, o il somministratogli dalla chiesa provenga o da' fondi, ch' egli stesso, o che la chiesa possiede, ovvero dalle contribuzioni de' fedeli. Ma dove mai

(1) *Cap.* III. *v.* 2.

(2) *Ivi v.* 4. Va qui a proposito ciò, che contro alcuni Pelagiani scrive S. Agostino nella *Ep.* CXLVII. *al.* LXXIX. *ad Hilarium c.* IV. *n.* XXX. *p.* 422. *T.* II. dove dice, che non inganna l' Apostolo coloro „ quorum domos tam diligenter doctrina sanitate compo-„ nit, admonens, & præcipiens, quales se præbere debeant. . filii parentibus, parentes filiis. . . Nam „ QUOMODO HÆC AGI POSSUNT SINE DOMO, ET SINE „ ALIQUA RE FAMILIARI?

CAP. III.

preſcrive l' Apoſtolo, che nè il veſcovo, nè la chieſa abbia de' fondi; o ſe gli ha, ſe ne disfaccia, e ne diſtribuiſca il prezzo a' poveri, e che gli oſpiti ſi mantengano co' ſuſſidj de' criſtiani? Non ordinò egli così a Filemone ſuo *cooperatore* συεργῷ (1), che in ſomma vale lo ſteſſo, che miniſtro del ſanto evangelio, il quale avea e caſa, e ſchiavi, e dava alloggio a' foreſtieri: nè ad Archippo *ſuo commilitone* uomo di già ammeſſo al clero, e, ſecondo alcuni Padri, veſcovo (2). Vuol egli forſe il Ragionatore, che agli eccleſiaſtici, e alla chieſa ſia lecito, e convenga di avere degli ſchiavi, ma non di avere delle caſe, e delle poſſeſſioni? Scriſſe inoltre San Paolo nella *Epiſtola* 1. *a Timoteo*; che *Presbyteri, qui bene præſunt*, e maſſimamente quelli, *qui laborant in verbo, & doctrina*, ſieno degni

(1) *Ep. ad Philemon. v.*1. & 2. „ Philemoni dilecto καὶ συεργῷ „ ἡμῶν, & cooperatori noſtro. „ & ECCLESIÆ, quæ IN DO„ MO TUA EST. *V.*22. ſimul autem „ & para mihi hoſpitium. „ Vedi S. Gian Griſoſtomo *Homil.* 1. *in Ep. ad Philem. p.*775. *ſeq. T.*1. Συεργὸς pure è chiamato da S. Paolo Urbano nella *Ep. a' Rom. c.*XVI. *v.*9. συεργοὺς anche Timoteo *ivi v.*21. συεργοὶ finalmente Tito *Ep.*II. *ad Corinth. c.*VIII. *v.*23. Clemente *Ep. ad Philipp. c.*IV. *v.*3. Ariſtarco, e Luca, *Ep. ad Philem. v.*24. i quali tutti eran miniſtri del ſacro evangelio; laonde per tale ſi ha pur a tenere Filemone.

(2) S. Gian Griſoſtomo *ivi* dice: „ Videtur mihi ex numero illorum „ eſſe, qui in clerum allecti fuerant.„ Teodoreto lo crede veſcovo. Per tale ce lo dà pure S. Tommaſo *lect.* 1. *in Ep. ad Philem. p.*638. *della Ed. di Lione dell' anno* 1689. Aggiugne queſto S. Dottore, che Archippo *erat potens Coloſſis ita ut omnes chriſtiani eſſent ſub umbra ejus.*

gni di doppio onorario ; eſſendo degno l' operario della ſua mercede (1) : e nella 1. *Epiſtola a' Corinti* (2) moſtra il diritto, ch' egli ha di eſſere mantenuto da' fedeli, e che s' egli ha ſeminato delle dovizie ſpirituali, non è maraviglia, che mieta le loro, che ſono terrene, e carnali: e che piuttoſto i miniſtri del vangelo, che qualunque altro, debbono eſsere partecipi de' beni de' fedeli del ſecolo: e che come quei, che ſervono all'altare, par-

(1) 1. ad Timoth. *c.v. v.17.* L'Autore *del Ragionamento* nella *p.* 24. dice, che l'Apoſtolo S. Paolo avendo ſcritto, che *eſt quæſtus magnus pietas cum ſufficientia*, fece noto a Timoteo, che quel *doppio onore*, *che doveaſi a' paſtori più ſolleciti della ſanta chieſa*, *dovea eſſere un guadagno non abbondante*, *non ſuperfluo*, *ma congruo*, *e ſufficiente* ; *e che doveano alla fine contentarſi del vitto*, *e del veſtito* ; *e perciò a fine d' imprimergli nell' animo queſte maſſime continua la lezione con fargli vedere l' inganno delle ricchezze*, *le quali finalmente portano alla perdizione*. Ma coſtui travolge, e confonde ogni coſa, purchè gli poſſa riuſcire d' ingarbugliare i ſemplici. Primieramente, egli è falſo, che pe' ſoli eccleſiaſtici abbia detto S. Paolo : *eſt autem quæſtus magnus pietas cum ſufficientia &c.* avendo egli ciò detto per tutti i criſtiani. Falſo è in ſecondo luogo, come ſi è dimoſtrato di ſopra *p.* 134. *ſeqq.*, che abbia ciò ſcritto S. Paolo, per far *noto* a Timoteo, che il *doppio onore dovuto a' paſtori più ſolleciti debba eſſere non abbondante*, *e che debbano eſſere contenti del vitto*, *e del veſtito*. Terzo, ſe importa alla fine, che debbano eſſere contenti, cioè, che non abbiano ad avere di più di quello, che baſta pel vitto, e pel veſtito loro ; che reſta, ſe non, che i men ſolleciti non aventi il doppio onore abbiano ad avere mezzo veſtito, e meno di alimento di quel, che baſti per vivere ? Quarto, egli è falſiſſimo, che S. Paolo dica, che le ricchezze portino alla perdizione (altrimenti guai a' principi del ſecolo, e a tanti ricchi criſtiani) ma dice, che la cupidigia, e i deſiderj nocivi *mergunt homines in interitum*, *& perditionem*. Delle ricchezze ſi può far buon uſo ; ma non già della cupidigia, e de' nocivi deſideri, che per ſe medeſimi ſon cattivi.

(2) *Ep.* 1. *ad Corinth. c.* IX. *v.* 4. *ſeq.*

CAP. III.

partecipan dell'altare; così il Signore ha ordinato a quei, che annunziano il vangelo, di vivere del vangelo. Che se egli, quantunque avesse un tale diritto, nientedimeno si astenne di chiedere alcuna cosa per se, a fine di non aggravare veruno; come non sarebbe stato contento del vescovo alloggiatore de' forastieri, se avendo questi potuto in altra maniera, non avesse aggravato i fedeli, e la chiesa; ma a spese proprie gli avesse mantenuti, senza essere stato a' particolari, o al comune di peso? E come non sarebbe di peso (1) a' fedeli il vescovo, se per gli alloggiamenti, e per se stesso ogni poco chiedesse loro delle contribuzioni?

Avverte eziandio, come si è di sopra accennato, S. Paolo nella *Epistola* I. *a Timoteo* (2), che se il vescovo ha famiglia, *sit domui suæ bene præpositus*: perciocchè se non sa governare la sua casa, come avrà egli cura della chiesa di Dio? Non dice l'Apostolo, che un tal vescovo dee vendere la sua casa, e rinunziarla effettivamente; ma anzi, che tenga in essa con suggezione, e buon

(1) S. Paolo nella II. Ep. a' Corinti *c.* XII. *v.* 13. *Ego ipse non gravavi vos*: & v. 16. *Ego vos non gravavi*. Et I. ad Thessalon. *c.* II. *v.* 9. *Nocte ac die operantes, ne quem vestrum gravaremus*: *&* II. ad Thessal. *c.* III. *v.* 8. *Nocte, ac die operantes, ne quem vestrum gravaremus*. Et I. ad Timoth. *c.* v. *v.* 16. *Si quis fidelis habet viduas, subministret illis, & non gravetur ecclesia*. Vorrei sapere, se avendo del suo la vedova, non avesse a servirsene, e non aggravare la chiesa? E se questa regola serve per le vedove, perchè non ha da servire anche per l'ecclesiastico, quando abbia del suo, o gli sieno assegnati de' fondi da vivere, senza dare aggravio al comun della chiesa, o a chiunque de' fedeli in particolare?

(2) *Cap.* III. *v.* 4.

buon regolamento la ſua famiglia. Ci mancherebbe queſta, che gli Avverſarj aveſsero anche a ſoſtenere, che un veſcovo tale debba ſpogliare del ſuo patrimonio, e de' ſuoi fondi la ſua famiglia; o laſciare, che da' ſuoi figliuoli ſe ne faccia ciò, che loro pare, ſenza ch' egli ſe ne prenda il minimo penſiero.

Abbiamo pure da S. Paolo, che la *chieſa* di Filippi (1) gli ſomminiſtrò quanto avea egli di meſtiere; e ch' egli non ſolo aveva ciò, che gli biſognava, ma anzi *abbondava* ripieno de' beni, che avea da eſſa ricevuti *in odorem ſuavitatis, hoſtiam acceptam, placentem Deo*. Alle parole di S. Paolo: *habeo omnia, & abundo* (2), arriccerà il muſo l'autore del Ragionamento, il quale nulla più ſdegna, che *l' abbondante* (3) nella chieſa, e negli eccleſiaſtici; quantunque egli ſteſſo *& habeat omnia, & abundet*. Tornerà forſe a dire, che que' beni de' quali abbondava Paolo, non erano ſtabili: quaſicchè *i beni mobili*

(1) *Ep. ad Philipp. cap.* IV. *v.* 18. *ſeqq.*

(2) S. Gian Griſoſtomo *nella Omilia* XV. *ſopra la epiſtola agli Efeſj n.* 3. *p.* 314. *T.* XI. ἀπέχω πάντα, καὶ περισσεύω . . . ἔδειξεν ὅτι ὀφειλὴ ἐστὶ τὸ πράγμα. τοῦτο γάρ ἐστιν, ἀπέχω. πάλιν δείκνυσιν, ὅτι ὑπὲρ ὀφειλὴν ἔπραξαν, καὶ φησιν, ἀπέχω πάντα, καὶ περισσεύω, πεπλήρωμαι . . . ὥστε, καὶ εἰ ἐγὼ μὴ χρῄζω, μὴ μελέτω ὑμῖν, ἐπὶ οὐδὲ θεὸς ἔχρηζε, καὶ ὅμως ἀπεδείχετο. „ *Habeo* „ *omnia, & abundo*.. Oſtendit debi- „ tum id fuiſſe; hoc enim ſignificat „ *habeo*. Rurſum oſtendit, plus eos, „ quam deberent, præſtitiſſe; & in- „ quit, *habeo omnia, & abundo*, „ *repletus ſum* . . . Etiamſi ego non „ egeo, non hoc tamen ſpectate. „ Nam nec Deus egebat, & tamen „ accepit „.

(3) *Ragionam. p.* 24.

CAP. III.

mobili ſolamente poſſano diventare *odor di ſoavità*, *e oſtia accetta*, *e piacente a Dio*, e non gli *ſtabili*. Ma ſi rammenti pure di aver egli più volte pronunziato nel ſuo *Ragionamento*, non doverſi poſſedere dagli eccleſiaſtici, e dalla chieſa beni terreni. Son eglino forſe *celeſti* i beni *mobili*, e *terreni* i ſoli *fondi*?

Finalmente lo ſteſso ſanto Apoſtolo nella 1. *Epiſtola a Timoteo* così ſcriſse: *Divitibus hujus ſeculi præcipe, non ſublime ſapere, neque ſperare in incerto divitiarum; ſed in Deo vivo, qui præſtat nobis omnia abunde ad fruendum* (1). Qual ſorta di ricchi ſarebbero ſtati tutti coſtoro, ſe niuno di eſſi aveſſe avuto de' fondi? Non ordinò poi S. Paolo a Timoteo, che non ammetteſſe niuno di queſti al clero; nè che quando lo voleſſe ammettere, lo faceſſe prima rinunziare in effetto alle proprie ricchezze. A lui baſtò di dire ſolo de' ricchi, foſſero ſtati di qualunque ſtato, e profeſſione aveſſer voluto, che non confidaſſero nell' incerto delle ricchezze, ma *in Deo vivo, qui præſtat nobis omnia ABUNDE ad fruendum*: e che *bene agerent, divites fierent in bonis operibus, facile tribuerent, communicarent, theſaurizarent ſibi bonum in futurum, ut apprehenderent veram vitam*.

Quindi i Padri del concilio Antiocheno celebrato l' anno 269. memori degli Apoſtolici documenti, non già, che il veſcovo, e gli altri eccleſiaſtici ſieno tenuti

(1) 1. ad Timotheum c.VI. v.17. *ſeqq.*

tenuti a ſpogliarſi in effetto de' loro beni (1), o a non acquiſtare colle debite regole della giuſtizia degli altri pe'l vantaggio, e utile della chieſa; ma che aſſolutamente debbano non eſſere tratti dalla cupidigia, nè procurarſi de' guadagni turpi, e in conſeguenza illeciti, deteſtarono la condotta di Paolo Samoſateno, non per aver egli procurato legittimamente delle facoltà per la chieſa, o pel ſuo veſcovato, nè per non avere rinunziato coll' effetto ancora a' beni terreni, ſe gli aveſſe mai avuti; ma perchè, *eſſendo prima ſtato povero, e mendico, e non avendo avuto da' ſuoi parenti facoltà di ſorta veruna, ne avendone acquiſtate coll' induſtria, o con qualche arte, era pervenuto a una ſoprabbondante ricchezza colle iniquità, e co' ſacrilegj, pe' quali avendo chieſto a' fratelli; e avendo incuſſo loro timore, gli avea*

(1) Anche ne' Canoni Apoſtolici, i quali certamente ſono ſtati ſtabiliti da' Sinodi anteriori al quarto ſecolo, e in conſeguenza prima de' tempi di Coſtantino, noi leggiamo, che i veſcovi poſſedean del proprio, e amminiſtravano eziandio i beni della chieſa. „ Abbia il veſcovo „ *la cura di tutte le coſe eccleſiaſtiche*, „ e le amminiſtri, come quegli ch'è ve- „ duto da Dio. Non gli ſia lecito di „ appropriarſi neſſuna di eſſe, o di dare „ a' ſuoi parenti ciò, ch'è di Dio. Che „ ſe queſti ſon poveri, ſomminiſtri lo- „ ro come a' poveri; ma non venda „ pel preteſto loro le coſe della chieſa. „ Sieno (diſtinte, o) manifeſte LE CO. „ SE PROPRIE DEL VESCOVO, „ ſe pure ne ha; e ſieno pur manife- „ ſte le coſe del Signore; acciocchè „ ſia in potere del veſcovo, anzi che „ termini di vivere, di laſciare le co- „ ſe PROPRIE a chi vuole, e come „ vuole. Perciocchè è giuſto preſſo „ Dio, e gli uomini, che nè la chie- „ ſa ſoffra alcun danno per non ſaperſi „ quali ſieno le coſe del veſcovo, nè „ il veſcovo, e i parenti di lui ſieno „ privati del loro pel preteſto della „ chieſa, o cadano in liti &c. „ *Can.* XXXVII. *T. I. Concil. Ed. Pariſ. an. 1714.* & *Can.* XXXIX.

CAP. III.

avea ingiuſtamente ingannati, e avea loro promeſſo di ajutarli per la mercede avuta, ma fallacemente, ed eſſendoſi procurato vanamente del gua dagno da' litiganti, i quali ſono pronti di dare qualunque coſa, purchè ſieno liberati dalle moleſtie, avea ſtimato conſiſtere la pietà nel guadagno (1).

(1) *Tom.* I. *Concil. Edit. Pariſ. an.*1714. *p.*196. οὐδὲ ὅτι πρότερον πένης ἦν, καὶ πτωχὸς, καὶ μήτε παρὰ πατέρων παραλαβὼν μηδεμίαν εὐπορίαν, μήτε ἐκ τέχνης ἢ τινὸς ἐπιτηδεύματος κτησάμενος, νυνὶ εἰς ὑπερβάλλοντα πλοῦτον ἐλήλακεν ἐξ ἀνομιῶν, καὶ ἱεροσυλίων, καὶ ὧν αἰτεῖ, καὶ σείει τοὺς ἀδελφοὺς, καταβραβεύων τοὺς ἀδικουμένους, καὶ ὑπισχνούμενος βοηθήσειν μισθοῦ. ψευδόμενος δὲ καὶ τούτους. καὶ μάτων κερπούμενος τὴν τῶν ἐν πράγμασιν ὄντων ἑτοιμότητα πρὸς τὸ δοῦναι ὑπὲρ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐνοχλούντων, πορισμὸν ἡγούμενος τὴν θεοσέβειαν.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

CA-

CAPO IV.

I. *Co' monumenti più illuſtri della tradizione della chieſa, quali ſono gli Atti de' Sinodi Provinciali, Nazionali, e anche Generali, ſi dimoſtra eſſere lecito agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni anche ſtabili: e primieramente cogli Atti de' Sinodi Orientali.* II. *Degli Occidentali.* III. *E ſpecialmente de' Romani, a' quali intervennero i Veſcovi di più nazioni; e de' Concilj Generali.* IV. *Da' quali monumenti ſi conchiude eſſere non ſolamente una opinione particolare, ma un errore ancora degno di eſſere notato con grave cenſura il ſoſtenere, che agli eccleſiaſtici, e alla chieſa ſia vietato, o non competa l' acquiſtare, e il poſſedere tali beni.*

Co' monumenti della tradizione ſi dimoſtra eſſere lecito agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di poſſedere beni terreni, e in primo luogo ſi prova cogli atti de' Concilj Orientali.

I. MA giacchè i noſtri Avverſarj ſi avanzano a obbiettarci la tradizione; veggiamo come con queſta pure ſi dimoſtri, quanto ſia falſa la intelligenza, che dan eglino alle teſtimonianze delle ſacre lettere; e come la dottrina noſtra alla tradizione medeſima corriſponda, e in conſeguenza ſia la vera. E poichè abbiam mentovato la chieſa di Antiochia, proſeguiamo a conſiderare gli ſtabilimenti de' Sinodi, che da' veſcovi di lei furono ſucceſſivamente tenuti, e debbono ſervirci

CAP. IV.

virci di pubblici monumenti della dottrina, ch' ella avea appreſa da' primi ſuoi prelati, anzi dal fondatore, che fu certamente S. Pietro. Vitale veſcovo di quella chieſa tenne il primo luogo nel Concilio Ancirano celebrato l' anno 314. al qual Concilio intervennero varj Metropoliti, e prelati della Celeſiria, della Paleſtina, del Ponto, della Cappadocia, della Frigia, della Galazia, e della Bitinia &c. Queſti non ſolamente ſuppoſero, che ſia lecito alla chieſa di poſſedere beni terreni; ma ſtabilirono eziandio, che ſe in mancanza del veſcovo, i preti vendeſſero qualche coſa appartenente alla chieſa, dalla qual coſa aveſſe la chieſa medeſima tratto delle rendite, il contratto ſi reſcindeſſe, e la roba tornaſſe a eſſa chieſa, quando così foſſe paruto al veſcovo (1). Or le coſe, onde ſi traggono delle rendite, ſono i beni ſtabili, come a ognuno è paleſe. L' anno 341. convennero in Antiochia varj veſcovi della Celeſiria, della Paleſtina, della Fenicia, della Meſopotamia,

(1) *Can. XV. T. I. Concil. Ed. Pariſ. an. 1714.* περὶ τῶν διαφερόντων τῷ κυριακῷ, ὅτε ἐπισκόπου μὴ ὄντος πρεσβύτεροι ἀπώλεσαν, ἀναβάλεσθαι. ἐνδὲ τῇ κρίσει τοῦ ἐπισκόπου εἶναι, εἴτερ προσήκει ἀπολαβεῖν τὴν τιμὴν, ἢ μὴ καὶ μή. διὰ τὸ πολλάκις τὴν ἔκδοσιν τῶν πεπραμένων ἀποδεδώκεναι αὐτοῖς τούτοις πλείονα τὴν τιμήν. „ De „ his, quæ pertinent ad Dominicum „ (*cioè alla chieſa*), quæcumque, non „ exiſtente epiſcopo, presbyteri ven„ diderunt, revocari ad Dominicum „ [*cioè al diritto della chieſa*]. In „ judicio autem erit epiſcopi, ſi pre„ tium debeat recipi, nec ne; quia „ ſæpe rerum diſtractarum REDITUS „ ampliorem ſummam pretio dato red„ didiſſe, *conſtat*.

tamia, dell' Arabia, della Cilicia, e dell' Iſauria; e dichiararono in pieno concilio, i cui canoni, come gli Ancirani ſono ſtati ricevuti da tutte le chieſe, e inſeriti ne' loro codici del diritto eccleſiaſtico, dichiararono, diſſi, eſſere *giuſto, e piacente a Dio, e agli uomini: che i beni proprj del veſcovo ſi laſcino a chi egli avrà voluto; e quei della chieſa alla chieſa ſteſſa ſi cuſtodiſcano* (1). Tra sì fatti beni ſi numerano dal Sinodo i (2) *campi, o altre facoltà eccleſiaſtiche*. Adunque avendo ſuppoſto que' padri, che ſia lecito e agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di poſſedere de' fondi, dichiararono, inſiſtendo alla tradizione delle loro chieſe, eſſere δίκαιον *giuſto*, e ἀρεστὸν παρὰ τῷ θεῷ *e piacente preſſo Dio*, che i beni anche *ſtabili* del paſtore vadano a chi egli avrà diſpoſto, e ſi cuſtodiſcano alla chieſa quei, che le appartengono. Or chi è sì mal avveduto, il quale ſi laſci perſuadere, che la vera intelligenza delle ſacre ſcritture, e che le tradizioni divine ſieno ſtate ignote a S. Giacomo di Niſibi, e a tanti altri inſigni prelati poco più di dugento e quaranta anni rimoti dalla età de' ſanti Apoſtoli, e ch' eſſendo nati avanti l' impero di Coſtantino, ſi erano trovati in mezzo alle perſe-

CAP. IV.

(1) δίκαιον, καὶ ἀρεστὸν παρὰ τῷ θεῷ, καὶ ἀνθρώπους τὰ ἴδια τοῦ ἐπισκόπου, οἷς ἂν αὐτὸς βούληται, καταλειμπάνεσθαι, καὶ ἡ καὶ ἑτέρας προφάσεως ἐκκλημεν τοι τῆς ἐκκλησίας αὐτῇ φυλάττεσθαι. *can.* XXIV. *T. I. Concil. p.* 604. *Ed. ejuſd.*

(2) *Can.* XXV. *ibid. p.* 605. τὰ τῇ ἐκκλησίᾳ διαφέροντα, ἢ τι ἐξ ἀγρῶν, ἢ καὶ ἑτέρας προφάσεως ἐκκλησιαστικῆς.

CAP. IV.

perſecuzioni moſſe al criſtianeſimo da' gentili, e avean-
no da più Dottori, e Martiri appreſa la dottrina, e la
diſciplina, e ſi debbono riputare aſſiſtiti dallo ſpirito
del Signore, nel cui nome ſi adunarono: e per l' oppo-
ſto, che il vero ſenſo delle ſacre lettere, e tradizioni
ſuddette ſia ora fatto paleſe a certuni, i quali non at-
tingono le maſſime loro da altri fonti, che da' libelli di
F. Paolo, di F. Fulgenzio, e anche del Grozio, e
del Gotofredo; e non trattano, che co' falſi politici
moſſi a ſparlare pe' privati loro intereſſi, e non ricchi
di altre notizie, che delle acquiſtate nelle ſecolareſche,
o piuttoſto nelle femminili converſazioni?

Dagli addotti Sinodi è manifeſta pure la dottrina
de' veſcovi della Paleſtina, dell' Arabia &c. le chie-
ſe de' quali furono coll' andare de' tempi ſottopoſte
al Patriarcato Geroſolimitano. Intervennero eziandio
a' concili medeſimi varj prelati di alcune Provincie at-
tribuite dipoi al Patriarcato di Coſtantinopoli. Nel Con-
cilio anche di Gangra nella Paflagonia, come appreſ-
ſo dimoſtreremo, fu nel ſecolo medeſimo confermata la
iſteſſa maſſima. Tanto era ſul principio del quinto ſe-
colo riputata queſta dottrina conforme alla ſcrittura, e
alla tradizione, che i veſcovi adunati l' anno 403. in
un ſobborgo di Calcedonia detto *la Quercia* (1) rimpro-
verarono, falſamente per altro, a S. Gian Griſoſto-
mo come un gran delitto di avere venduto gran copia
di

(1) Socrat. *lib.* VI. *H. E. c.* XV.

di cose preziose della chiesa, e di avere alienata per mezzo di un tal Teodulo la eredità lasciata alla chiesa medesima da Tecla (1). E per questa falsa accusa ancora fu egli ingiustamente esiliato. Anzi egli stesso nel Sinodo tenuto l'anno 400. in Costantinopoli sentì i sette capi di accusa contro Antonino vescovo di Efeso, il quinto de' quali capi era, che Antonino *avesse venduto i predj lasciati alla chiesa da Basilina madre di Giuliano Imperatore, e se ne fosse appropriato il prezzo* (2); lo che fu stimato da' vescovi cosa *empia*, e vietata dalle sacre leggi (3). Aggiunsero per altro que' prelati, che si esaminasse primieramente il sesto capo, per cui si obbiettava ad Antonino di avere vendute le sacre ordinazioni; perchè colui, il quale non dubitò di vendere *per l'argento la distribuzione dello Spirito Santo, come l'averebbe perdonata a' vasi, o alle pietre, o a' PREDJ della chiesa?* Or come avrebbero così stimato que' padri

CAP. IV.

(1) *Pseudo Synod. ad Quercum T.* I. *Conc. Ed. an.*1714. *pag.* 1039.

(2) *Pallad. in vita S. Joh. Chrysost. Tom.* XIII. *Opp. ejusd. Sancti pag.*50. *Edit. Paris. an.*1738. ὅτι χωρία ὑπὸ βασιλίνης τῆς μητρὸς ἰουλιανοῦ τοῦ βασιλέως καταλειφθέντα τῇ ἐκκλησίᾳ, πωλήσας, ἐσφε περίστατο.

(3) *Ibid. p.*51. ἀνεγνώσθη τὰ προειμένα κεφάλαια. λέγουσιν οἱ γέροντες τῶν ἐπισκόπων τῷ ἰοάννῃ. ἀκούσατε τὴν δύναμιν τοῦ βιβλίου. εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐν τοῦ ἑνὸς κεφαλαίου δυσσεβές ἐστι, καὶ ἀπηγορευμένον πανταχόθεν τοῖς ἱεροῖς νόμοις. ὁ γὰρ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος διανομὴν ἀργυρίῳ ἀπεμπωλῆσαι νομίσας, πῶς φείσεται ἔτι κεφαλίων, ἢ λίθων, ἢ χωρίων τῆς ἐκκλησίας.

CAP. IV.

dri, ſe aveſſero creduto, non eſſere, ſecondo le ſacre, lettere lecito alla chieſa di poſſedere de' beni ſtabili?

Dimoſtrano anche i Concilj tenuti in Coſtantinopoli da Menna Patriarca l' anno 536. (1), e per tralaſciare gli altri, il Trullano celebrato nel ſettimo ſecolo (2), intorno a queſto punto la verità, e la perpetuità della tradizione delle chieſe ſoggette a quel Patriarcato. La ſteſſa dottrina ſi conferma co' pubblici, e co' ſinodali ſtabilimenti della chieſa di Aleſſandria (3), e quel, ch' è più del Patriarcato Romano,

E co' monumenti de' Sinodi occidentali.

II. Il Concilio Sardicenſe, a cui l' anno 347. intervenne-

(1) *Tom.* II. *Concil. Edit. Pariſ. an.* 1714. *p.* 1371. *&* *p.* 1375.

(2) *Can.* XXXV. *p.* 1674. *ſeq. T.* III. *Concil. Ed. Pariſ. an.* 1714. dove ſi afferma ciò, ch'era ſtato dianzi ſtabilito dal Sinodo d'Antiochia, il cui canone è ſtato da noi citato di ſopra, *&* *can.* XLIX. *ſeq.* in cui ſi ordina l'eſecuzione di ciò, ch'era ſtato diſpoſto dal Concilio Calcedoneſe *canon.* XXIV. del qual canone noi appreſſo ragioneremo.

(3) Tanto è certo, che gli Ariani credettero di poter muovere per queſta via Gioviano Imperatore contro S. Atanaſio. Eglino *nelle petizioni a Gioviano* (*Tom.* I. *Opp. S. Athanaſ. Part.* II. *pag.* 785. *Ed. Pariſ. an.* 1691.) diſſero: *Athanaſium pati non poſſumus* Ἀθανάσιον βασιλεῦσαι οὐ δυνάμεθα. *Agros eccleſiarum ſacros abſtulit* τὰ τεμένη τῶν ἐκκλησίων περιῆρεν. Era pertanto notiſſimo, che le chieſe aveano campi, e che queſti erano conſacrati a Dio. Teofilo Aleſſandrino ne' canoni, che pubblicò verſo i principj del v. ſecolo, *can.* X. *p.* 1199. *T.* I. *Concil. Ed. Pariſ. an.* 1714. così ſcrive: μὴ τις τὰ τῆς ἐκκλησίας ἰδιοποιείσθω. *Niuno ſi faccia proprie le coſe appartenenti alla chieſa.* Nel canone IX. *ivi* ordina, che in luogo di Jacopo chierico, il quale era ſtato accuſato di fornicazione, ſi faceſſe un altro economo della chieſa, affinchè τὰ τῆς ἐκκλησίας *i beni della chieſa* εἰς δέον ἀναλίσκεσθαι *s' impieghino in ciò, che conviene.*

vennero vari veſcovi dell' Italia, delle Spagne, delle Gallie, della Dacia, della Teſſalia, della Macedonia, della Tracia, dell' Acaja, della Paleſtina, dell'Egitto, non ſolamente ſuppoſe per certo, che alle chieſe foſſe lecito di avere delle poſſeſſioni, ma concedè eziandio a' veſcovi, che ſe elle erano fuori della lor doiceſi, andaſſero pure per alcune ſettimane a viſitarle, e a raccoglierne il frutto (1). Suppongono pure, anzi eſpreſſamente affermano, eſſer ella convenevol coſa, e perciò lecita; che gli eccleſiaſtici, e le chieſe, e i luoghi pii poſſeggano beni ſtabili, e abbiano degli economi preſcelti dal clero, e che a niun laico ſia permeſſo di uſurpare non dico il dominio, la proprietà; ma nè purè l' uſo de' beni medeſimi, ſia egli di qualunque grado, o dignità mai ſi voglia, i Sinodi della Germania, come il Moguntino (2) celebra-

(1) *Can.* xv. *T.* i. *Concil. pag.* 647. *Ed. Pariſ. an.* 1714. „ Oſius epiſcopus „ dixit... ſunt quidam fratres, & coe„ piſcopi noſtri, qui non in ea civitate „ reſident, in qua videntur epiſcopi con„ ſtituti, vel quod parvam rem illic ha„ beant, alibi autem IDONEA PRÆ„ DIA HABERE COGNOSCUN„ TUR... hactenus eis permitti po„ teſt, ut accedant ad poſſeſſiones „ ſuas, & diſponant, vel ordinent „ fructum laboris ſui, ut poſt tres „ dominicas, ideſt poſt tres hebdo„ madas, ſi morari neceſſe eſt, in „ SUIS POTIUS FUNDIS MO„ RENTUR.. UNIVERSI DIXE„; RUNT PLACERE SIBI. „ Così la verſione di Dionifio Eſiguo.

(2) *Cap.* iv. *Tom.* iv. *Conciliorum pag.* 1283. „ De uno manſo (*il manſo* è in ſomma un fondo: Vedi il Ducange alla parola *manſus Tom.* iv. *Gloſſar. med. & infimæ „ latinitatis*) ad ECCLESIAM DA„ TO; de quo aliqui homines contra „ ſtatuta ſibi ſervitium exigunt, qui„ cumque pto hac cauſa accuſatus fue„ rit, comes, vel miſſi, hoc, quod in„ de

CAP. IV.

to l' anno 828., quei delle Gallie tenuti in Parigi (1); in Arles (2), in Maſcou (3), in Lione (4), in Tours

„ de ſubtractum eſt, presbyteris cum „ ſua lege reſtitui faciant. „ Vedanſi i ſeguenti capi v. VI. VIII. IX. X. e il *lib.* v. *de' Capitolari de' Re di Francia c.* XLV. CXLV. CXLVI. CXLVII. CLXIII. e l'altro Sinodo di Magonza dell'an.847. *can.*VI. *p.*199. *T.*V. *Conc.*

(1) *Pariſ.*III. *an.*557. *can.*I. *p.*337. *Tom.*III. *Concil. Ed. Pariſ. an.*1714. „ Quicumque immemor interitus ſui „ RES ECCLESIÆ DELEGATAS „ INJUSTE POSSIDENS, præſum- „ pſerit retinere . . ab omnibus ec- „ cleſiis ſegregatus a ſacra commu- „ nione habeatur extraneus. *Can.*2. „ *p.*338. Perpetuo anathemate feria- „ tur, qui res eccleſiæ confiſcare, aut „ competere, aut pervadere pericu- „ loſa infeſtatione præſumpſerit. „ *Concil. Pariſ.*V. *Can.*IX. *T.eod. p.*552. *ſeq. Concil. Pariſ.*VI. *an.*829. *Can.*XV. *p.*137. *ſeq. T.*IV. *Concil. Ed. ejuſd. & can.*XVI. & XVII. *pag.*1309. *ſeq. Synod. Pariſ. an.*847. *ibid. p.*1502. Tralaſcio gli altri per eſſere più breve, che mi ſia poſſibile.

(2) Il Concilio Arelat. tenuto l'anno 452. *can.*47. *T.*II. *Concil. Edit. ejuſd. p.* 777. ſi rimette al Sinodo Vaſenſe celebrato l'an.442. nel cui canone IV. *T.*I. *Conc. p.* 1788. ſi dichiarano come uccifori de' poveri, e non credenti il giudizio di Dio coloro, i quali ſi ritengono i beni laſciati alla chieſa, ſpecialmente da' fedeli defonti. De' beni pur della chieſa tratta nel canone VI. il Concilio V. d'Arles *dell'an.* 554. *T.*III. *p.*328. e il ſeſto celebrato l'an.813. *can.*XXV. *p.*1006. *T.*IV.

(3) *Concil. Matiſcon.* I. *habitum an.*581. *can.*IV. *Tom.*III. *Concilior. p.*452.

(4) Il Concilio II. di Lione tenuto l'anno 567. nel canone 2. ſupponendo, che legittimamente e gli eccleſiaſtici, e la chieſa poſſano avere beni terreni, ſtabiliſce *T.*III. *p.*354. „ quia multæ tergiverſationes infide- „ lium ECCLESIAM QUÆRUNT „ collatis PRIVARE DONARIIS, „ id convenit INVIOLABILITER „ obſervari, ut teſtamenta, quæ epi- „ ſcopi, & presbyteri, ſeu inferioris „ ordinis clerici, vel DONATIO- „ NES, aut quæcumque inſtrumenta „ propria voluntate confecerint, qui- „ bus ALIQUID ECCLESIÆ, aut „ quibuſcumque conferre videantur, „ OMNI STABILITATE SUBSI- „ STANT. Id ſpecialiter ſtatuentes, „ ut etiamſi quorumcumque religioſo- „ rum voluntas, aut NECESSITATE, „ aut SIMPLICITATE ALIQUID „ A LEGUM SECULARIUM „ ORDINE VISA FUERIT DI- „ SCREPARE, VOLUNTAS TA- „ MEN DEFUNCTORUM DEBET „ INCONCUSSA MANERE, ET „ IN OMNIBUS DEO PROPITIO „ CU-

Tours (1), in Orleans (2), in Reims (3), in Agde (4), in Auvergne (5), in Valence (6), in

„ CUSTODIRI. De quibus rebus ſi- „ quis ANIMÆ SUÆ CONTEM- „ PTOR aliquid alienare præſumpſe- „ rit, uſque ad emendationis ſuæ, „ vel reſtitutionis rei ablatæ tempus „ a conſortio eccleſiaſtico, vel om- „ nium chriſtianorum convivio ha- „ beatur alienus.„ Ma de' Sinodi di Lione tornerò a parlare in altro luogo.

(1) *Concilium Turon. an.*567. *canone* XXIV. *e* XXV. *p.*365. *T.*III. *Concil.* oſſerva „ eſſe priorum cano- „ num auctoritate præfixum, ut... „ ne quis (bellorum cauſſa) eccleſia- „ ſtica rura contingere, vel contamI- „ nare præſumat: „ e ordina „ id „ eſſe inviolabiliter obſervandum, ut „ quicumque tam eccleſiæ, quam epiſco- „ pi res proprias, quæ & ipſæ eccleſiæ no- „ ſcuntur eſſe, quas Pontifex actori- „ bus eccleſiæ noſcitur aſſignaſſe, vel „ abbatum, aut monaſteriorum, ſive „ presbyterorum.. competere vel con- „ fiſcare præſumpſerit,.. anathema- „ tizatus.. cæleſti gladio feriatur &c.„

(2) *Aurel.*I. *an.*511. *can.*V. *p.*1009. *T.*II. *Concil. Ed. ejuſd. & can.*XXIII. *pag.*1011. *Aurel.*II. *an.* 533. *can.*VI. *p.*1173. *Conc. Aurel.*III. *Can.* 538. *can.*V. *pag.*1414. *& can.*XXII. *ſeqq. p.*1417. *Concil. Aurel.*IV. *an.*541. *canon.*IX. XI. *ſeqq. p.*1437. *ſeqq. Aurel.*V. *an.*549. *can.*XIII. *ſeqq. p.*1446.

(3) *Remenſe Conc. an. circ.* 630. *can.*I. *T.*III. *pag.*571. *& can.*XIII. *p.*573.

(4) *Concil. Agathenſe ann.* 506. *can.*VII. *pag.*998. *T.*II. *& can.*XXII. *pag.*1000. *& can.*XXXIII. *p.*1001. *& can.*XLIX. *p.*1003.

(5) *Conc. Arvernenſe primum an.*532. *can.*V. *p.*1182. *T.* II. „ Qui reculam „ eccleſiæ petunt a Regibus, & hor- „ rendæ cupiditatis impulſu egentium „ ſubſtantias rapiunt, irrita habean- „ tur, quæ obtinent, & a commu- „ nione eccleſiæ, cujus facultatem au- „ ferre cupiunt, excludantur.„ Vide & *can.*XIV. *p.*1182. *& Concil. Arvern.*II. *an.*549. *can.*XIII. *& XIV. ibid. p.*1453.

(6) *Syn. Valentina an.*584. *T.*III. *Conc. p.*458. (al qual Sinodo intervennero 17. tra arciveſcovi, e veſcovi, di diverſe provincie delle Gallie): „ Una- „ nimi conſenſu Synodus Sancta de- „ crevit, ut ſi quid baſilicæ S. Mar- „ celli.. vel quibuſcumque aliis locis „ Deo ſervientibus.. Dominus Rex, „ vel jugalis ſua, & filiæ eorum ſive in „ miniſterio altariorum, ſive in qui- „ buſcumque ſpeciebus, quæ ad divi- „ num cultum pertinere noſcuntur, „ contuliſſe, vel adhuc conferre vo- „ luerint, neque epiſcopi locorum, NE- „ QUE POTESTAS REGIA QUO- „ CUMQUE TEMPORE SUCCES- „ SURA, de eorum voluntate MI- „ NORARE QUIDQUAM, AUT „ AU-

CAP. IV.

Chalon (1), e in altri luoghi &c. (2); e delle Spagne, come i Toletani (3), e i tenuti in Siviglia (4), in Braga (5), in Tarragona (6), in Valenza (7), in Girona

„ AUFERRE PRÆSUMAT. Quod „ ſi quis hoc quocumque tempore te„ merare præſumpſerit, veluti necator „ pauperum anathemate perpetui ju„ dicii divini plectatur, & veluti ſa„ crilegii perpetrator &c. „ Vide & Synod. Valent. II. *can.* VIII. *ſeqq. p.* 92. *ſeqq. T.* V.

(1) *Concil.* Cabillon *an.* 650. *can.* V. *ſeqq.* T. III. *p.* 949. *& can.* XIV. *p.* 950.

(2) *Concilium Epaonenſe an.* 517. *can.* VII. *T.* II. *p.* 1048. „ Quidquid „ parochiarum Presbyteri DE ECCLESIASTICI JURIS POSSESSIONE DISTRAXERINT, inane „ habeatur &c. „ *& can.* VIII. XII. *p.* 1049. XVII. XVIII. Ometto parecchi altri, che lungo ſarebbe a numerare.

(3) *Concil. Toletanum* II. *an.* 531. *can.* XV. *T.* II. *Concil. p.* 1140. „ Si quis „ clericorum agellos vel vineolas IN „ TERRIS ECCLESIÆ ſibi feciſſe „ probatur, ſuſtentandæ vitæ cauſa, „ uſque ad diem obitus ſui poſſident; „ verum poſt ſuum de hac luce deceſſum, JUXTA PRIORUM CANONUM CONSTITUTIONES, „ JUS SUUM ECCLESIÆ SANCTÆ RESTITUAT. „ *Concil. Tolet.* III. *an.* 589. *T.* III. *pag.* 480. *can.* III. IV. XV. XIX. Fu queſto Concilio nazionale di tutta la Spagna. *Tolet.* XV. *an.* 633. *can.* XXXVII. *p.* 587. „ Noverint conditores baſilicarum in „ rebus, quas eiſdem eccleſiis confe„ runt, NULLAM POTESTATEM „ HABERE, ſed juxta canonum in„ ſtituta, ſicut eccleſiam, ita & do„ tem ejus ad ordinationem epiſcopi „ pertinere. „ *Et can.* LXVII. LXVIII. LXIX. *p.* 592. „ Conſenſus totius Con„ cilii definivit ... qui aliqua PRÆ„ DIA ECCLESIIS SUIS CONQUI„ RUNT, licebit illis aliquos de fa„ miliis ejuſdem eccleſiæ manumitte„ re. „ *Tolet.* IX. *an.* 655. *can.* I. *T.* III. *p.* 973. *& can.* III. *&* IV. *pag.* 973. *ſeq. Tolet.* XVI. *an.* 693. *can.* V. *pag.* 1736. ubi prædia nominantur eccleſiarum.

(4) *Concil. Hiſpal.* I. *an.* 590. *can.* II. *ſeq. p.* 522. *T.* III.

(5) *Bracar.* I. *an.* 572. *can.* V. *p.* 387. *& Brac.* II. *can.* IX. *pag.* 1033. *ſeqq.*

(6) *Syn. Tarrac. an.* 516. *can.* XII. *p.* 1042. *T.* II.

(7) *Concil. Valentinum an.* 524. *can.* II. *p.* 1068. „ Hoc etiam placuit, „ ut epiſcopo ex hoc ſeculo, jubente Domino, acceſſito, clerici ab „ omni omnino ſuppellectili, vel quæcumque ſunt in domo eccleſiæ, vel „ epiſcopi .. in ſpeciebus ... gregibus, „ animalibus, vel omni omnino re, „ manus rapaces abſtineant, & nihil „ la-

na (1), in Lerida (2), in Merida (3); e dell' Africa, come i Sinodi Cartagineſi (4), e d' Ippo-

„ latronum more diripiant. Qui ſi „ nec canonum auctoritate cohibiti fue- „ rint, omnia, quæ pervaſerint, me- „ tropolitani, vel omnium compro- „ vincialium ſacerdotum diſtrictione „ coacti in priſtinum ſtatum reddere „ integra cogantur, ut nihil antiſtiti, „ vel diſpenſatori futuro neceſſario- „ rum, ſub hac JUSTA conditione, „ depereat.„ Vide *& can.*III. *ibid. & Concilium Valent.*XII. *can.*XIII. *T.*III. *p.*463.

(1) *Gerundenſe an.*517. *can.*VII. *p.*1044. *T.*II.

(2) *Ilerden. an.*524. *can.*III. *T.*II. *p.*1065. *& can.*XVI. *p.*1066. „ Placuit „ cuſtodiri, ut defuncto epiſcopo .. „ nullus clericorum .. quidpiam de „ domo auferre præſumat, vel de uti- „ litate, quæ inſtrumenti domus eſſe „ noſcitur, ideſt mobili, & IMMO- „ BILI REI ECCLESIASTICÆ &c.

(3) *Concilium Emeritenſe an.*666. *can.*XIII. *T.*III. *p.*1003. *& can.*XX. *pag.* 1005. *& can.*XXI. *pag.* 1006. „ Si quibus cauſſæ eccleſiaſticæ fue- „ rint commiſſæ, & fideliter proſe- „ quentes IN REBUS ECCLESIÆ „ profectum viſi fuerint facere, labo- „ ris ſui conſequantur mercedem, ita „ ut de eo quidquid acquiſierint, quia „ conſtat eos non ſine utilitate eccle- „ ſiæ negotia commiſſa peregiſſe, de „ eo, quidquid .. AD JUS EC- „ CLESIÆ PER EOS REDACTUM „ PATUERIT, pro mobili re deci- „ mum ſuum ſequantur, PRO IM- „ MOBILI ab epiſcopo repenſatio- „ nem dignam accipiant.„

(4) *Concil. Carthag.* IV. *an.*398. *T.*I. *p.*981. *can.*XXXI. „ Ut epiſcopi „ rebus eccleſiæ tamquam comment- „ datis, non tamquam propriis utan- „ tur.„ *In cod. Barberino hæc ad- duntur.*„ Diacones, & presbyteri .. „ de rebus eccleſiæ ſibi creditis nihil „ audeant commutare, quia res SA- „ CRATÆ DEO ESSE NOSCUN- „ TUR .. Quod ſi facere volue- „ rint, convicti in Concilio, DE „ SUO PROPRIO aliud tantum re- „ ſtituant, quantum viſi ſunt præ- „ ſumpſiſſe. Sane ſi quis per quam- „ libet conditionem de rebus eccleſiæ „ aliquid ALIENARE VOLUERIT, „ SI DE SUO PROPRIO tantum „ ECCLESIÆ contulerit, quantum- „ viſus eſt abſtuliſſe, tunc demum il „ lum ſtare licebit &c. *Concil.* V. *an.*401. *can.*IV. *p.*987. *& Cod. canon. eccl. Afric. ibid. pag.*878. *can.*XXVI. dove ſi mentovano „ *redditus ec- „ cleſiæ. Carthagin.* III. *an.* 397. *p.*968. *can.*XLIX. „ Placuit, ut epiſco- „ pi, presbyteri, diaconi, vel qui- „ cumque clerici, qui nihil habentes „ ordinantur, & tempore epiſcopatus, „ vel clericatus ſui AGROS, vel „ QUÆ-

CAP. IV.

E ſpecialmente de' Romani, a' quali più veſcovi di varie nazioni intervennero: e de' Generali.

na (1): e altresì dell' Inghilterra (2), e dell' Italia.

III. Ma ſpecialmente i Romani (3), tra gli altri

„ QUÆCUMQUE PRÆDIA no-
„ mine ſuo comparant, tamquam
„ RERUM DOMINICARUM inva-
„ ſionis crimine teneantur obnoxii,
„ niſi admoniti eccleſiæ eadem ipſa
„ contulerint. „ Vide *cod. canonum eccl. Afric. c.* XXXII. *ibid. p.* 879,

(1) *Concil. Hippon.* I. *an.* 393. *can.* VIII. *T.* I. *Conc. pag.* 954. Vide *cod. eccl. Afric. c.* XXXII. *ibid. p.* 879. *& can.* IX. *p.* 854. *& cod. eod. can. eccl. Afric. c.* XXXIII. „ Placuit, ut presbyteri
„ non vendant rem eccleſiæ . . ne-
„ ſcientibus epiſcopis ſuis, quomodo
„ & epiſcopis non licet vendere PRÆ-
„ DIA ECCLESIÆ, ignorante Con-
„ cilio, vel presbyteris ſuis. „ Queſto concilio fu plenario di tutt a l'Africa.

(2) *Concil. Landavenſe an.* 560. *T.* III. *Conctlior. p.* 343. „ Rex Mou-
„ ricus accepto jugo pœnitentiæ,
„ dedit quatuor VILLAS pro redem-
„ ptione animæ ſuæ, & pro anima
„ Cynetu ECCLESIÆ LANDA-
„ VIÆ, & in manu Oudocei epiſco-
„ pi, & omnibus ejus ſucceſſoribus,
„ cum tota ſua libertate, & ab omni
„ ſervitio liberas in perpetuum, &
„ cum tota communione per patriam
„ ſuam manentibus IN HIS TER-
„ RIS, IN CAMPO, ET IN SIL-
„ VA, IN PASCUIS, & in aqua &c.

(3) Nel Sinodo Romano celebrato verſo l'anno 447. ſotto S. Leon Magno fu fatta la determinazione riferita da S. Leone medeſimo nella Epiſtola XVII. *p.* 85. *ſeq. Ed. Rom. Cacciari an.* 1755. „ Tauromenitanis clericis
„ eccleſiæ deplorantibus nuditatem, eo
„ quod omnia ejus PRÆDIA venden-
„ do, donando, & diverſis modis alie-
„ nando epiſcopus diſſiparet. Etiam
„ Panormitani clerici, quibus nuper
„ eſt ordinatus antiſtes, ſimilem queri-
„ moniam in SANCTA SYNODO,
„ CUI PRÆSIDEBAMUS, de uſur-
„ pationibus prioris epiſcopi cauſſam
„ detulerunt. Quamvis ergo jam or-
„ dinatum a nobis ſit, quemadmo-
„ dum utriuſque eccleſiæ utilitatibus
„ conſulatur, ne tamen hoc perni-
„ cioſum NEQUISSIMÆ DEPRÆ-
„ DATIONIS exemplum cuiquam
„ poſthac fiat imitabile, hanc PRÆ-
„ CEPTI NOSTRI formam apud
„ dilectionem veſtram volumus eſſe
„ perpetuam. Quare ſine exceptione
„ decernimus, ut NE QUIS EPI-
„ SCOPUS DE ECCLESIÆ SUÆ
„ REBUS audeat quidquam vel do-
„ nare, vul commutare, vel vende-
„ re, niſi forte ita aliquid horum
„ faciat, UT MELIORA PROSPI-
„ CIAT, & cum totius cleri tractatu
„ id eligat, quod non ſit dubium ec-
„ cleſiæ profuturum. „ Vedanſi i Sinodi Romani, ſotto S. Gregorio Magno *T.* III. *Conctlior. p.* 497. *Edit. an.*

tri quello ; a cui intervennero più di ſeſſanta veſcovi di varie Provincie dell' Italia , e a cui preſedette S. Simmaco Papa l'anno 502. e in cui fu con pieno conſentimento de' Padri ſtabilito , che *non ſi laſciaſſe verun eſempio a' laici , benchè potenti , di preſumere di determinare coſa alcuna intorno alle facoltà della chieſa in qualunque modo , e in qualſivoglia città , delle quali facoltà indubitatamente s' INSEGNA che la cura di diſporre ſia ſtata commeſſa da Dio a' SOLI SACERDOTI* (1) : e affinchè *ſi cuſtodiſſe l' eccleſiaſtico PATRIMONIO* (2) , determinò il Papa (acconſentendovi il Sinodo) , che *a niuno ſia lecito di alienare* i predj *della chieſa, ſieno di qualunque ampiezza , o piccolezza ſi vogliano* (3) . Lo ſteſſo ſi ſtabiliſce ne' ſuſſeguenti capi intorno agli altri beni mobili , e ſtabili della chieſa , aggiugnendovi alcuni altri provvedimenti vantaggioſi alla chieſa medeſima . Nè in queſto Sinodo ſolamente fu così ſtabilito . L' anno 503. ne fu celebrato un altro , a cui

*an.*1714. e ſotto Eugenio II. *can.* XVI. *an.*853. *Tom.* V. *Conciliorum p.*66., e altresì ſotto Gregorio V. *an.*996. *T.*VI. *P.*I. *p.*743. Tralaſcio gli altri per non diffondermi più del dovere .

(1) *Cap.* III. *p.*979. *T.* II. *Concilior. Ed. Pariſ. an.*1714. „ Ne in exemplum permaneret præſumendi quibuslibet laicis, quamvis religioſis , vel potentibus in quacumque civitate quolibet modo aliquid decernere de eccleſiaſticis facultatibus , „ quarum SOLIS SACERDOTIBUS „ diſponendi indiſcuſſe a Deo cura „ commiſſa docetur „.

(2) *Ivi* „ AD ECCLESIASTICI „ CUSTODIAM PATRIMONII.

(3) *Cap.* IV., Nulli . . . liceat prædium ruſticum quantæcumque fuerit vel magnitudinis , vel exiguitatis , ſub perpetua alienatione , vel communicatione ad cujuslibet jura transferre.

CAP. IV.

a cui pure preſedette S. Simmaco, e a cui furono preſenti CCXVIII. veſcovi, molti de' quali furono dell' Italia, altri della Lidia, della Licaonia, della Pamfilia, della Licia, della Frigia, di Cipro, e della Galazia. Fu da quel Concilio determinato, che le poſſeſſioni tolte a' veſcovi, foſſero loro reſtituite, e che niuno in avvenire aveſſe l' ardimento di uſare sì fatte violenze all' ordine eccleſiaſtico (1). Anzi nell' anno 504. fu anche tenuto ſotto lo ſteſſo Pontefice il ſeſto Sinodo Romano da più di cento veſcovi dell' Occidente, e dell' Oriente, che unitamente affermarono (2), eſſere convenevol coſa l' oſſervare, che i beni sì mobili, che *immobili* delle chieſe da niun altro ſi poſſeggano. Che ſe qualcuno ſe n' è impoſſeſſato ſenza il conſentimento, e volontà de' paſtori delle chieſe medeſime, ei ſappia, che li riterrà con mortifero inganno, e che invece di ritrarne del giovamento, ne riporterà graviſſimo danno, e rovina: e finalmente determinarono „ valde iniquum, & *INGENS* ſacrilegium eſſe, ut „ quæcumque vel pro remedio peccatorum, vel ſa„ lute, vel requie animarum ſuarum unuſquiſque ve„ nera-

(1) *Ivi p.983. ſeqq.*

(2) *Ibid. p.990.* „ Summopere conven„ it obſervare, ut oblationes fi„ delium a nemine præſumantur abſque „ conſenſu, & voluntate epiſcopi, in „ cujus dignoſcuntur eſſe parochia, & „ POTESTATE, nec poſſideri ten„ tentur . . . Quoniam nonnulli me„ mores ſui . . . de facultatibus ſuis „ tam RERUM IMMOBILIUM, „ quam & mobilium . . . eccleſiis „ tradiderunt . . . quæ e contra a di„ verſis DEUM NON timentibus „ eatenus MORTIFERA CALLIDI„ TATE tenentur, ut aliorum obla„ tio eis pertineat ad RUINAM &c.

„ nerabili eccleſiæ contulerit, aut certe reliquerit, „ *AB HIS, QUIBUS MAXIME SERVARI CONVE-* „ *NIT*, id eſt chriſtianis... *ET SUPER OMNIA* „ *A PRINCIPIBUS*, & primis regionum in aliud „ transferri, vel converti. Propterea, qui hæc non „ præviderit, & aliter, quam ſcriptum eſt, *PRÆ-* „ *DIA ECCLESIIS TRADITA* petierit, vel acce- „ perit, aut poſſederit, vel injuſte defenderit, aut „ retinuerit, niſi cito ſe correxerit, quo *IRATUS* „ *DEUS ANIMAS PERCUTIT*, *ANATHEMA-* „ *TE FERIATUR*: *SITQUE ACCIPIENTI*, *ET* „ *DANTI*, *ET POSSIDENTI ANATHEMA*... „ Præſentis definitionis formam, quæ *JUXTA SAN-* „ *CTORUM PATRUM EST STATUTA SEN-* „ *TENTIAS*, *IN OMNIUM ECCLESIARUM NO-* „ *TITIAM PERVENIRE DECERNIMUS*, *NE* „ *CUIQUAM PRO SUA POSSIT IGNORATIONE* „ *LICERE*... Similiter & hoc ad omnium eccleſia- „ rum notitiam... cenſemus pervenire, & *AB OM-* „ *NIBUS FIRMITER TENERI*, quia epiſcoporum „ res eccleſiæ non dubitantur eſſe, *SI IN EORUM* „ *FACULTATIBUS* ſimili fuerit crudelitate graſſa- „ tum, pervaſores rerum memoratarum prædictæ ca- „ nonum diſtrictionis feriantur vindicta... Genera- „ liter vero quicumque res eccleſiæ confiſcare, aut „ competere, aut pervadere... præſumpſerit, niſi „ citiſſime ſe per eccleſiæ, de qua agitur, ſatisfactio-

„ nem

CAP. IV.

„ nem correxerit, *PERPETUO ANATHEMATE*
„ *FERIATUR*. Similiter & hi, qui res eccleſiæ, *JUS-*
„ *SU*, vel *LARGITIONE PRINCIPUM*, vel quo-
„ rumdam potentum, aut quadam invaſione, aut ty-
„ rannica poteſtate retinuerit, & filiis, vel hæredi-
„ bus ſuis (ut a quibuſdam jam factum audivimus)
„ quaſi hæreditarias reliquerint, niſi cito *RES DEI*
„ admoniti a Pontifice, agnita veritate, reddide-
„ rint, *PERPETUO ANATHEMATE FERIAN-*
„ *TUR &c.* (1) „ Oltre gli altri documenti eccleſia-ſtici, ſu quali fondò que' ſuoi decreti il Sinodo, apportò (2) anche il canone VIII. del concilio di Gangra nella Paflagonia tenuto verſo la metà del IV. ſecolo, in cui ſi deciſe, che „ ſi quis oblata Deo dederit, vel „ acceperit præter epiſcopum, vel eum, qui conſti-„ tutus eſt ab eo ad diſpenſandam miſericordiam pau-„ peribus, & *QUI DAT, ET QUI ACCIPIT,* „ *ANATHEMA SIT* (3).

Diſſi

(1) *Ibid. p.* 991. *ſeqq.*

(2) *Ibid.*

(3) *T.* I. *Concil. Ed. Pariſ. an.* 1714. εἴ τις δίδοι, καὶ λαμβάνει καρποφορίαν παρεκτὸς τοῦ ἐπισκόπου, ἢ τοῦ ἐπιτεταγμένου εἰς οἰκονομίαν εὐποιΐας, καὶ ὁ δι-δοὺς, καὶ ὁ λαμβάνων ἀνάθεμα ἔστω. Ciò fu ſtabilito contro l'ereſiarca Euſtazio Sebaſteno, il quale, come è ſtato ſcritto da' Padri di eſſo Concilio Gangreſe nella lettera ſinodica, ſi era uſurpato le oblazioni eccleſiaſtiche, e le avea date a' ſuoi, e a coloro, che con eſſo lui abitavano, per diſpenſarle a lor talento. *Ivi p.* 931. *ſeq.* Vedi Socrate *lib.* II. *della ſtoria eccleſiaſtica c.* XLIII. *p.* 136. *della Ed. di Turino dell' anno* 1747. e Sozomeno *l.* IV. *c.* XXIV. *p.* 156. *della ſteſſa Ediz.*

Diſſi, *oltre gli altri documenti*; perchè non vi ha dubbio, che que' numeroſi ſinodi tenuti ne' principj del ſeſto ſecolo in Roma non poterono non ſeguitare le Apoſtoliche tradizioni tramandate a' poſteri pe' ſanti Padri, e ſpecialmente pe' Pontefici Maſſimi ſucceſſori di Pietro (1). In fatti così aveano eglino appreſo da' loro prede- CAP. IV.

(1) S. Ireneo *lib.* III. *c.* III. *p.* 175. *della Ediz. di Venezia dell' an.* 1734. così ſcrive: „ Maximæ, & antiquiſſimæ, „ & omnibus cognitæ, a glorioſiſſimis „ duobus Apoſtolis Petro, & Paulo Romæ fundatæ, & conſtitutæ eccleſiæ „ EAM, QUAM HABET AB APOSTOLIS TRADITIONEM, ET „ ANNUNCIATAM HOMINIBUS „ FIDEM PER SUCCESSIONES „ EPISCOPORUM PERVENIENTEM USQUE AD NOS indicantes „ CONFUNDIMUS EOS OMNES, „ qui quoquomodo vel per ſibi placentia, vel vanam gloriam, & malam ſententiam PRÆTERQUAM OPORTET, COLLIGUNT. AD HANC „ ENIM ECCLESIAM PROPTER „ POTIOREM PRINCIPALITATEM NECESSE EST OMNEM „ CONVENIRE ECCLESIAM, „ HOC EST QUI SUNT UNDIQUE FIDELES, IN QUA SEMPER AB HIS, QUI SUNT UNDIQUE, CONSERVATA EST, „ QUÆ EST AB APOSTOLIS „ TRADITIO.„ In queſta guiſa ragiona un diſcepolo di S. Policarpo iſtruito da S. Giovanni Evangeliſta, e vuole, che in materia di dottrine, e di maſſime ſi ſtia da tutti agli inſegnamenti de' Sommi Pontefici, pe' quali è a noi pervenuta la tradizione appreſa da' SS. Apoſtoli. Vedanſi anche Tertulliano ſcrittore de' principj del 3. ſecolo *lib. de Præſcript. c.* XXI. XXXII. *e* XXXVI., e l'autore del Poema contro Marcione forſe più antico di Tertulliano *l.* III. *p.* 635. *della Ed. Veneta delle opere dello ſteſſo Tertulliano dell' an.* 1744. e S. Atanaſio nella *ſtoria degli Ariani a' monaci n.* 36. dove trattando del contraſto tra Liberio Papa, e Coſtanzo Imperatore, dopo di aver riferito le parole di quel Pontefice *p.* 365. *T.* I. *Opp. P.* I. *Ed. Pariſ. an.* 1699. οὐ πώποτε παράδοσιν ἔσχομεν παρὰ τῶν πατέρων: *noi non abbiamo mai avuto una tale tradizione da' Padri*: ſoggiugne: τῶν καὶ αὐτῶν παραλαβόντων παρὰ τοῦ μακαρίου, καὶ μεγάλου ἀποστόλου πέτρου. *Le quali* (tradizioni) *han eglino* (i Romani Pontefici) *ricevute dal beato, e grande Apoſtolo Pietro*. E S. Ottato Milevitano

CAP. IV.

predeceſsori S. Melchiade (1), Siricio (2), S. Celeſtino I. (3), S. Leone (4), e S. Gelaſio (5), dopo i quali reſse la chieſa San Simmaco. Alle quali tradizioni inſiſtendo i Concilj Generali dichiararono tal dottrina *degna della fede* ἀξίαν τῆς πίστεως. Imperciocchè avendo Marciano Imperatore propoſto tra gli altri capitoli da confermarſi dal ſacro, e univerſale concilio Calcedoneſe, ancora queſto: „ Placuit . . . nullum clericum con„ ducere poſſeſſiones, aut procurationem ſuſcipere, niſi „ forte ei a proprio epiſcopo jubeatur habere ſollicitu„ dinem τῶν ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων *eccleſiaſticarum poſſeſ„ ſionum* (6) „ i veſcovi unanimamente diſsero, ſono queſte coſe *degne della fede &c.* Fu ciò raffermato dallo ſteſſo Concilio nel canone II.(7); e nel canone XXII. fu ſuppoſto,

tano *l.*II. *contra Parmenianum c.*III. *p.*31. *della Ediz. di Anverſa dell'anno* 1702. Ma non la finirei mai, ſe voleſſi quì citare tutti i padri, e i Pontefici, che delle tradizioni della chieſa Romana trattarono.

(1) Di queſto Pontefice parleremo a ſuo luogo. Frattanto ſi legga ciò, che di lui riporta S. Agoſtino *in Brevic. collationis* 3. *diei c.*XVIII. *n* 34. *T.*IX. *Opp. & in lib. ad Donatiſtas poſt collationem c.*XIII.

(2) *In Append. ad Epiſt. ad Himerium Tarraconenſem ex pervetuſto cod. Corbejenſi p.*638. *T.*I. *Epiſtolar. Rom. Pontif. Ed. Pariſ. an.*1721. parla degli *acquiſti* della chieſa.

(3) Vedi l'Epiſtola XXIII. a Teodoſio Imperatore *n.*6. *T.*I. *Epiſt. Rom. Pontif. Ed. Pariſ. an.*1721. *p.*1205. dove il ſanto Pontefice parla delle *vendite delle poſſeſſioni laſciate da Proba a' chierici poveri, e a' monaci*, ma sì maltrattate da quelli, che ne aveano avuta la cura, *ut earum jus, dominiumque violaretur*; e perciò prega l'Imperatore, *ut omnis ab his inſidiantium inquietudo diſcedat, & tam eccleſiæ, quam ſuis dominis ſit tuta poſſeſſio.*

(4) Vedi ſopra *p.*312. *not.*3.

(5) *Epiſtola ad epiſcopos Lucaniæ c.*XXVII.

(6) *Act.*VI. *n.*II. *p.*490. *Tom.*II. *Concilior. Ed. Pariſ. an.*1714.

(7) *Act.*X. *ibid. p.*602.

posto, essere lecito al vescovo di possedere (1); e doversi riservare a' monasterj i beni, che loro appartengono (2); e fu anche stabilito, che ogni chiesa episcopale abbia un *economo del proprio clero, il quale amministri le facoltà ecclesiastiche, affinchè elle non si dispergano* (3). Il Concilio I. Lateranese celebrato l' anno 1123. *sotto Callisto II.* nel canone IV. *al* VIII. ordinò „ ut laici, quamvis religiosi sint, nullam tamen „ de ecclesiasticis rebus aliquid disponendi habeant fa„ cultatem; sed secundum Apostolorum canones, om„ nium negotiorum ecclesiasticorum curam episcopus „ habeat, & ea, velut Deo contemplante, dispensèt. „ Si quis ergo *PRINCIPUM*, aut laicorum aliorum „ dispensationem, vel donationem rerum, sive *POS*„ *SESSIONUM* ecclesiasticarum sibi vindicaverit, *UT* „ *SACRILEGUS* (4) *JUDICETUR*„. Nel canone VII. *al* IV. volle, che le *prebende* ecclesiastiche non sieno, che col consentimento del vescovo, conferite; e se qual-

(1) *T.* II. *Concil. p.* 609. dove avendo dichiarato, e ciò secondo gli antichi canoni, che non è lecito a' chierici di torre dopo la morte del vescovo i beni, che a lui appartenevano, suppose, che a vescovo stesso fosse lecito di possederli: μὴ ἐξεῖναι κληρικοῖς μετὰ θάνατον ἐπισκόπου διαρπάζειν τὰ διαφέροντα αὐτῷ πράγματα, καθὼς καὶ τοῖς πάλαι κανόσιν ἀπηγόρευται. „ Non essere lecito a' chierici dopo la „ morte del vescovo di torre le cose a „ lui spettanti, come è stato anche per „ gli antichi canoni stabilito.

(2) *Can.* XXIV. *ibid. pag.* 611. τὰ προσήκοντα μοναστηρίοις πράγματα φυλάττεσθαι τῷ μοναστηρίῳ: „ custodirsi a' monasterj le robe „ appartenenti al monastero.

(3) *Canon.* XXVI. *ibid.*

(4) *T.* VI. *Concilior. P.* II. *p.* IIII.

qualcuno oſa di fare il contrario, ſia allontanato da' limini della chieſa (1): e nel canone XX. che le chieſe, e le *POSSESSIONI LORO SIENO SICURE*, la qual coſa, dice eſpreſſamente, ch' è conforme alle paterne noſtre tradizioni (2).

Il ſecondo Concilio Lateraneſe pur ecumenico tenuto ſotto Innocenzo II. l' anno 1139. determinò nel canone XXV. (3) che dalle mani de' laici niuno ardiſca di ricevere prebende, o beneficj eccleſiaſtici: „ juxta „ namque decreta ſanctorum Patrum, laici, quamvis „ religioſi ſint, nullam tamen habent diſponendi de „ eccleſiaſticis facultatibus poteſtatem „.

Quanta cura abbia avuto della conſervazione de' beni eccleſiaſtici il III. Concilio generale Lateraneſe tenuto l' anno 1179. da Aleſſandro III., coſta da' canoni XV., e XIX. (4). Il Concilio IV. generale Lateraneſe

(1) *Ibid. p.*1112. „ Nullus . . præ- „ bendam eccleſiæ ſine judicio, vel „ conſenſu epiſcopi alienis tribuat: „ immo, ſicut ſanctis canonibus con- „ ſtitutum eſt, cura, & rerum eccle- „ ſiaſticarum diſpenſatio in epiſcopi „ judicio, & poteſtate permaneat. Si „ quis vero contra hæc facere, aut „ poteſtatem ad epiſcopum pertinen- „ tem ſibi vindicare præſumpſerit, „ ab eccleſiæ liminibus arceatur. „

(2) *Ibid.* „ Paternarum traditio- „ num exemplis commoniti . . eccle- „ ſias cum bonis ſuis tam perſonis, „ quam poſſeſſionibus . . . tutas, & „ ſine moleſtia eſſe ſtatuimus. Si quis „ autem contra hoc facere præſum- „ pſerit, & poſtquam facinus ſuum „ recognoverit, infra triginta dierum „ ſpatium competenter non emenda- „ verit, . . . anathematis gladio fe- „ riatur. „

(3) *Tom.* VI. *Concilior. P.* II. *p.*1222.

(4) *Ibid. p.*1680. „ Quidnam cleri- „ ci . . bona per eccleſias acquiſita „ in alios uſus præſumunt transferre. „ Hoc quia & antiquis canonibus con- „ ſtat inhibitum, nos etiam nihilomi- „ nus

ſe celebrato l' an. 1215. da Innocenzo III. *nel can.* XLIV. ſi eſpreſſe, che „ cum laicis, quamvis religioſis, diſ- CAP. IV.
„ ponendi de rebus eccleſiaſticis nulla ſit attributa po-
„ teſtas, quos ſubſequendi manet neceſſitas, non au-
„ ctoritas imperandi; dolendum ſic in quibuſdam ex
„ illis refrigeſcere caritatem, quod immunitatem eccle-
„ ſiaſticæ libertatis, quam nedum *SANCTI PATRES*,
„ ſed etiam principes ſeculares multis privilegiis mu-
„ nierunt, non formidant ſuis conſtitutionibus, vel potius
„ *CONFICTIONIBUS* impugnare, *NON SOLUM DE*
„ *FEUDORUM ALIENATIONE*, *AC ALIARUM*
„ *POSSESSIONUM ECCLESIASTICARUM*, &
„ uſurpatione juriſdictionum, ſed etiam de mortuariis,
„ nec non & aliis, quæ ſpirituali juri videntur annexa,
„ *ILLICITE PRÆSUMENDO*: volentes igitur ſuper
„ his eccleſiarum indemnitati conſulere... conſtitutio-
„ nes ejuſmodi, & vindicationes feudorum, ſeu aliorum
„ bonorum eccleſiaſticorum, ſine *LEGITIMO ECCLE-*
„ *SIASTICARUM* perſonarum aſſenſu, præſumptas
„ occaſione conſtitutionis laicæ poteſtatis (cum non con-
„ ſtitutio; ſed deſtitutio, vel deſtructio dici poſſit, nec non

„ uſur-

„ nus inhibemus. Indemnitati igitur „ eccleſiarum providere volentes . . „ penes eccleſias eadem bona præcipi- „ mus remanere.„ *Et p.* 1681. ripro- vando la condotta di alcuni laici, i quali „ *de bonis* eccleſiarum, clerico- „ rum, & pauperum Chriſti uſibus „ deputatis cuncta volunt fere com- „ pilare.. ſuper quo DOLENDUM eſt „ PRO ECCLESIIS, DOLENDUM „ ETIAM NIHILOMINUS & pro „ ipſis, qui TIMOREM DEI.. videntur „ penitus abjeciſſe „ forma il ſeguente decreto: „ Quocirca ſub anathematis di- „ ſtrictione ſeverius prohibemus, ne de „ cetero talia præſumant attentare &c.„

CAP. IV.

„ uſurpatio juriſdictionem) *SACRI APPROBATIO-*
„ *NE CONCILII DECERNIMUS, NON TENE-*
„ *RE* , præſumtoribus per cenſuram eccleſiaſticam
„ compeſcendis „ (1). Vedanſi eziandio i canoni XII. *e* XXII. *del Concilio* II. *di Lione* , che pure fu ecumenico (2). Del Concilio Coſtanzienſe parleremo nel ſeguente capitolo . E poichè alcuni de' noſtri Avverſarj ricorrono per certi loro fini al Concilio di Baſilea , odano , che coſa abbia lo ſteſſo Concilio dichiarato l' anno 1435. ſopra' il quarto articolo de' novatori di Boemia . „ In Declaratione ab hac Sacra Synodo facta ,
„ IPSA BONA ECCLESIÆ AB ALIIS , QUAM AB
„ HIS , QUIBUS ADMINISTRATIO CANONICE
„ EST COMMISSA , USURPARI SINE SACRI-
„ LEGII REATU NON POSSUNT ... Hanc VE-
„ RITATEM non nunc noviter hæc ſancta Synodus
„ protulit ; ſed ſancti Doctores Ambroſius , Hieronymus , Auguſtinus , Gregorius , & alii plures ſancti Doctores , & antiquorum ſanctorum Concilio-
„ rum , & ſanctorum Patrum inſtituta repetitis vocibus protulerunt „ (3). E nella *ſeſſ.* XXVII. *cap.* V.
„ Noſtra ſollicitudo ad hæc inter alia jugiter aſpirat ,
„ ut Sancta præſertim Romana Eccleſia ... ſimul cum
„ virtutum ornatu , temporalium bonorum obtineat
„ ubertatem ... Priſci quoque patres hac conſidera-
„ tione

(1) *Tom.* VII. *Concilior. p.* 50.
(2) *Ivi p.* 711. *e* 714.
(3) *Pag.* 1469. *Tom.* VIII. *Concilior. Ed. Pariſ. an.* 1714.

„ tione permoti, largam prædiorum, dominiorum, &
„ poſſeſſionum amplitudinem ipſi eccleſiæ acquirere
„ curaverunt &c. „ (1). Finalmente il Concilio di Trento nella *ſeſſione* XXII. *cap.* XI. dichiara, che ſe qualcheduno *etiam imperiali, aut regali dignitate præfulgens* preſumerà di uſurpare, o di convertire a uſo proprio, o d'impedire, che non ſieno percepiti da quelli, *a' quali appartengono per diritto*, i beni, e le rendite, o le ragioni di alcuna chieſa, o di qualſivoglia beneficio ſecolare, o regolare &c., egli ſia ſoggetto all'anatema, finchè le giuriſdizioni, i beni, le robe, i diritti, le rendite, che avrà occupate, *eccleſiæ, ejuſque adminiſtratori, ſive beneficiato integre reſtituerit* (2). E nella *ſeſſione* XXV. *cap.* III. concede a' monaſterj, e alle caſe di più ordini mendicanti, che in avvenire ſia loro lecito di poſſedere de' beni ſtabili (3). O la grande franchezza, e temerità, per non dir altro, de' noſtri Avverſarj! Il Concilio di Trento, Concilio ecumenico, e perciò d'infallibile autorità, e ſenza dubbio procedente a ſeconda delle ſacre lettere, e delle tradizioni divine ne' ſuoi inſegnamenti, nelle ſue conceſſioni, nelle ſue determinazioni, e nelle dichiarazioni ſue, concede, determina, dichiara, e inſegna,

CAP. IV.

 che

(1) *Ibid. p.* 1232.

(2) *Pag.* 134. *Tom.* X. *Concilior. Edit-Pariſ. an.* 1714.

(3) *Ibid. p.* 170. „ Concedit ſancta „ Synodus omnibus monaſteriis, & „ domibus tam virorum, quam mu„ lierum, & mendicantium (*eccet„ tuati i Cappuccini, e i Mino„ ri dell' oſſervanza*), ut deinceps bo„ na immobilia eis poſſidere liceat. „

CAP. IV.

che *sia lecito* di possedere de' beni stabili anche a' mendicanti; e nulladimeno essi nostri contradittori vanno spacciando, non essere ciò lecito non solamente a' mendicanti, ma nè pure a' monaci, e agli ecclesiastici tutti, e alla chiesa stessa di possedere tali beni; e spacciando sì fatte dottrine, pretendono tuttavolta di non discostarsi punto dalle sacre lettere, nè dalle mentovate tradizioni, e che al più la sentenza loro non sia, che una particolare indifferente opinione, la quale non pregiudichi niente alla purità della loro credenza! Ma così porta lo sconvolgimento dell' età nostra, che si protesti essere cattolico, chi nello stesso tempo, che se ne protesta, impiega ogni suo sforzo per rovesciare i principj del cattolicismo.

Stimo superfluo di riportare quì le testimonianze de' Santi Padri. 1. Perchè ne dovrò parlare di proposito opportunamente in altro luogo. 2. Perchè avendo io riferito i canoni di varj concilj, a' quali intervennero i Padri S. Atanasio, S. Gian Grisostomo, S. Agostino, S. Aurelio vescovo di Cartagine, S. Giacomo di Nisibi, Osio &c., debbo pensare di aver riportati i loro più autorevoli sentimenti. 3. Perchè l' autorità de' Concilj, specialmente generali, e de' Sommi Pontefici or citati, ne avanza per convincere, o (come dice S. Ireneo) per *confondere* chiunque *præterquam oportet*, *colligit*, massimamente se professa il cattolicismo; perciocchè protestandosi di essere tale, dee riconosce-

noſcere per iſcritte, o per tradite, o almeno per dedotte dalle ſacre lettere, o dalla tradizione le maſſime date per certe, o dichiarate, e determinate dagli ſteſſi Concilj ecumenici non mai diſcordi dalla dottrina della Santa Apoſtolica Romana Sede.

Ricapitolazione di quanto fu intorno al punto noſtro determinato da' Sacri Concilj; onde ſi prova erronea la ſentenza del Ragionatore.

IV. Tralaſciate intanto per ora le autorità de' Padri, che, come appreſſo dimoſtreremo, ſono in tutto d' accordo co' riferiti Concilj, veggiamo ſe dalle dichiarazioni, e dagli ſtabilimenti de' concilj medeſimi evidentemente ſi provi erroneo il ſentimento de' noſtri contradittori. Dico adunque, che ſe non foſſe un error manifeſto il pretendere, che non ſia lecito alla chieſa, e agli eccleſiaſtici di poſſedere, e di poſſedere anche de' fondi; non avrebbero ſuppoſto, aſſerito, dichiarato, determinato ſolennemente i Concilj sì provinciali, e nazionali, che generali rappreſentanti la chieſa univerſale, che ſia coſa *empia*, *e vietata dalle ſacre leggi*; *che ſia un ſacrilegio*; *un torre la vita a' poveri*; un' azione da uomo, il quale abbia da ſe *rigettato onninamente il timor di Dio*, *e non creda il divin giudizio*; da un *diſpregiatore dell' anima propria*; *da invaſore delle divine coſe*; *da reo di malvagiſſima depredazione*; *da iniquo tratto da mortifera aſtuzia*; *da rapitore*, *o uſurpatore* degno di eſſere *diſcacciato dalle ſacre ſoglie*, *e colpito con quel perpetuo anatema*, *con cui lo ſdegnato Iddio percuote le ree anime*, *l' appropriarſi*, *il prendere*, *l' invadere*, *il confiſcare*, *il procurare di*

CAP. IV.

avere, *il vendere*, *l' alienare*, *il ritenerſi*, *il poſſedere* i beni sì mobili, che ſtabili delle chieſe, e de' veſcovi, e in conſeguenza degli altri eccleſiaſtici, quando non ſe le abbia uno acquiſtate, e appropriate, o quando non le abbia ottenute, e preſe, o non le ritenga, o non le venda, e trasferiſca in altre mani colle facoltà legittime avute dalla chieſa, o da' Paſtori, a' quali appartenga di dare ſimili facoltà. Inoltre non avrebbero eſſi concilj ſuppoſto, dichiarato, inſegnato, ſtabilito, che le alienazioni, gli acquiſti &c. di tali beni altrimenti fatti ſieno nulli ancorchè v' intervenga l' autorità regia, e imperiale, e che i beni medeſimi tornino a eſſere in poter delle chieſe, al DIRITTO delle quali APPARTENGONO; e che ſia *giuſto*, *e piacente a Dio*, che i beni anche immobili del *veſcovo* vadano a chi egli avrà voluto, *e quei della chieſa alla chieſa ſteſſa ſi cuſtodiſcano*; e che meritin lode coloro, i quali giuſtamente *rem mobilem*, *aut immobilem ad jus eccleſiæ redegerint*; e che il diſporre delle eccleſiaſtiche facoltà non appartenga a' laici, ſieno pii, e potenti quanto ſi vogliano, ma a' ſoli ſacerdoti; e che tali poſſeſſioni, o facoltà coſtituiſcano l' eccleſiaſtico patrimonio; e che non ſi debba permettere, che ſia violato il diritto, che ſu le ſteſſe poſſeſſioni, o facoltà hanno gli eccleſiaſtici; e che ciò ſia conforme alle paterne noſtre tradizioni, e che *degno ſia della fede*; e che ſebbene non conviene al chierico di fare

fare l' affittuario, o il procuratore di altri, convenga però, ch' egli abbia cura delle poſſeſſioni eccleſiaſtiche, quando ciò gli ſia impoſto dal ſuo paſtore; e che sì legittimo ſia il dominio della chieſa ſu tali beni, che per cuſtodirli, mantenergli, e amminiſtrargli a dovere, ſia ben fatto, ch' ella abbia *uno del proprio clero, il quale ne abbia cura, affinchè non vadano in diſperſione*; e che le coſtituzioni delle poteſtà laiche riguardanti le alienazioni delle poſſeſſioni, e de' feudi eccleſiaſtici, non tengano, cioè non ſieno di veruna forza, o valore; eſsendo elleno non già coſtituzioni, ma *uſurpazioni, e diſtruzioni*; e che ſia coſa degna della ſollecitudine di un Concilio, che la chieſa inſieme coll' ornamento delle virtù, abbia de' beni ſtabili, e anche de' principati. Or come ſi è dimoſtrato, così hanno ſuppoſto, determinato, dichiarato, inſegnato i Concilj, non ſolamente provinciali, e nazionali di tutto il mondo cattolico; ma eziandio gli ecumenici rappreſentanti tutta la chieſa. Adunque egli è un error manifeſto, e non ſolo una particolare opinione, il pretendere, che non ſia lecito alla chieſa, o agli eccleſiaſtici di poſſedere beni, e ſpecialmente beni ſtabili. E per verità, come ſi potea ſtabilire, e inſegnare da tanti, e sì grandi concilj rappreſentanti la chieſa colonna, e firmamento della verità, che ſia un' empietà, un ſacrilegio, un aver da ſe rigettato il timor di Dio, un non credere il giudizio di Dio, un non far conto della propria anima il torre agli eccleſiaſtici, o alla

CAP. IV.

CAP. IV.

alla chiesa le loro possessioni &c., e per l'opposto sia cosa giusta, e piacente a Dio, che ai vescovi, e alle chiese i fondi loro si custodiscano &c., come, torno a dire, si potea ciò stabilire, e insegnare, e inoltre ordinare, che tali insegnamenti, e definizioni fatte secondo le sentenze de' santi Padri, si propalino a tutte le chiese, se non avean ciò ritratto gli stessi Concilj dalla vera intelligenza della sacra Scrittura, e delle divine Tradizioni, vale a dire della religion rivelata; non decidendo, nè dichiarando i Concilj intorno alla dottrina, e alle massime de' costumi nulla, che non si contenga, o non sia certamente tratto da que' fonti de' dogmi, e delle massime rivelate da Dio, de' quali è depositoria, e legittima, e infallibile interprete la chiesa da' medesimi Concilj rappresentata? Ed essendo ciò ritratto dalla religion rivelata, come mai chi il negasse non ripugnerebbe a essa rivelata religione? E il ripugnare alla religion rivelata è egli forse lo stesso, che sostenere una particolare sì, ma indifferente opinione; e non un errore massiccio degno di grave censura? Egli è dunque un errore degno di grave censura il sostenere, che alla chiesa, e agli ecclesiastici non sia lecito di possedere de' fondi &c.

CA-

CAPO V.

I. *Essendo tali le testimonianze delle sacre lettere, e richiedendo così, come si è dimostrato, la divina tradizione; meritamente furono tra gli eretici numerati coloro, i quali contro e questa, e quelle insegnarono non essere lecito agli ecclesiastici, e alla chiesa il possedere beni temporali.* II. *Giustamente pertanto fu condannato Arnaldo da Brescia coll'erroneo, e perverso, e pernicioso suo dogma intorno a questa materia.* III. *Osservazioni del Ragionatore circa le massime di Arnaldo.* IV. *Falsità della prima di esse osservazioni.* V. *E della seconda.* VI. *E della terza.* VII. *I Waldesi, i Beguardi, e gli autori, e difensori loro per avere sostenuto l' errore di Arnaldo, furono, come lui, detestati quali eretici da' nostri maggiori.* VIII. *Lo stesso avvenne a Giovanni Wiclefo.*

I. Essendo tali, quali da noi sono state rappresentate ne' due antecedenti capi, le testimonianze delle sacre lettere, e delle divine tradizioni; non dee recarci maraviglia, che da' nostri maggiori sieno stati detestati quali eretici que' novatori, i quali o al cristiano, qualunque siasi, o agli ecclesiastici; e alla chiesa negarono essere lecito di possedere beni temporali.

Meritamente pertanto furono da' nostri maggiori numerati tra gli eretici coloro, i quali contro le Scritture, e la tradizione insegnarono, non essere lecito agli ecclesiastici, e alla chiesa di possedere beni temporali.

CAP. V.

porali. Giuſtamente pertanto furono numerati tra gli eretici ſteſſi coloro, che tanto s'invanirono della lor povertà, che non ſolamente ſi arrogarono il nome di *Apoſtolici*, ma dogmatizarono eziandio, che non vi foſſe ſperanza di ſalute per que' fedeli, che poſſedeano, e ſpecialmente pe' chierici, e pe' monaci (1), molti de' quali nel quarto, e nel quinto ſecolo non rinunziavano a' beni, che in proprietà o aveano avuto nel ſecolo, o poteano eſſere loro donati, o laſciati per teſtamento dopo che aveano profeſſato il monachiſmo. Lo ſteſſo non men giuſtamente avvenne a' Pelagiani, per aver eglino inſegnato l'errore, che non ſia per eſſere ſalvo il criſtiano, che in effetto non ſi ſpoglia di quanto poſſiede (2). Dico, *l' errore*, perchè un sì fatto inſegnamento fu da S. Agoſtino rigettato come *doctrina non ſana* (3) di perſone, le quali *contra ſcripturas loquuntur*, e delle quali il *diſputare eſt rebellare, eſt eradicare vineam, & non paſcendo congregare, ſed perdendo a grege ſeparare* (4). Nè giova il dire, che la falſa dottrina degli Apoſtolici, e di que' Pelagiani riguardava tutti i fedeli ed eccleſiaſtici, e ſecolari: perocchè a fin di provare, che ſia erronea l'aſſerzion generale comprendente tutti i ſeguaci di Gesù Criſto, ma che tale non ſia la particolare, per cui ſi pretenda vietato il poſſe-

(1) *S. Auguſt. lib. de Hæreſib. ad Quodvultdeum c.* XV. *T.* VIII. *Opp.*

(2) *S. Auguſt. Ep.* CLVII. *al.* CXXXIX.

ad Hilarium Syracuſanum c. XV. *n.* 23. *ſeqq.*

(3) *Ibid. n.* 39.

(4) *Ibid. n.* 37.

poſſedere a' ſoli eccleſiaſtici, e alla chieſa, biſogna che ſi abbia un qualche motivo ragionevole fondato ſulle ſcritture, e tradizioni divine; onde ſi ſcorga, che vi ſia un tal divieto, e che ſolo ſi riſtringa negli eccleſiaſtici, e nella chieſa, e non ſi poſſa ſtendere a' laici profeſſori del criſtianeſimo. Or non dandoſi, nè potendoſi dare un tal motivo, poichè, come ſi è dimoſtrato, la ſcrittura, e la tradizione divina riprova non ſolamente la generale aſſerzione degli Apoſtolici, e de' Pelagiani, ma la particolare ancora di Arnaldo da Breſcia, e de' ſeguaci di lui; forza è, che ſiccome quelli furono meritamente quali eretici avuti in abbominazione da' noſtri antichi; così per tali debbano eſſere abbominati, come lo furono in fatti, e lo ſaran ſempre, Arnaldo medeſimo, e tutti coloro, che ne addottan le maſſime.

II. Fu queſti da più Pontefici del dodiceſimo ſecolo (in cui, come abbiamo dianzi oſſervato, infeſtò la chieſa) e de' ſuſſeguenti altresì, e da varj concilj generali condannato (1) qual ereſiarca. Or ei fu condannato qual ereſiarca (2) non per altro, che di certo ſi ſappia, ſe non ſe per aver detto: *nec clericos proprietatem*,

Tra quali eretici ſi dee contare Arnaldo da Breſcia, che da' fedeli dell' età ſua, e de' ſuſſeguenti tempi fu deteſtato come tale, e riprovato coll'erroneo, e pernicioſo ſuo dogma.

(1) Vedi il decreto di Lucio III. *T.* VI. *Concilior. P.* II. *p.* 1878. e i capitoli di Gregorio IX. *ivi T.* VII. *p.*163. e la Epiſtola IV. d' Innocenzo III. diretta a tutti i fedeli *ivi pag.*367. Dal Concilio IV. Lateranese ſi credono condannati gli Arnaldiſti, quantunque non ne ſieno negli atti eſpreſſamente nominati: *cap.* III. *de Hæreticis ivi p.*19.

(2) Vedi ſopra *p.*II.

CAP. V.

tem, nec epiſcopos regalia, nec monachos poſſeſſionem habentes aliqua ratione ſalvari poſſe, cunctaque hæc principis eſſe, ab ejuſque beneficentia in uſum tantum laicorum cedere oportere. Così ſcrive Ottone veſcovo di Friſinga (1) ſcrittore illuſtre di quei tempi, il quale chiama queſta dottrina di Arnaldo *pernicioſum dogma*, e *venenoſam doctrinam* (2). Guntero altro ſcrittore di quell'età, il cui paſſo è ſtato da noi riferito di ſopra, appella la ſteſſa dottrina *ſceleratum dogma* (3). S. Bernardo numera tra gli eretici Arnaldo medeſimo appropriandogli il paſſo di S. Paolo: *hæreticum hominem devita* (4); e aggiugne, che il favorirlo era lo ſteſſo, che contradire AL PAPA,

(1) *Lib.* II. *de geſtis Friderici Imperatoris p.*248. *Ed. Baſil. an.*1569.

(2) Ottone *ivi*: dopo di aver riferito, che Arnaldo *Brixienſem eccleſiam perturbabat*, LAICISQUE TERRÆ ILLIUS PRURIENTES ERGA CLERUM AURES HABENTIBUS ECCLESIASTICAS MALITIOSE EXPONEBAT PAGINAS, e che *in magno Concilio Romæ ſub Innocentio habito, ab epiſcopo civitatis ILLIUS, viriſque religioſis accuſatus eſt*; ſoggiugne: *Romanus ergo Pontifex* NE PERNICIOSUM DOGMA *ad plures ſerperet*, IMPONENDUM VIRO SILENTIUM DECERNIT: È un pò dopo ſeguita a ſcrivere in queſta guiſa: *Comperta Innocentii morte circa principia Pontificatus Eugenii urbem ingreſſus, cum eam contra Pontificem ſuum excitatam inveniſſet.. amplius eam ſeditionem excitavit*, ſpargendo, NIHIL IN DISPOSITIONE URBIS AD ROMANUM SPECTARE PONTIFICEM: SUFFICERE SIBI ECCLESIASTICUM JUDICIUM HABERE. INTANTUM *vero hujus* VENENOSÆ DOCTRINÆ *cœpit invaleſcere malum, ut non ſolum.. Cardinalium diruerentur domus... verum etiam venerandæ perſonæ... inboneſte ſauciatis quibuſdam tractarentur.*

(3) *Pag.*12. *di queſto libro.*

(4) S. Paul. *c.*III. *Ep. ad Tit, v.*10.

PA, E ADIO, (1) e che i *denti* di lui erano *armi*, *e ſaette*, perciocchè quando aveſſe con parole piacevoli attratte a ſe le perſone potenti, ſi ſarebbe veduto *inſurgere in clerum*, *in clericos*, *& in omnem paſſim eccleſiaſticum ordinem deſævire*: e conchiude, che un tal *lupo religandus ſit*, *ne Chriſti irrumpat ovilia*, *omnes mactet*, *& perdat* (2). Eugenio III. Sommo Pontefice, il quale era ſtato diſcepolo di S. Bernardo, chiama *errore* (3) la opinione medeſima di Arnaldo, dal qual error proveniva, che alcuni chierici di lui ſeguaci non preſtaſſero obbedienza a' loro rettori. Per un sì erroneo ſentimento vuole *Geroo* (4) ſcrittore di quel ſecolo, che lo ſteſſo Arnaldo foſſe dannato. Innocenzo II. (5) appella Pietro Abaelardo, e Arnaldo da Breſcia *perverſi dogmatis fabricatores*, e vuole, che *libri erroris eorum* dovunque ſaran trovati, ſi brucino. Or noi non abbiamo, che Arnaldo foſſe autore, o fabbricatore di altro

(1) S. Bernard. *Ep.* cxcvi. *p.* 188. *Ed. Pariſ. an.* 1690.

(2) *Ep.* cxcv. *p.* 187.

(3) *Ep.* iv. *ad univerſum clerum Romanum* T. vi. *Concilior. Part.* ii. *p.* 1243. „ Quidam cappellani unita-„ tem eccleſiæ, quæ ſectionem non „ patitur, dividentes ipſius ARNAL-„ DI SEQUUNTUR ERROREM.. „ *Quod ſi aliqui clerici* . . EJUS „ ERROREM : *Jequi præſumpſe-„ runt &c.*

(4) Gerhous Reicherſpergenſis *l.* i. *de inveſtigat. Antichriſti* preſſo Carlo du Pleſſis d' Argentré veſcovo di di Tull *Tom.* i. *de novis erroribus ad an.* 1139. *p.* 27. *Ed. Pariſ. an.* 1724. „ Arnaldus DOGMATIZARE auſus „ eſt plebes a talium (*de' poſſidenti*) „ epiſcoporum obedientia dehortatus. „ Pro qua ETIAM DOCTRINA AB „ ECCLESIA DEI ANATHEMA-„ TIS MUCRONE SEPARATUS „ EST. „

(5) Nella Epiſtola agli Arciveſcovi di Rems, e di Sens, e a S. Bernardo *Tom.* ii. *Concilior. P.* ii. *pag.* 1224.

CAP. V.

altro errore, o perverso dogma, che di questo. Che se ne difese egli alcuni altri, erano questi stati fabbricati dall' Abaelardo, di cui egli era stato discepolo. A ragione pertanto il Cardinal Baronio (1), il P. Mabillon, e il P. Ruinart (2), per un tal motivo taccian di errore Arnaldo, e lo numerano tra gli eretici.

Osservazioni false del Ragionatore circa le massime di Arnaldo.

III. L' Autor del Ragionamento, 1. con maravigliosa franchezza stroppia il passo di Ottone. 2. dice, che l' esposto sentimento dell' eresiarca Arnaldo riguarda puramente la disciplina, e perciò non si dee riputare erroneo. 3. difende, che non essendo stato riferito il sentimento medesimo tra gli errori di esso Arnaldo dal Concilio secondo di Laterano, non si debba avere per riprovato qual eresia, o errore ripugnante alla dottrina cattolica.

Falsità della 1. osservazione del Ragionatore, e mala fede nel riportare il passo di Otton di Frisinga.

IV. Quanto al primo si osservi, che Ottone dopo di avere scritto, che secondo Arnaldo, agli ecclesiastici non è lecito di possedere beni temporali, soggiunse: giusta il sentimento dello stesso Arnaldo, *cuncta hæc*

(1) Negli annali *Tom.* XII. *all' anno* 1141. *n.* 3. „ PESTILENTEM „ auram laicis insuflavit Arnaldus a „ Brixia novus hæresiarcha. Dum enim „ Romæ esset, jactare ista tunc cœpit: „ LAICORUM ESSE OMNIA „ TEMPORALIA, ET EA A CLERI- „ CIS INJUSTISSIME RETINE- „ RI. Quo nomine politicorum HÆ- „ RETICORUM patriarcham, ac „ principem se constituit. „

(1) *Annal. Benedict. ad an.* 1139. *n.* XLI. *Tom.* VI. „ In eodem Concilio „ damnatus est Arnaldus Brixiensis, qui „ neque clericis aliquid proprii, neque „ episcopis regalia, neque monachis „ possessiones habere licere ajebat; ea „ omnia principis esse. QUIBUS, „ aliisque ERRONEIS SENTEN- „ TIIS cum Brixienses corrumpe- „ ret &c.

hæc principis eſſe , ab ejuſque beneficentia in uſum tantum laicorum cedere oporterè . Præter hæc de Sacramento altaris , baptiſmo parvulorum non ſane DICITUR ſenſiſſe. Ma l' Autore del Ragionamento tralaſcia colla ſua ſolita buona fede le parole *principis eſſe , ab ejuſque beneficentia in uſum tantum laicorum cedere oportere* ; e fa un ſalto mortale dal *cuncta hæc* al *de ſacramento altaris* , trasformando in queſta guiſa la riferita teſtimonianza del veſcovo di Friſinga : (1) „ Cunctaque hæc „ de ſacramento altaris , & baptiſmo parvulorum non ſane ſenſiſſe „ : ſebben anche Ottone tra il *ſane* , e il *ſenſiſſe* vi abbia inſerito ut *dicitur* , che il noſtro lealiſſimo Ragionatore a buon conto ha ſtimato di dover gentilmente ſopprimere , e far credere a' ſuoi lettori , che , ſecondo l' autorità di quel prelato , *cuncta illa* , che Arnaldo dicea circa il non eſſere lecito di poſſedere agli eccleſiaſtici , erano particolari ritrovati , o penſamenti di lui , e che intanto *non ſane ſenſerat* , in quanto avea voluto intaccare i dogmi riguardanti il ſacramento dell' eucariſtia , e il batteſimo de' bambini . Quindi il Ragionatore avendo traſcritto a ſuo modo il paſſo medeſimo di Ottone , ſubito come conchiudendo ſoggiugne (1) : *coſicchè miſchiando* Arnaldo *alle opinioni degli altri CONCERNENTI il DOGMA , come ſi è detto , quelle ſue proprie opinioni circa la diſciplina , diè occaſione alla ſua condanna*. Tutte queſte ſono chime-

CAP. V.

(1) *Ragion. p.39.* (2) *Ivi.*

CAP. V.

chimere non per altro finte dal Ragionatore, che per confondere la verità, e ingannare il ſuo miniſtro di ſtato. Ottone non dà per certo, che Arnaldo circa il ſacramento dell' altare *abbia non ſanamente ſentito*, ma lo racconta come fondato ſu d' incerte voci, laonde intrapone il *dicitur*, qual parola non avrebbe egli uſata, ſe queſti errori foſſero ſtati dal concilio rigettati come ſoſtenuti da Arnaldo; o ſe altronde aveſſe coſtato, che Arnaldo gli aveva ſoſtenuti. Per l' oppoſito Ottone aſſolutamente, e ſenza tanti *dicitur* ci aſſicura, che Arnaldo *dicebat*, non eſſere lecito agli eccleſiaſtici di poſſedere, ed eſſere tutti i loro beni terreni de' principi, e che per una sì *velenoſa* dottrina fu condannato *ſententia paſtorum juſte in eum, & canonice prolata*.

Falſità della ſeconda oſſervazione del Ragionatore.

V. Quanto al ſecondo, dico, che l' autor del Ragionamento non ci darà mai ad intendere, che il dogmatizare, *che non vi è ſalute per gli eccleſiaſtici ſe poſſeggono de' beni terreni, per eſſere ciò vietato, e non conceduto dalle ſacre lettere*, ſia un ſemplice punto di diſciplina. Fingere de' precetti come ſtabiliti da Dio, e contrarj a ciò, che veracemente contengono le ſacre lettere, e divine tradizioni, e affermare, che non vi è ſalute pe' traſgreſſori di eſſi, non è già lo ſteſſo, che difendere una qualche opinione men conforme alle canoniche diſpoſizioni; ma fiſſare un falſo dogma ripugnante alla rivelata dottrina. In fatti per tale fu riprovato da Ottone, da Guntero, da S. Bernardo, e da-

e dagli ſteſſi Papi Innocenzo II., ed Eugenio III. (1). Che ſe la opinione di Arnaldo riguardaſſe ſolo la diſciplina, avrebbe pure ſoltanto riguardato la diſciplina il ſentimento di que' Pelagiani, i quali ſoſteneano, che pel criſtiano, che non vende tutto ciò, che poſſiede, per diſtribuirne il prezzo a' poveri, non vi ſia ſperanza di ſalute: non vi eſſendo maggior ragione per cui il ritrovato di Arnaldo piuttoſto, ch' eſſa Pelagiana opinione ſpetti alla diſciplina. Ma noi abbiam veduto, che S. Agoſtino egregio impugnatore della medeſima opinione, la tenne per contraria non già alla diſciplina comune, ma alla ſana dottrina. Egli è però da notarſi, che queſta è ſtata in altri tempi ancora la ſcappa-

(1) Ma coſtui non pare, che faccia conto veruno delle dottrine, e deciſioni de' Sommi Pontefici, vale a dire della cattedra di S. Pietro; nè del conſenſo di tutti i cattolici, cioè di tutta la chieſa, nel riprovare la pernicioſa dottrina, o l'errore di Arnaldo. Monſignor Jacopo Benigno Boſſuet, ſe viveſſe, gli ripeterebbe ciò, che ſcriſſe nel ſuo terzo avvertimento contro il fanatico e peggiore che Calviniſta Juriéu N. XVII. „ Se apriranno una volta (i Proteſtanti) gli „ occhi alla verità, vedranno, che „ non è poſſibile di negarci il titolo di „ vera chieſa ... Conoſceranno i vantaggi più chiari del ſole, della chieſa „ cattolica Romana ſopra tutte le altre „ ſocietà, che il titolo di chieſa ſi attribuiſcono. Ne vedranno l'antichità, „ la ſucceſſione, la fermezza nel perſiſtere nello ſtato medeſimo, ſenza che ſe la poſſa notare per qualche „ fatto poſitivo nè la data del cominciamento di alcuno de' ſuoi dogmi, „ nè alcun atto, per cui abbia ELLA „ RINUNZIATO A' SUOI ANTICHI MAESTRI. Vedranno la „ CATTEDRA DI S. PIETRO, in „ cui i criſtiani di tutti i tempi ſi „ ſono gloriati di conſervare l'unità: E „ IN QUESTA CATTEDRA UNA „ EMINENTE, E INVIOLABILE AUTORITA', E L'INCOMPATIBILITA' CON TUTTI GLI „ ERRORI, I QUALI SONO „ STATI ABBATTUTI CO' FULMINI DI QUESTA SANTA „ SEDE. „

CAP. V.

toja de' novatori, di dire, che i punti, pe' quali ſi differenziavano da noi, ſpettavano a materie di diſciplina, e non di dogma. Tertulliano (1) potrà ſervire di eſempio al Ragionatore.

Falſità della terza oſſervazione del Ragionatore, e ſua mala fede nel citare il Battaglini.

VI. Circa il terzo, io non trovo preſſo gli ſcrittori di quell' età, che Arnaldo ſia ſtato accuſato al concilio per altri errori, che pel falſo dogma, che agli eccleſiaſtici non ſia lecito di poſſedere; per lo qual errore ei ſollevò i ſecolari contro il clero, e cagionò degli ſciſmi (2). Inoltre, non leggiamo noi altro circa la condannagione de' ſentimenti, e della perſona di Arnaldo, ſe non ſe che Innocenzio II. gli impoſe ſilenzio, e lo coſtrinſe ad abbandonare (3) la patria coll'

(1) Tertulliano *lib. de Monogamia c.* 1. *&* 11. Vedaſi il Cardinal Orſi *Diſſ. de SS. Perpet. & Felicit. c.* 11. *n.* 6. *p.* 56.

„ Ille ſuam vecors in Clerum, Pontificemque
„ Atque alias plures adeo commoverat urbes,
„ Ut jam ludibrio facer, extremoque pudori
„ Clerus haberetur, quod adhuc, ni fallor, in illa
„ Gente nocet, multumque ſacro detruncat honori.
„ Mox in Concilio Romæ damnatus ab illo
„ Præſule:

(2) Vedaſi di ſopra il paſſo di Ottone Friſingenſe *p.* 331. *ſeq.* Guntero *lib.* III. *p.* 42.

cioè da Innocenzo, la qual condanna non conſiſte, che in ciò, che ſi racconta da Ottone *loc. cit.*, e da S. Bernardo nella Epiſtola CXCV. al veſcovo di Coſtanza *an.* 1140. *p.* 187. *T.* I. *Ed. Pariſ. an.* 1690. „ Unde & accuſatus (Arnal-„ dus) apud dominum Papam *SCHI-„ SMATE PESSIMO, NATA-„ LI SOLO PULSUS EST.* „ Pocanzi avea detto, che la dottrina di colui era *non ſana*. Ma quando viene a ſpiegare, qual ella foſſe, dice, ch'egli *in omnem paſſim eccleſiaſticum ordinem ſæviebat*. Queſto *errore* pur mentova Eugenio IV. e chiama anche *ſciſmatico* Arnaldo *Ep.* IV. *ad cler. Rom. Tom.* VI. *P.* II. *Conc. p.* 1243. *ſeq.*

(3) S. Bernardo nella citata lettera: *Accuſatus*, dice, *apud Dominum Papam ſchiſmate peſſimo, NATA-*

LI

coll' asficuranza di non vi ritornare senza la permissione della santa Sede. Con qual coraggio poi osa il Ragionatore di affermare, che tra gli altri articoli concernenti la fede, e DEFINITI CONTRO DI ARNALDO dal concilio Lateranese, non si trovi nè pure vestigio della opinione di esso Arnaldo (1), della quale ora trattiamo; quasicchè quelle sole dottrine si abbiano a riputare erronee, che sono state anatematizzate da' concilj generali; e per nulla abbiano a valere in tal proposito il consentimento di tutta la chiesa nel riprovarle, e i fulmini del vaticano (2)? Ma quali sono que' DOGMI DEFINITI (3) dallo stesso concilio, a' quali perchè ripugnava quel novatore, FU MERITAMENTE CONDANNATO? Citi il luogo del concilio, se gli dà l'animo, onde ciò si ricavi, ovvero si possa argomentando ritrarre; o se no, apporti qualche scrittore tra' molti, che in quell' età di Arnaldo parlarono, che conti di essere stato condannato Arnaldo per avere ripugnato a que' dogmi. Ma egli nè potrà citare un tal luogo del concilio, nè può arrecare la testimonian-

LI SOLO PULSUS EST: etiam & abjurare compulsus reverſionem, niſi ad ipſius Apoſtolici PERMISSIONEM. Vedi Ottone *l.c.*

(1) *Ragion. p.37. ſeq.*

(2) Vedi il P. Tommaso Mamachi *cap.*11. *del* 1. *libro De animabus juſtorum vet. teſt. ante Chriſti mortem expertibus beatæ viſionis Dei*; e oltre i passi quivi addotti dallo stesso autore, ciò che scrive il Bossuet nel citato *Avvertimento*, e nell' *Avvertimento* 1. *n.*xxix. *ſeq.*

(3) Per definizione di dogmi costui bisogna che intenda le condanne di alcuni dogmatisti dichiarati per certi capi di rea dottrina eretici da quel Concilio nel 23. *canone*, che riferiremo *pag. ſeq. not.*3.

CAP. V.

za di alcuno di quegli ſcrittori, il quale abbia non dico asſerito, ma accennato una ſimil coſa. Eglino tutti d' accordo rammentano per certo, eſſere ſtato l' errore di Arnaldo quello per l' appunto, per cui egli dogmatizava, che non ſia permeſſo dalle ſacre lettere agli eccleſiaſtici di poſſedere; e ſe parlano di altri errori di lui, ne parlano o dubbioſamente, come ſi è oſſervato di ſopra, mentre trattavamo (1) del paſſo del veſcovo di Friſinga; o in confuſo, come fa Guntero (2), ſenza dire in che mai sì fatti errori conſiſteſſero. Or ſe il concilio aveſſe definiti contro di Arnaldo altri articoli riguardanti la fede; e non aveſſe condannato per queſto errore Arnaldo medeſimo, avrebbero eglino forſe parlato dubbioſamente, o in confuſo degli altri errori di quel novatore, e di queſto ſolo ſenza eſitare, e con tanta diſtinzione? Ma pure, dirà il Ragionatore, non ſi può negare, che alcuni articoli concernenti la fede, furono definiti da quel concilio. Sì ſignore. Il concilio nel canone XXIII. (3) dichiarò eretici coloro, i quali

(1) *Pag.* 103. *ſeqq.*

(2) Guntero *ivi p.* 42. S. Bernardo nella citata epiſtola è vero, che raceonta, che Arnaldo adottò gli errori di Pietro Abaelardo; ma dice, che gli adottò dopo, che fu eſecrato dal Papa Innocenzio. „ Exſecra„ tus quippe a Petro Apoſtolo, adhæ„ ſerat Petro Abailardo, cujus om„ nes errores ab eccleſia jam de„ prehenſos, atque damnatos... de„ fendere acriter, & pertinaciter co„ nabatur„. Vedi il come nella lettera CLXXXIX. a Innocenzio ſcritta l' anno 1140.

(3) *Tom.* VI. *Conciliar. Part.* II. *p.* 1212. *Ed. Pariſ. an.* 1714. „ Eos, qui „ religioſitatis ſpeciem ſimulantes, „ Domini corporis, & ſanguinis ſa„ cramentum, baptiſma puerorum, „ facer-

quali non ammetteano il ſacramento del corpo, e del ſangue del Signore, il batteſimo de' bambini, il ſacerdozio, e gli altri ordini eccleſiaſtici, e le nozze legittimamente celebrate. Ma dove ſi trova nel ſinodo, che queſte ereſie foſſero ſoſtenute da Arnaldo? O quale ſcrittore di quei tempi ce'l dà per certo? Pietro il venerabile nel libro contra i Petrobruſiani dà per certo, che rigettavano il batteſimo de' bambini (1), e negavano la verità dell' eſiſtenza del corpo, e del ſangue di Gesù Criſto nella Eucariſtia. Di Enrigo ereſiarca di que' tempi abbiamo da S. Bernardo ſicuramente, che impugnava il ſacerdozio; e da altri, ch' era (2) Manicheo, e in conſeguenza riprovava le nozze. Coſtoro adunque, i quali aveano cominciato da lungo tempo a ſpargere i loro perverſi ſentimenti, furono quegli eretici, contro de' quali fu fatto quel canone, e non Arnaldo, di cui non coſtava, che nodriſse nell' animo, e ſpargeſſe sì fatte ereſie. Ma il Battaglini citato

CAP. V.

„ ſacerdotium, & ceteros eccleſiaſti-
„ cos ordines, & legitimarum dam-
„ nant fœdera nuptiarum, tamquam
„ hæreticos ab eccleſia Dei pellimus,
„ & damnamus &c.

(1) *Lib. contra Petrobruſianos*. Fu bruciato Pietro de Bruis l'an. 1130. dal popolo preſſo S. Egidio in Francia. Egli ebbe de' ſeguaci. Vedi il P. Mabillon *Annal. Bened. ad annum.* 1141. *n.* CXVII. Succeſſore del de Bruis, ed erede della malizia fu Enrico ereſiarca, de' cui errori parla S. Bernardo nella *Ep.* CCXI. *pag.* 237. *ſeq.* Coſtui avea fin dall' anno 1125. cominciato a ſpargere gli ſempj ſuoi ſentimenti. *Annal. Bened. ivi n.* CXVII.

(2) *Exord. Ciſterc. in vita S. Bernard. l.* 7. *c.* XVII. Vedi *la prefazione de' monaci di S. Mauro alle opere di S. Bernardo* §. VI. *n.* LXXIII. e Monſignor Boſſuet nella *Storia delle variazioni &c. lib.* XI. *n.* XXXVI.

CAP. V.

dal Ragionatore, dice (1) „ che Arnaldo uno de' fa-
„ natici ſeguaci di Pietro de Bruis, non meno, che
„ il ſuo maeſtro Abailardo, profeſſava veramente
„ molti errori in materia di dogma, fra quali, che i
„ FANCIULLI NON DOVEANO BATTEZZARSI
„ PRIMA DELL' USO DELLA RAGIONE: che
„ DOVEANO DISTRUGGERSI le Croci, e i Cro-
„ cefiſſi, come immeritevoli di adorazione, e ſimil-
„ mente le baſiliche, e i templi, perchè Dio vuol i
„ cuori, e non le mura: che la piena poteſtà era nel ſolo
„ eterno Padre, e nel Figliuolo più limitata, e niuna
„ affatto nello Spirito Santo, in cui non riconoſceva-
„ no, ſe non la benignità; e altre ſimili freneſie pre-
„ dicava „. Veramente egli ci apporta la teſtimonian-
za di un eccellente critico degno della ſua eſattezza
ragionatrice. Tuttavolta riſpondo 1. che il Battagli-
ni non attribuiſce ad Arnaldo l' ereſie contrarie a' dog-
mi della legittimità del batteſimo de' bambini, e del
buon uſo delle immagini, de' Crocefiſſi, e delle baſili-
che. Tali ereſie egli aſcrive (2) a Pietro de Bruis, e
di poi paſsa a eſporre quelle di Pietro Abaelardo, e di
Arnaldo, così ſcrivendo: „ Oltre queſta ereſia (de' Pie-
„ trobruſiani) aumentata di ſeguito nelle nerrate tur-
„ bolenze, ALTRE DUE AVEANO DIVULGA-
„ TO ERRORI ANCHE PIU' GRAVI. Queſti fu-
„ rono

(1) *Ragionam. p. 37. ſeq.*
(2) *Iſtor. univerſ. de' Concilj all' an. 1138. p. 584. ſeq. della Ediz. di Venezia dell' an. 1686.*

„ rono Pietro Abaelardo, e Arnaldo da Breſcia. „ Paſsa egli quindi a numerare i falſi dogmi di coſtoro, tra quali non mentova i già riferiti del Bruis. Come dunque oſa il Ragionatore di citare il Battaglini, quando queſti non dice ciò, ch' egli vorrebbe, anzi ne dice tutto l' oppoſto ?

Dico 2., che ſe ſtiamo alla dialettica del Ragionatore, noi non dobbiamo rigettare *per dogmi alieni dalla noſtra ſanta fede* il pretendere, che *ſi debban diſtruggere le Croci, e i Croceſiſſi come immeritevoli di adorazione, e ſimilmente le baſiliche, e i templi: ed eſſere la piena poteſtà nel ſolo eterno Padre; nel Figliuolo più limitata; e niuna affatto nello Spirito ſanto.* Imperciocchè intanto egli ſoſtiene (1), che il ſentimento di Arnaldo intorno a' beni eccleſiaſtici non coſtituiſſe, che una particolare sì, ma indifferente opinione di lui, inquanto tra l' ereſie rigettate, ed eſecrate dal concilio II. di Laterano non ſe ne ravviſa nè pur veſtigio. Or de' falſi dogmi dianzi mentovati intorno alle Croci, e a' Croceſiſſi &c. non ſi ravviſa nè pure veſtigio negli atti, e ne' canoni di quel concilio. Adunque ſecondo lui, que' dogmi non ſono altrimenti eretici, ma indifferenti, benchè particolari opinioni. A queſti aſſurdi portano alla fine gli argumenti dell' autore del Ragionamento. Del reſto nel canone XXV. (2) di eſſo concilio noi leggiamo, che „ juxta decreta ſanctorum Patrum, laici, „ quam-

(1) *Ragion. p.* 38. (2) *Tom.* VI. *Concilior. Part.* II. *p.* 1212.

CAP. V.

„ quamvis religioſi ſint, nullam tamen habent diſpo-
„ nendi de eccleſiaſticis facultatibus poteſtatem „. E ciò, che ſi dichiara contrario alla dottrina de' Padri, ſi ha forſe a tenere per una opinione particolare sì, ma indifferente? Dico alla dottrina de' Padri, perchè il concilio così dicendo allude a' ſinodi Romani celebrati ſotto Simmaco Papa l'anno 502. e 504. ne' quali per le parole *regole, e ſentenze de' SS. Padri* ſi accenna la dottrina de' Padri medeſimi fondata ſulla ſcrittura, e la divina tradizione (1). Ma poniamo il caſo, che negli atti, e ne' canoni di quel concilio non vi ſia nè pur ombra della reità della dottrina di Arnaldo ſu di queſta materia,

(1) Il Sin. Rom. ſotto Simmaco *anno* 502. *cap.* II. *Tom.* II. *Concilior. p.* 978. dichiarò, che *contra patrum regulas* fanno i laici, i quali diſpongono delle facoltà eccleſiaſtiche, a' quali laici „ quamvis religioſis nulla de eccleſiaſticis facultatibus aliquid diſponendi legitur umquam attributa facultas. „ E *nel c.* II. „ Ne in exemplum remaneret præſumendi huibuslibet laicis, „ quamvis religioſis, vel potentibus „ quolibet modo aliquid decernere de „ eccleſiaſticis facultatibus, quarum „ ſolis ſacerdotibus diſponendi INDISCUSSE A DEO CURA COMMISSA DOCETUR „. E il Sinodo del 504. *p.* 992. „ Præſentis definitionis „ formam, quæ juxta ſanctorum Patrum eſt ſtatuta ſententias &c. „ E *p.* 990. contro quelli, i quali *mortifero calliditate* ſi facean lecito di tenere i beni della chieſa dati loro da' ſecolari anche potenti, ſi ordina „ ut „ aut MANIFESTE HÆRETICI, „ quia eccleſiam Dei ſcindunt, & „ ANATHEMATIZATI, atque ab „ ECCLESIA DEI EXTORRES HABEANTUR; aut per SATISFACTIONEM ECCLESIÆ AD PŒNITENTIAM RECIPIANTUR. E *p.* 993. „ Non licet ergo Imperatori.. aliquid contra mandata præſumere, nec quidquam, quod EVANGELICIS, ET APOSTOLICIS „ regulis obviat, agere... vel quidquam, quod contra EVANGELICAM, vel PROPHETICAM, aut „ APOSTOLICAM DOCTRINAM, „ conſtitutionemque eorum, ſive SANCTORUM PATRUM, actum fuerit, STABIT. „ Vedi ſopra il canone del Concilio I. di Laterano.

teria: ſi ha egli per avventura a negare ogni autorità agli ſcrittori del tempo per eſattezza, e fedeltà maggiori d' ogni eccezione, i quali ci aſſicurano, che Arnaldo medeſimo fu per un tal errore eſecrato da Innocenzio II. Papa in quel concilio? Il Battaglini ſteſſo citato dal Ragionatore confeſſa, che l'errore proprio di Arnaldo conſiſteva nel ſoſtenere, che *tutti i beni eccleſiaſtici ſieno ingiuſtamente rapiti*. Ciò però ſi paſſa dal Ragionatore ſotto ſilenzio, il quale ſempre più fa ſpiccare la ſua lealtà nel riferire le altrui teſtimonianze.

Dico 3.,eſſere falſo, che l'Abaelardo ſia ſtato condannato dal ſecondo concilio di Laterano. E nel vero ſe l'anno 1139. foſſe egli ſtato condannato da quel concilio, come avrebbe avuto il coraggio di provocare dal ſinodo di Sens alla ſanta Sede l'anno (1) 1140? Come lo ſteſſo anno 1140. S. Bernardo avrebbe inſtato per la proſcrizione de' dogmi di lui preſſo il Sommo Pontefice Innocenzio (2)? Come Innocenzio medeſimo avrebbe ſcritto agli arciveſcovi di Sens, e di Rems, di aver egli conſiderati i capitoli dell' Abaelardo da loro mandatigli, e di aver condannato ed eſſi capitoli, e l' autore, a cui anche dice di aver impoſto ſilenzio *tamquam hæretico* (3)? Ma del pernicioſo dogma di Arnaldo eſecrato, come erroneo dal Papa Innocenzio II. nel concilio

(1) S. Bernardo *Ep.* CLXXXIX. *p.* 183. *e Ep. p.* 184. *ſeq.*

(2) S. Bernardo *ivi*.

(3) Nella Epiſtola, che nella ſerie di quelle di S. Bernardo è la CXCIV. *p.* 187.

CAP. V.

lio ſecondo di Laterano, giuſta la relazione degli ſcrittori di quella età, e riprovato pure qual errore da Eugenio III., e della ſincerità, con cui l' autore del Ragionamento ha riferiti i ſentimenti degli ſcrittori, che di quell' errore trattarono; e della ſtrana maniera, ch' egli uſa di ragionare, ſi è pur detto abaſtanza. Frattanto ſi ammiri la diſinvoltura, e il coraggio, per non dir altro, di un uomo, il quale benchè abbia coſtituito il forte della ſua difeſa nel fare a ſuo vantaggio la tara a' paſſi degli ſcrittori, ch' egli apporta, e nell' aver dichiarata perpetua guerra alle regole della dialettica; oſa nulladimeno di accuſare d' infedeltà nel citare, e nel ragionare di poca accuratezza i ſuoi contradittori.

De' Waldeſi, e de' Beguardi riprovati pure come eretici dalla chieſa.

VII. Vengo a' Waldeſi. Furono anche coſtoro dalla chieſa annoverati tra gli erranti (1) per avere preteſo, che *clerici*, *& ſacerdotes*, *qui habent divitias*, *& poſſeſſiones*, *ſunt filii perditionis* (2). Per la ſteſſa ragio-

(1) Vedanſi gli atti della Inquiſizione di Toloſa del ſecolo XIV. *p.*264. *della Ed. del Limborch*; e Stefano di Borbone nella opera *De ſeptem donis P.*IV. *Tit.*VII. *de ſuperbia c.*XXX. preſſo il du Pleſſis d' Argentré *T.* I, *Judicior. eccl. p.* 89. Ranieri Sacone *lib. contra Valdenſes* ſecondo l' Edizione del Gretſero *c.*V. *n.*15. *ivi p.*93. Moneta Cremoneſe Inquiſitore, e ſcrittore illuſtre del trediceſimo ſecolo, in cui fiorirono pure il Borbone, e il Sacone, *lib.* V. *contra Catharos*, *& Valdenſes cap.*VII. *p.*446. *e ſeqq. della Ediz. di Roma dell' anno* 1743.

(2) Il Cancelliere della Univerſità di Parigi (citato dal Polemar Canonico di Barcellona, e Auditore della ſacra Rota, nella Orazione, che recitò nel Concilio di Baſilea, *T.*VIII. *Concilior. p.*1914.) dice, che *omnes* ERRONEAM *putant* quella aſſerzion de' Waldeſi.

ragione furono pure posti in quel numero i Beguardi, e gli autori, e difensori loro, e anche Marsilio da Padova, come abbiam provato, sebbene con brevità, nell' introduzione a questo primo libro (1).

Di Giovanni Wiclefo difensore pure dell' istessa falsa dottrina numerato da' nostri antichi tra gli eterodossi.

Giovanni Wiclefo fu condannato di eresia da' sinodi tenuti in Londra negli anni 1382., 1393. (2) per aver egli asserito, che sia contro la sacra scrittura, *quod viri ecclesiastici habeant possessiones temporales* Dal concilio di Costanza (*sessione* VIII.) fu riprovata la stessa proposizione, che nella serie forma il decimo articolo degli errori di quell' eresiarca. Martino V. Sommo Pontefice nella sua celebre costituzione, con cui confermò il decreto dello stesso concilio pubblicato contro i falsi dogmi dello stesso Giovanni Wiclefo, riferisce pure, e rigetta nel numero decimo la medesima proposizione; e negl' interrogatorj a far-

(1) *Pag.*13. *seqq.*

(2) Nel Concilio Londonese dell' an.1382. *Tom.*VII. *Concilior. Edit. Paris. an.* 1714. *pag.* 1891. questa è la decima proposizione posta sotto il titolo: *Conclusiones hæreticæ*. Nella *pag.*1894. Niccolò Ereford, e Filippo Rapingdon sospetti di Wiclefismo son obbligati a dire: *asserere, quod est contra sacram Scripturam, quod viri ecclesiastici habeant possessiones temporales, adjuncta pertinacia, est hæreticum*. Vedasi l'XI. Articolo del Wiclefo condannato *pro hæresi* dal Concilio di Londra dell'an. 1393. *ivi pag.*1924. Il Concilio di Costanza *sess.*VIII. *Tom.*VIII. *Concilior. p.*300. danna la stessa proposizione *num.*10. „ contra sacram Scripturam est, quod „ viri ecclesiastici habeant possessiones „ temporales:„ e l'altra n.32. „ Di„ tare clerum est contra regulam Chri„ sti:„ e la terza n.33.„ Silvester Pa„ pa, & Constantinus Imperator er„ raverunt Ecclesiam dotando„. Vedi anche la *Sess.* XIX. *pag.*457. ove si mentova la ritrattazione di Girolamo da Praga. Vedi anche la Bolla di Martino V. *ivi pag.*910., e 913.

CAP. V.

a farſi a chi era ſoſpetto di Wicleſiſmo, ſi legge in eſſa coſtituzione la ſeguente dimanda: *Utrum CREDAT, quod liceat perſonis eccleſiaſticis abſque peccato hujus mundi habere poſſeſſiones, & bona temporalia.*

Ecco provato a evidenza, che i noſtri maggiori hanno condannati di errore, e anche numerati tra gli eretici coloro, i quali negavano, che ſia lecito agli eccleſiaſtici, e alla chieſa di avere de' beni terreni, e ſpecialmente delle poſſeſſioni, o fondi, che vogliam dire. Or che riſponderà il Ragionatore? Egli come colui, che ſi reputa dottiſſimo, e di avere tal *odorato*, che poſſa fiutando ſcuoprire la *ignoranza* de' ſuoi Avverſarj (1), e che mette e Dottori, e Santi, e Pontefici tutti in un mazzo tacciandone la *credenza*, e dicendo, che certi *articoli* da loro ſoſtenuti ſon dicaduti ora dal credito, che *una ignoranza artificioſamente coltivata avea loro conciliato* (2); egli, torno a dire, riſponderà forſe, che que' noſtri maggiori, eſſendo ſtati, ſecondo lui, di corto intendimento, non hanno veduto, come egli vede, il vero. Ma ſi rammenti di ciò, che ſcriſſe di certi novatori ſanto Aleſſandro veſcovo di Aleſſandria nella ſua ſinodica dell'anno 321. (2) „ Neminem volunt ex antiquis „ Patribus ſibi comparari, neque illis, quibus nos ab „ ineun-

(1) *Conferm. del Ragionam. p.* XVI. così ſcrive: *Ella è una coſa, che HA ODOR D' IGNORANZA.*

(2) *Ivi p.* XV.

(3) *T.* I. *Concilior. p.* 303.

„ ineunte ætate uſi ſumus præceptoribus ; ſe pares „ exiſtimari ſinunt ; immo ne unum quidem collega- „ rum noſtrorum ſatis doctum eſſe cenſent ; SED SE „ SOLOS SAPIENTES , SOLOS EGESTATEM „ VOLUNTARIAM SECTANTES ; & ſibi SOLIS „ PATEFACTA ESSE MYSTERIA ... O IMPIAM „ ARROGANTIAM „ ! Si ricordi anche di ciò , che fece oſſervare Giovanni di Polemar a' Prelati adunati in Baſilea contra quel Pietro Ingleſe , che cogli ſteſſi raggiri uſati ora da eſso Ragionatore difendeva l'error di Wiclefo circa queſta materia (1) : „ Si Magiſter Petrus tanti ſit , „ quod ejus intellectus præferri debeat Doctoribus &c. „ & omnes cæci ſint , & ipſe ſolus videat , vos judi- „ cate „ . frattanto noi avendo dimoſtrato la infauſta ſorgente degli argumenti del Ragionatore , che quaſi tutti ſono ſtati preſi da' libri degli eretici impugnanti il diritto eccleſiaſtico ſu di queſto articolo , di cui abbiamo finora trattato;e avendo manifeſtamente provata la inſuſſiſtenza di eſſi argomenti ; e per l' oppoſto avendo fatto vedere co' teſti ſcritturali , e co' monumenti della tradizione , che lecito ſia a' chierici , e alla chieſa l'acquiſtare , e il poſſedere beni temporali ; e avendo ſtabilito co' più illuſtri documenti vale a dire colle autorità d' inſigni ſcrittori , de' concilj , e de' Sommi Pontefici , che non ſia già una particolare opinione riguardante un punto di diſciplina , ma un errore (per cui meritaro-

no

(1) *T.VIII. Concilior. p.1943.*

CAP. V.

no varj di eſsere tra gli eretici numerati) il pretendere, e l' inſegnare, che dannoſi, e illeciti ſieno a' chierici, e alla chieſa gli acquiſti, e il poſsedimento de' ſuddetti beni; e avendo perciò mantenuto a' noſtri lettori ciò, che avevamo loro promeſso di dimoſtrare; paſſiamo al ſecondo libro di queſta opera, in cui ci ſiamo prefiſſi di far coſtare a' medeſimi noſtri lettori, con qual diritto acquiſti, e poſsegga sì fatti beni la chieſa.

FINE DEL PRIMO LIBRO.

Errori.	*Correzioni.*
Pag. 15. l.6. patria loro	patrie loro
pag. 52. not.5. lin.1. *fu* ſeguace	fu Giuſeppe d'Arimatea ſeguace
pag. 76. l.25. ne' ricchi di quell' età	a' ricchi di quell' età
ivi l.26. a' ſecolari	e perciò anche a' ſecolari
pag. 90. not. l.9. præcepta Apoſtolorum	præcepta Apoſtoli
ivi lin.11. itaque ſperando	neque ſperando
pag. 99. not.3. ἐν ἡμῖν	ἐν ὑμῖν
pag.109. lin.4. elegiſent	elegiſſent
pag.110. not. l.13. ἡως ὧ οὐ πλῆθος	οὐ πλῆθος
pag.119. l.9. egli dice	egli dice nel ſuo Ragionamento *p.*20.
pag.127. l.9. e che talvolta abbondava	e che talvolta abbondava di beni offertigli da' fedeli, i quali beni erano certamente terreni
pag.129. l.21. una tal lege	una tal legge
pag.149. not. l.13. πάλι ἄλλαι	πάλιν ἄλλαι
pag.152. not. l.9. pri	primitiæ
pag.153. not. l.1. vedr	vedi
pag.154. not. l.20. καὶ πρὸ νόμου	καὶ πρὸ νόμου
pag.170. l.1. ἰουδαίκυ	ἰουδαίων
pag.176. l.4. ma la delicatezza, ragionatrice	ma la delicatezza ragionatrice
pag.177. not. l.7. Patriarca Nettario	Patriarca Geroſolimitano Nettario
pag.183. not. l.ult. *Concilium Carthag.*	*Concil. Carthag.* III.
pag.188. not. l.2. partiientur undecim tribus	Si noti quì, che S. Cipriano dice *undecim tribus* conſiderando come una tribù quella di Giuſeppe, quantunque ella foſſe diviſa in due, una delle quali ſi chiamava di Efraimo, e l'altra di Manaſſe.
pag.189. not. l.ult. doctrinæque	doctrinaque
pag.191. l 20. nè giudicaron	ne giudicaron
pag.192. l.23. non doveano	e non doveano
pag.199. not. l.3. i Leviti aveano proibizione di avere beni ſtabili	i Leviti aveano proibizione, che non poteſſero amminiſtrare beni ſtabili
pag.217. not. l.6. προστίκει	προστήκει
pag.220. not. l.ult. κίποι	κήποι
pag.223. not. l.3. *ſchiſate*	*ſchivate*
ivi l.ult. *così è*	così è
pag.226. not. l.10. τὸ πνεῦμω	τὸ πνεῦμα
pag.232. l.15. libero qual figlio, come diceſi nel vangelo	libero qual figlio, come diceſi nel vangelo ſecondo S. Matteo *cap.*XVII. *v.*25. *ſeqq.*
pag.237. l.17. intollerabile	intolerabile
pag.240. not. l.3. quia non in illo, quod poſſident	quia non in illo, quod poſſident, beatitudinem ſuam ponunt,
pag.263. not. l.5. ἐπαιρὲ ται	ἐπαίρεται
pag.286. l.1. fia breve quanto ſi voglia (	(fia breve quanto ſi voglia)
pag.292. l.10. ἄγῳ	ἀγροῦ
Pag.300. not. l.3. πζοχὸς	πτωχὸς
ivi l.4. δούτους	τούτους

Errori.	*Correzioni.*
ivi l.5. μάτων	μάτην
ivi l.7. ἐνολλούντων	ἐνοχλούντων
pag.302. not. l.3. κυριακῷ	κυριακῇ
ivi ἤτη	ἤτοι
pag.305. not. lin.5. παντακόθεν	παντοχόθεν
.vi lin.8. ἀπεμπολῆσαι	ἐπεμπωλῆσαι
ivi lin.9. ἢ λίθον, ἢ χορίον	ἢ λιθῶν, ἢ χωρίων
pag.306. l.5. Mena	Menna
pag.319. not. l. 5. μοναστηρίοις	μοναστηρίῳ
pag.331. l.19. e da varj Concilj generali	e, come si crede, dal IV. Concilio Lateranese.

21 1110 1870

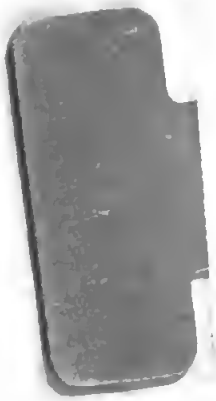

Google